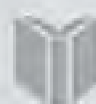
DIZIONARIO DI SICUREZZA PUBBLICA COMPILATO PER CURA DI

Vincenzo Isacco, Carlo Salvarezza





DIZIONARIO

DI

SICUREZZA PUBBLICA

COMPILATO PER CURA

DI

ISACCO VINCENZO E SALVAREZZA CARLO

SEGRETARI NEL MINISTERO DELL'INTERNO

SECONDA EDIZIONE



FIRENZE

Tip. FRANCO ITALIANA, di A. De Clemente.

1865.

DIZIONARIO

DI

SICUREZZA PUBBLICA

COMPILATO PER CURA

DI

ISACCO VINCENZO E SALVAREZZA CARLO

SEGRETARI NEL MINISTERO DELL'INTERNO

SECONDA EDIZIONE



FIRENZE
Tipografia FRANCO-ITALIANA di A. DE CLEMENTE
Via della Fortezza, n. 8.

1865

PREFAZIONE

La Pubblica Sicurezza è di tale importanza che ogni libero Governo deve farne oggetto di speciale cura.

Imperocchè solamente dove havvi sicurezza delle persone, dell'onore e delle proprietà, puossi dire di vivere in un paese solidamente ordinato e civile. Però qualunque sia il grado di civiltà, in cui si trovi una nazione, vi saranno sempre quelli che l'indole, il bisogno o la cattiva educazione spingono al mal fare, e sopra i quali l'Autorità deve costantemente vegliare affine di garantire la società contro le loro opere malvagie.

Ma affinchè le leggi e disposizioni vigenti su questa delicata materia possano recare i benefici risultamenti a cui tendono, è necessario che le medesime vengano applicate saviamente, nè potranno bene applicarsi, se non verranno intese e interpretate rettamente.

Confortati da tali riflessi noi abbiamo impreso a compilare questo Dizionario, nel quale si riassumono e si commentano per ordine alfabetico e di materia tutte le leggi e disposizioni relative all'amministrazione di Sicurezza Pubblica.

Esaminare i diversi servizi ed i casi, in cui il funzionario di S. P. si può trovare nell'esercizio delle sue funzioni, definire ed analizzare questo servizio, facendo un cenno compiuto della legge che lo regola, ed additare ai mezzi legali

con cui esso si deve compiere, questo è lo scopo pratico del nostro libro.

Abbiamo noi raggiunto questo scopo? L'accoglienza che fu fatta a questo nostro lavoro, del quale in breve tempo fu esaurita l'edizione, ci ha incoraggiato a ripubblicarlo, e le migliorie che noi abbiamo introdotto in questa seconda edizione non sono nè poche, nè di poca importanza.

Oltre all'avere con diligente correzione tolte le mende e riempite le lacune della prima edizione, vi abbiamo fatto numerose aggiunte sia di leggi che vennero testè pubblicate per l'unificazione amministrativa e legislativa del Regno, sia di nozioni che reputammo necessarie a compimento della materia.

Infine per comodo dei funzionari di Sicurezza Pubblica abbiamo riportato la legge di S. P. 20 marzo 1865 in vigore in tutto il Regno, ed il regolamento per l'esecuzione della medesima.

Vogliamo perciò sperare che questa nuova edizione a maggior ragione della prima verrà accolta con aggradimento.

Firenze, agosto 1865.



A

ABBANDONO — La legge punisce l'abbandono od esposizione di un infante con pene maggiori o minori, secondo la qualità della persona che effettua od ordina siffatto abbandono od esposizione, secondo il luogo in cui avviene, e secondo le conseguenze che ne derivano (codice penale, art. 509 - 513) — V. Infante.

L'Autorità di S. P., quando ha notizia di un infante abbandonato od esposto, ne informa immediatamente l'Autorità giudiziaria per la istruzione del relativo procedimento, e promuove presso l'Autorità comunale il ricovero dell'infante in un qualche ospizio, ove non sia conosciuta persona legalmente obbligata al mantenimento ed all'educazione del medesimo. — V. Esposti.

Chiunque abbia trovato un fanciullo abbandonato o smarrito, deve presentarlo al Sindaco del luogo più vicino od all'Uffiziale di S. P.; in difetto soggiace a pena di polizia od anche a pena maggiore, a seconda dei casi (codice penale, art. 686, N. 4).

L'Autorità cui sarà presentato il fanciullo, cura il rinvenimento dei genitori o parenti risponsabili per farne loro la restituzione, e non potendosi ciò, ne promuove il ricovero in un qualche stabilimento di pubblica beneficenza. — V. Fanciulli abbandonati.

Gli Agenti di S. P. devono dichiarare in contravvenzione, trasmettendo il relativo verbale al Giudice per l'applicazione delle pene comminate dall'art. 688 del codice penale, coloro che lasciano liberi ed erranti animali feroci o malefici, e coloro che omettono di avvertire l'Autorità, quando sanno che è libero ed errante qualche animale malefico o feroce. — V. Animali.

ABBREVIAZIONE — Far più breve e corta la parola.
Gl'interrogatori, le risposte, le sentenze in materia penale devono scriversi senza abbreviazioni, lacune od intervalli: le postille devono farsi appiè dell'atto e prima delle sottoscrizioni. Non si possono fare abrasioni; ove occorra di fare cancellature, si devono fare in modo che si possano leggere le parole cancellate, e fare menzione del loro numero appiè dell'atto, prima delle sottoscrizioni.

ABERRAZIONE MENTALE — V. Dementi.

ABIGEATO — Il furto qualificato di bestiame, che ecceda il valore di lire cinquecento, dicesi abigeato (codice penale, art. 658) — V. Furto.

ABORTO — Il legista Carmignani definisce l'aborto criminoso: *foetus extra uterum maternum ante tempus a natura praestitutum violenta ac dolo malo eiectio.* — Discrepanti essendo fra loro le opinioni degli ostetrici circa l'epoca in cui il feto è capace di vivere indipendentemente dalla madre, la legge, appoggiata alle statistiche, stabilisce la vitabilità del feto al centottantesimo giorno del concepimento.
Tutte le legislazioni puniscono con pene più o meno severe la donna o chiunque altro tenti o consumi l'aborto, e queste pene sono maggiori, se nel perpetrare il delitto ne avviene la morte della madre (codice penale, art. 501 - 505).

ABUSO — L'uso d'una cosa a fin di male dicesi abuso.
È dovere dell'Uffiziale di S. P. di prevenire e reprimere ogni abuso che possa turbare l'ordine pubblico, riferirne ai suoi superiori e, se del caso, redigerne processo verbale da trasmettersi all'Autorità giudiziaria.

Abusi di autorità contro l'interesse pubblico.

Commette abuso di autorità contro l'interesse pubblico l'uffiziale pubblico, l'agente, l'impiegato qualunque del Governo, che ordina, richiede, fa ordinare o richiedere l'uso della pubblica forza per impedire l'esecuzione di una legge, di un atto giuridico o di qualunque ordine emanato da una legittima autorità (art. 229 del codice penale).
È colpevole d'abuso di autorità l'ufficiale pubblico, che intraprende l'esercizio delle sue funzioni senza aver prestato il giuramento prescritto dalla legge (art. 233), o quando essendo

stato rivocato dalla sua carica, o messo a riposo, od anche solamente sospeso, continua nell'esercizio delle sue funzioni (art. 234).

Abusi di autorità contro i privati.

Commette abuso di autorità contro i privati qualunque Giudice e qualunque Autorità amministrativa, che sotto qualsiasi pretesto ricusa di esercitare un atto del suo ministero, o di fare giustizia alle persone che ne lo avranno richiesto, e persevera nel suo rifiuto dopo l'avvertimento e l'ordine dell'Autorità superiore (codice penale, art. 235). — V. Rifiuto di giustizia.

Commette pure abuso di autorità ogni uffiziale pubblico, agente od impiegato del Governo, che nell'esercizio delle sue funzioni usa od ordina violenze contro le persone (art. 236): — Però l'agente della forza pubblica incaricato di un servizio è autorizzato alle relative misure di repressione. Procedendo ad un arresto, ancorchè errasse circa la persona, non commetterebbe atto arbitrario (Cassazione di Torino. 20 luglio 1857).

Si rende colpevole di abuso di autorità l'impiegato delle Regie Poste, il quale senza speciale autorizzazione della legge apre o lascia aprire qualche lettera o piego consegnato alla Posta, o lascia in qualunque modo prendere cognizione del contenuto (art. 237). — V. Poste.

Abusi di potere rispetto ai detenuti.

Sarebbero colpevoli di abuso di potere rispetto ai detenuti i guardiani di carceri, che per qualunque titolo si permettessero sopra dei detenuti medesimi atti o rigori arbitrarii (codice penale, art. 238).

Abuso di confidenza.

Art. 628 del codice penale — « Chiunque, abusando di un foglio bianco a lui affidato portante una sottoscrizione, vi avrà dolosamente scritto sopra o fatto scrivere un' obbligazione, quietanza o qualunque altro atto, che possa nuocere alla fortuna od alla persona di chi lo ha sottoscritto, sarà punito col carcere per un tempo non minore di sei mesi, e con multa estensibile a lire duemila ».

« Se il foglio non gli sarà stato affidato, il colpevole sarà punito colla pena del falso. »

Art. 629 — « Chiunque abusando dei bisogni, della inesperienza e delle passioni di un minore, gli avrà fatto scrivere la confessione di un debito, una quietanza od altra obbligazione a suo pregiudizio, per somministrazione di danaro, di cose mobili o di oggetti di commercio sarà punito col carcere da tre mesi a due anni e con multa estensibile a lire cinquecento, qualunque sia la forma od apparenza di tali contratti ».

Art. 631 — « Chiunque avrà consumato, dissipato, alienato od in qualsiasi modo convertito in uso proprio e con danno del proprietario, o possessore, o detentore robe, danaro, mercanzie, biglietti e qualunque altro scritto portante obbligazione o liberazione, le quali cose fossero state a lui consegnate coll'obbligo di restituirle, di presentarle o di farne un uso od impiego determinato, è reo di appropriazione indebita, e sarà punito col carcere non minore di un mese ».

« Se questo reato viene commesso dal cassiere od altro impiegato qualunque di una banca o casa di commercio privata sopra cose a lui affidate in tale qualità, sarà punito colla reclusione; e se il valore non giunge a lire cinquecento, col carcere non minore di sei mesi. »

Art. 632 — « I vetturali, i barcaiuoli ed i loro dipendenti, od altre persone incaricate di un trasporto, che abbiano alterato vini, liquori od altre mercanzie ad essi affidate, sono puniti col carcere estensibile a mesi sei, e con multa fino a lire cento, salve sempre le pene maggiori nei casi di cui negli art. 417 e 418 » — V. Appropriazione indebita — Truffa.

ACCATTOLICI — V. Inumazioni — Liberta' di culto.

ACCATTONI — Chiamansi con questo nome coloro che, privi di mezzi di sussistenza, sia perchè inabili al lavoro, sia perchè vi si rifiutano, vanno pubblicamente mendicando ciò che può loro essere necessario alla vita — V. Mendicanti.

ACCIDENTI — Avvenimenti impreveduti e d'ordinario tristi. — V. Avvenimenti straordinari

ACCUSATO — Accusato dicesi l'imputato di reato, contro il quale fu pronunciato atto di accusa dall'Autorità giudiziaria.

L'accusato assolto, o riguardo al quale siasi dichiarato non farsi luogo a procedimento, non può più essere sottoposto a processo, nè accusato pel medesimo fatto (cod. di procedura penale, art. 504).

ACQUE — Tutte le quistioni di proprietà ed interesse privato sovra questa materia sono deferite esclusivamente ai Tribunali: l'Autorità di P. S. deve solo intervenire per mantenere l'ordine pubblico, quando per esse possa essere turbato.

Si rende colpevole del reato contro la proprietà, contemplato dall'art. 678 del codice penale, chi senza alcun titolo estrae o fa estrarre da qualunque cavo, fiume, torrente, rivo, fonte, canale od acquedotto acqua ad esso non dovuta, e la diverte in qualunque uso; od a tal fine rompe o smuove dighe, o paratoie, o simili manufatti esistenti lungo qualche fiume, torrente, cavo, rivo, fonte, canale od acquedotto, o pone ostacolo od impedimento all'esercizio del diritto, che altri possono avere su queste acque; od usurpa qualsivoglia diritto sul corpo delle medesime, e ne turba il legittimo altrui possesso.

È egualmente colpevole di usurpazione d'acque chi avendo diritto di estrarne od usarne, fa dolosamente costrurre bocche o paratoie o condotti in una forma diversa da quella stabilita o di una capacità eccedente la misura dei suoi diritti (art. 679).

Sono pure colpevoli i proprietari, fittaiuoli od altri utenti, che prevalendosi anche legittimamente delle acque, danno luogo per qualsiasi loro fatto o negligenza ad inondazioni di strade o terre altrui (art. 680).

La salubrità e nettezza delle acque nei pozzi, nelle fontane e negli abbeveratoi pubblici, gli scoli delle acque piovane sulle pubbliche vie, ed altre consimili cose, formano oggetto di polizia municipale. Le contravvenzioni in materia di polizia municipale sono regolate dagli articoli 147 - 149 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, e sono punite colle pene stabilite nel libro I, titolo I, capo III del codice penale.

ADULTERIO — I coniugi hanno il dovere di reciproca fedeltà; la violazione di questo dovere costituisce l'adulterio.

La legge punisce la moglie adultera ed il complice (codice penale, art. 486), però il solo marito può denunciare l'adulterio (art. 482) e sono limitate le prove (art. 481). Così pure sulla querela della moglie si puniscono il marito, se tenga concubina nella casa coniugale, e la concubina (art. 483 e 486). Ma il coniuge può desistere dalla querela, impedire la condanna e farne cessare gli effetti (art. 487). La dichiarazione però del marito di voler rinunciare alla querela di adulterio sporta contro la moglie (*e per analogia della moglie contro il marito per concubinato*) deve intendersi ristrettivamente ad ogni sua pretesa di danni, se le circostanze dimostrino ch'ei volesse atti-

vato il procedimento, non nel senso di far cessare il provvedimento penale (Cassazione di Torino, 21 agosto 1852).

Nel reato d'adulterio o concubinato, com'è necessaria la denuncia o querela del coniuge offeso, gli Uffiziali di polizia giudiziaria possono bensì ricevere tali denunzie o querele se siano loro sporte, ma non possono prendere d'ufficio notizia del reato per porgerla al Giudice.

ADUNANZE — L'adunanza è costituita dalla presenza simultanea di un numero più o meno considerevole di persone in un dato luogo per uno scopo qualunque, che può essere accidentale o prestabilito.

È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senza armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica. Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia (art. 32 dello Statuto fondamentale del Regno) — V. Assemblee — Associazioni.

AFFIGGITORI — La legge di S. P. del 13 novembre 1859 prescriveva che nessuno potesse, senza averne ottenuto il permesso dall'Autorità di S. P., esercitare, anche temporariamente, il mestiere di affiggitore, in luoghi pubblici o privati, di giornali od altri scritti stampati, disegni, incisioni, litografie e figure in rilievo. I permessi erano annuali e rinnovabili dall'Autorità che li concedeva, e rivocabili dalla stessa Autorità per causa di pubblico interesse. Il permesso non si poteva concedere: 1° al minore degli anni 18; 2° a coloro che non erano inabili ad altro mestiere o per fisica indisposizione o per provetta età; 3° alla persona di dubbia moralità o di mala condotta; 4° a colui che coi proventi di tale mestiere, uniti alle proprie sostanze, non poteva presumibilmente riuscire a procacciarsi i necessari mezzi di sussistenza.

La nuova legge di S. P. 20 marzo 1865 ha soppresso le surriferite disposizioni, le quali, di già riprovate dalla pubblica opinione, o non furono mai poste in osservanza, od erano cadute, almeno per la più gran parte, in dissuetudine. L'affiggere in luoghi pubblici o privati giornali od altri stampati, disegni, incisioni, litografie e figure in rilievo, considerato in sè stesso, nulla ha d'immorale. Ben è vero che con tali mezzi si può turbare l'ordine pubblico, offendere la pubblica morale; ma a prevenire siffatti sconci provvede in altro modo la nuova legge all'art. 53 col prescrivere che non possano i

privati affiggere cartelli, avvisi e simili senza permesso dell'Autorità locale di S. P. — V. AFFISSI.

AFFINITA'. — Affinità è il legame che il matrimonio stabilisce tra uno degli sposi ed i parenti dell'altro.

Alcune azioni, che la legge considera e punisce come reato, cessano di esserlo se sono commesse da affini o parenti nei gradi indicati dalla legge stessa.

Ad esempio non è colpito dalla legge penale chi avrà occultato o fatto occultare persone, sapendo che queste avevano commesso un reato punibile con pene criminali, se egli è coniuge od ascendente o discendente, fratello o sorella od affine negli stessi gradi, ovvero zio o nipote della persona condannata od imputata (art. 285 del codice penale) — V. OCCULTAMENTO DI REI.

Così pure non ha luogo l'azione penale per le sottrazioni commesse dai mariti a danno delle loro mogli, dalle mogli a danno dei loro mariti, da un vedovo o da una vedova quanto alle cose che appartenevano al coniuge defunto, dai figli od altri discendenti a danno dei genitori o di altri ascendenti, dai genitori od ascendenti a danno dei figli o di altri discendenti dal genero o dalla nuora a danno del suocero o della suocera, e viceversa, come neppure tra fratelli od affini nello stesso grado, quando convivono insieme (codice penale, art. 635).

Le circostanze aggravanti, che vengono ad aggiungersi al fatto di sottrazioni fra parenti, non ne cambiano il carattere; quindi la sottrazione commessa da un figlio ad uno dei suoi genitori non cessa di sfuggire all'azione pubblica, perchè essa abbia avuto luogo con rottura, scalata, ecc. (Cassazione francese, 26 luglio 1811).

I guasti e deterioramenti commessi dal marito sulla proprietà della moglie danno luogo a sola indennizzazione civile (Cassazione francese, 20 piovoso, anno 13).

Le disposizioni del codice penale militare portanti pene contro coloro che sottraggono il disertore alle ricerche della giustizia, o ne favoriscono la fuga, non sono applicabili alla moglie, ascendenti o discendenti, fratelli o sorelle od affini in gradi eguali, ovvero fra zio e nipote col disertore (cod pen. mil. art. 218) — V. AZIONE PENALE.

AFFISSI. — Nessuno stampato o manoscritto può essere affisso nelle vie, nelle piazze e nei luoghi pubblici senza licenza dell'Autorità di P.S. Sono esclusi da questo divieto gli stampati o

i manoscritti relativi a cose commerciali, ad annunzi di vendite o di locazione Le affissioni devono essere fatte nei luoghi designati dall'Autorità competente (art 53 della legge di S P. 20 marzo 1865).

È vietato d'alterare in qualsiasi tempo, come pure di coprire, lacerare ed in qualsivoglia altro modo distruggere, prima di un'ora di notte, lo scritto o lo stampato affisso per ordine o per concessione dell'Autorità politica (art 54)

L'art. 24, § 5 della legge 21 aprile 1862 sottopone al bollo di centesimi cinque tutti gli stampati o manoscritti che vanno affissi sui muri della città, ovvero esposti al pubblico nelle vetrine delle botteghe per privato interesse Tale articolo però non vuol essere interpretato in senso così assoluto che non vi abbiano ad essere esenzioni dall'obbligo del bollo, cui soggiacciono gli affissi al pubblico, oltre quelle nell'articolo medesimo esplicitamente stabilite. Così non possono ritenersi soggette al bollo le insegne dei negozi, degli stabilimenti, ecc., gli affissi dipinti sui muri, gli avvisi sul vetro, le iscrizioni od epigrafi incise o scolpite sul marmo, sulla pietra, sul legno e simili, così pure i frontespizi dei libri esposti in vendita nelle vetrine dei librai, nè infine le così dette *étiquettes* che si appongono dai negozianti alle scatole, ai tiratoi, alle bottiglie, o le *étiquettes* attaccate alle merci per indicarne il prezzo (Circolare del Ministero delle finanze 22 luglio 1862).

Gli Agenti di S. P., essendo incaricati di cooperare cogli Agenti finanziarii nel curare la esecuzione della legge sul bollo (art. 38 della legge 21 aprile 1862), debbono per quanto riguarda l'affissione al pubblico degli stampati e manoscritti soggetti alla tassa di bollo:

1° Redigere verbale di contravvenzione tanto contro gli affiggitori di detti stampati o manoscritti in contravvenzione alla legge sul bollo, quanto contro le persone, a cura e per interesse delle quali l'affissione ha luogo;

2° Staccare e ritirare tutti gli stampati e manoscritti affissi al pubblico indebitamente o senza bollo, pei quali non sia possibile accertare la contravvenzione (art 60 del regolamento per l'esecuzione della legge di P S., 18 maggio 1865).

I processi verbali, di cui al N° 1, devono essere trasmessi, unitamente agli scritti o stampati in contravvenzione, alla Direzione demaniale per gli ulteriori procedimenti avanti i Tribunali competenti, a meno che i contravventori paghino immediatamente e senza riserva le incorse pene pecuniarie e le tasse di bollo (art 35 della legge 21 aprile 1862)

AGENTI DI CAMBIO E SENSALI. — La legge riconosce per gli atti di commercio agenti intermediari, cioè gli agenti di cambio ed i sensali.

Gli agenti di cambio hanno soli il diritto di trattare le negoziazioni degli effetti pubblici ed altri suscettibili di essere annotati nelle liste mercantili, di fare per conto altrui le negoziazioni delle lettere di cambio o di biglietti all'ordine e di tutte le carte negoziabili, e di accertarne il corso. — Gli agenti di cambio, in concorrenza coi sensali di merci, possono trattare le negoziazioni e prestare la loro mediazione nelle compre e vendite di materie metalliche. I soli agenti di cambio hanno il diritto di accertarne il corso.

Un agente di cambio o sensale non può in verun caso e sotto alcun pretesto fare operazioni di commercio o di banca per conto proprio. Non può interessarsi nè direttamente, nè indirettamente a suo nome o sotto nome d'interposta persona, in alcuna impresa commerciale. Non può ricevere nè fare pagamenti per conto dei suoi committenti. Non può negoziare veruna lettera di cambio, biglietto all'ordine od altri effetti, nè vendere veruna merce appartenente a coloro, il fallimento dei quali fosse conosciuto. — È vietato ai pubblici mediatori di collegarsi in società per l'esercizio della mediazione.

Gli agenti di cambio e sensali non possono rendersi garanti dell'esecuzione di contratti dei quali sono mediatori.

In caso di semplice fallimento si procede contro l'agente di cambio o sensale, come reo di bancarotta dolosa.

La sorveglianza sugli agenti di cambio e sensali è affidata alle Camere di commercio, ed in loro difetto ai Municipii.

Presso l'amministrazione del debito pubblico sono destinati alcuni agenti di cambio per autenticare le dichiarazioni di cessione dei titolari delle rendite, affine di garantire l'identità e la capacità giuridica della persona per le traslazioni delle iscrizioni nominative nel Gran Libro del debito pubblico. — Tali agenti non possono negoziare rendita pubblica per conto proprio, sotto pena della sospensione o della rivocazione dalle loro funzioni di agenti accreditati, salve le maggiori pene stabilite dalle vigenti leggi sulla materia (codice di commercio, legge 10 luglio 1861 e Regio Decreto 8 giugno 1862).

AGENTI DIPLOMATICI E CONSOLARI. — Gli Agenti diplomatici sono inviolabili sì riguardo alla persona che riguardo al domicilio: essi sono considerati come fuori del territorio dello Stato, in cui risiedono, e quindi non soggiacciono alla giuris-

dizione penale dello Stato medesimo. Questo privilegio incomincia dal momento che il Governo, presso cui sono accreditati, ha ricevuto avviso della loro missione, quantunque non abbiano ancora rimesse le loro credenziali. Con ciò non vuolsi dire che tutti i più gravi reati commessi da tali persone vadano sempre impuniti. Non è quistione d'impunità, ma unicamente questione di incompetenza dei Tribunali nazionali a conoscere. Ogniqualvolta un Agente diplomatico venga a riconoscersi colpevole d'un reato, il Governo ha certamente il diritto di rilasciargli i passaporti e richiederne la punizione al Governo, a cui appartiene; quindi la immunità agli Agenti diplomatici concessa non può ravvisarsi contraria ai principii di giustizia, nè alle sane regole di convenienza.

Agenti consolari.

È principio generalmente riconosciuto che, salve convenzioni contrarie stabilite nei trattati, i Consoli sono soggetti alle giurisdizioni penali dei paesi, nei quali risiedono, pei reati che per avventura vi avessero commesso. Tuttavia in quest'ultimo caso d'ordinario si suole, prima d'incominciare il processo, domandarne l'autorizzazione del Governo, dal quale il Console imputato dipende

Devesi però avvertire che i Tribunali del luogo non potrebbero esercitare giurisdizione sui Consoli per ragione degli atti, i quali si riferiscono alle loro funzioni, poichè in siffatti casi si presume che abbiano seguito gli ordini o le istruzioni del loro Governo, ed allora i torti, di cui si fossero resi colpevoli, non si possono riparare che per via diplomatica, non appartenendo ai Tribunali conoscere fatti, i quali riguardano le relazioni delle nazioni fra loro, o giudicare gli atti dei sovrani o dei loro mandatari (Decreto della Cassazione francese, 3 vendemmiale, anno 9).

Da che quindi i Consoli stranieri vanno soggetti alla giurisdizione dei Tribunali del luogo, è d'uopo conchiudere che sono sottoposti a tutti i mezzi di esecuzione, dei quali si può far uso contro tutti gli altri stranieri, epperciò vanno soggetti all'arresto personale nei casi dai codici determinati

Del resto d'ordinario i trattamenti da usarsi verso i rispettivi Consoli sono determinati dai trattati che vengono stipulati tra gli Stati

Le convenzioni consolari attualmente in vigore tra l'Italia e le nazioni estere sono le seguenti:

Convenzione 26 luglio 1862 (Francia).

Convenzione 13 aprile 1856 (Paesi Bassi).
» 3 aprile 1856 (Spagna).
» 4 febbraio 1863 (Brasile).
» 28 dicembre 1864 (Perù).

AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA. — Sono Agenti di P. S. i Carabinieri Reali, le Guardie di P. S., le Guardie forestali, municipali o campestri. Il Ministro dell'interno, d'accordo con quello delle finanze e dei lavori pubblici, può anche per ispeciali servizi attribuire la qualità di Agenti di P. S. alle Guardie doganali, daziarie, telegrafiche o di strade ferrate ed ai Cantonieri che abbiano prestato giuramento (art. 6 della legge di S. P. 20 marzo 1865).

I doveri e le attribuzioni degli Agenti di S. P. sono determinati dal codice di procedura penale e della legge di S. P. 20 marzo 1865 in genere, e nominativamente, per i Carabinieri dal regolamento 16 ottobre 1822, e per le Guardie di S. P. dal loro regolamento speciale, per le Guardie municipali, campestri e forestali dai rispettivi capitolati che hanno coi Comuni. — Diamo qui un sunto delle principali loro attribuzioni desumendole dai testi di legge e di regolamento succitati:

1. Ricercare ed accertare i delitti e le contravvenzioni di azione privata, che siano state denunciate dalla parte offesa o danneggiata (codice di procedura penale, art. 58). Essi debbono stendere verbale, sottoscritto da loro e dalle persone intervenute nell'atto, nel quale siano enunciate la natura del fatto colle sue circostanze, e specialmente quelle di tempo o di luogo, le prove o gli indizii a carico dei presunti colpevoli, le interrogazioni fatte ai medesimi e le loro risposte; debbono inoltre tenere dietro agli oggetti del reato ed a quelli che hanno servito a commetterlo, e porli sotto sequestro. — Nondimeno è loro vietato anche in caso di perquisizioni, d'introdursi nelle case, officine, fabbricati, corti adiacenti o recinti senza essere accompagnati da alcuno degli Uffiziali menzionati nel capo 2°, titolo II del codice di procedura penale (art. 59).

2. Arrestare e tradurre avanti l'Autorità giudiziaria qualunque individuo sorpreso in *flagrante reato*, o che sia denunciato per *clamore pubblico*, allorchè il reato importi la pena del carcere o più grave. Essi potranno per tale effetto richiedere l'aiuto della forza pubblica dal Sindaco del luogo, il quale non potrà ricusarla (art. 60).

3. Arrestare coloro che tengono giuochi proibiti nelle strade, nelle piazze, negli alberghi ed altri luoghi pubblici, seque-

strando il denaro, carte, dadi, od altro qualunque oggetto atto a far constare la trasgressione, e compilandone processo verbale da rimettersi in un cogli arrestati ed effetti sequestrati al Giudice locale Avendo sospetto che questi giuochi si tengano in case private, gli Agenti devono riferirne alle Autorità locali per le occorrenti direzioni

4. Impedire le lotterie proibite sequestrando il denaro e tutti gli oggetti relativi, procurandosi le generalità personali dei contravventori per essere denunciati con apposito verbale all'Autorità giudiziaria.

5 Sorvegliare le fiere ed i mercati per tenere d'occhio specialmente i borsaiuoli e procurare di sorprenderli in flagrante reato.

6. Invigilare sugli esercizii pubblici; visitare frequentemente i registri delle consegne degli albergatori, osti e locandieri (art. 41 della legge P. S.); osservare che sia tenuta accesa alla porta principale di detti stabilimenti una lanterna dall'imbrunire della sera fino al chiudimento dell'esercizio (articolo 43), vedere che i detti esercenti, nonchè i caffettieri, trattori birrai e simili chiudano il loro stabilimento nell'ora fissata (art. 42); fare sgombrare gli stabilimenti, in cui fossero seguiti tumulti o gravi disordini, senza pregiudizio delle pene in cui gli espulsi e gli esercenti potessero essere incorsi (art. 45).

7. Farsi rendere, all'occorrenza, ostensiva la licenza degli esercenti il mestiere ambulante di saltimbanco, suonatore o cantante, nonchè per vendere o distribuire sulle piazze o per le vie candelette, scapolari ed immagini, ed anche per farla da intromettitore ambulante, da barcaiuolo pel trasporto dei passeggieri, da servitore cocchiere o facchino da piazza, traducendo dinanzi all'Autorità di P. S. coloro che ricusano di presentare la suddetta licenza, oppure non ne sono muniti (articolo 62).

8. Riconoscere se vi siano pubblici uffizii di agenzie, copisterie o di corrispondenza non autorizzati, riferendone all'Autorità di S. P. (art. 64).

9. Curare che non si smercino sulle piazze e vie pubbliche sentenze, dibattimenti ed ogni altro atto di procedura penale, senza preventiva autorizzazione dell'ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale o la Corte, innanzi cui il processo ha avuto luogo (52).

10 Impedire che si affiggano nelle vie, nelle piazze od in altri luoghi pubblici stampati o manoscritti senza l'autorizzazione dell'Autorità locale di P. S. o mancanti della marca di

bollo, o si alterino in qualsiasi tempo, o si coprano, si lacerino, od in qualsivoglia modo si distruggano, prima di un'ora di notte, gli scritti o stampati affissi per ordine o per concessione dell'Autorità politica (art. 52 e 53).

11. Incontrando di nottetempo ad ore indebite persone che sturbino la pubblica quiete con clamori, canti e rumori, invitarle a desistere, e nel caso di persistenza, arrestarle e presentarle all'Autorità politica locale con circostanziato processo verbale (art. 85 della legge di P. S. e 96 del relativo regolamento).

12. Arrestare i mendicanti che non siano muniti del permesso per mendicare, o che anche muniti del permesso, facciano mostra di piaghe, mutilazioni, deformità, oppure mendichino con grossi bastoni o con altre armi, ovvero proferendo parole o facendo atti o gesti di disperazione, oppure mendichino durante la notte, traducendoli avanti l'Autorità di S. P. (art. 67 - 69 della legge di P. S.).

13. Sorvegliare gli oziosi e vagabondi, denunziandoli per esser ammoniti a termini di legge, ed arrestare coloro, che, dopo di essere stati ammoniti, non si sono dati al lavoro nel termine loro prefisso dal Giudice (art. 70 e 71).

14. Vigilare con attenzione le persone che sono condannate alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, informandosi se adempiano a tutti gli obblighi stati loro imposti dall'uffizio di P. S., arrestando quelli che contravvengono a tali ordini (art. 79 e 81).

15. Invigilare le persone senza sussistenza e gl'individui sospetti come grassatori, ladri, truffatori, borsaiuoli e ricettatori, per essere denunziati all'Autorità giudiziaria, e condurre innanzi all'Autorità di S. P. i girovaghi sprovvisti di carte regolari (art. 105 - 109).

16. Concorrere alla sorpresa dei ladri di campagna, operandone anche l'arresto in caso di *flagrante reato* col sequestro del corpo di reato.

17. Cooperare colle Guardie doganali alla repressione del contrabbando, conducendo i contravventori e le merci sorprese in contravvenzione alla dogana vicina per la compilazione del processo verbale. Solo nel caso di flagranza, e quando in pari tempo la contravvenzione sia accompagnata da alcun reato punito dalle leggi con pena corporale, oppure il contravventore sia estero, e non dia cauzione, può il contravventore essere arrestato (art. 72 e 73 della legge doganale 29 ottobre 1861, e art. 88 del relativo regolamento, approvato con Regio Decreto 11 settembre 1862).

18. Accertare le contravvenzioni alle leggi sul porto d'armi e sulla caccia.

19 Proteggere la libera circolazione delle vie, dichiarando in contravvenzione i conducenti di vetture e carri che non stanno accanto ai loro cavalli, o dormono sui veicoli, o sono in istato di ubbriacchezza; prevenire i contrasti e le risse che potesse produrre fra di essi la pretesa di precedersi e di passare più da un canto che dall'altro nei loro incontri, arrestando coloro che per imprudenza, negligenza o malizia avessero cagionato gravi ferite o contusioni.

20. Arrestare i latori di armi proibite di qualunque genere, per essere presentati colle medesime e cogli opportuni verbali all'Autorità giudiziaria.

21. Accertare le contravvenzioni ai pesi ed alle misure, redigendone verbali col sequestro di tutti quei pesi e quelle misure non permesse

22 Arrestare quelli che esercitano clandestinamente caso di prostituzione (art 86 della legge di P. S.); informarsi se vi sono meretrici non soggette alle discipline sanitarie, riferendone all'Uffiziale di P. S. incaricato di questo servizio; arrestare quelle meretrici che girovagano per la città fuori delle ore permesse dal regolamento sulla prostituzione.

23. Raccogliere gli indigenti infermi, i fanciulli abbandonati, i pazzi che vagassero per le vie, o dimostrassero di poter nuocere a sè ed altrui, gli ubbriachi quando corrono qualche pericolo, o possono esser causa di disordine, accompagnandoli all'Autorità locale di S. P.

24. Accorrere e prestare opera ed aiuto efficace in occasione d'incendii ed altri sgraziati avvenimenti, ed assistere in caso di pericolo le persone che richiedono il loro intervento.

25 Dissipare prima coi mezzi di persuasione, ed occorrendo, colla forza gli attruppamenti sediziosi o di ribellione, arrestando coloro che fossero colti armati a quest'oggetto, o che, dopo le tre intimazioni volute dalla legge, resistessero a sciogliersi.

26. Concorrere cogli Agenti municipali a far osservare i regolamenti di polizia locale.

27. Procurarsi e raccogliere tutte le notizie possibili per prevenire ogni delitto o disgrazia, o per chiarirne le circostanze, scoprirne gli autori ed i complici

28. Rischiarire tutti gli avvenimenti che pervengono a loro conoscenza, come di cadaveri ritrovati sulle pubbliche strade, nelle campagne od estratti dalle acque, degli incendii, innondazioni, rotture, ferite e simili fatti, che lasciano dopo di sè

qualche traccia, recandosi immediatamente sul luogo, avvertendone il più vicino Uffiziale di P S., ed inseguendo prontamente coloro che fossero riconosciuti colpevoli, o come tali accusati dalla voce pubblica.

I rapporti intorno a tutto ciò che concerne alla pubblica sicurezza devono dagli Agenti essere rimessi agli Uffiziali di P. S., oltre quanto ad essi impongono le leggi sulla procedura penale (art. 6 § 3 della legge di S. P.).

Gli Agenti di P. S., comandati o non, devono stimarsi in servizio permanente, in qualunque circostanza ed a tutte le ore In tutte le loro operazioni debbono alla sagacità unire un contegno fermo, dignitoso, imparziale e civile. La loro azione dev' essere sempre scevra da qualunque prevenzione od animosità, e non guidata nè dall'odio, nè dall'amicizia, nè dall' ira, nè da lucri meno onesti Ogni aspra maniera e qualsiasi maltrattamento usato ad un arrestato senza giustificato motivo, ogni vessazione ed ogni inutile sequestro costituiscono una grave mancanza; epperò l'Agente che trascorre in simili eccessi, si rende colpevole di abuso di potere, ed è soggetto a punizione disciplinare, e rimesso anche, secondo la gravità del caso, ai Tribunali. È assolutamente loro proibito di rivelare ordini segreti, o confidare a persone estranee e non autorizzate l'oggetto delle loro missioni, quand'anche non fossero segrete; poichè dalla più leggiera imprudenza od indiscretezza può venire incagliata o resa infruttuosa un'operazione. Non possono mai per l'esercizio delle loro funzioni ricevere alcun compenso o corrispettivo o regalo sotto qualsiasi forma. Non devono mai dimenticare che instituiti nell'interesse della società, è loro dovere di vegliare alla sicurezza delle persone oneste e sottomesse alla legge, essi devono evitare, anche contro coloro che hanno contravvenuto, di lasciarsi andare in collera o ad atti di brutalità, ed opporre all'irritazione la calma, che deve accompagnare la forza improntata dalla legge.

Nei rapporti poi e nei processi verbali, che sono obbligati sempre di redigere delle loro operazioni e del risultato delle loro investigazioni, devono esporre la cosa con chiarezza, esattezza e sincerità, ogni omissione od alterazione involontaria o maliziosa è sempre una grave mancanza

AGENTI PRINCIPALI NEI REATI. — Nella perpetrazione dei reati si distinguono, per l'applicazione delle pene, gli agenti principali dai complici

Sono agenti principali :

1. Coloro che hanno dato mandato per commettere un reato;
2. Coloro che con doni, con promesse, con minaccie, con abuso di potere o di autorità, o con artifizi colpevoli hanno indotto taluno a commetterlo;
3. Coloro che concorrono immediatamente con l'opera loro all'esecuzione del reato, o che nell'atto stesso in cui si eseguisce prestano aiuto efficace a consumarlo (art. 102 del codice penale)

AGENTI SEGRETI — V. Delatori

AGENZIE PUBBLICHE. — Non è lecito di stabilire uffici pubblici di agenzia, di corrispondenza, di copisteria, di prestiti sopra pegno, nè di esercitare il mestiere di sensale dei monti di pietà, senza averne fatta la dichiarazione in iscritto ed ottenuto l'assenso dell'Autorità politica del Circondario, la quale può dare speciali prescrizioni nell'interesse pubblico. Contro il rifiuto dell'assenso si ha ricorso al Prefetto (art. 64 della legge di S. P. 20 marzo 1865).

Chiunque desidera stabilire alcuno dei sovradetti uffizi, nel fare all'Autorità di Circondario la relativa dichiarazione accompagnata dai documenti giustificanti la moralità sua e la onesta sua condotta, deve designare specificatamente gli oggetti o rami, nei quali intende estendere le proprie operazioni, il locale destinato al suo stabilimento e la tariffa delle mercedi (art. 73 del regolamento per l'esecuzione della legge di S. P., 18 maggio 1865).

Colui il quale ha ottenuto l'assenso dell'impianto di uno dei sopraindicati uffizi, deve tenere apposito registro, vidimato ad ogni mezzo foglio dall'Autorità di P. S. In questo registro devono essere annotati il nome, il cognome, la qualità e la residenza dei committenti, la natura ed il giorno dell'avuta commissione od incarico, i depositi ricevuti, la mercede pattuita, esatta o dovuta, non che l'esito dell'operazione. Deve pure esservi colonna apposita, nella quale possano i committenti scrivere i reclami che credessero fare (art. 74).

I titolari di questi uffizi sono tenuti ad esibire tale registro alle Autorità, sulla loro richiesta (art. 75).

Nei loro uffizi deve poi costantemente rimanere affissa, a vista degli accorrenti, una tabella indicante la natura delle commissioni od incarichi che vi si disimpegnano, non che la mercede che si esige. In essa tabella deve essere fatta espressa menzione della facoltà riservata ai committenti d'inscrivere i reclami nel registro (art. 76).

L'assenso ottenuto è valevole per un anno, e s'intende rinnovato d'anno in anno, se l'Autorità del Circondario, un mese prima della scadenza del medesimo, non notifichi che è ricusata la rinnovazione. Contro questo provvedimento è ammesso il ricorso in via gerarchica (art. 77).

Scopo delle surriferite disposizioni è di garantire il pubblico da ogni frode od inganno.

AGGUATO. — L'*agguato* è una circostanza aggravante dell'omicidio e degli atti di violenza. Esso consiste nell'aspettare per maggiore o minor tempo in uno o diversi luoghi una persona sia per ucciderla, sia per esercitare contro di essa atti di violenza (codice penale, art. 529).

ALBERGATORI. — V. Esercizi pubblici.

ALLARME — È vietato richiamare concorso di gente e mettere in moto l'Autorità e la forza pubblica, gridando nelle piazze e vie pubbliche false notizie, simulando disastri non esistenti, abusando di campane, tamburi ed altri simili strumenti rumorosi o di qualunque altro mezzo atto ad eccitare apprensioni nel pubblico (art. 84 della legge di S. P. 20 marzo 1865).

ALLOGGI MILITARI. — Le norme che reggono il servizio delle somministrazioni dovute alle truppe in marcia, in distaccamento ed agli alloggiamenti sono determinate dai regolamenti approvati colle Regie Patenti 9 agosto 1836 N. 153 e 154, non che dai Regi Decreti 27 gennaio 1851 N. 1204 e 24 dicembre 1860 N. 4526: Patenti e Decreti estesi a tutte le Provincie del Regno colla legge 4 agosto 1861, N. 142.

Il militare che costringesse l'alloggiante a dargli più di quello che gli è dovuto, commetterebbe azione punibile a termini dell'art. 155 del codice penale militare.

ALTERAZIONE. V. Falsificazione — Atti pubblici — Chiavi — Mercanzie — Bevande — Commestibili.

AMBASCIADORI. — V. Agenti diplomatici.

AMMALATI. — L'Autorità di S. P., a termini del Regio Decreto 19 agosto 1851, ha diritto di provvedere al ricovero negli ospedali degli ammalati, i quali per l'assoluto abbandono, in cui trovansi, correrebbero pericolo di perdere miseramente

la vita, ove non si recasse loro aiuto. — Vedasi anche Circolare del Ministero-Interni, in data 20 settembre dello stesso anno.

AMMENDA. — L'ammenda è una pena di polizia; essa consiste nel pagamento all'erario dello Stato di una determinata somma non minore di due lire, nè maggiore di lire cinquanta (art. 35 e 37 del codice penale).

L'ammenda, nel caso di non effettuato pagamento, è commutata negli arresti col ragguaglio di lire due ogni giorno, purchè non ecceda il termine di giorni quindici (art. 67, alinea).

L'ammenda non può colpire se non l'imputato dichiarato colpevole, giacchè ogni pena è essenzialmente personale (Chevaux ed Hélié, t. 1, pag. 85, ediz. 3.) — V. PENE.

AMMINISTRAZIONE DI S. P. — L'amministrazione di S. P. ha per iscopo di vegliare e provvedere alla sicurezza delle persone e delle proprietà, alla tutela dell'ordine pubblico e della pubblica moralità, ed all'osservanza delle leggi nell'interesse sì pubblico che privato.

Suo ufficio principale si è quello di prevenire i reati; ma essa ha altresì per oggetto di ricercare i reati d'ogni genere, la cui consumazione od il tentativo non siasi potuto impedire, di raccogliere e di assicurare le prove, e di fornire alla giustizia tutte le indicazioni che possono condurre allo scoprimento degli autori e dei complici. Quindi gli Uffiziali ed Agenti dell'amministrazione di S. P. rivestono due qualità: quella di Uffiziali ed Agenti della polizia preventiva detta comunemente polizia amministrativa o P. S.; quella di Uffiziali di polizia giudiziaria.

Perchè l'amministrazione di P. S. possa compiere con efficacia il suo ufficio che è quello, come si disse, di prevenire i reati, si richiede il concorso di tre condizioni: un personale idoneo che ispiri fiducia mediante la sua capacità, il suo coraggio e la sua morigeratezza; una serie di disposizioni e di precetti che senza ledere le libertà sancite dallo Statuto, anzi guarentendole, lo fornisca di mezzi necessari alla prevenzione dei reati; una sanzione penale che colpisca la violazione di quelle misure preventrici le quali legalmente furono ordinate. A ciò deve provvedere la legge.

Secondo la legge di P. S. 20 marzo 1865 Il Ministro dell'interno è il responsabile della pubblica sicurezza in tutto il Regno; egli la dirige per mezzo dei Prefetti e Sotto-Prefetti,

suoi rappresentanti: sotto la dipendenza dei medesimi viene esercitata dall'amministrazione di S. P. propriamente detta e dall'Arma dei Reali Carabinieri (1)

La polizia generale adunque è affidata a due Corpi, i quali, quantunque distinti e separati, s'immedesimano e si confondono nello scopo a cui tendono. L'uno, quello dei Carabinieri, essenzialmente militare, il quale dipende dal Ministro della Guerra per tutto ciò che riflette l'organizzazione, il personale e la disciplina, e dal Ministro dell'Interno e dai Prefetti e Sotto-Prefetti per tutto ciò che riguarda l'ordine pubblico ed il servizio di sicurezza pubblica (2) L'altro, composto bensì di agenti che vestono alla foggia militare, ma che non sono governati dalle leggi militari, e contano per uffiziali e per capi uomini di toga o di penna, alla cui immediazione dessi si stanno, e ne eseguiscono gli ordini.

Ma perchè questa doppia polizia, militare e civile, non costituisse un dualismo, non offrisse occasione ad urti e conflitti, la legge, oltre il porre l'Arma dei Carabinieri Reali, in quanto esercitano l'amministrazione di S P., sotto la dipendenza dei Prefetti e Sotto-Prefetti, ha qualificato i Carabinieri Agenti di P. S., ed ha imposto loro l'obbligo di rimettere agli Uffiziali di P. S i rapporti intorno a tutto ciò che concerne la pubblica sicurezza (3) Inoltre gli Uffiziali di P. S. hanno il diritto di richiedere i R. Carabinieri, i quali devono prontamente aderire, a meno che si trovino nell'impossibilità per ragione di altri urgenti servizi, nel quale caso devono prontamente riferirne all'Uffiziale richiedente; qualunque difetto di forme nella richiesta non dispensa i R. Carabinieri dal rifiutarvisi, salvo in seguito a reclamare ed a chiedere la riforma della richiesta; essi debbono riferire agli Uffiziali di P. S. il risultato delle richieste da loro ricevute; ed infine in qualunque caso d'arresto che non sia la conseguenza di un mandato di cattura o di richiesta speciale di un'Autorità, debbono sempre presentare la persona arrestata all'Autorità locale di P. S. (4)

Lo spirito che informa la legge di S. P. 20 marzo 1865 è che la amministrazione di S. P. propriamente detta concentri la sua azione nelle città e nei luoghi popolosi, lasciando più specialmente all'Arma de'Reali Carabinieri la pubblica vi-

(1) Art. 1 della legge di S. P. 20 marzo 1865
(2) Art 62 e 63 del R Decreto 24 gennaio 1861.
(3) Art. 6. della legge di S. P
(4) Art. 8, 9, 10, 11 e 21 del regolamento di P S.

gilanza nei luoghi meno popolati, sulle strade e nelle campagne. Per poco che si porti l'attenzione nelle città, si scorge che il numero dei reati e le occasioni di delinquere e le facilitazioni alle impunità crescono in ragione geometrica della densità della popolazione. Quivi gran parte della stessa vive tante volte ammonticchiata, pigiata in tortuose viuzze e strette abitazioni, grande quivi l'accorrere di gente dal contado e dai centri minori, numerosa la popolazione mobile per l'appulso di navi e treni trascinati dal vapore, qui concentrate ingenti ricchezze negli scrigni dei signori, nelle casse dello Stato e degli stabilimenti pubblici, nei banchi, nei fondachi, negli opifizi; qui in volta liberati dal carcere, lenoni, barattieri, ciurmatori, mammane da ladri, avidi di dar di piglio negli averi altrui e simile lordura in cento guise camuffata; e poi bische, lupanari e covi di malfattori. Egli è quindi necessario lo avere in questi maggiori centri una polizia tutta locale, che conosca per filo e per segno le località e gl'individui, che invigili attenta, che pronta argomenti da certi sintomi, e tosto il danno sociale preveda, e senza por tempo in mezzo ne provveda il rimedio. Ed è a questo delicato servizio che tante volte si presenta meno idonea la milizia dei Reali Carabinieri, spesso tramutata dall'una all'altra stazione, e la quale risentendo della sua origine e natura militare, quanto è pronta ai soccorsi nell'imminenza di un disastro, non si presta a certi infingimenti, a lunghe, diuturne e pazienti osservazioni, ad alcune basse ispezioni, a minuti servizi.

Quindi nelle città capo-luoghi di Provincia, delle quali la popolazione concentrata nella linea daziaria della città stessa superi i 60,000 abitanti, sono stabiliti uffizi di Questura. Il Questore esercita le proprie attribuzioni nel Circondario di sua residenza, esso è coadiuvato da Ispettori (1). Nelle altre città capo-luoghi di Provincia e di Circondario vi sono uffizi di S. P. attaccati agli uffizi stessi di Prefettura e Sotto-Prefettura (2). Nei Comuni infine, ove non sia un Ufficiale di P. S. ne esercita le attribuzioni il Sindaco o chi ne fa le veci (3). La doppia qualità che si riscontra nel Sindaco di eletto del popolo e di uffiziale del Governo, per cui d'entrambi gode la confidenza, è garanzia sufficiente della sua influenza e capacità in proposito. La sua dipendenza è limitata a'Prefetti e

(1) Art. 2 della legge di S. P. e 1 del relativo regolamento.
(2) Art. 3 della legge.
(3) Art. 2.

Sotto-Prefetti; e deve uniformarsi alle prescrizioni di questi che riguardano gli altri Ufficiali di P. S. (1).

Un'importante innovazione ha introdotta la legge di P. S. 20 marzo 1865 a quella del 13 novembre 1859, che voleva che in ogni Mandamento fosse stabilito un Delegato di S. P., ed ha invece sancito che solo taluni di questi Delegati siano concentrati presso gli uffizi di Prefettura, Sotto-Prefettura e Questura, salvo al Ministero, e nei casi d'urgenza, anche ai Prefetti, di ripartirli anche temporaneamente all'uopo in vari punti della circoscrizione, quando la loro presenza sia richiesta da particolari circostanze (2). Ben si può dire che l'istituzione dei Delegati mandamentali, molto dispendiosa per le finanze, non ha dato un frutto corrispondente. Che potevano mai taluni Delegati, balestrati in lontani paesi, senza Guardie e spese d'uffizio, con soldo meschino, sprovvisti di relazioni e d'ascendente morale? Il Sindaco e la stazione dei R. Carabinieri possono rendere servigi ben più maggiori, ed una non spregevole economia si ottiene col nuovo sistema.

Che se nel concetto della legge il servizio dell'amministrazione di S. P., intesa nel senso ristretto, dovrebbe essere limitato ai centri popolosi, desso però è si delicato ed importante da richiedere uno scelto personale tanto per gli Uffiziali che per gli Agenti.

Secondo la legge 13 novembre 1859 gli Uffiziali di S. P. erano divisi in due carriere, l'alta e la bassa. La prima era composta del Questore e degli Ispettori, altra volta chiamati Assessori, *i quali dovevano preferibilmente essere laureati in legge.* A costoro era facilmente aperto l'adito della carriera amministrativa, ossia delle Prefetture e sotto-Prefetture. La seconda, quella cioè dei Delegati, non aveva grandi spazi a percorrere; rimaneva concentrata in se stessa; da Applicato non si andava guari oltre il Delegato centrale.

Questa separazione degli Uffiziali di P. S. produceva non lievi inconvenienti. La legge di S. P. 20 marzo 1865 ha tolto questa distinzione; per modo che ora non v'ha che una carriera unica nell'amministrazione di S. P. Certamente è desiderabile che non solo i Questori e gl'Ispettori, ma tutti gli Uffiziali di P. S. siano informati ai severi studi del giusto e dell'equo; ma questa è una norma che deve guidare il Governo nella scelta di cotesti depositari del potere.

(1) Art. 6 del regolamento di P. S.
(2) Art. 3 della legge di S. P. 20 marzo 1865 e 9 del relativo regolamento.

Secondo la legge S. P. 20 marzo 1865, gli Ufficiali di P. S. hanno i seguenti nomi, gradi e stipendi:

Questori	L. 5000
Ispettori di Questura	» 3200
Delegati di prima classe	» 3000
Ispettori di sezione di prima classe .	» 2800
Ispettori di sezione di seconda classe .	» 2400
Delegati di seconda classe.	» 2500
Delegati di terza classe.	» 2000
Delegati di quarta classe	» 1600
Applicati di prima classe	» 1200
Applicati di seconda classe	» 1000

Ai Questori, agl'Ispettori, ai Delegati capi d'ufficio nei capoluoghi di Provincia o di Circondario, ed a quelli incaricati di reggere ufficio separato è inoltre assegnato a spese dello Stato conveniente locale per alloggio. Quando la somministrazione dell'alloggio non possa essere fatta in natura, sono per tale titolo assegnate le seguenti indennità annue:

Al Questore di Napoli	L. 2000
Al Questore di Firenze	» 1200
Agli altri Questori	» 1000
Agli Ispettori e Delegati capi d'ufficio in Napoli.	» 800
Agli stessi in Firenze	» 700
Agli stessi nelle altre città capo-luogo di Provincia	» 600
Ai Delegati capi d'ufficio nel capo-luogo di Circondario ed a quelli ripartiti nei punti speciali della circoscrizione.	» 400 (1)

All'amministrazione di P. S. propriamente detta appartengono le Guardie di P. S., le quali sono costituite, secondo la forza determinata dal Ministero dell'Interno, in compagnie e drappelli. Vestono esse la divisa militare, quantunque non siano rette dalle leggi militari; contraggono una ferma di sei anni, possono essere reclutate tra i soldati di prima categoria in congedo illimitato e tra i soldati e gli inscritti di seconda categoria; in tal caso il loro servizio viene calcolato come fatto sotto le bandiere (2). La legge di S. P. 20 marzo 1861 (3) sta-

(1) Art. 4 del regolamento di P. S.
(2) Art. 10 della legge di P. S.
(3) Art. 11, 12, 13, e 14

bilisce i gradi e le retribuzione delle Guardie di P. S. la pensione da accordarsi, le pene da infliggersi, ed i Corpi che devono applicarle La loro costituzione speciale poi, la forza, l'armamento, la disciplina, i loro doveri sono determinati dallo speciale regolamento del Corpo

Oltre del Corpo dei Reali Carabinieri e di quello delle Guardie di P. S., che costituiscono il nerbo della pubblica vigilanza, hannovi altri Corpi ausiliari, i quali esercitano la polizia in una sfera ristretta, limitata specialmente alla repressione dei furti campestri od al servizio della polizia urbana, come le Guardie campestri, municipali e forestali, i Barracelli nell'isola di Sardegna ed i Militi a cavallo nella Sicilia, ed altri infine, come le Guardie doganali, daziarie, telegrafiche, di strade ferrate ed i Cantonieri, che solo eccezionalmente, per così dire, e per speciali servizi possono rivestire la qualità di Agenti di P. S. per delegazione avutane dal Ministro dell'interno, d'accordo con quello delle finanze e dei lavori pubblici (1).

E tutto ciò pei tempi normali; chè allorquando dessi si fanno grossi, e la pubblica tranquillità viene ad essere anormalmente turbata, la forza di pubblica sicurezza si fa più poderosa pel concorso della Guardia nazionale e della truppa di linea distaccata in servizio di pubblica sicurezza.

AMMONIZIONE. — Fra le pene accessorie havvi l'ammonizione. L'ammonizione consiste nel riprendere il reo sopra un fatto, [illegible] detto od uno scritto riprovato dalla legge, con diffidamento che, in caso di recidiva, incorrerà nella pena più grave stabilita dalla legge L'ammonizione è fatta dal Giudice in pubblica udienza. In caso di contumacia o di rifiuto a presentarsi, il condannato viene arrestato e tradotto avanti il Giudice, da cui gli sarà fatta l'ammonizione. Se il condannato non sente l'ammonizione con rispetto, è punito con gli arresti, semprechè la mancanza di rispetto non costituisca altro reato preveduto dalla legge (codice penale, art. 47)

L'ammonizione può essere aggiunta alle pene correzionali. quando le circostanze dei casi lo esigano (art. 48.)

Essa può essere aggiunta alle pene di polizia (art. 49).

Trattandosi di oziosi e vagabondi, di ladri di campagna o sospetti di pascolo abusivo, di mendicanti validi o di persone sospette, come grassatori, ladri, truffatori, borsaiuoli e ricettatori, l'ammonizione può aver luogo anche sola (art. 50).

(1) Art. 6 della legge di P S.

La formola dell'ammonizione viene indicata nella sentenza od ordinanza di condanna (art. 51) — V. Ladri di campagna e Pascolo abusivo — Oziosi e Vagabondi — Persone sospette.

AMNISTIA. — *Amnistia* è vocabolo greco che significa *obblio*. Essa è un atto di favore, per la cui sovranità getta un velo su certi fatti puniti dalla legge, e vuole che non si proceda contro gli autori dei medesimi, che cessino i provvedimenti già incominciati, e dove per avventura una condanna fosse avvenuta, la abolisce in ogni suo effetto. L'*amnistia* è più estesa della *grazia*: amnistia è abolizione ed obblio, grazia è pietà e perdono: l'amnistia nulla rimette, ma tutto cancella; la grazia niente cancella, ma rimette ed abbandona una cosa sola, cioè la pena. L'amnistia ritorna verso il passato, e vi distrugge persino la traccia prima del male; la grazia non riguarda che l'avvenire, e conserva al passato tutto ciò che ha sofferto e prodotto. La grazia suppone il delitto e la condanna, ed in questa una certa regolarità ed una certa giustizia; l'amnistia non suppone cosa alcuna, tranne l'accusa. Nell'amnistia si riceve più e si deve meno, perocchè è comune a molti; nella grazia si riceve meno e si deve più, perocchè è individuale. La grazia si concede a coloro che furono dichiarati rei; l'amnistia a coloro che possono esserlo (Casanova, *Diritto costituzionale*).

Il diritto di far amnistia e grazia è di prerogativa esclusiva della Corona, a termini dell'articolo 8 dello Statuto fondamentale del Regno. — Vedasi il ragionamento in proposito di distinti avvocati criminalisti, riportato a pagina 410 della *Riv. Amm. del Regno*, anno VII.

ANIMALI — Art. 675 del codice penale. — « Chiunque avrà avvelenato cavalli od altre bestie da vettura, da cavalcatura o da soma, bestiami a corna, pecore, capre o porci, o pesci nelle peschiere e nei vivai, sarà punito col carcere non minore di mesi sei ».

Così pure è punito col carcere colui che in altro modo e senza necessità volontariamente uccide, ferisce, rende inservibile o difformato alcuno degli animali quadrupedi suindicati (art. 676).

Art. 667. — « Colui che senza necessità uccidesse, ferisse, o rendesse inservibile o deforme qualsiasi altro animale domestico in un luogo, di cui il padrone dell'animale fosse proprietario, fittaiuolo o socio colonico, sarà punito con multa estensibile a lire centocinquanta, e potrà anche, secondo

le circostanze, essere punito col carcere estensibile a due mesi. — Se tale reato sarà commesso in altro luogo, la pena sarà della multa estensibile a lire centocinquanta, salvo che si tratti di volatili sorpresi dal proprietario, fittaiuolo o socio colonico dei terreni da essi posseduti ed uccisi nell'istante che loro recano danno ».

Gli animali domestici sono quelli che si famigliarizzano coll'uomo, e vivono al di lui fianco nella sua abitazione; tali sono i cani, i gatti, i piccioni delle colombaie, il pollame, gli animali addimesticati.

Sono soggetti a contravvenzione coloro che lasciano liberi ed erranti animali malefici o feroci, che loro appartengono, e coloro che ommettono di avvertire l'Autorità, quando sanno che è libero ed errante qualche animale malefico o feroce (articolo 685, N. 6 del codice penale)

Sono pure soggetti a contravvenzione coloro che in luoghi pubblici incrudeliscono contro animali domestici (articolo 685, num. 7).

Cadono infine in contravvenzione coloro che hanno occasionato la morte o ferita di animali appartenenti ad altri, lasciando divagare pazzi, o che hanno dato causa a tali accidenti per rapidità, cattiva direzione o carico eccessivo di vetture, cavalli od altri animali, ovvero lasciando libere ed erranti bestie malefiche o feroci (art 687, N. 4).

Non si debbono considerare solamente come feroci o malefici gli animali, che tali sono per la natura della loro specie, come i leoni, le tigri, ecc., ma quelli altresì che lo sono per la particolare loro organizzazione o la loro cattiva educazione, ancorchè la loro specie non sia malefica. Tale è un cane, il quale, senza essere provocato, si getta sopra alcuno e lo morde (Cassazione francese, 23 nevoso, anno II).

Il cane che si trova abbandonato in un cortile comune a più proprietari, debbe riputarsi in istato di svagamento; quindi se esso attacca qualcheduno senza esservi provocato, il di lui padrone è soggetto a contravvenzione. Altrimenti deve dirsi del cane che morde un privato, il quale si introduce in un cortile chiuso, ove esso si trova (Cassazione francese, 13 aprile 1849).

Debbono riputarsi animali malefici i tori (Cassazione francese, 1 fruttidoro, anno II).

È proibita la circolazione dei cani così detti *bull-dogs* e di altri animali pericolosi, se non sono convenientemente custoditi, e non si ottenne la previa autorizzazione dell'Autorità di P. S. (art. 91 della legge di P. S. 20 marzo 1865).

Fra gli animali pericolosi, di cui devesi proibire la circolazione senza averne ottenuto prima l'assenso dell'Autorità politica, devonsi comprendere le varie specie di scimmie

Degli animali nocivi, feroci, viziosi, sospetti di idrofobia, incomodi o insalubri, si occupa più specialmente la polizia municipale. Lo stesso dicasi dell'interramento degli animali morti.

Le leggi civili in generale stabiliscono che i colombi, i conigli, i pesci, che passano da una ad altra colombaia, conigliera o stagno, si acquistano dal proprietario di questi oggetti, quando non siano stati attratti con arte e con frode.

Compete ad ogni proprietario di sciami di api il diritto di inseguirli sul fondo altrui, ma deve risarcire il danno cagionato al possessore del fondo: quando il proprietario non li abbia dentro il tempo determinato dalle leggi stesse inseguito, od abbia cessato nello stesso tempo d'inseguirli, può il possessore del fondo prenderli e ritenerli per sè. Lo stesso diritto compete al proprietario di animali mansuefatti, ma non essendo questi reclamati nel termine prescritto, appartengono a chi li avrà occupati.

Chi sorprende nel suo fondo il bestiame altrui, non ha per ciò solo il diritto di ucciderlo, ma può coi mezzi opportuni scacciarnelo, ovvero se ne sia stato danneggiato, ha il diritto di privata oppignorazione di tanti animali, quanti sono sufficienti ad indennizzarlo, deve però, dentro un termine fissato o dalle leggi civili o dalle consuetudini, o transigere col proprietario degli animali, o promuovere in giudizio la sua azione. in caso diverso deve restituire gli animali tenuti in pegno, locchè deve pur fare se il proprietario di essi dia un'altra conveniente cauzione. — V. Ladri di campagna e Pascolo abusivo.

ANNEGATI. — A seconda di ciò che si pratica in Francia e nel Belgio, e sulle proposte del Consiglio di sanità della Senna ed accettate da quell' Autorità politica, il signor Prefetto di Napoli ha fatto, non ha guari, compilare dall'uffizio di Questura una istruzione per gli urgenti soccorsi da doversi prestare dagli Uffiziali di P. S. nei casi di annegamenti o di asfissie mefitiche.

Gli Uffiziali di P. S. sono spesso i primi ad intervenire nei miserandi casi di annegamenti e di asfissie; e come il soccorso di pochi istanti può talmente decidere della morte e della vita di quegli infelici, è manifestamente dei più gravi doveri dell'Uffiziale di P. S. la conoscenza delle maggiori precauzioni

e dei più immediati espedienti di salvezza, che la scienza addita in simili incontri.

A fare che la presenza dell'Uffiziale di P. S. sia in ogni atto del suo ministero operosa, profittevole ed efficace, e non mai passiva ed inerte, crediamo utilissimo riportare qui appresso le parti pratiche e più essenziali delle suaccennate istruzioni relative agli annegati.

1. Quando l'annegato è estratto dall'acqua, deve farsi giacere di lato ed in preferenza sul lato dritto. Di poi senza perder tempo gli s'inclini la testa in avanti sostenendola per la fronte: gli si discostino lenemente le mascelle, ed in tal modo sarà facilitata l'uscita dell'acqua che può essersi introdotta per la bocca o per le narici

2. Durante quest'operazione di facilitazione all'uscita dell'acqua, è d'uopo che nello stesso tempo dell'allontanamento delle mascelle si eserciti una leggera pressione sul basso ventre spingendolo da sotto in sopra, ed un'altra somigliante in senso laterale nella regione del petto come per imitare quel movimento che si eseguisce quando si respira. Quest'operazione non dovrà prolungarsi al di là d'un minuto.

3. Immediatamente dopo queste prime cure, per le quali s'impiegheranno pochi minuti, l'annegato dev'essere avvolto, secondo la stagione, in una copertura, e mancando questa, nel fieno o nella paglia, e trasportato all'ufficio di soccorso prontamente e senza scossa. Durante il trasporto, la testa e il petto saranno situati e mantenuti in una posizione più elevata del rimanente del corpo, la testa però è d'uopo che sia sempre libera ed il viso scoperto.

4. Contemporaneamente al trasporto, pei maggiori rimedii che possano abbisognare, si avrà cura di mandare subito pel medico, e frattanto l'Uffiziale continuerà la sua pietosa assistenza con altri mezzi, che qui appresso verremo divisando.

5. Appena giunto l'annegato al luogo di deposito dei soccorsi, gli si toglieranno le vestimenta con tutta la sollecitudine possibile. Si asciughi, e si vesta con una camicia o mantellina di lana. Gli si copra la testa con un berretto di lana, e si adagi pian piano su di un pagliericcio o un materasso tra due coperte di lana.

6. Subito dopo bisognerà rivolgere il suo corpo uno o due volte sul lato dritto e fargli leggermente spenzolare la testa, sostenendola dalla fronte per far vomitare l'acqua. Quest'operazione, che deve durare qualche minuto secondo ogni volta che si pratica, è inutile ripeterla quando non esca o mucosità o spuma di sorta. Nel caso poi che la mucosità o la bava

scoli con difficoltà, se ne faciliterà la uscita con l'aiuto della barba di una penna o di un bastoncino coperto di tela.

7. Se l'anzidetto espediente non basta per togliere la bava o le mucosità, che possano ostruire le vie respiratorie, si ricorrerà alla siringa ad aria che fa parte degl'istrumenti della cassa di soccorso a cui si adatterà una corrispondente canula di gomma. La canula consiste in un tubo di gomma elastica, di cui una estremità s'introduce in una delle narici, e l'altra estremità si adatta alla punta della siringa, nel tempo medesimo che un aiutante tiene chiusa l'altra narice e la bocca dell'infermo. Tirando e poi spingendo lo stantuffo, l'aria è avviata nelle narici, dove scommuove e rende meno dure e quindi più scorrevoli le mucosità che possono ostruirle.

8. Una con questi mezzi di aiuto si cercherà d'imitare il movimento che fa il petto ed il ventre nell'atto della respirazione, esercitando con le mani su quelle sedi delle dolci pressioni lente ed alternative.

A facilitare tai movimenti potrà cingersi il petto ed il basso ventre con la fascia compressiva che è nell'apparecchio, ed eccitare la respirazione tirando gli estremi della fasciatura in senso inverso, e fermandola dopo ciascuna compressione. Questi movimenti però non debbono essere praticati bruscamente e con precipitanza, ma essere invece eseguiti lasciando un riposo di circa un minuto tra ciascuna operazione.

9. La insufflazione dell'aria per mezzo di apparecchi pneumatici è commendabile; ma dovendo essere apprestata da persone pratiche di quella specie d'istrumenti, e che sappiano misurare la quantità di aria a seconda dei bisogni e dello stato dell'infermo, non è dell'Autorità di S. P. il potere dirigere operazioni somiglianti. Un apparecchio pneumatico ben può figurare nella cassa di soccorso, ma per essere adoprato all'arrivo del medico e non altrimenti.

10. Non appena la respirazione tende a ristabilirsi, vale a dire quando l'operatore si accorge che l'annegato dà segni di respirazione, bisogna sospendere qualsiasi mezzo diretto ad eccitare questa funzione. Se però le mascelle sono chiuse, è mestieri allontanare l'una dall'altra leggermente e senza violenza, adoperando una piccola leva di bosso che è pure apparecchiata tra gl'istrumenti della cassa di soccorso, ed una volta aperte, si manterranno in questo stato situando tra i denti un pezzetto di sughero o di legno non duro.

11. Durante il tempo delle operazioni descritte si cercherà di preparare quanto è necessario al riscaldamento del corpo dell'annegato. L'istrumento a tal uopo specialmente destinato

si addimanda calefattore, e non consiste in altro che in un recipiente per riscaldare liquidi, la cui forma ordinaria è quella dell'imbuto, alla cui base è collocato un altro recipiente per versare l'alcool. Si riempirà di acqua il calefattore versando nel recipiente l'alcool necessario per ottenere l'ebollizione: ottenuta questa s'introdurrà l'acqua calda nello scaldaletto, e questo si farà scorrere (al di sopra di un pezzo di lana) sul petto, sulla spina, sul basso ventre, arrestandosi più lungamente sul concavo dello stomaco ed alle pieghe delle ascelle.

12. Quali che siano i mezzi adoperati per riscaldare il corpo dell'annegato, bisogna sempre regolarsi sulla temperatura esterna. Quando non faccia molto freddo, si può essere meno circospetto, ma non bisogna giammai esporre il corpo dell'annegato ad una temperatura maggiore di 35 gradi del centigrado. Lo scaldaletto nel modo che si è descritto avrà naturalmente un grado di calore più elevato, ma siccome esso dev'essere adoperato a traverso di una covertura o di una camicia di lana, e non resta molto tempo applicato nello stesso sito, la sua azione trovasi per tal ragione sufficientemente indebolita.

13. Tra gli altri mezzi intesi a riscaldare l'annegato, gioverà di strofinarlo con spazzola di lana calda sulle cosce, sulle braccia, lungo il dorso e sulla regione del cuore, e di fregargli dolcemente, ma per lungo tempo, le piante dei piedi, come anche le palme delle mani. Si può ancora strofinare il concavo dello stomaco, i fianchi, il ventre ed i reni negl'intervalli in cui non si fa scorrere lo scaldaletto sul corpo dell'infermo.

14. Dandosi segni di vita dallo annegato, è mestieri continuare le frizioni e l'uso dal calore. Se però egli mostra di sforzarsi per respirare, bisogna sospendere per qualche tempo qualsiasi operazione, che possa comprimere il petto o il basso ventre, essendo essa di ostacolo ai movimenti naturali della respirazione.

15. Se durante gli sforzi più o meno penosi che fa l'annegato per respirare, si osserva alcuna tendenza al vomito bisogna provocarlo titillando il fondo della bocca con la barba di una piuma.

16. Non bisogna dare bibita alcuna all'annegato se prima non abbia riacquistato i sensi e possa facilmente deglutire; e solo collo scopo di richiamarlo alla vita si potrà introdurgli nella bocca qualche goccia di acquavita ordinaria, di spirito canforato, di acqua di melissa o di colonia.

17. Se il ventre è teso, sarà più giovevole di subito apprestare una mezza siringa di acqua tiepida, nella quale sia sciolto un grosso cucchiajo da tavola di sale marino.

18. Nel caso che somministrati con assiduità gli additati soccorsi per una mezz'ora siano riusciti inutili, e l'annegato non dia segni di vita, ed il medico non sia ancora giunto, si potrà allora ricorrere anco al soffiamento del fumo di tabacco nel podice.

A tal uopo va destinato l'apparecchio fumigatorio o la siringa dello Charriere, che consiste in una siringa munita di valvola al cominciamento della canula, la quale aperta, fa passare il contenuto del cilindro nella cannula stessa, e chiusa, mette il cilindro in comunicazione con un globo, che si riempie di tabacco alquanto umettato, e si accende con fuoco od esca. Chiudendosi quindi la valvola e tirando lo stantuffo si riempirà di fumo il cilindro, dal quale poi s'inietterà nel podice per attraverso alla canula corrispondente nelle proporzioni graduate sull'asta dello stantuffo.

Ciascuna iniezione di tale vapore di fumo da tabacco dovrà durare uno o due minuti al più, e dovrà essere sospesa non appena si scorga che il ventre si gonfi o si distenda.

Ogni iniezione di fumo non potrà essere ripetuta che con l'intervallo d'un quarto d'ora l'una dall'altra, ed in questo intervallo si potrà esercitare a più riprese una leggiera pressione sul basso ventre dall'alto in basso. Innanzi di ripetere la fumicazione è duopo però introdurre nel podice una canula fissa ad una siringa ordinaria per estrarne l'aria ed il fumo che sia rimasto negl'intestini per la operazione precedente.

19. Quando l'annegato ritorna in vita bisogna coricarlo in un letto riscaldato e lasciarlo in riposo per un'ora o per due. E se non è dato disporre di un letto, converrà che si trasporti in un ospedale, prendendo le convenevoli precauzioni per sottrarlo all'azione del freddo.

Se il volto da pallido che era si colora fortemente nel sonno, e svegliandosi l'infermo accada di osservare che sia sorpreso da uno stato di sonnolenza, si prepareranno subito i senapismi, e si applicheranno tra le spalle, come alle cosce ed alle sure. La sonnolenza continuando, gioverà pure applicare senza indugio quattro o sei sanguisughe dietro a ciascuna delle orecchie. Ma si comprende di leggieri non doversi ricorrere a questi mezzi che nel solo caso in cui il medico tardasse a venire, poichè, sopraggiunto costui, spetta a lui decidere se bisogna togliere sangue, in che quantità e da qual parte del corpo.

Stato degli oggetti che devono essere apparecchiati nella cassa di soccorso.

1. Una forbice di 16 centimetri lunga.
2. Una mantelletta di lana.
3. Un berretto di lana.
4. Una leva di bosso.
5 Un calefattore di 1/2 litro ad un litro.
6. Uno strofinacciolo di lana.
7. Due spazzole.
8. Uno scaldaletto ad acqua bollente.
9. L'apparecchio fumicatorio di Charriere.
10. Una fascia di tela per l'agevolazione dell'uscita dell'acqua dal corpo degli annegati.
11. Due canule di gomma elastica da poter essere applicate alla siringa.
12. Una cassetta contenente tabacco da fumo.
13. Un clisteo con cannello di gomma.
14. Un ago per sturare il cannello.
15. Delle penne per titillare le fauci degli asfissiati.
16. Una bottiglia contenente dello spirito canforato.
17. Una bottiglia contenente spirito di melissa.
18. Una bottiglia contenente 1/2 litro di alcool.
19. Una piccola cassetta contenente delle cartine di emetico di dieci centigrammi ognuna.
20. Una bottiglia smerigliata a grande apertura contenente 500 grammi di cloruro di calce in polvere.
21. Una bottiglia di 200 grammi di aceto.
22. Una bottiglia smerigliata contenente 50 grammi di etere solforico.
23. Una bottiglia smerigliata contenente 50 grammi di ammoniaca (alcali volatile)
24. Delle fasciature per salasso, delle compresse e delle filacciche.
25. Un sacchetto di pepe e di canfora per consevare gli oggetti di lana.
26. Una mestola.
27. Un battifuoco.

Oltre a questi oggetti sarà opportuno negli uffizi di P. S. tenere un termometro centigrado con cui poter regolare l'abbassamento o la elevazione della temperatura nelle diverse circostanze.

APPALTATORI — V. INCANTI PUBBLICI.

APPELLO — I Delegati di S. P o chi ne fa le veci, quali incaricati di promuovere e proseguire le azioni penali di cognizione dei Giudici di Mandamento, possono appellare dalle sentenze proferite dai Giudici stessi ai Tribunali di Circondario (art. 55 e 341 del codice di procedura penale).

APPROPRIAZIONE INDEBITA — Chiunque avrà consumato, dissipato, alienato od in qualsiasi modo convertito in uso proprio, e con danno del proprietario o possessore o detentore, robe, danaro, mercanzie, biglietti o qualunque altro scritto portante obbligazione o liberazione, le quali cose fossero state a lui consegnate coll'obbligo di restituirle, di presentarle o di farne un uso od impiego determinato, è reo di appropriazione indebita, ed è punito col carcere non minore di un mese. Se questo reato viene commesso dal cassiere od altro impiegato qualunque di una banca o casa di commercio privata sopra cose a lui affidate in tale qualità, è punito colla reclusione, e se il valore non giunge a lire cinquecento, col carcere non minore di sei mesi (codice penale, art. 631). — V. ABUSO DI CONFIDENZA.

Si rende pure colpevole di appropriazione indebita colui che avendo trovato danaro od oggetti smarriti, non ne fa prontamente la consegna, o le pubblicazioni o notificazioni ordinate dalle leggi civili. Cessa però l'azione penale, quando l'inventore ha restituito al padrone nella sua integrità la cosa trovata, o l'ha soddisfatto intieramente del danno reale sofferto (art. 634) — V. OGGETTI PERDUTI E TROVATI

ARCHIVI. — V. DEPOSITI PUBBLICI.

ARGINI. — La volontaria distruzione, il rovesciamento, la rottura od il perforamento di argini, dighe e simili ripari dei fiumi e di torrenti per cui avvenga innondazione di terreni, costituisce un crimine (codice penale, art. 659). — V. DEVASTAMENTO — DIGHE — FIUMI.

ARMAIUOLO. — L'arte dell'armaiuolo, come in genere di qualunque altra arte ed industria, è libera, purchè si limitino gli armaiuoli a fabbricare o vendere le armi usuali, e non le armi da guerra, e tanto meno quelle contemplate all'art. 455 del codice penale, senza speciale autorizzazione del Ministero dell'interno.

La legge di S. P. però, per misura affatto precauzionale, obbliga chiunque stabilisca fabbriche d'armi, o importi dall'estero armi in quantità eccedente il proprio uso, a darne avviso preventivo al Prefetto (art. 31 § 3.) E questo avviso deve ripetersi ogni qualvolta si vogliano trasportare le dette armi da un luogo all'altro fuori dell'opifizio o negozio (art. 28 del regolamento di S. P. 18 maggio 1865) — V. Armi.

ARMI. — Le armi o sono tali propriamente, o tali si considerano dalla legge. Sono armi *proprie* quelle da fuoco ed altre, la cui destinazione principale ed ordinaria è la difesa propria o l'altrui offesa. Sono considerate armi dalla legge, e diconsi armi *improprie* le altre macchine da fuoco e tutti gli strumenti, utensili o corpi incidenti o perforanti o contundenti, come forbici, coltelli da serrare, sassi, canne o simili, ogni qual volta se ne faccia uso per uccidere, ferire, percuotere o minacciare (codice penale, art. 453).

Fra le armi proprie hannovi le *insidiose*; sono reputate tali gli stiletti, i pugnali, gli stocchi, le spade o sciabole in bastone, i coltelli fusellati, le pistole corte, la cui canna non oltrepassi cento settantuno millimetri in lunghezza misurata internamente, i tromboni, le pistole fatte a trombone, gli schioppi o pistole a vento, i pistoni, gli schioppi o le carabine snodati o divisi in più pezzi, e gli schioppi a foggia di canna o bastone (art. 455).

È proibita la fabbricazione, vendita, introduzione, il porto e la ritenzione in casa d'armi insidiose (art. 456-458).

È pure proibito il porto di coltelli con punta, così detti da *fodero*, e di quelli che sebbene senza punta ed eziandio snodati, siano taglienti nella cima, e la lama per mezzo di qualche ordigno rimanga, snodato il coltello, fissa ed immobile, nonchè dei coltelli, così detti *passacorda*. Sono eccettuate le persone, che hanno bisogno della suddetta specie di coltelli per l'esercizio della loro professione, purchè non li portino fuori dell'occasione di tale esercizio (art. 459 e 461).

È ancora proibito il porto delle baionette eziandio ad un solo taglio, non escluse le militari, se le persone non sono militari (art. 460).

Sono circostanze aggravanti:

1. Se il porto d'armi segue in occasione di balli, od in luogo dove per pubbliche solennità o feste siavi adunanza di gente, oppure di notte tempo vagando per la città, terre o luoghi abitati (art. 463);

2. Se il portatore è nel novero delle persone sospette, contemplate dall'art. 447 del codice penale (art. 464).

In tutti questi reati avrà sempre luogo la confiscazione delle armi (art. 465).

Se il colpevole del porto d'armi è figlio di famiglia convivente col padre e sotto la podestà di lui, e risulti che il medesimo fosse consapevole del porto di dette armi senza che abbia procurato d'impedirlo, sarà esso punito con multa estensibile sino a lire cento, ed inoltre sarà tenuto alle spese del procedimento (art. 466).

Raccolta e fabbrica d'armi.

Nessuno può eseguire accolte d'armi da guerra senza licenza preventiva del Ministro dell'interno, al quale si possono far pervenire le istanze col mezzo dei Prefetti. (art 30 della legge di P. S. 20 marzo 1865 e 24 del relativo regolamento 18 maggio 1865).

Con la designazione d'armi da guerra si comprende qualunque specie di armi da punta, da fuoco, da taglio, artiglierie, istrumenti da guerra ed anche la raccolta di parti delle stesse. Così restano vietate, senza il prescritto permesso, le accolte di canne da fucile o pistola, baionette, lame di sciabola e simili (art. 25 del regolamento succitato).

Chiunque ritenga e faccia raccolta d'armi, deve farne denunzia all'Autorità politica locale (art. 31 della legge di S. P.) Questa denunzia deve essere fatta in carta bollata; nella medesima devono essere indicate la qualità, la quantità delle armi e il luogo ove esse sono depositate. La denunzia deve essere ripetuta ogniqualvolta si cambia la qualità, la quantità e il luogo di ritenzione ossia di deposito delle armi (art 26 del regolamento).

È sempre in facoltà dell'Autorità di P. S. di procedere a visite in contraddittorio del denunziante per constatare l'esattezza della denunzia (art. 27).

Chiunque stabilisca fabbriche d'armi, o importi dall'estero armi in quantità eccedente il proprio uso, deve darne avviso preventivo al Prefetto. Eguale avviso deve dare, ove abbisogni di trasportarle da un luogo all'altro fuori dell'opifizio o negozio. S'intendono sempre escluse dalla fabbricazione e dalla introduzione dall'estero, senza speciale licenza del Ministero dell' interno, le armi insidiose. Il permesso della fabbricazione e della introduzione delle armi insidiose non include quello di poterle smerciare nello Stato (art. 31 della legge di S. P. e 28 del relativo regolamento).

Porto d'armi.

Mediante l'osservanza dei regolamenti di S. P. è permesso il porto d'armi lunghe da fuoco e di pistole di misura. I trasgressori sono puniti colla pena della multa estensibile a lire duecento (art. 462 del codice penale).

A termini dell'art 31 della legge di S. P. spetta all'Autorità politica del Circondario il rilasciare i permessi per porto d'armi — Tali permessi non possono essere accordati a persone minori d'anni 16, ed a quelle che non giustifichino la loro buona condotta mediante atto di notorietà pubblica rilasciato dal Sindaco (art. 29 del regolamento per l'esecuzione della legge di S. P. 18 maggio 1865).

Il permesso del porto d'armi ha la durata di un anno dalla sua data. Non è concesso, se non mediante pagamento della tassa stabilita dalla legge. È sempre revocabile dal Prefetto per motivi di pubblica sicurezza (art. 30 del regolamento succitato).

La qualità di ascritto alla Guardia nazionale non esime dall'obbligo del permesso del porto d'armi fuori di servizio (art. 31).

Il Governo non ha facoltà di permettere ai privati la ritenzione ed il porto d'armi insidiose. La dichiarazione contenuta nell'art. 457 del codice penale, giusta cui è proibito a chiunque di portare e ritenere simili armi, è così esplicita, così assoluta, che non potrebbe il Governo arrogarsi il diritto di permettere il porto e la ritenzione in casa delle armi medesime, senza derogare alla legge, la quale come gli lasciò la facoltà di permettere l'introduzione, la fabbricazione e la vendita delle armi anzidette (art. 456), ed il porto delle armi lunghe da fuoco e di pistole di misure (462), gli avrebbe pure concessa espressamente quella di permettere il porto o la ritenzione delle armi insidiose, se non avesse inteso che avessero queste ad essere assolutamente proibite. Conviene però eccettuare coloro che portano armi non per uso privato, ma per servizio pubblico, cioè Carabinieri Reali, Guardie di di P. S. ed altri simili incaricati di un pubblico servizio armato, ai quali appunto in forza dei regolamenti speciali di loro istituzione, cui allude l'art. 467 del codice penale, possono essere destinate nell'interno dello Stato quelle armi insidiose, di cui l'art. 456 autorizza il Governo a permettere la fabbricazione, la vendita o l'introduzione nello Stato.

I permessi d'armi sono soggetti a doppia tassa; alla tassa

di bollo (art. 24 della legge sul bollo 21 aprile 1862), ed a quella speciale pel porto d'armi.

In Toscana chi è provveduto di licenza di porto d'armi, può esercitare la caccia senza bisogno di speciale permesso; tale licenza però sottosta a determinate condizioni di luogo, di tempo e di modo (legge 3 luglio 1856) La tassa speciale è di lire italiane 13,44 (notificazione della R. Consulta, 12 agosto 1844)

Nelle antiche Provincie, nella Lombardia, nelle Romagne, nelle Marche, nell'Umbria e nelle Provincie napolitane e siciliane si rilascia una licenza unica pel porto d'armi e per la caccia, come in Toscana e la tassa speciale è di lire 10

Nelle Provincie parmensi e nelle modenesi il permesso di porto d'armi è disgiunto da quello per la caccia; la tassa pel porto d'armi è di lire 15 nelle Provincie parmensi, e di lire 1 nelle Provincie modenesi

Dal sovra esposto si ricava come la legislazione in materia di porto d'armi e di caccia sia diversa secondo le diverse Provincie che componevano i vari Stati d'Italia. ecco un prospetto delle disposizioni vigenti su tale materia:

Antiche Provincie

Regie Patenti 29 dicembre 1836
» 16 luglio 1844
» 1 luglio 1845.
Legge del 26 giugno 1853
» 1 luglio 1854.
Legge di P. S. 20 marzo 1865, e relativo regolamento 18 maggio 1865.
Circolare del Ministero-interni 9 luglio 1853
» » 3 aprile 1860,
» » 26 gennaio 1861.
Circolare del Ministero delle finanze 4 luglio 1862
Circolare del Ministero-interni, 26 dicembre 1862
» » 22 dicembre 1863

Lombardia.

Patenti e leggi succitate, meno la legge 1 luglio 1854, raccolte e pubblicate con Decreto del Governatore della Lombardia in data 29 luglio 1859.

Legge di S P. 20 marzo 1865 e relativo regolamento 18 maggio 1865.

Circolare del Ministero delle finanze, 17 marzo 1860.
Circolare del Ministero-interni, 26 dicembre 1862.
» » 22 dicembre 1863.

Provincie Parmensi.

Disposizioni della Reggenza provvisoria di Parma, Piacenza e Guastalla, 16 luglio 1814.
Risoluzione sovrana 1 settembre 1824
» » 23 aprile 1828.
» » 18 giugno 1828.
Decreto sovrano 31 agosto 1850.
Decreto del Governatore degli Stati Parmensi, 16 agosto 1859.
Legge di P. S 20 marzo 1865, e relativo regolamento 18 maggio 1865.
Circolare del Ministero-interni, 26 dicembre 1862.
» » 22 dicembre 1863.

Provincie Modenesi.

Notificazione del Ministero delle finanze, 24 novembre 1814.
Editto 6 febbraio 1815.
Notificazione governativa, 3 gennaio 1832.
Legge di P. S. 20 marzo 1865 e relativo regolamento 18 maggio 1865.
Circolare del Ministero-interni, 26 dicembre 1862.
» » 22 dicembre 1863.

Romagne.

Editto pontificio 14 agosto 1839.
All'infuori di questo editto che riflette però solo l'esercizio della caccia, non esistono altre antiche disposizioni che si possano utilmente invocare. Le tasse per licenze di porto d'armi e di caccia venivano di tempo in tempo variate per istruzioni mandate da Roma agli uffizi del Registro, da cui gli stampati per tali licenze erano distribuiti agli uffizi politici dietro anticipato pagamento, che loro era poi rimborsato dagli individui, cui si accordavano le licenze stesse. Pubblicatasi la legge Sarda 13 novemboe 1859, con Decreto del Governatore delle Provincie dell'Emilia 8 gennaio 1860, il Ministero dell'interno di Torino con dispaccio 18 giugno 1860, N 6057, divisione 2ª, introduceva lo stesso sistema di rila-

scio per le licenze di porto d'armi e di caccia vigente nelle antiche Provincie, e portava la tassa, unica per la caccia e porto d'armi, da uno scudo romano a lire italiane 10, oltre la tassa di bollo, senza che nè la legge del 26 giugno 1853, nè alcuna altra che si riferisca a tassa, meno quella sul bollo 21 aprile 1862, ed a prescrizione per caccia e porto d'armi, sia mai stata promulgata nelle Romagne.

Legge di P. S. 20 marzo 1865 e relativo regolamento 18 maggio 1865.

Circolare del Ministero-Interni 26 dicembre 1862.
» » 22 dicembre 1863.

Toscana

Notificazione della Reale Consulta, 12 agosto 1844.

Decreto in materia di caccia e di aucupio, 3 luglio 1856.

Decreto del R. Governo della Toscana, 31 dicembre 1859.

Legge di S. P. 20 marzo 1865 e relativo regolamento 18 maggio 1865.

Circolare del Ministero delle finanze, 10 ottobre 1862.

Circolare del Ministero-interni, 26 ottobre 1862.
» » 26 dicembre 1862.
» » 22 dicembre 1863.

Marche.

Regie Patenti Sarde, 29 dicembre 1836, 16 luglio 1844, 1 luglio 1845, e legge 26 giugno 1853, promulgate con Decreto del Commissario generale straordinario, 21 novembre 1860.

Legge di P. S. 20 marzo 1865, e relativo regolamento 18 maggio 1865.

Circolare del Ministero-interni, 26 dicembre 1862.
» » 22 dicembre 1863

Umbria.

Editto pontificio 14 agosto 1839.

Legge Sarda 26 giugno 1853, pubblicata con Decreto del Commissario generale staordinario, 6 novembre 1860.

Decreto dello stesso Commissario, 1° dicembre 1860.

Legge di P. S. 20 marzo 1865 e relativo regolamento 18 maggio 1865.

Circolare Ministero-interni 26 dicembre 1862.

Circolare Ministero-interni 22 dicembre 1863.

Però in materia di caccia è solo assolutamente applicabile l'editto pontificio 14 agosto 1839. Ora siccome la legislazione pontificia non prescrive le licenze per cacciare, e soltanto mette restrizioni all'esercizio della caccia in determinati tempi ed in designati modi, ne consegue che nell'Umbria tutti i fatti di caccia senza licenza, che non costituiscono alcuna violazione dell'editto succitato, non sono soggetti a pena, poichè non colpiti dall'editto suddetto, non dalla legge del 26 giugno 1853, la quale non contiene alcuna sanzione penale, nè ai medesimi si possono applicare le Regie Patenti 29 dicembre 1836 e 16 luglio 1844, cui la legge 26 giugno 1853 si riferisce, e che non furono pubblicate nella provincia dell' Umbria — Quindi, per non rendere illusoria l'applicazione della legge 26 giugno 1853, ci pare non siavi altro modo che provocare un provvedimento legislativo, col quale si mandino pubblicare nell'Umbria le Regie Patenti suaccennate, come già furono pubblicate nelle Marche in occasione della estensione a queste ultime Provincie della legge Sarda 26 giugno 1863.

Provincie Napoletane

Legge 18 ottobre 1819.

Decreto 11 settembre 1822.

Legge di P. S. 20 marzo 1865 e relativo regolamento 18 maggio 1865

Circolare del Ministero delle finanze,		10 ottobre 1862
»	del Ministero-interni,	26 ottobre 1862
»	»	26 dicembre 1862
»	»	24 gennaio 1863.
»	»	22 dicembre 1863.

Sicilia.

Ordinanza del Principe di Satriano 20 ottobre 1850 e relativo regolamento.

Decreto del Prodittatore 1° ottobre 1860 e relativo regolamento del 29 stesso mese ed anno.

Decreto del Luogotenente generale 11 dicembre 1860.

Legge di P. S. 20 marzo 1865 e relativo regolamento 18 maggio 1865.

Circolare del Ministero delle finanze, 10 ottobre 1862.

Circolare del Ministero-interni, 26 ottobre 1862.

Circolare Ministero-interni, 26 dicembre 1862.
» » 22 dicembre 1863. - V. Caccia.

Indipendentemente da queste prescrizioni è proibito il porto d'armi, quantunque uno sia munito della relativa licenza, in alcuni luoghi, come nelle sale delle adunanze elettorali, davanti ai Giudici in pubblica udienza, nei teatri ed altri luoghi di spettacoli pubblici; le persone mascherate non possono portare alcuna sorta d'arme, e non sono ammessi nei convogli delle ferrovie e delle vetture pubbliche viaggiatori con armi cariche

Abuso d'armi

Cadono in contravvenzione coloro che nelle città, borghi o villaggi, dalle finestre, dalle logge, dai balconi e dai terrazzi, ovvero nelle piazze o nelle contrade scaricano per giuoco archibugi, pistole ed altri strumenti simili (art. 685, N. 3 del codice penale).

Cadono pure in contravvenzione coloro che impugnano armi contro le persone, quando tale atto non costituisce per sè un crimine o delitto (art. 686, N. 2) — V. Ferite e percosse — Grassazione — Omicidio.

Le armi scaricate od impugnate sono confiscate (art. 689 n° 1).

ARRESTO — Lo statuto fondamentale del Regno consacra il seguente principio: — « La libertà individuale è garantita. — Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive » (art. 26)

Ha luogo l'arresto, o per esecuzione di mandato di cattura rilasciato dall'Autorità giudiziaria (art. 192 del codice di procedura penale), o quando un individuo è sorpreso in *flagrante reato*, od è denunziato per *clamore* pubblico, e il reato importi la pena del carcere o più grave (art. 60, 64 e 65).

È *flagrante reato* il crimine o delitto, che si commette attualmente, o che è stato poco prima commesso Sono reputati flagrante reato il caso, in cui l'imputato viene inseguito dalla parte offesa, e il caso in cui sia stato sorpreso con effetti, armi, strumenti, carte ed altri oggetti valevoli a farnelo presumere autore o complice, purchè in questi casi ciò sia in tempo prossimo al reato (art. 46).

Clamore pubblico vale più che pubblica opinione, per evitare che una imputazione leggermente pronunciata e leggermente ripetuta possa costituire un cittadino nella condizione eccezionale e gravissima di individuo colto in flagrante reato.

Ogni depositario della forza pubblica è tenuto di arrestare anche senza ordine qualunque individuo colto in flagrante reato Ogni altra persona è autorizzata a fare tale arresto (art. 65).

Gli Uffiziali di S. P. devono ordinare e far eseguire l'arresto degli oziosi vagabondi, mendicanti ed altre persone sospette menzionate nel capo III, titolo VIII, libro II del codice penale, semprechè sovr'essi cada qualche indizio che abbiano commesso il reato (art 66) — V Oziosi e Vagabondi — Persone sospette.

Il condannato per oziosità e vagabondaggio, il quale, dopo aver terminato la pena, è munito di foglio di via obbligatorio, si scosta dallo stradale designatogli, o non si presenta nel termine fissatogli all'Autorità a cui fu diretto, ovvero si allontana senza autorizzazione dalla dimora assegnatagli, deve essere arrestato e consegnato al potere giudiziario per l'opportuno procedimento (art. 75 della legge di P. S). — V. Oziosi e Vagabondi.

Tale disposizione è anche applicabile al condannato alla speciale sorveglianza della pubblica sicurezza (art. 77). — V. Condannati a sorveglianza.

Le persone sospette per furti di campagna o per pascolo abusivo, le quali siano già state ammonite a termini dell'articolo 98 della legge di P S., se vengono sorprese nelle campagne, nei boschi o sulle strade con legna, biade od altri frutti rurali, di cui non sappiano indicare la legittima provenienza, devono essere immediatamente arrestate e rimesse all'Autorità giudiziaria per l'occorrente procedimento (art 100). — V. Ladri di campagna e Pascolo abusivo.

Devono essere arrestati coloro che tenessero giuochi di azzardo od altri proibiti sulle strade, nelle piazze, negli alberghi ed altri luoghi pubblici, sequestrando il danaro, le carte i dadi ed altro qualunque oggetto atto a fare constare il reato e compilando verbale da trasmettersi cogli arrestati ed effetti sequestrati all'Autorità giudiziaria. Va pure soggetto all'arresto chi presta o concede la bottega o la casa per tenere giuoco proibito (art 471-480 del codice penale), — V Giuochi proibiti

Possono essere arrestate le persone assembrate, nei casi previsti dall'art. 29 della legge di P. S — V Assembramenti.

È autorizzato l'arresto di coloro che nelle ore di notte continuano a disturbare la pubblica quiete con clamori, canti e rumori, dopo essere stati invitati a desistere (art. 85 della legge di S. P. e 96 del regolamento) — V. Quiete pubblica.

Gli Agenti della forza pubblica possono pure operare l'arresto di quelli, che da un'ora dopo il tramonto del sole fino all'alba trasportano mobiglie, biancherie ed argenterie, se non possono dare buon conto di sè, o non siano accompagnati da persona conosciuta e responsale (art. 110 della legge di P. S.).

Gli Agenti della forza pubblica possano anche arrestare chiunque transita da un Circondario all'altro dello Stato, senza che possa dare contezza di sè (art. 65). — V. Viandanti.

Lo stesso dicasi degli stranieri mancanti di carte, o senza occupazione, o privi di mezzi di sussistenza, o altrimenti sospetti. — V. Stranieri — Espulsioni.

Deve essere arrestato colui che, non autorizzato, viene colto a mendicare (art. 69 della legge di P. S.) — V. Mendicanti.

Le Autorità di S. P. promuoveranno l'arresto di tutti coloro che esercitano clandestinamente case di prostituzione (art. 86.) — V. Prostituzione.

È specialmente affidato agli Agenti della forza pubblica l'incarico d'inseguire e di arrestare i renitenti alla leva militare (§ 930 del regolamento sul reclutamento dell'esercito in data 31 marzo 1855). — V. Leva militare.

Gli Agenti di P. S. debbono concorrere cogli Agenti di finanze nella repressione del contrabbando, e quindi possono arrestare i contravventori alle leggi doganali, sempre quando però questi siano sorpresi in flagranza, o in pari tempo la contravvenzione sia accompagnata da altro reato punito dalle leggi con pene corporali, o siano esteri e non diano cauzione (Circolare del Ministero-interni, 24 dicembre 1864 — art. 14 e 72 del regolamento doganale 29 ottobre 1861, e 88 del nuovo regolamento doganale approvato con Regio Decreto 11 settembre 1862). — V. Contrabbando.

Gli uscieri possono richiedere direttamente la forza pubblica per braccio-forte negli arresti per debiti. — V. Atti esecutivi.

Quando agli Agenti della forza pubblica è affidata l'esecuzione di un mandato di cattura, se l'imputato è arrestato, debbe essergli rimessa copia del mandato; non riuscendo l'arresto, essi redigeranno verbale d'inutile ricerca da trasmettersi all'Autorità mandante, previa vidimazione del Giudice o del Sindaco (art. 192 del codice di procedura penale).

Di tutti gl'individui, contro dei quali sia stato spiccato mandato di cattura, e di cui non siasi potuto ottenere l'arresto, sarà spedita nota dei contrassegni personali e delle generalità al Ministero dell'interno, nonchè copia del relativo mandato di cattura, perchè ne sia fatta l'inserzione nella

Circolare periodica degli arrestandi (Circolare del Ministero-interni 9 aprile 1861).

I mandati di cattura non possono, salvi i casi preveduti dalla legge, eseguirsi di *nottetempo* in veruna abitazione particolare senza un' autorizzazione speciale per iscritto dell'Autorità giudiziaria, che ha spedito il mandato, e senza l'assistenza del Giudice di Mandamento o di un Uffiziale di S. P.; in caso contrario si farà solamente circondare dalla forza pubblica l'abitazione, dove si presume che l'imputato possa trovarsi, o si prenderanno altre precauzioni dirette ad impedirne la fuga (art. 194 del codice di procedura penale).

S'intende di *nottetempo* dalle cinque della sera alle sette del mattino nei mesi di ottobre a tutto marzo, e dalle otto di sera alle cinque del mattino negli altri mesi (art. 142 del codice suddetto).

Se l'imputato, contro cui fu rilasciato mandato di cattura, è ammalato, gli Agenti della forza pubblica incaricati dell'esecuzione ne rendono avvertita l'Autorità mandante, la quale provvede o per la traduzione dell'imputato colle cautele convenienti al suo stato di salute, o per la custodia del medesimo nello stesso luogo, ove si trova (art. 196).

Gli Agenti della forza pubblica debbono tradurre la persona arrestata in seguito di mandato di cattura avanti l'Autorità che ha rilasciato il detto mandato; e se l'arresto è seguito fuori del distretto di residenza dell'Autorità, da cui partì il mandato di cattura, la tradurranno, ove lo richieda, innanzi al Giudice di Mandamento, nel quale l'arresto ebbe luogo (art. 195)

Se trattasi di delitti militari commessi da militari, gli arrestati dovranno essere consegnati all'Avvocato fiscale militare.

In qualunque caso d'arresto, che non sia la conseguenza di un mandato di cattura o di richiesta speciale di un'Autorità, la forza armata e gli Agenti di P. S. devono sempre presentare la persona arrestata all'Autorità locale di P. S. (art. 21 del regolamento di P. S. 18 maggio 1865)

Gli Agenti della forza pubblica devono sempre redigere verbale di ogni arresto per loro operato, facendo specialmente risultare le generalità dell'arrestato, la data, il luogo e i motivi dell'arresto, l'ordine, se avuto, dell'Autorità richiedente, nonchè tutti gli oggetti che siano stati sequestrati. — V. Processo verbale.

I processi verbali devono essere rimessi nelle 24 ore all'Autorità richiedente in un colle persone arrestate, cogli og-

getti sequestrati e colle nozioni raccolte; e se l'operazione è seguita senza ordine d'Autorità superiore, all'Autorità locale di S. P.

Un individuo che sia stato arrestato per ordine dell'Autorità di S. P. o per iniziativa degli Agenti della forza pubblica, dovrà essere nelle ventiquattr'ore al più tardi sottoposto ad interrogatorio, onde vedere se sia il caso di rimetterlo al potere giudiziario, o di ordinarne subito il rilascio, a meno che si tratti di uno straniero sospetto, pel quale si debbano richiedere informazioni all'estero e adottare la misura di espulsione. — V. ESPULSIONI.

Il renitente arrestato deve essere tradotto avanti al Sotto-Prefetto del Circondario, in cui concorse alla leva (§ 935 del regolamento sul reclutamento dell'esercito, 31 marzo 1855). V. LEVA MILITARE.

In relazione al disposto dell'articolo 162 del R. Decreto 13 novembre 1862 per le Guardie doganali, operandosi l'arresto d'una Guardia doganale, deve questa essere rimessa al suo capo immediato, il quale ne risponde della custodia e del relativo procedimento penale, e ciò nello scopo di preservare il Corpo delle Guardie doganali dal pubblico discredito e di conservargli il dovuto prestigio (Circolare del Ministero-interni 3 agosto 1863).

Non possono essere arrestati i Deputati al Parlamento nazionale, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, nè tradotti in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera. I Senatori poi, fuori del caso di flagrante delitto, non possono mai essere arrestati, se non in forza d'un ordine del Senato. Egli solo è competente per giudicare i reati imputati ai suoi membri (art. 39 e 45 dello Statuto). — V. PARLAMENTO NAZIONALE.

Gli Ambasciatori pure non possono essere arrestati, dovendo essere considerati come fuori del territorio del Regno. — V. AGENTI DIPLOMATICI.

ARRUOLAMENTI. — Un innovamento alla legge 13 novembre 1859 è quello portato dall'art. 30 della nuova legge di S. P. 20 marzo 1865, per cui sono vietati gli arruolamenti, gl'ingaggi, le accolte di uomini e d'armi e munizioni da guerra, senza la licenza dell'Autorità governativa (Ministro dell'interno).

Il diritto di guerra è attributo essenziale della sovranità, e sono dipendenze del diritto di guerra tanto l'assoldamento delle milizie, quanto l'armamento. Di qui la ragione per cui

la nuova legge di S. P. stimò opportuno di noverare questi fatti tra i reati.

La sola disposizione del codice penale che abbia qualche analogia con questi fatti sta nell'art. 171, il quale si riferisce a chiunque con atti ostili non approvati dal Governo del Re avrà esposto lo Stato ad una dichiarazione di guerra. Questa disposizione non è applicabile se non ai fatti che potrebbero dar luogo a dichiarazione di guerra, secondo le consuetudini del diritto delle genti Ma tali non sono nè gli armamenti, nè gli arruolamenti di volontari. Questi fatti minacciano lo Stato in quanto turbano la sicurezza della pace interna, ma non lo espongono a dichiarazione di guerra.

Coll'art 30 della nuova legge di S P 20 marzo 1865 si è colmato il vuoto che esisteva nella nostra legislazione a questo riguardo.

ASFISSIATI — L'asfissia, dice il Briand, è la sospensione dei fenomeni vitali per effetto di cagioni, le quali agiscono se non esclusivamente, almeno specialmente sugli organi della respirazione Evvi asfissia semprechè l'aria atmosferica non può giungere più nelle vesciche polmonari, o che non possa penetrarvi in bastevole quantità per somministrare i principii necessari alla ematosi ed al mantenimento della vita. Così si muore di asfissia, che si addimanda propriamente *per mefitismo*, allorchè in luogo di aria respirabile i polmoni non ricevono che dei gaz incapaci di sostenere la respirazione o dei gaz deleteri Si muore per asfissia, che prende il nome speciale di sommersione, allorchè il corpo è tuffato in un mezzo non respirabile; o si muore per asfissia, che a seconda dei casi prende il nome speciale di sospensione, strangolamento o soffocamento quando un corpo estraneo intercetta il passaggio dell'aria esercitando una costrizione nel laringe, o chiudendo i canali aerei — I fenomeni generali che accompagnano lo stato di asfissia sono i seguenti Il disturbo della respirazione incomincia a manifestarsi con lo sbadiglio, i sospiri ed uno stato di ambascia e di oppressione che è bentosto seguito da peso al capo e da vertigini. La faccia, le labbra le origini di tutte le membrane mucose divengono più o meno rosse od anche violacee, e questo colorito si osserva anche in varie altre parti del sistema cutaneo. Dopo un tempo più o meno lungo, secondo la intensità delle cagioni occasionali, le funzioni dei sensi, le facoltà intellettuali ed affettive sono sospese, la circolazione si rallenta, i muscoli locomotivi non possono più contrarsi, la stazione è impossi-

bile; ed ecco il primo periodo di morte apparente. Se nemmeno in questo momento sopraggiungono i soccorsi. la circolazione e le funzioni che ne derivano finiscono per arrestarsi interamente, ed allora la morte è completa. — In caso di esalazioni di vapori di carbone, l'asfissiato cade da ultimo in un coma profondo, che può durare alquante ore prima che la vita sia in tutto estinta.

Dei rimedi da apprestarsi nei casi di asfissie per sommersione abbiamo già parlato alla parola *Annegato*. Ora crediamo bene di riportare qui appresso i principali rimedii da apprestarsi agli asfissiati per gaz mefitici, per colpo di folgore, per freddo, per calore e per strangolamento.

Asfissiati per gaz mefitici.

Si comprendono sotto la denominazione generale d'asfissie per gaz mefitici le asfissie prodotte dalle esalazioni di carbone. dall'emanazione dei forni a calce, dalle latrine, da' pozzi, cisterne, grondaie, cellai di vino, di birra, di sidro, di aceto, dalle grotte contenenti gli avanzi d'orzo dopo che vi si è spremuta la birra, in una parola da gaz improprii alla respirazione. E tutte queste possono essere trattate co' mezzi seguenti:

1. Bisogna primieramente sottrarre con tutta la prontezza possibile l'asfissiato dal luogo mefitizzato, e trasportarlo all'aria libera.

2. Non appena giunto all'aria libera bisogna svestirlo, e se l'asfissia è avvenuta in una latrina, e si abbia dell'acqua clorurata (1) pronta, bisogna subitamente e prima di toglierli gli abiti inaffiarlo abbondantemente con acqua somigliante.

3. L'infermo svestito de' suoi abiti, situato in un luogo di temperatura moderata, deve essere adagiato su di una poltrona o di una sedia, e mantenuto in questa posizione sostenendogli la testa verticalmente. In questo mentre gli si spruzza dell'acqua fredda a piena mano sul corpo, e principalmente sul volto, e questa operazione dello spruzzamento dell'acqua deve continuare lungo tempo, massime se trattasi di asfissiati per esalazioni di carbone o per esalazioni prove-

(1) Preparazione dell'acqua clorurata Si prenda del cloruro di calce secco 30 grammi — acqua un litro — si versi prima sul cloruro di calce una piccola quantità di acqua per ridurlo allo stato pastoso, poi sciolgasi nella quantità di acqua indicata Si chiarifichi il liquido, e si conservi in bottiglia ben chiusa. Si può anche adoperare l'acqua clorurata col cloruro di ossido di sodio, mettendo 40 grammi di cloruro in un mezzo litro d'acqua.

nienti da tini di vino in fermentazione, in una parola per acido carbonico.

4. Di tempo in tempo si cercherà di provocare la respirazione, come si è detto precedentemente in occasione degli annegati.

5. Se l'asfissiato comincia a dare qualche segno di vita, non bisogna tralasciare le affusioni di acqua fredda, e solo bisogna stare attento a non spruzzargli l'acqua sulla bocca, qualora ei faccia movimenti d'inspirazione.

6. Se l'asfissiato fa qualche sforzo per vomitare bisogna favorirlo, titillando la dietro bocca con la barba di una piuma.

7. Potendo l'asfissiato deglutire, non sarà privo di giovamento il fargli bere in questo punto dell'acqua con aceto.

8. Quando la respirazione si è ristabilita, bisogna, dopo aver bene asciugato l'infermo, adagiarlo in un letto riscaldato e somministrargli un clisteo di acqua alquanto intiepidita, nella quale sia sciolto un pezzo di sapone grosso quanto una noce, od anche aggiungendo a ciascun clisteo due cucchiaia da tavola di aceto.

Spetta al medico in seguito giudicare se convenga somministrargli un vomitivo, fargli inspirare l'ammoniaca, e specialmente praticare il salasso, come è al medico che si appartiene di prescrivere i mezzi di cura da adoperarsi dopo che l'asfissiato è tornato in vita.

Asfissiati per folgore

Quando un uomo è stato asfissiato dalla folgore, bisogna immantinentemente portarlo all'aria aperta, slacciargli le vestimenta, fare affusioni d'acqua fredda, come si è detto nell'art. 3 del paragrafo precedente, praticare delle frizioni alle estremità, e cercare di ristabilire la respirazione con compressioni alternative del petto e del basso ventre, alla stessa guisa che si è detto per gli annegati.

Asfissiati per freddo.

1. L'asfissiato per freddo deve essere trasportato quanto più presto sia possibile al luogo dei soccorsi

Durante il trasporto gli s'invilupperà il corpo in una copertura, e mancando questa, nella paglia o nel fieno, lasciando la faccia libera In tal modo si eviterà d'imprimere al corpo e specialmente alle membra dei movimenti bruschi.

2. Nell'asfissiato per freddo è della più alta importanza di

ristabilire il calore lentamente e per gradi. Gli asfissiati per freddo, che si avvicinassero al fuoco, o che nel commciamento dei soccorsi si facessero dimorare in un luogo riscaldato, sono irrevocabilmente perduti. Bisogna in conseguenza portare l'asfissiato prima in una stanza senza fuoco, e quivi amministrargli i primi soccorsi, che reclama la sua posizione, dopo avere aperte le finestre e le porte, acciò la temperatura dell'aria nella camera non sia più elevata di quella dell'atmosfera esteriore.

3. Se l'asfissia abbia avuto luogo per un freddo di più gradi al disotto del zero, e l'infermo conservi ancora la flessibilità delle membra, bisogna svestirlo e coprirgli tutto il corpo di pannilini bagnati in acqua fredda, che si faranno ancora più freddi aggiungendovi del ghiaggio triturato.

4. In alcuni luoghi si ha il costume di mettere gli asfissiati per freddo in un ammasso di letame. Questa pratica è immensamente dannosa sotto il doppio rapporto del maggior calore che incautamente si produce, e dell'acido carbonico il quale si svolge per la fermentazione del letame.

5. Se il corpo è talmente sopraffatto dal freddo da offrire una rigidità pronunziata, riuscirà di non poco vantaggio il tuffarlo in un bagno contenente molt'acqua da poter coprire le membra ed il corpo. Quest'acqua deve essere sulle prime molto fredda e poi elevarne la temperatura per gradi da 10 minuti in 10 minuti, per fino a che non sia arrivato a 34 gradi del termometro centigrado.

6. Quando le membra hanno perduto la rigidezza, si farà esercitare al petto ed al ventre qualche movimento colle mani nello scopo di provocare la respirazione, come si è detto in occasione degli annegati. Si continuerà nello stesso tempo a fregare il corpo e le membra o con la neve, se ve ne sia, o con pannilini bagnati in acqua fredda.

7. Quando l'infermo comincia a riscaldarsi, o che si manifestino in esso segni di vita, si asciugherà con accuratezza, e si situerà in un letto che non dev essere più caldo del corpo stesso. Non bisogna accendere fuoco nella camera dov'è situato il letto, prima che il corpo non abbia ricuperato interamente il suo calore naturale.

8. Non appena l'infermo incomincia a deglutire, gli si può far bere mezzo bicchiere d'acqua fredda, nella quale siasi versato mezzo cucchiaio di caffè, o di acqua di melissa, di acqua di Colonia o di qualsiasi altro spirito.

9. Se al contrario l'asfissiato fosse propenso ad assonnare, gli si farà bere un poco d'acqua ed aceto; e se l'assopimento

fosse profondo, si amministreranno dei clisteri irritanti, sia con acqua salata, sia con acqua di sapone. Prescegliendo il primo liquido potrà formarsi di leggieri con gittare un cucchiaio di sale in ogni mezzo clisteo.

10. Di tutte le asfissie quella per freddo è che si presta, secondo l'esperienza dei paesi settentrionali, a favorevoli risultati, anche dopo 12 o 15 ore di morte apparente. Ma da un altro lato, questa asfissia richiede più che le altre una gran precauzione nell'uso dei mezzi destinati a combatterla e specialmente nel riscaldare l'infermo.

Asfissie per strangolazione

1. La prima operazione a praticarsi in presenza d'un uomo strangolato consiste a sciogliere, o per maggior sollecitudine, a tagliare la legatura che circonda il collo, e se vi ha sospensione del corpo, a farlo discendere sul momento, sostenendolo in modo che non abbia a provare scossa di sorta

Tutto ciò dev'essere fatto senza perdita di tempo, come con la maggior sollecitudine bisogna tagliare o togliere qualunque vestimento che con la sua pressione sia per impedire la circolazione del sangue nel corpo dell'asfissiato.

2. Inoltre si situerà il corpo, e sempre senza fargli provare alcuna scossa, o su di un letto o su di un materasso, ed in mancanza, sulla paglia, sul fieno e simili, in modo che vi si adagi comodamente, e che la testa ed il petto siano più elevati del rimanente del corpo.

3. Se il corpo si trovasse in una camera, bisogna stare attento che non sia nè troppo calda nè troppo fredda, e che sia aereata.

4. In caso di strangolamento, l'Uffiziale di S. P. deve affrettarsi pel medico anche più prestamente che non abbisogna per le altre asfissie, perocchè il vedere se convenga o no di praticare un salasso dipende in gran parte dalle conoscenze anatomiche, dallo esame della direzione della corda o della legatura, e dagli effetti che il modo diverso di sospensione ha potuto produrre nell'organismo animale dell'asfissiato. Difatti gli appiccati o strangolati muoiono di apoplessia, quando la legatura è situata intorno al collo in modo che comprima a preferenza i grossi vasi di queste parti, ed impedisca il ritorno del sangue dalle regioni superiori con la costrizione. Altri al contrario muoiono per soffocazione, poichè la legatura situata tra il laringe e l'osso ioide chiude subito per l'abbassamento dell'epiglottide l'entrata del laringe, e da un'altra

parte questa legatura appoggiandosi sull'angolo della mascella non può comprimere abbastanza i vasi del collo, da impedire il ritorno del sangue dal cervello. Di più quando la costrizione del nodo corsoio sia fatta al di sopra del laringe in una direzione orizzontale intorno al collo, allora la trachea arteria ed i vasi del collo sono compressi nello stesso tempo, ed in conseguenza interrotta l'uscita come l'entrata dell'aria ed il ritorno del sangue dal cervello, è per apoplessia e soffocazione ad un tempo che va a morire l'infelice asfissiato. Quindi non vi è che il medico, il quale possa valutare le circostanze di questo genere, ed ordinare quel che convenga alla salvezza dell'infermo.

5. Dopo che si è tolta la legatura, se le vene del collo sono gonfiate, la faccia rossa che inclini al violaceo, se l'impronta della legatura è nerastra, e l'uomo dell'arte tardi a venire, gioverà applicare dietro a ciascuna orecchia od alle tempia da sei ad otto sanguisughe.

6. Se l'impiccatura o la strangolazione ha avuto luogo da pochi minuti, basta qualche volta, per richiamare l'infermo in vita, fare delle affusioni di acqua fredda sul volto, di adattare sulla fronte e sulla testa dei pannilini bagnati in acqua fredda, e di esercitare nel contempo delle frizioni alle estremità inferiori.

7. In tutti i casi bisogna prima di tutto esercitare sul petto e sul basso ventre delle compressioni intermittenti, come per gli annegati per provocare la respirazione.

8. Non si trascuri benanche di strofinare l'asfissiato con flanelle o con spazzole specialmente alle piante dei piedi e nelle vole delle mani

9. Appena può l'individuo deglutire, gli si faccia prendere piccole quantità dell'acqua tiepida in cui sia mescolata un poco d'acqua di melissa, di Colonia, di vino o acquavite.

10 Se dopo essere stato completamente richiamato in vita l'infermo offre stupore, stordimento ed altrettali fenomeni, saranno ancora utili le applicazioni di acqua fredda sul capo.

11. In generale deve l'infermo essere trattato, dopo tornato ai sentimenti, con le stesse precauzioni degli altri asfissiati.

Asfissie prodotte dal calore.

1. Se l'asfissia ha avuto luogo per dimora in un sito troppo caldo, è mestieri trasportare l'asfissiato in un luogo fresco e non freddo, e svestirlo di quanto può ostacolare la circolazione del sangue.

2. In tutte le asfissie per calore, principale rimedio è di sgombrare il cervello dell'individuo che ne è colpito, toglieendogli sangue. Se non vi è medico per praticare un salasso, e qualcuno degli assistenti sia capace di farlo, non esiti un solo istante, principalmente nelle contrade e nelle stagioni calde.

3. Il bagno dei piedi con acqua calda, alla quale può aggiungersi della cenere o del sale, è pure indicato.

4. Appena l'infermo può deglutire, bisogna fargli bere a sorsi dell'acqua fresca, acidulata con aceto o succo di limone, e fargli dei clisteri di acqua ed aceto, ma un poco più carico di aceto di quella destinata per bevanda. Le bibite aromatiche o di vino sono sempre nocive in questi rincontri.

5. Se l'infermità progredisce o persiste, e niun assistente è atto a praticare un salasso, si può anche senza aspettare l'arrivo di un medico applicare 8 a 10 sanguisughe dietro ciascuna orecchia e 15 al 20 al podice

6. Se l'asfissia è stata determinata per l'azione del sole, come spesso avviene ai mietitori ed ai militari, la cura è la stessa, ma bisogna in questo caso insistere sulle applicazioni dell'acqua fredda sul capo, e notare che in questa circostanza il salasso è il più efficace rimedio.

ASSASSINIO. — È qualificato *assassinio* l'omicidio commesso con *prodizione* o con *premeditazione* o con *agguato* (art. 526 del codice penale).

La *prodizione* si verifica quando con simulazione d'amicizia od in qualunque altro modo siasi tratto nelle insidie colui che fu ucciso od altrimenti offeso, o che non aveva motivo di diffidare dell'uccisore od offenditore (art. 527).

La *premeditazione* consiste nel disegno, formato prima dell'azione, di attentare ad una persona determinata od anche indeterminata, che sarà trovata od incontrata, quand'anche un tale disegno fosse dipendente da qualche circostanza o da qualche condizione (art. 528)

L'*agguato* consiste nell'aspettare per maggior o minor tempo in uno od in diversi luoghi una persona, sia per ucciderla, sia per esercitare contro di essa atti di violenza (art. 529).

Sono pure riputati colpevoli di *assassinio* i malfattori, che per l'esecuzione di un crimine fanno uso di tormenti o commettono altri atti di gravi sevizie (art. 530).

ASSEMBLEE. — Assemblea in generale significa adunanza di più persone per trattare faccende specialmente pubbliche.

Nelle assemblee elettorali sì politiche che amministrative,

il Presidente è incaricato dalla legge di prendere le necessarie precauzioni per assicurare l'ordine e la tranquillità, ed a questo effetto può richiedere l'intervento della forza pubblica, la quale deve prestarsi ad ogni richiesta (art. 54 della legge comunale e provinciale, 20 marzo 1865 e art. 71 della legge elettorale politica 17 dicembre 1860).

ASSEMBRAMENTI. — Ove occorra di sciogliere un assembramento nell'interesse dell'ordine pubblico, le persone assembrate sono prima invitate a sciogliersi dagli Uffiziali di P. S. (art. 26 della legge di P. S. 20 marzo 1865).

A tale invito le persone assembrate sono tenute di separarsi (art. 27).

Quando le persone assembrate non ottemperino a quell'invito, non può adoperarsi la forza, se non dopo tre distinte formali intimazioni, ciascuna delle quali deve sempre essere preceduta da un rullo di tamburo o squillo di tromba (art. 28).

Effettuate le tre intimazioni, se riusciranno infruttuose, e così pure se per rivolta od opposizione non fosse possibile di procedere alle intimazioni, verrà usata la forza per sciogliere l'assembramento, e le persone che ne faranno parte, saranno arrestate. In tal caso gli arrestati saranno immediatamente rimessi all'Autorità giudiziaria, la quale provvederà a termini di legge (art. 29).

Queste disposizioni, che sono le medesime che erano contenute nella legge di P. S. 13 novembre 1859, furono colla nuova legge 20 marzo 1865 estese eziandio alle riunioni.

Filologicamente parlando la parola *riunione* si può dire il sinonimo dell'altra *assembramento*. Nel concetto però del legislatore e di fronte alla disposizione dell'art. 32 dello Statuto fondamentale del Regno, queste due parole si adoperano per significare due specie diverse di uno stesso genere. La riunione è il raccogliersi di persone dietro prestabilito concerto, espressamente allo scopo di discutere, prendere una qualche risoluzione, far atto insomma di volontà collettiva: la riunione è ciò che con vocabolo inglese dicesi *meeting*. L'assembramento invece è la congregazione di più persone per lo più fortuite: in essa non spicca il carattere della collettività, è più che altro il materiale agglomeramento di singoli individui.

È opportuna quindi la innovazione introdotta nella nuova legge, colla quale, come sovra si disse, si estendono alle riunioni le disposizioni stabilite per gli assembramenti. Se invero possa tenersi turbata la tranquillità, sconvolto l'ordine pub-

bito da alcune riunioni fortuite, non informate ad un precedente concerto, più ragionevole si rende il timore ed il sospetto, allorquando un unico concetto, un incarnato disegno ispira le masse.

Gli assembramenti e le riunioni, di cui qui si parla vanno distinti dalle bande e dalle riunioni ribelli o sediziose, di cui negli art. 162, 164, 165, 166, 190, 247, 248, 249, 252, 253, 254, 255 e 430 del codice penale. Queste hanno uno scopo palesemente colpevole; i suoi membri sono in flagrante reato: gli assembramenti e le riunioni invece, che la legge di P. S. autorizza di sciogliere, non costituiscono un reato, ed i loro membri non cadono sotto una sanzione penale, se non quando hanno disobbedito alle intimazioni

Occorrendo di dover sciogliere assembramenti o riunioni, prima che siano fatte le intimazioni prescritte dalla legge, devonsi impiegare tutti i mezzi di persuasione, ed allora soltanto che questi mezzi riescano infruttuosi, e che l'assembramento o la riunione, ad onta delle intimazioni, non si disperda, puossi ricorrere alla forza, arrestare i colpevoli, specialmente se armati, e respingere, occorrendo, la resistenza colle armi. Del resto non si può a *priori* determinare il modo di condotta a tenersi dall Ufficiale di P. S. in tale circostanza, potendo essa variare secondo i luoghi e secondo la natura e lo scopo dell'assembramento o della riunione

ASSOCIAZIONI. — Il dritto d'associazione e di riunione ha il suo fondamento nell'istessa umana natura, la quale ispira all'uomo l'irresistibile bisogno, e gl'impone come condizione assoluta di conservazione, di perfezionamento e di felicità la necessità di unirsi a' suoi simili, di unire la sua attività alla loro, e di far cambio con essi di pensieri e di sentimenti.

Questo bisogno si fa più manifesto in un paese retto a libertà. « Dans un pays libre, » diceva il relatore all'Assemblea costituente di Francia nel suo rapporto che accompagnava il Decreto 29 e 30 settembre e 10 ottobre 1791 sulle società popolari, « lorsqu'une Constitution fondée sur le droit de l'homme « a créé une patrie, un sentiment cher et profond attache à « la chose publique tous les habitants de l'empire; c'est un besoin de s'en occuper et d'en parler, loin d'éteindre et de « comprimer ce feu sacré, il faut que toutes les institutions « sociales contribuent à l'entretenir Mais à côté de cet intérêt « général, se placent les maximes de l'ordre public et les « principes du gouvernement représentatif . . . . . » Ed invero, per quanto sacro sia nella sua origine e ne' suoi effetti il di-

ritto d'associazione, esso deve come tutti gli altri essere rinchiuso in certi limiti; poichè quanto queste riunioni possono realizzare di grandi cose quando hanno in mira uno scopo utile e lodevole, possono invece nel caso inverso produrre deplorevoli e tristi risultati.

Il nostro Statuto, più liberale delle diverse carte francesi che ressero quelle monarchie costituzionali, riconosce il diritto di riunione. L'art. 32 è del seguente tenore: « È riconosciuto « il diritto di adunarsi pacificamente senza armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse « della cosa pubblica. Questa disposizione non è applicabile « alle adunanze in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i « quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia. »

Ne consegue quindi che la legge può regolare l'esercizio delle adunanze private nell'interesse della cosa pubblica, che le adunanze pubbliche sono intieramente soggette alle leggi di polizia. Ma se queste leggi devono quindi provvedere alle medesime, debbono farlo saggiamente allo scopo d'impedire che l'esercizio di questa facoltà non degeneri in un abuso, in un pericolo per le nostre istituzioni, in un danno sociale, ma non già con quello d'annientarlo o sottoporlo all'arbitrio della Sicurezza Pubblica.

Nelle antiche Provincie allo Statuto tenne dietro un Regio Decreto del 26 settembre 1848, reso in virtù delle facoltà straordinarie attribuite al Governo dalla legge del 2 precedente agosto, col quale, *ad oggetto di far scomparire dal codice penale talune disposizioni non più in armonia coll'attuale ordine politico*, si dichiararono abrogate, fra le altre, le disposizioni degli articoli 483, 484, 485, 486, che punivano col carcere e col confino le associazioni di più persone organizzate in corpo, quando si fossero formate senza permesso dell'Autorità legittima.

Questo Decreto del 26 settembre 1848, che ammise implicitamente l'assoluta libertà d'associazione e di riunione, divenne naturalmente collo Statuto parte del giure pubblico del nuovo Regno d'Italia. Arrogi che nel 1852 fu proposta al Consiglio di Stato una legge regolatrice del diritto d'associazione, e che detto Consesso nel ritornarlo colle sue osservazioni, l'accompagnò con un rapporto, nel quale dichiarava come non gli paresse opportuno di frenare questo diritto, che dagl'Italiani delle antiche Provincie era stato usufruttato senza alcun detrimento della cosa pubblica.

Così durarono le cose sino all'anno 1862. I casi occorsi durante lo stesso commossero la pubblica opinione, destarono

molte preoccupazioni, diedero luogo a ripetute interpellanze nel Parlamento nazionale. Il Governo presentò allora un disegno di legge sulle *associazioni*, che però non fu mai discusso.

La nuova legge di S. P. 20 marzo 1865 lascia intatta nei privati cittadini l'assoluta libertà di riunirsi, di costituire qualunque associazione; solo provvede alle adunanze e riunioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, non già con lo scopo di sottoporre l'esercizio di questa facoltà all'arbitrio della polizia, ma unicamente d'impedire che l'esercizio della medesima degeneri in un abuso, in un pericolo per le nostre istituzioni, in un danno sociale, in una occasione di perturbamento dell'ordine pubblico — V. ASSEMBRAMENTI — RIUNIONI.

ATTENTATO. — Attentato è qualunque atto avente un principio materiale di esecuzione per commettere un reato.

Se gli atti di esecuzione sono di tale natura, che ancora rimanga all'autore del tentativo qualche altro atto per giungere alla consumazione del reato, questo tentativo si considera come crimine o delitto tentato (cod. pen., art. 98).

Quando il tentativo giunge ad atti tali di esecuzione, che nulla rimanga per parte dell'autore onde mandarlo ad effetto, questo tentativo si considera come crimine o delitto mancato (art. 97).

Gli attentati, egualmente che i reati consumati, devono dagli Uffiziali di P. S. essere denunziati all'Autorità giudiziaria.

ATTESTATI DI PRIVATIVA. — S'intendono gli attestati rilasciati dalla pubblica amministrazione quale titolo legale di una privativa industriale. — V. PRIVATIVE INDUSTRIALI.

ATTI ARBITRARI. V. ABUSO DI AUTORITA' E DI POTERE — LIBERTA' INDIVIDUALE.

ATTI ESECUTIVI. — Gli Agenti della forza pubblica debbono prestare mano forte, ogni qualvolta ne siano richiesti, agli esattori delle contribuzioni e delle rendite nazionali, agli uscieri dei Tribunali per l'esecuzione delle sentenze portanti arresto, sequestro ed altre disposizioni in materia civile.

ATTI PUBBLICI. — Diconsi atti pubblici quelli che sono ricevuti nelle richieste formalità da un notaio o da altro pubblico uffiziale autorizzato ad attribuire loro la pubblica fede.

Ogni falsità, alterazione, sottrazione, trafugamento, distruzione di atti pubblici, commessa si da un funzionario, notaio

ed ufficiale pubblico, che da un privato, è punita dal codice penale (art. 298 e 341-349). — V. Falsificazione

AUTORITA' POLITICHE. — Prima Autorità politica è il Ministro dell'interno, e sotto la sua dipendenza sono i Prefetti, i Sotto-Prefetti, i Questori, i Sindaci, ecc., ecc. Tutte queste Autorità devono prendere, ciascuna nella sfera delle proprie attribuzioni e nel proprio perimetro giurisdizionale, le necessarie misure per il mantenimento della sicurezza generale e dell'ordine pubblico. Incaricate di illuminare il Governo devono tutto vedere, tutto sorvegliare. Servendosi dei mezzi che la legge pone a loro disposizione, devono prevenire i delitti, ed in conformità delle leggi stesse devono inspirare e dirigere l'azione degli Agenti da loro dipendenti. Esse devono mettersi in contatto con tutti i cittadini per conoscerne i bisogni e lo spirito pubblico, e provvedere o promuovere gli opportuni provvedimenti.

AVVELENAMENTI. — V. Veneficio — Animali

AVVENIMENTI STRAORDINARI O FORTUITI. — Devonsi considerare tra gli avvenimenti straordinari le morti improvvise od accidentali, i rinvenimenti di cadaveri sulle strade o nelle campagne, gl'incendi, i naufragi, le innondazioni, le interruzioni di passaggio sugli stradali e simili.

Avverandosi alcuno di questi casi, gli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza si portano immediatamente sul luogo, assumono le nozioni necessarie per conoscere le circostanze dell'avvenuto, prestano tutti quei soccorsi che possono occorrere non solo coll'opera personale, ma coll'animare gli astanti, i quali sono obbligati, a mente dell'art. 685, N. 8 del codice penale, ad obbedire alle loro intimazioni.

Di qualunque di questi avvenimenti poi essi debbono subito fare chiaro ed esatto rapporto ai loro immediati superiori, ed in caso grave anche direttamente al Ministero.

AVVISI. — V. Affissi

AVVOCATI. — L'avvocato ed il causidico, che pattuisce in premio delle sue fatiche una parte dell'oggetto controverso, è punito colla sospensione della propria professione e con multa non minore di lire cento, e condannato inoltre alla restituzione della cosa ricevuta o del valore d'essa (art. 309 del codice penale).

È punito colla sospensione della sua professione per un tempo non minore di un anno, e con multa non minore di lire cento, l'avvocato od il causidico che nella stessa lite dopo avere cominciato la difesa di una parte, assume senza il consenso di questa la difesa dell'altra o di coloro che hanno causa nella medesima (art. 310).

L'avvocato od il causidico che per doni, offerte o promesse colluda colla parte avversaria, e pregiudichi con fatti o dolose omissioni la causa del suo cliente, è punito col carcere, colla sospensione dall'esercizio di sua professione e di ogni pubblico ufficio per un tempo estensibile ad anni quindici, e con multa da lire trecento a tremila (art. 311).

Quando l'avvocato od il causidico pregiudichi dolosamente con fatti od ommissioni la causa di un imputato, è punito come segue.

Se trattasi di un imputato per crimine, colla relegazione o colla interdizione dalla professione o da qualunque pubblico uffizio;

Se trattasi di un imputato per delitto, coll'interdizione dalla professione e da ogni pubblico uffizio, alla quale pena potrà anche aggiungersi il carcere o l'esilio locale;

Se trattasi di un imputato per contravvenzione, colla sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non minore di sei mesi e con multa estensibile a lire trecento (art. 312).

AZIONE PENALE. — Ogni reato dà luogo ad un'azione penale (art. 1° del codice di procedura penale).

L'azione penale è essenzialmente pubblica. Essa si esercita dagli Uffiziali del Pubblico Ministero presso le Corti d'appello e d'assisie, i Tribunali ed i Giudici di Mandamento (art. 2).

Nella maggior parte dei reati il Pubblico Ministero agisce d'ufficio, vale a dire appena ha notizia del reato e senza che sia necessaria la querela del privato; altre volte non può agire se non dietro l'istanza della parte offesa o danneggiata. Nel primo caso il reato si dice d'*azione pubblica*, nel secondo d'*azione privata*.

Sono considerate contravvenzioni d'azione pubblica quelle indicate nell'art. 685 del codice penale, e tutte le altre riguardanti l'ordine pubblico. — Sono considerate contravvenzioni d'azione privata quelle indicate negli art. 686 e 687 del codice, e tutte le altre contro le persone e contro le proprietà, per le quali, a tenore di speciali disposizioni di legge, non si può procedere che sull'istanza della parte offesa o danneggiata (art. 318 del codice di procedura penale).

Non si può procedere per adulterio senza la querela del marito contro la moglie (art. 482 del codice penale). — V. Adulterio.

Non si può procedere per concubinato senza querela della moglie contro il marito (art. 483). — V. Concubinato.

Nel reato di ratto contemplato dagli art. 493 e seguenti del codice penale, ove il rapitore abbia sposato la donna rapita, non si potrà procedere contro di lui, se non ad istanza delle persone, il consenso delle quali sarebbe stato necessario per contrarre il matrimonio (art. 498). — V. Ratto.

Nel caso di seduzione e disonoramento di una giovane minore degli anni 18 sotto promessa di matrimonio non adempiuta, non si può procedere senza che si abbia querela (articolo 500). — V. Seduzione.

Sono reati di azione privata l'abuso nei mezzi di correzione e di disciplina che si commettesse dai genitori verso i figli, dai tutori verso i minori, dagli istitutori o maestri verso gli allievi o scolari, ed i cattivi trattamenti gravi e frequenti di un coniuge verso l'altro (art. 514 e 515). — V. Correzione.

Si richiede la querela della parte offesa per poter procedere nel caso di percosse o ferite volontarie fatte senza armi proprie, che non avranno cagionato malattia ed incapacità di lavoro per un tempo maggiore di 5 giorni, salvo se commesse con prodizione o con premeditazione od agguato, o senza altra causa che per impulso di brutale malvagità, oppure per vendetta sopra testimoni o periti che hanno deposto in giustizia o datovi il loro giudizio, e per motivi di tali testimonianze e perizie, oppure sulle persone dei genitori o di altri ascendenti legittimi o di genitori naturali, quando questi abbiano legalmente riconosciuto il figlio (art. 550). — V. Percosse e ferite.

Per tutti i reati di diffamazione, di libelli famosi, di ingiurie contemplate nel § 1, sezione VI, titolo X, libro II del codice penale non si può procedere che ad istanza della parte offesa (art. 586). — V. Diffamazione — Ingiuria.

Pei reati contemplati nel § 1, capo III, titolo V, libro II relativi alle sussistenze militari, il procedimento non può aver luogo che sopra l'istanza delle rispettive Autorità superiori (art. 401). — V. Sussistenze militari.

Alcune azioni, che ordinariamente il codice penale considera come reati, cessano d'esserlo allorchè concorrono alcune speciali circostanze determinate dalla legge. Così ad es., non vi ha reato quando l'omicidio, le ferite o le percosse sono ordinate dalla legge o comandate dall'autorità legittima (art. 558).

Non vi ha egualmente reato quando l'omicidio, le ferite o le percosse sono comandate dalla necessità attuale di legittima difesa di sè stesso o di altrui, od anche del pudore in atto di violento attentato (art. 559). — V. Difesa legittima.

Non ha luogo l'azione penale, qualora si tratti d'imputazioni o d'ingiurie contenute nelle arringhe, o negli scritti o nelle stampe prodotte in giudizio e relative alla contestazione sia in materia civile, sia in materia penale Possono però i Giudici, pronunciando nel merito della causa, dichiarare ingiuriose le arringhe, ordinare la soppressione degli scritti o stampe ingiuriose e condannare il colpevole ai danni. Possono inoltre, secondo i casi, ed in via di disciplina, ammonire l'avvocato o causidico, colpevole di tali imputazioni od ingiurie, ed in caso di recidiva anche sospenderli dall'esercizio delle loro funzioni per un tempo non minore di giorni quindici, nè maggiore di tre mesi (art. 580). — Diffamazione — Ingiuria

Non ha infine luogo l'azione penale per sottrazioni commesse dai mariti a danno delle loro mogli, dalle mogli a danno dei loro mariti, da un vedovo o da una vedova quanto alle cose che appartenevano al coniuge defunto, dai figli od altri discendenti a danno dei loro genitori o di altri ascendenti, dai genitori od ascendenti a danno dei figli o di altri discendenti, dal genero o dalla nuora a danno del suocero o della suocera, o viceversa, come neppure tra fratelli od affini nello stesso grado, quando convivano insieme (art 635) — V Affinita'.

Cessa l'azione penale pel reato contemplato dall'art 634 del codice penale, se l'inventore ha restituito al padrone nella sua integrità la cosa trovata, o l'abbia soddisfatto intieramente del danno reale sofferto — V. Appropriazione indebita — Oggetti smarriti e trovati.

L'azione penale può cessare colla prescrizione. — V. Estinzione dei reati e delle pene.

L'azione penale non può esercitarsi contro i Deputati al Parlamento nazionale durante la sessione, senza il previo consenso della Camera Il Senato è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri (art 46 e 37 dello Statuto fondamentale del Regno). — V. Parlamento nazionale.

Gli Ambasciadori, i Ministri residenti e gli Incaricati d'affari non soggiacciono alla giurisdizione penale dello Stato, presso cui sono accreditati. — V. Agenti diplomatici.

Nei reati d'azione privata gli Ufficiali di polizia giudiziaria

dovranno avvertire il querelante che ha diritto di desistere dalla querela, e diffidarlo che se si costituisce parte civile, è tenuto, nel caso in cui si dichiari non essere luogo a procedere, o si assolva l'imputato, a rimborsare le spese anticipate dall'erario pubblico. Dovranno inoltre enunciare la richiesta della parte per *citazione diretta* all'imputato (art. 116, 549 e 363 del codice di procedura penale, e art. 36 del regolamento sull'amministrazione della giustizia penale, 15 aprile 1860). — V. Citazione diretta — Querela.

I reati militari sono tutti d'azione pubblica.

AZIONI CORAGGIOSE. — Le Autorità politiche devono far conoscere al Ministero tutte le azioni di coraggio, come pure quelle filantropiche, di generosità, di beneficenza che giungono a loro notizia.

È instituito un distintivo d'onore consistente in una medaglia d'oro e d'argento, per rimeritare le azioni al valore civile. Le azioni per le quali può farsi luogo alla concessione della medaglia al valor civile, devono essere fra due mesi successivi accertate per atto della Giunta municipale all'appoggio di chiare ed irrefragabili prove. Tali atti devono essere trasmessi nel termine perentorio di un altro mese al Ministero dell'interno coi relativi documenti.

Non può essere premiato col distintivo della medaglia colui che, comunque abbia fatto un'azione di valore civile, stia scontando una condanna criminale o correzionale. Ne è parimenti privato colui che, dopo esserne stato insignito, incorresse in una simile condanna (Regio Decreto 30 aprile 1851, e Circolare del Ministero-interni 28 febbraio 1862).

B

BAGNI DI PENA. — Nei bagni di pena vengono rinchiusi i condannati ai lavori forzati a tempo o a vita. Sono escluse le donne, le quali sono chiuse in una casa di forza per tutto il tempo stabilito dalla condanna, coll'obbligo del lavoro nell'interno di essa a tenore dei regolamenti.

L'assegnazione dei condannati ai diversi bagni compete al Ministero della marina, il quale provvede eziandio allo stabilimento dei bagni medesimi, alla loro amministrazione ed alla

nomina del relativo personale di custodia (Regio Decreto 21 dicembre 1850)

I bagni penali dello Stato sono attualmente in numero di venti e trovansi nelle seguenti località:

1 a Genova (centrale).
1 al Cantiere della Foce di detta città
1 al Varignano - Golfo della Spezia
1 a Porto Ferraio - Isola d'Elba
1 a Longone - Isola d'Elba
(succursali).
1 a S. Bartolomeo di Cagliari (centrale).
1 ad Alghero (succursale)
2 ad Ancona (1 centrale ed 1 succursale)
1 a Brindisi (succursale)
1 a Pozzuoli - Napoli (centrale).
1 a Procida
1 a Nisida
1 a Gaeta
1 a S. Stefano
1 ad Ischia
(succursali).
1 a Palermo (centrale)
1 a Trapani
1 a Girgenti
1 a Favignana
(succursali).

20

I detti penitenziari sono regolati per l'amministrazione e contabilità dal Regio Decreto 19 settembre 1860 e regolamenti di pari data (inserti nel supplemento N. 7 del *Giornale militare* di quell'anno).

L'istituzione dei bagni di pena partì dall'idea di una severa repressione e di una grande intimidazione, ma essa non corrispose punto allo scopo. Per l'uomo che è ancora accessibile ad un sentimento di pudore; e che prova il rimorso del male che ha fatto, e vorrebbe in qualsiasi modo ripararvi per riacquistare un giorno la perduta stima, la pena dei lavori forzati è tremendo supplizio; il nome solo poi di questa pena inspira una specie di terrore alla popolazione onesta. Ma questa salutare impressione non si opera egualmente sull'animo di quelli, che pur s'ebbe intenzione di reprimere e d'intimorire, giacchè coloro che costituiscono la popolazione dei bagni marittimi sono il ricettacolo di tutto quanto v'ha di degenerato e di guasto nella umana natura. — L'individuo che è destinato ai bagni, superate le prime impressioni che sogliono destare un senso di profonda tristezza, rompe ogni

vincolo morale che lo legava al mondo civile, dal quale sa di essere ripudiato, dopo pagato il fio del suo misfatto, e si abbandona ad una nuova società, quella dei compagni d'infamia; società nella quale può muoversi, ha agevolezza di comunicazione, gode dei benefizi dell'aria aperta, del sole e di una certa tal quale libertà d'azione, che mantenendo viva nell'animo suo la speranza di evadersi, ne sostiene il coraggio. È noto come dai delinquenti si tema più la reclusione che il bagno, e spesso i reclusi in quella commettono misfatti per essere cacciati in questo. Così la pena dei lavori forzati, che dopo la pena di morte è la più grave, nel fatto è meno temuta di quella della reclusione, e non è perciò in armonia colla progressione graduale delle pene stabilite dal codice.

BAGNI PUBBLICI — L'Autorità locale fissa, nell'interesse della sicurezza delle persone e dei buoni costumi, i luoghi ed i tempi in cui sia lecito bagnarsi nelle acque, che trovansi nel territorio del Comune (art. 87 della legge di P. S. 20 marzo 1865).

Le prescrizioni relative sono a cura dell'Autorità municipale pubblicate in ogni anno, coll'aggiunta di quelle altre che l'interesse della sicurezza delle persone e dei buoni costumi suggeriscono (art. 98 del regolamento di P. S.)

Le contravvenzioni alle disposizioni in proposito dell'Autorità locale sono punite con pene di polizia a norma dell'articolo 117 della legge di P. S.

Modulo di manifesto:

Comune di . . . .

IL SINDACO

Considerando che l'interesse della pubblica decenza ed il desiderio di evitare i funesti accidenti, che nascer possono dall'esporsi imprudentemente a prendere bagni nel (fiume o lago . . . . .) nell'attuale stagione estiva, rendono indispensabile di dare alcuni provvedimenti a tale riguardo;

Veduti gli articoli 104 della legge comunale 20 marzo 1865 e 87 della legge sulla pubblica sicurezza pari data;

NOTIFICA:

1. È rigorosamente vietato a chiunque di bagnarsi in pubblico, senza essere convenientemente coperto di sottocalzoni, i quali coprano per lo meno la metà della coscia.

2. È parimenti vietato:

1. Di spogliarsi sulle sponde del (lago o fiume . . . .) o su barca, o di bagnarsi (indicare i luoghi in cui non è permesso bagnarsi);

2. Di esporsi indecentemente alla vista del pubblico;

3. Di cagionare danni alle piante lungo le rive del (fiume o lago . . . . e delle isolette).

3. Alcuni barcaiuoli sono incaricati di stare in vedetta sopra battelli muniti d'una bandieruola a colori nazionali per impedire che alcuno si bagni in siti proibiti, e per avvertire i nuotatori dei siti profondi e pericolosi, ognuno deve rispettare la pubblica autorità nelle persone a ciò destinate, ed uniformarsi ai loro suggerimenti

4. È vietato ai barcaiuoli di condurre persone a bagnarsi in siti proibiti, nè mai dalla mezzanotte allo spuntar dell'aurora.

I barcaiuoli sono specialmente obbligati di avvertire dei pericoli chi si bagnasse in sito non permesso, e di portarsi immediatamente al soccorso dei sommersi o di coloro che si trovassero in evidente pericolo di annegarsi.

5. I contravventori alle precedenti disposizioni saranno passibili delle pene stabilite nel libro III, capo IV del codice penale.

6. Venendo qualche persona estratta dall'acqua, quando anche fosse in apparente stato di morte, sarà subito trasportata nella camera destinata per i soccorsi ai sommersi; ivi giunto il sommerso, gli si presteranno i primi soccorsi, frattanto che si manderà pel chirurgo incaricato di questo servizio.

7. Coloro che coadiuveranno efficacemente al soccorso dei sommersi godranno dei premii fissati per tale atto di umanità

Il Sindaco *Il Segretario.*

Un'innovazione introdotta dalla legge di S. P. 20 marzo 1865 si è l'avere sottoposti gli stabilimenti dei bagni alle discipline che regolano gli esercizi pubblici (art. 87 § 2°) — Questa innovazione è sommamente commendevole, giacchè la sicurezza e specialmente l'onestà delle persone può essere posta a grave repentaglio in questi stabilimenti, i quali perciò interessano in sommo grado la pubblica moralità, di cui è affidata all'amministrazione di S. P. la tutela.

BAIONETTE. — Il Codice penale considera come reato il porto delle baionette, eziandio ad un solo taglio, non escluse

le militari, e commina le stesse pene che per il porto delle armi insidiose (art. 460). — V. Armi

BALCONI. È proibito di tenere sui balconi animali o cose in modo che rechino o possano, cadendo, recare offesa o grave disturbo ai passeggeri od ai vicini (art. 92 della legge di S. P. 20 marzo 1865).

La costruzione dei balconi aventi prospetto sulla pubblica strada, per ciò che riguarda la loro grandezza e disposizione esterna, deve essere fatta secondo le regole dell'arte ed a norma degli speciali regolamenti edilizii.

BALLI PUBBLICI — È prescritto l'obbligo del preventivo permesso in iscritto dell'Autorità politica locale per dare in luoghi aperti al pubblico feste da ballo con paga o di solo invito. L'Autorità, che dà questo permesso, può determinare le cautele da osservarsi nell'interesse dell'ordine pubblico (art. 35 del regolamento per l'esecuzione della legge di P. S.)

Nei Comuni, dove non esiste Delegato di P. S., la concessione dei permessi per feste da ballo nei luoghi aperti al pubblico è attribuita ai Sindaci. Tuttavia essendo mandato dell'Autorità di P. S. del Circondario di vegliare al mantenimento dell'ordine, può essa, allo scopo di prevenire che passatempi non diano per avventura luogo ad inconvenienti o disordini, massime nelle località, dove manca la presenza di Agenti della forza pubblica, inviare sul luogo Carabinieri Reali o altri Agenti, ed all'occorrenza anche un Delegato di Sicurezza Pubblica, prescrivendo a tale effetto che i Sindaci abbiano a prevenire l'Autorità della ricorrenza di tali feste (Decisione del Ministero-interni, 11 giugno 1863)

Quando queste feste da ballo si permettono in esercizi pubblici di osterie, caffè e simili, ed anche in siti all'aperto, è debito dell'Autorità di fare in modo che non si protraggano a notte molto inoltrata, tanto più poi che agli esercenti incombe dopo una data ora di notte, di chiudere il proprio stabilimento, ed è bene perciò che debba cessare nell'ora medesima la festa da ballo (Decisione succitata del Ministero-interni).

Il ballo pubblico non autorizzato è un fatto di semplice contravvenzione, devono perciò gli Agenti della forza pubblica limitarsi a constatarlo con verbale, informandone inoltre l'Autorità politica locale, non essendo in loro arbitrio di far cessare il ballo. La facoltà di far sospendere o cessare un ballo pubblico spetta solo all'Autorità politica ed in caso di

gravi disordini e tumulti. La forza armata potrebbe solo far sgombrare, se assalita o se costretta dalla ribellione ad usare il diritto della difesa.

Nei balli, spettacoli ed altre feste private a porta chiusa, gli Agenti della forza pubblica non possono introdursi, a meno che ne siano richiesti dall' Autorità sull'istanza dei particolari stessi, ovvero che qualche disordine richiedesse il loro intervento Nel primo caso hanno diritto all' indennità, se Carabinieri di L. 3 nella residenza e di L 5 se fuori per ciascun Basso-Uffiziale e Carabiniere (art. 106 del regolamento dei Carabinieri), se Guardie di P. S. di L. 3, se la festa non è protratta oltre la mezzanotte, e di L. 5 se oltre per ciascuna Guardia (Circolare — istruzione del Ministero-interni, 27 settembre 1862).

Il Sindaco (e così qualunque Uffiziale di P. S.) violerebbe il segreto e l' inviolabilità del focolare domestico, ove si avvisasse di proibire o regolare un ballo particolare (Cassazione francese, 16 agosto 1834).

BANCAROTTA. — La bancarotta è o semplice o fraudolenta.

È dichiarato reo di bancarotta semplice il commerciante fallito, che si troverà in uno dei seguenti casi;

1. Se le spese sue personali o quelle della sua casa sono giudicate eccessive;

2. Se egli ha consumato forti somme sia in operazioni di pura sorte, sia in operazioni fittizie di Borsa o sopra merci;

3. Se coll' intento di ritardare il suo fallimento, egli ha fatto compre per rivendere al dissotto del valore in corso; se col medesimo intento, egli si è abbandonato ad imprestiti, a girate di effetti o ad altri mezzi rovinosi di procurarsi fondi;

4. Se, dopo la cessazione de' suoi pagamenti, egli ha pagato qualche creditore in pregiudizio della massa.

Potrà pure essere dichiarato bancarottiere semplice qualunque commerciante fallito, che si troverà in uno dei seguenti casi:

1. Se egli ha contratto per conto altrui, senza riceverne il valore in cambio, obbligazioni giudicate troppo considerevoli per rispetto alla sua posizione, allorchè lo ha contratte;

2. Se egli è di nuovo dichiarato in istato di fallimento, senza avere soddisfatto alle obbligazioni di un precedente concordato;

3. Se essendo unito in matrimonio, non ha trasmesso alla segreteria del Tribunale di commercio un estratto del relativo contratto;

4. Se entro i tre giorni dalla cessazione de' suoi pagamenti il fallito non ne ha fatto la dichiarazione nella segreteria del Tribunale di commercio, accompagnata dal deposito del bilancio o da una indicazione dei motivi che lo abbiano impedito di fare tale deposito;

5. Se, senza legittimo impedimento, egli non si è presentato in persona ai sindaci, nei casi e nei termini fissati, o se dopo d'aver ottenuto salvacondotto, non si è presentato alla giustizia;

6. Se egli non ha tenuto i libri prescritti, nè fatto esattamente inventario; se i suoi libri od inventario sono incompiuti od irregolarmente tenuti, o se non presentano il vero stato attivo e passivo del fallito, senza che tuttavia siavi frode.

È dichiarato reo di bancarotta fraudolenta ogni commerciante fallito, che avrà sottratti i suoi libri, stornato o dissimulato parte del suo attivo, o che ne'suoi libri o nelle sue scritture, od in atti autentici o privati, ovvero nel suo bilancio si sarà fraudolentemente riconosciuto debitore di somme da esso non dovute (codice di Commercio).

La bancarotta semplice costituisce un delitto; la bancarotta fraudolenta costituisce un crimine.

I rei di bancarotta semplice sono puniti col carcere non minore di un mese ed estensibile a due anni; i rei di bancarotta fraudolenta colla pena della reclusione, ed anche con quella dei lavori forzati a tempo, secondo la maggiore o minore gravezza dei casi (art. 381 del codice penale)

Uno degli elementi essenziali d'ogni bancarotta, sia essa semplice o fraudolenta, è la qualità di commerciante dell'imputato, quindi la prima cosa a ricercarsi in un'imputazione di bancarotta si è se l'individuo sia realmente commerciante nel senso definito dal codice di commercio. (Chevaux ed Helie, t. II e V, pag. 3429 e 206).

In materia di bancarotta semplice la legge non riconosce complicità (Carnot, Comm., art. 403, n° 3).

BANCHI IN CHIESA. — Il diritto di disporre dei banchi in Chiesa, di fissarne la forma, il sito ed il corrispettivo appartiene alle fabbricerie. Siccome però i Municipii hanno un interesse indiretto nel patrimonio della Chiesa, per il concorso che devono prestare nella relativa spesa quando l'attivo del medesimo non bastasse, così è opportuno che le deliberazioni delle fabbricerie su tale proposito non incontrino opposizione per parte del Municipio (Decisione Ministero-interni, 27 gennaio 1855).

BANDE ARMATE. — Per bande armate nel senso proprio, generico e legale del vocabolo s'intende quando si hanno bande organizzate, esercitate al maneggio delle armi a modo di milizia, guidate da capi e superiori (Cass. di Torino, 6 luglio 1858).

A costituire le bande armate nel senso contemplato dall'articolo 162 del codice penale si richiedono le tre seguenti condizioni: 1° organizzazione; 2° armamento; 3° scopo politico.

Gli articoli 162 e seguenti del codice penale stabiliscono le pene contro coloro che formano dette bande per gli scopi ivi indicati, vi presero parte, e aiutarono le medesime nei modi dagli articoli medesimi determinati.

Sono però esenti da pena pei soli fatti di associazione alle suddette bande coloro, che essendo complici o ricettatori delle medesime, appena avutane l'intimazione dalle Autorità civili o militari, od anche prima, ne faranno seguire lo scioglimento, o daranno in mano alla forza i capi o li comandanti, e coloro che avendone formato parte senza avervi però cooperato in alcuno dei modi indicati negli articoli 162 e 163, e che trovandosi riuniti coi sediziosi senza precedente intelligenza coi medesimi, si saranno ritirati alla prima intimazione loro fatta dalle Autorità civili o militari (art. 165 e 166).

L'associazione dei malfattori differenzia dalle bande armate in ciò, che quella ha per scopo di manomettere le persone e le proprietà altrui, questa invece di attentare alla sicurezza interna dello Stato. Il legislatore non ha aperto a quelli, che hanno fatto parte di associazione di malfattori, un mezzo di sfuggire ogni pena, come ha fatto cogli art. 165 e 166 in ordine ai sediziosi, che non si sono resi colpevoli personalmente di alcun crimine particolare, e non hanno preso parte alcuna ai prodotti dei misfatti (Cassazione francese, 9 febbraio 1852).

BANDE MUSICALI. — Gl'individui componenti le bande musicali, volendo vestirsi di una divisa, non potranno far uso di altra che di quella superiormente approvata, perchè a termini dell'art. 290 del codice penale è punito chi veste un uniforme, una divisa che non gli appartenga. Il relativo modello dev'essere rassegnato al Ministero dell'interno, il quale d'ordinario non autorizza che le divise dissimili da quelle dell'esercito o di altro corpo militare costituito, e delle Guardie di P. S.

BANDI MILITARI. — In tempo di guerra il Generale comandante in capo, ovvero il Comandante di un corpo di esercito o di una fortezza assediata che non sia in comunicazione col Comandante in capo potranno pubblicare bandi militari,

che avrando forza di legge nella periferia del proprio comando (art. 231 del codice penale militare).

BANDI POLITICI E CAMPESTRI. — Questi bandi furono già, durante più secoli, un privilegio feudale. Restituiti i Comuni al libero esercizio di quei diritti loro tolti dal feudalismo, furono solleciti a provvedere con ordinamenti propri al bene degli amministrati, sia per ciò che rifletteva il buon ordine interno del Comune, ai bisogni del commercio, alla pulizia ed alla salubrità, sia per quanto concerneva alla custodia ed alla difesa dei prodotti del suolo. Questi ordinamenti furono detti in alcune Provincie *bandi politici* e *campestri*. Molti Comuni, non ostante la facoltà loro concessa dalla legge comunale, non hanno per anco riformato questi regolamenti in modo da coordinarli colle nuove e più liberali disposizioni legislative sulla materia. Epperò dove esistono ancora gli antichi bandi politici e campestri, debbono applicarsi in tutti i casi non contemplati dal codice penale, siccome semplici contravvenzioni, salvo il procedimento criminale nel caso in cui la contravvenzione a questi statuti abbia il carattere di delitto.

BARCAIUOLI. — L'esercizio del mestiere di barcaiuolo pel trasporto dei passeggieri è soggetto alle discipline sancite dalla sezione VII, cap. I, titolo II della legge di S. P. 20 marzo 1865 per l'esercizio delle professioni e dei traffici ambulanti. — V. *Professioni ambulanti*.

Fra le condizioni che l'Autorità di S. P. può apporre nel prescritto certificato d'iscrizione, e le cui infrazioni possono dar luogo alla revoca del certificato stesso, a termini dell'articolo 61 della legge, si ravvisano opportune le seguenti, che i barcaiuoli debbano mantenere in buono stato i loro battelli; sia loro vietato di caricarli soverchiamente; pretendere indiscrete mercedi, mancare di rispetto a chicchessia, e specialmente prestar mano a disordini ed al contrabbando; debba alla prora d'ogni battello essere affissa una lastra bene apparente, sulla quale sia notato il numero d'ordine a ciascuno assegnato. È superfluo poi l'avvertire che non deve essere inscritto nel registro come barcaiuolo pel trasporto di passeggieri chi non risulta capace dell'esercizio di tale mestiere.

L'articolo 93 num. 10 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 dà facoltà alla Giunta municipale di dichiarare i prezzi delle barche e di simili veicoli di servizio pubblico permanente interno.

I barcaiuoli dei porti e delle spiaggie marittime sono in-

scritti in apposito registro tenuto dall'Amministratore marittimo del distretto in cui stanziano colle loro barche (art. 14 del R. Brevetto sulla gente di mare e sull'iscrizione marittima 17 settembre 1842, esteso a tutte le Provincie del Regno con R. Decreto 22 dicembre 1861). Essi sono sotto la dipendenza del Capitano del porto (art. 122 del regolamento dei porti 24 novembre 1827, esteso come sopra).

BARRACCELLI. — L'istituzione dei Barraccelli nell'Isola di Sardegna mette capo nel secolo XIII, quando la stessa si emancipò dalla soggezione della Repubblica di Genova. I Barraccelli erano Guardie cittadine, destinate a sorvegliare alla sicurezza delle persone e delle proprietà e a garantirne i danni; il loro cómpito era di rendere indenni i proprietari dei furti e danni patiti mediante una proporzionata retribuzione da pagarsi da questi ultimi, che si faceva ripartire fra i militi Barraccelli. Ogni compagnia, perchè tenuta a risarcire i proprietari dei patiti danni, aveva naturale interesse che il numero e l'entità di questi fosse quanto meno possibile. Per ottenere questo scopo essa si studiava di prevenire ed impedire i misfatti possibili e di scoprire gli autori dei già commessi per mezzo di un'assidua sorveglianza nelle campagne e nelle borgate poste sotto la loro custodia. Questa milizia per gli evidenti suoi vantaggi fu tosto estesa a tutti i Comuni dell'Isola, ed in quanto all'esercizio delle attribuzioni, dello ammontare dei diritti di custodia, dell'indennità ed amministrazione dei fondi veniva regolata da capitolati propri che erano gli accordi presi da ciascuna compagnia coi Comuni. Coll'andare del tempo essa subì modificazioni nella disciplina e nell'amministrazione, perchè talora fu sussidiata dal Corpo dei Reali Cacciatori, e talvolta ne venne assorbita; i prodotti dell'amministrazione, che prima erano esclusivi dai Barraccelli, furono poi divisi, ed una parte si versava ancora alle R. finanze, per modo che queste innovazioni produssero il disordine nella primitiva istituzione, ed essa non rispose più al suo originario scopo. Le Regie Patenti del 17 settembre 1836 separarono le due milizie, diedero una distinta organizzazione ai due Corpi, fissando a ciascuno diverse attribuzioni che conservarono fino al 1853, epoca in cui fu emanata la legge 22 maggio 1853, la quale regola al presente la istituzione dei Barraccelli in Sardegna. Colla stessa, mentre si prescrive che le compagnie Baraccellari in Sardegna, non sono più obbligatorie pei Comuni, lascia ai medesimi la facoltà di deliberare sulla loro conservazione o ristabilimento, si stabiliscono le norme secondo

le quali debbono essere composte le compagnie, assimilandole nell'esercizio delle loro funzioni a quelle della milizia nazionale e ponendole sotto la dipendenza dell'Autorità politica. Quanto all'estensione dell'assicurazione e dei compensi, alla durata, qualità e disciplina dei Barraccelli, non che alla consegna dei proprietari per l'assicurazione dei danni e la quantità del contributo, tali cose vengono regolate dal capitolato formato dalle compagnie col Consiglio comunale, capitolato che deve essere approvato dal Sotto-Prefetto. Il Sindaco poi ha una giurisdizione delegata per la risoluzione delle contestazioni per piccoli danni e delle contravvenzioni non eccedenti le lire cento; trattandosi di una somma maggiore, ne conoscono sempre sommariamente i Giudici ed i Tribunali ordinari, secondo le rispettive loro attribuzioni. Dall'arbitramento del Sindaco si ha solo il diritto di ricorrere al Giudice di Mandamento.

BASTIMENTI. — I legni da guerra essendo in virtù del diritto delle genti immuni da ogni giurisdizione locale, le Autorità non possono mai intervenire a loro bordo. Così pure le Autorità devono astenersi d'intervenire a bordo dei legni postali di qualsiasi nazione. Quando avvenisse il caso che delinquenti nazionali si trovassero o si refugiassero a bordo di legni postali stranieri nei porti e nelle acque territoriali dello Stato, le Autorità devono avvertirne immediatamente il Ministero, da cui dipendono, ed il Ministero degli affari esteri.

Secondo il pubblico diritto le navi mercantili non godono di alcun privilegio di estraterritorialità nei porti e nelle acque territoriali di un altro Stato, ma sono soggette alla giurisdizione di questo Stato. Le convenzioni nostre commerciali o consolari con alcuni Stati, come per esempio colla Francia e colla Spagna, escludono la giurisdizione locale, riservandola agli Agenti consolari, nel solo caso di dissidii e di disordini a bordo che succedano fra le persone dell'equipaggio, nei quali non siano complicate persone del paese, o che non turbino la tranquillità pubblica nè dentro al porto nè a terra. E siccome questa eccezione ha essenzialmente per oggetto di non menomare, con intervento di Autorità straniera, la disciplina e l'ordine gerarchico degli equipaggi, è invalso generalmente l'uso di applicare questa eccezione anche a favore dei legni mercantili di nazioni, colle quali non esistono simili stipulazione. Ma semprechè le controversie e i disordini che succedono sieno di natura tale da turbar la pubblica tranquillità nel porto od a terra, o che vi sieno implicate persone estranee all'equi-

paggio, le Autorità locali hanno piena facoltà di intervenire, e se per un cortese riguardo è bene ne avvertano gli Agenti consolari rispettivi, pel caso essi giudicassero opportuno di trovarsi presenti insieme colle Autorità, queste dovranno procedere da sole, quando gli Agenti consolari non corrispondano all'invito che venisse loro fatto.

In questo senso furono, previi accordi col Ministero esteri, diramate istruzioni dal Ministero dell'interno alle Autorità politiche dei luoghi marittimi con Circolare 9 gennaio 1865 n° 384, e dal Ministero di Grazia e Giustizia alle Autorità giudiziarie marittime con Circolare 21 gennaio 1865 n° 674.

Conforme al principio è la seguente sentenza della Corte di cassazione di Firenze 6 marzo 1860 — Gli uomini addetti ai bastimenti di commercio, che sono in alto mare per diritto pubblico internazionale sono soggetti alla giustizia del paese, la cui bandiera li copre e li protegge. Gli uomini esistenti nei suddetti bastimenti, entrati in un porto o rada estera ed ancorati nella spiaggia estera nel perimetro che segna la territorialità, debbono per il delitto avvenuto a bordo rimanere sottoposti alle leggi ed alla giustizia primitiva del porto medesimo, 1° quando il delitto verificatosi a bordo del bastimento mercantile sia avvenuto non fra gl'individui addetti al suo equipaggio, ma fra stranieri od uno straniero ed uno degli equipaggi; 2° quando il delitto abbia prodotto allarme e scandalo, od abbia in sè stesso tali caratteri di gravità o di atrocità da compromettere l'ordine pubblico; 3° quando il capo del naviglio ha richiesta la giustizia investigatrice e punitrice del porto o della rada straniera.

È vietato ai capitani e patroni dei legni nazionali di concedere asilo o nascondere a proprio bordo, ovunque il bastimento trovisi, alcun delinquente sì nazionale che estero, o disertore delle regie truppe, navi ed arsenali di marina (articolo 125 del regolamento per i porti marittimi 24 novembre 1827, esteso a tutte le Provincie del Regno con R. Decreto 22 dicembre 1851). È pure vietato ai capitani e patroni d'imbarcare sui bastimenti sotto il loro comando armi e munizioni da guerra, che non siano descritte sul ruolo d'equipaggio dell'Autorità, che lo ha loro rilasciato (art. 205 del regolamento per la marina mercantile 3 gennaio 1827, esteso come sopra).

I capitani ed i patroni debbono rifiutare il passaggio all'estero sui loro bastimenti a tutti gl'individui che si presentano non muniti dei voluti recapiti da viaggio; tutti gli ammessi debbono essere portati nel ruolo dei passeggieri. Sarà cura delle

Autorità politiche, quando loro venga a risultare che i suddetti capitani e patroni avessero accordato passaggio a sudditi non muniti di legali recàpiti, di denunciarli immantinenti alla competente Autorità per l'applicazione delle pene comminate dall'art. 130 delle RR. Patenti del 13 gennaio 1827, estese come sopra.

È vietato ai bastimenti di qualunque portata carichi di merci di gettare l'àncora, e di approdare in luogo, dove non siano uffizi doganali. — I bastimenti debbono ancorarsi nei luoghi a tale scopo destinati (art. 48 del regolamento doganale, 19 ottobre 1861).

BASTONE ANIMATO. — Essendo il bastone animato da ferro compreso tra le armi, che l'art. 455 del codice penale qualifica per insidiose, e la disposizione del successivo art. 457 essendo assoluta e non ammettendo eccezioni di sorta, non possono nè il Governo nè le Autorità da lui dipendenti rilasciare permessi per porto e ritenzione in casa di siffatta arma, senza violare la legge, e mettere la persona, alla quale fosse stato rilasciato un tale permesso, nella circostanza d'essere sottoposta a penale procedimento (Decisione Ministero-interni 11 gennaio 1862). — V. PORTO D'ARMI.

BECCHERIE. — V. MACELLI.

BESTEMMIE. — Empie parole contro Dio e le cose sacre. La bestemmia non costituisce per sè stessa un reato; ma il codice penale reprime *ogni pubblica contumelia proferita con animo deliberato ad oltraggio della religione* (art. 185).

BESTIAME. — V. ABIGEATO — ANIMALI.

BETTOLIERI. — V. ESERCIZI PUBBLICI.

BEVANDE. — I regolamenti di polizia urbana stabiliscono le regole e le cautele per la vendita delle bevande allo scopo di prevenire le frodi a danno dei consumatori, e che possono compromettere la salute pubblica.

I venditori di bevande, i quali frammischiano materie, che per indole loro siano atte a nuocere, o che diventano tali col mescolarle alle bevande medesime, commettono il reato contro la sanità pubblica previsto dall'art. 416 del codice penale. — V. COMMESTIBILI.

BIANCO-SEGNO. — Chi abusa d'un foglio bianco affidatogli, portante una sottoscrizione, scrivendovi sopra dolosamente, o facendovi scrivere un'obbligazione, quietanza o qualunque altro atto, che possa nuocere alla fortuna od alla persona di chi lo ha sottoscritto, commette il reato di abuso di confidenza contemplato dall'art. 628 del codice penale.

BIBBIE. — Le bibbie, egualmente che i catechismi, i libri liturgici e di preghiere, non possono essere stampate senza il preventivo permesso del Vescovo (alinea 2° dell'art. 28 dello Statuto fondamentale del Regno).

Quale conseguenza di questo principio dovrebbesi ammettere che il Governo non debba permettere il libero commercio di tali libri, senza prima deferirli al giudizio dell'Autorità ecclesiastica. Però la necessità di una precedente approvazione dell'Autorità ecclesiastica non potrebbe essere estesa a quelli fra i libri suddetti, che dovessero servire all'uso del protestantesimo e degli altri culti tollerati nello Stato: quella tolleranza legale che loro è conceduta dagli ordini vigenti nel Regno, porge per sè medesima ragione sufficiente di questa eccezione.

Si osserva però che nel vigente codice penale non avvi alcuna disposizione contro i contravventori.

BIGAMIA. — Si rende colpevole di bigamia chi essendo unito in matrimonio, ne contrae un secondo, non ancora disciolto il primo (art. 488 del codice penale).

È punito colla stessa pena del colpevole di bigamia colui che, sebbene non coniugato, si unisce scientemente in matrimonio ad una persona coniugata (art. succitato).

A costituire adunque il reato di bigamia si richiedono: 1° il vincolo di un primo matrimonio; 2° il fatto di averne contratto un altro innanzi dello scioglimento del primo; 3° il dolo e la mala fede (Chevaux ed Hélié, t. 11, pag. 2027, ediz. Brux.).

I Tribunali dello Stato sono competenti per giudicare uno straniero accusato del crimine di bigamia commesso nello Stato, ancorchè il primo matrimonio sia stato contratto in paese straniero (Cassazione francese, 20 novembre 1828).

BIGLIARDI. — Nessuno può aprire sale pubbliche di bigliardi senza averne ottenuto la permissione dell'Autorità politica del Circondario (art. 35 della legge di P. S. 20 marzo 1865). — V. ESERCIZI PUBBLICI.

In tutte le pubbliche sale di bigliardo deve essere esposta

una tabella vidimata dall'Autorità politica suddetta ove siano indicati i giuochi che sono permessi (art. 22, §. 2° della legge succitata — A tale effetto ciascun esercente sale di bigliardo deve entro quindici giorni dall'intrapreso esercizio, presentare alla vidimazione dell'Autorità politica del Circondario la tabella indicante i giuochi, che saranno tenuti esclusivamente nel suo stabilimento. L'Autorità esclude tutti quei giuochi che secondo il codice penale s'intendono proibiti Ogniqualvolta un giuoco dapprima permesso venga a risultare doversi annoverare fra quelli d'azzardo o d'invito, l'Autorità prescrive che sia cancellato dalla tabella (art 59 del regolamento per l'esecuzione della legge di P S. 18 maggio 1865).

In queste sale pubbliche da giuoco e nell'alloggio degli esercenti è sempre facoltativo agli Uffiziali di Pubblica Sicurezza di procedere in qualunque ora a visite ed ispezioni. (art. 44 della legge di P. S.)

BILANCE. — V. Pesi e Misure

BOLLO (*tassa di*) — È dovuta una tassa di bollo per la carta destinata agli atti pubblici, non che per altri atti e scritti privati designati dalla legge, come i certificati le dichiarazioni, le attestazioni, i permessi ed altri simili scritti spediti dalle autorità, dalle amministrazioni o dai pubblici uffizi; le petizioni, istanze, ricorsi ai Ministeri, alle autorità governative ed ai pubblici uffizi; i registri degli albergatori e locandieri; gli stampati e manoscritti che si affiggono al pubblico, ecc (art. 1 della legge 21 aprile 1862)

Il bollo è di due specie, ordinario e straordinario. — Il bollo ordinario si applica sulla carta filigranata fabbricata per conto dello Stato Lo straordinario si applica sulla carta presentata dai richiedenti (art 3)

La tassa di bollo è proporzionale o fissa La proporzionale colpisce le lettere di cambio, i biglietti a ordine, gli ordini in derrate, ed altri effetti in commercio tratti nello Stato, ed anche quelli tratti all'estero, se negoziati o pagabili nello Stato. La fissa colpisce tutti gli altri atti e scritti (art 7)

Il prezzo della carta bollata fabbricata per conto dello Stato col bollo ordinario varia dalle L. 0. 50 alle lire 2 per ogni foglio, secondo che è destinata per gli atti civili, giudiziari ed amministrativi, oppure agli atti di commercio (art. 9)

Le tasse di bollo straordinario sono stabilite per ciascun foglio dalle L. 0, 05 fino alle L. 4 in ragione della dimensione, e delle somme o dei valori (art 10).

Sono esenti dalla tassa di bollo, sotto l'obbligo di farli bollare quando si presentassero in giudizio o davanti una Autorità giudiziaria o ad arbitri, oppure si presentassero all'uffizio del Registro per farli registrare, ovvero s'inserissero in atto pubblico, gli atti e scritti dei poteri legislativi dello Stato, le petizioni ai medesimi, gli atti e scritti concernenti le elezioni politiche, gli scritti riguardanti esclusivamente la milizia nazionale ed il servizio civile o militare dello Stato; i registri, atti, scritti e carte nell'interesse esclusivo dello Stato; i recapiti scritti e biglietti richiesti dalla legge o dalle Autorità ed uffici esclusivamente per fini di pubblica sicurezza e nell'interesse del pubblico servizio, i ricorsi e gravami, nell'interesse della legge e della pubblica morale, contro il personale contegno di pubblici funzionari, quando non siano dirette contro le loro decisioni o disposizioni d'ufficio; gli scritti nell'interesse della pubblica beneficenza; gli atti in materia penale; i passaporti spediti agli indigenti od ai giornalieri, e le relative dichiarazioni di *nulla osta*; i certificati e fedi di povertà, gli estratti dei libri parrocchiali e dello stato civile spediti a favore di persone povere, purchè in questi documenti si faccia risultare della condizione delle persone; i certificati e documenti che a tenore dei regolamenti sulla leva militare debbono gl'inscritti presentare per ottenere l'esenzione o la dispensa dal servizio militare, purchè in essi sia fatta menzione dell'uso, a cui sono destinati, i certificati di sofferto vaiuolo o di subita vaccinazione, ecc., ecc. (art. 25)

I funzionari ed ufficiali delle pubbliche amministrazioni non possono dare corso alle istanze o ricorsi loro presentati, i quali siano scritti su carta non munita del bollo prescritto, a meno si tratti di provvedimenti o deliberazioni di somma urgenza, e dal cui indugio derivi necessariamente irreparabile danno, nel qual caso si potrà emettere il provvedimento o prendere la deliberazione, purchè si faccia innanzi constare della contravvenzione con processo verbale da rimettersi all'Autorità competente per l'applicazione delle pene comminate dalla legge (art. 22).

Le contravvenzioni in materia di tasse da bollo sono conosciute e decise dall'Autorità giudiziaria ordinaria, nella cui giurisdizione fu accertata la contravvenzione (art. 33)

È punito a termini della legge penale

1. Chi avrà contraffatto le filigrane od i bolli prescritti dalla legge sul bollo, od avrà scientemente fatto uso di filigrane o bolli contraffatti;

2. Chi essendosi procurate le vere filigrane od i veri bolli ne avrà fatto uso a danno dello Stato;

3. Chi scientemente avrà fatto smercio, od avrà scientemente fatto uso di carta bollata procuratasi coi mezzi suaccennati;

4. Chi scientemente avrà ritenuto in casa filigrane, bolli contraffatti, o macchine destinate a contraffarli, ovvero carta fabbricata ed improntata con tali filigrane o bolli (art. 45).

BORSA DI COMMERCIO. — La Borsa di commer cioè la riunione che ha luogo, sotto l'autorità del Governo, dei commercianti, capitani di bastimenti, agenti di cambio e sensali.

Il risultato delle negoziazioni e delle transazioni, che si fanno nelle Borse, determina il corso del cambio, delle mercanzie, delle assicurazioni, dei noleggi dei bastimenti, del prezzo dei trasporti per terra e per acqua, degli effetti pubblici ed altri, il di cui corso è suscettibile d'essere indicato nelle tabelle mercantili di piazza

Le Borse di commercio sono sotto la dipendenza delle Camere di commercio. La polizia interna delle Borse appartiene al Sindaco di esse.

Gli Uffiziali di P. S sono tenuti di prestare al Sindaco della Borsa assistenza, qualunque volta vengano richiesti pel mantemmento dell'ordine (codice di commercio).

BRACCIO-FORTE. — V. Mano-forte.

BREVETTI D'INVENZIONE E SCOPERTE INDUSTRIALI. — V. Attestati di privativa.

BREVI E BOLLE PONTIFICIE. — Il *Breve* è una lettera che il Papa indirizza ad un Sovrano o ad un Magistrato. Questa parola ha la sua origine dalla brevità dello scritto, il quale non contiene nè prefazione nè preambolo, porta solamente in testa il nome del Papa, e comincia con queste parole: *Dilecto filio salutem*, e quindi vi sta scritto semplicemente ciò che il Papa vuol dire.

La *Bolla* è il rescritto apostolico più in uso; può essere paragonato agli Editti, alle Patenti, ai Decreti dei Principi secolari. Essa è spedita in pergamena con un suggello di piombo portante le immagini dei Ss. Pietro e Paolo.

Tanto i Brevi che le Bolle pontificie non possono essere messi in esecuzione se non dopo che siano muniti del R. *Exequatur* — V. Exequatur R.

C

CACCIA. — L'esercizio della caccia è ancora oggidì regolato da leggi diverse secondo le diverse Provincie che componevano i vari Stati, in cui era divisa l'Italia.

La caccia si fa in vari modi; essa ha luogo con armi da fuoco, ovvero con reti, mute, tramagli e simili. In qualunque modo questa si eserciti, è necessaria una permissione, la quale viene rilasciata dietro pagamento d'una tassa determinata, e sotto l'osservanza di alcune condizioni stabilite dalla legge.

Quanto all'esercizio della caccia con armi lunghe da fuoco, in alcune Provincie si esige una licenza unica per porto d'armi e per la caccia; in altre invece la licenza per la caccia è disgiunta da quella pel porto d'armi. Nel primo caso si trovano le antiche Provincie, la Lombardia, le Romagne, le Marche, l'Umbria e le Provincie napoletane e siciliane; nel secondo caso le Provincie parmensi e le modenesi.

L'esercizio della caccia è proibito in alcune stagioni dell'anno, nello scopo di favorire la conservazione e moltiplicazione del selvaggiume. Anche il diritto di proprietà vuole essere rispettato, epperciò non è lecito d'introdursi nei fondi altrui per l'esercizio della caccia contro il divieto del possessore del fondo.

La caccia e tutto ciò che si riferisce alla conservazione del selvaggiume è nelle attribuzioni del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

La cognizione delle contravvenzioni in materia di caccia spetta ai Tribunali di Circondario.

Le contravvenzioni alle leggi sulla caccia possono essere denunziate nelle forme consuete da chiunque; ne hanno però speciale incarico i Carabinieri Reali, le Guardie campestri e forestali, i Guarda-caccia autorizzati, ed ogni altro Agente della forza pubblica e di P. S.

Il contravventore deve esser sorpreso in attuale esercizio di caccia. È considerato in attuale esercizio di caccia l'individuo che è colto nelle campagne e fuori delle strade e dei sentieri battuti, armato di fucile, tanto se questo sia carico di minuto piombo o di pallini, come se quegli porti indosso tale munizione, e ciò sempre quando non potrà far constare di esser munito di regolare permissione.

Il contravventore non può esser arrestato; se però ricusa

di dichiarare il proprio nome, o sia trasfigurato, o non abbia domicilio noto, deve essere tradotto immediatamente davanti il Giudice, il Sindaco od altro Uffiziale di polizia giudiziaria, che ne accerteranno l'individualità, ed ordineranno il sequestro del fucile o degli ordigni di cui fosse munito.

Gli oggetti inservienti alla caccia, come le reti, i tramagli, ecc., come pure la cacciagione, i cani, ecc., devono essere sequestrati per cautela del pagamento delle indennità e della multa. Il sequestro dell'arma può soltanto aver luogo quando la contravvenzione consista non nel tempo, nel luogo e nel genere della caccia, ma nella mancanza del permesso di porto d'armi. — V. ARMI.

CADAVERE. — È il corpo di una persona morta.

Rinvenimento di cadavere.

Avendo notizia di un cadavere ritrovato sulle pubbliche strade, nelle campagne, od estratto dalle acque, l'Uffiziale di polizia giudiziaria si porta immediatamente sul luogo, accompagnato da un medico o chirurgo per constatare la identità e lo stato del cadavere, ed accertare la causa della morte. Qualora sia riconosciuto il cadavere e constatato che la causa della morte è accidentale e non imputabile ad alcuno, ne stende processo verbale da trasmettersi immediatamente al Giudice, al quale spetta di dare gli ulteriori provvedimenti o per la sepoltura del cadavere, o per quelle altre verificazioni d'ufficio che reputasse del caso.

Se il cadavere ritrovato è sconosciuto, viene d'ordine del Giudice, e permettendolo lo stato del cadavere medesimo, trasportato in un luogo di deposito provvisorio, conveniente per tutti i rapporti d'igiene, di moralità e di decenza, e si lascia esposto al pubblico almeno per ore 24 all'oggetto di ottenerne il riconoscimento.

Se infine si rilevano sul cadavere ferite o segni di violenza, che facciano presumere che la morte fu effetto di crimine, l'Uffiziale di polizia giudiziaria deve prendere nota delle circostanze dell'accaduto per servirsene alla scoperta degli autori del crimine e provvedere alla conservazione dello stato delle cose fino all'arrivo del Giudice.

Le spese per il trasporto, l'esposizione e la sepoltura dei cadaveri rinvenuti nei luoghi pubblici od estratti dalle acque, sono a carico dei Comuni, sempre quando non si conoscano i parenti, o questi siano in istato di assoluta povertà.

Esposizione e trasporto di cadaveri

Fuori del caso accennato nell'articolo precedente, nessun cadavere può essere esposto al pubblico, nè trasportato che in casse o bare coperte (art. 96 della legge di S. P. 20 marzo 1865).

Quando sia fatta formale istanza dalla famiglia dell'estinto, e nulla osti sotto al rapporto della sanità pubblica e dell'ordine pubblico, è in facoltà del Prefetto della Provincia lo autorizzare il trasporto del cadavere in cimitero diverso da quello del Comune dove seguì il decesso, inteso il Prefetto nella cui giurisdizione dovrà seguire la inumazione, e sotto condizione che siano praticate le cautele igieniche che nell'atto d'autorizzazione verranno espressamente prescritte (art. 66 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla sanità pubblica, approvato con R. Decreto 8 giugno 1865).

La facoltà di autorizzare il trasporto fuori del Regno di cadaveri ancora sopra terra e di quelli già sepolti è riservata al Ministro dell'interno (art. 67).

Nel caso di persone morte in luogo ove all'epoca della morte regnava un'epidemia, il Prefetto ed il Ministero non possono autorizzare il trasporto dei cadaveri fuori del Comune, se non che in seguito del voto favorevole del Consiglio superiore di sanità. Tale permesso non è mai conceduto nel caso di persone morte di malattia contagiosa (art. 68).

Il trasporto dei cadaveri non è in verun caso permesso, se non a condizione che sieno posti in doppia cassa chiusa ermeticamente (art. 69).

La polizia concernente il trasporto dei cadaveri è di esclusiva competenza delle Autorità municipali; esse vi provvedono a norma dei regolamenti comunali d'igiene pubblica e delle leggi e regolamenti sanitarii. (art. 79)

Camere di deposito provvisorie.

La legge prescrive che tra il decesso e l'inumazione del cadavere corra un determinato tempo (24 ore o 48, secondo che si tratti di morte ordinaria o straordinaria), durante il quale il cadavere deve essere tenuto sopra terra (art. 93 della legge di S. P.)

Prevalendo nel secolo scorso l'idea che non si potesse riconoscere altro segno certo della morte fuorchè la putrefazione, per tranquillare la pubblica opinione s'instituirono camere d'osservazione dei cadaveri, dette *obitorii o camere mor-*

tuarie. L'uso di esse si generalizzò in Germania, e la più perfetta si è quella di Francoforte. Ma di tanti cadaveri esposti non un solo diè segno di vita. Le camere mortuarie inoltre possono rendersi dannose alla pubblica sanità, atteso il pericolo di emanazioni miasmatiche provenienti dall agglomerazione di tanti cadaveri in un sol luogo riuniti Può quindi ben dirsi che le camere mortuarie hanno di già fatta la loro prova, e l'hanno fatta infelicemente, avendo la scienza altri mezzi di perizia più pronti ed egualmente sicuri.

Nella nuova legge di S. P. 20 marzo 1865, art. 95, si è tolto quindi l'obbligo, che dall'art 75 della legge 13 novembre 1859 era imposto ai Comuni di stabilire dette camere mortuarie, e si è disposto solo possano venire istituite camere di deposito provvisorio, come mezzo di sovvenire alle povere famiglie, alle quali torni troppo duro e disagevole il ritenere presso di loro il cadavere, finchè trascorre il termine dalla legge prefisso « Ben desolante » osserva un chiaro ed esperimentato scrittore, (1) « e lo spettacolo che la morte « di un congiunto apre fra le domestiche pareti, quando al « lutto la squallida miseria si aggiunge, e l'angustia delle « camere, la poca ventilazione, i rigori della stagione il nu« mero dei coabitanti costringono i congiunti a coabitare, ad « attendere alle faccende domestiche, al lavoro, al vitto a « fianco del cadavere. In queste condizioni è non solo atto « di moralità, ma previdenza igienica, quella di non lasciare « giacente il cadavere sino alla scadenza delle 24 ore: e sa« rebbe certamente utilissima una camera di deposito, ove « temporariamente lo si trasportasse »

Sepoltura di cadaveri.

La legge di S. P del 13 novembre 1859 proibiva di dare sepoltura se non dopo trascorse almeno 24 ore dalla morte, se ordinaria, e 48, se improvvisa, « ma l'esperienza mia » dice lo scrittore succitato « quella de'miei colleghi necrosco« pici, e quella presso altre nazioni ha dimostrato in modo « indubitabile che ben frequenti sono le infrazioni che si « fanno a queste disposizioni legislative nello scopo di otte« nere più pronta esportazione del cadavere dal domicilio ». Ond'è che il Prefetto della Senna, con decreto 25 gennaio

(1) Dei segni bioscopici e necroscopici applicati alla constatazione di decesso — Memoria presentata alla R Accademia di medicina dal socio dottore cav Fedele Torchio, ispettore sanitario per il Municipio di Torino.

1841, stabiliva che la levata del cadavere, la deposizione del feretro, la sua inumazione non potessero avere luogo finchè a termine compiuto di 24 ore da quella in cui fu fatta la dichiarazione del decesso. Savia disposizione che viene encomiata dallo scrittore ora citato, e che fu inserita nell'art. 93 della nuova legge di S. P. 20 marzo 1865.

Alcune volte però circostanze speciali possono consigliare a non rimanere alla letterale disposizione della legge. Queste circostanze sono: 1. quando per effetto della malattia che spense l'individuo, ovvero per la influenza o concorrenza della stagione calda la putrefazione del cadavere precipita in modo così celere da non poter essere più possibile di tollerarne la sua esposizione all'aria; 2. quando in tempo di epidemie e malattie contagiose e tali che facciano un gran numero di vittime, può la moltitudine dei cadaveri sopra terra essere causa o fomite di maggiore imperversamento di malattie. In questi casi il seppellimento deve essere affrettato, e le Autorità di polizia locale sono in obbligo di impedire ogni ritardo. Quando poi si tratta di avanzi di cadaveri, la loro inumazione deve farsi immediatamente. Il ritardo negli uni e negli altri casi non può essere permesso che alle Autorità giudiziarie nell'interesse della giustizia punitiva, ma coll'obbligo loro imposto di prendere tutte le precauzioni valevoli a guarentire la pubblica igiene dalle conseguenze del ritardato seppellimento.

L'interramento è fatto dalle persone a ciò destinate dal Municipio, e nelle ore e colle cautele prescritte dal regolamento per l'esecuzione della legge sulla sanità pubblica, 8 giugno 1865, e dagli speciali regolamenti comunali d'igiene pubblica.

Ma la cautela più sicura introdotta dall'art. 93 della nuova legge di S. P. 20 marzo 1865 è certamente quella delle visite necroscopiche da farsi dall'ufficiale sanitario a ciò destinato dall'Autorità municipale, le quali in uso già da molto tempo in Torino, vennero più tardi accettate da altre città italiane, giacchè dal complesso dei segni bioscopici e dei caratteri necroscopici puossi accertare la morte, senza aspettare che si palesi la decomposizione del corpo. Le visite necroscopiche tornano vantaggiose e alla pubblica igiene e alla amministrazione della giustizia sia col riconoscere la comparsa di malattie epidemiche, sia col constatare le morti violenti, e col far palese lo scambio di persona.

Questa disposizione è anche in armonia col nuovo codice civile, nel quale è affidata la cura dello stato civile all'Autorità municipale, ed è vietata la sepoltura, se non precede

la visita necroscopica, la quale potrà farsi da un delegato dell'uffiziale dello stato civile.

Questo delegato non dovrebbe essere il medico necroscopico? Si hanno quindi da ciò grandi vantaggi senza forti spese, giacchè nelle grandi città questo servizio si può dire di già stabilito; nei piccoli comuni, ai quali si impone l'obbligo delle condotte mediche colla nuova legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, questo servizio può appunto venire soddisfatto dai medici condotti.

Ma la legge prevvide anche il caso delle difficoltà che incontrerebbero le visite necroscopiche nelle frazioni di Comuni rurali, nei casolari sparpagliati su vasti territori; lontanissimi dai centri abitati. E siccome le leggi non debbono giammai voler cosa d'impossibile o troppo difficile esecuzione, giacchè allora cadono inosservate, e d'assai si scema il loro prestigio od autorità morale, così in quella di P. S. è scritta di fianco alla regola generale l'eccezione, stabilendosi all'art. 94 che potranno esentarsi dalle visite necroscopiche quelle frazioni di Comuni rurali o quei piccoli Comuni, che vengono eccettuati con decreto dell'Autorità politica del Circondario, emanato sulla proposta del rispettivo Consiglio comunale.

Esumazione di cadaveri

Non si può procedere al disotterramento di qualsiasi cadavere se non ad oggetto d'ispezione o autopsia giudiziaria, oppure del suo trasporto in altro cimitero; nel primo caso è necessario un ordine formale dell'Autorità giudiziaria; nel secondo, il permesso del Prefetto. In ogni caso l'esumazione deve essere eseguita osservando le cautele igieniche generali prescritte nei regolamenti comunali sui cimiteri, e quelle speciali che la Commissione municipale di sanità credesse conveniente di prescrivere (art. 77 del regolamento sulla sanità pubblica 8 giugno 1865).

Ogni altra esumazione può vestire il carattere del reato previsto dall'art. 519 del cod. penale. — V. Cimiteri. — Inumazioni.

CAFFÈ — V. Esercizi pubblici.

CALDERAIO. — I calderai, gli ottonai, gli stagnaiuoli, ecc., ecc., devono fare all'ufficio di Sicurezza pubblica, e dove questo non esista, al Sindaco del Comune una distinta e circonstanziata dichiarazione di tutte le cose che comprano

o ricevono in pegno, pagamento o permuta, oppure per vendere, esprimendone la quantità, qualità ed altri connotati, ed il prezzo per cui avranno quelle avute, ed indicando altresì il nome cognome, patria e condizione delle persone, che le avranno loro vendute o rimesse. Tale dichiarazione deve essere fatta entro ventiquattro ore dopochè avrà avuto luogo la vendita o rimessione. Sono però eccettuate dall'obbligo della dichiarazione le robe che sono comprate nei fondachi o negozi aperti (art. 641 del codice penale, e Regio Decreto 23 agosto 1860).

Essi non possono nè prima della dichiarazione, nè per giorni otto dopo la medesima, variare od alterare lo stato e le forme delle cose come sopra rimesse (art. 643 del codice penale).

La trasgressione alle disposizioni precitate costituendo un reato punibile con pene correzionali, l'Autorità di S. P. deve denunciare chi se ne rende colpevole al Tribunale di Circondario pel relativo procedimento. I soli recidivi possono essere arrestati.

L'mestiere del calderaio è compreso tra i mestieri incomodi o rumorosi, dei quali può essere fatto cessare l'esercizio nelle ore di notte, sull'istanza dei vicini interessati e disturbati (art. 85 della legge di P. S., e 97 del relativo regolamento).

CALUNNIA — La calunnia, nel vero senso della parola, consiste nell'apporre ad alcuno colpa non vera.

Il codice penale considera e punisce come rei di calunnia.

1. Coloro che, a disegno di nuocere ad alcuno, porgono contro il medesimo o querela o denunzia di un reato, di cui sanno essere egli innocente;

2. Coloro che, all'oggetto di far comparire alcuno colpevole di un reato, ripongono dolosamente o nella di lui casa, o sulla di lui persona, od in altro luogo idoneo a tal fine, cose tali, la cui ritenzione o sia proibita dalle leggi, o possa servire ad indizio di reato (art. 375).

È reo di calunnia non solo chi direttamente accusa un altro di un reato conosciuto insussistente, ma anche chi, interrogato, depone in modo da far cadere l'accusa sopra individui conosciuti innocenti; ed è complice chi si adopera per far credere vera l'immaginaria colpa (Cassazione di Torino, 5 aprile 1850).

Per costituire il reato di calunnia la legge non esige che la denuncia calunniosa sia stata fatta nella precisa forma pre-

scritta dal codice di procedura penale, ma basta ne consti in qualunque modo, e che sia palese la mala fede di chi l'ha innoltrata (Cassazione di Torino, 9 dicembre 1856).

La denuncia deve farsi per iscritto; quindi la denuncia verbale, e non constatata da regolare processo verbale, non può servire di fondamento ad un'azione di denuncia calunniosa (Cassazione francese, 3 dicembre 1819).

Non havvi forma speciale stabilita perchè una denuncia scritta possa reputarsi fatta per iscritto; quindi basta all'uopo che la denuncia sia contenuta in uno scritto spontaneamente indirizzato all'Ufficiale di giustizia o di polizia amministrativa (Cassazione francese, 10 ottobre 1816).

Una lettera anonima diretta al Pubblico Ministero o ad un Ufficiale di polizia giudiziaria può costituire una denunzia calunniosa (Cassazione di Torino, 15 giugno 1855 — Cassazione francese, 10 ottobre 1816).

La denuncia di un atto riprensibile fatta ad un Magistrato è un fatto lecito in sè stesso, assume il carattere di delitto, solo allorquando ha luogo non per servire all'interesse della giustizia, sibbene all'odio, alle passioni dei denunciatori (Chevaux ed Hélié, t. 4, pag. 478 e 3).

L'instanza di calunnia può esercitarsi non sì tosto la Sezione d'accusa ha dichiarato non essere luogo a procedimento sulla querela o denuncia (Cassazione francese, 18 aprile 1823).

CAMERA DEI DEPUTATI. — V. Parlamento Nazionale.

CAMERE DI COMMERCIO — Sono instituite in tutto il Regno Camere di commercio ed arti per rappresentare presso il Governo e per promuovere gl'interessi commerciali ed industriali.

Le Camere di commercio sono elettive.

Il Governo con Regio Decreto determina le sezioni elettorali di ciascuna Camera, e l'elezione si fa in esse nei luoghi fissati dalla Giunta municipale, o dalla Camera di commercio, ov'essa ha sede.

Il Presidente dell'ufficio elettorale è incaricato della polizia dell'adunanza e di prendere le necessarie precauzioni onde assicurarne l'ordine e la tranquillità. Nessuna forza armata può essere collocata senza la richiesta del Presidente nella sala delle elezioni e nelle sue adiacenze. Le Autorità civili e militari sono tenute di aderire ad ogni sua richiesta (legge 6 luglio 1862, e Circolare del Ministero di agricoltura e com-

mercio 10 novembre 1862 ai Prefetti, Sotto-Prefetti, Sindaci, alle Camere di commercio, ecc.).

CAMORRA (1). — La camorra è un sodalizio criminoso che ha per iscopo un lucro illecito, e che si esercita da uomini feroci sui deboli per mezzo delle minacce e della violenza.

La sua sede principale è nei luoghi di custodia o di pena: ivi si manifesta nella sua piena forza, e vi giunge ad atti di scellerata ferocia

L'origine di questa strana consorteria è spagnuola, a quanto sembra, ed oltre le tradizioni del popolo, è a credersi essere dessa un'importazione della signoria spagnuola dai seguenti fatti.

1. La voce è spagnuola, e non ha vocabolo nè in italiano nè in dialetto *Camorra* (rissa) e *camorrista* (accattabrighe) sono vocaboli spagnuoli.

2. È risaputo che presso gli Spagnuoli eranvi i *mirones*, cioè spettatori e giudici dei giuochi, che li presenziavano, dirimevano le questioni, ed imponevano il loro pronunziato ai giuocatori, da cui prelevavano in ricambio un tributo. E la camorra appunto nella sua origine si limitava ad animare i giuochi tra i detenuti prelevando una parte del guadagno:

3 La circostanza finalmente che i luoghi, ove ora vedesi la camorra sono le Provincie napolitane e siciliane, cioè i luoghi appunto che furono assai tempo sottoposti alla signoria spagnuola, mentre nelle altre Provincie d'Italia è quasi del tutto ignota persino di nome.

Fuori i luoghi d'espiazione esistono anche degli adepti, uomini predestinati a carceri di pena, o che ne escono, i quali nel breve periodo tra un reato e l'altro, tra l'uno e l'altro carcere segnano il loro ritorno nella società con azioni delittuose, importandovi i rei costumi dei bagni e degli ergastoli, l'ozio, la brutalità e la ferocia; però la sede principale è sempre nei luoghi di pena. Ma questa voce *camorra* essendosi poi applicata ad ogni abituale estorsione, ne deriva che diconsi camorristi tutti coloro che vivono di lucri indebiti prelevati sulle case da giuoco, di prostituzione e sopra alcuna specie d'industria e di commercio.

A quest'ultima specie appartengono alcune consorterie di facchini, che stabiliti in determinati punti, ove giungono merci

(1) V. il giornale l'*Opinione*, numeri 145, 147 e 152, anno 1861

od oggetti di peso, presso le stazioni delle ferrovie, alle barriere delle città per dove passano le carrozze ed i carri provenienti dal di fuori, ingiungono ai conduttori o viandanti di valersi dell'opera loro pel discarico e trasporto degli oggetti o delle merci, ed esigono un prezzo massimo che è molto al dissopra del merito del loro lavoro. I vari autori di questi scrocchi ed estorsioni, lungi dallo stabilire un'associazione e dividere fra di loro i lucri, sono divisi in tante branche, quante sono le svariate specie di frodi che commettono, e vivono ignoti gli uni agli altri.

L'indole tuttavia di queste specie di camorre, quantunque riposi egualmente nella estorsione del forte sul debole per mezzo delle minaccie e della violenza, è diversa per caratteri sostanziali da quella che ha vita nei luoghi di pena

La camorra nel carcere costituisce un'associazione, i cui membri hanno gerarchia di gradi, hanno usi tradizionali, metodo di ammissione, corrispondenze tra gli affigliati anche in luoghi lontani.

Il mestiere del vero camorrista è l'esercizio della camorra: la sua patria è il carcere o il bagno; in ognuno di questi luoghi si vede nel suo regno, è ivi preceduto dalla sua fama. trova compagni che lo attendono, ha diritto alla prelevazione dei lucri, chè anzi, lungo il cammino per passare dall'uno all'altro luogo di pena. trova depositate le rate di sua spettanza, che servono a fargli percorrere la via con minore disagio.

L'ascendente che esercita il camorrista sulle donne è favoloso. Ognuno di essi ha la sua amante, che si rende sua schiava, e l'obbedisce come ad un despota, lo visita. e lo assiste nelle carceri, negli ospedali, reca la sua corrispondenza, e lo provvede di armi che con mille astuzie introduce nel carcere.

Il modo d'iscrizione alla consorteria dei camorristi non è definito da norme certe e stabili; esso varia a norma dei tempi e dei luoghi

In generale può dirsi che l'ammissione nel rango dei camorristi si operi in tre modi, cioè

1. Per grado gerarchico, ed in tal caso il neofita cerca di entrare nelle buone grazie di un camorrista che lo adibisce spesso come mandatario ed esecutore dei suoi voleri, comincia gradatamente a percepire qualche lucro infino a che per la benemerenza del suo protettore, pei servigi renduti e per atti di bravura non giunga ad entrare nel novero dei camorristi, e consegua il primo diritto alla sua parte di divisione di lucri:

2. Per violenta immissione, ciò che avviene quando un individuo qualsivoglia, ristretto nel luogo di pena, si neghi a pagare la sua parte di tributo, e riuscito vittorioso dagli attacchi che riceve, si mostri a prima giunta talmente bravo e destro accoltellatore che ne imponga agli altri camorristi, da cui è salutato compagno, titolo che una volta conquistato, più non gli si contrasta;

3. Per acclamazione, locchè ha luogo in casi eccezionali, quando venga ristretto in carcere un individuo che abbia dato tali prove di valentia e d'indomato coraggio, che ogni ulteriore esperimento sarebbe riputato inutile ed indecoroso. Molte altre condizioni si richiedono per poter entrare nella società. Occorre cioè che l'aspirante dimostri di non esser nè ladro nè spia, e che non abbia nel meretricio nè moglie nè sorella; si ricerca che egli abbia corrispondenza con compagni forestieri, e sappia conservare un segreto, che promette di avere sacro giurando sopra ferri incrociati. Sono esclusi dalla camorra gli attinenti alla polizia.

Una volta che i camorristi hanno accertato concorrere nell'aspirante i requisiti voluti, viene questi con deliberazione dei soci ricevuto *picciotto d'onore*.

Picciotto d'onore si resta per un anno. Trascorso l'anno, il picciotto d'onore può far passo alla categoria dei *picciotti di sgarro*, sempre che però, dietro ordine datogli da uno dei camorristi, si presenti per commettere un reato di sfregio (1) o di omicidio, oppure sia disposto ad addebitare a sè un omicidio commesso da un camorrista, espiando anche, ove occorra, la pena che questi si è meritata. Che se nasca un po' di dubbio sul valore del picciotto d'onore, prima d'ammetterlo fra i picciotti di sgarro, lo si invita inoltre a misurarsi a coltello con uno d'essi. — Colla stessa formalità da picciotto di sgarro si diventa *camorrista*.

La prelevazione delle tasse nelle carceri si esercita nel modo più schifoso e brutale che immaginar si possa. Tutto è soggetto a tassa; la si preleva principalmente sul giuoco, poi sull'ingresso dei detenuti nel luogo di pena o di custodia, sulla loro uscita, poi sulla vendita del vino e dei commestibili, o di qualsiasi oggetto.

Allorchè un camorrista esce dal luogo di pena e ritorna nella società, esercita la camorra:

1. Sui postriboli,

(1) Il reato di sfregio consiste nel deturpare la faccia di alcuno con una ferita sulla guancia.

2. Sulle case da giuoco;

3. Sopra le giuocate che si fanno nelle bettole e nei caffè frequentati dalla plebe, e qualche volta anche nelle strade remote. Il camorrista esige il quinto della vincita secondo le vicende del giuoco, e così in poco d'ora fa suo il denaro dei giuocatori;

4. Sui mercati di farine, di cereali, di frutta e di pesci, sulla vendita di carne di maiale, sul nolo delle carrozze e dei carri di trasporto, sullo sbarco dei mattoni e della calce, a titolo di sorvegliare a che i generi non vengano derubati, e di facilitarne la vendita o la locazione.

Il prodotto della camorra chiamasi *barattolo*. Il barattolo si divide tra i camorristi; ma fra essi soltanto. I picciotti dipendono dalla buona grazia dei camorristi, i quali, se sono contenti del modo con cui il picciotto cura il loro interesse, gli danno a titolo di soccorso qualche cosa, e se non ne sono contenti, non gli danno nulla, anzi spesso lo licenziano con maltrattamenti e busse.

È pure stabilito tra i camorristi un sistema di punire. Le pene sono: la sospensione temporanea, lo sfregio e la morte. Il potere giudiziario è esercitato da capi-società. La pena della sospensione può estendersi da un giorno ad un anno. Il camorrista sospeso non lucra più parte alcuna del barattolo. Ciò che esige, deve consegnarlo ai compagni.

I picciotti sono regolarmente incaricati dell'esecuzione delle condanne alle pene di sfregio e di morte: in mancanza di picciotti l'esecuzione è affidata ad un camorrista. La sorte decide chi debba essere l'esecutore della condanna.

Gli affigliati alla camorra fuori carcere incontrando per via alcuno dei capi, portano la mano al berretto in atto di saluto, ed avvicinandosi a lui con rispetto gli dicono: *Maestro, volete niente? Maestro, volete cosa?* e ne attendono gli ordini.

Nella loro corrispondenza epistolare i camorristi incominciano la lettera colle espressioni di affetto: *Caro compagno e fratello*. Fanno poi uso di un vocabolario proprio, di cui ecco alcune parole: *capolasagna* significa commissario di polizia, *trelasagne* vale ispettore, *capo-cavallo* è il procuratore generale della gran Corte criminale, il gendarme chiamasi *asparago*, il sergente di gendarmeria dicesi *lasagnaro*. Chiamano *palo* la spia, *serpentina* la piastra, *chiantale* il cambiamento di discorso. *Accamuffare* nel linguaggio dei camorristi vuol dire prendere ad altri.

Nel 1858 il Governo Borbonico stanco delle continue lagnanze che da tutti i buoni si muovevano contro la camorra,

pigliando occasione da una famosa rissa che aveva avuto luogo fra vari camorristi di Napoli, ordinava severe misure al riguardo, e si iniziava un processo che però non ebbe seguito.

Sotto il cessato governo, mentre era Ministro dell'interno Liborio Romano, i camorristi furono ricevuti nella polizia, e muniti d'armi buone dall'Autorità stessa. Quale fu lo scopo che D. Liborio Romano si propose con tale sistema? Non si sa troppo vederlo. È certo che non tardarono a sentirsi i tristi effetti di avere volontariamente somministrato ai camorristi i mezzi di nuocere più che prima non facessero, ed il nuovo Governo dovette adoprarvisi per escludere dalla polizia coloro, cui un'improvvida misura aveva attribuito il mandato di mantenere la pubblica sicurezza.

Proclamatosi nell'agosto 1862 lo stato d'assedio nelle Provincie napolitane e siciliane per ragioni a tutti note, e che non occorre qui ricordare, fu stimato opportuno di valersi di quella condizione eccezionale per combattere più efficacemente la camorra, che era una delle principali cagioni, dalle quali veniva compromessa la pubblica sicurezza in quella parte del Regno.

Le Autorità politiche locali usando dei mezzi straordinarii, che loro conferiva lo stato d'assedio, restrinsero in carcere i più tristi e notori malviventi, che nelle città colla camorra, e nelle campagne col segreto favore prestato alle bande dei briganti, erano additati dalla voce pubblica come fautori e autori di delitti e di turbamenti.

Il rigoroso provvedimento, che rispondeva ad una grande necessità, fu giustificato dall'effetto, e le condizioni della pubblica sicurezza in breve tempo migliorarono.

Ma un tale provvedimento, di sua natura eccezionale, non poteva che essere transitorio, quindi cessato lo stato d'assedio, e restaurato l'impero della legge, dovevasi statuire sopra tutti questi catturati, i quali sebbene gridati colpevoli dalla pubblica opinione, pure non erano rei dinanzi alla legge, perchè sulla loro reità non aveva pronunziato il Tribunale competente.

Il Governo credette suo dovere di non aspettare che il potere legislativo avesse a pronunziarsi sopra questa anormalità per provvedere in proposito. Quindi con Circolare del Ministero-interni, 20 gennaio 1863, stabilivasi che in ciascuna delle Provincie napolitane e siciliane venisse instituita senza indugio una Commissione, composta del Prefetto, del Presidente del Tribunale circondariale del capo-luogo di Provincia e del Procuratore del Re presso il Tribunale medesimo; la

quale, richiamati tutti gli atti, le informazioni ed accuse esistenti a carico delle persone arrestate per motivi di pubblica sicurezza durante lo stato d'assedio, e fatta diligente indagine di questi atti, e prese tutte le informazioni necessarie, facesse di quelle persone tre distinte categorie, secondochè a carico delle medesime o non risultasse verun indizio di camorra o di attinenza al brigantaggio (1ª categoria), o si trovassero sufficienti prove per dar luogo a formale giudizio (2ª categoria), o senza esservi prove tali da fornire elementi di giudiziale processo, risultassero però gravi sospetti di camorra o di aver favorito il brigantaggio (3ª categoria); ordinasse la immediata scarcerazione degli individui della prima categoria, e quelli della seconda mettesse a disposizione dell'Autorità giudiziaria, perchè fossero incominciate le relative procedure; gli individui infine classificati nella terza categoria si tenessero in carcere a disposizione del Ministero, il quale si riservava di prendere rispetto a loro speciali provvedimenti

A due necessità egualmente imperiose il Governo ha creduto soddisfare nel prendere il partito suaccennato La prima era lo stringente bisogno di tutelare ad ogni costo l'ordine e la sicurezza pubblica nelle Provincie meridionali, il quale bisogno non consentiva che quegli uomini tristi fossero mandati liberi nel seno di quella società, che essi turbarono colle loro opere ree, e che se liberati, avrebbero turbato con maggior audacia per l'impunità conseguita La seconda non tollerava che cittadini indiziati per reità, ma non condannati dalla legge, avessero a patire una illegale detenzione senza confine di tempo, tanto più che a malgrado di tutto lo zelo e l'accorgimento adoperato, e la copia delle indagini raccolte dai vari funzionari di Pubblica Sicurezza, non era impossibile che qualche errore fosse intervenuto, e qualche innocente travolto in immeritata sventura.

Finalmente furono emanate le leggi 15 agosto 1863, 7 febbraio 1864 e 30 aprile 1864, colle quali, fra le altre disposizioni, fu data facoltà al Governo d'assegnare per un tempo determinato un domicilio coatto ai camorristi, dietro parere di apposite Giunte provinciali. Mercè questa misura contro i camorristi fuori carcere, e coll'invio già anteriormente fatto nei penitenziari a sistema cellurare, lontani dal proprio paese, di quelli ristretti in carcere per regolari condanne, se non si è riuscito a distruggere affatto la trista consorteria, chè la completa cessazione dovrà attendersi dalla educazione della bassa classe del popolo a miglior senso morale, la si è resa però impotente ad agire

Compiuto poi il termine del domicilio coatto, ed inviato al luogo, nel quale avrà dichiarato di voler fissare la sua residenza, il camorrista dovrà sempre considerarsi quale *persona sospetta* secondo la designazione del codice penale, e sono quindi a lui applicabili le disposizioni speciali della legge di P. S. per questa categoria di persone (art. 120 della legge di P. S. 20 marzo 1865).

CAMPANE. — Nel suono delle campane fa d'uopo distinguere i segni che sono estranei al culto, da quelli che vi si riferiscono I primi, come sarebbero, a cagione d'esempio, il suono a stormo, il modo di suonare in occasione d'incendi, possono formare oggetto di ordinamenti affatto civili, ed in ispecie di leggi e provvedimenti di polizia (1), e sovente essere anche sottoposti alla direzione dell'Autorità municipale, come avviene, fra gli altri casi, allorchè si tratta d'annunciare col suono delle campane le adunanze del Consiglio comunale. Ma i secondi avendo strettissima e si può dir necessaria connessione colle sacre funzioni e coi divini uffizi, cui si riferiscono, e ben potendo considerarsi quale accessorio dell'esercizio del culto religioso, non possono a meno di dipendere dai ministri del culto stesso, e così dall'Autorità ecclesiastica, o dal Parroco che la rappresenta. Ove per altro nel suono delle campane, anche per le cose riguardanti il culto, vi fosse abuso, per cui venisse turbata la quiete degli abitanti, o potessero nascere disordini nel paese, l'Autorità comunale avrebbe il diritto d'intervenire, stabilendo, ove d'uopo, disposizioni regolamentari per farlo cessare nell'interesse dell'ordine pubblico (Parere dell'Avvocato generale presso il Magistrato d'appello di Piemonte — Decisione ministeriale conforme, 19 gennaio 1851)

Siffatte disposizioni regolamentari vennero già da molti Municipi introdotte nei loro regolamenti di polizia urbana, che ricevettero la governativa approvazione.

CAMPOSANTO. — V Cimiteri.

CANI. — Il cane essendo un animale domestico, coloro che in luoghi pubblici incrudeliscono contro il medesimo, cadono

(1) L'art. 95 della nuova legge di P S. 20 marzo 1865 fa divieto di richiamare concorso di gente o mettere in moto l'Autorità e la forza pubblica, abusando di *campane*, o di qualsiasi altro mezzo atto ad eccitare apprensione nel pubblico.

nella contravvenzione contemplata dal N. 7 dell'art. 685 del codice penale.

Fra gli animali di questa specie vi sono alcune razze, nelle quali l'istinto all'offesa è più che nelle altre pronunziato, come i cani di razza inglese detti *bull-dogs* La legge di S. P. vieta la circolazione di questi cani, se non sono convenientemente custoditi, e non si ottenne la previa autorizzazione dall'Autorità di S. P. (art. 91).

I cani, più che ogni altro animale vanno soggetti all'idrofobia. Questo malore può essere col morso, ed anche solo col leccamento, che l'animale rabbioso faccia di parti della cute, scalfite od altrimenti scoperte d'epidermide o d'epitelio, comunicato all'uomo. È quindi dovere dell'Autorità di prendere le maggiori cautele possibili all'oggetto di sottrarre da questo pericolo l'umana esistenza. A questo fine tendono le misure che si prendono dalle Autorità municipali di far uccidere in alcune stagioni dell'anno, nelle quali suole esser maggiore nei cani il pericolo della rabbia, tutti i cani trovati liberi e sciolti, e indirettamente la imposizione di una tassa sui cani. — V. TASSA SUI CANI.

Crediamo utile poi di riportare testualmente le istruzioni diramate dal Ministero dell'interno con Circolare N. 45, in data 5 maggio 1862, sulle cautele e sui mezzi necessari a prevenire lo sviluppo della rabbia nei cani e la comunicazione di questa agli altri animali ed all'uomo.

§ 1. La rabbia si manifesta per consueto dopo tre, sette, nove, quaranta ed anche ottanta giorni, talvolta più presto o più tardi ancora, e produce d'ordinario la morte entro uno, due, tre giorni, spesso tra pene strazianti.

§ 2. Le precauzioni a prendersi si riferiscono:

1. Ad evitare lo sviluppo della rabbia nei cani.
2. A prevenire, nel caso di sviluppo della medesima, ogni danno ulteriore negli uomini o negli animali;
3. A preservare dallo svolgimento suo gli uomini morsicati dall'animale rabido, mercè la cura più valevole: e in caso che l'infermità si manifesti, venire in loro soccorso e rendere ad un tempo innocui ad altrui gli animali morsicati.

Per conseguire tali scopi, necessita di aver presenti queste istruzioni e di osservarne con esattezza le norme.

§ 3. È noto che la rabbia suole fra gli animali domestici svilupparsi originariamente nei cani, di rado nei gatti; e fra gli animali selvatici svolgersi soltanto nelle volpi e nei lupi, sopratutto nei grandi calori e nei grandi freddi, nel difetto di nutrimento e delle bevande, nell'uso di cibo imputridito od

acque impure per organici avanzi, quando non possano soddisfare all'istinto sensuale, o mentre vi si abbandonano siano disturbati, o quando vengano troppo irritati

Talvolta questo morbo ha dominato a modo di epizoozia, senza una cagione conosciuta, nei cani, nelle volpi e nei lupi.

§. 4. La rabbia si ha il più spesso nei cani, e siccome di tutti gli animali domestici son quelli che più famigliarmente vivono fra gli uomini, se ne dee pur temere il massimo pericolo.

§ 5. Prima di tutto dee rivolgersi l'attenzione a scemare il numero dei cani superflui, poiche quanto il medesimo è minore nel paese, tanto più rari potranno essere lo sviluppo e la propagazione di questa malattia.

Perciò non solo necessaria è l'osservanza delle prescrizioni speciali relative alla custodia dei cani, ma quella relativa alla distruzione dei cani vaganti

§ 6. I proprietari di cani od altri animali domestici sono obbligati nell'interesse generale di usare ogni possibile precauzione pel caso di rabbia.

A prevenire lo sviluppo d'essa nei cani, sono utili le seguenti cautele:

1. I cani debbono avere sufficiente quantità di cibo e di bevanda, carni, ossa, acqua non corrotta e alterata, pane non malcotto nè ammuffato;

2. Debbono esser tenuti sempre puliti, e quelli di lungo pelo tosati due volte almeno all'anno: avere giacigli netti, e provvisti d'acqua fresca. d'inverno essere riparati dal freddo, dal vento, dall'umido. di estate condotti spesso a nuotare nell'acqua;

3. Non debbono lasciarsi a lungo sdraiati presso le stufe calde ed il fuoco, e più ancora sotto i diretti raggi solari;

4. Non si debbono irritare. aizzare per ispasso, e quasi educare a mordere non contrastar loro il coito quando sono in caldo o in amore;

5. Non debbono mai lasciarsi vagare troppo senza sorveglianza del padrone;

6. E quando fossero stizzosi, ed usi a mordere, debbono porsi alla catena e custodire per modo che niuno possa soffrirne

§ 7. Se, malgrado queste avvertenze, si manifestino in un cane sintomi di malattia, si dovrà seguirlo con attenta osservazione. e trattarlo con circospezione, perchè potrebbe essere il primordio della rabbia, la quale fino dal suo principio si può comunicare.

Si dovrà allora tenere l'animale in permanente sorveglianza,

isolarlo, in guisa che niuno possa essere morsicato, e allontanarne specialmente i fanciulli

§ 8. Qualora i sintomi morbosi si facciano più sospetti, e il cane diventi melanconico e stravagante, strisci a rilento da luogo a luogo, si appiatti smetta la sue abitudini, sfugga o minacci i famigliari, inclini a mordere ogni oggetto, allora lo si metta senza indugio alla catena, e si lasci solo, poichè quand'anche beva l'acqua, non v'ha più dubbio che nel medesimo sta sviluppandosi la rabbia

§ 9. Fino a questo stadio potrà il padrone tenere il cane nella sua abitazione, se offra modo di debita custodia, ma palesandosi i sintomi indicati nel § 8, il padrone (o chiunque abbia notizia di un cane od altro animale sospetto o affetto di rabbia) ha obbligo, sotto la più stretta sua responsabilità, di farne pronta denunzia alla locale Autorità di S. P.

§ 10. Chi ommette siffatta denunzia incorre la sanzione delle leggi penali in vigore. Del resto il proprietario è tenuto al risarcimento d'ogni danno cagionato da suoi animali divenuti rabbiosi.

§ 11. La rabbia non si manifesta sempre con segni precursori. Per tale motivo ed anche perchè un cane od altro animale già rabbioso può fuggire dal luogo stesso, o pervenire da altro luogo, è necessario di conoscere i sintomi della rabbia, anche nel suo periodo d'aumento, e nel suo pieno sviluppo, che sono i seguenti.

§ 12. A misura che la rabbia si svolge, il cane presenta la bocca bavosa e di colore violaceo, il naso moccioso, l'occhio di sguardo ombroso e feroce, più tardi torbido e imbrattato di muco e di cispa. Ha la respirazione accelerata, e la *voce rauca in modo particolare*, abbaia ed urla in modo spiacente, tenendo la testa penzolone o tesa in alto ed anco rivolta da una parte.

Questa particolare mutazione della voce e dell'abbaiamento è uno dei segni distintivi più importanti della rabbia

Varia la voglia di mangiare e bere. Talvolta il cane rifiuta il cibo, anche quello di predilezione, talvolta ingoia voracemente sebbene a stento, anche cose incongrue, siccome paglia, cuoi, legno, ecc., ecc., e poscia le vomita. Rifiuta la bevanda, o la prende con avidità, senza poi poterla inghiottire. Egli è perciò che un tal cane sembra spesso ripugnante all'acqua; ma niun cane rabbioso può dirsi realmente idrofobo, come sinora fu opinione di molti.

Allorchè un cane malato mangia e beve ancora, non si dee perciò credere che non sia o non possa divenire rabbioso.

Nel ventre contratto si manifesta un gorgoglio ed uno sforzo per evacuare gli escrementi che sono assai duri, e non sono evacuati in alcun modo: più tardi sottentrano deiezioni involontarie, liquide, sanguinolenti, mucose e fetide L'orina è emessa in piccole quantità alla volta, per lo più acquosa, ma talora anche sanguigna, spesso con segni di dolore

Il cane allora suole abbandonare il suo ritiro, sovente scuro e fresco, e corre alla ventura colla bocca mossa spasmodicamente, semiaperta o chiusa, con la testa bassa, con la coda pendente o ritirata fra le gambe, con l'andatura vacillante e slombata: corre in linea retta o tortuosa, spesso anche circolarmente, movendosi alternamente ora rapido, ora lento e cascante per istrade, campi, prati, passa a nuoto le acque, o le schiva siccome gli oggetti lucenti; talora si ferma e cade a terra, donde non si rialza che a fatica.

Morde a tradimento quando si mostra docile e carezzevole, oppure assale con violenza uomini ed animali che esso incontra sulla sua via, si slancia su tutto, specialmente sugli altri cani e sui gatti, addentandolo. Poi fugge di nuovo, torna talvolta a casa, poco dopo la lascia, e continua così fino a che giaccia interamente spossato In questo stato di sfinimento, o seduto o steso per terra, morde con ultimo sforzo gli oggetti vicini e con tal furia che non di rado gli si spezzano i denti. Cerca di mordere perfino un zampillo d'acqua che si diriga su lui, ferisce il proprio corpo, seppure le sue mandibole non siano già paralizzate, e muore talvolta dopo 24 ore, talvolta dopo due od al più cinque giorni

§ 13. Gli altri animali domestici in cui si manifestino i segni della rabbia che sta sviluppandosi, diventano melanconici, ombrosi, fieri, poco o nulla mangiano: per solito bevono, fanno udire una voce *particolarmente rauca ed esprimente ira furiosa*, mostrano avversione ad uomini e cose, e tendenze ad offendere. Non possono emettere orina che a poche goccie per volta.

Le volpi ed i lupi rabbiosi si fanno audaci, si accostano alle abitazioni umane anche senza lo spirito della fame, e mordono uomini ed animali.

§ 14. Potendo accadere che gli animali domestici d'ogni specie vengano morsicati da un cane od altro animale rabido, o bagnati dalla sua bava, senza che il loro proprietario lo sappia, così dovrà egli, allo ammalarsi di alcuno di siffatti animali, stare attento ai sopra accennati primi segnali della rabbia, segregarlo, quando gli sembri sospetto, da uomini ed animali e sottoporlo a cura conveniente.

Manifestandosi per altro sintomi più significativi, si dovrà senza indugio, sotto grave responsabilità e sotto la sanzione delle leggi penali in vigore, denunziare il caso all'Autorità locale di P. S. e fare uccidere l'animale malato con intelligenza della medesima, e in caso urgente anche senza. Il latte, le carni ed altre provenienze di questi animali sospetti o malati non debbono usarsi come alimenti.

§ 15. Anche maggiore è l'obbligo di fare pronta denunzia all'Autorità di P. S. e fare uccidere l'animale, allorchè il proprietario di un cane od altro animale sappia che esso fu morsicato da un animale rabbioso.

§ 16. Tuttavia un cane od altro animale sospetto o realmente affetto da rabbia, o morsicato da un animale rabbioso dovrà essere tostamente ucciso e debitamente sotterrato, allora soltanto che si sappia nessun uomo essere stato addentato.

§ 17. Se l'animale sospetto, o affetto di rabbia abbia già ferito qualcuno, lo si dovrà distruggere non appena ne sia riconosciuta la rabbia, ma se non è che un sospetto, si dovrà senza ucciderlo subito, tenerlo in osservazione, per verificare se il dubbio si confermi o si dissipi, riserbando l'uccisione nel caso affermativo.

§ 18. Quando un animale sospetto di rabbia o rabbioso fugga da un luogo all'altro, si dovrà tosto darne avviso all'Autorità di P. S., la quale renderà pubblicamente noto il fatto nel paese e nelle vicinanze onde ciascuno si tenga avvertito. Si dovrà sopratutto badare ai fanciulli e impedire che cani od altri animali vaghino liberamente fuori delle case. L'Autorità dovrà in ogni caso informarsi da dove sia venuto l'animale, chi ne sia il proprietario, se alcun uomo od animale ne sia stato assalito od offeso entro o fuori del luogo.

Nel darne poi contezza al vicinato dovranno indicarsi la direzione in cui l'animale è fuggito, o da dove sia venuto, la sua razza, la grandezza, il colore e gli altri suoi contrassegni affinchè se ne possa ovunque fare ricerca, e sia schivata possibilmente ogni disgrazia.

§ 19. L'animale ucciso dovrassi, non gettare nell'acqua, ma sotterrare profondamente in luogo appartato. Si brucierà il canile e quanto serviva all'animale per mangiare o per bere la paglia su cui si coricava e tutto ciò che avesse potuto intridere colla sua bava.

Il pavimento della stanza o stalla in cui era l'animale dovrà cospergersi d'acqua bollente e pulirsi con calce viva o cenere non diramata. Nell'egual modo dovrà nettarsi la parte inferiore delle pareti della stanza o stalla sino all'altezza a cui l'animale poteva giungere.

La catena a cui era legato dovrà sottoporsi all'arroventamento, e in simil modo si procederà cogli stromenti che, servendo ad ucciderlo, poterono restare imbrattati della sua bava.

§ 20. La persona che fosse stata ferita da un animale sospetto od affetto di rabbia, o anche solo tocca dalla sua bava, e coloro che la assistono debbono adoperarsi perchè il *virus* venga immediatamente distrutto, o non passi nel sangue. Il buon esito dipende tutto dal pronto soccorso n primo momento

§ 21. In conseguenza, mentre è d'uopo cercar tosto l'assistenza di un medico, si dovrà procedere con la maggior possibile prontezza alla cauterizzazione dei punti feriti, da farsi con ferro arroventato (bottone di fuoco), mezzo potente che in ogni ospedale, forse in ogni farmacia può aversi, e che in mancanza, può anche essere alla portata di tutti.

Non sono senza vantaggio applicati alla ferita anche l'acqua forte (acido nitrico), olio di vetriolo (acido solforeo), oppure una soluzione di calce viva o potassa ed acqua, se queste materie si avessero alla mano, nè altre se ne avessero. — Se il caso del morso avvenisse durante la caccia, la parte ferita potrebbe cospergersi di polvere da fuoco che all'istante si accende. — Gli abiti dell'individuo morsicato debbono pure essere nettati con diligenza — Lo sviluppo della rabbia non s'impedisce colle chiavi di S. Uberto o di S. Pietro, nè col porre cannelli di zolfo nell'acqua, nè con altre simili marioleric.

§ 22. Verificandosi il caso che nell'uomo si manifestino i sintomi precursori della rabbia, come capogiro, dolori acuti nelle membra, specialmente nella parte morsicata, restringimento spasmodico del collo, difficoltà di deglutire, inquietudine ed angoscia, avversione ai liquidi, alla corrente d'aria, alla luce ed agli oggetti splendenti, dovrà tosto chiamarsi un medico e darsene avviso all'Autorità.

§ 23. Un tale malato dee porsi in luogo separato e ben custodito, tanto per la possibilità (benchè contrastata) che egli propaghi ad altri la sua malattia, quanto per procurargli una quiete troppo necessaria al suo stato.

§ 24. S'egli muoia, si procederà col suo cadavere come con quello di qualsiasi altro defunto, salvo le cautele convenienti per chi dovesse maneggiarlo; i funerali e l'inumazione si potranno compiere come negli ordinari casi di morte.

§ 25. La camera in cui l'ammalato stette e morì, dovrà imbiancarsi per motivi di nettezza e per altrui tranquillità, nonchè per prevenzione d'ogni sinistra conseguenza possibile. Gli

oggetti di legno che vi si trovano, si laveranno con lisciva calda, la biancheria e le vesti di lana, i materassi, ecc. si purificheranno con fumicazioni solforose o clorate e con la ventilazione per alcuni giorni nella camera stessa che fu già occupata dall'ammalato.

CANTANTI AMBULANTI — L'esercizio del mestiere di cantante ambulante è soggetto alle stesse disposizioni di legge che regolano l'esercizio delle professioni e dei traffici ambulanti (art. 57 e seguenti della legge di P. S.). Essi poi non possano smerciare canzoni od altri scritti stampati o litografati mancanti delle formalità prescritte dalla legge sulla stampa. — V. Professioni ambulanti — Stampa.

CARABINIERI REALI — L'istituzione del Corpo dei Carabinieri R. data dal 13 luglio 1814, epoca nella quale essendosi creata una Ispezione generale di Buon Governo, incaricata di vegliare alla conservazione della sicurezza pubblica e privata, stabilivasi pure il Corpo suddetto dei R. Carabinieri, composto di militari distinti per buona condotta e saviezza, affinchè gli ordini opportuni avessero per tal modo pronta e ferma esecuzione.

Questo Corpo subì in seguito non poche modificazioni, ed ultimamente fu riorganizzato con Decreto R. 24 gennaio 1861. — Lo scopo dell'istituzione del Corpo dei R. Carabinieri, la sua natura, le sue attribuzioni, i suoi obblighi e diritti, le relazioni che esso ha colle Autorità giudiziarie e politiche e colle Autorità militari, sono chiaramente definite dal R. Decreto suddetto e dal Regolamento del Corpo stesso in data 16 ottobre 1822, salve le modificazioni introdotte in seguito colla legge e col regolamento di P. S.

Composizione e forza del Corpo.

Il Corpo de' R. Carabinieri ha un Comitato, e si divide in quattordici Legioni, di cui tredici territoriali ed una d'allievi.

Il comando di ciascuna delle tredici Legioni territoriali ha sede nelle seguenti città 1ª Torino; 2ª Genova; 3ª Cagliari; 4ª Milano; 5ª Bologna; 6ª Firenze; 7ª Napoli; 8ª Chieti; 9ª Bari; 10ª Salerno; 11ª Catanzaro; 12ª Palermo; 13ª Ancona. La 14ª Legione è quella degli allievi, ed ha stanza di regola ordinaria ove ha sede il Comitato (art. 1 e 3 del R. Decreto 24 gennaio 1861).

Le Legioni territoriali sono ripartite in Divisioni, Compa-

gnie, Luogotenenze, Sezioni e Stazioni. Le Legioni sono comandate da Colonnelli o Luogotenenti Colonnelli, le Divisioni da Maggiori o Luogotenenti Colonnelli, le Compagnie da Capitani, le Luogotenenze da Luogotenenti, le Sezioni da Marescialli d'alloggio, e le Stazioni da Marescialli d'alloggio o Brigadieri (art. 4 e 7)

Istituzione e prerogative dell'Arma.

I Carabinieri sono instituiti per invigilare alla sicurezza ed all'ordine pubblico, ed all'osservanza delle leggi. Essi sono considerati perciò come in servizio permanente, anche quando non sono comandati (art. 9)

I Carabinieri fanno parte integrante dell'armata attiva, di cui sono il primo Corpo, ad eccezione delle Guardie del Corpo di S. M., e godono perciò in ogni occasione dei privilegi di tale preminenza (art. 10.)

Sono loro applicabili le disposizioni generali delle leggi militari, salvo le modificazioni per essi espressamente stabilite (art. 11).

In tempo di guerra una parte del Corpo dei Carabinieri R è destinata all'esercito, e vi presta servizio secondo il disposto dei regolamenti militari (art. 13).

I Carabinieri sono responsabili dell'eseguimento dei mandati che hanno ricevuto, anche quando ottengono un rinforzo di Guardia nazionale o di truppa di linea (art. 14).

Compete agli Uffiziali e Sotto-Uffiziali comandanti dei Carabinieri R. l'ingresso gratuito nei teatri e luoghi di spettacolo pubblico dei Comuni, sui quali si estende il loro comando (art. 15)

Relazioni del Corpo dei Carabinieri colle Autorità civili e militari.

Il Corpo dei Carabinieri R. dipende dal Ministero della guerra per tutto ciò che riguarda l'organizzazione, il personale, la disciplina, il materiale ed il suo riparto. Per quest'ultimo oggetto e per la destinazione degli Uffiziali, il Ministero di guerra non opera senza previo concerto col Ministero dell'Interno (art. 62).

Il detto Corpo dipende dal Ministero dell'interno e dai capi degli scompartimenti politico-amministrativi per tutto ciò che riguarda l'ordine pubblico ed il servizio di sicurezza (art. 63).

Il Corpo dei Carabinieri deve rendere conto al Ministero dell'interno ed a'suoi capi di tutti i servizi nel modo che viene determinato da istruzioni del Ministero medesimo (art. 65 - art. 6 § 3 della legge di P. S. 20 maggio 1865, e art. 11 del regolamento 18 maggio 1865).

Esso riceve direttamente i mandati dell'Autorità giudiziaria, e rassegna direttamente all'Autorità medesima i verbali degli arresti o di ogni altro atto, fatti tanto in esecuzione di tali mandati, come in dipendenza della loro qualità di Uffiziali di polizia giudiziaria (art. 66).

Dipende dai Ministri di guerra e marina per ciò che concerne la vigilanza sui militari in congedo, sui renitenti alla leva, sui disertori e sui fuggitivi dalla reclusione militare (art. 67).

L'azione delle Autorità giudiziarie, politiche ed amministrative sovra i Carabinieri R. per tutto ciò che concerne l'impiego di questa forza pubblica per l'esecuzione della legge, e per la conservazione della pubblica tranquillità non può esercitarsi altrimenti che per iscritto ed in forma di richiesta. Nei casi però in cui fosse assoluta urgenza della forza armata, cosicchè non fosse possibile l'immediata estensione di una richiesta scritta, il Comandante della forza sarà pure tenuto di assecondare una richiesta verbale, ma l'Uffiziale richiedente dovrà poi ridurla in iscritto entro le 24 ore (art. 68) (1).

(Fra coloro che hanno diritto di richiedere direttamente la forza pubblica, oltre ai funzionari politici, di cui all'art. 1° della legge di P. S., ai Giudici di Mandamento, ai Giudici Istruttori, agli Uffiziali del Pubblico Ministero ed ai Presidenti delle Corti e dei Tribunali vengono i Presidenti dei collegi elettorali politici o comunali, ed i Presidenti delle sezioni elettorali per la formazione delle Camere di commercio).

Le richieste devono sempre essere dirette al Comandante dei Carabinieri del luogo, ove debbono esser eseguite, ed in caso di rifiuto (di cui si darà immediatamente avviso al Ministero dell'interno), all'Uffiziale sotto gli ordini immediati del quale trovasi colui che avrà ricusato di aderirvi. Le medesime conterranno le qualità dell'Autorità richiedente, e l'oggetto della richiesta, nè vi si dovranno inserire termini imperativi, come, a cagion d'esempio, *mandiamo ... ordiniamo*, e simili. I Carabinieri R. non devono dar corso alle richieste non fatte in tale conformità (art. 69) (2).

(1) (2) Le disposizioni degli art. 68 e 69 del R. Decreto 24 gennaio 1861.

Quando le Autorità suddette hanno date le loro richieste, non possono più in alcun modo immischiarsi nelle operazioni militari, che per l'esecuzione delle medesime fossero ordinate dai Carabinieri, i quali sono incaricati sotto la propria responsabilità di dirigere tali operazioni e di curarne il successo: le Autorità possono soltanto esigere la relazione di ciò che si sarà fatto in eseguimento delle loro richieste (art. 70) (1)

Non possono i Carabinieri essere impiegati dalle Autorità per trasferire i detenuti ai rispettivi loro uffizi, allorchè sono già depositati nelle carceri, salvo che si tratti d'accompagnarli all'udienza dei Tribunali e delle Corti; ma è dovere dei Carabinieri, semprecchè arrestano o traducono alcuno, di presentarlo all'Autorità a cui dev'essere consegnato, dalla quale ricevono richiesta per ulteriore destinazione (art. 71) (2).

sono in alcuni punti in opposizione a quanto è stabilito dagli art. 8, 9 e 10 del regolamento per l'esecuzione della legge di P S., approvato con Decreto Reale 18 maggio 1865, del tenore seguente

Art. 8. L'azione delle Autorità e degli Uffiziali di P S. verso l'Arma dei R. Carabinieri si esercita per iscritto ed in forma di richiesta nel modo seguente

Si designa

1 La qualità dell'Autorità o dell'Ufficiale richiedente,
2. La richiesta;
3. Il Comandante a cui è diretta la richiesta,
4. L'oggetto della richiesta,
5 La data e la firma.

Qualora per l'urgenza non fosse possibile l'immediata estensione della richiesta in iscritto, può la medesima anche essere verbale, coll'obbligo a chi la fa di ridurla in iscritto al più presto possibile.

Queste richieste sono indirizzate al Comandante dei Carabinieri R. del luogo in cui occorra siano eseguite.

Art. 9 Qualunque difetto di forma nella richiesta, di cui all'art precedente, non dà la facoltà ai Carabinieri di rifiutarsi; essi hanno però il diritto di reclamare in seguito e di chiedere la riforma della richiesta.

Art 10. Se il comandante l'Arma dei Carabinieri R., per ragione di altri urgenti servizi, si trovi nell'impossibilità di aderire in tempo debito, in tutto od in parte, alla richiesta, deve prontamente riferirne all'Autorità od all'Uffiziale da cui la richiesta è partita.

(1) L'art. 6 § 2 del regolamento per l'esecuzione della legge di S. P., approvato con R. Decreto 18 maggio 1865, fa obbligo ai Carabinieri Reali di riferire agli Uffiziali di P. S. il risultato delle loro richieste.

(2) In qualunque caso d'arresto che non sia la conseguenza di un mandato di cattura o di richiesta speciale di un'Autorità, i Carabinieri Reali devono sempre presentare la persona arrestata all'Autorità locale di P S. (art. 21 del regolamento succitato) — Tale disposizione non deve essere intesa in senso assoluto per modo che tutte le persone arrestate per qualsiasi titolo, fuori del caso di mandato di cattura o di speciale richiesta di un'Autorità, debbano essere presentate all'Autorità locale di S P Rimangono intatte, anche secondo lo spirito dell'art 6 ultimo paragrafo della legge di P. S. 20 marzo 1865, le disposizioni del codice di procedura penale, quanto agli

Le Autorità civili non possono mai richiedere Carabinieri fuori del distretto del loro territorio; possono bensì, in caso d'urgenza, indirizzarsi al Comandante di Divisione perchè ordini la riunione in un dato luogo di più Stazioni, spiegandone il motivo (art. 72).

In ogni occasione i Carabinieri devono prestare mano-forte alle Autorità legittime, quando ne siano richiesti, senza aver diritto di esaminare la giustizia e la regolarità dell'operazione richiesta (art. 73).

Le regole da osservarsi per le conferenze personali dei Comandanti dei Carabinieri colle Autorità locali sono determinate da istruzioni del Governo (art. 74, e Istruzioni pel servizio di S. P., 20 febbraio 1860).

I Carabinieri, appena terminata l'operazione richiesta dall'Autorità, debbono stenderne processo verbale particolareggiato ed inviarlo per originale alle medesime nello spazio di ventiquattro ore al più tardi, mandandone contemporaneamente delle copie e degli estratti agli immediati loro superiori militari, dopo averli scritti *ad extensum* nei registro che devono tenere a quest'effetto. La stessa iscrizione e trasmissione ai superiori militari ed autorità competenti deve aver luogo ad ogni denuncia, verificazione od altra operazione, a cui essi abbiano proceduto in eseguimento delle loro incumbenze (art. 75).

I Comandanti della Guardia nazionale, della truppa di linea e gli Uffiziali di Piazza non possono in nessun modo immischiarsi nelle operazioni giornaliere e nel servizio abituale dei Carabinieri, nè distogliere per qualsivoglia causa i medesimi dalle funzioni che sono loro attribuite (art. 76).

Attribuzioni ed incumbenze dei Reali Carabinieri.

Non è nostro intendimento di parlare in questo luogo di tutte le attribuzioni ed incumbenze proprie dell'Arma dei Reali Carabinieri, avendo noi della maggier parte di esse già fatto menzione più sopra col riportare alquante disposizioni del R. Decreto 24 gennaio 1861, e ragionandone eziandio ogniqualvolta l'ordine delle materie ci presenta l'opportunità di farlo. Diremo ancora delle principali, secondo il regolamento del Corpo.

arresti operati dagli Uffiziali di polizia giudiziaria o per ordine loro, e le disposizioni del codice penale militare e di regolamenti militari per gli arresti di disertori, renitenti alla leva ed assenti senza licenza. In questi casi le persone arrestate devono essere presentate alle Autorità dai codici e dalle leggi e regolamenti suddetti rispettivamente designate

Il servizio dei Reali Carabinieri si divide in ordinario e straordinario.

Il servizio ordinario consiste particolarmente:

1. Nelle girate, corse e pattuglie nell'interno della residenza di ogni Stazione e per tutto il distretto, tanto di giorno quanto di notte, pel mantenimento dell'ordine, della tranquillità e sicurezza pubblica;

2. Nell'invigilare gli oziosi, vagabondi, mendicanti, giuocatori di vantaggio e ripresi di giustizia;

3. Nel visitare gli alberghi, assistere ai teatri ed agli spettacoli pubblici, nel recarsi alle feste, fiere, mercati ed a tutte le riunioni di popolo;

4. Nell'esaminare i passaporti, proteggere la conservazione e la sicurezza delle strade, tutelare il commercio e la salute pubblica;

5. Nell'impedire i guasti delle campagne, e particolarmente dei beni dello Stato; nell'accertare le contravvenzioni alle leggi di dogana, dazio-consumo, delle poste, pedaggi e simili;

6. Nel vigilare sul porto d'armi, caccia, pesca e simili;

7. Nel far ricerca non interrotta dei malfattori, banditi, colpiti da mandato di cattura, delle persone côlte in flagrante reato, dei disertori dalle R. truppe, dei renitenti alla leva, e nel seguire ogni traccia di delitto;

8. Nell'accorrere agl'incendi od altri disastri, provvedendo nel miglior modo possibile ai soccorsi,

9. Nell'invigilare i militari in congedo illimitato o licenza, in marcia, isolati od in corpo;

10. Nel fare le periodiche corrispondenze per la comunicazione degli ordini, delle note di servizio, per la condotta dei detenuti in traduzione ordinaria, e per la scorta dei corpi di reato, ecc.:

11. Nel carteggio tra le Stazioni, coi superiori del Corpo e colle Autorità, e nella tenuta degli uffizi.

Appartiene al servizio straordinario:

1. L'esecuzione delle richieste per la scorta del danaro appartenente all'erario pubblico, dei convogli di cose spettanti al Demanio, dei corrieri delle Poste e de' corpi di delitto, non che di quelle altre richieste che possono loro venire indirizzate dalle Autorità legittime; l'assistenza, ogni qualvolta ne siano richiesti, per assicurare il pagamento dei diritti stabiliti ed impedire il contrabbando, come pure per assicurare la riscossione di altre rendite pubbliche; l'eseguimento delle leggi sulla conservazione dei boschi, degli ordini di giustizia e delle sentenze criminali, avvertendo che in quest'ultimo caso i Carabi-

nieri non possono essere impiegati che per vegliare al mantenimento dell'ordine; l'eseguimento infine dei mandati di cattura;

2. L'inseguimento straordinario dei malfattori e le perquisizioni, avvertendo che fuori dei casi di un mandato espresso o di flagrante reato, oppure che l'intervento della forza armata sia richiesto da un imminente pericolo, i Carabinieri non possono entrare di notte nelle case particolari, anche coll'assistenza dell'Autorità giudiziarie e politica, salvo si tratti della ricerca di malfattori, e salvo inoltre si tratti di procedimenti nella qualità di Uffiziali di polizia giudiziaria;

3. Le riunioni di brigate per perlustrazioni od altro oggetto;

4. Le traduzioni fuori delle ordinarie corrispondenze;

5. La mano-forte agli uscieri negli arresti per debiti o delegati ad intimare l'ordine di comparire alle udienze, agli accusati detenuti che ricusino di obbedire, alle persone che molestate od in pericolo abbisognino del loro soccorso, ai militari isolati od in corpo;

6. Le ordinanze;

7. Le scorte d'onore e di sicurezza;

8. Il servizio di leva;

9. Il servizio di confidenza.

Nei casi in cui per l'esecuzione di un'operazione segreta, difficile e rilevante, potesse ostare la vista dell'uniforme e delle armi d'ordinanza, è lecito ai Carabinieri, per assicurarne l'esito, di far uso del vestiario borghese. Il travestimento deve sempre essere autorizzato col mezzo di un ordine apposito rilasciato dai Comandanti di Compagnia o di Luogotenenza.

Ogni sorta di servizio deve essere consegnato in un foglio, il quale in qualunque spedizione fuori della residenza viene presentato alla firma dei Sindaci, Consiglieri od altri uffiziali pubblici, ed in difetto alle persone più ragguardevoli del Comune, ove i Reali Carabinieri si recano, per far constatare la loro trasferta; le Autorità non possono rifiutarsi. Il servizio di corrispondenza viene giustificato dalla firma dei Carabinieri corrispondenti.

Nell'esecuzione del servizio ordinario o straordinario, tranne quello d'ordinanza, i Carabinieri non possono mai essere in numero minore di due. — Però quand'anche si trovasse solo, il Carabiniere è tenuto a procedere all'arresto di qualunque individuo colto in flagrante reato (art. 60 e 65 del codice di procedura penale).

Nessuno può distogliere i Carabinieri dall'abituale loro servizio sotto qualsivoglia pretesto, nè impiegarli ad altre funzioni,

eccettuato il contingente che sia destinato in campagna sotto gli ordini dei Generali.

Tutte le operazioni di servizio, come arresti, perquisizioni, ricerche, ricognizioni di qualunque avvenimento che possa interessare la giustizia o la sicurezza pubblica, le denunzie, le rivelazioni formalmente ricevute devono risultare da un verbale. Il verbale è un rapporto, ossia esposizione genuina, dettagliata, chiara e precisa di quanto si è eseguito, riconosciuto e raccolto nelle operazioni.

In ogni verbale devonsi sempre specificare l'ora, il giorno, mese ed anno, il luogo in cui si è agito, i nomi, le qualità e la residenza dei verbalizzanti, se l'operazione sia stata eseguita d'ufficio od in virtù d'ordine, mandato o richiesta; ed allora s'indica pure la qualità e residenza dell'Autorità richiedente, con la data o l'oggetto del mandato o della richiesta.

I verbali di qualunque operazione eseguita dietro mandato e richiesta devono essere rimessi nelle 24 ore alla Autorità mandante o richiedente, colle persone arrestate e coi corpi di delitto: e se l'operazione è eseguita d'ufficio, all'Autorità cui spetta la procedura *preliminare* o la *formale*.

Il codice penale comune ed il codice penale militare proscrivono pene gravi contro coloro, i quali usano oltraggio, violenze o vie di fatto contro i Carabinieri Reali, o si oppongono all'esercizio delle loro funzioni. Tali pene sono sufficienti per guarentirli nelle loro operazioni: ma la prudenza dei Carabinieri dovrebbe renderne rarissima l'applicazione. Comunque giustificata dalla necessità, la repressione nuoce sempre al prestigio del Corpo, tanto più poi quando il procedimento non sorta esito soddisfacente.

Gli Uffiziali, Bassi-Uffiziali e Carabinieri Reali sono anche Uffiziali di polizia giudiziaria, ed hanno comuni perciò i doveri ed i diritti cogli altri Uffiziali di polizia giudiziaria rispettivamente menzionati nei capi I e II del titolo II, libro I del codice di procedura penale.

Premi, gratificazioni, indennità e distintivi d'onore.

Per viemmaggiormente animare i Carabinieri Reali ad adempiere con attività, zelo ed esattezza le molteplici e difficili incumbenze, che sono loro affidate, e risvegliare fra di essi lo spirito d'emulazione e stimolarne il coraggio, sono stabiliti premi, gratificazioni, indennità e distintivi d'onore.

Nei casi, nei quali le leggi accordano un premio per qualche operazione ai preposti specialmente incaricati delle medesime,

i Carabinieri Reali che l'avranno eseguito in vece loro, o unitamente con essi, hanno diritto a conseguire il detto premio, o a dividerlo con quelli.

I Carabinieri Reali partecipano cogli altri militari delle R. truppe alle ricompense che il Governo del Re accorda ai segnalati servigi. Il pericolo della vita, corso nei casi di incendi, innondazioni e simili, viene premiato colla medaglia al valore civile, quello corso nell'inseguimento di malfattori, nelle rivolte, nei tumulti, colla medaglia al valore militare Se poi in una qualche operazione o spedizione il Carabiniere sia stato ucciso, oppure muorè in seguito alle ferite ricevute, la gratificazione viene pagata alla vedova o alla famiglia del defunto.

Il loro speciale regolamento poi fissa alcune ricompense per gli arresti che da loro vengono operati di militari disertori, di renitenti alla leva, e degli evasi dalle case di pena. Il regolamento stesso stabilisce un'indennità agli Ufficiali per le gite d'ispezione, ai Marescialli d'alloggio per l'assistenza alle estrazioni di leva, ed ai Sotto-Ufficiali, Vice-Brigadieri e Carabinieri per le pernottazioni fuori della residenza.

I Carabinieri infine, che per solo individuale vantaggio sono dalle Autorità o dai cittadini richiesti per iscortarli, proteggerli, per assistere ai balli od a feste private, per traduzioni e simili, possono esigere una retribuzione diversa, secondo la forza impiegata e la natura del servizio.

CARCERE. — Carcere e una pena correzionale (art. 26 del codice penale).

Più comunemente sotto questa parola s'intende il luogo. dove si tengono rinchiusi i processati ed i condannati. Noi qui parliamo delle carceri intese in questo ultimo senso.

Vi hanno carceri destinate alla semplice detenzione di individui imputati od accusati di crimine o delitto, e queste si dicono *carceri giudiziarie o preventive*. In esse dovrebbero soltanto trovarsi i prevenuti, ma invece, secondo il nostro sistema carcerario, quelle case sono eziandio destinate a ricevere. i detenuti condannati a pene corporali durante il giudizio d'appello e di cassazione; i condannati alla pena del carcere sino a sei mesi; i condannati a pene maggiori di sei mesi di carcere, che per malattia o fisica impotenza sono inabili al lavoro nelle case di pena; gli arrestati per disposizione dell'Autorità di P. S.; i ditenuti di passaggio; i ditenuti per debiti, e quelli che scontano la pena sussidiaria del carcere. Nel novero delle carceri giudiziarie o preventive sono com-

presso le *case mandamentali di deposito*, le quali sono destinate precipuamente pei condannati alla pena degli arresti, ed anche per gli arrestati per reati di maggiore competenza, mentre si compiono i primi atti di procedura, e per i ditenuti di passaggio.

Altre carceri invece sono destinate a ricevere esclusivamente i condannati, e queste sono dette *case di pena*. Le case di pena comprendono: i bagni marittimi pei condannati ai lavori forzati; le case di forza pei condannati alla reclusione; i castelli od altri luoghi forti pei condannati alla relegazione; le case di correzione pei condannati al carcere, quelle infine pei condannati alla custodia.

Il regolamento annesso al R. Decreto 21 dicembre 1850 attribuisce al Ministero dell'interno l'amministrazione economica delle carceri giudiziarie, e riserva all'Autorità giudiziaria la polizia delle medesime, in quanto concerne l'amministrazione della giustizia.

Gli Uffiziali di P. S. espressamente delegati dai loro superiori diretti hanno libero accesso nelle carceri giudiziarie, uniformandosi però alle misure e cautele ordinate dall'Autorità giudiziaria, con cui dovranno all'uopo prendere gli opportuni concerti, in ordine ai quali non si potrà prescindere, se si tratti di ditenuti privati di colloquio (R. Decreto 13 gennaio 1851).

L'individuo arrestato e costituitosi volontariamente innanzi all'Uffiziale di S. P. si fa tradurre, quando è imputato di un crimine o delitto, nelle carceri giudiziarie per mezzo degli Agenti della pubblica forza, i quali devono essere muniti di un ordine di ricevimento diretto al custode delle carceri dallo stesso Uffiziale. In quest'ordine devonsi indicare le generalità dell'arrestato, il titolo dell'imputazione, e l'Autorità a cui disposizione deve essere trattenuto in carcere. Contemporaneamente l'Uffiziale spedisce al Procuratore del Re gli atti di polizia giudiziaria stati da lui compiti contro l'imputato, in un coi corpi di reato, facendogli in pari tempo conoscere che lo stesso imputato venne tradotto nelle carceri giudiziarie a sua disposizione. I denari e gli altri oggetti, di cui fosse possessore l'arrestato, e che non costituiscono corpo di reato, come pure i suoi effetti debbono essere consegnati alla Direzione od al custode del carcere.

Le case di pena dipendono esclusivamente dal Ministero dell'interno, ad eccezione dei bagni marittimi, i quali dipendono dal Ministero della marina.

Un buon sistema carcerario deve soddisfare a queste due condizioni, la sicurezza sociale e l'emendazione del colpevole.

Questo fu tema di lunghi e profondi studi dei dotti, e di accurate e pazienti ricerche degli uomini pratici. Molti dei mezzi che da questi vennero suggeriti, siccome frutto dei loro studi e delle loro ricerche, furono già posti in pratica dai Governi più civili. In massima è adottato il principio dell'isolamento fra i condetenuti nello stesso carcere: ma si agita ancora la quistione se quest'isolamento debba essere continuo, giorno e notte (sistema di Filadelfia), oppure soltanto di notte, assoggettando lungo il giorno i ditenuti al lavoro colla severa prescrizione del silenzio (sistema d'Auburn) Al primo sistema appartengono, ad esempio, le Murate di Firenze; sulle orme del secondo sono fondati i penitenziari di Alessandria, Pallanza ed Oneglia. Quale dei due sistemi sia da preferire, si vedrà dagli sperimenti che si fanno nei diversi Stati, dove l'uno e l'altro sono attualmente in vigore (1). Intanto coll'isolamento in massima si è fatto un gran passo e se non si è ancora riuscito ad ottenere l'emendazione del colpevole, si è per lo meno allontanato il pericolo di maggiore corruzione, che esisteva nell'agglomerazione di individui in uno stesso luogo di detenzione. È noto diffatti come nel massimo numero dei casi le associazioni dei malfattori ripetono la loro origine dalla convivenza depravatrice delle prigioni: per essa giovani condottivi da una prima e lieve colpa, dopo pochi mesi ne uscirono abili e consumati facinorosi, altri che senza colpa forse vi furono tratti dalle inesorabili esigenze del rito penale, nel breve corso di una detenzione preventiva appresero alla scuola dei perversi tutti i misteri delle umane iniquità, per essa resa difficile la sorveglianza, pericolose le rivolte, possibili le evasioni; e intanto (causa appunto questo fomite permanente di corruzione che infesta il soggiorno delle carceri) coloro che scontano la pena, facendo ritorno alla vita libera, quando pure siano in grado di offrire le migliori guarentigie di un perfetto ravvedimento, incontrano per ogni dove sospetti, diffidenze, ripulse, che molte fiate precludono loro la via all'onesto lavoro, e li risospingono al delitto. Non è poi a dire come la sorte di costoro si aggravi maggiormente dal solo

(1) Una Commissione nominata dal Governo con Reale Decreto 16 febbraio 1862 per l'esame di alcuni quesiti attinenti alle materie penitenziarie, proponeva la riforma del sistema carcerario dello Stato su questi fondamentali principii soppressione dei bagni marittimi, isolamento di ciascun condannato nel luogo di pena, sia questa di carcere di relegazione, di reclusione o di lavori forzati e l'isolamento di ciascun imputato ed accusato nel luogo di detenzione. — V. la dotta relazione della Commissione al Ministero dell'interno, uscita coi tipi degli eredi Botta 1863.

fatto delle relazioni e dei contatti avuti nel corso della prigionia, onde avviene che per quanto studio essi pongano a nascondere od a far scomparire dalla memoria degli uomini il ricordo delle colpe già espiate ed a riacquistare la pubblica stima, incontrino ad ogni tratto nel cammino della vita segni di ludibrio e di scherno, che il passato disvelano, e deridono ogni più savio proposito di onesta condotta avvenire

CARTA BOLLATA — La carta bollata è fabbricata e venduta per conto dello Stato L'uso della medesima è obbligatorio per qualunque scritto, disegno, ovvero riproduzione meccanica di essi, che valga come atto o documento sì civile, giudiziale ed amministrativo, che commerciale (art. 1 della legge 21 aprile 1862, N 58)

Il prezzo n'è vario secondo la natura e la destinazione degli atti o documenti, per cui essa carta si adopera (art. 9).

Lo spaccio della carta bollata non può farsi da altre persone, se non da quelle designate dall'amministrazione delle finanze (art. 16).

Le contravvenzioni in tale materia devono essere denunziate all'Autorità giudiziaria, nella cui giurisdizione furono accertate. Esse devono essere fatte risultare con processo verbale, a cui saranno uniti gli atti in contravvenzione; tale processo verbale però non sarà compilato, se i contravventori pagheranno immediatamente e senza riserva le pene pecuniarie e le tasse di bollo (art. 33 e 35).

La contraffazione della carta bollata, e l'uso e lo smercio doloso di tale carta contraffatta costituisce un reato punibile dal codice penale (art. 45). — V. Bollo (*tassa di*)

CARTE DA GIUOCO — Le carte da giuoco fabbricate nell'interno dello Stato a mazzi di cinquantadue o meno, oppure provenienti dall'estero, sono assoggettate ad una tassa di bollo di centesimi 50 per ogni mazzo (art. 1 e 4 della legge 21 settembre 1862).

La loro fabbricazione e vendita è libera, solo chi intende darsi a tale industria o commercio, deve dichiararlo all'Autorità finanziaria del luogo, la quale gli rilascia un attestato della fatta dichiarazione, che dovrà essere rinnovata al principio d'ogni anno (art. 6).

La tassa sulle carte da giuoco è pagata dal fabbricante, il quale a tale scopo deve presentare all'ufficio incaricato della

bollatura i fogli intieri, sopra i quali sono stampate tutte le carte tanto a punti quanto a figure, che compongono ciascun mazzo (art. 3 del regolamento 21 settembre 1862).

Gli osti, locandieri, caffettieri ed in generale coloro che tengono botteghe o pubblici stabilimenti, sono responsabili dell'uso che nei luoghi di loro dipendenza si facesse di carte da giuoco non bollate (art. 7 della legge).

Gli uffizi incaricati della esazione delle tasse sulle carte da giuoco, e gli altri funzionari di finanze hanno facoltà di visitare i magazzini delle fabbriche e dei venditori delle carte da giuoco, previa autorizzazione della Direzione demaniale (art. 16 del regolamento).

Le Autorità politiche devono assecondare le richieste, che loro venissero rivolte dalle Direzioni demaniali nelle visite, che agli uffizi incaricati della esazione delle tasse sulle carte da giuoco o altri funzionari di finanze incombe di fare due volte all'anno e per istraordinario, qualora sorgesse dubbio di commessa contravvenzione, ai magazzini delle fabbriche e dei venditori delle carte da giuoco (art. 16 del regolamento, e Circolare N. 126 del Ministero dell'interno 18 agosto 1862).

Gli Agenti di P. S., in occasione delle visite ai caffè, osterie ed altri simili esercizi, devono accertarsi che le carte da giuoco, di cui si fa uso, sieno munite del bollo, e far anche visite improvvise, affine di non lasciare tempo di sostituire alle carte in contravvenzione, colle quali si giuoca, quelle debitamante bollate, redigendo in caso contrario apposito verbale, cui saranno uniti i mazzi di carte caduti in contravvenzione, da trasmettersi alla rispettiva Direzione demaniale pei successivi incumbenti, qualora la parte non preferisca di depositare contemporaneamente l'ammontare della tassa di bollo ed il massimo delle pene pecuniarie (art. 18 del regolamento succitato, e Circolari del Ministero delle finanze 18 agosto 1862, e 18 aprile 1864 del Ministero dell'interno).

CARTE DI PASSAGGIO — V. PASSAPORTO.

CARTE DI PERMANENZA — V. CONDANNATI A SORVEGLIANZA — EMIGRATI.

CASA ABITATA — Si considera per *casa abitata*, quando tale circostanza serve a qualificare o a render più grave il reato di furto, ogni fabbricato, alloggio, luogo di ricovero, capanna anche mobile od altri siffatti casolari formati di qualsiasi materia, che senza esser abitati, sono però destinati al-

l'abitazione, siccome pure si considera tutto ciò che ne dipende, come corti, cortili, granai, stalle ed altre simili dipendenze, qualunque ne sia l'uso, e quand'anche avessero una chiusura particolare nella chiusura o recinto generale (art. 614 del codice penale).

Ogni fabbricato che serva abitualmente ad abitazione deve intendersi come *casa abitata* (Merlin, *Rèp.* Furto, Sez. 2, § 3.) Quindi deve considerarsi come casa abitata la stalla, in cui corica un domestico per la sorveglianza del bestiame, ancorchè questa stalla sia separata dalla casa principale (Cassazione francese, 4 settembre 1812).

Un magazzino od una bottega, ove nessuno abita, ma che è annessa a casa abitata, non però dall'inquilino della bottega stessa, si considera come *casa abitata* per qualificare il furto ivi commesso (Corte d'appello di Genova, 10 febbraio 1849).

I bastimenti aventi coperta e luoghi atti all'abitazione e custodia delle merci, si considerano come *casa abitata* in senso della legge che qualifica il furto. così la *stiva* è parte di essa (Cassazione di Torino, 1° maggio 1852)

È *casa abitata* anche ogni luogo, in cui si fa abitazione accidentale o temporaria con riunione di persone ad epoche determinate od indeterminate, sia per tutti i bisogni della vita, sia per certi bisogni, certi affari, certi doveri o certi piaceri (Cassazione francese, 23 agosto 1821).

Tale è pure una casa di campagna non abitata che accidentalmente, ed a cui non è deputato un custode (Carnot, t. II, pag. 329).

Deve considerarsi quale dipendenza di casa abitata un giardino attinente ad una casa abitata (Cassazione francese, 18 giugno 1812).

Lo stesso dicasi di una fucina dipendente da casa abitata (Cassazione francese, 16 gennaio 1830).

CASE DI LAVORO. — Sono gli stabilimenti instituiti dal Governo pel ricovero forzato dei minori d'anni 16, oziosi vagabondi e mendicanti, nei casi determinati dal codice penale. Tale ricovero è decretato dall'Autorità giudiziaria, e non può prolungarsi oltre la maggiore età. — V. Oziosi e Vagabondi — Mendicanti.

CASE DI PENA. — V. Carcere.

CASE DI TOLLERANZA. — V. Prostituzione.

CASSAZIONE (*Corte di*). — La Corte di cassazione è il Tribunale supremo, a cui è delegata l'alta missione di mantenere l'unità dei principii e di ricondurre costantemente all'eseguimento delle leggi tutte le parti dell'ordine giudiziario. Per mezzo di questo supremo Tribunale è aperta una via legale ad ottenere l'annullamento delle sentenze pronunziate in ultima istanza, che non possono essere con altro mezzo impugnate, o che contenessero una manifesta violazione della legge — La Corte di cassazione non conosce del merito degli affari dinanzi a lei recati; ma rinvia le cause nel caso di annullamento per incompetenza al Giudice competente, e negli altri casi ad un Tribunale o Giudice della stessa qualità di quello, la cui sentenza fu annullata. — V GIUSTIZIA

CATTURA. — V. ARRESTO - MANDATO DI CATTURA.

CAUSIDICO — V. AVVOCATO.

CAVE. — V. MINIERE.

CEDOLE — È un crimine la contraffazione o falsificazione delle cedole od obbligazioni dello Stato od altre carte di credito pubblico equivalenti a moneta, o l'introduzione o l'uso fatto scientemente delle medesime (codice penale, art. 329).

È pure un crimine la contraffazione o falsificazione nei R. Stati di obbligazioni o carte di credito pubblico equivalenti a moneta, emesse sotto qualunque denominazione da un Governo straniero, o l'introduzione dolosa o l'uso doloso di esse nei Regi Stati senza riguardo al luogo in cui siano state contraffatte o falsificate, o in fine la messa in circolazione delle medesime, dopo averne riconosciuto la falsità (art. 330 e 331).

Vi ha falso per parte di colui che per far rivivere biglietti di banca tolti alla circolazione e segnati con impronta indicante che furono annullati, ne fa sparire l'impronta con operazioni chimiche (Cassazione francese, 19 dicembre 1807 e 25 febbraio 1836).

La semplice esposizione fatta da un cambista d'un biglietto contraffatto o falsificato non costituisce un crimine, perciocchè il codice penale non parla che del solo uso (Chevaux ed Helie, t. I, N. 143, ediz Brux,). — V. FALSIFICAZIONE.

CENSURA TEATRALE. — Nell'interesse della moralità e dell'ordine pubblico sono stabilite norme speciali per le rappresentazioni teatrali (art. 32 §. 2 della legge di S. P. 20 marzo 1865).

Nessuna produzione teatrale può essere rappresentata o declamata, se non è stata approvata dall'ufficio di revisione teatrale. L'Autorità politica può anche vietare le rappresentazioni di produzioni approvate dalla revisione teatrale, se qualche circostanza locale le renda inopportune, o se possano dar luogo a disordini gravi (art. 35 § 2 del regolamento di P. S.).

La censura delle opere drammatiche fu ordinata con modi uniformi in tutto il Regno col R. Decreto 14 gennaio 1864, del tenore seguente:

Art. 1. A far tempo dal 1° gennaio 1864 è delegata ai Prefetti la facoltà di permettere le rappresentazioni di qualsivoglia produzione teatrale nei limiti delle rispettive Provincie.

Art. 2. Al Ministero dell'interno è riservato di pronunziare definitivamente su tale materia, quando vi sia ricorso dalle decisioni dei Prefetti;

Art. 3. Le Prefetture trasmetteranno i ricorsi, di cui all'articolo precedente, al detto Ministero insieme alla composizione, della quale si tratta, e ad una motivata relazione;

Art. 4. Alla fine di ogni trimestre i Prefetti trasmetteranno al Ministero dell'interno distinti elenchi delle produzioni teatrali proibite e delle permesse con modificazioni o senza.

Non è possibile determinare a *priori* una regola, alla quale debba l'Autorità attenersi nel permettere o proibire le rappresentazioni sceniche, i criteri, per i quali si permette o si vieta una rappresentazione, nascono per lo più da contingenze locali, variabili e temporanee. Tuttavia devono sempre essere rispettate le seguenti norme:

1. Sarà proibita ogni rappresentazione teatrale, che in qualunque modo offenda i principii eterni della moralità e del pudore;

2. Che offenda la sacra ed inviolabile persona del Re, o il Parlamento e gli alti poteri dello Stato, o i Sovrani e Rappresentanti delle Potenze amiche,

3. Che induca sprezzo nelle moltitudini della legge fondamentale e delle altre leggi dello Stato, o eccita alla violenza di esse, o diffonda teorie sovversive dell'ordine stabilito,

4 Che offenda la religione cattolica ed i culti tollerati;

5. Che offenda, anche con allusioni, la vita privata delle persone, o i principii costitutivi della famiglia.

In generale tutti i motivi che possono dar luogo a procedimento per reato di stampa, ovvero a querela per diffamazione saranno sufficienti a far proibire un'opera teatrale intera o alcune scene o frasi di essa. In proposito di che è opportuno notare, che il diario diffamatore o sovvertitore si

indirizza ad individui isolati e prima che si diffonda può essere fermato dalla legge, ma l'attore sulla scena parla ad una moltitudine congregata, facile a trascorrere dagli entusiasmi alle dimostrazioni; e di più le sue parole hanno un effetto istantaneo ed irrevocabile.

Tutte queste avvertenze vogliono essere applicate ai tempi ed ai luoghi e in ciò sta il principale ufficio della censura teatrale, la quale deve rispettare tutta la libertà dell'arte, senza porre in pericolo menomamente la tranquillità pubblica e degli onesti ritrovi

Importa in ultimo avvertire che, onde raggiungere efficacemente lo scopo, bisogna che sia mantenuta forza all'Autorità, ogni volta che un attore, declamando, si permetta di mutar le frasi di un'opera riveduta. A qual fine devesi provvedere che persona incaricata della censura assista alle rappresentazioni, e prendere, occorrendo, le determinazioni consentite dalle leggi ne'casi di contravvenzione (Circolare del Ministero-interni, 14 gennaio 1864) — V. Teatri. »

CEREALI. — V. Derrate

CERTIFICATI DI BUONA CONDOTTA — I certificati di buona condotta, come tutti gli atti di notorietà pubblica e simili, sono rilasciati dal Sindaco, giusta il disposto dell'articolo 102, N. 8 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865. Tali certificati devono essere redatti su carta bollata da cent. 50 (art. 23, N. 11 della legge 21 aprile 1862 sul bollo).

Il rilascio di falso certificato di buona condotta fatto nello scopo di richiamare sulla persona ivi indicata la beneficenza o la fiducia del Governo, dei Comuni o dei particolari, o di procurarle impiego, credito o soccorso, costituisce un reato punibile colla sospensione dall'impiego dell'ufficiale pubblico che ha rilasciato il certificato e colla multa estensibile a lire 500 (art. 361 del codice penale).

CESSI — V. Pozzi neri

CHIAVAIUOLI. — Art 646 del codice penale « È vietato ai chiavaiuoli od altri artefici di vendere a chicchessia grimaldelli, volgarmente detti *passapertutto*, o fabbricare per figliuoli di famiglia, o per domestici, o per qualsiasi persona incognita o sospetta, chiavi di veruna sorta sulle stampe di cera od altra impronta o modello, come pure di venderle o rimetterle ai medesimi, sotto pena del carcere non

minore di mesi sei e del risarcimento dei danni che ne fossero derivati ».

Art. 647 « Nella stessa pena incorreranno le persone contemplate nel precedente articolo, ogniqualvolta prima di aprire usci, porte, scrigni o simili, sull'allegato smarrimento della chiave, non si saranno accertate che quegli, il quale ne avrà fatta ad essi la richiesta sia il padrone o il capo di casa o persona di buon nome ».

CHIAVI. — Art. 648 del codice penale « È vietato ai ferravecchi, ai venditori di ferramenta ed a chiunque faccia simile commercio, di vendere chiavi usate a figliuoli di famiglia, a domestici ed a qualsiasi persona incognita o sospetta, sotto pena di multa estensibile a L. 100; ed in caso di recidiva avrà anche luogo la pena del carcere estensibile a mesi tre ».

Art. 645 « Chiunque avrà contraffatto od alterato chiavi, sarà punito colla pena del carcere per un tempo non minore di tre mesi salve le pene maggiori in caso di complicità nei reati. — Nella medesima pena incorrerà chiunque avrà fabbricato grimaldelli ad eccezione dei chiavaiuoli per uso della loro professione ».

È punito con pene correzionali chiunque vien colto con false chiavi indosso, alterate o contraffate, o con grimaldelli od altri strumenti atti ad aprire o sforzare serrature, se non giustificherà una ritenzione esente da colpa La pena è maggiore, se le persone sono mendicanti, oziosi vagabondi od altrimenti sospette (art. 619 e 448 del codice penale).

Sotto il nome di *chiavi false* nella perpetrazione dei reati di furto, sono compresi gli uncini, i grimaldelli o l altri strumenti atti ad aprire serrature, le chiavi comuni ad ogni specie di serrature, le chiavi imitate o contraffatte od alterate o le stesse chiavi vere che non sono destinate ad aprire quella tale serratura, o se vi sono destinate, siano state o perdute dal padrone, o a lui sottratte con furto con frode o con artifizio (art. 620 del codice penale).

CHIESA. — Questa parola nel senso materiale significa un luogo consacrato, nel quale i fedeli si riuniscono per l'esercizio della loro religione. Nel senso morale o religioso, si applica al corpo intero dei credenti in un culto. — V. Ministri del culto — Religione.

CHIRURGO. — V. Medico.

CIARLATANI. — V. EMPIRICO — SALTIMBANCHI.

CIMITERI. — Il cimitero è un istituto civile e religioso; quindi in esso hanno ingerenza e l'Autorità civile e l'Autorità religiosa. L'Autorità religiosa ha diritto di tributare gli ultimi onori ai fedeli estinti: in ciò solo consiste l'ingerenza della potestà religiosa. Il Comune statuisce sulla scelta della località del cimitero, sul tempo e sul modo delle tumulazioni, sulle iscrizioni e sui monumenti, ecc. Tutte le questioni però di diritti, che alcuno possa vantare su tale materia, sono di competenza dell'Autorità giudiziaria

D'ordinario i cimiteri hanno varii scompartimenti destinati alla tumulazione de'cittadini secondo le diverse religioni: in alcuni Comuni poi havvi un cimitero speciale per ogni religione Ma dove vi è un cimitero comune senza scompartimenti, noi siamo d'avviso che questo deve essere destinato all'uso di tutti senza distinzione di culto, perchè il cimitero è di proprietà del Comune. Quindi il Parroco non può impedire l'interramento nel cimitero di un estinto, quantunque sia di diversa religione, e solo può ricusare il suo intervento e le pompe del suo culto, in questo caso l'Autorità comunale ha il dovere di far eseguire la tumulazione dell'estinto nel cimitero, quand'anche vi fosse opposizione.

Sono obbligatorie pei Comuni le spese per la costruzione, manutenzione, riparazione e custodia dei cimiteri (art. 116 N. 11 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865).

Ogni Comune deve avere uno o più cimiteri di una estensione sei volte maggiore dell'area necessaria per seppellire il numero presunto dei morti di ciascun anno. (art. 70 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla sanità pubblica, approvato con R. Decreto 8 giugno 1865).

I cimiteri devono essere distanti dalle città, terre o borgate non meno di 100 metri, e situati possibilmente al nord e fuori della direzione ordinaria dei venti che soffiano sull'abitato, e chiusi da un muro dell'altezza non minore di due metri, nè maggiore di tre. Nessun edifizio ad uso di abitazione può essere costrutto a distanza dei cimiteri minore di 100 metri (art. 71).

Nella istituzione di cimiteri si raccomanda inoltre che il terreno sia elevato, asciutto, lontano dalle acque, arenoso ed alquanto inclinato per lo scolo delle pioggie; e che essi abbiano piantagioni specialmente all'interno o dal lato dell'abitato.

Nel caso di costruzione, ampliazione o trasporto di cimiteri, il Sindaco deve trasmettere, insieme alla relativa deli-

berazione del Consiglio comunale, il piano topografico corredato degli opportuni schiarimenti al Prefetto della Provincia, il quale nomina una Commissione composta di due membri del Consiglio provinciale di sanità di un ingegnere e del Sindaco del Comune, dove il cimitero deve essere stabilito, allo scopo di riconoscere se tanto sotto il rapporto del sito, quanto sotto quello della estensione del terreno e de'suoi caratteri geologici, la località designata presenti le condizioni igieniche prescritte per tale specie di stabilimenti. — Il Prefetto, veduta la relazione della Commissione, e sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità, approva il piano topografico del cimitero, ovvero invita il Comune a scegliere altra località, conformemente a quanto ha opinato il Consiglio (art. 87 N. 7 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, 20 della legge sulla sanità pubblica di pari data, e 72 e 73 del regolamento sanitario 8 giugno 1865).

I cimiteri da abbandonarsi rimangono chiusi nello stato in cui si trovano, senza che se ne possa fare alcun uso per lo spazio di dieci anni Trascorso questo termine, sentito il parere della Commissione municipale di sanità, e sotto l'osservanza delle cautele igieniche in tali casi prescritte, si possono cavare le ossa residue, le quali diligentemente raccolte, sono depositate in altro cimitero. Il terreno può allora essere messo a coltivazione, o destinato ad altro uso (art. 78 del regolamento 8 giugno 1865).

La polizia dei cimiteri è di esclusiva competenza delle Autorità municipali; esse vi provvedono a norma dei regolamenti comunali d'igiene pubblica e del regolamento più volte citato sulla sanità pubblica 8 giugno 1865. — V. Inumazioni.

CIMURRO. — V. Moccio.

CIRCOLARI — Le *Circolari* in legislazione valgono quanto un'opinione personale: non sono obbligatorie pei Tribunali.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E ATTENUANTI. — Nella perpetrazione dei reati possono concorrere ora *circostanze aggravanti*, ora *circostanze attenuanti*: l'apprezzazione delle medesime spetta esclusivamente ai Giudici.

In generale il reato è tanto più grave, quanto più matura è stata la deliberazione e più studiata la preparazione dei mezzi per intraprenderlo o condurlo ad effetto, quanto maggiore è il danno indi derivato, o il pericolo che vi era congiunto, quanto più erano difficili le precauzioni contro il medesimo, e quanti più doveri si sono con esso violati.

Possono annoverarsi tra le speciali circostanze aggravanti: l'essere reo di più reati; la recidività, avere sostenuto la parte principale col guidare od in qualsiasi modo progettare un reato commesso da più persone, le relazioni più importanti fra il colpevole ed il danneggiato od offeso; la seduzione di una persona giovane o di altra persona onesta; il pubblico scandalo occasionato, ecc., ecc.

Per circostanze attenuanti intendonsi tutti i fatti, tutte le considerazioni attinte sia nelle circostanze di fatto, sia nella posizione personale dell'agente, o nella severità troppo rigorosa della legge, che possono o modificare la colpabilità o motivare una diminuzione della pena (Ferrarotti, *Comm. al codice penale*, vol. II, pag. 506, N. 1).

Sono da annoverarsi tra le circostanze attenuanti l'età minore dell'accusato, la precedente buona condotta, una certa debolezza di mente od una educazione assai negletta, la costituzione volontaria, l'immediata confessione d'aver commesso il reato ad istigazione di un altro o per timore od obbedienza; l'essersi lasciato trasportare al reato in istato di una violenta commozione d'animo prodotta da un sentimento connaturale all'uomo, se si è lasciato condurre al reato da una stringente povertà, il pronto e spontaneo risarcimento del danno recato e l'operoso zelo nell'impedire le ulteriori perniciose conseguenze del reato, ecc., ecc.

Bisogna distinguere le circostanze attenuanti dalle *scuse*. Le prime sono indefinite: tutti i motivi, che affievoliscono la colpabilità dell'agente o la criminosità dell'atto, cadono in questa categoria. Le scuse, al contrario, sono fatti speciali di attenuazione definiti dalla legge, esse si dividono in *scuse* propriamente dette, che scancellano una parte della criminalità senza escluderla intieramente, ed in *fatti giustificativi*, che escludono ogni criminalità. In quest'ultima categoria sono da annoverarsi l'esser privo dell'uso della ragione, l'andar soggetto a ricorrenti alienazioni mentali ed aver commesso il fallo nel tempo in cui durava l'alienazione, l'essere avvenuto il fatto per forza irresistibile o nell'esercizio del diritto di necessaria difesa, ecc., ecc.

L'Ufficiale di P. S. nel raccogliere notizie dei reati e riferirne all'Autorità giudiziaria, avrà cura di non omettere alcuna delle succennate e simili circostanze a seconda delle quali il reato può assumere un carattere più o meno grave, e quindi il colpevole andare soggetto a pene maggiori o minori.

CITAZIONE. — *Citazione* in materia civile significa la fis-

sazione notificata a taluno di comparire dinanzi ad un Tribunale; in materia penale, in quella vece un comando. In quest'ultimo caso, quando la persona legalmente citata non si presenta nel giorno indicato, e non giustifica alcun legittimo impedimento, può esservi costretta anche col mezzo della forza pubblica, e condannata ad un'ammenda (art. 176 del codice di procedura penale), ed occorrendo per essere presentata dinanzi al Magistrato un viaggio di oltre una giornata, può anche essere momentaneamente detenuta nelle camere di sicurezza delle rispettive Stazioni dei Reali Carabinieri (Parere del Procuratore generale di Aquila, 12 aprile 1864, adottato dal Ministero).

Il Delegato di P. S., quando interessi di servizio e di ordine pubblico lo richiedono, può far invito ai cittadini di presentarsi innanzi a lui, ma in caso di rifiuto non può far loro obbligo di ottemperare all'invito.

Dovendosi udire come testimoni o chiamare in giudizio come imputati fuori carcere Carabinieri Reali, Militari in attività di servizio, Preposti delle gabelle o dogane, impiegati dell'amministrazione forestale o di altre amministrazioni, sia che i medesimi dimorino o non nel luogo in cui risiede la Corte o Tribunale o Giudice, che li farà citare, l'Autorità richiedente deve avvertire i capi, da cui rispettivamente dipendono. Essi daranno le convenienti disposizioni per la comparizione dei citati ed affinchè l'assenza dei medesimi non pregiudichi al servizio loro affidato (art. 58 del regolamento 15 aprile 1860 pel servizio dell'amministrazione della giustizia penale).

La mancanza dell'avviso al capo d'ufficio non è per sè titolo sufficiente per opporsi alla comparizione del citato, la quale deve anzi venire ciò nullameno favorita, perchè l'avviso stesso non è già una formalità della citazione, nè una condizione della sua validità ed efficacia, ma un provvedimento d'ordine, col quale evidentemente non si è voluto nè potuto aggiungere alla legge, inteso solo ad informare il capo d'ufficio della citazione del suo dipendente per provvedere alla comparsa del medesimo e al servizio durante la di lui assenza, anche nel caso che egli non si curasse di rendernelo avvertito (Circolare del Ministero-interni, 28 febbraio 1864).

CITAZIONE DIRETTA. — Il còmpito che la legge affida agli Uffiziali di polizia giudiziaria di informare l'Autorità giudiziaria d'ogni reato, di raccogliere e fornire le prove, di stendere verbali dei loro atti, ove venga esercitato con attività e con zelo, torna

utile non solo alla repressione dei reati, ma anche alla celerità dei provvedimenti.

Già per una parte, allorquando gli Uffiziali suddetti hanno provveduto con tutte le forme raccomandate, i Giudici Istruttori possono prescindere dal rinnovare gli atti medesimi. Ma vi sono poi reati minori, costituenti semplice delitto punibile con pena del carcere, od altra correzionale o di polizia, di competenza dei Tribunali di Circondario, di natura semplice, facili a stabilirsi, che si possono senza più giudicare sui semplici verbali redatti dagli Uffiziali di polizia giudiziaria, mediante la *citazione diretta* fatta all'imputato, a richiesta del Pubblico Ministero, quando si tratta di reato di azione pubblica, e nel caso contrario, a richiesta della parte lesa, od anche del Pubblico Ministero, sull'istanza di questa.

L'Ufficiale di polizia giudiziaria nella compilazione di processi verbali per lo scopo suaccennato deve aver presenti e seguire le seguenti norme,

1. Indicare esattamente nei rapporti, nelle denunzie, nelle quereie o nei verbali la generalità dei querelanti e denuncianti, degli imputati e testimonii, la loro dimora, i fatti di cui sono informati, i termini in cui lo sono, e gli aggiunti tutti che possono influire alla qualificazione del reato,

2. Far segnare ai processi verbali redatti le persone che nei medesimi figurano inscritte:

3. Interrogare *nella stessa forma* gl'individui che si consegnano al Procuratore del Re in istato di arresto, verificare se le risposte sono esatte, ed unire, quando gli arrestati sono minori, per quanto è possibile, le fedi di nascita,

4. Rivolgere nei ferimenti più gravi, ed in quelli in cui la durata influisce sulla pena, i periti ai Giudici, onde avanti il Tribunale si abbia questo elemento di prova non solo asseverato avanti un Autorità, ma giurato;

5. Far firmare gli atti dalla parte, avendo cura d'indicare il luogo, la via, la casa, il piano e il numero ove abitano le persone che sono accennate nel verbale;

6. Se trattasi di delitti di azione privata, avvertire il querelante del diritto che gli compete di desistere dalla istanza, e che se si costituisce parte civile, egli è tenuto, nel caso in cui si dichiari non essere luogo a procedimento, o si assolva l'imputato, a rimborsare le spese anticipate dall'erario, enunciando inoltre la richiesta della parte per citazione diretta, a norma dell'ultimo alinea dell'art. 363 del codice di procedura penale:

7. Agire celeramente, giacchè in difetto la citazione diretta

tornerebbe inutile, e porre il Pubblico Ministero, non appena ricevuti i verbali, in grado di avere tutti gli elementi necessari per richiedere la fissazione dell'udienza avanti il Tribunale (estratto dal codice di procedura penale, dal regolamento sull'amministrazione della giustizia penale 15 aprile 1860, e da una istruzione del Ministero-interni di Torino in data 22 agosto 1855). — V. UFFIZIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA.

CITTADINANZA. — Le condizioni, alle quali è sottoposto il diritto di cittadinanza, variano fra i diversi paesi.

In Italia la legislazione distingue i diritti civili dai diritti politici. — I primi sono tutte le facoltà che costituiscono l'uomo civile secondo la legislazione del paese: tali sono la libertà di coscienza e di culto, l'inviolabilità del domicilio, il diritto di associazione, quello di successione, quello di testamento, quello di esercitare impieghi, ecc. I diritti politici all'incontro sono quelli che conferiscono a chi ne è insignito la facoltà di partecipare più o meno direttamente alle pubbliche faccende, di eleggere i rappresentanti del paese o di essere come tale eletto, ecc., ecc. Questi ultimi non possono esercitarsi che dai nazionali aventi le condizioni di censo, di età, di capacità dalle peculiari leggi richieste. I primi appartengono ad ogni cittadino, purchè per fatto proprio non ne sia decaduto. Il figlio nato in paese straniero da padre cittadino, è pure cittadino, e ne gode tutti i diritti. Il figlio che è nato in paese straniero da padre che ha perduto il godimento dei diritti civili, è riputato straniero; acquisterà tuttavia la cittadinanza, qualora nell'anno susseguente alla maggiore età dichiari, se dimorante nel Regno d'Italia, volervi fissare il suo domicilio, e, se tuttora in paese straniero, voler rientrar nel Regno e dimorarvi similmente, e di fatto vi stabilisca il suo domicilio. — La donna straniera maritata con un cittadino segue la condizione del marito. Il figlio nato nello Stato da madre cittadina, e del quale il padre non sia legalmente riconosciuto, siegue la condizione della madre. Qualora anche la madre sia incerta, l'individuo nato nello Stato presumesi nato da madre cittadina. Il figlio nato nei Regii Stati da uno straniero che vi ha stabilito il suo domicilio con animo di perpetua dimora, è considerato come cittadino. L'intenzione di perpetua dimora si presume, se non vi è prova contraria, semprechè lo straniero abbia mantenuto il suo domicilio nei Regii Stati per lo spazio non interrotto di anni dieci compiuti. La residenza per occasione di commercio, ancorchè non interrotta per anni dieci, non basta a far presumere tale intenzione.

Gli stranieri, se vogliono godere di tutti i diritti civili, devono fissare il loro domicilio nello Stato, impetrare il privilegio di naturalità, e giurare fedeltà al Sovrano. In difetto, essi non godono che di quei diritti civili che nello Stato, cui essi appartengono, sono conceduti ai regnicoli, salvo le eccezioni che per transazioni diplomatiche potrebbero aver luogo. La reciprocità non può però mai invocarsi dallo straniero per godere diritti maggiori o diversi da quelli, di cui godono nello Stato i regnicoli, nè applicarsi a quei casi, pe' quali la legge in modo speciale ha disposto altrimenti. La qualità di cittadino si perde da colui che acquista naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare. È pareggiato al cittadino naturalizzato all'estero senza autorizzazione, e perde gli stessi diritti quel cittadino che senza autorizzazione del Sovrano prende servizio militare, o accetta funzioni pubbliche da un Governo straniero, senza pregiudizio delle pene stabilite contro i cittadini che porteranno le armi contro lo Stato. La perdita dei diritti civili o del godimento di essi ha pur luogo in forza di condanne penali, nei soli casi però e nei modi contemplati dalla legge. — V. NATURALIZZAZIONE.

CLAMORE PUBBLICO. — Nel caso in cui il reato è reputato flagrante, perchè l'imputato viene inseguito dal *pubblico clamore*, è da avvertire che questa parola *pubblico clamore* vale più che pubblica opinione, per evitare che una imputazione leggermente pronunziata e leggermente ripetuta possa costituire un cittadino nella condizione eccezionale e gravissima di individuo colto in flagrante reato.

COALIZIONE. — La coalizione di capi-fabbrica, proprietari o fittaiuoli contro gli operai e lavoranti di campagna nello scopo di ridurre ingiustamente ed abusivamente il salario, o di ricevere in pagamento di tutto o di parte del medesimo, merci od altra cosa, e viceversa di questi contro quelli per sospendere, impedire o rincarare il lavoro, e dei venditori di derrate, mercanzie, carte ed effetti pubblici per rincararne od abbassarne il prezzo, costituisce, avverandosi gli estremi indicati agli art. 385 a 390 del codice penale, un reato punibile con pene correzionali.

In occasione di sciopero d'operai, l'Autorità di Sicurezza Pubblica deve andare molto cauta ed adoperare tutti i modi conciliativi, valendosi anche dell'opera delle Autorità municipali e delle persone più influenti del paese, per comporre le insorte divergenze coi loro padroni ed indurli a riprendere

i lavori; e solo usare i mezzi di repressione acconsentiti dalla legge, quando sia da vicino turbato l'ordine pubblico, ed il concerto abbia avuto un principio di esecuzione.

COLLEGI ELETTORALI. — V. Assemblee.

COLPA. — V. Dolo.

COLTELLI. — È vietato il porto di coltelli con punta così detti *da fodero*, e di quelli ancora, che sebbene senza punta, ed eziandio snodati, sieno taglienti nella cima, e la lama per mezzo di qualche ordigno rimanga, snodato il coltello, fissa ed immobile, e così sieno atti al medesimo uso. Sono eccettuate quelle persone, che hanno bisogno dei coltelli suddetti per l'esercizio della loro professione, purchè però esse non ne abusino; e l'abuso si intenderà commesso ogniqualvolta li porteranno senza che vi sia necessità di adoperarli per occasione del proprio mestiere (art. 459 del codice penale).

È pure vietato il porto dei coltelli così detti *passacorda*, semprecchè la persona, presso cui si troveranno, non ne abbia bisogno per l'esercizio della sua professione (art. 461). — V. Armi.

COMMERCI AMBULANTI. — La legge di S. P. 20 marzo 1865 abolì l'obbligo, ch'era fatto dalla legge del 13 novembre 1859, dell'iscrizione in appositi registri, consentita dall'Autorità politica, per esercitare *il commercio ambulante di libri e stampe, di chincaglierie, zolfanelli ed altre merci*, non che *per la vendita in pubblico di paste, confetti e liquori*. Niuna immoralità si volle scorgere nell'esercizio di codeste misere professioni: vi si ravvisò piuttosto un onesto mezzo di sostentamento per tanti tapini, ai quali manca la lena di maggiori commerci. Fu nella mente del legislatore che la sorveglianza e la polizia da esercitarsi su costoro debba essere demandata alle Autorità ed ai regolamenti municipali, affinchè non si ingombrino le vie, e non si offenda il pubblico decoro, oppure alle Autorità ed ai regolamenti sanitari, onde la pubblica igiene non ne risenta danno. E sebbene spesse fiate il vizio ed il delitto si celi sotto le forme del merciaiuolo, tuttavia il legislatore ha creduto che questo sospetto non potesse legittimare una misura che metteva a fascio anche gli onesti.

Si mantenne invece l'iscrizione pei *mestieri ambulanti di saltimbanco, suonatore, cantante*, ai quali quello s'aggiunse di *ciarlatani*, pei *venditori pubblici di candelette, scapolari, imagini, intromettitori ambulanti, facchini e servitori di piazza*,

ai quali si aggiunsero i *barcaiuoli pel trasporto de' passeggieri e dei cocchieri di piazza*, giacchè l'esercizio di detti mestieri può somministrare offesa alla pubblica morale, facile occasione di gabbare i semplici ed i forestieri — V PROFESSIONI AMBULANTI.

COMMERCIO D'ARMI. — V. ARMAIUOLO — ARMI.

COMMERCIO DI LIBRI E STAMPE. — La legge di S. P. 20 marzo 1865 stabilisce la libertà del commercio librario, sciogliendolo dalle pastoie colle quali lo inceppava la legge 13 novembre 1859 Solo mette una restrizione per lo smercio sulle piazze e vie pubbliche delle sentenze, dei dibattimenti e di ogni altro atto di procedura penale, il quale non si può effettuare senza preventiva autorizzazione del Pubblico Ministero presso il Tribunale o la Corte, innanzi cui il processo ha avuto luogo (art. 52) — Questa autorizzazione è data in iscritto su carta bollata Essa deve essere presentata, a semplice richiesta, agli Uffiziali ed Agenti di P. S. (art. 68 del regolamento di P S., 18 maggio 1865).

COMMESTIBILI — La vigilanza della salubrità degli alimenti posti in commercio spetta principalmente ai Sindaci, i quali la esercitano sia personalmente, sia per mezzo delle Commissioni municipali di sanità (art. 57 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla sanità pubblica, approvato con R. Decreto 8 giugno 1865).

Sono compresi fra gli alimenti non solo i commestibili, ma anche le bevande (art. 58)

S'intendano insalubri:

1. I frutti immaturi;

2 I cibi guasti, come sono le carni imputridite, i cereali e legumi infracidati, i pesci freschi o salati che hanno subìto un periodo di fermentazione, ed altri simili;

3. I cibi adulterati con sostanze eterogenee o perniciose,

4. Le bevande adulterate col miscuglio di sostanze nocive di qualunque natura, per dar loro un dato sapore o colore;

5. Le bevande guaste, come sono le acque di pubbliche cisterne, che le lave delle pioggie impetuose o il corso delle fogne alterano talvolta col trasporto di materie immonde, putride e fermentabili (art 59).

L'uso dei cibi e delle bevande insalubri deve essere severamente proibito senza alcuna eccezione o riserbo, in quei modi speciali che i Municipi fisseranno per regolamento di pubblica igiene (art. 60).

La somministrazione fatta con intenzione di nuocere altrui di commestibili, bevande ed altre sostanze atte a produrre grave sconcerto alla salute, costituisce un reato più o meno grave a seconda degli effetti derivanti (art. 553 del codice penale)

La semplice esposizione in vendita di commestibili o bevande falsificate o insalubri sfuggirebbe all'applicazione dell'art. 553 del codice penale; ma formerebbe una contravvenzione ai regolamenti di polizia municipale.

COMMUTAZIONE DELLE PENE. — La multa e l'ammenda sono commutate, nel caso di non effettuato pagamento, nel carcere col ragguaglio, se per la multa, di lire tre per ogni giorno, purchè non ecceda il termine di due anni, e se per l'ammenda, di lire due per ogni giorno, purchè non ecceda il termine di giorni quidici (art. 67 del codice penale).

La pena dei lavori forzati, se inflitta a donne, è commutata nella custodia in una casa di forza per tutto il tempo stabilito dalla condanna, coll'obbligo del lavoro nell'interno di essa a tenore dei regolamenti (art. 68).

Il condannato ai lavori forzati, che al tempo della condanna avesse compito gli anni settanta, o fosse riconosciuto inetto fisicamente al genere di lavori prescritti per quella pena, è dispensato da tali lavori, ed impiegato in lavori meno faticosi e piu adatti alle sue forze. Lo stesso ha luogo pel condannato, che compisse gli anni settanta mentre sta scontando la pena, o che per fisica indisposizione divenisse inetto a scontarla (art. 69)

Fuori di questi casi il Re solo ha la facoltà di commutare le pene. — V. GRAZIA SOVRANA.

COMPLICI. — Nella perpetrazione dei reati la legge penale considera come complici:

1. Coloro che istigano o danno le istruzioni o le direzioni per commettere un reato;

2. Coloro che hanno procurato le armi, gli istrumenti o qualunque altro mezzo che abbia servito all'esecuzione del reato, sapendo l'uso che si destinava di farne;

3. Coloro che, senza l'immediato concorso all'esecuzione del reato, hanno scientemente aiutato od assistito l'autore o gli autori del reato nei fatti che lo hanno preparato o facilitato, od in quei fatti che lo hanno consumato (codice penale, articolo 103).

I complici sono puniti come gli autori del reato quando la

loro cooperazione sia stata tale che senza di essa non sarebbe stato commesso. Negli altri casi la pena dei complici è diminuita da uno sino a tre gradi secondo le circostanze (art. 104).

COMPLOTTO. — Accordo di più persone nel disegno di nuocere altrui. V. Malfattori (*Associazione di*).

CONCERTI. — V. Coalizione.

CONCILIO. — *Concilio* significa un'assemblea di ecclesiastici tenuta per decidere questioni di fede e regolare affari che riflettono la disciplina ecclesiastica. Gli atti di queste assemblee non possono essere pubblicati nel Regno senza prima che il Governo ne abbia esaminata la forma e la loro conformità alle leggi ed ai diritti dello Stato, ed accordato il *R. exequatur*. — V. Exequatur R.

CONCUBINATO. — Vi ha concubinato, quando un marito tiene nella casa coniugale una donna colla quale si abbandoni a commercio illecito. — Il concubinato è un reato di azione privata, non si può procedere senza la querela della moglie (codice penale, art. 483).

Perchè si verifichi il trattenimento di una concubina nella casa coniugale, e sia il marito costituito in istato di concubinato, non fa d'uopo che esso si abbandoni a commercio illecito con un'estranea alla casa stessa, ma basta che questo si faccia da lui anche con persona della famiglia, come la nuora, la cognata, la sorella (Carnot, *sul corrispondente* art. 339 del codice penale francese, N. 7 e 9).

La querela della moglie può legittimamente proporsi contro il marito, ancorchè essa non abiti *attualmente* la casa coniugale, ove il marito intrattiene la concubina (Dalloz. t. 25, pag. 28). — V. Adulterio.

CONCUSSIONE. — Qualunque ufficiale pubblico, qualunque esattore di diritti, di tasse, di contribuzioni, di danaro, di rendite pubbliche o comunali, il quale dolosamente riceva, od esiga, od ordini di esigere quanto non è dovuto per diritti, tasse, contribuzioni, rendite, mercede o stipendio, si rende colpevole di reato di concussione, ed incorre nella pena del carcere non minore di anni tre ed in una multa non minore di lire cento. Colle stesse pene, diminuite però di uno o due gradi secondo le circostanze, sono puniti i loro commessi e preposti (codice penale, art. 215).

Se l'esazione indebita fu commessa con minacce od abuso di potere, la pena è della reclusione, oltre alla interdizione dai pubblici uffizi. Se poi è accompagnata da attentato all'altrui libertà, la pena può estendersi ai lavori forzati a tempo; salve le pene maggiori nei casi che l'attentato costituisca per sè stesso un crimine più grave (art. 216).

CONDANNATI A SORVEGLIANZA. — Fra le pene accessorie contemplate dal codice penale vi è la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza (art. 38).

La sorveglianza speciale della pubblica sicurezza consiste nell'obbligo imposto al condannato di presentarsi all'Autorità che gli viene indicata e render conto di sè nel modo più sotto indicato. — In caso di disobbedienza, il trasgressore dev'essere arrestato, e la pena sarà convertita in quella del carcere per un tempo che potrà estendersi fino a quello stabilito per la sorveglianza, con che non ecceda il termine di anni due: fermo stando però, se vi è luogo, il tempo restante della sorveglianza (art. 44).

Saranno sempre assoggettati alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza: *a)* I condannati per reati contro la sicurezza interna od esterna dello Stato; *b)* I condannati ai lavori forzati od alla reclusione per grassazioni, estorsioni, rapine o furti; *c)* I condannati a pena criminale o correzionale per reati di associazione di malfattori (art. 45).

La sorveglianza speciale della pubblica sicurezza nelle condanne a pene criminali, non può essere minore di tre anni, nè maggiore di dieci: nelle condanne a pene correzionali non può esser minore di sei mesi, nè maggiore di due anni, salvi i casi speciali dalla legge determinati (art. 46).

A termini dell'art. 576 del codice di procedura penale il Pubblico Ministero presso i vari Tribunali trasmette per estratto al Ministero dell'interno le sentenze portanti condanna alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Una volta che il condannato ha terminato di scontare la pena principale, è per cura delle rispettive Direzioni carcerarie accompagnato avanti l'Autorità di S. P. locale, la quale lo munisce di foglio di via obbligatorio per condursi al luogo del domicilio eletto od imposto, e ne dà avviso all'Autorità di S. P. del luogo stesso. L'Autorità di S. P. di questo luogo, a cui il Ministero fa in prevenzione pervenire estratto della sentenza, provvede all'esecuzione della medesima, attenendosi alle prescrizioni contenute nella sezione XI del capo I, titolo II della legge di S. P. 20 marzo 1865.

CONDANNATI LIBERATI DAL CARCERE. — Giusta le disposizioni espresse nell'articolo 413 del regolamento generale delle case di pena in data 13 gennaio 1862, i condannati debbono al termine della pena loro inflitta essere presentati, per cura delle rispettive Direzioni carcerarie, all'Autorità politica per essere muniti di foglio di via con itenerario obbligatorio per condursi al luogo dell'eletto domicilio. E qualora taluno, come straniero, o per averne ottenuto il permesso, abbia a passare all'estero, sarà diretto al punto di confine, e sempre con foglio di via obbligatorio per presentarsi all'Autorità politica di frontiera, dalla quale riceverà il passaporto. — Lo stesso si pratica dalle Autorità preposte alla Direzione dei bagni marittimi rispetto ai condannati ivi reclusi, che abbiano terminata la loro pena.

Provvida istituzione è quella vigente in alcune Provincie del Regno pel *patrocinio* dei giovani liberati dal carcere. Questa istituzione ha il filantropico scopo di tutelare quei giovani al loro ritorno nella società, e di preservarli dai pericoli di una ricaduta col procacciare ad essi i mezzi di compiere la loro educazione religiosa, civile e professionale. Là dove questa istituzione esiste, diede ottimi risultati: epperò è a desiderarsi che venga estesa in tutto il Regno.

CONFINO. — Il confino è una pena correzionale. Esso consiste nell'obbligo ingiunto al delinquente di abitare in quello dei Comuni dei Regi Stati che sarà designato nella sentenza, alla distanza almeno di quindici chilometri tanto dal luogo del commesso reato, quanto dal Comune del proprio domicilio e da quello della persona offesa o danneggiata (art. 29 del codice penale).

CONFISCA. — La confisca tanto dei corpi di reato, quanto delle cose che hanno servito a commetterli, è una conseguenza delle condanne portanti una pena qualunque sì in materia criminale, che correzionale o di polizia. — Nelle contravvenzioni però di polizia la confisca non può essere pronunciata che nei casi indicati dalla legge (art. 74 del codice penale).

La confisca ha il carattere di una pena. In virtù di questo principio essa non può pronunziarsi quando l'imputato fu assolto dall'ascrittogli reato, a meno che si tratti di cose, di cui la legge proibisce la ritenzione, l'uso od il porto; nel quale caso saranno queste confiscate, ancorchè non siane seguita la condanna, e quand'anche non appartenessero alla persona che ne fu imputata (art. succitato).

Gli oggetti confiscati, meno quelli di quest'ultima specie, sono dopo un determinato tempo venduti all'asta pubblica, ed il prodotto della vendita è devoluto all'erario dello Stato, ed in alcuni casi a favore delle opere pie locali, come ad esempio, quando si tratta di cose state destinate a corrompere un funzionario pubblico (art. 227)

Le stampe invece, gli scritti, le immagini, incisioni, emblemi costituenti reato di diffamazione, sono confiscati e soppressi (art. 582).

CONFRATERNITE. — Le confraternite non possono considerarsi nel novero dei corpi ecclesiastici, ma sono meramente laicali; esse sono enti morali soggetti tanto per l'approvazione delle loro regole, quanto per la disponibilità dei loro beni alla sorveglianza e tutela dell'Autorità giudiziaria superiore.

CONNIVENZA. — Complicità per tolleranza o dissimulazione di un male, che si può e si deve impedire.

CONSEGNA DEI DELINQUENTI. — V. Estradizione.

CONSEGNA DELLE PERSONE. — I capi di fabbrica, gli esercenti arti e mestieri, gl'impresari, i capi-mastri da muro devono nei primi cinque giorni d'ogni mese consegnare all'Autorità locale di P. S. la nota di tutti gli operai, ai quali somministrano lavoro, e di quelli che ne sono usciti (art. 49 della legge di P. S. 20 maggio 1865). — V. Operai.

Le consegne debbono contenere l'indicazione del nome, cognome, soprannome, patria, età, professione, provenienza, direzione e carta di cui l'operaio è munito (art. 66 del regolamento 18 maggio 1865).

Gli albergatori, osti, locandieri, e le persone che esercitano l'industria di affittare camere ed appartamenti mobigliati, ed altrimenti somministrare presso di sè alloggio per mercede per un tempo qualunque, devono entro 24 ore denunziare all'ufficio locale di P. S. l'arrivo e la partenza delle persone cui hanno dato alloggio. Quando nessuna persona sia arrivata o partita, si deve presentare analoga dichiarazione (art. 47 della legge e 62 del regolamento).

Nell'interesse della tranquillità o sicurezza pubblica importa moltissimo che, specialmente nelle città più popolate, dove d'ordinario in maggior numero convengono persone da altri

paesi, e dove per conseguenza maggiormente si fa sentire il bisogno di un'accurata vigilanza, si esiga dagli albergatori, osti, locandieri, tenenti persone a dozzina e locatari di camere mobigliate l'esatta consegna delle persone, a cui danno alloggio. — A questo fine è bene che le Autorità di S. P delle Provincie e dei Circondari provvedano che si eseguiscano con esattezza e senza interruzione le accennate consegne, richiamando di quando in quando con appositi manifesti a memoria le pene comminate dalla legge di P S. contro i trasgressori.

CONSOLI. — I Consoli sono Agenti del Governo stabiliti nelle città commerciali e nei porti per facilitare il commercio, proteggere i connazionali e compiere, nell'interesse dei medesimi e del loro paese, atti giuridici e amministrativi, conformandosi ai trattati vigenti cogli Stati, in cui risiedono, e dove questi trattati mancano, alla consuetudine.

I Consoli delle nazioni straniere, residenti nei Regi Stati, corrispondono direttamente colle Autorità locali amministrative e giudiziarie. Dovendosi rivolgere al Governo centrale essi lo fanno col mezzo dell'Ambasciadore, Ministro o Incaricato d'affari della loro nazione. — V. AGENTI DIPLOMATICI E CONSOLARI.

CONTRABBANDO. — Contrabbando è il frodo dei diritti dovuti allo Stato o ai Comuni per introduzione o spaccio di materie soggette a dazio o di privativa nazionale.

Agli Agenti di Pubblica Sicurezza essendo affidato il mandato di far osservare e rispettare le leggi tutte dello Stato, essi devono concorrere nella repressione del contrabbando, il quale quanto torna di pregiudizio alle finanze dello Stato, alla moralità pubblica, altrettanto è atto di sua natura ad essere cagione od occasione di disordini e di inconvenienti, che per ogni riguardo importa di evitare

Avranno essi presente però che non si possono arrestare i contravventori che in caso di flagranza, e quando in pari tempo la contravvenzione sia accompagnata da alcun reato punito dalle leggi con pene corporali, od il contravventore sia estero, e non dia cauzione (art. 88 del nuovo regolamento doganale, approvato con R Decreto 11 settembre 1862).

Gli Agenti debbono condurre i contravventori e le merci sorprese in contravvenzione alla dogana vicina per la compilazione del processo verbale (art. 72 del regolamento doganale. 29 ottobre 1861).

Se la contravvenzione doganale è talmente connessa con altro reato qualunque, che la prova dell'una sia la prova dell'altro, la causa è rimessa al Giudice competente pel reato. — Compiuto il giudizio sul reato, si procederà innanzi al Giudice competente per la contravvenzione (art. 87 del regolamento 11 settembre 1862)

Gli Agenti possono arrestare e visitare, salvo l'osservanza dei patti internazionali, le barche che danno sospetto di contrabbando, e scortarle alla prossima dogana (art. 49, alinea 2 del regolamento 11 settembre 1862).

Tutte le somme esatte per contravvenzione, dopo prelevate le spese, saranno pagate per due terze parti a titolo di premio a coloro che hanno scoperta o sorpresa la contravvenzione (art. 75 del regolamento 29 ottobre 1861).

CONTRAFFAZIONE. — La contraffazione è un reato che si applica a diversi oggetti; nel suo senso più usuale, e quando questa parola è usata sola, si applica alla imitazione fraudolenta dei prodotti dell'arte e dell'industria a pregiudizio dei proprietari e degli inventori. Si dice anche l'azione d'imitare con viste colpevoli la scrittura e la firma di qualcuno, e così dell'alterazione delle monete, dei biglietti di banca, delle scritture di commercio. — V. Falsificazione.

CONTRAVVENZIONE. — Art. 2 del codice penale. — Il reato, che la legge punisce con pene di polizia, è una contravvenzione ».

Le contravvenzioni o riguardano l'ordine pubblico (art. 685 del codice penale), o le persone (art. 686), o le proprietà (art. 687) Oltre a queste del codice penale, vi hanno altre contravvenzioni contemplate dalla legge di S. P., e da leggi e regolamenti particolari. — V. Reato.

CONVIVENZA — La convivenza, per cui non ha luogo l'azione penale per le sottrazioni commesse tra fratelli ed affini, è quella *abituale*, che forma una famiglia sola di più individui, non è tale un'accidentale abitazione (Cassazione di Torino, 6 agosto 1857). — V. Affinita' — Azione penale

COPISTERIA (*Uffici di*). — V. Agenzie pubbliche.

CORPI MORALI — Si considerano come corpi morali le Provincie, i Comuni, gli istituti di carità e di beneficenza,

le fabbricerie, gli istituti religiosi dei culti tollerati, le società riconosciute, ecc., ecc.

I corpi morali e le società autorizzate si considerano dalle leggi civili come altrettante persone, e godono dei diritti civili sotto le modificazioni determinate dalle leggi.

Se un Comune od altro corpo morale delibera a norma della sua costituzione sociale un crimine, e questo crimine venga eseguito in conseguenza di tale deliberazione, non è punibile collettivamente, ma sono invece punibili i singoli membri che hanno la colpa della decisione

CORREO. — La parola *correo* adoperata talvolta dalla legge non indica altro se non che l'individuo è implicato nell'altrui reato, nell'altrui accusa, attalchè per conoscere il suo grado preciso d'imputazione e di pena, conviene decidere se egli è correo dell'altro come autore o come complice del fatto (Nicolini, *Quist. di diritto*, pag 634). — V. Agenti principali — Complici.

CORREZIONE. — Per correzione s'intende l'esercizio dei diritti che i padri, le madri, e tutti gli istitutori e maestri hanno verso i loro figli, minori, gli allievi e scuolari.

L'abuso di tale esercizio può dar luogo a procedimento penale, a sola istanza però della parte offesa (art 514 del codice penale).

CORRISPONDENZA COL MINISTERO. — V. Relazioni al Ministero

CORRISPONDENZA COI NEMICI — La corrispondenza coi sudditi di una Potenza nemica costituisce in faccia alla legge penale un crimine, allorchè essa ha per risultato di somministrare ai nemici istruzioni a danno della situazione politica o militare dello Stato, oppure degli alleati del Re, quando agisca contro il nemico comune, ed è dettato scientemente a questo scopo criminoso (art. 170 e 172 del codice penale)

Per nemici dello Stato debbono intendersi le nazioni, cui la guerra fu pubblicamente *dichiarata* (Cassazione francese. 23 novembre 1834). — V. Sicurezza dello Stato.

CORRISPONDENZE EPISTOLARI. — V. Poste

CORRUZIONE. — Si rende colpevole del reato di corruzione, contemplato dagli art. 217 e 218 del codice penale, qualunque uffiziale pubblico, agente, impiegato od incaricato di pubblica amministrazione, il quale abbia ricevuto donativi o rimunerazione, od anche solo ne abbia accettato promesse, sia per fare un atto giusto, ma non soggetto a retribuzione del proprio ufficio od impiego, sia per fare un atto ingiusto, o per astenersi dal fare un atto di particolare sua attribuzione, o non farlo in valida forma.

Sono pure puniti come colpevoli di corruzione gli uffiziali od impiegati suddetti, che abbiano abusato del loro uffizio per passione od altro fine secondario (art. 220)

Gli autori della corruzione sono puniti colla pena che sarebbe dovuta al pubblico uffiziale od impiegato corrotto, colla diminuzione però di uno o due gradi (art. 224).

È punito anche il solo tentativo di corruzione (art. 226).

Non sono mai restituite al corruttore le cose da esso donate, nè il loro valore; ma, ove esistano, saranno confiscate a vantaggio degli ospizi del luogo, in cui sarà stata commessa la corruzione (art. 227).

I caratteri costitutivi del reato di provocazione alla corruzione, contemplato dall'art. 224 sono: 1° che l'agente siasi servito di doni o promesse; 2° che questi mezzi di seduzione siansi impiegati verso un funzionario dell'ordine amministrativo o giudiziario, o di un incaricato di una pubblica amministrazione; 3° che siasi avuto per iscopo di ottenere un atto illegittimo o l'astensione da un atto legittimo del ministero del funzionario o dell'incaricato.

L'Uffiziale di polizia giudiziaria, che per cause di denaro ricevuto si fosse astenuto dal redigere processo verbale di un delitto commesso o di una contravvenzione, non potrebbe allegare a scusa che la persona lesa, indennizzata dal delinquente, ha acconsentito a che non fosse promossa istanza (Cassazione francese, 7 maggio 1837).

Colui che ha fatto donativi od offerte ad un pubblico funzionario per fargli compiere un atto del suo ministero, è un corruttore nel senso della legge penale, ancor che il dono o l'offerta non abbiano avuto luogo a scopo di ottenere un atto illegittimo (Cassazione francese, 24 marzo 1827).

Un individuo, che consegnato ad un agente di polizia per essere tradotto avanti la competente Autorità, offre denaro a questo agente, commette il reato di provocazione alla corruzione (Bordeaux, 3 febbraio 1842).

CORTE D'ASSISIE. — In ogni distretto di Corte d'appello vi ha una Corte d'assisie, la quale giudica, coll'intervento dei Giurati, gli accusati che la Corte d'appello le rinvia. Ove il bisogno lo richieda, si può ordinare con Decreto Reale la formazione di due o più Corti d'assisie nello stesso distretto.

Necessaria conseguenza dell'istituzione dei Giurati è lo stabilimento nei più importanti centri di popolazione di Circoli d'assisie, mercè cui i reati venendo a giudicarsi in prossimità del luogo in cui furono commessi, cresce l'efficacia dell'esempio, e risulta più facile il poterne tutte raccogliere le prove. Inoltre è precisamente colà, dove avvenne un reato, che si possono conoscere ed apprezzare con maggior sicurezza le circostanze che lo accompagnano, e gli elementi che valgono a determinare la imputabilità dell'inquisito, e colà essendo esso chiamato a decidere il giudice cittadino, il suo verdetto esprime soltanto la voce della pubblica coscienza. A questo oggetto anzi è lasciato in potere del Presidente di ogni Corte di radunare straordinariamente le assisie, anche colà dove non è stabilito un Circolo, quando fatti speciali e gravissimi richiedono che il reato si giudichi sul luogo medesimo, dove venne commesso.

Appartiene alla Corte d'assisie coll'intervento dei giurati la cognizione:

1. Dei reati contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato, e provocazione a commetterli. Sono però eccettuati i crimini di alto tradimento e attentato alla sicurezza dello Stato, i quali sono giudicati dal Senato costituito in alta Corte di giustizia per Decreto del Re. Il Senato costituito in tal modo giudica anche i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati.
2. Di tutti i crimini che le sentenze d'accusa avranno loro rinviato;
3. Degli attentati all'esercizio dei diritti politici preveduti negli articoli 190, 191, 192, 193 del codice penale, e della provocazione a tali attentati;
4. Degli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni, preveduti negli art. 268 e 269 del codice penale;
5. Del reato preveduto nell'art. 471 del codice penale;
6. Dei reati di stampa preveduti negli art. 14-24 della legge 26 marzo 1848 (art. 9 del codice di procedura penale).

COSCIENZA — V. Liberta' di coscienza.

COSCRIZIONE — V. Leva militare.

COSE CONSACRATE AL CULTO DIVINO — Per *cose consacrate al culto divino*, la cui distruzione ed infrazione nello scopo di offendere la religione costituisce il reato previsto nell'art. 184 del codice penale, non devonsi intendere se non i simboli del culto che sono esposti pendente il suo esercizio, e che sono impiegati nel servizio del culto stesso (Chevaux ed Hélié, t. I, N. 2233, ediz. Brux.). — V. CULTO — RELIGIONE.

COSE FURTIVE — I compratori o quelli che ritengono danaro od altre cose depredate, rubate truffate e simili, ancorchè fossero in buona fede, sopravvenendo loro la notizia che tali cose siano furtive, sono tenuti a denunziarle al Giudice sotto pena del quadruplo: salvo quanto alla restituzione degli oggetti il disposto delle leggi civili (art. 640 del codice penale).

Quando non siasi adempiuto a tale prescrizione, e si riconoscerà che le cose non dichiarate erano state rubate, se vi concorra qualche altro indizio aggravante, si avrà colui, che non le dichiarò, per ritentore doloso, e sarà punito col carcere non minore di mesi tre (art. 644). — V. CALDERAI — OREFICI — RIGATTIERI.

COSPIRAZIONE — Cospirazione nel senso comune della lingua è il segreto consenso di più a liberarsi con modi violenti o no, da certi uomini e da certe potestà.

Il codice penale punisce anche la sola cospirazione, quando essa è diretta a commettere i crimini

a) Di attentato contro la persona del Re,

b) Di attentato contro le persone che compongono la famiglia regnante.

c) Di attentato avente per oggetto di cangiare o distruggere la forma di governo, o di eccitare i regnicoli o gli abitanti ad armarsi contro i poteri dello Stato;

d) Di attentato che ha per oggetto di suscitare la guerra civile tra i regnicoli o gli abitanti dello Stato, inducendoli ad armarsi gli uni contro gli altri, oppure a portare la devastazione, la strage od il saccheggio in uno o più Comuni dello Stato, o contro una classe di persone (art. 155-158 del codice penale).

Vi è cospirazione dal momento in cui la risoluzione di agire sia stata concertata e conchiusa fra due o più persone, quantunque non siasi intrapreso alcun atto d'esecuzione (art. 160).

Quattro condizioni sono necessarie a costituire la cospira-

zione nel senso degli articoli succitati del codice penale: bisogna che vi sia non un vago progetto, ma una risoluzione di agire; che questa risoluzione sia prestabilita; che vi sia associazione per l'esecuzione fra più persone; infine che essa abbia per iscopo i crimini suddetti (Chevaux ed Hélié, t. I, N. 1096, ediz. Brux.)

COSTUME — È reato contro il buon costume l'offesa all'altrui pudore ed al buon costume fatta in maniera di eccitare il pubblico scandalo, ed anche se seguita in privato, ma in quest'ultimo caso, perchè si possa procedere, è necessaria la querela della parte offesa (codice penale, art. 420).

È pure un reato contro il buon costume l'eccitare, il favorire o facilitare la corruzione di persone dell'uno e dell'altro sesso minori di anni ventuno, e l'indurle alla prostituzione (art. 421).

Il codice penale commina una pena maggiore per questo reato, se la persona prostituita o corrotta non ha ancora compiuto gli anni quindici, e se la prostituzione o corruzione è stata eccitata o facilitata dal marito, dagli ascendenti, tutori od altri incaricati di sorvegliare la condotta della medesima (art. 421-424).

È pure un reato contro il buon costume, ed è punito colle pene stabilite dall'art. 425 del codice penale, qualunque atto di libidine contro natura, se è commesso con violenza, cioè togliendo i mezzi di difesa od inspirando gravi timori, oppure se la persona di cui si abusa non ha compiuto l'età di dodici anni, o trovisi per malattia, per alterazione di mente o per altra causa accidentale fuori dei sensi, o ne sia stata ad arte privata, od anche se non vi sia stata violenza, vi sia intervenuto scandalo, o vi sia stata querela (art. 425)

Sono *luoghi pubblici* in senso assoluto per l'effetto previsto dall'art. 420 le piazze e le strade — Sono pure luoghi pubblici, non altrimenti che a certe condizioni e per intervalli, e tali divengono quando sono dedicati all'uso pubblico, conservando questo carattere pel frattempo in cui sono accessibili al pubblico, gli alberghi, le sale di spettacolo ed i luoghi in cui si può entrare pagando nel corso dello spettacolo e della riunione, le chiese, le scuole, i tribunali, le segreterie, gli uffizi di pubblica amministrazione (Cassazione francese, 19 febbraio 1825).

L'oltraggio al pudore commesso in istrada è reputato pubblico, ancorchè segua di nottetempo, perchè il passaggio e la

circolazione per le strade possono essere anche nella notte (Cassazione francese, 26 marzo 1813)

È anche reputato oltraggio pubblico al pudore l'essersi questo commesso in un campo non ispogliato del raccolto, ma alla vista di qualche persona (Cassazione francese, 22 febbraio 1828).

Caratteri essenziali del reato previsto dall'art 421 del codice penale sono: 1. l'eccitamento della gioventù alla dissolutezza; 2. l'età della persona prostituita e corrotta. — V FIGURE OSCENE.

CRIMINE — Il crimine è un'azione dolosa che attenta all'ordine pubblico ed al diritto dei privati, alle loro persone, alla loro ricchezza o libertà. — Secondo il codice è ogni reato che la legge punisce con pene criminali (art. 2 del codice penale) — V. REATO

CULTO — V. LIBERTA' DI CULTO — RELIGIONE.

CUSTODI DELLE CARCERI — V. GUARDIANI CARCERARI. — EVASIONE.

CUSTODIA — La custodia è una pena correzionale. Essa consiste nel ricovero forzato in una casa d'istruzione e d'industria, separata dal carcere ordinario, e specialmente destinata pei delinquenti di tenera età o di tenue discernimento.

D

DAZIO-CONSUMO — È una tassa imposta a favore dello Stato sul consumo del vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool, dei liquori, delle carni, sulla fabbricazione della birra e delle acque gazose (art. 1 della legge 3 luglio 1864).

È punito con multa non minore del dazio dovuto, nè maggiore del quintuplo chi in frode della legge introduce oggetti sottoposti alla tassa, intraprende od esercita la manifattura dei prodotti soggetti a tassa di fabbricazione, non uniformandosi ai regolamenti prescritti, o notifica quantità e qualità inferiori alle reali, e in generale chiunque sottrae o tenta sottrarre gli oggetti al pagamento della tassa dovuta (art. 20). Ogni altra contravvenzione è punita con multa da L. 5 a 150 (art. 21).

La riscossione delle tasse di dazio-consumo ha luogo per mezzo di agenti del Governo equiparati a quelli del servizio delle dogane per l'esercizio delle loro funzioni (art. 15).

Le Autorità amministrative e la forza di terra e di mare possono essere richieste della loro cooperazione per l'esecuzione della legge e del regolamento sul dazio-consumo (art. 9 della legge, e 87 del regolamento 10 luglio 1864).

DEBITI — L'Autorità giudiziaria può pronunziare l'arresto personale per debiti in materia civile e commerciale. Tale arresto non può avere una durata maggiore di due anni, nè minore di tre mesi (art. 1 della legge 3 marzo 1864).

Gli uscieri possono richiedere direttamente la forza pubblica negli arresti per debiti.

DECESSO — Tutti gli atti di decesso sono redatti dall'uffiziale dello stato civile del luogo di domicilio del defunto.

Nel caso di decesso negli ospedali od in altri stabilimenti di beneficenza, spetta ai Direttori il portarne tosto la notizia all'uffiziale dello stato civile dell'ultimo domicilio del defunto per farne l'annotazione nei suoi registri. Se poi si tratta d'uno straniero, i Parroci ed i Rettori degli stabilimenti, là dove la conservazione dei registri dello stato civile è tuttavia affidata all'Autorità ecclesiastica, e dove detti registri sono tenuti dalle Autorità secolari, i Sindaci e coloro tutti che presiedono agli stabilimenti suddetti, devono inviare al Ministero dell'interno pel mezzo delle Prefetture un estratto, debitamente autenticato dall'Autorità che lo rilascia, e dalla Prefettura che lo riceve, dell'atto di decesso, affinchè si faccia dal Ministero pervenire in via ufficiale alla famiglia, cui può interessare.

Avvenendo la morte di un condannato detenuto in uno stabilimento penale, se ne fa risultare mediante apposito verbale; per mezzo poi dell'Autorità politica del Circondario, da cui dipende il Comune del domicilio del defunto, il Direttore dello stabilimento fa pervenire al Sindaco un estratto del suddetto verbale, acciò lo comunichi all'uffiziale incaricato di tenere i registri dello stato civile, e ne dia contemporanea notizia alla famiglia del defunto. Qualora questi sia straniero, tale estratto è diretto al Ministero, il quale lo fa pervenire in via ufficiale e senza spesa alla famiglia, cui può interessare (art. 423 e 440 del regolamento generale per le case di pena del Regno, in data 13 gennaio 1862). Gli oggetti di spettanza del defunto ed il fondo particolare di esso lasciati sono devoluti agli eredi, i quali debbono presen-

tarsi o mandare a ritirarli entro sei mesi; in caso diverso, anche prima, quando gli oggetti fossero di tale natura da non potersi conservare senza pericolo di deterioramento, i medesimi sono venduti, ed il loro prodotto insieme col fondo particolare è versato nella cassa dello stabilimento, salvo a tenerne conto agli eredi, che lo richiamassero prima che la loro azione sia estinta colla prescrizione (art. 441 e 443). Lo stesso praticasi in occasione di decessi detenuti nelle carceri giudiziarie in attesa di giudizio; coll'aggiunta però che in questi casi debbe esserne immediatamente dal capo-guardiano informata l'Autorità giudiziaria che istruisce il processo (art. 35 e 321-323 del regolamento generale per le carceri giudiziarie, in data 27 gennaio 1861).

Quando avviene la morte a bordo di un bastimento in navigazione, se il defunto faceva parte dell'equipaggio, il capitano o patrone porta sul giornale il nome e cognome del defunto, il giorno e l'ora in cui è mancato, e, per quanto è possibile, la qualità della malattia ed il genere della morte, ha parimenti cura di far prendere nota di tutti i suoi effetti conservandoli a bordo per essere rimessi all'Amministratore della marina del Circondario, ove approderà, il quale provvede poi perchè vengano ricapitati agli eredi del defunto. Trattandosi di un passeggiero, se ne fa parimente annotazione nel libro-giornale, indicando la malattia e facendone anche in questo caso l'inventario sovraindicato, un estratto autentico del giornale suddetto e dall'Amministratore della marina indirizzato al Parroco del luogo della nascita del defunto, ed un altro simile estratto e pure trasmesso al Sindaco del luogo dell'ultimo suo domicilio (art. 211 del regolamento per la marina mercantile 13 gennaio 1827, pubblicato per tutto il Regno con R. Decreto 22 dicembre 1861).

Coloro che dalle leggi o regolamenti sullo stato civile sono obbligati a fare dichiarazioni di morte, ovvero notificare o trasmettere le fatte dichiarazioni sia alle persone incaricate della tenuta dei registri dello stato civile, sia ad altra pubblica autorità, se ommettono di fare tali dichiarazioni, notificazioni o trasmissioni, commettono un reato punibile con pene correzionali (art. 521 del codice penale). — V. STATO CIVILE.

DECORAZIONI. — Nessuno può portare pubblicamente una decorazione che non gli appartenga. Se questa gli venne accordata da un Governo straniero, prima di portarla pubblicamente deve ottenerne l'autorizzazione dal Capo dello Stato

(art. 80 dello Statuto fondamentale del Regno, e art. 290 del codice penale).

Il porto illegale del nastro rappresentante una decorazione costituisce un delitto come il porto illegale della decorazione stessa (Cassazione francese, 25 marzo 1833).

DELATORI — Contro i mali, che affliggono la società, è instituito il potere. Ma per combatterli egli ha bisogno di conoscerli. E come il male ha ordinariamente sorgenti oscure e tenebrose, la polizia ha bisogno d'un seguito di forze ausiliarie che penetrando nei più segreti ripostigli del moto sociale esplorino non conosciute, e riferiscono ove il male alligni. Delatori si dicono appunto quelli, di cui la polizia si serve per tale scopo. È naturale che non si devono considerare come delatori quelle persone oneste, amiche dell'ordine, che nella veduta solamente di prevenire un danno che si minaccia al paese, e sovrasta a loro stessi, spontaneamente e senza l'idea di una ricompensa, si fanno rivelatori di progetti criminosi e di insidie tese contro la sicurezza pubblica o privata, delle quali per avventura abbiano in qualunque modo acquistata la notizia.

Vi hanno più specie di delatori: delatori attaccati alla polizia, in rapporti continui colla medesima; altri invece che prestano servizi temporari in certe determinate occasioni; altri infine, estranei alla polizia, ma che una circostanza qualunque spinge alla rivelazione, e che sono da riguardarsi come strumenti accidentali, che spariscono, prestato il servizio.

Un interno invincibile sentimento fa riguardare come infame la delazione; ed è perciò che d'ordinario non sogliono prestarsi all'ufficio di delatori che uomini di dubbia fama, che frequentano luoghi diffamati ed abietti, ed hanno rapporti e contatti con quella classe di gente che per le sue aderenze è a portata dei progetti delittuosi.

La delazione è un male, ma è un male necessario, originato dalla malvagità degli uomini, e che bisogna subire con le sue conseguenze. Il rifiutare l'uso della delazione alla polizia è un disconoscere la sua condizione, è il toglierle i mezzi, unici alcune volte, per scoprire e combattere i mali della società. L'Autorità però, se non può far a meno di servirsi dei delatori, deve accogliere le comunicazioni che le si fanno colla massima riserva e diffidenza, nè deve mai farle valere, che in proporzione dei gradi di probabilità che rivestono, o dopo che, informazione altronde e con mezzi diversi assunto, la rendono

tranquilla sulla verità delle cose denunziate; tanto più che essi bene spesse nella speranza di un maggior lucro o per tema di perdere col loro silenzio la sorgente delle loro ordinarie risorse, in mancanza di notizie che interessar possono l'Autorità, esagerano le poco importanti che posseggono, e talora anche ne inventano; adoperarli insomma, come si esprime il Carmignani, con quella circospezione medesima, con cui la medicina converte i veleni in farmaci salutari per il corpo umano.

Fra gli agenti occulti della polizia vi hanno alcuna volta di quelli, così detti agenti provocatori, i quali, avvicinandosi ad individui già male intenzionati, si mostrano loro partigiani, e dopo averli impegnati in un delitto, li denunciano all'Autorità. Arti malvagie sono queste, il cui uso la morale riprova, la coscienza rigetta, la legge proscrive, e l'onesto funzionario di P. S. non deve mai tollerare (Fiani, *Trattato teorico-pratico di polizia*).

DELEGATI DI P. S. — V. Amministrazione di P. S. — Uffiziali di polizia giudiziaria. — Uffiziali di S. P.

DELEGATI STRAORDINARI COMUNALI. — Per gravi motivi di ordine pubblico, il Governo ha facoltà di promuovere dal Re lo scioglimento dei Consigli comunali; ma deve essere provveduto per una nuova elezione entro un termine non maggiore di tre mesi. In questo caso l'amministrazione del Comune è provvisoriamente affidata ad un Delegato straordinario nominato dal Re a carico dell'erario comunale (art. 151 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865).

Le attribuzioni del Delegato straordinario sono ristrette agli atti di ordinaria amministrazione, o che non ammettono dilazioni, ai quali provvederebbe normalmente il Sindaco o la Giunta municipale (Parere del Consiglio di Stato e decisione conforme del Ministero interni). — In conseguenza di questo principio, nei luoghi, ove non vi sia Delegato di Sicurezza Pubblica, a questo ramo di pubblico servizio provvede pure il Delegato straordinario comunale.

DELIBERAZIONI COMUNALI. — Se un Consiglio comunale delibera un crimine, e questo crimine viene eseguito in conseguenza di tale deliberazione, l'azione penale non si esercita contro il Consiglio comunale collettivamente, ma solamente contro i singoli membri, che votarono la deliberazione medesima. — V. Corpi morali.

DELITTO. — Il reato, che la legge punisce con pene correzionali, è un *delitto*. — V. Reato.

DEMENTI — L'Autorità di Pubbblica Sicurezza deve provvedere all'assicurazione provvisoria dei dementi, che con atti di frenesia e violenza compromettono l'ordine pubblico, e pongono in pericolo la propria e l'altrui personale sicurezza, quando danno luogo a fatti contrari alla decenza ed alla pubblica moralità.

L'obbligo di provvedere al trasporto dei mentecatti al manicomio incombe ai loro parenti, ed in difetto di parenti ai rispettivi Comuni. I parenti od i Comuni possono rivolgersi all'Arma dei Reali Carabinieri per farli scortare; nel qual caso questi hanno diritto all'indennità di L. 5 per ciascun militare e per ciascuna Stazione (art. 106 del regolamento dei Carabinieri Reali).

Le Autorità di S P. debbono quindi lasciare ai parenti ed ai Comuni l'assicurarsi della traduzione di detti individui nei manicomii, a meno che si tratti di dementi furiosi, per cui occorra provvedere in sul momento. Avvenendo per speciali circostanze di dover affidare tale incarico alle Guardie di P. S , queste in allora non hanno diritto che al rimborso delle spese forzose, cioè a quelle di vitto e di trasporto, nè loro compete alcuna indennità, non essendo punto applicabile ad esse l'articolo succitato del regolamento del Corpo dei Reali Carabinieri (Decisione del Ministero interni, 29 settembre 1863).

Cadono in contravvenzione coloro che lasciano vagare pazzi affidati alla loro custodia (art. 685, N. 5 del codice penale).

Cadono pure in contravvenzione coloro che avranno occasionato la morte o ferita di animali appartenenti ad altri, lasciando divagare pazzi (art. 687. N. 4)

DEMOLIZIONE — V Edifizi.

DENTISTA. — Nessuno può esercitare l'arte di dentista, se non ha ottenuto il diploma di chirurgia in una Università dello Stato (articolo 117 del regolamento sulla sanità pubblica 8 giugno 1865).

Coloro che esercitassero legalmente l'arte di dentista in virtù di patente diversa da quella sovraindicata ed ottenuta prima della pubblicazione del regolamento sanitario 8 giugno 1865, possano continuare nell'esercizio di tale arte; ma devono esattamente attenersi a quanto è loro prescritto nella

patente d'idoneità o in forza di altro atto ufficiale qualunque (art. 118). — V. Empirico.

DENUNZIA. — La denunzia è un'atto di preliminare informazione, da cui può essere promossa l'istruzione di un penale procedimento. Essa consiste nella relazione verbale o scritta, che ogni Autorità ed Uffiziale pubblico è tenuto a fare all'Autorità giudiziaria dei reati di azione pubblica, di cui abbia acquistata la notizia.

Anche i privati possono fare denunzie verbali, per iscritto o per mezzo di procuratore speciale, all'Autorità giudiziaria od all'Ufficiale di polizia giudiziaria dei reati di azione pubblica, a cui siansi trovati presenti, o di cui abbiano in altro modo avuto cognizione.

L'Ufficiale, quando riceve denunzie verbali dai privati, deve farsi esporre con chiarezza il fatto colle sue circostanze e colle indicazioni proprie ad accertare il reato, a determinarne la natura e a farne conoscere gli autori ed i complici. Tali denunzie devono essere immediatamente ridotte in iscritto dall'Uffiziale che le riceve, ed il relativo verbale sarà, previa lettura, sottoscritto da lui e dal denunciante. Se questi non sa scrivere, farà il suo segno; se non vuole o non può nè sottoscrivere nè segnare, ne sarà fatta menzione. Le denunzie fatte per iscritto devono sempre essere firmate dal denunciante.

In caso di denunzia fatta da un procuratore speciale, la procura deve enunciare il fatto e le circostanze sovra specificate ed essere spedita in brevetto annessa alla denunzia.

Le denunzie che l'Autorità pubblica riceve dai privati devono essere trasmesse con analogo rapporto all'Autorità giudiziaria per l'occorrente procedimento (art. 98-101 del codice di procedura penale).

Fuori dei casi della calunnia, colui che porge alla pubblica Autorità denunzia o querela di un reato, che egli sa non essere avvenuto, è punito a seconda dei casi col carcere o colla multa. Queste pene potranno anche essere inflitte congiuntamente (art. 380 del codice penale).

DEPOSITARI PUBBLICI. — Hannovi due sorte di depositari pubblici, gli uni che senza essere pubblici funzionari sono costituiti depositari dall'Autorità pubblica di certe cose od effetti; gli altri, che non sono depositari se non in virtù delle pubbliche funzioni che essi esercitano relativamente ad un pubblico deposito. I primi sono quelli, cui accennano gli

art. 210-213 del codice penale; gli altri sono designati negli articoli 298 e 299 del codice stesso

DEPOSITI PUBBLICI. — La sottrazione, il trafugamento o la distruzione di documenti, di atti di procedura penale, di carte, di registri, di libri, o di altri effetti contenuti negli archivi, segreterie, biblioteche ed altri luoghi di pubblico deposito, o consegnati ad un depositario pubblico in ragione di tale qualità, costituisce un reato punibile colla reclusione, quando non concorrano altre circostanze che lo rendano punibile con pena maggiore (art. 298-301 del codice penale).

DEPOSITO DI MATERIALI. — Colui che avrà depositato momentaneamente e dietro permesso dell'Autorità comunale materiali o cose simili in luoghi pubblici o sulla pubblica strada, è obbligato a mettere i necessari ripari e lumi durante la notte, in difetto cade in contravvenzione, quand'anche i luoghi e le strade siano illuminate nel modo ordinario (codice penale, art 685. N. 1). — V. Illuminazione.

DERRATE. — Per derrate s'intendono i prodotti delle terra, o greggi o lavorati, che si vendono in digrosso o al minuto per i bisogni della vita, e si consumano nel primo uso. Le derrate quando si trafficano o si rivendono, divengono mercanzie. — V. Mercanzie.

DESISTENZA. — Art 116 del codice di procedura penale — « Nei reati, nei quali l'azione penale non può esercitarsi senza istanza della parte, può questa desistere dalla sua querela »

La desistenza si fa nelle stesse forme della querela ed avanti gli stessi Ufficiali autorizzati a riceverla. — La desistenza dalla querela può aver luogo in qualunque stato di causa, ed anco all'aprirsi del pubblico dibattimento, o nel primo giudizio, od eziandio nel giudizio d'appello salvo la disposizione dell'articolo 487 del codice penale. — La desistenza arresta l'azione penale coll'obbligo in chi desiste di pagare le spese occorse (art. 117).

Chi ha desistito da una querela, non può rinnovarla, e perde il diritto di esercitare l'azione civile, quando nell'atto della desistenza non ne abbia fatta espressa riserva (art 118).

Se i reati contemplati nell'art. 116 sono stati commessi da più individui, la desistenza fatta in favore di uno di essi gioverà anche per gli altri (art. 119).

L'Ufficiale di polizia giudiziaria, che a termini dell'art. 116

del codice di procedura penale deve avvertire il querelante del diritto che gli compete di desistere dall'istanza, deve pure avvertirlo, che, se si costituisce parte civile, egli è tenuto, nel caso in cui si dichiari non essere luogo a procedere, o si assolva l'imputato, a rimborsare le spese anticipate dall'erario (art. 549). — V. Querela.

DETURPAZIONE D'OGGETTI D'ARTE. — Art. 304 del codice penale. — « Chiunque avrà volontariamente distrutto, abbattuto, mutilato, od in qualunque modo deteriorato monumenti, statue ed altri oggetti destinati all'utilità od all'ornamento pubblico, ed innalzati dalla pubblica Autorità o per sua autorizzazione, sarà punito colla pena del carcere o del confine, non minore di un mese ed estensibile a due anni, e con multa non minore di lire duecento cinquanta ».

Condizione essenziale di questo delitto è che la distruzione sia stata fatta *ad arte*; è questa circostanza che costituisce la criminosità del fatto, e che la legge ha voluto punire. Se la distruzione è un risultato di un accidente, vi esiste un danno bensì, ma non più un delitto; può intentarvisi azione civile, ma l'azione pubblica non avrebbe più fondamento. Se questa distinzione non è scritta nel testo della legge, essa risulta dalla regola fondamentale di diritto penale, che informa ogni sua disposizione, secondo cui non vi ha delitto là ove non vi fu intenzione di commetterlo (Ferrarotti, *Comm.*, vol. I pag. 440).

Involve reato, nel senso di questo articolo, la rottura di un condotto per l'acqua destinata ad alimentare una fontana pubblica allo scopo di attingervi acqua nel privato interesse (Cassazione francese, 4 settembre 1851)

DEVASTAMENTO. — Il devastamento, la rottura, il guasto fatto volontariamente ad argini, a dighe, a ripari, a ponti, ad edifizi, o ad altri manufatti anche di ragione privata, costituiscono un reato contro la proprietà, punibile con pene criminali od anche solamente correzionali, a seconda dei casi e del danno recato (art. 660 del codice penale).

Chiunque volontariamente arreca guasto o deterioramento ai fili, macchine od apparecchi telegrafici, o cagiona dispersione delle correnti, o in altro modo qualunque interrompe o compromette il servizio dei telegrafi, è punito col carcere estensibile ad un anno, o colla multa, od anche con queste pene unite, secondo le circostanze. Se i guasti, deterioramenti, e ogni altro danno sono avvenuti per sola imprudenza o negli-

genza, il colpevole soggiace a pene di polizia (art. 667). — V. FERROVIE — INONDAZIONI — TELEGRAFI.

DIBATTIMENTI. — Chiamasi così in materia penale la parte dell'istruzione che si fa pubblicamente, salvo certi casi, e che consiste nella lettura dell'atto d'accusa, nell'interrogatorio dell'accusato e nell'audizione dei testimoni, nell'arringa del Ministero Pubblico e dei difensori dell'accusato, e nella lettura della sentenza. La polizia dei dibattimenti è affidata al Presidente, che è perciò investito di potere discrezionale. La forza pubblica presente ai dibattimenti è tenuta ad eseguire i suoi ordini

DICHIARAZIONE. — Sotto questa parola si intende ogni comunicazione verbale o scritta, che ha per iscopo di portare a notizia dell'Autorità una cosa od un fatto.

Gli Ufficiali di Pubblica Sicurezza sono tenuti a ricevere tutte le dichiarazioni che interessano l'ordine pubblico od il querelante.

DIFESA LEGITTIMA. — Nel caso di omicidi, ferite o percosse, non vi è reato, se questi sono comandati dalla necessità attuale di legittima difesa di sè stesso o di altrui, od anche del pudore in atto di violento attentato (art. 559 del codice penale)

Sono compresi nei casi di necessità attuale di legittima difesa i due seguenti:

1. Se l'omicidio, le ferite, le percosse abbiano avuto luogo nell'atto di respingere di notte tempo la scalata, la rottura di recinti, di muri, o di porte d'entrata in casa o nell'appartamento abitato o nelle loro dipendenze.

2. Se hanno avuto luogo nell'atto della difesa contro gli autori di furti o di saccheggio eseguiti con violenza verso le persone (art. 560).

Si ammette il caso della legittima difesa allora soltanto che dalla qualità delle persone, dal tempo, dal luogo, dal modo dell'attacco o da altre circostanze si possa conchiudere con fondamento che l'autore del fatto si tenne nei limiti di questa, respingendo da sè e da altri un ingiusto attacco alla vita, alla libertà, alla sostanza, al pudore.

DIFFAMAZIONE. — Il reato di diffamazione per le leggi attuali consiste nell'imputare pubblicamente ad alcuno, presente od assente, un fatto determinato, il quale, se sussistesse,

potrebbe dar luogo ad un procedimento criminale o correzionale, ed offenderebbe il suo onore o la sua riputazione, o l'esporrebbe all'odio o al disprezzo altrui (art. 570 del codice penale).

La diffamazione degenera in libello famoso, quando la imputazione viene fatta in un atto pubblico od autentico, oppure col mezzo di stampati, di manoscritti, di figure, di immagini, di incisioni o di emblemi, che siano stati venduti od esposti in vendita, od affissi, od in qualsivoglia modo sparsi o distribuiti (art. 571).

L'autore delle imputazioni non è ammesso a domandare per sua difesa che sia fatta la prova dei fatti imputati, e non può nemmeno allegare come mezzo di scusa che i documenti ed i fatti sono notori, o che le imputazioni, le quali hanno dato luogo al procedimento sono copiate od estratte da fogli stranieri o da altri scritti straordinari. Però quando si tratti di imputazioni contro i depositari o gli agenti dell'autorità o della forza pubblica per fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni, l'autore delle imputazioni è ammesso a somministrare la prova dei fatti da esso imputati. Questa prova, se non vi è stato oltraggio, libera l'autore delle imputazioni da ogni pena (articolo 575 e 585).

Nel caso in cui, a seguito della imputazione, si procedesse dal fisco criminalmente o correzionalmente contro la persona diffamata, è sospeso il giudizio pel reato di diffamazione; e se il fatto od i fatti risulteranno provati, l'autore delle imputazioni non soggiace a pena veruna (art. 576).

È in tutti i casi facoltativo al diffamato stesso di fare instanza acciò il procedimento che si istruirà contro l'autore della diffamazione o del libello famoso, si estenda anche ad appurare la verità o la falsità della fatta imputazione (art. 577).

Nei casi previsti nei due precedenti articoli cessa il disposto dell'articolo 575, e l'autore della imputazione, è ammesso a somministrare tutte quelle prove che crederà utili a stabilire la verità dei fatti imputati (art. 578).

Quanto si è detto della diffamazione, non è applicabile ai fatti dei quali la legge autorizza la pubblicità, nè a quelli che l'autore dell'imputazione aveva obbligo, per ragione delle proprie funzioni o del proprio dovere, di rivelare o di reprimere (art. 579).

Non ha luogo l'azione penale qualora si tratti di imputazioni o d'ingiurie contenute nelle arringhe, o negli scritti, o nelle stampe prodotte in giudizio, e relative alla contestazione sia in materia civile, sia in materia penale (art. 580).

Pei reati di diffamazione o libello famoso non si può procedere che ad istanza della parte offesa. È eziandio in facoltà della parte offesa di agire in via solamente civile contro l'autore dell'imputazione, all'oggetto di farlo dichiarare tenuto al risarcimento dei danni in quella somma che sarà dal Giudice stabilita (art. 586).

I caratteri costitutivi della *diffamazione* sono sostanzialmente diversi da quelli della *calunnia*. La calunnia, indipendente da ogni condizione di pubblicità, ha base sulla falsità delle imputazioni conosciute da colui, che a disegno di nuocere, si rende querelante o denunziante. Laddove il reato di diffamazione, indipendente dalla verità o falsità de' fatti imputati, salve le eccezioni dalla legge ammesse, è assolutamente inseparabile dal carattere della pubblicità per fatto del colpevole che ne è la condizione sostanziale e giuridica (Cassazione di Torino, 21 dicembre 1855).

La *diffamazione* differisce poi dalla *ingiuria* in ciò che questa non è altro che una espressione oltraggiosa, un termine di disprezzo, un'invettiva che non inchiude l'imputazione di alcun fatto.

DIGHE. — Sotto questa parola s'intendono tutte le opere d'arte fatte nello scopo di preservare le terre dai guasti delle acque, o di facilitare la navigazione rettificando il corso dei fiumi.

La conservazione delle dighe contro i torrenti, rivi, fiumi e sulle sponde dei laghi e del mare è affidata all'amministrazione provinciale sotto la sorveglianza diretta dell'ufficio del Genio civile. — V. DEVASTAMENTO — FERROVIE — INONDAZIONI.

DILIGENZE. — V. VETTURE PUBBLICHE.

DIREZIONI TEATRALI — Nei luoghi, ove sono costituite Direzioni teatrali, possono queste fare regolamenti relativi agli spettacoli e trattenimenti pubblici nei teatri. In questi regolamenti, che debbono sempre essere decretati dai Prefetti, anche allorquando riflettono il semplice servizio interno, oltre le pene di polizia, si può comunicare l'espulsione dal locale ed anche l'immediato arresto dei contravventori (art. 33 della legge di S. P. 20 marzo 1865, e 39 del relativo regolamento 18 maggio 1855).

Le Direzioni teatrali, perchè possano fare i regolamenti suaccennati, è necessario che siano legalmente stabilite in forza di Decreto Reale, ed in tal caso per impedire che resti inca-

ghata la libertà d'azione dell'Autorità politica locale, alla quale spetta specialmente l'obbligo del mantenimento dell'ordine pubblico ai teatri, è massima adottata che ne sia a questa devoluta la presidenza.

In quanto poi alle Direzioni dei teatri di spettanza dei Municipii o di azionisti, non può la loro sfera d'azione estendersi a tutti i teatri d'una città, ma a quello soltanto, nell'andamento del quale il Municipio o gli azionisti che le nominarono hanno interesse, e deve limitarsi unicamente a curare l'osservanza per parte dei conduttori delle compagnie teatrali degli impegni da loro assunti coi proprietari del teatro (Decisione del Ministro dell'interno 27 giugno 1860) — V. Teatri.

DIRITTI POLITICI — I diritti politici hanno per comune ed essenziale oggetto di abilitare l'uomo che li possiede a contribuire più o meno direttamente all'amministrazione ed al governo del proprio paese, e consistono nell'essere membro delle diverse autorità nazionali o locali, e nel concorrere nella elezione di queste diverse autorità.

Sono puniti a termini degli art. 190-193 del codice penale gli attentati all'esercizio dei diritti politici, i brogli e le corruzioni in materia elettorale. La legge elettorale pure, sì comunale che politica, commina pene di polizia ed anche correzionali contro chi con finto nome dia il suo suffragio in un collegio elettorale, in cui non debba intervenire, o con simulate o false locazioni abbia ottenuta la sua definitiva iscrizione sulle liste elettorali, o sia convinto di avere al tempo delle elezioni causato disordini o provocato assembramenti tumultuosi, o non essendo nè elettore nè membro dell'ufficio per le elezioni s'introduca durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, o perturbi, non ostante l'avvertimento del Presidente, l'andamento delle operazioni elettorali (art. 54 e 55 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, e 73-76 della legge elettorale politica 17 dicembre 1860).

L'attentato all'esercizio dei diritti politici non esiste se non in quanto uno o più cittadini siano stati impediti di esercitare i diritti medesimi, e questo impedimento sia stato prodotto da un attruppamento tumultuoso con vie di fatto o minaccie (Chevaux ed Hélie, t. I, N. 1249).

Lo scrutatore che essendo stato incaricato da diversi elettori di scrivere la loro scheda, vi ha scritto altri nomi che quelli stati ad esso indicati, è presunto essere stato sorpreso in atto di commettere la frode contemplata dall'art. 191 del codice penale, allorchè il reclamo degli elettori ingannati ha

avuto luogo pendente lo spoglio dello scrutinio e prima della chiusura del processo verbale (Tribunale di Rennes, 6 agosto 1840).

L'addizione fraudolenta sui fogli di registro dei voti elettorali di segni rappresentativi dei suffragi ottenuti da uno dei candidati costituisce il reato di falsificazione punito dall'art. 191 del codice penale (Cassazione francese, 15 maggio 1848).

Havvi falsificazione a senso di questo articolo nel fatto del Presidente di un collegio elettorale, il quale nel dare lettura delle schede pronuncierà fraudolentemente nomi diversi da quelli scritti in esse, giacchè nel fatto il Presidente attesta falsamente che esiste un tal voto, e questa falsa attestazione snatura il voto dei cittadini; quindi havvi in ciò evidente falsificazione del voto. Del resto ciò che la legge ha voluto punire è l'alterazione del voto stesso, nè può ammettersi distinzione a questo riguardo (Carnot, sull'art. 8, N. 3).

Non è necessario che il prezzo del voto sia una somma di denaro per essere punito a termini dell'art. 192 del codice penale, perchè tale articolo parla di un prezzo qualunque; quindi un posto, un favore promesso potrebbe ritenersi quale prezzo del voto; la condizione del delitto è che l'elettore abbia fatto traffico del suo diritto di votare (Carnot, sull'art. 113, N. 1).

DISCENDENTI. — V. Affini.

DISCIPLINA. — V. Correzione.

DISERZIONE. — La diserzione è un reato militare, giudicato quindi dai Tribunali militari e punito colle pene stabilite dal codice penale militare (art 127-149. — Vedasi anche la legge provvisoria, in data 27 luglio 1862, prorogata fino al 21 agosto 1865 con altra legge del 20 luglio 1864).

Le Autorità politiche devono curare energicamente l'arresto dei militari che fossero côlti in istato di diserzione, non che di coloro che avranno provocato, favorito od in qualunque altro modo concorso alla diserzione

I disertori arrestati devono essere avviati al capo-luogo della Divisione militare, nella cui giurisdizione ebbe luogo l'arresto, per essere ivi presentati all'Avvocato fiscale militare (art. 314 del codice penale militare).

Le Guardie doganali colpevoli di diserzione qualificata (ed è tale se con asportazione del fucile), debbono essere trattate egualmente che gli altri disertori dai Corpi militari, coll'av-

vertenza però di darne nello stesso tempo avviso ai loro superiori. Se invece la diserzione è semplice, saranno avviate alla Brigata di Guardie doganali più vicina (Circolare del Ministero-interni, 21 luglio 1863). — V. PREMI PER ARRESTI.

Disertori stranieri.

Di regola generale i disertori dalle truppe straniere, che rifugiano nello Stato, non si consegnano alle nazioni, cui appartengono. Constatata la loro qualità di disertore e riconosciuto non essere eglino colpevoli di altro reato, sono ammessi a soggiornare nel Regno, purchè scelgano un luogo di dimora, e si diano a stabile ed onesta occupazione.

È fatta un'eccezione per i marinari disertori dalle marine da guerra o mercantili francese ed italiana, la cui consegna non potrà essere rifiutata, quando venga richiesta dai rispettivi Agenti consolari (art. 14 della convenzione consolare colla Francia 18 settembre 1862).

I disertori dalle truppe austriache, se sono originari delle Provincie italiane ancora soggette a quell' Impero, sono arruolati in battaglioni dell'esercito a ciò destinati. I disertori invece di Provincie non italiane sono sussidiati, coll'obbligo però di procurarsi entro un determinato tempo un'occupazione che loro fornisca i mezzi di sussistenza. Havvi poi una Legione detta *Legione Ungherese* per ricevere i disertori dalle truppe austriache nativi dell'Ungheria. Questa Legione è formata esclusivamente di Ungheresi, e comandata da Ufficiali pure Ungheresi.

I disertori dalle truppe pontificie, se Italiani, sono arruolati nei battaglioni sovraccennati, e se stranieri, sono espulsi dallo Stato verso il confine del loro paese d'origine.

Sussiste tra il Governo del Re ed il Governo Imperiale di Francia il seguente accordo, conchiuso fin dal gennaio 1859 per la reciproca restituzione degli effetti e delle armi dei disertori:

1. Allorquando militari dell'uno e dell'altro Stato disertano dal loro paese, e passano la frontiera, i due Governi sequestreranno gli effetti militari asportati dal disertore, e li restituiranno allo Stato cui il disertore appartiene;

2. Sono compresi nel novero degli effetti militari, che devono essere sequestrati e restituiti, le armi d'ordinanza, gli oggetti d'armamento d'ogni specie, i cavalli e la loro bardatura, i tamburi, gl'istrumenti di musica e gli effetti di grande tenuta;

3. Sono esenti da sequestro e da restituzione gli effetti di vestiario e di piccola tenuta, che saranno lasciati al disertore per servirsene ulteriormente; saranno eccettuati da questa disposizione il cappotto ed il mantello che saranno restituiti allo Stato, cui appartiene il disertore;

4. Le spese incontrate pel mantenimento dei cavalli sequestrati, non che le spese occorse pel trasporto degli effetti al confine per essere consegnati alla forza pubblica, saranno rimborsate dal Governo dello Stato, al quale appartiene il disertore (Circolare del Ministero-interni, 31 gennaio 1859).

DISPACCI TELEGRAFICI. — V. Franchigia telegrafica.

DITENTORI DI CHIAVI FALSE. — V. Chiavi false.

DITENUTI (*fuga dei*). V. Evasione

DITENZIONE ILLEGALE. — V. Sequestro.

DIVISA. — È proibito a chiunque di portare pubblicamente una divisa od un uniforme che non gli appartenga. I contravventori debbono essere denunciati al Tribunale di Circondario per l'applicazione della pena comminata dall'art. 290 del codice penale.

Perchè l'atto di portare una divisa od un uniforme costituisca il delitto previsto da quest'articolo, non basta che tale divisa od uniforme non appartenga a quello che si permette un tale atto: bisogna inoltre che essa appartenga ad altri, cioè che questa sorta di divisa sia la divisa vera ed autentica di un'altra classe di persone. I termini *una divisa*, *un uniforme*, indicano qualche cosa di speciale e di determinato, e che è tale agli occhi del pubblico. Se dunque alcuno si crea una divisa per sè, non cade sotto la sanzione di quest'articolo, perchè non vi sarebbe in tale fatto violazione del carattere della *pubblicità*, nè intenzione di recar danno: nel che consistono i veri caratteri del delitto previsto da quest'articolo (Chevaux ed Hélié. t. I, N. 2215. ediz. Brux.).

DOLO. — La volontà, elemento essenziale del reato, ora prende il nome di *dolo* ed ora di *colpa*. Il primo si spiega per una volontà diretta al reato; la seconda consiste nella volontaria omissione di una debita diligenza, per cui avvenga violazione alla legge. Colui che agisce con dolo o con pravità di intenzione è più gravemente punito dalla legge, che non

quegli che questa offende per effetto di una semplice inavvertenza; ed è ben giusto; perciocchè la legge che si propone a scopo della pena o l'emendazione del colpevole, o di garantire la società dai suoi attentati, o di allontanare col terrore dell'esempio ogni altro dal commettere lo stesso reato, deve tanto più mitemente punire chi, violando la stessa legge, lo stesso patto, non ha mostrato la medesima malvagità di cuore, e non si rese egualmente pericoloso e temuto alla società.

DOMESTICO, — Sotto il nome di *domestico*, in quanto questa qualità è necessaria a qualificare il furto per la *persona*, s'intende ogni individuo addetto al giornaliero servizio e nella casa del padrone con salario od altro stipendio, coabiti o non col padrone (art. 606 del codice penale), — V OPERAIO.

DOMICILIO (*inviolabilità del*) — Art. 27 dello Statuto fondamentale del Regno. — « Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza di legge e nelle forme che essa prescrive. »

Qualunque ufficiale dell'ordine giudiziario od amministrativo, o agente della pubblica forza, o di P. S. o qualunque altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, che s'introduca col carattere della sua carica nel domicilio di un privato, fuori dei casi preveduti dalla legge, e senza le formalità da essa ordinate, è, per questo solo fatto, punito col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a L. 300 Sono esenti da pena le persone suindicate, qualora giustifichino di aver agito per ordine dei loro superiori, ai quali era dovuta obbedienza; e la pena sarà in questo caso inflitta ai superiori che hanno dato l'ordine (art. 205 del codice penale).

Incorre nella stessa pena qualunque altra persona che insidiosamente, o con vie di fatto, o con minaccie s'introdurrà senza alcun diritto nella casa altrui contro la volontà di coloro che vi dimorano (art. 206). — V PERQUISIZIONI

DROGHIERI. — I droghieri, fondachieri o rivenditori di spezie o così dette *robe vive* non possono vendere o dispensare droghe velenose, mercuriali, oppiati, caustici, corrosivi e simili, fuorchè agli speziali, artisti, artigiani od altri, ai quali sono necessarie tali droghe per la loro professione; in questo ultimo caso poi devono notare in un libro a parte le qualità delle droghe vendute, ed il giorno, nome, cognome, patria e

professione di quelle persone, a cui le hanno vendute, e devono far sottoscrivere il compratore, o, non sapendo egli scrivere, farlo sottosegnare in presenza di due testimoni, i quali vi appongano pure la loro sottoscrizione (art. 407 e 408 del codice penale).

Qualora i droghieri o fondachieri o rivenditori di spezie o così dette *robe vive* vendano droghe, come sopra, a persone incognite, le quali si dicano di professione per cui sono necessarie, devono pretendere che loro si presenti una dichiarazione autentica del Giudice del Mandamento, la quale esprima il loro nome, cognome, patria e professione; questa dichiarazione sarà inscritta dal fondachiere o droghiere nel libro particolare sopraccennato (art. 409)

Essi debbono poi ritenere le dette droghe sotto la propria responsabilità in luogo a parte, chiuse a chiave da custodirsi presso di loro (art. 411).

L'esercizio della professione di droghiere, fondachiere ecc. è sottoposta alla sorveglianza dei Consigli sanitari (art. 17 della legge sulla sanità pubblica 20 marzo 1865).

DUELLO. — Il duello è un combattimento singolare tra due persone, che hanno convenuto di confidare alla sorte delle armi una vendetta od una querela.

Il duello essendo considerato come un reato, è dovere dell'Ufficiale di P. S. di opporsi ai duelli, di cui potesse avere notizia, di prevenirli con tutti i mezzi di persuasione possibili, e di darne immediatamente avviso all'Autorità superiore.

Allorquando il duello ha avuto luogo, l'Ufficiale di P. S. deve ricercarne e constatarne tutte le circostanze relative, affinchè in tutti i casi i colpevoli siano denunziati al Procuratore del Re.

S'intenderà commesso il reato di duello solamente allorquando, in seguito a disfida accettata, una delle due parti venuta a fronte dell'altra abbia fatto uso delle armi destinate al combattimento (art. 588 del codice penale).

Il duello è punito col carcere e col confino per un tempo più o meno lungo, e con multa estensibile a lire mille, secondo le conseguenze derivatene, ed anche pel solo fatto d'essere i duellanti venuti sul terreno, e di avere fatto uso delle loro armi (art. 589 a 592).

I padrini sono considerati come complici nel solo caso in cui abbiano istigato al duello (art. 593).

Qualunque militare od altro individuo appartenente alla forza pubblica, che s'imbattesse in persone che si accinges-

sero a combattere, o che già combattessero, deve intimare loro a nome del Re di deporre le armi e di separarsi: pel solo fatto di disobbedienza a tale intimazione i duellanti incorrono nella pena del carcere per un mese (art. 594).

Le pene stabilite pel duello sono applicate ancorchè i duellanti avessero eletto il luogo del combattimento fuori dello Stato, quando in questo siano seguito il trattato (art. 595).

Noi siamo d'avviso che in Italia un buon codice del duello sarebbe infinitamente più utile per mitigare le conseguenze di questa piaga sociale, che non le leggi proibitive Il duello è un male che non si guarisce colle leggi repressive, ma solo coi costumi. Si uniscano i più illustri militari, i più autorevoli cittadini per formolare questo codice. stabiliscano un Tribunale d'onore che sarebbe preventivo, ed avranno reso all'umanità un grande servizio. L'abolizione del duello non può procedere che dall'opinione pubblica e dai costumi dei popoli.

E

EDIFIZI. — La polizia di tutte le costruzioni, siano queste per uso dell'uomo o degli animali destinati al suo servizio, siano per la conservazione delle cose impiegate in suo vantaggio, appartiene essenzialmente all'Autorità municipale, la quale ha l'obbligo di prendere risoluzioni, e fare i regolamenti che sono richiesti dalla sicurezza, dalla sanità pubblica e dall'interesse della circolazione.

I regolamenti comunali d'igiene pubblica, per ciò che può concernere la salubrità delle abitazioni, devono prescrivere principalmente l'osservanza delle seguenti generali disposizioni;

1. Le case di abitazione debbono comunicare con l'esterno di maniera a non esservi difetto d'aria;

2. Le case costruite di pianta non possono essere abitate da chicchessia se non dopo il decorso di un anno intiero a contare dal giorno in cui ne è stato terminato l'intonaco. Se sia costruita di pianta non l'intera casa, ma un solo piano o una sola stanza alla medesima appartenente, deve valere l'istessa regola per il piano o per la stanza di fresco costruita. Le case, i piani o le stanze non costruite di pianta, ma semplicemente d'intonaco, non possono essere abitate se non dopo il decorso di tre mesi dal giorno in cui sono terminate le ristaurazioni;

3. Le stalle per gli animali da tiro o da soma che sogliono aversi nelle città, devono essere mantenute dai rispettivi pa-

droni colla massima nettezza, onde la salubrità dell'aria circostante non resti punto alterata dalle esalazioni dei letamai. Dove esiste una considerevole agglomerazione di abitati, può essere proibito di tenervi stalle permanenti ad uso d'interi armenti di pecore, di capre o di altra specie di animali;

4. Ogni edifizio pubblico o privato dove avere le latrine proporzionate al numero delle persone che vi abitano, costrutte e disposte in modo da non rendere infette le abitazioni delle quali fanno parte, e le abitazioni ed i luoghi vicini, i pozzi e le sorgenti d'acqua potabile,

5. Le acque impure derivanti dagli usi domestici debbono essere versate nelle latrine o portate fuori dalle case di abitazione mediante canali aperti sino a qualche pubblica cloaca o scaricatoio qualunque che le disperda lungi dall'abitato e senza danno della pubblica salute, e deve essere vietato gettarle all'aperto nelle vie od in altri luoghi prossimi all'abitato,

6. Devono ancora provvedere per la salubrità delle case rurali.

I regolamenti sanitari comunali devono fissare da ultimo le multe per tutte le contravvenzioni ai regolamenti stessi (art. 51 e 52 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla sanità pubblica, approvato con R Decreto 8 giugno 1865)

Allorchè un edifizio minaccia improvvisamente rovina nei siti aperti al pubblico, spetta al Sindaco di dare i necessari provvedimenti per andare al riparo degl'inconvenienti che si temono alla sicurezza pubblica dalla caduta dell'edifizio medesimo, ingiungendo ai proprietari di farvi eseguire le necessarie riparazioni, ed in caso di trascuranza, procedere d'uffizio a quelle opere a maggiori loro spese, ed a seconda dei casi ordinare anche la demolizione di quei fabbricati, onde prevenire disastrose conseguenze (art. 104 della legge comun. e provinc. 20 marzo 1865).

È vietato d'imbrattare gli edifizi prospicienti sulle pubbliche strade con scritti, figure o simili. Quando questi non siano fatti cancellare dai proprietari, l'Autorità di P. S. può farne eseguire la cancellazione (art. 55 della legge di S. P e 70 del relativo regolamento).

EDITORE. — V. Stampa.

ELEZIONI. — V. Assemblee elettorali — Diritti politici.

EMBLEMI. — V. Insegne — Provocazione a reati.

EMIGRAZIONE. — Molteplici sono le cause delle emigrazioni: ora lo spirito di conquista, ora l'intolleranza religiosa, ora le persecuzioni politiche, o più generalmente il desiderio

di un migliore stato spingono l'uomo ad abbandonare il proprio paese, ed a cercare in altra terra una esistenza più in armonia coi propri bisogni e colle proprie aspirazioni.

Le nostre leggi non pongono alcun ostacolo alla emigrazione all'estero, quando i cittadini che emigrano abbiano soddisfatto agli obblighi della leva, siano liberi dai vincoli di famiglia nei limiti delle leggi civili, e non abbiano da render conto alla punitiva giustizia per crimini o delitti commessi nello Stato.

Gli emigranti dall'estero sono ammessi nel nostro Stato, purchè giustifichino l'identità loro individuale, abbiano i mezzi di sussistenza, siano scevri di ogni imputazione per crimini o delitti comuni, e si uniformino alle leggi penali del Regno.

Agli emigrati politici poi provenienti da Provincie italiane il Governo usa uno speciale riguardo, ammettendoli, se poveri, ad un sussidio giornaliero nella misura, condizioni e limiti stabiliti dal regolamento approvato con Regio Decreto 14 agosto 1864.

Un fatto, che altamente deve trarre a sè l'attenzione delle Autorità tutte preposte alla pubblica amministrazione, è la emigrazione che avviene dall'Italia in estere contrade di fanciulli e giovani d'ambo i sessi, cui improvvidi e snaturati genitori mettono in balìa di avidi e brutali speculatori, che lucrando da prima su quei disgraziati, li abbandonano poscia in quelle lontane regioni a morire di fame o sulla porta della prigione. In tutte le città d'Europa ed in alcune anche dell'America, e segnatamente a Londra, Parigi, Bordeaux, Rio-Janeiro e Buenos-Ayres trovansi numerose squadre di questi giovanetti condottivi dall'Italia da arruolatori o capi-padroni pure italiani, i quali sotto il bastone e fra gli stenti della fame e del freddo fanno loro esercitare il mestiere di accattone nelle pubbliche vie, e dove le leggi di polizia impediscono l'accattonaggio, quello di suonatori di pifferi, arpe, organetti e simili altri strumenti, od esporre alla pubblica mostra scimmie, topi ed altri animali addimesticati.

È cosa da far rabbrividire l'udire le sevizie, i maltrattamenti, ai quali il padrone sottopone quei fanciulli, ove ritornino la sera a casa senza portare il guadagno ch'esso sperava, o quella somma che aveva loro imposto il mattino; le percosse, la fame, i tormenti sono il frutto delle loro fatiche. È facile poi immaginare quello che avvenga di questi infelici, i quali mentre in patria avrebbero potuto diventare laboriosi operai e valorosi soldati, abbandonati invece a quegli speculatori

perduti ed inumani, muoiono di fame, di stento, di freddo, o vanno poi, adulti, a popolare le prigioni e le galere, e, se donne, ad abitare i postriboli.

Il Governo del Re mediante i suoi rappresentanti all'estero, e mediante leggi e circolari nell'interno (1) ha cercato tutte le vie per troncare un traffico sì immorale e dannoso al paese. Conviene però confessare che ad onta di siffatte condizioni il male continua.

Un rimedio efficace a porre un freno a siffatto traffico sarebbe quello di poter colpire sia colui che affida per qualsiasi causa o pretesto giovanetti, che per patria potestà o tutela gli siano soggetti, sia colui che riceve, o in qualunque altro modo conduce seco all'estero i medesimi per trarne guadagno. Una disposizione siffatta vigge tuttora nelle Provincie di Parma e Piacenza nel Sovrano Decreto Parmense del 27 ottobre 1852, N. 394. Sarebbe desiderabile che un tale Decreto per la sua ragionevolezza e pel fine, cui mira ed intende, fosse esteso o meglio formulato in una legge generale per tutte le Provincie del Regno: lo Stato non potrebbe che trarne grandissimo vantaggio.

EMPIRICO — Dicesi colui che esercita la medicina, la chirurgia e qualunque altra arte salutare, ovvero fabbrica o spaccia medicinali senza avere le cognizioni richieste, e senza essere legalmente autorizzato.

Le leggi sulla sanità pubblica proibiscono di vendere o distribuire cerotti, empiastri, balsami, unguenti e simili rimedi anche a solo uso esterno, sotto qualsiasi titolo o pretesto da chi non è farmacista in esercizio, come pure di esercitare la professione di medico, chirurgo, oculista, dentista, flebotomo, levatrice senza averne ottenuto il relativo diploma o esservi autorizzato dai Consigli sanitari del Regno.

Nell'interesse dell'igiene e della sanità pubblica, i funzionari di P. S. debbono invigilare su quei pretesi sanitari, che circolano nelle città, nei villaggi, esercitando sulle pubbliche piazze l'arte sanitaria mediante lo spaccio di rimedi o ritrovati segreti, per riconoscere se essi siano muniti dei necessari titoli. Le Autorità debbono pertanto provvedere affinchè sia assolutamente negata la permissione per l'esercizio in pubblico della loro professione alle persone sopra-

(1) Legge sul reclutamento dell'esercito 20 marzo 1854. — R. Decreto sui passaporti per l'estero 23 novembre 1857. — Circolari del Ministero-interni 21 agosto 1861, N. 49; 20 febbraio 1862, N. 19 (Provincie meridionali); 25 giugno 1862, N. 66; 23 settembre 1864, N. 143.

dette, le quali non fossero in grado di produrre i diplomi od altri titoli legali riconosciuti autentici, che giustifichino la loro qualità, e non siano ad un tempo munite di autorizzazione de Consigli sanitari per l'esercizio di tale o tale altro farmaco, non contentandosi di farsi esibire o di tenere buona la permissione che possano già avere ottenuto da qualche Autorità del Regno. Le contravvenzioni in cui fossero essi per incorrere, devono essere denunziate ai Tribunali per l'occorrente procedimento (Circolare del Ministero-interni 24 maggio 1864).

EPIDEMIE. — Tutte le malattie, le quali, uscendo dai limiti della individualità isolata, si appigliano, per qualunque modo o causa, a un numero più o meno grande di persone, o che dai confini di una data località, di un dato paese o provincia, si dilatano a località, paesi e provincie diverse con più o meno rapida diffusione, chiamansi *epidemiche*.

È dovere di una saggia amministrazione di adoprarsi a prevenire lo sviluppo delle malattie d'indole contagiosa od epidemica. A questo scopo giovano l'istituzione di comitati locali di sanità pubblica e la osservanza di regolamenti di polizia urbana, in cui sia provveduto allo stabilimento di bagni pubblici, alla salubrità delle abitazioni, allo spurgo dei luoghi immondi, fonti perenni d'infezione, alla pulizia delle piazze, delle vie, dei pozzi, delle cisterne e fontane, ed, in genere, delle acque che provvedono ai bagni del pubblico, alla mondezza delle stalle, alla sorveglianza dei macelli, alla salubrità delle carni che si mettono in consumazione, all'ispezione sopra gli oggetti di prima necessità depositati o venduti nei magazzini, nelle botteghe, nei molini e mercati, ed all'allontanamento dei miasmi che svolgonsi dai cimiteri od anche da opifizi riconosciuti insalubri.

Nel tempo poi del contagio e dell'epidemia, per arrestarne i progressi, l'Autorità dà speciali ordini per il seppellimento dei cadaveri e per gli spurghi e per la purificazione dell'aria, impedisce le riunioni di popolo nei luoghi pubblici, e prescrive altre simili cautele adatte alle circostanze.

Il regolamento per la esecuzione della legge nella sanità pubblica, approvato con R. Decreto 8 giugno 1865, ha supplito al difetto di legislazione che prima esisteva in questa materia. Eccone le relative prescrizioni.

Art. 82. — « Manifestandosi in qualche Comune una malattia di natura evidentemente pericolosa e diffusiva, o da potersi sospettare per tale, gli esercenti l'arte salutare che

avranno avuto occasione di osservarla, ne daranno tosto avviso al Sindaco, il quale convocherà immediatamente la Commissione municipale di sanità. La Commissione municipale di sanità, uditi gli esercenti, dichiarerà se, a parer suo, la malattia denunziata abbia carattere veramente epidemico, o debba dirsi solamente sospetta, suggerendo al tempo stesso i provvedimenti che stimerà necessari ad arrestarne la propagazione. »

Art. 83. — « La dichiarazione della Commissione municipale di sanità, di cui all'articolo precedente, verrà trasmessa al Prefetto della Provincia, ed in attesa di superiori disposizioni, il Sindaco farà eseguire i provvedimenti dichiarati d'urgenza dalla Commissione. »

Art. 84. — « Il Prefetto inteso il parere del Consiglio provinciale di sanità, e quando questo lo abbia proposto, inviterà uno dei membri del Consiglio stesso a recarsi sul luogo all'oggetto di visitare le persone affette sospette di malattia epidemica o contagiosa, stabilire la specie della malattia stessa, riconoscere se il metodo di cura sia quello che meglio convenga, ed ordinare quei provvedimenti igienici e sanitari che stimasse necessari ad arrestarne la diffusione. Il Consigliere delegato si farà assistere nelle sue visite da un membro della Commissione municipale di sanità, a scelta del Sindaco, e del medico condotto, ove esista. »

Art. 85. — « Il Sindaco eseguirà e farà esattamente eseguire i provvedimenti igienici e sanitari ordinati dal Consigliere delegato; salvo l'attenersi in seguito alle istruzioni che gli fossero impartite dall'Autorità superiore in modificazione dei provvedimenti stessi. »

Art. 86. — « Il Consigliere delegato tornato dalla sua missione presenterà al Prefetto una relazione scritta intorno alle condizioni igieniche e sanitarie del luogo visitato, la quale verrà immediatamente sottoposta all'esame del Consiglio provinciale di sanità per il suo parere e per quei suggerimenti che crederà di dare all'Autorità governativa. Il Prefetto provvederà attenendosi quanto più sia possibile alle deliberazioni del Consiglio, ed invierà in pari tempo al Ministro dell'interno un'accurata informazione del fatto. »

Art. 87. — « Ne'casi di gravi epidemie il Prefetto inviterà a sedere nel Consiglio con voce consultiva e per somministrare notizie una o più persone estranee al Consiglio medesimo che egli creda opportuno di sentire in proposito. »

Art. 88. — « Il Sindaco, qualora, sentito il parere della Commissione municipale di sanità, ritenga che alcuno degli esercenti l'arte salutare abbia scientemente contravvenuto

all'art. 89, ne farà rapporto al Prefetto, il quale inviterà il Consiglio provinciale di sanità a deliberare se sia o no il caso dell'applicazione di provvedimenti disciplinari contro l'imputato. Nel caso affermativo pronunzierà contro l'imputato l'applicazione di una delle pene disciplinari portate dal regolamento sulla sanità pubblica, tenendo conto dei casi e delle circostanze ».

EPIZOOZIE. — Le *epizoozie* sono rispetto agli animali domestici quello che le epidemie rispetto agli uomini: sono cioè malattie diffuse contemporaneamente a un numero più o meno esteso di animali di quella data razza.

È dovere delle Autorità locali di sorvegliare la salute dei bestiami, e di indagare se mai nascono malattie epizootiche, epidemiche o contagiose, come la peste bovina, il carbonchio, la morva ed altre ancora, rendendone informati i Consigli sanitari, ed uniformandosi alle disposizioni che da questi vengano date per impedire la diffusione di quei morbi contagiosi. Ed è necessaria prescrizione il porre divieto che niuno possa dar opera a scorticare e sotterrare bestie morte senza speciale permesso del Sindaco o dell'uffiziale sanitario a ciò delegato; e che si pongano regole sul luogo e sulla distanza a tenersi dall'abitato e dalle pubbliche vie per sotterramenti di bestie, e sulla profondità delle fosse, che vuol essere doppia, ove l'animale fosse morto di morbo contagioso. Si raccomanda altresì come opportuna misura igienica, dopo la morte o naturale od ordinata di animali affetti da malattia epizootica o contagiosa, di far bruciare il letamaio che loro servì di letto, di fumigare col cloro le stalle, di lavare con acqua clorata le pareti ed i lastricati, le greppie, le rastrelliere ed ogni altro arnese tocco dall'animale infetto. Bene spesso quando la malattia è molto propagata, e fa strage sopra un numero grande di animali, occorre di circoscrivere la periferia del territorio, entro cui si è sviluppata la malattia, con un cordone sanitario, il quale impedisca l'uscita e l'entrata in esso territorio di qualsiasi animale sì ammalato che sano. Oltre a ciò si vieta l'ingresso, la estrazione, la vendita e la circolazione nei luoghi di tutti i prodotti, che si hanno dalla specie malata, cioè delle carni fresche, salate e sfumate, latte, formaggio, pelli fresche, corna, zoccoli, sevo, ec., se non siasi dimostrato che tali sostanze vengano da bestie sane, e ciò con autentico attestato di un approvato veterinario.

Le Autorità politiche e gli Agenti della forza pubblica devono prestare il loro concorso alle Autorità sanitarie per

l'eseguimento degli ordini e delle istruzioni, che dalle medesime vengono date in proposito.

Intorno alle epizoozie veggansi le disposizioni contenute nel capitolo V (art. 119-123) del regolamento sulla sanità pubblica 8 giugno 1865.

ERRORE. — V. Ignoranza

ESALAZIONI FETIDE E NOCIVE. — Alla salute pubblica sono pregiudicevoli le esalazioni di certe professioni industriali e di certi stabilimenti ed opifici, come le lavorazioni del piombo, del rame, del mercurio, le fabbriche di sego, ecc. La legge di P. S. all'art. 88 prescrive le norme per l'esercizio delle professioni e per l'impianto degli stabilimenti od opifizi suddetti.

Quanto poi alle esalazioni fetide, nocive ed incomode provenienti da immondizie o da altri oggetti depositati in siti pubblici e privati, in mancanza di regolamenti di polizia urbana, il Sindaco, e per delegazione del Sindaco, la Commissione municipale di sanità provvede con appositi manifesti alla rimozione di queste cause di insalubrità ed incomodo pubblico, a termini dell'art. 104 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, e 46 N 1 del regolamento sulla sanità pubblica 8 giugno 1865.

ESAZIONE INDEBITA. — V. Concussione.

ESECUZIONE DELLE CONDANNE PENALI. — Spetta al Pubblico Ministero di promuovere l'esecuzione delle condanne penali, esso può richiedere a quest'effetto l'assistenza della forza pubblica. I Giudici di Mandamento, sulla richiesta del Pubblico Ministero, fanno eglino stessi eseguire le sentenze che hanno pronunciato (art. 586 e 587 del codice di procedura penale).

Le sentenze profferite in materia criminale, correzionale o di polizia sono eseguite entro le 24 ore dopo che siano passate in giudicato (art. 569).

L'esecuzione delle sentenze passate in giudicato è sospesa nei casi seguenti: 1° quando una donna condannata a morte è riconosciuta incinta, 2° se il condannato ad una pena corporale si trova in istato di demenza o di malattia grave (art. 571).

Allorchè si tratta di condanna alla pena del confino o dell'esilio locale, si osserva per l'esecuzione della sentenza il

disposto del titolo VI, libro III del codice di procedura penale (art. 570).

Le sentenze portanti condanna alla sorveglianza della P. S. sono trasmesse per estratto dal Pubblico Ministero al Ministro dell'interno per la loro esecuzione (art. 576).

ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI — Commette un reato contro la pubblica amministrazione colui che, al solo oggetto di esercitare un preteso diritto, costringe con od anche senza violenza, fuori dei modi legali, taluno a pagare un debito, o ad eseguire un'obbligazione qualunque, o turba l'altrui possesso, demolisce fabbricati, devia acque, abbatte alberi, siepi vive o ripari stabili. La pena è della relegazione, del carcere od anche semplicemente della multa, secondo la gravità delle circostanze (art. 286-288 del codice penale).

ESERCIZI PUBBLICI. — Sotto il nome generico di *esercizi pubblici* s'intendono gli alberghi, le trattorie, osterie, locande, il caffè od altri stabilimenti o negozi in cui vendasi o si smerci vino al minuto, birra, liquori, bevande o rinfreschi, come pure le sale pubbliche di bigliardo o per altri giuochi leciti.

Che i luoghi nei quali per mercede si dà giornaliero ospizio ai passeggieri, o si dispensano liquori e bevande fermentate, o si tengano giuochi, debbano rimanere soggetti alla sorveglianza dell'amministrazione di P. S. indipendentemente dalla sorveglianza dei Consigli sanitari, alla quale sono sottoposti alcuni di codesti commerci ed industrie, la è cosa che non può essere revocata in dubbio. Il forestiero che arriva da lontane regioni, ignaro tante volte della lingua del paese, depone nell'albergo la famiglia e gli averi; la società deve quindi porgergli una morale guarentigia che non verranno violate le leggi dell'ospitalità. D'altronde persone pericolose s'aggirano pur anco in cotesti stabilimenti, e le smodate libazioni, alle quali ivi si dà tutto l'agio, possono pur troppo essere causa di misfatti gravissimi.

Questa sorveglianza rientra quindi nella cerchia di quell'azione preventrice dei reati che è lo scopo al quale s'informa la polizia amministrativa. Inoltre questi stabilimenti hanno qual più qual meno un carattere di servizio pubblico; ed escono perciò dal diritto meramente privato.

Obbligo e condizioni della licenza.

Nessuno può aprire un esercizio pubblico senza averne ottenuta la permissione (art. 35 della legge di P. S. 20 marzo 1865).

La domanda dev'essere estesa in carta da bollo da centesimi 50 e presentata al Sindaco del Comune, in cui si intende aprire l'esercizio. In essa il richiedente deve specificare la natura dello stabilimento che intende esercitare, la località in cui vuole aprirlo, l'insegna od altra indicazione, colla quale intende di qualificarlo. Deve inoltre accertare di non essere stato condannato per crimini o per delitti di furto, truffa, di giuoco di azzardo o d'invito, ovvero più di una volta per contravvenzioni relative all'esercizio di alcuno degli stabilimenti suindicati, di non aver fatto fallimento doloso, o d'essere interdetto per prodigalità. Se poi il richiedente non abbia domicilio fisso nel Comune almeno da un anno, debbe egli inoltre giustificare la sua buona fama e condotta mediante attestato di notorietà del Sindaco del luogo del precedente domicilio (art. 36 della legge succitata, e 43 e 44 del relativo regolamento 18 maggio 1865).

Il Sindaco, raccolto il voto della Giunta municipale sulla convenienza di acconsentire all'apertura del nuovo esercizio, trasmette con tale voto la domanda all'Autorità politica del Circondario per le sue determinazioni, le quali, in caso di rifiuto, possono essere modificate dal Prefetto (art. 36 della legge).

Le istanze volte al Prefetto per riparazione della determinazione dell'Autorità di P. S. del Circondario, eccetto nel caso di riconosciuta urgenza, devono sempre essere dal Prefetto comunicate ad essa Autorità politica del Circondario per le sue osservazioni (art. 45 del regolamento).

Appena ricevute queste osservazioni, il Prefetto pronunzia sulla fatta istanza, e sia che confermi, o modifichi il denunziato provvedimento, trasmette le sue determinazioni alla Autorità di P. S. del Circondario per l'immediata loro esecuzione (art. 46).

I reclami al Ministero dell'interno contro le decisioni del Prefetto, colle quali sia accordata o negata la licenza d'un esercizio pubblico, non ne sospendono l'esecuzione. Le ragioni per dare o negare le licenze devono unicamente essere desunte da considerazioni di sicurezza e moralità pubblica (art. 47).

Il permesso ordinario dura un anno. L'anno si computa dalla data del permesso. Il medesimo s'intende rinnovato d'anno

in anno, se l'Autorità politica del Circondario, un mese prima della scadenza del medesimo, non notifichi all'esercente che gliene è ricusata la rinnovazione. Da questo provvedimento è ammesso il ricorso in via gerarchica. Il ricorso però non sospende il decreto di chiusura, quando questo sia motivato da ragioni d'ordine pubblico (art. 38 della legge, e 48. 49 del regolamento).

La licenza è data in carta da bollo, in istampa. Per la medesima non può essere percepito altro diritto che l'importo della carta bollata e della stampa (art. 50 del regolamento).

La licenza è *personale*, nessuno può cederla ad altri, a qualsiasi titolo, nè può far valere l'esercizio per interposta persona, nè aprire o tenere aperto più d'uno dei prementovati esercizi, senza apposita licenza dell'Autorità di S. P. del Circondario — L'Autorità di S. P. non deve usare di tale facoltà col permettere che si faccia valere un esercizio per mezzo d'interposta persona, se questa non ha i requisiti che sarebbero necessari per ottenere la licenza in suo capo (art. 39 della legge e 53 del regolamento).

I privati possono contrarre tra loro tutte le convenzioni, che meglio reputano di loro interesse, anche per istabilire in società tra parecchi l'apertura di esercizi pubblici; ma la licenza deve essere intestata ad una sola persona. Questa sola è tenuta come esercente, ed essa sola è responsabile in faccia all'Autorità per l'adempimento delle prescrizioni delle leggi (art. 54 del regolamento).

La licenza di esercizio pubblico essendo personale, ove risulti che la persona che ne è investita l'abbia ceduta, o faccia valere lo stabilimento per interposta persona, lo stabilimento è considerato come esercito senza permissione, l'esercente deve essere denunziato per l'applicazione della pena portata dall'art. 117 della legge, ed al titolare della licenza può essere al fin dell'anno ricusata la rinnovazione. Non è escluso che a seconda dei casi si intendano come persone interposte, oltre agli estranei, anche la moglie, il padre, la madre, i figli ed i fratelli dell'esercente (art. 52).

La chiusura dell'esercizio per lo spazio di oltre otto giorni senza averne avvisata l'Autorità di S. P. locale, importa la rinunzia del medesimo (art. 40 della legge).

Licenze temporarie.

In occasione di feste, fiere, mercati, ed altre di straordinario concorso di persone, l'Autorità locale di P. S. può con-

cedere temporanee licenze per l'esercizio di tali stabilimenti, per il solo tempo però dello straordinario concorso. Tali licenze sono accordate sotto quelle condizioni che l'Autorità di S. P. stima apporvi nell'interesse dell'ordine pubblico, e vi sarà sempre quella di revoca immediata ed istantanea, se l'esercente permetta, o tolleri, o tenga mano, nei locali addetti al suo esercizio, ai giuochi d'azzardo e d'invito, ovvero per difetto di sorveglianza non abbia impedito che avvenissero nel suo esercizio disordini o scandali. Queste licenze sono accordate per iscritto. Le medesime devono sempre essere esibite agli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza, a semplice richiesta (art. 37 della legge, e 51 del regolamento di P. S.).

Obblighi degli esercenti.

Gli albergatori, osti e locandieri hanno l'obbligo di inscrivere giornalmente in apposito registro tutte le persone che alloggiano nei loro stabilimenti. Tale registro, a semplice richiesta, deve esser esibito agli Uffiziali ed Agenti di Pubblica Sicurezza (art. 41 della legge di P. S.).

Esso è in carta da bollo conformemente al prescritto delle leggi e vidimato ad ogni mezzo foglio da un Uffiziale di S. P. (art. 55 del regolamento).

Gli albergatori, osti, locandieri devono entro 24 ore denunziare all'ufficio locale di S. P. l'arrivo e la partenza delle persone cui avranno dato alloggio, trasmettendogliene un elenco, e quando nessuna persona è arrivata o partita, devono farne analoga dichiarazione (art. 62).

La Giunta municipale determina l'ora di notte, in cui gli stabilimenti devono essere chiusi. — Le deliberazioni delle Giunte municipali relative alla fissazione della chiusura serale dei pubblici stabilimenti devono essere pubblicate nei luoghi e modi soliti. A cura del Sindaco una copia di tale deliberazione viene trasmessa al Prefetto, non che al Comandante l'Arma dei Reali Carabinieri, nel cui Circondario si trova il Comune, ed all'Autorità locale di P. S. Una copia deve altresì essere rimessa a ciascun esercente per rimaner affissa in luogo, dove possa essere veduta da tutti gli accorrenti (art. 42 della legge, e 56 del regolamento).

Il Sindaco, previo conforme avviso della Giunta municipale, può permettere a tutti od a taluno degli esercenti di protrarre in determinate epoche la chiusura serale, informandone per norma l'Autorità di P. S. e l'Arma dei Carabinieri Reali. Tali licenze sono lasciate in iscritto, e devono essere esibite, a sem-

plice richiesta, agli Uffiziali ed Agenti di P. S. Esse portano sempre la condizione di non permettere o tollerare, dopo l'ora ordinaria di chiusura, l'esercizio dei giuochi di qualunque sorta (art. 57 del regolamento).

Il Prefetto e il Sotto-Prefetto possono far ragione ai reclami dei pubblici esercenti, o di abitanti contro le deliberazioni delle Giunte municipali o dei Sindaci, relative alla chiusura serale dei pubblici esercenti, ed hanno facoltà di modificarle, quando riconoscono l'assoluta inopportunità dell'ora determinata (art. 58).

Devesi tenere accesa alla porta principale dello stabilimento una lanterna dall'imbrunire della sera fino al chiudimento dell'esercizio (art. 43 della legge).

Gli osti, locandieri, bettolieri, ecc., i quali ricevono da persone incognite o sospette oggetti in pegno, od a titolo di custodia, devono fare all'uffizio di Sicurezza Pubblica, o dove questo non esista, al Sindaco del Comune, una dichiarazione degli oggetti medesimi e delle persone, da cui siano loro stati rimessi, senza poter nè prima della dichiarazione, nè per giorni otto dopo la medesima, variare lo stato e le forme degli oggetti come sopra rimessi, sotto pena di una multa estensibile a L. 100, ed in caso di recidiva, del carcere di mesi tre, colla sospensione dell'esercizio della loro professione (art. 642 e 643 del codice penale).

Sorveglianza sugli esercizi pubblici.

Negli esercizi pubblici e nell'attiguo alloggio dell'esercente è sempre facoltativo agli Uffiziali di Pubblica Sicurezza di procedere in qualunque ora a visite ed ispezioni (art. 44 della legge di P. S.).

Sospensione ed interdizione dell'esercizio.

Quando l'esercente consimili stabilimenti venga condannato a pena maggiore di tre mesi di carcere, l'Autorità giudiziaria colla stessa sentenza può pronunziare, secondo la gravità dei casi, la sospensione o l'interdizione dall'esercizio dello stabilimento. La stessa pena può infliggersi a colui che per la seconda volta, nel periodo di un anno, viene condannato per contravvenzione alle norme relative al suo impiego (art. 116 della legge di P. S.).

Il Prefetto e l'Autorità politica del Circondario possono ordinare, in via amministrativa, la sospensione da uno ad otto

giorni di quegli esercizi, nei quali fossero seguiti tumulti o gravi disordini. Gli Uffiziali o gli Agenti di Pubblica Sicurezza, che si trovassero presenti in occasioni di tali tumulti o gravi disordini, hanno pure la facoltà di far sgombrare lo stabilimento, senza pregiudizio delle pene, in cui gli espulsi e gli esercenti potessero essere incorsi (art. 45).

Contravvenzione.

Le contravvenzioni alle disposizioni relative agli esercizi pubblici sono punite: se per l'apertura di alcuno dei medesimi senza permesso, con pene di polizia o col carcere estensibile a tre mesi: se per altre trasgressioni, con pene di polizia; la recidiva può essere punita anche col carcere (art 113 e 117 della legge di S. P.

ESILIO LOCALE. — L'esilio locale è una pena correzionale. Esso consiste nell'obbligo ingiunto al condannato di stare lontano dal Comune, ove è domiciliato. Egli non può scegliere la propria residenza che alla distanza di trenta chilometri, tanto dal Comune ove è domiciliato, quanto da quello del commesso reato e del domicilio degli offesi o danneggiati. In caso di trasgressione deve essere il colpevole arrestato, e la pena dell'esilio è convertita in quella del carcere per quel tempo che mancasse al compimento della pena (art. 30 del codice penale).

ESPOSTI — Essendo trovato nel Comune o territorio un infante esposto, il Sindaco coll'assistenza del Segretario deve stenderne processo verbale conforme al modulo qui appresso descritto, in cui si spiegano tutte le circostanze del ritrovamento, con indicazione dell'età, del sesso e dei segni o scritti rinvenuti sull'infante.

All'atto del ritrovamento dell'esposto si riconoscerà se esso abbia già ricevuto il battesimo, e se abbia un nome: nel caso contrario dovrà essere presentato al sacro fonte per venirvi battezzato colle solite cautele, e si indicherà nel detto verbale il nome statogli imposto.

Quando il trasporto dell'infante non possa farsi senza pericolo, il Sindaco dopo di aver provveduto pel suo momentaneo allattamento, darà le occorrenti disposizioni affinchè sia diretto all'ospizio, cui spetta di riceverlo, trasmettendo coll'esposto copia del suddetto verbale.

Se per causa della rigosa stagione, di qualche intemperie,

della lontananza o difficoltà dei trasporti, ovvero per lo stato malaticcio dell'infante, potesse presentarsi pericoloso per esso il viaggio fino all'ospizio, il Sindaco deve curare che sia intanto collocato a nutrice, ragguagliandone subito l'amministrazione del pio stabilimento, a cui avrebbe dovuto essere diretto, acciò provveda pel medesimo a quanto occorre.

Ogniqualvolta seguono esposizioni di infanti, debbono i Sindaci praticare colla massima circospezione le necessarie indagini per accertarsi se per avventura esse non derivano da persone congiunte in legittimo matrimonio. Nel caso affermativo e comprovato, ne daranno notizia alla Sotto-Prefettura, perchè siano fatti gl'incombenti opportuni, acciò il fanciullo stato esposto sia ripigliato dai parenti, salvo a promuovere, ove ne sia il caso, i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Se poi, non ostante la nascita illegittima, sono noti al Sindaco gli autori di essa, ne renderà parimente informato il Sotto-Prefetto per averne provvedimenti atti ad ottenere senza pubblicità che gli autori medesimi provvedano all'infante.

Venendo inoltre a scoprire che un esposto dato dall'ospizio alla nutrice nel di lui Comune sia di parenti noti, dovrà pure avvertirne il Sotto-Prefetto o l'ospizio stesso, onde si possano da questo prendere quelle risoluzioni che stimerà convenienti.

Essendo uso e dovere delle amministrazioni degli ospizi di raccomandare al Sindaco di sorvegliare le nutrici, cui si affidano fanciulli esposti nel proprio Comune, debbono essi avvertire che questa raccomandazione non è cosa di semplice formalità, ma che richiede da essi ogni maggiore attenzione nel visitare o far visitare gli infanti, nel farseli presentare personalmente dalle nutrici, quando vengano a chiedere il certificato trimestrale d'esistenza di vita e di lodevole governo, necessario per riscuotere il baliatico. Dovranno pertanto i Sindaci negare il detto certificato, semprechè vi sia prova di trascuranza, indizio di cattiva salute o di qualche altro ostacolo per parte delle nutrici al successivo allattamento e simili, o fare quanto meno il detto certificato colle riserve ed avvertenze atte a chiarire l'amministrazione dell'ospizio, ed eccitarla a prendere le determinazioni occorrenti pel migliore governo dell'infante.

Siccome poi venendo a morire il fanciullo esposto, potrebbe darsi che la di lui nutrice tentasse di sostituirvi altro legittimo, onde continuare a godere del baliatico già per quello assegnatole, importa perciò che il Sindaco stia in vigilanza all'evenienza del caso per discoprire la fraudolenta sostituzione.

Egli avvertirà pure d'essere ben guardingo nello spedire i

necessarî certificati di moralità alle donne che aspirano ad essere nutrici di fanciulli esposti.

Verbale di ritrovamento d'un fanciullo esposto

L'anno mille ottocento . . . .

Noi, Sindaco del Comune di . . . . . . assistito dal Segretario sottoscritto.

Sia noto a chi di ragione che pervenutoci a notizia trovarsi un infante esposto (indicare il luogo), immediatamente quivi trasferitici, vi abbiamo trovato un infante (indicare l'età, il sesso, e descrivere i pannolini e le circostanze tutte del ritrovamento), abbiamo tosto ordinato all'inserviente comunale di prenderlo e trasportarlo in luogo sicuro e dopo aver provveduto pel momentaneo suo allattamento, lo abbiamo presentato al fonte battesimale, nella quale occasione gli abbiamo imposto il nome di . . . . ed il cognome di . . . . ; quindi, atteso il rigore della stagione ed il cattivo stato delle strade, l'abbiamo provvisto di nutrice nella persona di . . . . domiciliata in questo Comune, alla quale l'abbiamo consegnato per allattarlo e mantenerlo a dovere, mediante la mercede solita a corrispondersi (oppure l'abbiamo diretto all'ospizio . . . .)

Del che tutto abbiamo fatto constare col presente verbale, copia del quale, unitamente alla fede di battesimo spedita da questo Parroco, sarà trasmessa all'amministrazione dell'ospizio anzidetto.

Il Sindaco.

Il Segretario.

ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI UTILITA' PUBBLICA. — Le discipline che governavano le espropriazioni per cagione di utilità pubblica erano differenti nelle diverse parti d'Italia. Quattro Provincie, cioè le Sarde, le Romagnole, le Modenesi e la Lucchese avevano una legge apposita su questa materia (1); tutte le altre erano rette da disposizioni sparse in parecchie leggi, in molti provvedimenti governativi, pubblicati a misura del bisogno in tempi e per oggetti diversi.

Quanto questa difformità di legislazione nuocesse all'esecuzione dei pubblici lavori, dei quali in Italia è sì altamente sentito il bisogno, è facile a comprendersi. Ridurre impertanto ad unità le sparse e discordi disposizioni in vigore sulla

(1) Legge Sarda 6 aprile 1839 - Legge Pontificia 3 luglio 1852 - Legge Modenese 10 gennaio 1849 - Legge Lucchese 27 agosto 1833.

materia, facendo sì ch'esse rispondessero ai progressi della scienza ed ai bisogni della nazione, era cosa non pur utile, ma imposta da urgente necessità.

Tra le leggi che il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare con legge 2 aprile 1865 per l'unificazione legislativa del Regno, fu compresa quella sulla espropriazione per causa di pubblica utilità. Una Commissione composta di egregi giureconsulti ed ingegneri ebbe incarico di farne una diligente revisione, lasciando però intatti i principii direttivi. E la legge così modificata è quella attualmente in vigore, la quale porta la data del 25 giugno 1865 N. 2359.

Noi esponiamo qui brevemente il concetto di questa legge, desumendolo dalla relazione che accompagnava la pubblicazione della medesima.

La espropriazione per causa di utilità pubblica regolata nella legge 25 giugno 1865 è quella diretta all'esecuzione di opere pubbliche; poichè la espropriazione che avviene, p. es., in tempo di guerra per vettovagliare l'esercito, per procurargli i mezzi di trasporto, la separazione del sottosuolo dal resto della terra che per finzione di legge ha luogo a favore degli scopritori di miniere, preferiti agli stessi proprietari del fondo, la diminuzione di proprietà che è imposta dalle servitù militari sono altrettante espropriazioni consigliate eziandio dall'utile pubblico, ma che sono regolate da leggi speciali.

Possono formare oggetto di espropriazione *le cose immobili ed i diritti relativi ad immobili.* (art. 1.) Le cose mobili potendosi agevolmente e liberamente dal Governo e dagl'intraprenditori acquistare nel comune commercio per l'esecuzione di pubblici lavori, è palese che manca per esse la causa sufficiente a permettere la espropriazione. Se fosse consentito di togliere a chicchessia, in nome del potere sociale, i mobili che ei possiede, ognuno vede come la personalità individuale verrebbe senza necessità immolata e quasi assorbita da quella collettiva della società, e si verrebbero a trascendere quei limiti che niuno, il quale sia assennato, può varcare.

L'espropriazione per causa di pubblica utilità essendo pur sempre una grave offesa recata al diritto di proprietà dei privati, è giusto ed anche utile, ad evitare giudiziali contese, che i cittadini siano fatti certi da un atto espresso, avere l'Autorità riconosciuto il bisogno nell'interesse generale che essi cedano in tutto od in parte i loro terreni ed edifizi, epperciò è sancita nella legge la generale guarentigia che la dichiarazione di pubblica utilità debba sempre essere espressa (art. 2). Per identico motivo è data facoltà ai privati di fare

le loro osservazioni sulla convenienza di dichiarare o non una opera di pubblico vantaggio ed è a questo scopo ordinata la pubblicazione del progetto di massima (art 4 e 5)

La dichiarazione di pubblica utilità è fatta con legge: 1° per la costruzione delle strade nazionali, delle ferrovie pubbliche, dei canali navigabili, pel prosciugamento dei laghi e per altri grandi lavori d'interesse generale, la cui esecuzione, giusta le discipline che governano le opere pubbliche, deve essere autorizzata con legge, debba o non lo Stato concorrere nella spesa; 2° quando per l'esecuzione di un'opera debbasi imporre un contributo ai proprietari dei fondi confinanti o contigui (art. 9). Per le opere provinciali e comunali la dichiarazione di pubblica utilità è fatta: per le prime dal Ministro dei lavori pubblici, nei casi in cui la legge vuole che i progetti d'arte siano da lui approvati, e dal Prefetto in tutti gli altri casi; per le seconde poi, cioè per le comunali, quando trattasi della costruzione e sistemazione delle strade comunali o consorziali poste fuori dell'abitato, dei ponti, delle opere idrauliche e dei porti, spettanti pure a Comuni od a consorzi, dopochè il progetto è stato approvato, la dichiarazione di pubblica utilità è fatta dal Prefetto, in tutti gli altri casi dal Ministro dei lavori pubblici (art 10 e 12). Infine è fatta con Decreto Reale sulla proposta del Ministro della guerra e della marina la dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione di fortificazioni o di fabbriche militari (art. 11).

Dichiarata un'opera di pubblica utilità, prima di dar mano all'esecuzione dei lavori, è necessario determinare i singoli terreni od edifizi che vogliansi espropriare, ed affinchè la inviolabilità del privato dominio sia colla più gelosa cura guarentita, è prescritta la pubblicazione del piano particolareggiato di esecuzione, dopo che esso è approvato per la parte tecnica dall'Autorità competente, ed è data facoltà ai proprietari di fare le loro osservazioni (art. 16 - 18). Circa al modo di risolvere le opposizioni, è fatta una distinzione tra le opposizioni che cadono sulla forma, ossia sulle regolarità dei seguiti atti, e quelle che si riferiscono alla sostanza; e mentre si attribuisce in ogni caso al Prefetto, udito il Consiglio di Prefettura, la risoluzione delle opposizioni sulla forma, gli è data facoltà di pronunziare sulle opposizioni che concernono la sostanza allora solo che il piano fu da lui approvato, obbligandolo negli altri casi di riferirne all'Autorità, dalla quale venne l'approvazione impartita (art. 19). Se le osservazioni riguardano soltanto una parte del tracciato o del-

l'opera, il Prefetto anche prima della loro risoluzione può dichiarare che il piano si esegua nelle altre parti (art. 20).

Fra i beni che si possono espropriare sono compresi non solo i beni indispensabili all'esecuzione dell'opera pubblica, ma anche le zone laterali, l'occupazione delle quali conferisca direttamente allo scopo principale dell'opera stessa. Ma ad impedire che di quest'ampia facoltà concessa all'espropriante non si abusi, facendola istrumento ad ingorde speculazioni, ad ingiusti guadagni, è determinato che la facoltà di espropriare i beni attigui debba concedersi, o nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità, o con posteriore Reale Decreto (art. 22). Infine è stabilito che a richiesta dei proprietari debbano pure comprendersi fra i beni da acquistarsi dagli esecutori dell'opera le frazioni residue degli edifizi e terreni in parte soltanto segnate nel piano di esecuzione, qualora le medesime siano ridotte per modo da non poter più avere pel proprietario un'utile destinazione, o siano necessari lavori considerevoli per conservarle od usarne in modo profittevole (art. 23).

L'espropriazione, se ha per causa movente o giustificatrice il generale vantaggio, impone pur sempre un sacrificio al cittadino, contro cui è rivolta, ed è giusto quindi che il medesimo ne sia risarcito. Quando l'indennità da corrispondersi all'espropriato è stabilita amichevolmente, la legge non fa altro che determinare come si debba far constare degli amichevoli accordi, e guarentire i diritti dei terzi che abbiano ragione da esperire sugli stabili colpiti da espropriazione (art. 24-29). È noto come assai frequentemente il mezzo migliore, che usano gli esproprianti per riuscire a compiere le espropriazioni in via amichevole, gli è quello di trattare col prezzo alla mano, il pagamento immediato dell'indennità agevola il modo a superare molte e gravi difficoltà che potrebbero essere occasione per avventura di lunghi ed intricati litigi. Convenientissima è quindi la disposizione, mercè la quale è acconsentita la facoltà di esigere immediatamente il prezzo offerto o convenuto, con che sia a cautela delle ragioni dei terzi prestata dall'espropriante o dall'espropriato idonea cauzione nel modo a determinarsi dal Prefetto, udito il Consiglio di Prefettura (art. 30).

Nel caso invece che l'indennità non sia stata in via amichevole stabilita, si segue il sistema che si tiene in tutte le altre cause civili, nelle quali, occorrendo il bisogno di determinare il prezzo di uno stabile o di altra cosa qualsiasi, si ricorre al giudizio di esperti. Questi, secondo la legge 25 giugno 1865, sono sempre nominati dal Tribunale, affinchè la

perizia che determina l'indennità dovuta prima di procedere all'occupazione dei beni cadenti in espropriazione abbia per tutti valore di perizia giudiziale, e siano così rese di più facile risoluzione le future contestazioni (31-38). In quanto alle norme da seguirsi per fissare l'indennità, è stabilito che nei casi di occupazione totale essa debba consistere nel giusto prezzo che, a giudizio di periti, avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compra-vendita, e nei casi di occupazione parziale essa debba liquidarsi nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile avanti l'occupazione ed il giusto prezzo che potrà avere la residua parte di esso dopo l'occupazione (art. 39 e 40). Qualora dall'esecuzione dell'opera pubblica derivi un vantaggio speciale ed immediato alla parte del fondo non espropriato, il maggior valore che da ciò potrà risultare è computato nel determinare l'indennità. Ma questo principio è temperato in due modi. È stabilito che in qualunque caso la sottrazione del valore del futuro vantaggio non possa mai ridurre a meno della metà il montare della indennità che spetterebbe al proprietario se di quel vantaggio non si avesse a tener conto. È inoltre preveduto il caso in cui la parte di fondo espropriato avesse un prezzo commerciale ed attuale maggiore del quarto di quello dell'intero immobile. In questo caso, se la estimazione del futuro vantaggio sortisse a più di un quarto della indennità che sarebbe dovuta al proprietario, ove di esso vantaggio non si avesse a tener conto, è lasciato al proprietario l'arbitrio di abbandonare allo espropriante la residua parte del suo fondo contentandosi del solo giusto prezzo attuale dell'intero immobiliare di cui gli si espropria più della quarta parte in valore. Se l'espropriante non trova il suo tornaconto nell'accettare quest'offerta che l'obbligherebbe ad un'anticipazione di danaro, di cui sarebbe più tardi con usura rimborsato, è pur giusto che l'estimazione del vantaggio futuro sia ristretta al solo quarto della indennità che altrimenti sarebbe spettata allo espropriato. Questo stesso diritto non si concede però in tutti i casi, perchè realmente l'offerta di abbandonare il fondo sarebbe il più delle volte un mezzo per eludere la legge, se fosse permesso allo espropriato di offrirlo anche quando il valore della parte occupata fosse minore della quarta parte dell'intero suo fondo (art. 41). Di tal guisa si viene a contemperare le rigorose deduzioni dei principii di diritto coi dovuti riguardi di equità.

Le altre parti della legge o sono la conseguenza e lo svolgimento necessario delle disposizioni sovra riferite, oppure

contengono le norme particolari ad alcune specie di espropriazione

ESPULSIONI. — L'espulsione di uno straniero dallo Stato può aver luogo o per misura amministrativa (art. 78 della legge di P. S. 20 marzo 1865) o per sentenza di Tribunale (art. 439 e 446, alinea 2° del codice penale). In ogni caso però nessuno straniero deve essere espulso dallo Stato, senza che preceda l'autorizzazione del Ministero dell'interno, a meno che si tratti d'individuo sorpreso ad entrare senza titoli giustificativi e regolari nello Stato, ed in attitudine sospetta, il quale potrà senza più essere rimandato alla frontiera, donde proviene (Istruzioni pel servizio di P. S. 20 febbraio 1861 § 27). È pure facoltativo alle Autorità delle Provincie confinanti coll'estero di far espellere quegli stranieri, che dopo essere stati respinti per irregolarità di recapiti, riuscissero a penetrare di nuovo nel Regno e fossero nelle Provincie stesse arrestati, non omettendo però all'evenienza di renderne contemporaneamente informato il Ministero dell'interno (Circolare N. 20 del Ministero-interni, in data 8 febbraio 1857).

Gli stranieri che si espellono col mezzo della forza pubblica, devono sempre essere accompagnati da un decreto dell'Autorità, che dà le relative disposizioni, su cui siano indicati i motivi, che consigliarono una tale misura, le generalità ed i personali connotati dell'individuo che deve essere espulso unendovi le carte comprovanti la di lui nazionalità. Tale decreto dev'essere, in un coll'individuo ora detto, consegnato alla forza armata dello Stato, verso il quale segue l'espulsione.

Esistono convenzioni con alcuni dei Governi degli Stati limitrofi per espulsione e reciproca consegna dei vagabondi stranieri, che debbono transitare sul territorio di uno dei due Stati per recarsi in patria, o degli individui appartenenti agli Stati medesimi

a) Francia. — In forza di una intelligenza presa fra il Governo del Re e quello di Francia, in marzo 1839, e tuttora vigente, gl'individui espulsi dalla Francia come appartenenti ai RR. Stati o ad altri Stati Italiani, che non saranno stati riconosciuti tali dall'Autorità del paese, cui dissero di appartenere, devono nuovamente essere ricevuti alla frontiera francese.

Debbono del pari essere ricevuti alla frontiera dei Regii Stati gl'individui espulsi verso la Francia, siccome Francesi, Olandesi, Inglesi, Belgi, che si fosse poi riconosciuto non essere tali.

Nel respingere tali individui per la stessa frontiera, per la quale entrarono, dovrà unirsi, oltre alle solite carte, una dichiarazione dell'Autorità del luogo, cui dissero appartenere, comprovante non essere stati colà riconosciuti, la stessa dichiarazione dovrà pretendersi per gl'individui che vengono respinti verso lo Stato nostro.

È poi convenuto che gl'individui appartenenti ai diversi Stati d'Italia non siano dalla Francia espulsi verso il territorio italiano, senza aver la prova della nazionalità dell'espellendo, risultante sia da un estratto di nascita o di battesimo, sia da un certificato regolare d'origine o da un passaporto nazionale, sia da qualunque altro documento autentico. Tale provvedimento dev'essere altresì giustificato o dal domicilio abituale o dall'ultima dimora dell'individuo che si espelle. L'espulsione dev'essere accompagnata da decreto motivato dell'Autorità, che dà le relative disposizioni.

Le stesse prescrizioni debbono essere osservate dalle Autorità Regie per le espulsioni verso la Francia di sudditi francesi, o di individui che debbono necessariamente passare pel territorio francese per recarsi nel loro paese d'origine, come Inglesi, Belgi, Olandesi, Spagnuoli. Non è necessario poi per ogni caso di simile espulsione di individui non francesi farne la domanda per transitare per la Francia al Governo francese. O si consegnano direttamente al confine alla Gendarmeria francese, oppure basta provvederli di indennità di via e mezzo di trasporto fino al confine.

b) Svizzera. — Prima del 1838 esistevano speciali accordi co' vari cantoni confinanti cogli Stati di S. M. Sarda. Nel 1838 fu stabilito tra il Consiglio Federale Elvetico ed il Governo Sardo il seguente concerto intorno al modo da tenersi pel rinvio da uno Stato all'altro di forestieri vagabondi mendicanti e simili, degl'individui la cui attinenza è incerta, e degli attinenti dei due Stati:

1° Quanto ai vagabondi forestieri arrestati sul territorio d'uno de' due Stati e costretti per restituirsi nel paese di loro origine presunta ad attraversare l'uno o l'altro dei due Stati, il loro movimento alla frontiera non avrà luogo se non alle condizioni:

a) Che i medesimi saranno trasportati in via di polizia attraverso lo Stato richiesto a spese dello Stato richiedente;

b) Che lo Stato richiedente darà l'assicurazione di ricevere nuovamente tali persone, se esse non verranno riconosciute come attinenti dello Stato, al quale avranno dichiarato di appartenere, o se saranno rimandate per un altro motivo qualsiasi.

2. Quanto a coloro, la cui attinenza è dubbia, al loro rinvio o alla espulsione si farà luogo nei modi consueti e solo dopo *aver verificato* (in via di corrispondenza diretta tra Autorità ed Autorità di polizia, o in via diplomatica, ove ciò sia assolutamente necessario) *la verità delle loro deposizioni quanto all'origine e alla nazionalità* che si sono attribuiti, e sempre sotto riserva formale della loro riammessione, allorquando i fatti allegati venissero contestati, o venissero riconosciuti inesatti.

3. Riguardo infine agli attinenti Sardi e Svizzeri, che si presentano di volta in volta, quello dell'uno sui confini dell'altro Stato, le Autorità di frontiera possono respingerli immediatamente, avendo però cura di fare ciascuna volta la consegna degli individui agli Agenti della forza armata del paese, a cui appartengono, acciocchè il fatto possa essere constatato regolarmente, e in caso di errore vengano ricevuti di nuovo dagli Agenti dello Stato, dal quale furono respinti.

Tale concerto fu esteso anche per tutte le altre Provincie del nuovo Regno d'Italia.

A spiegazione ed in aggiunta al N. 2, si avverte che quando si tratta di individui arrestati in Provincie limitrofe in istato di mendicità o vagabondaggio appartenenti ad altro Cantone svizzero, che non sia quello confinante, e sprovvisti di passaporto o di altro consimile documento, che ne dimostri in modo non dubbio la nazionalità, l'Autorità provinciale, prima di provocare dal Ministero dell'interno l'ordine di espulsione, si rivolgerà con apposito ufficio alla Direzione di polizia centrale del Cantone, al quale l'arrestato dice di appartenere, pregandola di riconoscere se abbia il medesimo dichiarato il vero, e di dare anche in questo caso il necessario avviso alla polizia del Cantone, verso la frontiera del quale dev'essere espulso, onde siavi ricevuto. Dal canto loro le Autorità delle Provincie di frontiera dovranno riscontrare sollecitamente agli uffizi che loro vengono diretti per l'oggetto di cui sovra, dalle Autorità di polizia dei Cantoni svizzeri (Circolare del Ministero-interni, 28 ottobre 1858).

Coi Governi di Vienna e di Roma non esistono speciali accordi. Tuttavia gli Agenti della forza armata austriaca ricevono in consegna dai Carabinieri Reali sì gl'individui che si traducono al confine veneto per essere espulsi dallo Stato, che le carte ad essi relative, e lo stesso praticasi dai Carabinieri Reali riguardo gl'individui che dai dominii austriaci sono respinti verso il R. territorio. L'atto di consegna dovrà essere sempre accompagnato da analogo decreto motivato di

espulsione e sotto formale riserva dalla riammissione dell'individuo che è stato espulso, qualora in seguito sia constatato non avere la nazionalità attribuitagli.

L'Autorità e gli Agenti della forza pubblica pontificia invece si ricusano assolutamente di mettersi in corrispondenza colle nostre Autorità ed Agenti al confine: quindi gl'individui che devono essere respinti per quella parte si traducono sino al confine, ed ivi vengono espulsi a piede libero, curando che non abbiano a rivarcare la frontiera. — Ultimamente però furono prese intelligenze col Comando delle truppe francesi del Corpo d'occupazione in Roma perchè tanto i delinquenti a consegnarsi in via di formale estradizione, quanto gl'individui che dallo Stato italiano devono essere espulsi nel pontificio per semplice misura di polizia ed in via amministrativa, o dal pontificio nel suolo del Regno d'Italia, siano consegnati al confine alle Autorità militari italiane o francesi rispettivamente, siccome quelle incaricate del servizio di guardia e sicurezza della frontiera, e che sole si mantengono tra loro in corrispondenza per affari ad esso servizio relativi.

ESTERO. — V. STRANIERO.

ESTINZIONE DEI REATI E DELLE PENE. — I reati e le pene si estinguono: 1° colla morte del reo; 2° coll'espiazione della pena; 3° cogli indulti o con ispeciale grazia sovrana; 4° colla prescrizione nei casi determinati dalla legge (articoli 131-150 del codice penale).

ESTORSIONE. — Chiunque ha estorto danaro o robe, o la firma, o la consegna di un atto, di un titolo, di un documento contenente disposizione, o producente obbligazione, o liberazione per mezzo di minaccie o di morte o d'incendio, o di altro grave danno, fatto con segrete ambasciate o con biglietti, sebbene anonimi, od altrimenti, facendosi vedere spesso colle armi, o valendosi di altri simili modi atti ad incutere timore, è punito colla reclusione, od anche coi lavori forzati a tempo, a seconda dei casi, avuto massime riguardo all'importanza del male minacciato. I portatori di tali ambasciate o biglietti, consapevoli del loro contenuto, come pure coloro che vi si intromettessero, incorrono nella pena della reclusione, o, se l'estorsione non abbia avuto il suo effetto, in quella del carcere; salve le pene maggiori in caso di reato più grave (art. 601 del codice penale)

Se l'estorsione ha avuto luogo con sequestro della persona,

o di altro individuo di sua famiglia, il colpevole è punito colla pena dei lavori forzati a tempo non minore di anni quindici (art. 602).

Il crimine di estorsione non esiste, se non in quanto lo scritto firmato o rilasciato contiene e produce obbligazione, disposizione o liberazione (Chevaux ed Hélie, t. II, N. 3411, ediz. Drux.)

In conseguenza l'estorsione a forza, con violenza o coazione di una firma in bianco, e rimessa allo stato di bianco-segno, non è punibile (Cassazione francese, 19 giugno 1845).

La forma irregolare che possono avere i biglietti, oggetto dell'estorsione, non varia punto il carattere del crimine, allora massime che questi biglietti sono, malgrado lo stato imperfetto di loro redazione, suscettibili di obbligazione (Cassazione francese, 6 febbraio 1812)

La semplice coazione morale basta, quando, esercitata sopra uno spirito debole e credulo, ha potuto turbarne la ragione, far piegare la volontà ed estorquere così il consenso della firma (Tribunale di Grénoble, 7 giugno 1850).

L'estorsione implica l'idea di furto o dell'appropriazione indebita di ciò che non ci appartiene. Non è estorsione il fatto di colui, che avendo guadagnato al giuoco, sforza con violenza il perdente a rilasciargli un obbligo per la somma guadagnata, come se fosse mutuata (Cassazione di Torino, 9 settembre 1857).

Chi, supponendo aver ricevuto mandato di assassinare una persona, riesce a carpire da questa una somma che essa paga per sottrarsi al temuto pericolo, è colpevole di estorsione, non di sola truffa (Cassazione di Torino, 22 maggio 1855).

Il tentativo di estorsione con minaccia di morte eseguito col mezzo di lettera anonima, è passibile delle pene previste dall'articolo 601 del codice penale, quando sia giunto a tale punto di esecuzione che per parte dell'accusato nulla rimanga a fare (Cassazione di Torino, 14 dicembre 1853)

ESTRADIZIONE. — L'estradizione è l'azione del consegnare l'accusato di determinati reati nelle mani di una Potenza straniera perchè sia giudicato.

Presso noi, a mente dell'art. 11 del codice penale, nessun delinquente può consegnarsi a veruno degli Stati stranieri, senza un Decreto del Re, promosso dal Ministero di grazia e giustizia . . .

D'ordinario si fanno tra Stati e Stati speciali convenzioni per la reciproca consegna dei malfattori. I trattati che regolano tale materia tra l'Italia ed alcuni degli Stati Europei sono i seguenti:

Colla Francia, 23 maggio 1838;
Coll'Austria, 6 giugno 1838;
Colla Svizzera, 28 aprile 1843;
Col Belgio, 12 marzo 1852;
Colla Spagna, 13 novembre 1857;
Colla Repubblica di San Marino, 4 maggio 1862, approvato con Decreto Reale 18 giugno 1862;
Coll'Inghilterra per l'Isola di Malta, 3 maggio 1863.

In mancanza di formali trattati, ogni estradizione è subordinata a considerazioni di convenienza e di utilità reciproca. L'interesse della società esige che i reati non restino impuniti, e l'estradizione potrà aver luogo sopratutto allorquando non abbiasi a temere alcuna ingiustizia da parte del Governo che la reclama.

Le domande d'estradizione si fanno col mezzo di rogatoria, in cui sono enunciati i fatti ed i motivi, sopra i quali esse domande sono fondate. Se l'estradizione è richiesta contemporaneamente da più Governi, viene accordata a quello che vi è più interessato, e che offre la maggiore garanzia per una giusta repressione; talvolta si prende in considerazione la priorità della domanda.

Allorquando viene fatta da un Governo la domanda di estradizione di uno straniero non appartenente allo Stato, in cui ha commesso il reato, non può aver luogo l'estradizione, se non previo l'assenso del Governo del paese, a cui l'imputato appartiene.

ETA' — L'età di colui che è imputato di un reato, può influire sulla applicazione e durata della pena.

Soggiace alla pena ordinaria il reo che abbia compiuta l'età d'anni 21 al tempo del commesso reato (art. 87 del cod. penale).

Il minore degli anni quattordici, quando abbia agito senza discernimento, non soggiace alla pena. Se si tratta però di crimine o delitto, le Corti ed i Tribunali ordinano che l'imputato sia consegnato ai suoi parenti, facendo loro prestare sottomissione di bene educarlo, e d'invigilare sulla sua condotta, sotto pena dei danni, e, ove le circostanze dei casi lo esigano, di una multa estensibile a lire centocinquanta. È tuttavia in facoltà delle Corti e dei Tribunali di ordinare che l'imputato sia ricoverato in uno stabilimento pubblico di lavoro per un

tempo maggiore o minore, secondo l'età di lui e la natura del reato, senza che però possa eccedere quello, in cui l'imputato ha compito il diciottesimo anno (art. 88).

Qualora risulti che il minore degli anni quattordici abbia agito con discernimento, hanno luogo le disposizioni seguenti:

1. Se si tratta di crimine, a cui sarebbe applicabile la pena di morte o dei lavori forzati a vita, è punito colla pena della custodia da anni cinque a venti;

2. Se si tratta di crimine, a cui si dovrebbe applicare la pena dei lavori forzati a tempo, è punito colla pena della custodia da anni due a dieci,

3. Per tutti gli altri crimini è punito colla pena della custodia per un tempo eguale ad un quinto almeno, od alla metà al più di quello della pena criminale, a cui avrebbe potuto essere condannato, se fosse stato maggiore degli anni ventuno;

4. Se si tratta di delitti, a cui si dovrebbe applicare la pena del carcere, è punito colla pena della custodia, ridotta a meno della metà di quella a cui avrebbe potuto essere condannato, se avesse compito gli anni quattordici;

5. Se si tratta di altre pene o correzionali o di polizia, gli sono applicabili le disposizioni degli alinea dell'articolo 88 (art. 89).

Il reo maggiore degli anni quattordici, e minore di diciotto, è punito nel seguente modo:

1. Se è incorso nella pena di morte, è condannato alla pena della reclusione per anni quindici,

2. Se è incorso nella pena dei lavori forzati a vita, è condannato alla reclusione per anni dieci,

3. Se è incorso in altre pene criminali, soggiacerà alle stesse pene colla diminuzione di due gradi, commutata la pena dei lavori forzati in quella della reclusione, che non può eccedere gli anni sette;

4. Se è incorso nella pena della reclusione, è commutata in quella del carcere non minore di un anno,

5. Se è incorso in pene o correzionali o di polizia, sono queste applicate colla diminuzione di due gradi (art. 90)

Il reo maggiore degli anni diciotto, e minore dei ventuno soggiace alle pene ordinarie colla diminuzione d'un solo grado Questa diminuzione non ha luogo, quando siasi reso colpevole di attentato contro il Re e le Reali persone che compongono la Famiglia regnante, ovvero di parricidio, di venefizio, di omicidio proditorio, di omicidio del funzionario pubblico nell'atto che esercita le sue funzioni, di grassazione o di incendio doloso, accompagnati da omicidio consumato (art. 91).

EVASIONE. — Avvenendo l'evasione di detenuti, gl'incaricati della loro custodia o traduzione sono obbligati ad informarne immediatamente l'Autorità giudiziaria e politica, e se trattasi di condannati, farne nel tempo stesso rapporto al Ministero, da cui dipende il carcere, donde ebbe luogo l'evasione. Ogni Uffiziale di polizia giudiziaria, al quale in qualunque modo pervenga notizia della fuga di un detenuto, deve farlo inseguire ed arrestare, ed informarne, senza ritardo, il Procuratore del Re. Se il fuggitivo viene arrestato, deve essere tradotto nelle carceri del Tribunale, in cui è seguita la fuga. Avvertasi che quando l'evaso è un condannato da un Tribunale militare, deve essere tradotto avanti il Tribunale militare, nella giurisdizione del quale trovasi il Corpo a cui appartiene, e se non appartiene ad alcun Corpo, avanti al Tribunale che ha pronunziata la condanna; e nel caso in cui questo Tribunale avesse cessato di esistere, avanti quello nella giurisdizione del quale seguì l'arresto.

Penalità.

L'evasione *semplice*, vale a dire quando avviene senza rottura delle carceri e senza violenza contro le persone incaricate della custodia o traduzione, non costituisce un reato per il fuggitivo. È eccettuata l'evasione dai bagni marittimi, la quale è punita a tenore dei relativi regolamenti, e l'evasione dalla reclusione militare o dal carcere militare, la quale è qualificata diserzione, e punita a mente dell'art. 128 del codice penale militare.

L'evasione *qualificata*, cioè con rottura o con violenza, è punita nei detenuti col carcere da sei mesi ad un anno, ed ove siasi anche fatto uso di armi, colla reclusione; salve sempre le maggiori pene in cui essi fossero incorsi per altri reati che avessero commessi (art. 285 del codice penale).

I custodi, i carcerieri e tutti gli altri incaricati della condotta, trasporto o custodia di detenuti, sono responsabili della fuga dei medesimi (art. 271), e ne sono puniti anche per sola negligenza (art. 273); in quest'ultimo caso però la pena cessa se, dentro quattro mesi dalla fuga, i fuggitivi siano a diligenza loro nuovamente arrestati e presentati a disposizione della pubblica Autorità, e semprechè non siano arrestati per reati commessi posteriormente alla fuga (art. 277).

Le persone estranee, le quali hanno procurato o facilitato la fuga, sono punite con pene più o meno gravi, secondo la natura del reato, di cui sono imputati i detenuti, o della pena

che stavano scontando, secondochè la evasione è semplice o qualificata, e secondochè infine hanno procurata o facilitata la fuga da sè sole, o sono giunte ad ottenere l'intento col corrompere gl'incaricati della condotta, trasporto o custodia, o mediante connivenza con quelli (art. 278-283)

La parola *detenuti* comprende tutte le persone che sono rinchiuse nelle carceri: gl'inquisiti e gli accusati, i condannati per crimini e delitti (Cassazione francese, 29 settembre 1831).

Debbe considerarsi quale luogo legalmente destinato a prigione la camera di sicurezza della caserma dei Reali Carabinieri (Cassazione francese, 28 aprile 1836).

Si considera anche come tale il luogo destinato dall'Autorità municipale per la detenzione provvisoria dei malfattori (Nimes, 22 febbraio 1838)

Nella enumerazione delle persone, su cui può pesare la responsabilità per la fuga dei ditenuti, deve anche comprendersi la Guardia nazionale, che pure fa parte della forza armata (Chevaux ed Hélie, t. I, N. 2149, ediz. Brux.).

EVIRAZIONE — Il crimine di *evirazione* si commette coll'amputazione di un organo qualunque necessario alla generazione

Il crimine di evirazione è punito col *maximum* dei lavori forzati a tempo; e, se ne sia derivata la morte entro i quaranta giorni immediatamente successivi, è agguagliato all'omicidio, e punito colle pene corrispondenti (art. 552 del codice penale) — V LEVA MILITARE.

EXEQUATUR R. – Qualunque provvisione ecclesiastica proveniente da Autorità non residente nel Regno non può ricevere pubblicazione od esecuzione esterna, pubblica o privata, se non dopo che sia munita del *Regio Exequatur* sotto le pene sancite dall'art. 270 del codice penale (art. 1 del R. Decreto 5 marzo 1863).

Devono essere sottoposte al *Regio Exequatur*:

1 Tutte le bolle, i brevi, i decreti, i rescritti, le carte missive ed in generale tutte le carte o provvisioni provenienti dalla Santa Sede o dalla Curia Romana, per le quali sia richiesto, o si voglia fare alcun atto di pubblicazione o di esecuzione esterna, pubblica o privata;

2 Tutte le carte o provvisioni provenienti sotto qualunque titolo da Autorità ecclesiastiche non residenti nel Regno,

3. Tutte le carte o provvisioni dei generali o di altri superiori degli ordini monastici, ove sono ammessi, qualunque sia

il luogo della loro segnatura o fuori o dentro del Regno (articolo 1 del regolamento pari data per l'esecuzione del R. Decreto succitato).

Ogni pubblico funzionario, al quale venisse presentata una delle provvisioni anzidette, non munita del *R. Exequatur*, deve trasmetterla d'uffizio al Procuratore generale della Corte d'appello del luogo ove si trova, pei procedimenti prescritti dalla legge. Qualunque trasgressione dà luogo ai procedimenti disciplinari, salva l'applicazione delle pene maggiori menzionate nell'art. 1 (art. 2 del Regio Decreto).

L'*Exequatur* sulle provvisioni riguardanti interessi generali dello Stato o di più Provincie è concesso o negato con Reale Decreto sulla proposta del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, sentito il Consiglio di Stato. In tutti gli altri casi tale facoltà è delegata ai Procuratori generali presso le Corti d'appello.

F

FABBRICHE INSALUBRI ED INCOMODE. — V. ESALAZIONI FETIDE E NOCIVE. — STABILIMENTI INSALUBRI, PERICOLOSI ED INCOMODI.

FABBRI-FERRAI. — V. CHIAVAIUOLI — CHIAVI.

FALLIMENTO. — Il commerciante, che cessa di fare i suoi pagamenti, è in istato di fallimento. Ogni fallito entro tre giorni dalla cessazione dei suoi pagamenti è in obbligo di farne la dichiarazione e depositare il suo bilancio nella Segreteria del Tribunale di commercio. Il Tribunale di commercio emette sentenza di fallimento sia sulle dichiarazioni del fallito, sia sull'istanza di uno o più creditori, sia d'ufficio; può ordinare l'arresto personale o la custodia del fallito, a seconda delle circostanze, nomina uno o più Sindaci provvisorii, e determina il giorno in cui i creditori si raduneranno davanti il Giudice Commissario per la nomina dei Sindaci definitivi, i quali assumono l'amministrazione del fallito fino alla soluzione della causa. Il fallito non riabilitato non può presentarsi alla Borsa, nè essere ammesso alle funzioni di agente di cambio e di sensale, o nominato arbitro in materia commerciale, nè ritenere o riassumere la professione di commerciante, a meno che ab-

bia integralmente soddisfatto i creditori. Non può inoltre essere deliberatario di spettacoli pubblici, nè aprirne per suo conto, non è ammesso ad uffici di contabilità dipendenti da stabilimenti pubblici o dai Comuni; non può essere elettore politico od amministrativo, nè essere inscritto nei ruoli della Guardia nazionale (Codice di commercio, legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, legge elettorale e politica, 17 dicembre 1860, e legge sulla Guardia nazionale 4 marzo 1848).

FALSIFICAZIONE. — Il codice contempla i seguenti casi di falsificazione:

1° La falsificazione delle monete aventi corso legale, siano esse di conio nazionale od estero (art. 316-238 e 332);

2° La falsificazione di cedole, obbligazioni dello Stato, od altre carte di credito pubblico equivalenti a moneta (art. 329-332);

3° La falsificazione dei sigilli, di atti sovrani, di punzoni, di bolli e d'impronti (art. 333-340);

4° Le falsità in atti pubblici e nelle scritture di commercio e private (art. 341-352 e 363),

5° Le falsità commesse in passaporti, in fogli di via ed in certificati (art 253-363).

La falsificazione di monete, cedole, impronti, sigilli dello Stato, è uno dei crimini più importanti, dopo quello contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato. Nella ricerca di questi deve aversi speciale cura di scoprire il luogo, ove sono depositi i pezzi falsi di già fabbricati, quelli in fabbricazione, i sigilli ed impronti falsi, gli strumenti, i metalli, le carte e tutti quegli altri oggetti che servono alla contraffazione, sequestrando e descrivendo minutamente ogni cosa. Quando non siasi riuscito a scoprire tutti i colpevoli, e specialmente gli autori della fabbricazione, ma solo ad arrestare gli spenditori, o chi ne fa uso pregiudicievole allo Stato, si deve procurare di ottenere indizi da questi per arrivare alla scoperta di quelli, rappresentando loro che aiutando la giustizia in quest'opera, può essere presa in considerazione la loro sorte per una diminuzione di pena.

Nei procedimenti penali per reati di falsità nelle scritture e di falsificazione di monete, di effetti pubblici, di sigilli dello Stato, di atti sovrani, di punzoni o bolli del Governo devonsi osservare le norme prescritte dal libro III, titolo I, capi I e II del codice di procedura penale.

FAME. — Può la fame esercitare sull'uomo una forza, a cui non sappia resistere. Se questa forza non vuole riputarsi di

tale veemenza da rimuovere il dolo del furto, è però tale da costituire una circostanza mitigante a riguardo della persona del reo.

FAMIGLIA REGNANTE. — V. Re — Oltraggio — Stampa.

FANCIULLI ABBANDONATI — È obbligo di chiunque abbia trovato un fanciullo abbandonato di condurlo o portarlo al Sindaco del luogo più vicino od all'Uffiziale di Pubblica Sicurezza (art. 686, N. 4, del codice penale).

Il Sindaco o l'Uffiziale di P. S. redige processo verbale del fatto, del luogo, del giorno e dell'ora in cui il fanciullo è stato trovato, delle sue vesti e segni di ricognizione, della sua età apparente, del suo sesso e di tutte le circostanze relative all'avvenimento, come vengono narrate dal fanciullo abbandonato e dalla persona che lo ha trovato, e fa in seguito le necessarie indagini per iscovrire i genitori o parenti risponsabili, e lo rimette loro obbligandoli a pagare le spese per la di lui cura e mantenimento.

Se l'abbandono è volontario, le Autorità suddette constatano i motivi e le circostanze, che possono renderlo delittuoso, e ne danno denunzia all'Autorità giudiziaria.

Se poi il fanciullo non si è potuto rimettere ai suoi parenti, esse curano il di lui ricovero in qualche pubblico stabilimento di beneficenza.

I fanciulli abbandonati d'età minore dei sedici anni, incapaci di procurarsi il sostentamento, non possono, pel solo fatto di trovarsi abbandonati, senzachè siano convinti anche di oziosità e vagabondaggio, essere sottoposti alle disposizioni dell'art. 72 della legge di P. S. 20 marzo 1865.

FARMACIE. — L'esercizio delle farmacie è posto sotto la sorveglianza dei Consigli sanitari, a norma dell'art. 17 della legge 20 marzo 1865 sulla sanità pubblica. Esso è vincolato a disposizioni regolamentari, che garantiscono l'abilità, l'onestà e la diligenza dei farmacisti, e minacciano con pene severe le infrazioni, contravvenzioni o negligenza loro (art. 97-112 e 128-130 del regolamento sulla sanità pubblica, 8 giugno 1865).

FERITE, PERCOSSE E SIMILI OFFESE CORPORALI. — *Le* ferite, le percosse ed altri simili offese volontarie contro le persone costituiscono un reato più o meno grave, e sono quindi punite con pene maggiori o minori, secondo le persone, cui sono fatte, i danni e le conseguenze che ne derivano, le armi

usate. i mezzi adoprati, ecc. (art. 187, 262-266, 537-553 e 686, N. 2 del codice penale)

È circostanza attenuante di tali reati, se commessi dal coniuge sulla persona dell'altro coniuge o del complice, o di entrambi, la sorpresa in flagrante adulterio; o se commessi dai genitori e nella loro casa sulla persona della figlia o del complice, o di entrambi, la sorpresa in stupro od adulterio flagrante. Vi ha pure diminuzione di pena, quando le ferite, le percosse volontarie od altri simili atti di violenza personale sono commessi nell'impeto dell'ira in seguito di provocazione, o per eccesso nella difesa della vita o del pudore o delle sostanze, o per eccesso nell'esercizio della forza pubblica, o quando sorpassano nelle loro conseguenze il disegno di chi commise il reato (articoli 561-569).

Chiunque per inavvertenza, disattenzione, imprudenza, negligenza, o per imperizia dell'arte o della professione che esercita, o per inosservanza dei regolamenti, ha involontariamente prodotto ferite, percosse od altri pregiudizii alla salute di alcuno, o vi ha dato causa, è punito col carcere estensibile a sei mesi, e con multa sino a lire cinquecento, od anche con pene di polizia, a seconda dei casi Ove però tali offese corporali siano la conseguenza di un disastro avvenuto per le accennate cause sulle strade ferrate, o nei siti di cambio, o nelle stazioni delle medesime, il colpevole è punito col carcere estensibile a mesi sei, e con multa sino a lire mille (art. 555-557)

I medici, chirurgi ed altri ufficiali di sanità devono notificare entro le 24 ore, e nei casi di pericolo immediatamente, i ferimenti od altra offesa corporale qualunque, per cui abbiano prestato i soccorsi dell'arte, al Giudice od a qualunque altro Ufficiale di polizia giudiziaria del luogo ove si trova la persona offesa, od in loro mancanza, all'Ufficiale di polizia giudiziaria più vicino (art. 102 del codice di procedura penale).

Quando le ferite o percosse volontarie fatte senza armi *proprie* non hanno cagionato malattia od incapacità di lavoro per un tempo maggiore di cinque giorni, non si può procedere se non a seguito di querela della parte offesa, a meno che si tratti di ferite o percosse commesse con prodizione, o con premeditazione, o con agguato, o senza altra causa che per impulso di brutale malvagità; oppure commesse per vendetta sopra testimoni o periti che hanno deposto in giudizio o datovi il loro giudizio, e per motivi di tale testimonianza o perizia; ovvero infine commesse sopra i genitori od altri ascendenti legittimi, o i genitori naturali quando questi abbiano

legalmente riconosciuto il figlio feritore, od il padre o la madre adottivi (art. 550 del codice penale).

Tutte le altre ferite o percosse o simili offese corporali sono reati di azione pubblica.

Quando l'Ufficiale di polizia giudiziaria ha notizia, o riceve querela per ferite o percosse, deve, assistito da periti, descrivere le ferite, lacerazioni e contusioni, indicarne la località, la lunghezza, la larghezza, la profondità, deve successivamente far spiegare dai periti se le ferite sono o non mortali o pericolose, se sono state fatte con armi da fuoco o con armi da punta o taglio o contundenti, od in altro modo, e far specificare inoltre il tempo in cui si presume che le ferite siano state fatte, e quello in cui possono essere sanabili (art. 131 del codice di procedura penale).

Non vi è reato quando le ferite e le percosse sono ordinate dalla legge e comandate dall'autorità legittima, oppure sono comandate dalla necessità attuale di legittima difesa di sè stesso o di altrui, od anche del pudore in atto di violento attentato (art. 558 e 559 del codice penale).

FERRAVECCHIO. — È colui che fa il mestiere di comprare e rivendere arnesi di ferro usitati.

È vietato ai ferravecchi, ai venditori di ferramenta ed a chiunque faccia simile commercio, di vendere chiavi usate a figliuoli di famiglia, o domestici, od a qualsiasi persona incognita o sospetta, sotto pena di multa estensibile a lire cento (art. 648 del codice penale).

I ferravecchi, rigattieri e simili devono fare all'Ufficio di P. S., e dove questo non esiste, al Sindaco del Comune, una distinta circostanziata dichiarazione di tutte le cose che comprano o ricevono in pegno, pagamento o permuta, oppure per vendere, esprimendone la quantità, qualità ed altri connotati, ed il prezzo per cui avranno quelle avute, ed indicando altresì il nome e cognome, patria e condizione delle persone, che le avranno loro vendute o rimesse. Tale dichiarazione dev'essere fatta entro ventiquattro ore dopo che avrà luogo la vendita o rimessione. Sono però eccettuate dall'obbligo della dichiarazione le robe che sono comprate dai fondaci o negozi aperti. Essi non possono, nè prima della dichiarazione, nè per giorni otto dopo la medesima, variare od alterare lo stato e le forme delle cose come sopra rimesse (art. 641 e 643 del codice penale, e R. Decreto 23 agosto 1890).

La trasgressione alle disposizioni succitate costituisce un reato punibile con pene correzionali; l'Autorità di P. S. deve

denunziare chi se ne rende colpevole al Tribunale di Circondario pel relativo procedimento. I soli recidivi possono essere arrestati.

FERROVIE. — Le ferrovie sono pubbliche o private. Sono pubbliche quelle destinate al servizio pubblico pel trasporto di persone, merci o cose qualunque. Sono private quelle che un privato od una società costituisce esclusivamente per l'esercizio permanente o temporario di un commercio, di un' industria o di un uso qualunque suo proprio.

Le ferrovie private si dividono in due categorie. La prima comprende quelle che corrono esclusivamente su terreni appartenenti a chi le costituisce, senza intersecare od in alcun modo interessare alcuna proprietà pubblica o privata. La seconda comprende quelle che toccano in qualsivoglia modo la proprietà altrui, le pubbliche vie di comunicazione, corsi d'acqua pubblici, abitati ed ogni altro sito od opera pubblica. L'ingerenza del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione e l'esercizio delle strade della prima categoria è limitata a quanto concerne l'igiene e la sicurezza pubblica; per quelle di seconda categoria si estende inoltre alla preventiva approvazione dei piani esecutivi.

La costruzione e l'esercizio di una ferrovia pubblica non possono altrimente venire concesse che per legge.

Polizia delle ferrovie.

La polizia delle strade ferrate è affidata al Ministero dei lavori pubblici.

È proibito a qualsivoglia persona estranea al servizio di una ferrovia pubblica d'introdursi, di circolare o di arrestarsi nel recinto di essa o delle sue dipendenze, eccettuati i luoghi delle stazioni destinati per l'accesso ai convogli o per la spedizione delle merci e le traversate a raso nel tempo in cui per opera del personale della strada ferrata sono tenute aperte, d'introdurvi animali, e di farvi circolare o stanziare vetture o macchine estranee al servizio. Tale divieto non è applicabile ai funzionari amministrativi o politici, agli agenti della forza pubblica e dell'amministrazione delle finanze dello Stato, che vengono indicati dal Ministero dei lavori pubblici, il quale determina pure, intesi i concessionari, le opportune misure speciali di precauzione.

I cantonieri, i guardiani e gli altri agenti di una strada ferrata hanno l'obbligo di far uscire immediatamente qua-

lunque persona si fosse introdotta nel recinto di essa strada e sue dipendenze, o nelle vetture in cui non avesse diritto di entrare. In caso di resistenza, qualunque impiegato della ferrovia può chiedere l'assistenza della forza pubblica. Gli animali abbandonati, che si trovassero nel suddetto recinto, vengono fermati e posti sotto sequestro.

Le contravvenzioni ne' casi di opposizione o resistenza sono punite con pene di polizia.

Chi esercita una ferrovia pubblica deve tenersi provvisto di quei mezzi di soccorso, che sono i più necessari nei casi di sinistri, in quelle stazioni che vengono designate dal Ministero dei lavori pubblici.

Durante il servizio delle ore notturne, le stazioni ed i loro accessi devono essere illuminati. Lo devono essere eziandio quelle traversate a raso, per le quali la superiore amministrazione giudicasse ciò necessario per motivi di pubblica sicurezza. Devono essere pure muniti di lumi esteriori di segnale i convogli durante la notte, secondo il sistema approvato dal Ministero dei lavori pubblici. Le vetture dei viaggiatori devono parimente essere illuminate durante la notte, e nel passaggio di quei sotterranei che vengono designati dal Ministero.

Lungo qualsivoglia ferrovia pubblica deve essere distribuito e mantenuto, sì di giorno che di notte, tanto per la conservazione, quanto per la custodia e sorveglianza, il numero di agenti necessario per assicurare la libera circolazione dei convogli e la trasmissione dei segnali.

Qualsiasi agente od impiegato di funzioni di servizio pubblico sopra una strada ferrata dev' essere vestito di uniforme o portare un segno di distintivo.

Chi si serve delle ferrovie pubbliche per viaggiare o per trasportare oggetti qualunque, deve osservare tutte le prescrizioni superiori relative, ed uniformarsi alle avvertenze che a siffatto riguardo gli saranno date dal personale applicato all'esercizio, ed è responsabile delle infrazioni alle leggi e regolamenti daziari provenienti dal fatto suo

Sono puniti a tenore del codice penale i reati commessi per mezzo delle ferrovie e dei telegrafi, od in loro pregiudizio.

Qualunque macchinista o conduttore guarda-freno abbia abbandonato il suo posto, mentre un convoglio è in corso, è punito col carcere da sei mesi a due anni

I verbali di accertamento delle contravvenzioni, redatti contro i concessionari, devono essere stesi sia dai commissari tecnici od amministrativi del Governo, o dagli ufficiali da essi

dipendenti, sia dagli ingegneri capi ed altri ufficiali del Genio civile delle rispettive Provincie. All'osservanza di tutte le altre disposizioni sono in obbligo di sopravvegliare gli agenti di polizia giudiziaria, i commissari, gli ingegneri e tutti gli altri agenti applicati all'esercizio, alla custodia ed alla manutenzione delle ferrovie Le infrazioni delle suddette disposizioni, costituiscano esse crimini o delitti o semplici contravvenzioni, possono essere accertate col mezzo di verbali stesi dai suddetti funzionari, impiegati ed agenti Per la legalità dei detti verbali, gli impiegati ed agenti d'ogni grado, applicati alle ferrovie concesse all'industria privata, devono essere giurati nelle forme volute dalla legge. Tale obbligo si estende ai cantonieri, guardiani ed altri agenti subalterni applicati alle ferrovie esercitate dal Governo.

I verbali stesi dagli agenti di polizia giudiziaria, dagli ingegneri, aiutanti ed assistenti del Genio civile, dai capi-stazione delle ferrovie esercitate dallo Stato e dai commissari di Governo sono esenti dall'asseverazione, tutti gli altri devono essere asseverati entro i tre giorni successivi a quello del reato, davanti al Giudice del Mandamento in cui il medesimo è stato commesso, o davanti quello del Mandamento di residenza dell'autore del verbale

I verbali, stesi ed asseverati in tale conformità, fanno fede fino a prova contraria pei fatti punibili con pene non maggiori delle correzionali Quanto ai reati più gravi, i verbali devono essere trasmessi al fisco, acciocchè si proceda nelle forme ordinarie

Le disposizioni anziaccennate, che concernono la sicurezza delle persone e delle cose e la pubblica igiene nell'esercizio delle ferrovie pubbliche, sono anche applicabili alle ferrovie private Sopravvegliano alla loro osservanza i Prefetti delle Provincie (Legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865)

Le merci devono essere possibilmente preservate da ogni influenza capace di recar loro pregiudizio. Gli oggetti pirotecnici, fulminanti ed esplodenti devono essere in regola generale trasportati coi convogli delle merci, consegnati con precisa dichiarazione e separatamente, affinchè nel trasportarli si possano usare le necessarie precauzioni Le capsule però, i zolfanelli ed altre materie facilmente infiammabili per fregamento, come pure le merci che per la loro qualità fossero di natura da riescire dannose potranno talvolta, ed in via eccezionale, essere trasportate coi convogli dei viaggiatori, ma sotto l'osservanza di particolari cautele e di precise istruzioni

Possono essere escluse dall'accettazione e dalle corse le per-

sone, che si trovano in istato di ubbriachezza, che offendono la decenza, danno scandalo agli altri viaggiatori, che ricusano di sottomettersi agli ordini del personale risguardanti l'ordine e la sicurezza del servizio, e che portano segni evidenti di malattia che possa incomodare gli altri viaggiatori. Possono però le indicate persone essere trasportate in compartimenti separati, e all' uopo sotto custodia.

È vietato il trasporto di armi da fuoco cariche; ed i guarda-convogli sono autorizzati a visitarle prima di ammettere le persone che le portano nelle vetture. Questa prescrizione è applicabile anche ai militari, che si trovano con altri viaggiatori. Pei militari poi che viaggiano in corpo, il comandante dovrà dichiarare che le armi sono scariche (Regolamento per la polizia delle strade ferrate 30 ottobre 1862).

Guasti e disastri sulle ferrovie.

Si rende colpevole di crimine punibile colla reclusione o con pene maggiori, secondo le conseguenze, chiunque volontariamente rompa o guasti le strade ferrate, od apponga sulle medesime qualche corpo atto ad impedire il transito delle locomotive o vetture, od a farle sortire dai *rails*, od impiegherà a questo scopo un altro mezzo qualunque (art. 657 e 660 del codice penale).

Se i guasti alle ferrovie sono avvenuti per sola colpa, è inflitta la pena della multa estensibile a lire 500 (art. 663).

In caso di omicidio o di offese corporali, che siano la conseguenza di un disastro avvenuto sulle strade ferrate, o nei siti di cambio, o nelle stazioni delle medesime per inavvertenza, disattenzione, imprudenza, negligenza, o per imperizia dell' arte, o per inosservanza dei regolamenti, la pena è, se omicidio, del carcere non minore di mesi sei estensibili ad anni due, e della multa di lire trecento a tremila; ed in caso di offesa corporale, del carcere estensibile a mesi sei, e della multa estensibile a lire mille (art. 557).

È, in via penale, risponsabile di un disastro avvenuto sopra una strada ferrata quell'impiegato di essa, che essendosi recato in una delle stazioni per dare avviso di un mutamento di orario, pretermette di ciò fare, e non prende tutte le cautele, perchè la partecipazione giunga a segno in tempo opportuno (Tribunale di Torino, 23 gennaio 1860).

È risponsabile di un disastro avvenuto su di una strada ferrata il capo-stazione, che ommette di dare avviso alle altre stazioni lungo la linea della partenza di un convoglio straor-

dinario, o, ricevuto l'avviso di un convoglio in arrivo, ritarda a comunicare la notizia ad altre stazioni intermedie, o non provvede altrimenti a che due convogli, ch'egli sa percorrere in senso opposto la linea, non abbiano a scontrarsi (stessa sentenza).

È risponsabile dello scontro di due convogli con urto avvenuto su di una strada ferrata il capo di una stazione intermedia, che non dia avviso alla stazione di destinazione che un convoglio partiva, o lasci partire un convoglio senza prima assicurarsi che tutta la linea è sgombra (stessa sentenza).

È risponsabile dello scontro il capo di una stazione intermedia, il quale lascia partire un convoglio in giornata di sospensione delle corse ordinarie e di attivazione di corse speciali, senza avere la certezza che non solo il primo tratto, ma tutta la linea sia sgombra (stessa sentenza).

La risponsabilità dei capi-stazione in caso di disastro si estende agli ufficiali telegrafici, sempre quando consti che essi nella trasmissione dei dispacci non adoperarono tutta la diligenza possibile (stessa sentenza)

FESTA NAZIONALE. — Con legge 5 maggio 1861 fu ordinato:

Art. 1. — « La prima domenica del mese di giugno di ogni anno è dichiarata *Festa Nazionale* per celebrare l'*Unità d'Italia* e lo *Statuto del Regno.* »

Art. 2. — « Tutti i Municipii del Regno festeggieranno questo giorno, presi gli opportuni accordi collo Autorità governative. »

Art. 3. — « I Municipii stanzieranno nei loro bilanci le spese occorrenti alla celebrazione della festa. »

Art. 4. — « Tutte le altre feste, poste per disposizione di legge o del Governo a carico dei Municipii, cessano di essere obbligatorie. »

FESTE DA BALLO. — V. Balli pubblici.

FESTE PUBBLICHE. — Nelle feste pubbliche di natura tale da attirare un grande concorso di popolo, l'Autorità deve disporre perchè una sufficiente forza armata sorvegli al mantenimento dell'ordine pubblico ed alla pubblica tranquillità, provveda alla libera circolazione delle vetture e dei passeggieri, e si adoperi a prevenire qualsiasi sinistro accidente; a tale effetto l'Autorità stessa può fare manifesti e comminare in essi pene di polizia.

I Comuni che richiedono l'intervento degli Agenti di P. S. alle feste ed altre emergenze fuori del Comune di loro abituale residenza, non devono soggiacere a spesa alcuna per questo intervento, giacchè questi servizi sono inerenti assolutamente al mantenimento dell'ordine pubblico, ed imposti quindi, se per i Carabinieri Reali, dal loro speciale regolamento, e per gli altri Agenti, dalla legge sulla P. S. (Decisione del Ministero-interni, 19 settembre 1863.)

In occasione di feste pubbliche l'Autorità municipale può invitare gli abitanti del Comune ad illuminare ed ornare le loro case; ma non può loro imporre quest'obbligo (Cassazione francese, 28 novembre 1819 e 27 gennaio 1820).

FIERE E MERCATI. — Grandi riunioni che hanno luogo ad epoche ed in giorni determinati per la vendita o compra di bestiami, cereali, mercanzie, ecc., ecc.

Le domande relative allo stabilimento o cambiamento di fiere o mercati debbono essere deliberate dal Consiglio comunale. Il Sotto-Prefetto ordina la pubblicazione di tali domande nei Comuni circonvicini situati nel raggio di 15 chilometri per lo meno. Il suo decreto designa particolarmente i Comuni, in cui deve seguire la pubblicazione, fissando quindici giorni almeno di tempo utile per richiami. Il Segretario della Sotto-Prefettura attesta, mediante certificato, se siano o no insorte opposizioni nei Comuni. In caso affermativo unisce alle domande e ai documenti relativi i ricorsi in opposizione sul merito delle osservazioni degli opponenti. L'art. 138 N. 3 della nuova legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 dà alla Deputazione provinciale la facoltà già attribuita al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, e per delegazione ai Prefetti (R. Decreto 22 agosto 1863) di approvare lo stabilimento o la soppressione di fiere o mercati, e il cambiamento in modo permanente dell'epoca dei medesimi, previa deliberazione del Consiglio provinciale.

In occasione di fiere, mercati ed altre circostanze di straordinario concorso di persone, l'Autorità locale di P. S. può concedere licenze temporanee per l'esercizio di osteria, caffè ed altri simili stabilimenti, e per professioni e traffici ambulanti, e per pubblici spettacoli e trattenimenti, per il solo tempo però dello straordinario concorso (art. 37, 59 e 60 della legge di P. S. 20 marzo 1865).

È compito dell'Autorità politica nelle ricorrenze di fiere e mercati di prendere tutte quelle disposizioni che si reputano necessarie per mantenere ad ogni costo l'ordine pubblico,

tutelare la vita e le proprietà dei cittadini, proteggere il commercio ed assicurare la libera circolazione.

FIGURE OSCENE. — Per avidità di sordidi e disonesti guadagni, pur troppo nelle singole Provincie italiane, dove più dove meno apertamente, dell'arte nobilissima della stampa e della fotografia si fa mercato turpissimo di corruzione.

Osceni libercoli sfacciatamente diffusi offendono la morale ed il costume, laide fotografie riproducono schifose sconcezze. E queste scandalose produzioni sono esposte in pubblica mostra, e si portano attorno per lo smercio nei pubblici luoghi. Tutti gli onesti e discreti riconoscono e lamentano il danno onde la diffusione di queste figure oscene e di questi volumetti di narrazioni licenziose sono cagione per la gioventù, e quanto siffatta licenza contribuisca a corrompere il costume e a fomentare ne' giovani vizii e funeste abitudini nocive non meno alla morale che al loro sviluppo fisico ed intellettuale; e veramente così turpe speculazione è indegna ed intollerabile in popolo civile, di nobili e libere aspirazioni. Il corrompimento del costume segna decadenza nelle nazioni.

Per la qual cosa è dovere delle Autorità di S. P. di curare perchè sia fatta accurata ed incessante sorveglianza ad impedire la mostra in pubblico di libri o stampe, e specialmente di fotografie, le quali offendano il pudore e la morale, e perchè possibilmente siano côlti in flagrante coloro che ne facciano smercio aperto o clandestino, massime coll'andare attorno ne' pubblici luoghi di ritrovo e sequestrando quelle brutture, siano tosto denunciati all'Autorità giudiziaria.

E come per avventura pochi sono gli editori, stampatori e negozianti che si appiglino a questa turpe speculazione, la quale naturalmente è esercitata colla stampa clandestina, e pochi altresì sono gli esercenti della fotografia che discendono a prostituire l'arte loro, sarà facile alle Autorità di S. P. fare sorvegliare specialmente coloro che e per la loro equivoca condizione nel commercio e nell'industria, e pe' loro antecedenti possono essere sospettati di cotale traffico, affinchè quella cupidigia non vada impunita.

Quegli altri poi, o stampatori o librai o fotografi che senza pravo proposito risultassero facili nella impressione, nello spaccio o nella riproduzione di stampati o di figure licenziose, dovranno essere con buoni modi invitati e fatti persuasi a desistere da commercio siffatto, che tanto danno può arrecare alla popolare e giovanile educazione.

FILANDE. — V. STABILIMENTI INSALUBRI, PERICOLOSI O INCOMODI.

FINESTRE. — Gli Agenti di P. S. devono vegliare, conformemente al disposto dell'art. 92 della legge di S. P. 20 marzo 1865, a che non si espongano sulle finestre animali o cose che rechino, o possano, cadendo, recare offesa o grave disturbo ai passeggieri od ai vicini. I contravventori devono essere denunziati al Tribunale competente per la applicazione delle pene stabilite dall'art. 113 della legge succitata.

Cadono in contravvenzione coloro che nelle città, borghi o villaggi, dalle finestre, dalle logge, dai balconi o dai terrazzi, ovvero nelle piazze o nelle contrade, scaricano per giuoco archibugi, pistole od altri strumenti simili, o lanciano pietre (art. 685, N. 3 del codice penale).

È una contravvenzione contro la proprietà il lanciare pietre od altri corpi od immondizie contro le finestre, i balconi, ecc. delle altrui case o ricoveri, o pubblici edifizi, o il farvi appostatamente sfregi tali da guastarne o sformarne l'ornamento e la nettezza (art. 687, N. 1).

La proibizione di gettare dalle finestre sulla pubblica via acqua, orina, immondizie e simili forma specialmente materia dei regolamenti di polizia urbana.

FIUMI. — Al Governo è affidata la suprema ispezione e tutela sulle acque pubbliche e sui relativi lavori. Appartengono alle acque pubbliche i fiumi.

Il regime e la polizia dei fiumi, come in generale di tutte le acque pubbliche, sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.

La navigazione nei fiumi, canali naturali e laghi è libera.

Chiunque vuole eseguire nei fiumi o canali navigabili opere per lo stabilimento ed esercizio di molini od opifizii, o per derivazioni di acque, deve chiederne la permissione al Governo, la quale non è concessa che nel caso, in cui esse siano riconosciute di nessun pregiudizio alla navigazione, o questa possa facilmente guarentirsi con opportune disposizioni o cautele, che saranno prescritte all'atto di concessione.

Ogni qualvolta negli alvei dei fiumi navigabili vengano a manifestarsi ostacoli impedienti la libera e sicura navigazione e dipendenti dal fatto dei privati, l'Autorità amministrativa provinciale, premesse le opportune verificazioni, dà le disposizioni necessarie per guarentire ed all'uopo ristabilire la compromessa libertà e sicurezza, e nei casi d'urgenza, provvede per l'esecuzione immediata a carico dei privati suddetti.

L'esercizio dei porti, o ponti natanti, o chiatte, o ponti di barche, qualunque sia il sistema di loro stabilimento sui fiumi navigabili, non deve recare incaglio o qualsivoglia pregiudizio alla navigazione; al qual effetto gli esercenti devono uniformarsi alle consuetudini e regolamenti in vigore, non che alle prescrizioni ed ordini che nella specialità dei casi potessero emanare dal Prefetto.

Chiunque munito dell'opportuna autorizzazione intenda di collocare nuovi molini natanti, con chiuse o senza chiuse, sopra un fiume navigabile, è obbligato ad osservare tutte le cautele e condizioni, che l'Autorità amministrativa provinciale crederà conveniente di prescrivergli, acciocchè non venga recato impedimento alla libera e sicura navigazione

Quando per conseguenza di variazioni nel corso dei fiumi navigabili, o per altra cagione qualunque, la navigazione è impedita, o resa incomoda o pericolosa dai molini natanti, devono essere fatte ai medesimi ed alle chiuse quei ripari ed altre spese che si troveranno opportune, ed occorrendo, devono essi molini essere traslocati per ordine del Prefetto ed anche soppressi per disposizione ministeriale.

Le darsene ed opere relative, ed in generale i luoghi di approdo destinati ad uso pubblico sono posti sotto l'ispezione dell'Autorità provinciale per tutto quanto concerne la sicurezza delle barche che hanno ad arrestarvisi, alla facilità del carico e scarico di viaggiatori e merci, ed alla conservazione loro in buono stato di servizio

Nei fiumi, laghi e canali non può esercitarsi navigazione coi piroscafi senza averne ottenuta la concessione dal Governo.

Il trasporto dei legnami a galla sulle acque dei fiumi, torrenti, rivi, canali e laghi, tanto in tronchi sciolti od annodati, quanto con zattere, non può farsi senza una licenza speciale Questa licenza viene accordata dall'Autorità provinciale, sentite le amministrazioni dei Comuni, sul cui territorio deve farsi il trasporto, e gli uffizi del Genio civile e della Ispezione forestale.

I decreti di concessione delle fluitazioni sono pubblicati in tutti i Comuni, i cui territorii devono essere percorsi dai legnami da trasportarsi, e debbono invigilare sull'osservanza delle imposte condizioni così le Autorità locali, come gli uffizi del Genio civile e gli agenti dell'amministrazione forestale.

I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture d'argini o ripari dei fiumi sono puniti a termini degli art. 659 e seguenti del codice penale

È facoltativo all'Autorità amministrativa provinciale di ordinare ed eseguire il taglio degli argini di golena, quando la piena del fiume o torrente sia giunto all'altezza per tale operazione prestabilita da regolamenti locali nell'interesse della conservazione degli argini maestri Potrà però ai proprietari delle golene essere conceduto di stabilire chiaviche nei loro argini, secondo progetti da approvarsi dall'Autorità suddetta nell'intento di evitarne il taglio (Legge sulle opere pubbliche, 20 marzo 1865).

FLAGRANTE REATO. — V. Arresto.

FLEBOTOMO. — È sottoposta alla sorveglianza dei Consigli sanitari, quanto alla legalità dell'esercizio, la professione di flebotomo (art 17 della legge sulla sanità pubblica 20 marzo 1865).

È vietato esercitare la flebotomia a chiunque non abbia ottenuto patente d'idoneità in una delle Università dello Stato (art. 113 del regolamento sanitario 8 giugno 1865).

Coloro che alla data del regolamento sulla sanità pubblica 8 giugno 1865 esercitassero legalmente la flebotomia in virtù di patente d'idoneità diversa da quella sovraindicata, possono continuare nell'esercizio della flebotomia, ma devono attenersi a quanto è loro prescritto nella patente d'idoneità o in forza di altro atto ufficiale qualunque (art. 114).

I flebotomi legalmente autorizzati all'esercizio della loro professione devono far registrare la loro patente d'idoneità nell'ufficio di segreteria del Comune dove sono domiciliati (art. 116).

FOGLIO DI VIA. — Il foglio di via è un documento, col quale l'Autorità di Sicurezza Pubblica accompagna ed indirizza, per motivi di ordine pubblico, un individuo ad un'altra Autorità, obbligando l'itinerario

I fogli di via si rilasciano:

1. Ai regnicoli che debbono essere diretti al luogo in cui nacquero, od a quello in cui tengono il domicilio per misura di sicurezza pubblica, o perchè rilasciati dalle carceri o da altri luoghi di pena (art. 65, 66, 74 e 78 della legge di P. S. 20 marzo 1865);

2. Ai regnicoli che dall'estero sono diretti alla frontiera per rimpatriare,

3. Agli stranieri che sono dallo Stato diretti alla frontiera per obbligarli a ripatriare;

4. Agli stranieri che essendo respinti dall'estero debbono necessariamente transitare sul territorio dello Stato per recarsi in patria.

Se il latore del foglio di via si scosta dallo stradale ivi designatogli, o nel termine fissato non si presenta all'Autorità, cui fu diretto, può essere arrestato, e, se condannato alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, o ozioso e vagabondo, rimesso all'Autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento; in caso diverso tradotto colla forza pubblica al luogo di sua destinazione.

FOGNE. — V. Pozzi neri.

FONDACHIERI. — V. Droghieri.

FONDERIE. — V. Stabilimenti insalubri, pericolosi ed incomodi.

FONTANE PUBBLICHE. — Di tutti gli stabilimenti ad uso pubblico, le fontane sono quelli che toccano più da vicino la salubrità dei luoghi ed il ben essere degli abitanti. Gli Agenti di P. S. devono cooperare cogli Agenti municipali alla conservazione, mondezza e salubrità delle acque delle fontane pubbliche ed all'accertamento delle contravvenzioni ai relativi regolamenti di polizia locale.

FORESTIERO. — Dicesi forestiero chi dimora fuori del paese, città e terra, sebbene sia della medesima nazione: — V. Viandanti.

FORNACI. — In difetto di speciali regolamenti, non si possono costrurre fornaci che ad una distanza maggiore di 100 metri dalle case, dagli edifizi, dalle foreste, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, da mucchi di biade, di paglia, di fieno, di foraggi o di qualsiasi altro deposito di materie combustibili (art. 662 del codice penale).

La contravvenzione alla disposizione anzi citata è punita con multa non minore di lire 100, salve le pene maggiori comminate dall'art. 662, qualora siane avvenuto alcun sinistro accidente (art. 665).

FORNITORI DELL'ARMATA. — V. Sussistenze militari.

FORTEZZA. — V. Piazza forte.

FORZA PUBBLICA E FORZA ARMATA — La legge comunale e provinciale all'art. 3, nel determinare le facoltà ed attribuzioni dei Prefetti, distingue la forza pubblica dalla forza armata, inquantochè loro dà il diritto di disporre di quella, di richiedere questa.

La locuzione *forza pubblica* si riferisce alla Guardia nazionale, ai Carabinieri Reali, alle Guardie di S. P.; la locuzione *forza armata* si riferisce all'esercito. La prima categoria di armati essendo composta di quei Corpi, che più direttamente hanno per missione la tutela dell'ordine interno, è messa a piena disposizione del Prefetto, osservato però, per ciò che riguarda la sua azione verso i Carabinieri Reali, il disposto dell'art. 8 del regolamento di P. S., approvato con Regio Decreto 18 maggio 1865. Le truppe regolari invece possono solamente venire da lui richieste in sussidio, qualora o manchi, o sia insufficiente il concorso dell'altra forza.

Il codice penale sotto la denominazione di agenti o depositari della forza pubblica comprende altresì le Guardie doganali o daziarie, le Guardie municipali e le Guardie campestri o forestali (art. 261).

Quando il Prefetto riconosce la necessità di chiedere l'intervento della forza armata, deve rivolgersi all'Autorità militare superiore del luogo, la quale è in obbligo di deferire alla richiesta, salvo il caso di giustificata impossibilità. Nei casi d'urgenza può il Prefetto, come Autorità di S. P., richiedere, per mezzo di Ufficiali di P. S. muniti del distintivo prescritto dalla legge, l'assistenza della forza armata, cioè della truppa, alle caserme ed ai corpi di guardia (art. 3 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R. Decreto 8 giugno 1865).

Oltre al Prefetto e Sotto-Prefetto, gli Ufficiali tutti che sono incaricati dell'esecuzione degli ordini di pubblica sicurezza possono disporre dei Carabinieri Reali e delle Guardie di P. S., osservato sempre, per ciò che riguarda i R. Carabinieri, il disposto dell'art. 8 del regolamento di P. S. 18 maggio 1865; e quando i Carabinieri o le Guardie siano insufficienti o non disponibili, possono richiedere la Guardia nazionale e la truppa regolare (art. 15 della legge di S. P. 20 marzo 1865).

Essi debbono indirizzare al Sindaco in iscritto le richieste pel concorso della Guardia nazionale, ed all'Autorità superiore militare del luogo quelle per l'intervento della truppa. Queste richieste debbono indicare il numero approssimativo di uomini necessario, il luogo e l'ora in cui la forza abbia ad intervenire (art. 18 del regolamento di P. S. 18 maggio 1865).

Per Autorità militare superiore del luogo s'intende:

Nelle città sedi di un gran Comando generale di Dipartimento militare, il Generale comandante del Dipartimento;

Nei capo-luoghi di Divisione militare, il Comandante della Divisione militare,

Negli altri capo-luoghi, il Comandante di piazza o Circondario. Dove non vi ha Comandante locale, s'intende l'Ufficiale che ha il comando superiore della truppa (art. 19 del regolamento succitato).

Nei casi che non ammettono dilazione, gli Ufficiali di S. P., fregiati del loro distintivo od accompagnati da due Reali Carabinieri o da due Guardie di P. S., possono indirizzare richiesta anche verbale, da essere poscia ridotta nel termine più breve in iscritto, al Comandante un corpo di guardia od alla caserma più vicina per ottenere l'appoggio della forza (art. 20).

La forza armata richiesta per un servizio di sicurezza pubblica, mentre non cessa d'essere sotto il comando dei suoi capi militari, deve prestarsi alle richieste dei funzionari civili, che soli hanno la responsabilità degli ordini che vengono loro impartiti (art 16 della legge di S. P.).

La forza armata che proceda a qualunque arresto, od intervenga sul luogo del commesso reato, è specialmente incaricata di sorvegliare a che sino all'intervento dell'Autorità competente non venga alterato lo stato delle cose; deve però frattanto prestare i necessari soccorsi a chi può averne d'uopo. L'arrestato deve essere presentato all'Autorità locale di P. S., ovvero all'Autorità dalla quale sia stato rilasciato il mandato di cattura. Riconosciuta la legalità dell'arresto, l'arrestato deve sempre entro le 24 ore essere rimesso all'Autorità giudiziaria (art. 17)

In qualunque caso d'arresto che non sia la conseguenza di un mandato di cattura o di richiesta speciale di un'Autorità, la forza pubblica e la forza armata devono sempre presentare la persona arrestata all'Autorità locale di P. S. (art. 31 del regolamento di P. S.).

Gli Agenti della forza pubblica devono ottemperare alle richieste dell'Autorità legittima, senza esaminare la giustizia e la regolarità dell'operazione, cadendone esclusivamente sopra di questa la responsabilità. Ricusando di obbedire, possono essere denunziati all'Autorità giudiziaria per l'applicazione dell'art. 305 del codice penale.

FORZA IRRESISTIBILE. — Non vi ha reato se l'imputato, quando commise l'azione, vi fu tratto da una forza, alla quale non potè resistere (art. 94 del codice penale).

Per forza irresistibile bisogna intendere la volontà della legge o dell'autorità legittima, od una forza maggiore, cioè un impulso straniero potentissimo, una violenza fisica, ineluttabile, od una violenza morale così imperiosa, egualmente stringente, che la violenza fisica.

FORZA MAGGIORE. — V. Forza irresistibile.

FORZATI. — Tali diconsi i condannati a' lavori forzati rinchiusi ne' bagni marittimi. — V. Bagni marittimi.

FRANCHIGIA POSTALE. — Si chiama *franchigia postale* l'esenzione dal pagamento delle tasse stabilite dalle leggi pel trasporto delle corrispondenze nell'interno del Regno.

La franchigia postale è ristretta alle corrispondenze dirette alla Famiglia Reale, ai Senatori e Deputati durante l'intera legislatura, ed al carteggio relativo al pubblico servizio (art. 32 della legge 5 maggio 1862).

La franchigia del carteggio relativo al pubblico servizio è accordata non alla persona, ma alla carica; e perchè abbia il suo effetto, è necessario il concorso della qualità del mittente unita a quella del destinatario. La prima risulta da un'indicazione che chiamasi contrassegno, l'altra apparisce dall'indirizzo della corrispondenza.

La franchigia è *illimitata* o *limitata*. La franchigia *illimitata* è quella che comprende il carteggio, i giornali e le stampe di qualsiasi provenienza dell'interno, e sotto qualsiasi forma spediti alle persone ammesse a goderne. La franchigia *limitata* è quella che è ristretta alle corrispondenze scambiate fra determinate persone, nelle forme e nei limiti stabiliti

La franchigia *limitata* è distinta in tre specie, secondo la forma dell'involto delle lettere e dei pieghi, cioè:

Massima per le lettere e pieghi chiusi;

Media per le lettere chiuse e pei pieghi fasciati;

Minima pei le lettere e pei pieghi fasciati.

Le lettere e pieghi diretti a persone che godono franchigia *limitata*, non debbono contenere carte, nè altri oggetti estranei al servizio, ma esclusivamente la corrispondenza d'ufficio, comprese però le carte manoscritte e le stampe, quando esse si riferiscono al pubblico servizio. Sono assolutamente esclusi da tale franchigia i giornali e le gazzette, le opere periodiche,

i libri, le stampe, i registri, e qualsiasi altro oggetto di simil genere.

Le persone che godono della franchigia sì illimitata, che limitata, sono descritte in una tabella approvata dal Ministro dei lavori pubblici.

Il *contrassegno* è di due sorta, cioè a bollo, ed a mano. Il primo è riservato alle Autorità supreme ed a quegli altri Impiegati dei diversi rami della pubblica amministrazione, che per necessità del loro ufficio debbono mantenere la più estesa corrispondenza. Del contrassegno a mano si servono tutte le altre persone che godono franchigia (Regio Decreto 30 giugno 1864).

Con regolamento dello stesso giorno furono emanate le norme per l'esecuzione del R. Decreto surriferito.

ELENCO DELLE PERSONE

dipendenti dal Ministero dell'interno, da quello di grazia e giustizia e dei culti e dal Ministero della guerra, a cui è attribuito il contrassegno a bollo.

Ministero dell' interno

Ministero dell'interno.
Direttore generale degli archivi del Regno.
Prefetti e Sotto-prefetti.
Presidente del Consiglio di Stato.
Presidente del Consiglio superiore di sanità
Questori di Sicurezza Pubblica
Sopraintendenza generale degli archivi di Napoli e Palermo.

Ministero di grazia, giustizia e dei culti.

Ministero di grazia, giustizia e dei culti.
Primi Presidenti delle Corti d'appello e cassazione.
Presidente del Tribunale di 3ª istanza in Milano.
Presidente delle sezioni separate delle Corti d'appello.
Procuratori generali presso le Corti di cassazione e d'appello, e sostituiti reggenti presso le sezioni separate.
Tribunali di commercio.

Ministero della guerra.

Ministero della guerra.
Avvocato generale militare.
Comandi delle Legioni dei Carabinieri Reali.

Comandi generali dei Corpi d'armata.
» » dei Dipartimenti militari.
» » delle Divisioni attive.
» » delle Divisioni e Sotto-Divisioni militari.
Commissione permanente per la difesa dello Stato.
Comitato superiore delle varie Armi.
» » dell'Artiglieria.
» » dei Carabinieri Reali
» » della Cavalleria.
» » della Fanteria
» » del Genio
Intendenza generale dell'esercito.
Ispettore generale dei Carabinieri in Napoli e Palermo.
Presidente del Consiglio superiore di sanità militare.
Quartier mastro per l'armata.
Uffizi d'Intendenza militare dei Dipartimenti.
Uffizio superiore del Corpo di Stato-maggiore

FRANCHIGIA TELEGRAFICA. — Si chiama *franchigia telegrafica* l'esenzione dal pagamento delle tasse stabilite dalle leggi per invio di dispacci telegrafici nell'interno del Regno.

La franchigia telegrafica è limitata ai dispacci spediti dal Re e dalle persone della Reale Famiglia, ed a quelli che si trasmettono per affari d'ufficio dai Ministri Segretari di Stato e dal Ministro della Casa del Re (art. 1 del R. Decreto 30 ottobre 1862).

Sono ricevuti a credito, e considerati come di Stato, quanto alla spedizione, i dispacci dei funzionari governativi, specialmente indicati dai Ministeri dai quali dipendono. nei limiti della facoltà ad essi conferita (art. 2).

I funzionari dipendenti dal Ministero dell'interno, i cui dispacci sono ricevuti a credito, sono:

Presidenti delle due Camere durante il tempo delle adunanze.

Presidente del Consiglio di Stato.

Commissari e Delegati straordinari delle Provincie.

Prefetti e Sotto-Prefetti del Regno.

Questori

Delegati di Pubblica Sicurezza fra loro e per le corrispondenze col Ministero e coi Prefetti, coi Questori, coi Comandanti dei Carabinieri e dei Militi a cavallo in Sicilia.

Ispettori delle carceri

Sindaci per le corrispondenze coi Prefetti, e Sotto-Prefetti, coi Questori, coi Delegati di P. S., coi Comandanti di Divisione o di Luogotenenze dei Carabinieri Reali.

Direttori delle case di pena.

Comandanti delle Stazioni dei Carabinieri Reali (Circolare del Ministero dei lavori pubblici 30 giugno 1864).

I dispacci spediti dalle Autorità suddette non devono mai riferirsi ad affari estranei al servizio, od a fatti non urgenti, nè essere soverchiamente prolissi od indirizzati ad un numero di Autorità maggiori del bisogno. Queste disposizioni debbono tanto più essere osservate, in quanto che i loro dispacci avendo la precedenza su quelli dei privati, sono causa, in caso di abuso, di incaglio alle corrispondenze private, e di danno alle relazioni commerciali e alle finanze dello Stato (Circolare del Ministero dell'interno 2 ottobre 1861).

FRANCOBOLLI POSTALI. — Qualunque tassa dovuta alla amministrazione delle Poste per le lettere che si vogliono, o si debbono spedire franche, si paga mediante l'applicazione sull'indirizzo delle medesime di uno o più francobolli del valore corrispondente alla tassa o alle varie tasse dovute (articolo 66 del regolamento 21 settembre 1862 per l'esecuzione della legge sulla privativa postale 5 maggio stesso anno).

La fabbricazione della carta pei francobolli e dei francobolli medesimi è riservata allo Stato (art. 26 della legge).

È punito colla pena del carcere non minore di sei mesi chi falsifica la carta pei francobolli. È punito colla pena del carcere chi scientemente tiene in casa od altrove francobolli falsificati, le macchine o la carta destinata alla loro fabbricazione (art. 43).

Per le lettere e i pieghi, sui quali fossero stati applicati francobolli legittimi, ma che avessero servito per pagare la francatura di altre corrispondenze, si pagherà dal destinatario, oltre alla doppia tassa, una pena pecuniaria. Qualora il destinatario rifiutasse di pagare questa tassa, ne sarà steso verbale, che verrà spedito all'Autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento contro il mittente (art. 40 della legge, e 81 del regolamento).

FRODE. — V. Abuso di confidenza — Appropriazione indebita — Truffa.

FRUSTA. — La proibizione di far scoppiettare la frusta nell'abitato entra nelle attribuzioni della polizia municipale. Qua-

lora l'abuso dello scoppiettare avvenga di notte, può cadere sotto la disposizione dell'art. 85 della legge di Sicurezza Pubblica 28 marzo 1865.

FRUTTA. — Spetta all'Autorità municipale il sorvegliare perchè non si vendano sulle pubbliche piazze frutta immature o corrotte. — V. COMMESTIBILI

FUNZIONARI PUBBLICI. — *Funzionari pubblici* sono coloro che, essendo rivestiti di un impiego, possono agire di propria autorità, come i Ministri, i Prefetti, i Sotto-Prefetti, i Sindaci, gli Ufficiali del Pubblico Ministero, i Giudici, ecc. Gli impiegati subalterni, che eseguiscono gli ordini superiori, e coloro che fanno atti pubblici nell'interesse dei privati, sono solamente *Ufficiali pubblici* — V. ABUSO — CONCLUSIONE — CORRUZIONE — DOMICILIO — INGERENZA ILLECITA — PREVARICAZIONE — SEGRETO.

FUNZIONI PUBBLICHE (*usurpazione di*). — Chiunque senza titolo si sarà ingerito in funzioni pubbliche, civili o militari, esercitandone gli atti, è punito col carcere non minore di un anno; salve le pene maggiori per altri reati che abbia commesso, e senza pregiudizio della pena di falso, se l'atto porta il carattere di questo reato (art. 289 del codice penale)

Per costituire il reato, cui accenna questo articolo, bisogna necessariamente che l'ingerenza abbia luogo in ordine a funzioni pubbliche. Per funzioni pubbliche debbono intendersi quelle che si esercitano in dipendenza di *delegazione della autorità pubblica* Queste soltanto protegge la legge (Chevaux ed Hélie, t. I, N 2211, ediz. Brux).

Il fatto d'aver surrogato senza diritto ne qualità una Guardia nazionale nel suo servizio, non può ritenersi quale usurpazione di funzioni civili o militari (Cassazione francese, 4 maggio 1824)

FUNZIONI RELIGIOSE. — Chiunque con violenze o vie di fatto, o minaccie, o tumulti impedisce, interrompe, o turba le funzioni o cerimonie della religione dello Stato nelle chiese o fuori di esse, o l'esercizio dei riti o delle funzioni dei culti tollerati nello Stato, commette un delitto punibile colla pena del carcere estensibile a mesi sei, e con multa estensibile a lire cinquecento (art 183 e 188 del codice penale)

Con tali disposizioni si puniscono i disordini succitati non solo nel tempio, ma anche *fuori di esso*. Con questi termini il legislatore ha voluto designare, per es., i luoghi in cui passano le processioni (Chevaux ed Hélie, t. I, N. 2231, ediz. Brux).

Basta del resto che il luogo serva *attualmente* all'esercizio dei culti, nè è necessario che vi serva *abitualmente* (Ferrarotti, *Commentario al Codice penale*, pag. 267, vol. I).

Ad evitare gli sconci più o meno gravi, cui possono dar luogo le funzioni religiose e le predicazioni nelle ore notturne, il Ministero di grazia e giustizia con Circolare 9 aprile 1864 ha dato le seguenti disposizioni: cioè che le funzioni religiose d'ogni genere e le predicazioni siano celebrate e tenute tra l'albeggiare e l'imbrunire, e che le porte delle chiese, dei santuari e degli oratorii si chiudano sul far della notte, avvertendo che quando alcuna funzione straordinaria si dovesse celebrare in ore notturne, e parimente quando alcuna predicazione si dovesse tenere in ore notturne o in luoghi diversi, converrà che se ne chiegga la facoltà ai Prefetti, a sensi del capoverso 4° dell'art. 12 del Decreto Reale 16 ottobre 1861, N. 273, e vorrà disporsi che le chiese siano sufficientemente illuminate, e vi sia persona specialmente incaricata di vegliare al mantenimento dell'ordine.

FUOCHI D'ARTIFICIO. — Nessuno può senza il permesso dell'Autorità locale di Pubblica Sicurezza accendere fuochi d'artifizio, lanciare razzi, innalzare areostati e sparare mortaretti nei luoghi abitati o nelle loro vicinanze (art. 90 della legge di S. P. 20 marzo 1865).

FURORE MORBOSO. — Non vi è reato se l'imputato trovavasi in istato di morboso furore quando commise l'azione (art. 94 del codice penale).

Allorchè il furore non si riconosce a tal grado da rendere non imputabile affatto l'azione, i Giudici applicano all'imputato, secondo le circostanze dei casi, la pena del carcere estensibile anche ad anni dieci, o quella della custodia estensibile anche ad anni venti (art. 95).

FURTO. — Il furto è la sottrazione fraudolenta della cosa altrui coll'intendimento di farne lucro (Cassazione di Torino, 9 giugno 1853).

Il furto è *qualificato* o *semplice*.

Il furto è *qualificato*: per il *valore*; per la *persona*; per il *tempo*; per il *luogo*; per il *mezzo*; per la *qualità delle cose*. Il furto qualificato è punito colla reclusione (art. 605-621 del codice penale).

Il furto che non è accompagnato da alcuna delle circostanze accennate negli articoli sovracitati, è considerato come furto *semplice*, ed è punito col carcere od anche con pene di polizia, a seconda dei casi (art. 622-625) — V. Abigeato — Affinita' — Casa abitata — Chiavi false — Domestico — Ladri di campagna e pascolo abusivo — Luogo cinto e chiuso — Notte — Rottura — Scalata

G

GABINETTI DI LETTURA — Queste istituzioni ricreative non possedendo generalmente altri mezzi, oltre alla quota personale dei socii, non debbono considerarsi quali enti morali, nè possono aspirare ad acquistare la personalità.

I gabinetti di lettura debbono rimanere in quella situazione in cui si trovano quelle altre società civili, aventi uno scopo determinato, le quali, senza costituire un ente morale nei modi e termini prescritti dalle leggi civili, funzionano però in base all'articolo 32 dello Statuto fondamentale del Regno Diffatti nessuna legge vieta ai cittadini di formare associazioni nello scopo suaccennato; e neppure sotto il rapporto di polizia è dalle leggi imposto a queste società l'obbligo di conseguire una speciale approvazione, ma basta alle medesime che i loro addetti osservino le prescrizioni generali delle leggi di Pubblica Sicurezza.

GALLERIE E PASSAGGI — Indipendentemente dalle regole e condizioni particolari che i proprietari di gallerie e passaggi possono imporre ai loro affittavoli, l'Autorità municipale può, allorquando questi passaggi sono aperti al pubblico, assoggettarli a misure d'ordine e di sicurezza, analoghe a quelle prescritte per impedire i sinistri accidenti e l'ingombro della strada pubblica.

Le Autorità politiche e municipali possono prescrivere che nelle ore di notte non si possa nelle case lasciare aperto più di un accesso verso la pubblica via (art. 112 della legge di Pubblica Sicurezza 20 marzo 1865).

GAZOMETRI. — V. STABILIMENTI INSALUBRI, PERICOLOSI OD INCOMODI.

GAZZETTA. — Foglio periodico in cui si danno notizie politiche, scientifiche, letterarie e commerciali. — V. GIORNALI.

GELOSIA. — La gelosia può costituire una circostanza attenuante a favore dell'imputato, quando si ha prova esplicita che per tale passione l'animo di questo era in istato di tale alterazione da confondersi col morboso (Cassazione di Torino, 10 settembre 1856).

GERARCHIA. — Ordine e subordinazione dei gradi delle diverse Autorità dello Stato e degli Agenti subalterni (*Vedansi le istruzioni pel servizio di sicurezza pubblica*)

GERGO. — È un parlare oscuro, una lingua d'arbitrio, intesa da pochi — Il *gergo* è usitato generalmente dai battellieri, giocolatori, saltimbanchi, e da tutti quelli in generale che esercitano mestieri ambulanti e fanno una vita nomade. Esso è egualmente famigliare agli scroccatori, truffatori e ladri. Le prigioni d'ordinario sono le migliori scuole del gergo. I ladri amano specialmente il gergo, che loro permette sovente d'intendersi sui loro progetti e con sicurezza davanti a molte persone, o di combinare i loro mezzi di difesa in caso d'arresto. — Gli Agenti di Pubblica Sicurezza dovrebbero farsi uno studio speciale di penetrarne il senso, affine di valersene per isventare le colpevoli trame dei malintenzionati.

GIARDINI. — Cade in contravvenzione colui che lancia pietre od altri corpi od immondizie nei giardini, o vi fa appostatamente sfregi tali da guastarne l'ornamento e la nettezza (art 687, N° 1 del codice penale).

Se i giardini sono cinti da muri, o steccati, o cancelli, la legge li considera come *luoghi cinti e chiusi* (art. 615). — V. LUOGO CINTO E CHIUSO.

I giardini se attinenti ad una casa abitata, debbonsi considerare quale dipendenza della medesima (Cassazione francese, 18 giugno 1812) — V CASA ABITATA.

I giardini pubblici, quelli cioè di proprietà comunale, destinati al pubblico passeggio, sono sottoposti a disposizioni speciali determinate dai regolamenti locali di polizia urbana. — I guasti recati nei giardini pubblici sono puniti col carcere non minore di mesi sei, se il danno eccede le lire 100, e non

minore di un mese, se il danno non eccede tale somma (articolo 673 del codice penale).

GIOIELLIERE. — V. Orefice.

GIORNALE. — Gazzetta, la cui pubblicazione si fa ogni giorno — Però si dà comunemente questo nome a qualunque foglio periodico, quand'anche la pubblicazione non avvenga giornalmente.

Art. 35 della legge 26 marzo 1848 sulla stampa. — « Qualunque suddito del Re, il quale sia maggiore d'età, e goda del libero esercizio dei diritti civili, qualunque società anonima od in accomandita, qualunque corpo morale legalmente costituito nei Regi Stati potrà pubblicare un giornale o scritto periodico, purchè si uniformi al disposto dei seguenti articoli. »

Art. 36. — « Chi intende pubblicare un giornale od altro scritto periodico, dovrà presentare alla Segreteria di Stato per gli affari interni (Ministero dell'interno), prima della pubblicazione, una dichiarazione in iscritto, corredata degli opportuni documenti, dai quali risulti.

1. Il concorso delle qualità richieste dall'articolo precedente, sia in chi vuole pubblicare il giornale, sia nel gerente;

2. La natura della pubblicazione, il nome della tipografia legalmente autorizzata in cui si farà la stampa, il nome e la dimora del tipografo;

3. Il nome e la dimora del gerente responsabile. »

Art. 37. — « Ogni giornale dovrà avere un gerente responsabile. »

Art. 38. — « Qualunque mutazione avvenisse in una delle condizioni espresse nella dichiarazione sovraprescritta, dovrà essere notificata alla Segreteria di Stato dell'interno, a diligenza del gerente o dei suoi eredi e successori, entro lo spazio di giorni otto, eccettuati i casi, nei quali è altrimenti provveduto. In difetto il contravventore sarà punito con una multa estensibile a lire 300 salvo riguardo alla vedova o ai successori del gerente o proprietario quanto viene stabilito dall'articolo seguente. »

Art. 39. — « Mancandovi o rendendosi incapace improvvisamente il gerente a coprire le sue funzioni, ove esso non sia proprietario unico, gli interessati potranno presentare un redattore risponsale all'Avvocato fiscale generale (Procuratore generale), nelle residenze dei Magistrati d'appello (Corti

d'appello), nei capo-luoghi di Provincia o Circondario agli Avvocati fiscali (Procuratori del Re), negli altri luoghi ai Giudici di Mandamento, il quale redattore faccia le veci di gerente. Tale provvisoria incumbenza non potrà protrarsi al di là di due mesi Eguale facoltà viene accordata alla vedova o successori del gerente, ove sia proprietario unico del giornale »

Art. 40. — « Chiunque senza avere adempito al prescritto dell'art. 36, e dopo la pronunciata sospensione, o dopo la cessazione del giornale, ne facesse seguire la pubblicazione, incorrerà nella pena del carcere da uno a sei mesi, e in una multa da lire 100 a 500. »

Art. 41 — « Il gerente di un giornale sarà obbligato a sottoscrivere la minuta del primo esemplare di esso che sarà stampato, e tutti gli altri esemplari dovranno riprodurre la stessa sottoscrizione in stampa. La trasgressione di questo articolo sarà punita con multa estensibile a lire 300. »

Art. 42. — « Al momento della pubblicazione del giornale il gerente farà consegnare la copia da lui sottoscritta in minuta all'ufficio dell'Avvocato fiscale generale, o dell'Avvocato fiscale, o del Giudice di Mandamento, secondo la distinzione stabilita dall'art. 39 — Quest'obbligo non potrà sospendere o ritardare la spedizione o distribuzione del giornale o scritto periodico. La contravvenzione a quest'articolo sarà punita con multa estensibile a lire 500. »

Art 45. — « Ogni gerente sarà obbligato di inserire in capo al suo giornale o scritto periodico qualsiasi titolo ufficiale, relazione autentica, indirizzo o rettificazione, o qualunque altro scritto nell'interesse del Governo, che gli venisse mandato da una Autorità legalmente costituita. L'inserzione avrà luogo non più tardi della seconda pubblicazione successiva al giorno, in cui ne sarà stata fatta la richiesta. — L'inserzione sarà fatta mediante il pagamento dei prezzi indicati nell'art. 43. Il rifiuto o ritardo nella pubblicazione verrà punito con una multa estensibile a lire 500. »

Art. 46. — « In caso di condanna contro un gerente a pena afflittiva per reato di stampa, la pubblicazione verrà sospesa, mentre egli sta scontando la pena, a meno che siasene surrogato un altro, che riempia le condizioni volute dalle leggi. »

Art. 49. — « I gerenti saranno tenuti a pubblicare, non più tardi di due giorni dopo che loro ne sarà fatta la intimazione, le sentenze di condanna pronunciate contro di essi per fatti previsti da questo editto. In difetto saranno puniti con una multa da lire 100 a 500. »

Chiunque vuole pubblicare un giornale per mezzo della *zincografia*, la quale è analoga alla litografia, debbe uniformarsi a tutte le condizioni, e fare tutte le dichiarazioni prescritte dall'art. 36 della legge sulla stampa, sotto pena di incorrere, in caso di contravvenzione, nelle sanzioni penali sancite dall'art 40 della legge stessa (Parere dell'Avvocato fiscale generale di Torino, 21 luglio 1856).

Le leggi civili richiedono che gli atti giudiziari di ciascun Tribunale d'appello siano inscritti, secondo un'apposita tariffa, in un giornale della rispettiva Provincia privilegiato per tale inserzione, affine di dare a quegli atti il carattere di ufficialità e di autenticità. In questi stessi giornali l'Amministrazione pubblica fa inserire gratuitamente atti legislativi ed amministrativi, che più particolarmente riguardano la Provincia, e che importa siano recati a conoscenza del pubblico nell'interesse dell'Autorità e dei cittadini

Sebbene il cômpito della sorveglianza e della repressione dei delitti e delle contravvenzioni commesse con pubblicazioni fatte con giornali o stampe periodiche sia dalla legge particolarmente commesso all'Autorità giudiziaria, tuttavia l'Autorità politica non deve tralasciare di far officiose comunicazioni ai rappresentanti del Pubblico Ministero, ogni qualvolta negli articoli di giornali o stampe periodiche suddette ravvisi gli elementi necessari per un procedimento (Circolare del Ministero-interni, 21 gennaio 1863)

GIROVAGO. — V. Oziosi e vagabondi.

GIUDICI DI MANDAMENTO — Le attribuzioni dei Giudici di Mandamento, considerati come Uffiziali di Polizia giudiziaria, sono determinate dal capo III, titolo II, libro I del codice di procedura penale

GIUNTA MUNICIPALE. — La Giunta municipale è una rappresentanza diretta del Consiglio comunale, eletta dal Consiglio stesso tra i suoi membri Essa rappresenta il Consiglio comunale nell'intervallo delle sue riunioni, ed interviene nelle funzioni solenni, veglia al regolare andamento dei servizi municipali, mantenendo ferme le deliberazioni del Consiglio, e compie tutti quegli altri incombenti che le sono da leggi speciali demandati nell'interesse generale e privato.

Tra le svariate attribuzioni della Giunta municipale vi hanno queste: di proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio comunale; di dichiarare i prezzi delle vet-

ture di piazza, delle barche o degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno; di dichiarare i prezzi delle prestazioni di opera dei servitori di piazza, facchini e simili, quando non vi sia una speciale particolare convenzione (art. 93 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865)

La Giunta dà il suo parere sulla convenienza di acconsentire alle domande per apertura di nuovi esercizi pubblici nel Comune (art 36 della legge di P S. 20 marzo 1865); determina l'ora di notte in cui debbono chiudersi gli alberghi, le trattorie, osterie, i caffè ed altri stabilimenti consimili (art 43); può determinare l'ora in cui è proibito disturbare la pubblica quiete con clamori, canti e rumori, o coll'esercizio di professioni, arti o mestieri incomodi o rumorosi (art. 85); dichiara quali manifatture, fabbriche o depositi debbono considerarsi come insalubri, pericolosi od incomodi (art. 88); accerta per mezzo di verbale le azioni di coraggio civile per la concessione delle ricompense e dei distintivi creati col R. Decreto 30 aprile 1851.

GIUOCHI. — Sono permessi negli stabilimenti pubblici quei giuochi, in cui la vincita o la perdita non dipende unicamente dalla sorte, ma da destrezza o da perizia, solo deve l'esercente detti stabilimenti entro quindici dall'intrapreso esercizio presentare alla vidimazione dell'Autorità di S. P. del Circondario una tabella indicante i giuochi che saranno tenuti esclusivamente nel suo negozio, e questa tabella deve essere continuamente esposta nelle sale da giuoco Ogni qual volta un giuoco dapprima permesso venga a risultare doversi annoverare fra quelli d'azzardo o d'invito, l'Autorità prescrive che sia cancellato dalla tabella (art 43 della legge di P. S. 20 marzo 1865, e 59 del relativo regolamento 18 maggio 1865).

Diamo qui una nota dei giuochi più comunemente in uso, che possono essere tollerati negli esercizi pubblici:

Al bigliardo — Casino — Polla romana — Polla al blocco — Polla piemontese — Carambola russa e francese — Biglia bianca — Ometti — Tutto a bricola — Tutto a *doublet* — Chi perde, guadagna.

Ai tarocchi — Partita al 25 in tre ed in quattro — Permesso — Trentuno al più ed al meno — Quindici ed undici e mezzo — Dottore — Chiamare il Re — Mitigati — Consiglio.

Alle carte — Tresette — Barzica — Calabraie — Comodino, undici e mezzo — Brisca — Picchetto — *Ecarté* — Trent'uno — Trionfo.

Scacchi — Domino — Dama

delle pallottole e simili, e quei trattenimenti, che per la loro natura e pel numeroso assembramento, cui diano luogo, possono turbare la pubblica tranquillità, offendere la privata sicurezza personale, od impedire il libero passaggio.

2° Saranno passibili di procedura contravvenzionale tanto i giuocatori, quanto gli esercenti ed altri che avessero loro somministrato le pallottole, il pallone e simili.

3° Le infrazioni saranno represse colle pene stabilite nel libro III, capo IV del codice penale.

Il Sindaco

GIUOCHI PROIBITI. — Sono vietati tutti i giuochi di azzardo e d'invito, nei quali la vincita o la perdita dipende dalla mera sorte, senza che vi abbia parte o combinazione di mente, o destrezza od agilità di corpo (Cod. penale, art. 474).

Art. 475. — « Coloro che o in case, ove concorre il pubblico, od in case private terranno giuochi d'azzardo e d'invito ammettendovi o indistintamente qualunque persona od anche solamente chi si presenta a nome o per opera degli interessati, saranno puniti col carcere da tre mesi ad un anno, oltre ad una multa di lire cento a seicento

Queste pene potranno anche essere applicate separatamente.

Le dette pene avranno luogo contro i colpevoli suddetti siano essi i banchieri, gli amministratori od agenti, od in altra maniera interessati ai giuochi stessi. »

Art. 476. — « I semplici giuocatori sono puniti con multa estensibile a lire trecento. »

Art. 477. — « Alla pena inflitta nell'articolo 475 soggiaceranno coloro che prestano o concedono per l'esercizio dei giuochi d'azzardo e d'invito la casa, o bottega, o locanda, o bettola, od altro luogo di loro uso o proprietà

Qualora però a costoro sia stata usata violenza onde costringerli a permettere, o non impedire il giuoco, non soggiaceranno a pena, se di tale violenza, appena cessata, avranno dato formale denuncia. »

Art. 478. — « Se i colpevoli, di cui nell'articolo precedente, sono osti, locandieri, bettolieri, od altri esercenti simili negozi, saranno inoltre sospesi dall'esercizio dei medesimi, ed anche interdetti in caso di recidiva. »

Art 479. — « Chiunque stabilisca o tenga nelle strade, nelle piazze, sui mercati, sulle fiere, od in altri luoghi aperti, giuochi d'azzardo e d'invito, soggiacerà alla pena del carcere non minore di giorni quindici, oltre ad una multa

estensibile a lire trecento. Sarà però in facoltà dei Tribunali d'imporre l'una o l'altra di queste pene separatamente, a seconda delle circostanze. »

Art. 480. — « Nei casi preveduti dai precedenti articoli saranno confiscati il danaro ed altri oggetti trovati esposti al giuoco, i mobili, gli strumenti gli utensili, od altre cose impiegate o destinate pei giuochi medesimi. »

Uno fra i più essenziali doveri dell'Autorità politica è quello di ovviare ai gravi disordini, che a danno delle persone, delle famiglie e della pubblica morale derivano dalla funesta passione pei giuochi proibiti; eppercio deve essere sua particolare cura di sorvegliare onde impedirne l'esercizio con tutti quei mezzi che trovansi in poter suo, ammonendo e ponendo in avvertenza i pubblici esercenti delle pene loro comminate in fatto di giuochi proibiti dal codice penale, ed in quanto a' particolari, che risultassero prestar mano a tali giuochi, promuovendo le necessarie visite e perquisizioni.

Gli Agenti di P. S. devono arrestare coloro che stabiliscono o tengono giuochi proibiti nelle strade, nelle piazze, nei mercati, nelle fiere, negli alberghi ed altri luoghi pubblici, sequestrando il danaro, le carte ed altro qualunque oggetto atto a far constare il reato, e compilando verbale da rimettersi cogli arrestati ed oggetti sequestrati all'Autorità giudiziaria. Qualora poi avessero fondato sospetto che questi giuochi si tenessero in case private, dovranno partecipare immediatamente all'Autorità locale di P. S. gl'indizi per le perquisizioni ed altre misure atte a far sorprendere ed arrestare chi tiene giuoco, o vi presta o concede la casa. — Si avverta che i semplici giuocatori non sono passibili di arresto, perchè puniti con sola multa: essi devono essere soltanto denunziati all'Autorità giudiziaria.

Lotterie pubbliche.

A giuochi proibiti sono affini le lotterie pubbliche, le quali perciò sono vietate (art. 1 della legge 27 settembre 1863 N. 1483).

Alla proibizione generale delle pubbliche lotterie è fatta eccezione per le lotterie promosse e dirette da corpi morali legalmente costituiti, o da società, gli statuti delle quali siano approvati dal Governo, purchè i premi consistano in oggetti mobili, escluso il danaro, cedole o biglietti ad esse equivalenti, e purchè il prodotto sia destinato esclusivamente ad opere di pubblica beneficenza, o ad incoraggiamento di belle arti. Sono

pure eccettuate le tombole, le quali però sono soggette alla tassa del 20 p. 0[0 sul prodotto della vendita delle cartelle. Spetta al Prefetto della Provincia l'autorizzare la esecuzione delle lotterie lecite e delle tombole (art. 1-3 del R. Decreto 27 settembre 1863 N. 1484). Con regolamento approvato con Decreto Reale 29 giugno 1865 N. 2400 sono state fissate le norme e le condizioni, a cui devono esser vincolate le concessioni delle lotterie non proibite e delle tombole.

La proibizione delle lotterie pubbliche, di cui sopra, comprende le lotterie aventi per oggetto vincite in danaro, le vendite mediante il pagamento di poste determinate, di beni mobili ed immobili operate col mezzo della sorte o coll'aggiunta di premi od altri vantaggi da conseguirsi collo stesso mezzo, ed ogni altra operazione nella quale si proceda nelle forme consuete di lotterie (art. 31 del R. Decreto 5 novembre 1863).

Gli autori ed agenti principali delle contravvenzioni alle precedenti disposizioni sulle lotterie sono puniti con pena pecuniaria eguale alla metà delle somme di danaro offerte in premio o del valore di estimo dei mobili ed immobili costituenti l'oggetto della lotteria: tale pena può estendersi anche ad una somma eguale al totale valore di quei premi ed oggetti. In nessun caso la multa può eccedere le lire 5,000. Se però i premi in danaro od i valori degli oggetti della lotteria siano maggiori di L. 5,000, i contravventori possono essere puniti, oltre alla multa, colla pena del carcere non maggiore di un anno (art. 32).

I distributori o venditori di biglietti, coloro che ricevono le poste e le sottoscrizioni, o che fanno conoscere le lotterie per mezzo di giornali, annunzi ed affissi, sono puniti con multa da L. 250 a L. 1,000. — I gerenti e stampatori di giornali, in cui venissero fatte tali pubblicazioni, sono puniti con multa estensibile sino a L. 200 (art. 33).

I distributori o venditori di biglietti di lotterie aperte all'estero, di biglietti o titoli di imprestiti stranieri, nei quali il capitale unitamente agli interessi siano distribuiti sotto forma di premi o vincite, sono puniti con multa da L. 1,000 a L. 4,000. I gerenti e stampatori di giornali, che pubblichino programmi ed annunzi di dette lotterie o prestiti-lotterie, e coloro che cooperano in qualunque modo all'esito delle medesime, saranno condannati nella multa estensibile a L. 200 (art. 34).

Cadono in confisca i registri, i biglietti, il danaro incassato ed ogni altra cosa mobile relativa alle commesse contravvenzioni. Quanto però agli oggetti costituenti i premi, ne dev'es-

sere operato il sequestro a garanzia delle incorse pene pecuniarie e delle spese processuali (art. 36).

Sono proibiti i lotti privati e clandestini, sotto qualsiasi denominazione conosciuti (*numeretti, galline, riffe, giuoco piccolo* e simili), come contravvenzioni alla privativa del Lotto Regio, stabilito coll'art. 2 della legge 27 settembre 1863 (art. 38).

Gli intraprenditori ed i raccoglitori di detti giuochi, e coloro che in qualunque modo ne coadiuvassero l'eseguimento, oltre alla perdita del danaro e degli oggetti allottati o provenienti dal giuoco, sono soggetti alla multa di L. 500 solidariamente ed alla pena del carcere per la durata non maggiore di sei mesi (art. 39).

I giuocatori ai suddetti lotti privati o clandestini, oltre alla perdita del danaro o degli oggetti vinti col giuoco, sono puniti colla multa di L. 50 a L. 100 (art. 40).

Le multe, nel caso di non effettuato pagamento, vengono commutate nella pena del carcere col ragguaglio di L. 5 per ogni giorno, purchè non ecceda il termine di due anni (art. 42).

Le multe, che vengono riscosse per le contravvenzioni suddette, sono ripartite fra gli scopritori delle medesime e fra gli Agenti della forza pubblica, che abbiano efficacemente cooperato a raccogliere le prove (art. 43). — V. LOTTO.

GIURAMENTO. — È un atto solenne, con cui si promette e dichiara di dire tutta la verità, null'altro che la verità. Il giuramento si presta dinanzi all'Autorità giudiziaria nelle forme prescritte dalle leggi di procedura.

Gli Ufficiali di Pubblica Sicurezza, gli Ufficiali e Bass'Ufficiali dei Carabinieri Reali, i Sindaci o chi ne fa le veci, nelle operazioni che intraprendono come Uffiziali di polizia giudiziaria, non possono far prestar giuramento ai testimoni, ai periti o ad altre persone intervenute negli atti (codice di procedura penale, art. 67).

Colui al quale sia stato deferito o riferito il giuramento in materia civile, ed avrà giurato il falso, è punito colla pena dell'interdizione dai pubblici uffizi, ed inoltre non è più ammesso a giurare, nè ad offrire ad altri il giuramento, nè può essere assunto come perito o giurato, nè deporre in giudizio, fuorchè per somministrare semplici indicazioni (Codice penale, art. 374.)

GIURATI. — L'istituzione dei Giurati, sorta da secoli, sempre ha fatto di sè ottima prova, ogniqualvolta non fu dalla tirannia di parte falsata. Essa, chiamando il popolo istesso a giudicare misfatti, che hanno turbato il corpo sociale, giova a

moralizzarlo, ad eccitare in lui il sentimento della propria dignità, a promuovere il rispetto e l'osservanza della legge, della quale esso medesimo è costituito vindice e custode. Quindi la medesima è considerata come il naturale complemento delle costituzionali franchigie, e come la più preziosa tutela del diritto individuale.

Per poter essere Giurato si richiede il concorso delle seguenti condizioni:

1. Saper leggere e scrivere;
2. Aver compiuta l'età d'anni 30.
3. Essere elettore politico (art. 53 della legge sull'ordinamento giudiziario 13 novembre 1859) (1)

Non possono essere Giurati coloro che furono condannati a pene criminali, coloro che sono in istato di fallimento dichiarato o d'interdizione o provvisti di consulente giudiziario; coloro che hanno fatto cessione di beni, finchè non abbiano integralmente soddisfatto i loro creditori, coloro che furono condannati per falso, furti, truffa, appropriazione indebita, od attentato ai costumi (art. 56)

La lista dei Giurati si fa su quelle degli elettori politici, che abbiano compiuta l'età di 30 anni. Non tutti però gli elettori politici potrebbero, nell'uffizio di Giurato, apportare quelle condizioni di capacità e di indipendenza, che riescono indispensabili, affinchè esso possa porgere all'accusato, alla giustizia, alla società stessa quelle guarentigie, che raffermano i giudizi, e li rivestono della pubblica confidenza. Per conseguire questo fine la legge stabilisce da un canto che Commissioni elette dal popolo procedano per Comuni e per Circoli d'assisie alla scelta di un numero di Giurati, e che l'accusato stesso abbia quindi il diritto ancora di ricusarne, senza addurre alcun motivo ai suoi giudici, finchè ve ne rimane il numero voluto pel giudizio, e che dall'altro canto, dopo aver escluso alcune persone, che, o non possono, per ragione di altri loro uffizi, compiere a quello pure de' Giurati, o sono in troppa dipendenza dal potere, possano i Prefetti ridurre le liste di un quarto, e il Pubblico Ministero abbia eguale diritto che l'accusato alla ricusazione

I Giurati chiamati regolarmente a prestare il loro servizio, devono trovarsi presenti alla prima e ad ogni altra seduta

(1) Fra le leggi che il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare colla legge 2 aprile 1865 per l'unificazione legislativa del Regno, è compresa quella di estensione a tutto il Regno e modificazioni della legge 13 novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario

della Corte d'assisie, a meno che ne siano dalla medesima dispensati Coloro che, malgrado la notificazione loro fatta della stabilita udienza, non si trovano presenti, o venendo estratti a sorte per comporre il numero prescritto dei Giurati, rifiutano di assumere l'incarico, sono puniti con una multa di lire trecento estensibile a lire mille Tale penalità è loro applicata dalla Corte d'assisie prima di aprire il dibattimento (art 81 della legge citata).

I Giurati che si assentano prima che sia terminato il dibattimento, o che per loro colpa rendono impossibile la deliberazione del Giurì, o la regolare sua dichiarazione, oltre alla multa prescritta dall'articolo precedente sono condannati al rifacimento delle inutili spese cagionate all'erario pubblico, e ai danni ed interessi verso le parti (art. 82). — V Corte d'assisie.

GIUSTIZIA — La giustizia emana dal Re ed è amministrata in suo nome dai Giudici ch'Egli istituisce

I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di Mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

Non si può derogare all'organizzazione giudiziaria esistente nel Regno se non in forza di una legge

Niuno può essere distolto da' suoi Giudici naturali. Non possono perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie

Le udienze dei Tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia criminale sono pubblici conformemente alle leggi (art. 68-72 dello Statuto fondamentale del Regno).

La giustizia, nelle materie non attribuite a giurisdizioni speciali, è amministrata da Giudici di Mandamento e di Polizia, da Tribunali di Circondario, da Corti d'appello ed assisie, da Corti di cassazione (art 1 della legge sull'ordinamento giudiziario, 13 novembre 1859) (1)

La giustizia penale militare è amministrata da Commissioni d'inchiesta da Tribunali militari territoriali, da Tribunali militari presso le truppe concentrate, da un Tribunale supremo di guerra (art. 274 del codice penale militare)

La giustizia penale marittima è amministrata, se per la marina mercantile, da un Consiglio d'Ammiragliato in quattro sezioni, sedenti in Genova, Napoli Ancona e Palermo e se per la marina da guerra, da un Magistrato supremo d'Ammiragliato (Regie Patenti 27 maggio 1843, R. Editto 18 luglio 1826,

(1) Vedasi l'annotazione sotto la parola *Giurati*

e R. Decreto 22 dicembre 1861) (1). — V. INAMOVIBILITA' DEI GIUDICI — RIFIUTO DI GIUSTIZIA.

GOVERNO. — La parola *Governo* non vuol dir altro che l'organizzazione ed il concentramento delle forze morali e fisiche dello Stato e della società allo scopo di mantenere le leggi e di assicurare la pace e la prosperità. Queste forze e l'esercizio o attuamento delle medesime, regolato da leggi costitutive, formano ciò che si chiama il *potere supremo* o semplicemente il *potere*, ed il modo diverso, con cui è ordinato l'esercizio del potere dà origine a molte e diverse forme di governo, quali sono: la monarchia, la repubblica, ecc., ecc. Comunemente però quando si dice *Governo*, s'intende il potere.

GRADUAZIONE DELLE PENE. — Art. 52 del codice penale: La graduazione delle pene è stabilita nel modo seguente, salvo i casi in cui dalla legge è altrimenti disposto.

Art. 53 — « La pena dei lavori forzati a tempo non potrà essere minore di dieci anni, nè maggiore d'anni venti ».

La durata di questa pena è distinta in due gradi:

1° Grado Da dieci anni a quindici inclusivamente,

2° « Da quindici a venti.

Art. 54 — « La pena della reclusione non potrà essere minore di tre anni, nè maggiore di dieci ».

La durata di questa pena si divide in tre gradi:

1° Grado. Da tre a cinque inclusivamente;

2° « Da cinque a sette,

3° « Da sette a dieci.

Art. 55. — « La pena della relegazione non potrà essere minore di anni tre, nè maggiore di venti ».

La durata di questa pena è divisa in cinque gradi.

1° Grado. Da tre anni a cinque inclusivamente;

2° « Da cinque a sette;

3° « Da sette a dieci;

4° « Da dieci a quindici;

5° « Da quindici a venti.

Art. 56. — « La pena del carcere non potrà essere minore di sei giorni, nè maggiore di anni cinque ».

La durata di essa è distinta in sei gradi:

1° Grado. Da sei giorni ad un mese inclusivamente;

2° « Da un mese a tre;

3° « Da tre mesi a sei;

4° « Da sei mesi ad un anno;

(1) Vedi il nuovo codice per la marina mercantile mandato a pubblicare con R. Decreto 25 giugno 1865, N° 2360.

5° Grado. Da un anno a tre;
6° « Da tre anni a cinque.
Il carcere sofferto dal condannato prima della sentenza potrà essere computato nella pena del carcere imposta pel reato.»
Art. 58. — «La durata del confino e dell'esilio locale non potrà essere minore di tre mesi, nè maggiore di cinque anni».
Essa si divide in quattro gradi:
1° Grado. Da tre a sei mesi inclusivamente;
2° « Da sei mesi ad un anno;
3° « Da un anno a due;
4° « Da due anni a cinque.
Art. 59. — «La pena della sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi non potrà essere minore di tre mesi, nè maggiore di tre anni».
La durata di questa pena si divide nei gradi seguenti:
1° Grado. Da tre a sei mesi inclusivamente;
2° « Da sei mesi ad un anno;
3° « Da un anno a due;
4° « Da due anni a tre.
Art. 61. — «La multa non potrà essere minore di lire cinquant'una, nè maggiore di lire cinquemila»
Essa si divide nei seguenti gradi:
1° Grado. Dalle L. cinquant'una alle lire 100 inclusivamente;
2° « Dalle lire cento alle duecentocinquanta;
3° « Dalle lire duecentocinquanta alle cinquecento;
4° « Dalle lire cinquecento alle mille.
Indi si aumenterà di lire cinquecento in cinquecento sino al *maximum* determinato dalla legge.
Art. 62. — «Gli arresti non potranno imporsi per un tempo minore di un giorno, nè maggiore di cinque giorni.»
Art. 63. — «L'ammenda non potrà essere minore di due lire, nè maggiore di lire cinquanta».
Essa è distinta in quattro gradi:
1° Grado. Dalle lire due a cinque inclusivamente;
2° « Dalle lire cinque a quindici;
3° « Dalle lire quindici a trenta;
4° « Dalle lire trenta a cinquanta.»

GRANAGLIE. — V. Mercanzie.

GRASSAZIONE. — La depredazione commessa, in qualsivoglia luogo, con alcuna delle circostanze indicate nei numeri seguenti, costituisce la *grassazione*.

1. Se è accompagnata da omicidio;

2. Se è accompagnata da omicidio mancato, o anche solo tentato, ovvero da ferite, percosse o maltrattamenti, che costituiscano da per sè un crimine;

3. Se è accompagnata da ferite, percosse o maltrattamenti, che costituiscano di per sè un delitto, o da minaccie nella vita a mano armata,

4. Se è stata commessa con violenze o con minaccie qualunque, che non costituiscano per sè un crimine o delitto; ovvero da due o più persone, ancorchè non armate; od anche da una sola persona munita di armi apparenti o nascoste;

5. Se è stata commessa con abuso del titolo o della divisa di un funzionario pubblico, o di un Ufficiale civile o militare, o collo spacciare un falso ordine di una Autorità pubblica (codice penale, art. 596).

Si considera consumato il crimine di grassazione, rispetto alla pena da infliggersi, ogniqualvolta sia stato accompagnato da omicidio o da alcuno degli atti indicati nel numero 2 dell'articolo 596, sebbene la depredazione non abbia avuto luogo per circostanze indipendenti dalla volontà del colpevole (art. 599).

Gli atti di violenza indicati nell'articolo 596 si intenderanno avere accompagnata la grassazione, anche quando il colpevole li abbia commessi, immediatamente prima o dopo la medesima, allo scopo sia di agevolarne la consumazione, sia di favorire la fuga o di assicurare la impunità di sè stesso o di altri autori o complici del reato; e tanto se le violenze siano state commesse sulla persona depredata od assalita, quanto se siano state commesse su altre persone presenti od accorse nell' atto del crimine (art. 600).

La grassazione è crimine complesso, che si compone di tutti gli atti e le circostanze onde è accompagnata e qualificata, sia che abbiano per iscopo la depredazione, sia che si adoperino per vincere la resistenza opposta, o per sottrarsi alle conseguenze di tale resistenza a salvare la vita (Cassazione di Torino, 28 marzo 1854).

Quando concorrono i seguenti dati: preventivo concerto fra aggressori, manifesta intenzione, fatti preparatorii, cioè andata sul luogo, assalimento alla casa, aggressione alla camera di chi si voleva derubare, minaccie spiegate, resistenza e violenza verso le persone accorse, si hanno tutti gli elementi ed i caratteri del reato di grassazione, non importando che nella camera, nel letto di chi voleva aggredirsi si trovasse in quel momento un fantoccio fra le coltri, divenendo questo un

puro accidente privo d'influenza giuridica ed irrilevante di per sè stesso a svestire il carattere legale sorgente da tutto l'insieme delle circostanze (Cassazione di Torino, 23 luglio 1855)

Colla grassazione o rapina si attenta ad un tratto contro la persona o contro la proprietà, col furto solo contro quest'ultima, ed il suo primo carattere è la clandestinità. Perchè esista grassazione, l'offesa della persona deve essere premeditata, e non nascere dopo già compiuto il furto: quindi non può considerarsi grassazione un furto di cose di campagna esposte alla fede pubblica, ancorchè il ladro sorpreso dal proprietario abbbia opposto resistenza e minaccia (Cassazione di Torino, 10 giugno 1854).

La violenza è il carattere più essenziale della grassazione. La maggiore o minore gravità della stessa importa bensì una diversa misura della pena, ma non immuta la qualificazione del reato, posto anche che le minaccie o le violenze nella depredazione intervenute non siano tali da costituire per sè stesse crimine o delitto (Cassazione di Torino, 25 luglio 1854).

Le violenze comprendono tutte le vie di fatto, dirette contro le persone, ancorchè non attentative della loro sicurezza e non minaccianti pericolo personale (Chevaux ed Hélie, t. II. N 2403, ediz. Brux.)

Se la depredazione fu lo scopo del commesso reato, a nulla monta per costituire la grassazione che essa abbia avuto luogo prima o dopo il seguito omicidio (Cassaz. di Torino. 29 gennaio 1853).

GRAZIA SOVRANA. — Art. 8 dello Statuto fondamentale del Regno·

« Il Re può fare grazia e commutare le pene. »

Per grazia s'intende l'atto che estingue, commuta o diminuisce la pena già inflitta con sentenza di condanna pronunciata sia in contradditorio sia in contumacia, a differenza dell'amnistia, la quale estingue l'azione penale nascente da reati.

Le suppliche per grazia di pene pronunciate devono essere dirette al Re, e presentate al Ministero di grazia e giustizia. Esse sono sottoscritte dal supplicante, o da un avvocato o causidico postulante (art. 805 del codice di procedura penale). — V. Amnistia — Indulto.

GRIMALDELLI. — V. Chiavaiuoli — Chiavi.

GUARDABOSCHI. — V. Guardie municipali, campestri e forestali.

GUARDIA NAZIONALE. — La Guardia nazionale è instituita per difendere la Monarchia e i diritti che lo Statuto ha consacrati, per mantenere l'obbedienza alle leggi, conservare e ristabilire l'ordine e la tranquillità pubblica, secondare all'uopo l'esercito nella difesa delle frontiere e coste marittime, assicurare l'integrità e l'indipendenza dei Regi Stati. Ogni deliberazione presa dalla Guardia nazionale intorno agli affari dello Stato, della Provincia e del Comune è un'offesa alla libertà pubblica, ed un delitto contro la cosa pubblica e contro lo Stato (art. 1 della legge organica 4 marzo 1848).

Il servizio della Guardia nazionale consiste:

1° In servizio ordinario nell'interno del Comune. Questo servizio comprende la guardia, le ronde d'ispezione, le pattuglie, la scoperta e l'arresto dei malfattori, e le chiamate improvvise per accidenti e disastri straordinari, come incendi, tumulti, risse e simili;

2° In servizio di distaccamento fuori del territorio del Comune;

3° In servizio di corpi distaccati per secondare l'esercito (art. 3 della legge citata).

Le Milizie comunali sono poste sotto l'autorità dei Sindaci, dei Sotto-Prefetti, dei Prefetti e del Ministro dell'interno. Quando la Milizia comunale è in tutto od in parte riunita nel capo-luogo di Mandamento, ella è sotto l'autorità del Sindaco del Comune, in cui la riunione ha luogo d'ordine del Sotto-Prefetto del Circondario o del Prefetto della Provincia. Sono eccettuati i casi determinati dalle leggi, nei quali vengono le Milizie comunali chiamate a fare nel Comune o nel Mandamento un servizio di attività militare, e sono poste dall'Autorità civile sotto gli ordini della militare Autorità (art. 6).

Non possono i cittadini prendere le armi, nè assembrarsi a Milizia comunale senza l'ordine dei capi immediati, nè possono questi ciò ordinare senza una richiesta dell'Autorità civile, di cui deve esser data comunicazione alla testa della truppa (art. 7). Ma quando esiste un regolamento approvato, conformandosi a questo regolamento, possono i capi senza richiesta particolare, datone però avviso preventivo all'Autorità comunale, fare tutte le disposizioni e dare tutti gli ordini relativi al servizio ordinario, alle riviste ed agli esercizi (art. 63).

Niun Ufficiale o Comandante di posto della Milizia comunale può far distribuire cartucce ai cittadini armati, salvo il caso d'una richiesta precisa dell'Autorità competente, e contravvenendo, è tenuto responsabile degli avvenimenti (art. 8).

La Guardia nazionale deve fornire distaccamenti nei seguenti casi, cioè:

più di dieci giorni, dal Prefetto per più di venti giorni, ed in virtù di un Regio Decreto per più di tre mesi (art. 117 della legge 4 marzo 1848, e art. 1 della legge 19 maggio 1861).

È considerato quale servizio obbligatorio per tutti indistintamente i militi inscritti sul controllo del servizio ordinario la tutela della proprietà contro i furti campestri, nei limiti del territorio comunale (art. 4 della legge 27 febbraio 1859).

Allorchè la Guardia nazionale di servizio opera qualche arresto, deve indilatamente consegnare gli arrestati all'Autorità. Il Ministero dell'interno con Circolare del 31 marzo 1848 ha prescritto che l'arrestato si traduca davanti al Sindaco, il quale come funzionario di S. P. stabilisce se debba essere rilasciato in libertà o consegnato al Tribunale competente, ovvero messo a disposizione dell'Autorità di S. P. del Circondario. Soggiunge poi che un individuo arrestato dalla Guardia nazionale non può essere posto in libertà da altri che dal Sindaco. — Notisi però che qui si tratta di arresto senza mandato di cattura o richiesta speciale di una Autorità. — Qualunque ritardo non giustificato, rapporto alla consegna dell'arrestato, sarebbe un eccesso di potere.

Per la esecuzione degli ordini di sicurezza pubblica, quando siano insufficienti o non disponibili i R. Carabinieri e le Guardie di P. S., gli Uffiziali che ne sono incaricati possono richiedere la Milizia nazionale. Le richieste devono essere indirizzate al Sindaco, ed indicare il numero approssimativo di uomini necessario, il luogo e l'ora in cui la forza abbia ad intervenire (art. 15 della legge di S. P. 20 marzo 1865, e 18 del relativo regolamento 18 maggio 1865).

Un Decreto del 26 gennaio 1865 stabilisce le norme di servizio e i rapporti fra la Guardia nazionale e le Autorità militari nei casi in cui quella si trova a prestare servizio assieme alla truppa. Noi diamo la parte di cotesto Decreto, che riflette il servizio misto per la tutela dell'ordine pubblico.

Art. 11. — « Nel caso d'incendi o d'ogni altra circostanza di tutela dell'ordine pubblico, in cui concorrono contemporaneamente Guardia nazionale e truppe, i Comandanti superiori di ambedue le forze ricevono ciascuno direttamente per conto proprio le istruzioni dell'Autorità competente. Le forze sono collocate ne' luoghi che vengono assegnati, senza distinzione di precedenza, somministrando il numero e la forza dei drappelli e sentinelle che vengono richiesti. Spetta ai rispettivi Comandanti il designare questi drappelli e sentinelle, dando le opportune istruzioni per compiere l'intento voluto e prendendo quei mutui concerti che la natura dei casi richiede.

Art. 12. — « Quando si tratti di *repressioni di tumulti*, l'Autorità politica si vale anzitutto delle forze di Sicurezza Pubblica e della Guardia nazionale.

« Nel caso che la loro opera riesca inefficace, e l'Autorità politica sia obbligata a far intervenire la truppa per agire, l'Autorità militare concentra in sè il comando superiore di tutte le forze. »

Art. 13. — « Avvenendo che la Guardia nazionale presti il concorso per scorte di materiali da guerra, polveri, prigionieri, ecc., non che nel caso di perlustrazioni militari o colonne mobili miste di truppa e Guardia nazionale contro briganti, malviventi e simili, l'Autorità superiore militare, che dirige e presenzia tali operazioni, avrà il comando diretto sia dalla Guardia nazionale, sia dalla truppa. »

Art. 14. — « Per radunare la Guardia nazionale nei presidii militari, dessa Guardia nazionale non può far uso d'altro segnale che dell'*assemblea*, e reciprocamente la truppa dovrà servirsi della stessa batteria e suono, qualora fosse accantonata o sparsa nell'abitato.

« La *generala* è riservata solo per circostanze urgenti e straordinarie e non può essere battuta nè dalla Guardia nazionale, nè dalla truppa senza autorizzazione dell'Autorità politica locale, previi concerti coll'Autorità militare, all'eccezione delle piazze forti, dove l'autorizzazione di battere la *generala* deve all'evenienza darsi dall'Autorità militare. » — V. Forza pubblica e Forza armata.

GUARDIANI CARCERARI. — Alla custodia delle carceri sì giudiziarie che di pena sono addetti individui, salariati dal Governo, e sotto la dipendenza dell'amministrazione carceraria, i quali prendono il nome di *Guardiani carcerari*.

Gli obblighi loro imposti sono determinati dagli speciali regolamenti sul servizio delle carceri: per i guardiani addetti alle carceri giudiziarie hannovi anche le seguenti disposizioni del codice di procedura penale.

Nessun custode delle carceri può ricevere, nè ritenere qualsiasi persona se non in forza di un mandato di cattura o di una sentenza, od anche in seguito ad ordine per iscritto di un'Autorità legittima. I custodi delle carceri sono obbligati di tenere un registro a colonne, nel quale porteranno in numero progressivo i nomi, cognomi, la patria, l'età, lo stato delle persone che riceveranno, non che il nome del loro padre ed i loro contrassegni personali, il giorno dell'entrata nelle carceri, e il tempo e il luogo dell'arresto, coll'indicazione del

mandato di cattura, della sentenza e dell'ordine, in forza del quale l'arresto avrà avuto luogo: essi dovranno inoltre far menzione dell'Autorità alla cui disposizione trovasi il detenuto, e del nome degli Agenti che ne faranno la consegna. Dovranno parimente notare in margine dell'atto di consegna la data dell'uscita del carcerato, come pure l'ordine e la sentenza che lo prescrive. Tale registro deve essere presentato per la vidimazione appiè di ogni pagina al Presidente del Tribunale od al Giudice di Mandamento per le carceri che esistono nella rispettiva loro residenza, e depositato, tosto che sia terminato, alla Segreteria del Tribunale. — La trasgressione di questi obblighi è punita a termini dello art. 198 del codice penale col carcere ed inoltre colla sospensione dall'impiego, od anche con una sola di dette pene.

Non è permesso ai guardiani delle carceri sì giudiziarie che di pena, sotto pena di essere puniti a termini degli art. 238 e 239 del codice penale l'usare atti arbitrari sulle persone detenute o rigori non ordinati dai regolamenti. — V. Evasione.

GUARDIE DI SICUREZZA PUBBLICA — Il Corpo delle Guardie di P. S. è stato istituito nelle antiche Provincie con legge 11 luglio 1852, riorganizzato col regolamento approvato con R. Decreto 16 gennaio 1860, ed ampliato ed esteso a tutte le Provincie del Regno colle seguenti leggi e decreti:

Decreti del Governatore dell'Emilia 30 novembre 1859, 8 gennaio 1860, 12 marzo stesso anno (per l'Emilia);

Legge 5 luglio 1860 (per la Toscana);

Decreto del Prodittatore 30 agosto 1860 (per la Sicilia);

Decreto del Commissario straordinario 29 ottobre 1860 (per l'Umbria);

Decreto del Luogotenente generale 15 dicembre 1860 (per le Provincie napoletane);

Decreto R. 27 settembre 1861 (per le Marche e la Lombardia)

Molti perfezionamenti sono stati in seguito portati nell'istituzione delle Guardie di P. S.

Lodevole è il concetto di un deposito d'istruzione per le medesime, attuato con R. Decreto 9 giugno 1863, come quello che oltre di rafforzare i vincoli della disciplina, istruire convenientemente questi depositari della forza pubblica, dà un *insieme* alle disgregate compagnie e drappelli, in cui si divide il Corpo delle Guardie di S. P. — Nella polizia metropolitana di Londra i candidati non sono ammessi al grado di *Constabile*, se non dopo essere stati istruiti nella classe preparatoria; lo

stesso dicasi pei nostri Carabinieri Reali, per l'istruzione dei quali fu istituita la Legione degli allievi.

Onde avere però buone Guardie era mestieri allargare la cerchia del reclutamento. Mentre l'Arma dei R. Carabinieri accoglie nelle sue file il fiore dell'esercito, il Corpo delle Guardie di P. S. non poteva reclutarsi tra coloro i quali non sono tenuti a prestare il militare servizio. Di qui la principale delle ragioni della inferiorità di queste in faccia a quelli. Nella legge di S. P. 20 marzo 1865 si è stabilito che le Guardie potranno eziandio reclutarsi tra i soldati di prima categoria, ai quali venne rilasciato il congedo illimitato, ed i soldati e gl'inscritti di seconda categoria (art. 10). Costoro, quelli specialmente che già militarono sotto le bandiere, offrono un ottimo contingente. Educati alla scuola dell'onore, induriti alle fatiche, rattemprati alla disciplina, vissuti in mezzo a commilitoni parlanti tutti i dialetti d'Italia, conoscitori dei diversi usi ed abitudini per la vita menata nei campi e nelle guarnigioni, non ignari dei primi elementi dell'istruzione, possono agevolmente convertirsi in coraggiosi ed intelligenti difensori dell'incolumità pubblica.

A completare tutto ciò che ha tratto alle disposizioni organiche delle Guardie di P. S., la legge 20 marzo 1865 sulla sicurezza pubblica stabilisce la forma da contrarsi, la pensione da accordarsi, le pene da infliggersi, i funzionari ed i Corpi che devono applicarle (art. 10-14). Egli è vero che a queste materie provvedeva il regolamento approvato con R. Decreto 10 gennaio 1860, ma oltrechè quelle disposizioni avevano mestieri di diverse modificazioni per essere meglio coordinate coll'insieme della legge, si ritenne che per la loro importanza e per l'analogia con materie identiche regolate legislativamente avessero bisogno della sanzione legislativa.

La retribuzione dovuta ai Bassi-uffiziali ad alle Guardie di P. S. è per una metà a carico dello Stato e per l'altra a carico dei Comuni in cui prestano l'opera loro. Questi Comuni provvedono interamente al casermaggio (art. 23). Pare giusto ed opportuno di chiamare i Comuni al concorso delle spese per quegli Agenti che più specialmente vegliano alla sicurezza nel loro territorio. Chi non vede la giustizia che in particolar modo nelle città, nelle quali, per il fatto dell'agglomeramento su poco spazio di molta popolazione anco avventizia e sparsa in vie più o meno anguste, si richiede un numero considerevole di Agenti, debbano le città stesse almeno in parte concorrere ad una spesa di sorveglianza preventrice, che è fatta maggiore dalle loro speciali condizioni? In diverse ma simili propor-

zioni questo vero si verifica in ogni Comune; per cui non può essere messa in dubbio la giustizia intrinseca di tale provvedimento.

Le onorificenze, le rimunerazioni e i diritti a pensione, che potessero spettare alle Guardie e alle loro famiglie per ferite, malattie e per morte incontrata nel servizio, sono regolate con le norme vigenti per l'esercito, e le spese relative sono sopportate dallo Stato (art 23 § 2).

Occorrendo di accrescere il numero delle Guardie di P. S. stabilito in un Comune, il Prefetto deve avvertire il Comune stesso prima del mese di ottobre, perchè comprenda l'aumento di spesa nel suo bilancio. Esso deve comunicare al Comune i motivi che lo hanno indotto a decretare l'aumento, onde l'amministrazione comunale sia in grado di rappresentargli le ragioni contrarie (art. 24).

In fine d'ogni anno il Prefetto deve comunicare ai Municipii lo stato delle giornate di presenza delle Guardie che siansi realmente compensate pel servizio prestato nel loro territorio. Ove questo numero sia nel suo complesso totale inferiore di oltre un decimo di quello che importerebbe il numero delle Guardie attribuite al Comune, si fa luogo a beneficio di questo ad una riduzione proporzionale della sua quota (art 25).

La costituzione speciale di questo Corpo, la forza, l'armamento e la disciplina, i suoi doveri sono determinati dallo speciale Regolamento che lo governa.

GUARDIE DOGANALI. — Le Guardie doganali fanno parte integrante della forza pubblica, e dipendono dal Ministero delle finanze (art 26 del codice penale, e art. 1 della legge sull'ordinamento delle Guardie doganali 13 maggio 1862) — Il Ministro dell'interno, d'accordo con quello delle finanze, può per speciali servigi attribuire la qualità di Agenti di P. S. alle Guardie doganali (art 6 § 2 del regolamento di P S. 18 maggio 1865)

È oggetto speciale del servizio del Corpo delle Guardie doganali la repressione del contrabbando, la tutela dei dazi, la cui riscossione è affidata all'amministrazione delle gabelle. Esse sono obbligate inoltre di concorrere, sulla richiesta e sotto la dipendenza delle Autorità competenti e secondo gli ordini dalle medesime sotto la propria responsabilità impartiti, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e della polizia marittima (art 1, 3 della legge, e 2, 3 e 138 del regolamento organico approvato con R. Decreto 13 novembre 1863).

Le Guardie doganali debbono prestar soccorso agli altri

Agenti della forza pubblica, che fossero aggrediti o minacciati, o si trovassero impediti nell'esercizio delle proprie funzioni per resistenza o per insufficienza di numero (art. 166 del regolamento). Uguale reciprocità si userà dagli altri Agenti della forza pubblica alle Guardie doganali.

Le Guardie doganali debbono, senza particolare richiesta, procedere, entro i limiti delle esigenze del loro servizio speciale, all'arresto dei disertori e renitenti alla leva, dei fuggitivi dalle carceri, dei condannati latitanti, e di chi fosse côlto in flagrante perpetrazione di un crimine o di un attentato contro la sicurezza pubblica e privata (art. 167 del regolamento). — Competono alle Guardie doganali per l'arresto dei disertori, dei renitenti alla leva, degli evasi dalle carceri e dei condannati alle pene criminali gli stessi premi che ai Reali Carabinieri ed alle Guardie di S. P. (art. 95).

Nell'eseguimento del servizio di S. P. prestato a richiesta delle Autorità competenti, le Guardie doganali devono fare alle medesime un esatto rapporto (art. 161).

Le Autorità civili e militari, dovendo ricorrere all'intervento del Corpo delle Guardie doganali nel servizio di sicurezza pubblica o di polizia marittima, debbono farne speciale richiesta al Direttore od all'Ispettore o Sotto-Ispettore per iscritto. Nei casi d'urgenza la richiesta può farsi verbalmente anche agli Ufficiali subalterni, ai capi di Brigata od alle Guardie, che devono ottemperarvi entro i limiti delle esigenze del servizio speciale, riferendone ai superiori. Quando non sia possibile aderire ad una richiesta, si dovrà motivare per iscritto il rifiuto (art. 164).

Il regolamento organico più volte citato stabilisce le norme per l'arruolamento ed armamento, per l'istruzione militare, la divisa e la disciplina delle Guardie doganali.

Gli aspiranti all'ammessione nel Corpo delle Guardie doganali debbono, a corredo della domanda, esibire attestazioni comprovanti la loro buona condotta (art. 16). Tali attestazioni sono rilasciate dall'Autorità di P. S. del luogo di loro nascita e di quello dell'ultimo domicilio (art. 16 del regolamento, e Circolare del Ministero dell'Interno 6 febbraio 1863, N. 38).

Con Circolare del Ministero dell'Interno, 23 agosto 1863, N. 130, ai Prefetti e Sotto-Prefetti ed ai Comandanti di Legione, si è raccomandato l'esatto adempimento dell'articolo 168 del regolamento organico, dettato evidentemente nello scopo di preservare il Corpo delle Guardie doganali dal pubblico discredito, e di conservargli il dovuto prestigio. Detto articolo è che dovendosi dalle Autorità competenti spiccare mandato d'ar-

resto contro individui del Corpo, si dovrà, tranne il caso di flagranza e di pericolo nel ritardo, trasmettere il mandato al capo immediato degli arrestandi che risponderà dell'arresto, e ne riferirà a' suoi superiori.

GUARDIE MUNICIPALI, CAMPESTRI E FORESTALI. — Le Guardie municipali, campestri e forestali sono Agenti specialmente destinati alla esecuzione dei regolamenti di polizia municipale e dei decreti, ordini e manifesti emanati dall'Autorità comunale ed alla constatazione delle contravvenzioni ai medesimi, alla conservazione dei raccolti dei frutti della terra, delle proprietà rurali in genere; alla custodia dei boschi.

Le Guardie municipali, campestri e forestali sono annoverate tra gli Agenti di P. S., e per conseguenza, oltre alle speciali attribuzioni loro demandate dallo scopo della loro istituzione, debbono concorrere al servizio per la pubblica sicurezza, secondo le istruzioni che sono date dal Ministro dell'interno, sentiti i Consigli comunali. Di tutto ciò che concerne alla pubblica sicurezza esse debbono fare rapporto agli Ufficiali di P. S., oltre quanto ad esse impongono le leggi sulla procedura penale per la qualità che rivestono altresì di Ufficiali di polizia giudiziaria (art. 6 e 8 della legge di P. S. 20 marzo 1865).

In conseguenza della doppia qualità loro attribuita di Agenti di P. S. e di Uffiziali di polizia giudiziaria, estendendosi le loro funzioni alla ricerca ed accertamento di delitti e di contravvenzioni a leggi e regolamenti di polizia generale, ed essendo quindi in diretto e continuo rapporto coll'Autorità giudiziaria, debbono esse prestare giuramento dinanzi al Giudice di Mandamento.

I verbali e rapporti stesi dalle Guardie, in quanto esercitano le attribuzioni di Uffiziali di polizia giudiziaria, fanno fede dei fatti materiali relativi a' delitti e contravvenzioni sino a prova contraria. Però se questi verbali sono firmati da una sola Guardia, allora soltanto fanno fede, quando vi concorra qualche legittimo indizio: altrimenti valgono come semplice denunzia (art. 328 e 378 del codice di procedura penale). — V. UFFIZIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA.

I regolamenti per l'istituzione di Guardie municipali, campestri e forestali preparati dalla Giunta municipale vengono deliberati dal Consiglio comunale: essi debbono venire approvati colle forme stabilite dall'art. 138 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 pei regolamenti di polizia locale, essere cioè approvati dalla Deputazione provinciale, coll'ob-

bligo della trasmissione al Ministero dell'interno, il quale, sentito il Consiglio di Stato, può annullarli in tutto od in parte, in quanto siano contrari alle leggi ed ai regolamenti generali.

La divisa di questi Agenti, la denominazione ed i distintivi dei gradi non possono essere assimilati ai vari Corpi dell'esercito ed agli Agenti doganali e di sicurezza pubblica (art. 69 § 2 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R. Decreto 8 giugno 1865).

GUARDIE PARTICOLARI. — I privati possono deputare Guardie particolari alla custodia delle loro terre. Esse devono essere approvate dal Prefetto, ed avere i seguenti requisiti:

a) Essere maggiore d'età ed avere adempito agli obblighi della leva;

b) Saper leggere, e firmare il proprio nome;

c) Non essere stato condannato per crimine o per delitto portante una pena maggiore di un anno di carcere, e di non essere stato condannato a qualunque pena per reato contro la proprietà o per frode;

d) Essere dichiarata persona onesta e dabbene con un atto di notorietà rilasciato dal Sindaco.

Nel decreto d'approvazione del Prefetto sono indicate le proprietà, a benefizio delle quali prestano il loro servizio. A tergo del decreto devono essere stampati gli articoli relativi alle infrazioni e contravvenzioni, pel cui accertamento le Guardie sono specialmente preposte.

I Prefetti possono revocare tali nomine qualora venga a mancare taluno dei prescritti requisiti.

Le Guardie particolari prestano giuramento innanzi al Giudice di Mandamento del luogo dove sono chiamate a compiere il loro servizio, ed i loro verbali fanno fede fino a prova contraria. I Giudici di Mandamento stendono in calce al decreto del Prefetto la dichiarazione del giuramento innanzi loro prestato dalle Guardie particolari.

Queste Guardie possono vestire quella divisa uniforme, che sulla dimanda dei particolari sia stata dal Prefetto approvata. La divisa deve essere dissimile da quella dell'esercito o di altro Corpo militare costituito e delle Guardie di P. S. Le Guardie particolari per far uso di armi lunghe da fuoco devono ottenere e pagare la licenza del porto d'armi (art. 7 della legge di S. P. 20 marzo 1865, e 12-16 del relativo regolamento 18 maggio 1865).

GUERRA CIVILE. — È punito coi lavori forzati a vita l'at-

tentato che avesse per oggetto di suscitare la guerra civile tra i regnicoli e gli abitanti dello Stato, inducendoli ad armarsi gli uni contro gli altri, oppure di portare la devastazione, la strage od il saccheggio in uno o più Comuni dello Stato o contro una classe di persone (art. 157 del cod. pen.).

La sola cospirazione diretta a provocare la guerra civile è punita coi lavori forzati a tempo (art. 158).

Vi è attentato dal momento che siasi dato principio ad un atto qualunque di esecuzione del crimine. Vi è cospirazione dal momento in cui la risoluzione di agire sia stata concertata o conchiusa fra due o più persone, quantunque non siasi intrapreso alcun atto di esecuzione (art. 159 e 160).

Due condizioni richiedonsi perchè vi sia guerra civile nel senso dell'art. 157 del codice penale: che i membri di una stessa nazione si armino gli uni contro gli altri; che abbiano per iscopo di definire le loro dissidenze colla forza (Carnot, *Comm.* sull'art. 91, N 4)

Non può esservi guerra civile in risse isolate, in attacchi accidentali, in sedizioni, anche quando sono locali, prive di scopo politico, e che, in una parola, non hanno per iscopo di risolvere le gravi differenze che dividono e scompaginano le nazioni. Epperò non può ravvisarsi guerra civile nel senso di questo articolo, se non quando l'agente co' suoi atti materiali ha provocato una frazione, una classe di persone od i cittadini in massa a prendere le armi per una causa generale, e di natura tale da alterare i rapporti de' poteri sociali (Morin, *Diz.*, pag. 98). — V. Sicurezza dello Stato.

I

IDROFOBIA. — Chiamasi *idrofobia* o meglio *rabbia* una malattia che può svilupparsi spontaneamente negli animali carnivori, e specialmente nei cani, e comunicarsi agli altri animali ed all'uomo stesso per il morso dell'animale infetto. — V. Cani.

IGIENE PUBBLICA. — V. Sanita' pubblica.

IGNORANZA — Fra le cause morali estrinseche che diminuiscono e tolgono l'imputazione, quanto all'intelletto dell'agente, sono l'*ignoranza* e l'*errore* — L'ignoranza è la mancanza di qualunque idea relativa alla qualità dell'oggetto che determina od interessa la nostra maniera di agire. L'er-

rore è una falsa opinione relativamente all'oggetto medesimo L'ignoranza e l'errore diconsi cause morali ed estrinseche, perchè se l'agente o non conosce, o mal conosce l'oggetto a cui è diretta la sua azione, ciò dipende da circostanze che sono fuori di lui in vista di una posizione accidentale in cui si trova rapporto all'oggetto stesso Considerati l'ignoranza e l'errore come cause di agire, niuna differenza sa ravvisarsi fra di loro; l'una e l'altro spiegano sull'intelletto la medesima influenza, e le stesse regole sono loro applicabili.

L'ignoranza e l'errore sono di *diritto* e di *fatto* Si verifica ignoranza o errore di diritto in colui che ignorò la legge, o ebbe falsa idea della medesima, come a modo d'esempio, se Caio passeggiò per la città munito di bastone entro cui fosse nascosto uno stocco, inconsapevole che la legge proibisce la delazione dell'arme o che lo stocco fosse compreso in quella proibizione Avvi ignoranza o errore di fatto quando si conosce dall'agente la legge, ma s'ignora che nella sua azione esista la qualità da quella vietata, come nella fattispecie che sopra se Caio conosceva la legge che proibisce la delazione dello stocco, ma ignorava che quest'arma si trovasse entro il suo bastone

L'ignoranza e l'errore di diritto, per regola generale, non si presumono e quindi non esimono alcuno dalla penale responsabilità Da due ragioni muove siffatta presunzione La prima, perchè è obbligo di tutti i cittadini la conoscenza delle leggi promulgate; la seconda, perchè la massima parte delle leggi criminali non fanno che sanzionare quei doveri che ad ogni uomo vengono imposti dalla morale e dall'onestà.

L'ignoranza e l'errore sono *vincibili* o *invincibili*. Si dicono vincibili se con l'adibizione di certe diligenze possono sgombrarsi dall animo, invincibili se questo effetto non può ottenersi malgrado l'uso di qualunque diligenza ed attenzione. Nel primo caso, siccome il modo di agire deriva da negligenza, il fatto deve essere imputato colle regole della colpa. Per lo contrario se l'errore o l'ignoranza fossero stati invincibili, è chiaro che il fatto stesso non potrebbe essere tenuto in conto alcuno di imputabile (Fiani, *Trattato teorico-pratico della polizia*, pag 50).

ILLUMINAZIONE. — L'illuminazione delle strade, delle piazze, dei giardini pubblici delle pubbliche passeggiate è una misura di sicurezza pubblica posta nelle attribuzioni dell'Autorità municipale. I Consigli comunali stanziano ogni anno nei propri bilanci le spese relative

Cadono in contravvenzione coloro che avendo lasciato materiali o cose simili, o fatto scavi nei luoghi pubblici o nelle pubbliche strade, trascurano di metter un lume durante la notte; e ciò quand'anche i luoghi o le strade siano illuminati nel modo ordinario (art. 68, N. 1 del codice penale)

La mancanza di lume, durante la notte, dinanzi ai materiali deposti nelle piazze e strade, non è scusabile a ragione della luce prodotta dalla luna al momento della contravvenzione (Cassazione francese, 1 maggio 1823).

Qualunque risoluzione municipale concernente le illuminazioni, che si fanno in occasione di feste ed allegrezza pubblica, deve essere riguardata come un invito indirizzato agli abitanti, e non come un ordine, a cui essi debbono sottomettersi sotto certe pene. Non sono obbligatorie che le illuminazioni, che hanno per oggetto l utilità pubblica (Cass. franc. 27 genn 1820).

Devesi tenere accesa alla porta principale degli esercizi pubblici una lanterna dall'imbrunire della sera fino al chiudimento dell'esercizio (art. 43 della legge di P S. 20 marzo 1865).

IMAGINI OSCENE. — V. FIGURE OSCENE

IMBECILLITA'. — Non vi è reato se l'imputato trovasi in istato di assoluta imbecillità, quando commise l'azione (codice penale, art. 94). Ove l'imbecillità non escluda affatto l'azione penale, è però sempre una circostanza attenuante del reato commesso in tale stato (art 95).

L'imbecillità è una causa d'interdizione, allorquando essa è abituale.

IMMONDIZIE. — Le Autorità incaricate di vegliare alla nettezza e salubrità delle città e dei villaggi non devono permettere il deposito di alcune specie d'immondizie sulla strada pubblica. I contravventori alle prescrizioni delle Autorità suddette, siano queste prescrizioni contenute in regolamenti speciali di polizia urbana, o d'igiene pubblica, o date con appositi manifesti, sono soggetti a pene di polizia.

Sono puniti cogli arresti o coll'ammenda coloro che innanzi ai loro edifizii ammassano, gettano od espongono cose nocevoli per effetto di esalazioni insalubri (art. 685, N. 4 del cod. pen.).

Sono passibili delle stesse pene coloro che, gettando imprudentemente chicchessia sulle pubbliche strade od in altri luoghi di passaggio, offendono o lordano le persone (art. 686, N. 1).

Cadono pure in contravvenzione, e sono egualmente puniti con pene di polizia coloro che lanciano immondizie nei giar-

dini o nei recinti altrui, o contro le finestre, porte, muri delle altrui case o ricoveri, o pubblici edifizii (art. 687, N. 1).

IMPIEGHI (*cumulo di*) — Gl'impieghi retribuiti a carico dello Stato non possono cumularsi con altri retribuiti dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Università libere, e da qualsiasi altra amministrazione garantita, sussidiata o riconosciuta dallo Stato, salve le eccezioni, di cui nella legge relativa 19 luglio 1862.

IMPOSTE. — Per *imposta* s'intende l'obbligazione che s'impone sulle rendite private per formare una rendita pubblica, destinata alle spese necessarie, alla sicurezza e prosperità dello Stato.

Nessuna imposta a profitto dello Stato può essere stabilita o riscossa se non in forza di legge (art. 30 dello Statuto fondamentale del Regno).

Alle spese provinciali, in causa d'insufficienza delle rendite e delle entrate ordinarie, si supplisce dai Consigli provinciali con centesimi addizionali alle imposte dirette, e colle altre rendite che sono loro dalle leggi consentite (art. 173 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865).

I Consigli comunali hanno facoltà di stabilire imposte nell'interesse del Comune. I regolamenti che possono occorrere riguardo ad esse, sono approvati dalla Deputazione provinciale. Copia di tali regolamenti approvati dalla Deputazione sono dal Prefetto trasmessi al Ministero competente (delle finanze), il quale, udito il Consiglio di Stato, può annullarli in tutto od in parte, in quanto siano contrari alle leggi e ai regolamenti generali (art. 138).

I Carabinieri Reali (ed in generale tutti gli Agenti della forza pubblica) devono prestare mano forte, ogniqualvolta ne siano richiesti, agli impiegati incaricati delle esazioni delle imposte per conto diretto del Governo, assistendoli e proteggendoli, ove corrano pericolo evidente di essere insultati od assaliti, od incontrino resistenza od assoluta difficoltà per parte dei contribuenti (art. 344 del regolamento dei Reali Carabinieri).

IMPUTATO. — Imputato è colui, a cui viene incolpata un'azione od un'ommissione. L'imputato non può dirsi accusato, finchè il Pubblico Ministero non abbia regolarmente formulata l'accusa, e la Sezione d'accusa del Tribunale non l'abbia ammessa.

INAMOVIBILITA' DEI GIUDICI. — I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di Mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio (art. 69 dello Statuto fondamentale del Regno).

La inamovibilità dei Giudici consiste nel non poter essere privati della loro carica, nè sospesi dall'esercizio delle loro funzioni, nè senza il loro consenso traslocati o posti in aspettativa o a riposo, anche con pensione di ritiro od altro assegnamento, se non nei casi e secondo le forme prescritte dalla legge.

Nella legge sull'ordinamento giudiziario sono stabilite le norme, secondo le quali si applica la inamovibilità dei Giudici sancita dallo Statuto.

Nella inamovibilità dei Giudici sta il carattere e la condizione capitale dell'indipendenza e così dell'imparzialità dei medesimi, perchè per essa i Giudici sono sicuri da ogni influenza di Governo e di partiti, e sapendo che non potranno essere chiamati a sindacato e puniti per aver pronunciato secondo coscienza, a questa unicamente ed alla legge attingeranno i motivi delle loro sentenze.

L'inamovibilità però non deve significare assoluta indipendenza da ogni autorità, sicchè il Magistrato possa arbitrariamente esercitare la sua potestà; ma bensì debbonsi instituire tali norme, che valgano ad evitare le ingiustizie e gli arbitrii sì nel Governo che nei Magistrati. Al che appunto mirano le disposizioni della legge sovracitata.

INCANTI PUBBLICI — Art. 402 del codice penale « Coloro i quali, sia prima, sia nell'atto degli incanti delle proprietà, dell'usufrutto o della locazione di cose mobili od immobili, di una impresa, di un appalto, di una coltivazione, o di un'opera qualunque, avranno impedita o turbata la libertà degli incanti, o delle oblazioni, con vie di fatto, violenze o minaccie, saranno puniti col carcere da quindici giorni a sei mesi, oltre ad una multa da lire cento a due mila ».

Art. 403. — « Incorreranno nella stessa pena coloro, che avranno allontanati gli oblatori con offerta di danaro, o con promessa qualunque, o con altri mezzi di frode.

Le convenzioni che si facessero a quest'effetto sono nulle di pien diritto.

Il deliberamento, che fosse seguito a favore d'alcuno, il quale abbia avuto parte in tali convenzioni, potrà essere annullato ad istanza di chi vi ha interesse.

Art. 404. — « Se i reati preveduti nei precedenti articoli 402

e 403 saranno commessi dagli uffiziali preposti agli incanti, la pena del carcere non potrà essere minore di mesi sei, nè la multa potrà essere minore di lire duecentocinquanta, oltre alla sospensione dai pubblici uffici. »

L'articolo 402 del codice penale non è applicabile se non in quanto il turbamento ha avuto per iscopo ed effetto di porre ostacoli alla libertà degli incanti: il turbamento che non occasionasse se non una sospensione della operazione, non avrebbe il carattere voluto dalla legge per costituire il delitto (Chevaux ed Hélie, t. V, pag. 431).

Bisogna che l'impedimento, il turbamento della libertà degli incanti sia il risultato di vie di fatto, di violenze o di minaccie. Le parole, le esortazioni, le grida, anche allora che avessero per risultato di turbare la libertà degli incanti, non basterebbero per l'esistenza del delitto (Chevaux ed Hélie, t. II, N. 3619, ediz. Brux.).

A costituire il reato previsto dall'articolo 402 fa d'uopo inoltre che le minaccie proferite contro gli oblatori emanino da colui stesso che debbe porle in esecuzione: tale delitto non può risultare da semplici progetti espressi sul conto di un terzo, cui si attribuiscono intenzioni violente (Tribunale di Bourges, 25 marzo 1841).

La legge non punisce il tentativo del delitto previsto dall'articolo 402 del codice penale. Quindi colui che in un'aggiudicazione ha cercato di allontanarvi gli oblatori, ma che non vi riuscì, non cade sotto il disposto di questo articolo (Tribunale di Metz, 7 luglio 1823).

L'accertamento del valore dei beni esposti agli incanti non può avere influenza alcuna sul reato, che consiste nei raggiri e mezzi fraudolenti usati per impedire la libertà degli incanti e delle oblazioni (Cassazione di Torino, 8 febb. 1838).

Se diversi attendenti ad un appalto convengono tra loro che l'appalto o l'esecuzione del lavoro rimanga a quello tra essi, che offrirebbe una maggiore somma da dividersi fra gli altri che più non si presenterebbero, tale convenzione cade sotto la sanzione penale dell'art. 403 del codice penale. Non può scusarsi tale convenzione col dirla vero scioglimento di precedente società per addire a tale incanto, se sotto tale aspetto non venne allegata la società nel giudizio di merito. L'apprezzamento poi delle circostanze atte ad indurre l'intenzione fraudolenta dei cooperatori del reato è cosa di mero fatto (Cassazione di Torino, 28 dicembre 1859 — Cassazione francese, 19 novembre 1841).

Sebbene l'articolo 403 parli del fatto d'aver allontanato gli

oblatori, basta tuttavia per provocarne l'applicazione, che anche un solo oblatore sia stato allontanato (Cassazione francese, 24 agosto 1837).

È permesso l'esercizio dell'azione civile per i fatti, cui alludono gli art. 402 e 403 del codice penale, finchè non è proposta alcuna azione penale (Cassazione di Torino, 30 maggio 1854).

INCENDIO. — L'incendio può essere attribuito o a dolo, o a colpa, o a circostanze fortuite. Nel primo caso veste il carattere d'un crimine, ed è punito con pene più o meno gravi secondo l'oggetto, cui si appicca o si comunica, e secondo le conseguenze che ne derivano (art. 650-656 del codice penale). Nel secondo caso veste il carattere d'un delitto, ed è d'ordinario punito con semplice multa, salvo sempre la indennità verso le parti lese (art. 662); e se in conseguenza dell'incendio sarà seguita la morte o ferita di qualche persona, si osservano per l'applicazione della pena le norme stabilite per l'omicidio e le ferite involontarie (art. 664). Nel terzo caso non vi ha, nè vi può essere azione penale.

Tutti indistintamente i cittadini sono obbligati a prestare in caso d'incendio l'aiuto che loro si richiede dalla legittima Autorità. Il rifiuto o la trascuranza di obbedire è punita con pene di polizia (art. 688, N. 8).

In caso d'incendio è dovere dell'Autorità e degli Agenti di Pubblica Sicurezza di accorrere sollecitamente sul luogo del disastro, affine di prendere tutti quei provvedimenti che possono essere necessari a circoscrivere e domare le fiamme, a salvare la vita e le sostanze delle persone, e ad impedire che alcuno approfitti della circostanza per commettere furti. Essi debbono immediatamente farne rapporto ai superiori, segnalando le persone che più si distinsero nell'estinzione dell'incendio, ed indicando i bisogni urgenti, cui occorra provvedere, ricercare se l'incendio sia accidentale o doloso, ed in questo ultimo caso, arrestarne gli autori, se noti, e denunziare il tutto con processo verbale al Procuratore del Re per l'opportuno procedimento. Ma le Autorità non debbono limitare le loro azioni a spegnere gl'incendi allorchè si sono manifestati, ma debbono altresì provvedere ad allontanare le cause che vi possono dar luogo. In questo intendimento le leggi sottopongono a certe condizioni e cautele l'incendiare fuochi d'artifizio e lanciare razzi (art. 91 della legge di Pubblica Sicurezza); la costruzione e l'attivazione delle fornaci,

le quali in mancanza di speciali regolamenti locali, debbono essere ad una distanza maggiore di 100 metri dalle case, dagli edifizi, dalle foreste, dai boschi, dai mucchi di biade, di paglia, di fieno, di foraggi o di qualsiasi altro deposito di materie combustibili (art. 662 del codice penale); e danno facoltà ai municipi d'inserire nei regolamenti locali di polizia urbana e rurale prescrizioni adatte

INCESTO. — L'incesto è l'azione del vivere come in matrimonio colla propria sorella o fratello, figlio o figlia, e con altra persona parente o congiunta in grado proibito. Il reato è più grave a proporzione che il grado di parentela è più prossimo.

L'incesto in linea retta ascendentale o discendentale, sia che la parentela derivi da nascita legittima od illegittima, è punito colla relegazione non minore di anni dieci — L'incesto tra fratelli e sorelle, sieno germani, consanguinei od uterini, è punito colla relegazione estensibile ad anni cinque. — L'incesto coi coniugi dei genitori, dei figli e dei fratelli o delle sorelle, è punito col carcere. Quando nell'incesto concorre la violenza, la pena è dei lavori forzati a tempo, estensibile al *maximum* se l'incesto è in linea retta ascendentale o discendentale (art. 481 del codice penale).

La parola *parentela* usata in questo articolo indica consanguineità, non affinità. Quindi a termine della legge penale non v'ha incesto fra cognati (Corte d'appello di Nizza, 27 marzo 1852).

INCETTA DI MERCANZIE. — La speculazione, che ha per oggetto di comprare considerevoli quantità di derrate e mercanzie per venderle in seguito a prezzi esorbitanti, costituisce l'incetta o monopolio. — V. MERCANZIA.

INDENNITA' D'ALLOGGIO AD ALCUNI UFFIZIALI DI S. P. — Allorchè la somministrazione dell'alloggio, che a termini dell'art. 4, § 1 del regolamento per l'esecuzione della legge di P. S., approvato con Decreto R. 18 maggio 1865 compete ai Questori, agli Ispettori, ai Delegati capi d'uffizio nei capoluoghi di Provincia e di Circondario, ed a quelli incaricati di reggere ufficio separato, non può essere fatto in natura, sono per tale titolo assegnate le seguenti indennità:

Al Questore di Napoli	L. 2000
Al Questore di Firenze.	» 1200
Agli altri Questori	» 1000

Agl' Ispettori e Delegati capi d'ufficio in Napoli .	L.	800
Agli stessi in Firenze	»	700
Agli stessi nelle altre città capo-luogo di Provincia	»	600
Ai Delegati capi d'ufficio nel capo-luogo di Circondario ed a quelli ripartiti nei punti speciali della circoscrizione	»	400

(art. 4, § 2 del regolamento citato).

INDENNITA' DI TRASFERTA AGLI UFFICIALI ED AGENTI DI P. S. — Ogni qualvolta un Ispettore, un Delegato di Provincia e di Circondario, un Applicato dell'amministrazione di Pubblica Sicurezza, un Delegato mandamentale debbono per motivi di servizio trasferirsi fuori del luogo della ordinaria loro residenza, alla distanza di oltre sei chilometri, hanno diritto per ogni giorno di soggiorno fuori di residenza ad una indennità di trasferta, tutto compreso, di lire sette se Ispettore o Delegato di Provincia o di Circondario, di lire cinque se Applicato, e di lire quattro se Delegato mandamentale

Queste trasferte non possono essere ordinate salvochè dai Prefetti: però nei casi di assoluta urgenza possono anche essere sotto la propria responsabilità ordinate dai Sotto-Prefetti e dai Questori, riferendone tantosto al Prefetto

Le parcelle riflettenti trasferte devono essere alla fine di ciascun trimestre trasmesse al Ministero, verificate e confermate dai Prefetti, compilate in quadri di tante colonne, quante si richiedono ad indicare il giorno della trasferta, l'Uffiziale che l'ha eseguita, il luogo in cui si è trasportato, e la distanza in chilometri dalla residenza, la causa che determinò la trasferta, l'Autorità che l'ha ordinata, il numero dei giorni impiegati ed il diritto dovuto, il risultato della trasferta ed i fatti provvedimenti.

Se l'Uffiziale inviato in trasferta non è in grado di anticipare la somma, i Prefetti, Sotto-Prefetti o Questori possono somministrargli degli acconti, coll'avvertenza che non raggiungano mai lo ammontare della presunta somma totale della indennità relativa.

In queste parcelle non possono mai essere comprese spese fatte nell'interesse dell'ordine, e che ricader debbono sui fondi per ispese segrete, dovendo, ove alcuna ne sia occorsa, essere portata nel relativo rendiconto di questi fondi — (Circolare del Ministero-interni, 14 febbraio 1860).

Alle Guardie di Sicurezza Pubblica non compete alcuna indennità per trasferte a meno che pernottino fuori di residenza;

nel qual caso hanno ragione ad un'indennità, se graduato di lire 1 50; e se guardia semplice di lire 1 per ogni notte (art. 33 del regolamento per le Guardie di Pubblica Sicurezza, 16 gennaio 1860).

INDENNITA' DI TRASLOCAZIONE AGLI IMPIEGATI. — Gl'Impiegati civili retribuiti a carico dello Stato e dipendenti dai Ministeri dell'interno, delle finanze, di grazia e giustizia, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, e di agricoltura, industria e commercio, quando siano trasferiti da una ad altra sede permanente, ricevono un compenso, se si trovano nelle condizioni seguenti.

a) Che la traslocazione sia ordinata per ragione di pubblico servizio, e non in seguito ad istanza dell'impiegato, o per cause disciplinari;

b) Che la traslocazione segua senza promozione con aumento di stipendio, salvo che il nuovo stipendio sia inferiore a L. 3000;

c) Che la distanza dall'antica residenza alla nuova destinazione sia maggiore di chilometri 100 (art. 1 del Regio Decreto 24 maggio 1863)

I compensi sono fissati come segue:

Per ciascun chilometro, oltre al limite stabilito alla lettera *c* dell'art. 1 e sino a 200 chilometri.

Sulle ferrovie	L. 0 16
Sui piroscafi	» 0 25
Sulle vie ordinarie di terra . . .	» 0 30

E per ciascun chilometro oltre i primi 200:

Sulle ferrovie	L. 0 11
Sui piroscafi	» 0 15
Sulle vie ordinarie di terra . . .	» 0 25 (art. 2).

Gl'impiegati sopraddetti ricevono un compenso eguale anche per la moglie e per ciascuno dei figli di età superiore agli anni tre, quando comprovino di essere stati seguiti da essi nella nuova residenza. Tale prova è fornita per mezzo di una dichiarazione del rispettivo capo d'ufficio del luogo della nuova residenza, il quale attesti la verità del fatto (articolo 3).

Non è concesso alcun compenso agl'impiegati in riposo od in aspettativa, i quali siano richiamati in attività di servizio, ed a coloro che siano per la prima volta nominati ad impiego. Si considera come prima nomina il passaggio ad impiego effettivo dei volontari, alunni apprendisti, uditori e simili (art. 4).

Gl'impiegati in disponibilità per soppressione d'ufficio, o riduzione di pianta, quando siano richiamati in servizio effettivo, oppure destinati a prestar l'opera loro in altra residenza, sono considerati nella stessa condizione degl'impiegati in attività per ciò che concerne il compenso di traslocazione. Per gli impiegati non ancora parificati, il conseguimento dello stipendio di nuova pianta con assimilazione di grado non costituisce promozione, a cui siano applicabili le disposizioni dell'art. 1, lettera *b* (art. 5).

Il compenso di traslocazione si calcola in ragione della distanza più breve che si può percorrere dal luogo dell'antica residenza a quello della nuova destinazione; e per gl'impiegati in disponibilità, che non prestano servizio temporaneo, dal luogo del loro domicilio legale a quello della nuova destinazione (art. 6).

Quando l'impiegato abbia facoltà di viaggiare gratuitamente sulle strade ferrate e sui piroscafi, è dedotto dal compenso il prezzo di trasporto che non ha sborsato (art 7).

Il pagamento del compenso è ordinato in seguito allo effettuato pagamento. La tabella dimostrativa deve essere sottoscritta dall'impiegato e verificata dal suo capo d'ufficio (art. 8).

Il Ministero dell'interno, con Circolare 22 luglio 1863, ha dato il modulo della tabella per le indennità dovute agli impiegati da lui dipendenti, che mutano di residenza.

INDENNITA' DI VIA E MEZZI DI TRASPORTO GRATUITI.— Le indennità di via ed i mezzi di trasporto non possono essere accordati che agli indigenti, i quali si trovino in alcuno dei casi seguenti:

1° Ai regnicoli, che debbono essere diretti al luogo in cui nacquero, od a quello in cui tengono il domicilio per misura di sicurezza pubblica, oppure perchè rilasciati dalle carceri o da altri luoghi di pena;

2° Ai regnicoli che dall'estero sono diretti con indennità di via alla frontiera dello Stato per ripatriare;

3° Agli stranieri che dallo Stato sono diretti alla frontiera per restituirsi al loro paese, purchè ne sia accertata la nazionalità;

4° Agli stranieri provenienti dall'estero con indennità di via, che debbono necessariamente transitare sul territorio dello Stato per recarsi in patria;

5° Agli emigrati politici residenti nel Regno, i quali si trovano nelle circostanze seguenti, e sempreché non siano in grado di sopperirvi di proprio:

a) Per motivi d'ordine e di pubblica sicurezza, per cui debba l'emigrato lasciare il luogo ove si trova; e fra questi può annoverarsi, provvedendosi d'urgenza, l'internamento dai punti di frontiera degli emigrati di dubbia condotta e pericolosi, che non convenga lasciare a stanza in quella località,

b) Per ragione di collocamento che riesca loro indubbiamente vantaggioso e pel quale abbiano a rinunziare in totale od in parte al sussidio durante la loro occupazione Questa però dev'esser giustificata mediante produzione di qualche documento, lettera o simile, debitamente legalizzata;

c) Per gravi motivi di salute giustificati mediante produzione di fede medica debitamente legalizzata, che richiedano cangiamento di dimora;

d) Per ragioni di rimpatrio, quando a norma delle prescrizioni in vigore, non vi si frapponga alcun ostacolo, e la domanda relativa non sia un pretesto per cambiare dimora, ma l'espressione della volontà determinata di ripatriare, rilasciando dichiarazione di non essere compromesso col Governo del proprio paese (art. 1° del regolamento approvato con Decreto Reale del 24 giugno 1860, e Circolare del Ministero-interni 22 giugno 1863)

I mezzi di viaggiare agli individui che ne siano affatto sprovvisti, e che trovinsi nei casi determinati dai N. 1 e 3 dell'articolo 1° del regolamento 24 giugno 1860, non possono essere conceduti che dagli uffizi di Prefettura, Sotto-Prefettura e di Questura. I Prefetti possono però specialmente autorizzare le Autorità di Sicurezza Pubblica mandamentali e comunali di frontiera ad accordare questi mezzi di viaggiare nei casi preveduti dai numeri 2 e 4 dello stesso articolo 1° (Circolare del Ministero-interni 1° marzo 1864)

Fuori di questi casi non possono essere accordati i mezzi di viaggio gratuito senza l'autorizzazione del Ministero dell'interno, ed in caso di concessione irregolare, l'ammontare può essere posto a carico del funzionario che li ha accordati (art. 2 del regolamento succitato).

I mezzi per viaggiare consistono:

1° In un'indennità pecuniaria in ragione di cinque centesimi per chilometro, cui si potrà aggiungere, qualora l'indigente risulti incapace di fare o di proseguire il viaggio a piedi, il mezzo di trasporto con carro od altro simile veicolo;

2° In un posto gratuito di terza classe sulle ferrovie, oppure sui piroscafi che percorrono i laghi e fiumi, coll'aggiunta di un sussidio in danaro a titolo di indennità pel vitto in

ragione di 20 centesimi ogni 25 chilometri, qualora la distanza da percorrersi oltrepassi 80 chilometri, o siavi interruzione nella corsa per cui la durata del viaggio debba eccedere sei ore;

3° Fra le isole ed i porti nel continente in un posto gratuito di terza classe, in un piroscafo od altro legno, aggiungendovi il corrispondente vitto durante la navigazione (art. 3).

L'indennità di via, di cui al N 2 dell'articolo 3, è accordata mediante apposita annotazione sul foglio di via. Risultando da dichiarazione medica essere il titolare di foglio di via nella impossibilità di intraprendere o di proseguire il viaggio a piedi, se ne fa pur cenno sullo stesso foglio, unendovi inoltre la dichiarazione summentovata. Si deve inoltre segnare sul foglio di via l'itinerario, ossia i Comuni, pei quali deve il titolare passare, avvertendo sempre di scegliere la via più breve e diretta (art. 4).

L'indennità di via, e così pure il mezzo di trasporto, è somministrato dai Comuni posti lungo la strada che si deve percorrere in proporzione della distanza che corre sino al Comune più vicino. L'ammontare dell'indennità pagata e del mezzo di trasporto somministrato da ogni Comune deve essere notato sul foglio di via, indicando inoltre il Comune sino al quale fu pagata la indennità e somministrato il mezzo di trasporto, e la data del pagamento; il Sindaco o chi per esso vi apporrà la sua firma (art. 5).

Semprechè sia possibile di inviare a destinazione l'indigente col mezzo di diligenze od altre vetture pubbliche con una spesa che non ecceda l'ammontare dell'indennità di via e del mezzo ordinario di trasporto per l'intiero viaggio, devono le Autorità di Sicurezza Pubblica procacciare di preferenza un tal mezzo, facendone però cenno sul foglio di via. In questo caso la somma occorrente per pagare il prezzo del posto dell'indigente nella vettura è anticipato per intiero dall'amministrazione del Comune di partenza (art. 6)

Le amministrazioni comunali notano per ordine progressivo in apposito registro le somme da loro anticipate in conformità del disposto degli articoli precedenti. Un estratto di tale registro, dichiarato autentico dal Sindaco, è trasmesso, per mezzo delle Autorità politiche del Circondario e della Provincia, di trimestre in trimestre, e nei primi 15 giorni del trimestre successivo, al Ministero dell'interno per il rimborso (art. 7).

Le Autorità politiche, incaricate del rilascio dei fogli di via con indennità, devono trasmettere nei primi cinque giorni di ogni trimestre una tabella indicativa dei fogli di via

da loro accordati nel corso del trimestre precedente al Prefetto della Provincia, che entro i cinque giorni successivi la farà pervenire al Ministero dell'interno, unendovi quella dei fogli di via rilasciati dal suo ufficio (art. 8)

Dette Autorità, nel trasmettere al Prefetto la tabella dei fogli di via con indennità da loro accordate nel trimestre, devono con apposito documento (distinto collo stesso numero d'ordine, col quale ciascun individuo è notato nella tabella), constatare nel modo infraespresso la causa che diede luogo al rilascio del foglio di via, cioè:

a) Se si tratta di rinviare, *per misura di sicurezza pubblica*, un individuo nel paese in cui è nato, o nel quale tiene il domicilio, il documento consisterà in una dichiarazione sottoscritta dall'Autorità che concede il foglio di via, nella quale sia espressa *esplicitamente la causa speciale* che consiglia, *per misura di sicurezza pubblica*, la concessione, e notata la circostanza avere l'Autorità stessa *accertato* che l'individuo è *affatto sprovveduto di mezzi* per effettuare il viaggio a proprie spese;

b) Se abbiansi a dirigere in patria od al luogo di domicilio persone rilasciate dalle carceri giudiziarie o da luoghi di pena, il documento consisterà in una dichiarazione *del rilascio* sottoscritta dal Direttore del carcere o del luogo di pena, a cui l'Autorità aggiungerà altresì la dichiarazione *che la persona non può viaggiare con mezzi propri*;

c) Se si tratti di regnicoli diretti dall'estero con indennità di via alla frontiera, il documento sarà il foglio di via ottenuto all'estero, che dovrà essere per tal effetto ritirato alla persona che rientra nello Stato;

d) Quanto agli stranieri che dallo Stato sono diretti alla frontiera per restituirsi al loro paese, il documento consisterà nella copia della autorizzazione accordata per questo scopo dal Prefetto della Provincia, resa autentica colla firma dell'ufficiale che accorda il foglio di via;

e) Per gli stranieri poi, che dall'estero debbono transitare sul territorio dello Stato per ripatriare, il documento consisterà nelle copia del foglio di via, del quale debbono essere stati muniti all'estero, resa autentica colla firma dell'Autorità che rilascia il foglio di via nello Stato;

f) Per i quattro casi poi formulati nella Circolare del 29 giugno 1863, N. 99, nei quali le Autorità politiche sono autorizzate a concedere fogli di via con indennità o mezzi di trasporto agli emigrati politici, il documento consisterà nella dichiarazione enunciata di sopra alla lettera *a*, nella quale l'Au-

torità esprimerà in modo chiaro e preciso a quale *dei quattro motivi dalla predetta Circolare ammessi* sia la concessione appoggiata.

g) Quando il trasporto gratuito sia stato autorizzato, fuori dei casi previsti dal regolamento, dal Ministero, il documento sarà una copia autentica della disposizione ministeriale (Circolare del Ministero-interni, 1° marzo 1864)

Se nel Comune, da cui parte l'indigente, havvi stazione di strada ferrata o di piroscafo, di cui possa lo stesso valersi per recarsi a destinazione, deve egli essere provvisto di un posto gratuito di terza classe Parimente se un consimile mezzo esista ad un determinato punto dell'itinerario che deve l'indigente percorrere, egli deve essere solo provvisto dell'indennità di via, ed essendone il caso anche del mezzo di trasporto ordinario, sino a tal punto, e deve quindi essere fatto proseguire sino a destinazione sulla ferrovia o piroscafo, rilasciandogli in tal caso oltre il foglio di via, anche la richiesta di cui nell'articolo seguente. In questo caso sul foglio di via si aggiungono le parole, con indennità, ed occorrendo, con mezzo di trasporto sino alla stazione di strada ferrata di . . . . . per proseguire quindi sino a. . . . luogo di destinazione, dove giunto deve presentarsi all'Autorità politica per consegnarle il foglio di via (art. 9 del regolamento 24 giugno 1860)

Gli indigenti, ai quali sia provvisto il trasporto gratuito sovra una ferrovia o piroscafo, devono essere muniti di speciale richiesta. Se però il trasporto abbia ad effettuarsi fra punti percorsi da ferrovie o piroscafi esercitati da amministrazioni separate, le richieste devono essere altrettante quante sono le amministrazioni medesime. Questa richiesta è dal titolare presentata un quarto d'ora almeno prima della partenza del convoglio al capo-stazione del luogo di partenza, il quale, riconosciutala regolare, la ritira consegnando in cambio al titolare medesimo senza pagamento un biglietto di terza classe per la destinazione indicata (art. 10).

Qualora l'indigente, che è provvisto di trasporto gratuito su ferrovia o piroscafo, debba in seguito percorrere ancora un tratto di strada ordinaria per giungere a destinazione, se gli deve, oltre la richiesta sovra mentovata, rilasciare un foglio di via, sul quale sia segnato l'itinerario che deve percorrere, e sia indicato che dall'ultima stazione della ferrovia sino a destinazione deve essergli corrisposta l'indennità e somministrato, se ne sarà il caso, il mezzo di trasporto (art. 11).

Nei casi in cui si deve corrispondere agli indigenti provvisti di trasporto gratuito sopra ferrovia o piroscafo l'inden-

nità pel vitto in conformità del N. 2 dell'art. 3, l'ammontare di tale indennità per l'intiero viaggio è anticipato dall'amministrazione del Comune di partenza a norma dell'alinea dell'art. 6 (art. 12).

Le Autorità di Pubblica Sicurezza di Circondario, non che quelle mandamentali e comunali, cui spetti, fanno entro i dieci primi giorni di ogni trimestre tenere al Prefetto della Provincia una tabella delle richieste da loro fatte nel corso del trimestre precedente. Il Prefetto fa compilare uguale tabella delle richieste rilasciate dal suo ufficio, e le trasmette quindi tutte nei cinque giorni successivi in un coll'elenco generale riassuntivo al Ministero dell'interno (art. 13). Devono per la trasmissione di dette tabelle essere osservate le stesse prescrizioni che per le tabelle, di cui all'art. 8 (Circolare del Ministero-interni, 1° marzo 1864).

Le amministrazioni delle ferrovie e dei piroscafi trasmettono dal canto loro allo stesso Ministero di trimestre in trimestre le richieste di cui all'art. 10, cui sia stato dato corso nel precedente trimestre (art. 14 del regolamento 24 giugno 1860).

Gli indigenti che per essere affetti da infermità schifose o per altro motivo possano destare ribrezzo od arrecare disturbo alle persone che viaggiano sulle ferrovie o piroscafi, devono essere diretti a destinazione nel modo stabilito negli art. 4 e 5 (art. 15).

Su ciascun foglio di via portante indennità o mezzi di trasporto e sulle relative *tessere*, e così egualmente su ciascuna richiesta per passaggio gratuito su ferrovia o su piroscafi, l'Autorità che le rilascia, deve accennare, secondo le specificazioni fatte nelle suddette lettere *a b c d e f g*, la natura del documento, al quale sono appoggiate. Ogni contabilità poi di fogli di via o mezzi di trasporto ed ogni richiesta per passaggio gratuito su ferrovie o piroscafi, nella quale non sia enunciato tale documento, e qualsivoglia richiesta diretta ad ottenere posti di prima o seconda classe sulle ferrovie o sui piroscafi, è recisamente ed inesorabilmente esclusa dal pagamento a carico dello Stato, e la relativa spesa ricade, occorrendo anche mediante ritenuta sugli stipendi, a carico del funzionario, che l'abbia così irregolarmente rilasciata. Non è infine in nessun caso dal Ministero ammessa a pagamento a carico dello Stato qualunque richiesta per passaggio gratuito sulle ferrovie o sui piroscafi a favore di funzionari pubblici, e specialmente per quelli di P. S. neppure per ragione di servizio. Separate istruzioni provvedono circa al modo di abili-

tare questi funzionari di P. S. a viaggiare per ragione di servizio sulle ferrovie e sui piroscafi (Circolare 1° marzo 1864).

INDENNITA' DI VIAGGIO AGLI IMPIEGATI IN MISSIONE. — Gl' Impiegati in missione del Ministero delle finanze, dell'interno, di agricoltura, industria e commercio, e delle amministrazioni dai medesimi dipendenti, quelli del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero di grazia e giustizia, nonchè i membri dell'ordine giudiziario nei soli casi di missioni per affari amministrativi, percepiscono, giusta le norme che seguono, un compenso per le spese di viaggio e per quelle di soggiorno fuori del luogo di loro ordinaria residenza.

Le indennità di viaggio, tanto per l'andata quanto pel ritorno, sono corrisposte, in ragione della minore distanza percorribile dal luogo di partenza a quello d'arrivo, sulla base di centesimi 25 per ciascuno dei primi 100 chilometri, e di centesimi 20 per ognuno degli eccedenti. Per quella parte di viaggio che possa effettuarsi sulle ferrovie o sui piroscafi, invece delle indennità prementovate, i capi di servizio aventi grado di capo di Divisione, ricevono il rimborso della spesa di un posto di prima classe sulle ferrovie e sui piroscafi, e gli altri impiegati ricevono il rimborso della spesa di un posto di seconda classe sulle ferrovie e di un posto di prima sui piroscafi, sotto deduzione sempre dei ribassi di prezzo che sono consentiti sui piroscafi postali dalle vigenti convenzioni a favore degli impiegati che viaggiano per ragione di servizio (art. 1 e 2 del Regio Decreto 25 agosto 1863)

L'indennità giornaliera di soggiorno è corrisposta secondo le seguenti norme:

In ragione dello stipendio annuo:

Alunni ed impiegati fino a . .	lire 1000	L. 5
più di L. 1000 alle	» 2200	» 6
più di » 2200 alle	» 3500	» 8
più di » 3500 alle	» 5000	» 10
più di » 5000 alle . .	» 7000	» 12
più di » 7000		» 18

Per gli impiegati aventi l'obbligo di cauzione, l'indennità di soggiorno si misura sullo stipendio annuo, o sull'ammontare degli aggi fissi, o cumulativamente sullo stipendio e sugli aggi, quando sono provvisti di entrambi, giusta le norme seguenti:

Sino alle lire 3000	L. 5
Più di lire 3000 alle 5000.	» 6
Oltre le lire 5000	» 8

Gli assegnamenti *ad personam*, gli assegni per spese di ufficio ed altri emolumenti, di cui ponno essere provvisti gli impiegati, non si computano per determinare la categoria dell'indennità di soggiorno (art. 3 del R. Decreto 14 settembre 1862).

L'impiegato riceve la sola metà dell'indennità di soggiorno, quando si restituisca alla propria residenza nel giorno stesso in cui la abbandonò (art. 4)

Qualora la missione si protragga oltre un mese, può il Ministro determinare la misura dell'indennità da corrispondersi pel tempo successivo Determina pure i compensi agl'impiegati, che ricevono destinazione temporaria presso qualche ufficio fuori del luogo di loro ordinaria residenza. Il Ministro è autorizzato a concedere un supplemento alla indennità stabilita nel presente Decreto, quando le circostanze speciali della missione lo consiglino, ma non può in nessun caso la totale indennità accordata all'impiegato eccedere quella della classe immediatamente superiore (art 5)

Non è dovuta indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati che ricevono una somma fissa a titolo d'indennità di giro Gli Ispettori e Sotto-Ispettori provinciali però vi hanno diritto, quando sono incaricati di qualche missione fuori del distretto assegnato alle loro funzioni (art 6)

Gl'impiegati ed alunni, ai quali fosse affidata la reggenza d'un ufficio contabile, con partecipazione ai proventi dell'ufficio stesso, non hanno diritto alle indennità di cui sopra (art. 7).

Il Ministro determina di volta in volta le indennità da accordarsi per le missioni all'estero (art 8)

Di regola generale le indennità si pagano, compiuta la missione, o mensilmente, se questa si protrae oltre un mese. — All'impiegato che ne faccia domanda, può il Ministero concedere anticipazioni (art. 9).

INDENNITA' PER SERVIZI DIVERSI DELLA FORZA PUBBLICA. — I Bassi-Ufficiali e Carabinieri, che per qualunque motivo sono comandati di servizio fuori di residenza, godono dell'indennità di pernottazione per tutte le notti che un tale servizio li ha tenuti lontani dalla Stazione, in ragione di

L. 0 70 ai Marescialli d'alloggio a cavallo
» 0 60 ai Brigadieri »
» 0 50 ai Vice-Brigadieri e Carab. »
» 0 60 ai Marescialli d'alloggio a piedi.
» 0 50 ai Brigadieri »
» 0 40 ai Vice-Brigadieri e Carab. »

Tali indennità sono loro pagate dal Ministero della guerra (art. 101 del regolamento del Corpo dei R. Carabinieri).

I Graduati e le Guardie di Pubblica Sicurezza, che per servizio comandato devono pernottare fuori della ordinaria residenza, hanno ragione ad una indennità di trasferta, se graduato di lire 1 50, se semplice guardia di lire 1 (art. 33 del regolamento delle Guardie di Pubblica Sicurezza, 16 gennaio 1860)

Allorchè per solo individuale vantaggio siano dalle Autorità o dai cittadini richiesti i Carabinieri per iscortarli, proteggerli, assistere ai balli od a feste private, o per traduzioni straordinarie e simili, possono esigere le retribuzioni fissate dall'art. 106 del regolamento dell'Arma

Di regola generale le Guardie di S. P. non devono essere comandate in servizio fuori del Circondario, nè alle medesime può essere fatta richiesta di scorte, di traduzioni straordinarie e simili. In caso però che per speciali circostanze fosse loro affidato tale servizio, esse non hanno diritto che al rimborso delle spese forzose, cioè a quelle di vitto e di trasporto, nè loro compete alcuna indennità. Quando poi vengono concesse per assistenza a feste da ballo private, viene loro corrisposta l'indennità di L. 3, se la festa non è protratta oltre la mezzanotte, e di L. 5 se oltre la mezzanotte, per ciascuna Guardia.

La Guardia nazionale, quando è chiamata a far servizio di sicurezza pubblica fuori del rispettivo Comune, ha diritto alle competenze giornaliere fissate dalla tabella annessa al R. Decreto 17 maggio 1859. Tali competenze sono pagate dal Ministero dell'interno — La spesa relativa agli alloggiamenti, nel caso che il Comune, ove la Guardia nazionale è mandata in distaccamento, non abbia locali disponibili per tale servizio, deve andare a carico del Comune medesimo, quando anche il distaccamento prolunghi la sua fermata nel Comune per più di tre giorni (Decisione del Ministero-interni, 7 maggio 1863)

Le truppe, se impiegate in servizio nell'interesse dell'ordine pubblico e della sicurezza o mandate in distaccamento nei villaggi in osservazione, hanno diritto ad un soprassoldo fissato dai R. Decreti 25 marzo 1852 e 1° giugno 1865. Al rimborso delle spese anticipate per tale oggetto dal Consiglio d'amministrazione dei reggimenti provvede il Ministero, che ha richiesto il distaccamento, sulla presentazione dei documenti giustificativi delle dette spese, che gli viene fatta dal Ministero della guerra (Circolare del Ministero della guerra

13 luglio 1850, N. 168, inserta a pag. 34 della parte 2ª del *Giornale Militare* di quell'anno).

INDIGENTI. — V. Indennita' di via e mezzi di trasporto gratuiti — Mendicanti.

INDIZI — Segni apparenti o probabili che una cosa od un fatto esiste. In materia penale sono quell'assieme di circostanze, che la legge non determina, e che prese isolatamente sono di poca importanza, ma nella massa costituiscono delle prove, delle presunzioni, la cui apprezzazione è lasciata alla prudenza dei Magistrati.

INDULTO — È atto d'indulgenza in rimettere alcuna cosa della legge, del comando, dell'obbligo.

Gl'indulti accordati con Decreto Reale determinano i reati o le condanne, che vi sono compresi, e le condizioni per l'ammessione (art. 809 del codice di procedura penale).

Quelli che intendono gioire del benefizio dell'indulto, devono, nel termine che è stabilito nel Decreto Reale, e, in difetto, entro sei mesi dalla pubblicazione, ricorrere alla Corte, alla quale appartiene la cognizione del reato, o che ha pronunciata la condanna, per ottenere la declaratoria di ammissione. Se si tratta di reato di cognizione dei Tribunali o dei Giudici di Mandamento, si ricorre pure alla Corte, da cui dipendono, nel qual caso i ricorrenti devono poi far fede avanti i medesimi dell'ottenuta declaratoria fra due mesi dalla data di questa (art. 810)

Il ricorso per godere dell'indulto non sospende il corso della procedura già incominciata, quando dagli atti del processo non risulti ancora sufficientemente se il reato sia compreso nell'indulto: in questo caso il ricorso è unito agli atti del processo per pronunciare su di esso nel corso ulteriore della causa. Se il titolo del reato è già sufficientemente indicato allo stato degli atti, la Corte statuisce immediatamente sul ricorso (art. 811).

A coloro che hanno goduto dell'indulto per omicidio od altri crimini contro le persone portanti pene della morte o dei lavori forzati a vita, può essere fatto ostacolo di abitare nel luogo, ove dimora l'offeso, od in caso di morte di questo, nei luoghi ove dimorano i suoi eredi immediati, od il coniuge, o i congiunti per consanguineità od affinità sino al terzo grado inclusivamente, se non ottengono il consenso in iscritto dai medesimi (art. 812).

Coloro, che dopo aver goduto degl'indulti per reati o per pene inflitte con sentenza, commettono nuovi reati punibili con pena dello stesso genere o di un genere superiore, si considerano come se non avessero goduto degli indulti, e sono giudicati e puniti come colpevoli di più reati, o come recidivi, a tenore delle disposizioni contenute nelle sezioni 1 e 2, capo V, titolo II, lib. I del codice penale (art. 128 del codice penale).

Estinguendosi il reato e le pene cogl'indulti o con ispeciale grazia sovrana, il condannato non rientra in quei diritti, nè riacquista quelle capacità, di cui sia stato privato colla sofferta condanna, ove alla pena fosse unita l'infamia o l'interdizione dai pubblici uffizi o dall'esercizio di una carica, di un impiego, di una professione negoziazione od arte; senza pregiudizio di ciò che è statuito dal codice di procedura penale nel libro III, titolo XII, per la *riabilitazione dei condannati* (art. 136).

INFAMIA. — Le condanne alle pene di morte e dei lavori forzati a vita, ed anche dei lavori forzati a tempo, quando siano pronunciate pei crimini di grassazione, di estorsione, di rapine, di furti, di falsificazioni di monete, cedole, obbligazioni dello Stato, carte di pubblico credito equivalenti a moneta, bolli, sigilli o scritture, di falsa testimonianza e di calunnia, sono le sole che la legge riguarda come infamanti. L'infamia che ne deriva, non si estende oltre la persona del condannato (art. 24 del codice penale)

I condannati alle pene infamanti, oltre all'interdizione dai pubblici uffici, non possono essere assunti come periti, nè fare testimonianza in giudizio, fuorchè per somministrare semplici indicazioni; e sono esclusi dalla facoltà del porto d'armi (art. 25).

INFANTE. — I colpevoli di rapimento o di occultazione di un infante, di soppressione dello stato di un infante, di sostituzione di un infante ad un altro, o di supposizione di parto, sono puniti colla relegazione da cinque a dieci anni (art. 506 del codice penale).

L'esposizione di un infante veste il carattere di un delitto più o meno grave, secondo le circostanze di tempo e luogo in cui seguì l'esposizione, e le verificate conseguenze del fatto. Ond'è che il legislatore saggiamente sanciva nel codice penale le seguenti disposizioni:

Colui che, avendo trovato un infante recentemente nato,

non ne fa, a termini delle leggi o dei regolamenti sullo stato civile, la consegna al Sindaco del Comune, dove l'infante è stato trovato, è punito col carcere estensibile a tre mesi. Questa disposizione non è applicabile a colui che acconsente di incaricarsi della cura dell'infante, e ne ha fatta la sua dichiarazione al Sindaco (art. 507).

Coloro che hanno portato od esposto ad una casa d'ospizio od in altro luogo di pubblica beneficenza un infante, il quale sia stato loro affidato onde ne prendessero cura o per qualunque altro fine, incorrono nella pena del carcere da uno a sei mesi, salve le pene stabilite dall'articolo 506, nel caso in cui il fatto avesse il carattere del reato ivi designato. Non soggiacciono però alla detta pena, se essi non erano tenuti ovvero non si erano obbligati di provvedere gratuitamente al nutrimento e mantenimento dell'infante, e se, non ostante il datone opportuno diffidamento, niuno vi avesse provveduto (art. 508).

Coloro che hanno abbandonato od esposto in luogo solitario un infante, ovvero hanno ordinato di esporlo od abbandonarlo in tal guisa, e l'ordine sia stato eseguito, sono puniti col carcere non minore di un anno (art. 509).

Se, in conseguenza dell'esposizione o dell'abbandono, l'infante fosse rimasto ferito o altrimenti offeso, i colpevoli dell'esposizione o dell'abbandono, sono puniti col carcere non minore di due anni, od anche colla relegazione estensibile ad anni dieci, a seconda della gravità e conseguenza della ferita. Nel caso che sia avvenuta la morte dell'infante, il colpevole soggiace alla pena della relegazione estensibile ad anni quindici (art. 510).

Se poi dal complesso delle circostanze risulti che la esposizione o l'abbandono dell'infante non poteva avere altro oggetto che la morte del medesimo, e sia questa avvenuta in conseguenza della esposizione o dell'abbandono, il colpevole è punito coi lavori forzati a vita (art. 511).

Se l'esposizione o l'abbandono dell'infante seguono in luogo non solitario, i colpevoli incorrono nella pena del carcere da tre mesi ad un anno. Se, in dipendenza dell'esposizione o dell'abbandono, abbiano luogo le conseguenze indicate nell'articolo 510, la pena è del carcere, nel primo caso da sei mesi a due anni, e nel secondo da due a cinque (art. 512).

La pena è maggiore, se i reati di esposizione o di abbandono dell'infante sono commessi dai genitori, tutori od institutori dell'infante medesimo (art. 513).

L'art. 506 si applica generalmente ad ogni rapimento ed

occultazione di un infante minore d'età, e non può limitarsene la portata al solo rapimento ed occultazione di infanti neonati (Cassazione francese, 18 novembre 1824)

Può costituire il crimine di soppressione dello stato di un infante il fatto di una donna, che depose alle porte di un ospizio l'infante, di cui ella s'era sgravata, senza previa di lui registrazione, e senza alcuna indicazione, che consentisse più tardi all'infante di reclamare il proprio stato (Cassazione francese 21 luglio 1831). Non così ove abbia sopra di sè indicazioni sufficienti a far conoscere la di lui condizione ed il di lui stato (Cassazione francese. 25 maggio 1837).

Sono costitutivi del crimine di sostituzione di un infante ad un altro, e di supposizione di parto previsto dall'articolo 506, i seguenti fatti:

1. Quando una donna, dopo essersi simulata incinta, fa comparire, all'epoca del parto, un infante, che essa dice provenire da suo marito, affine di far frode agli eredi legittimi;

2. Quando una donna incinta sostituisce, dopo il suo parto, un infante in luogo di quello di cui si è sgravata;

3. Quando alcuni genitori, che non hanno figli, ne suppongono uno estraneo, che essi affermano nato dal loro matrimonio;

4. Quando alcuni estranei sostituiscono ai genitori un infante estraneo in luogo del loro figlio legittimo (Jousse, *Quest. crim.*, t. IV. pag. 142).

L'art. 508 ha per unico scopo di reprimere l'abuso di confidenza commesso da quelli, alle cui cure l'infante fu affidato: questo articolo non si applica adunque al padre che porta il proprio figlio all'ospizio, se si assicurò che l'infante fu raccolto (Cassazione francese, 16 dicembre 1843).

Ogni abbandono fatto di notte tempo debbe reputarsi come fatto in luogo solitario (Chevaux ed Hélie. t. IV, pag. 375, ediz. 3ª)

Il solo ordine dato e susseguito da effetto basta per costituire il reato previsto dall'art. 509; non è necessario che questo reato riunisca le condizioni della complicità ordinaria; non è nemmanco necessario che l'ordine dato implichi obbedienza: il mandato dato ed eseguito cade sotto la proibizione del suddetto articolo (Chevaux ed Hélie, t. IV, pag. 383, ediz. 3ª).

Un semplice consiglio però sarebbe insufficiente a costituire colpabilità in proposito (Carnot. t. II, pag. 157).

L'esposizione prevista dall'art. 512 non è punibile, se non

in quanto siavi nello stesso tempo abbandono dell'infante (Cassazione francese, 19 luglio 1838).

Il fatto di aver deposto un infante nella ruota di un ospizio non presenta il carattere di un abbandono se la persona che l'ha esposto, non si è ritirata, se non dopo d'aver intesa la persona incaricata di questo servizio a prendere l'infante dalla ruota (Cassazione francese, 7 giugno 1834). — V. Esposti.

INFANTICIDIO. — L'omicidio volontario di un infante di recente nato è qualificato *infanticidio* (art. 525 del codice penale).

È circostanza attenuante dell'infanticidio se è commesso dalla madre sulla prole illegittima (art. 532).

Perchè vi sia crimine d'infanticidio nel senso legale, bisogna che l'uccisione dell'infante abbia luogo nel momento od in tempo prossimissimo alla di lui nascita nello scopo di sottrarne la cognizione al pubblico. Quindi non può considerarsi tale l'uccisione di un bambino che ha già toccati i trenta giorni di sua esistenza: questo fatto non costituisce che un semplice omicidio (Cassazione francese, 31 dicembre 1835).

INGERENZA ILLECITA DE' PUBBLICI UFFICIALI. — Gli uffiziali pubblici, od agenti del Governo, od amministratori, tesorieri ed altri contabili degli ospizi ed altri stabilimenti pubblici non possono apertamente, o con atti simulati, o con interposizione di persone, prendere un interesse privato qualunque nelle aggiudicazioni, negli appalti od in altri atti delle pubbliche amministrazioni, dei quali eglino hanno la direzione o la sorveglianza in tutto od in parte, oppure in affari, intorno ai quali essi siano incaricati di dare ordine, di liquidare conti, di regolare o di fare pagamenti.

L'ingerenza in questi atti od affari è punita colla pena del carcere non minore di tre mesi, estensibile a due anni, ed inoltre con multa da lire cento a tremila, e colla pena della reclusione, oltre alla interdizione dai pubblici uffizi, quando si aggiunga il danno fraudolentemente recato all'amministrazione, cui l'affare appartiene (art. 241-243 del codice penale).

È pure proibito ad ogni ufficiale dell'ordine amministrativo, stipendiato dal Governo, di fare nei luoghi soggetti alla sua autorità con atti manifesti o simulati, o per interposte persone, commercio di grani, di farine o di vini, che non siano il prodotto dei suoi beni, sotto pena di una multa non minore di cinquecento lire, estensibile a lire diecimila, oltre la confiscazione delle derrate appartenenti a tale commercio (art. 244).

INGIURIA. — L'ingiuria si distingue in pubblica ed in privata.

Ogni espressione oltraggiosa, parola di disprezzo, od invettiva, proferita in pubblico, che non contiene l'imputazione di alcun fatto preciso, è una ingiuria pubblica, ed è punita con pene correzionali (art. 572 del codice penale).

Tutte le ingiurie, o verbali, o commesse con fatti, con scritti, o in altro modo qualunque, che non hanno il carattere di vera pubblicità, sono punite cogli arresti e coll'ammenda, la quale può essere convertita in multa estensibile a lire 100, se concorrono circostanze aggravanti di tempo, di luogo o di persona (art. 583)

Cadono in contravvenzione coloro che non provocati fanno ad altri un'ingiuria non annoverata fra i delitti, o, se provocati, eccedono coll'ingiuria i limiti della provocazione (art. 686, N. 3).

Pel reato d'ingiuria non si può procedere che ad istanza della parte offesa. È eziandio in facoltà della parte offesa di agire in via solamente civile contro l'autore dell'ingiuria, all'oggetto di farlo dichiarare tenuto al risarcimento dei danni in quella somma che sarà dal Giudice stabilita (art. 586).

Sono pubbliche ingiurie gravissime le così dette *tenebre* od *alloi*, che sono suonate qualche volta dalla plebe in occasione di seconde nozze. Quindi sono legalmente arrestati coloro che sono còlti in flagrante reato (Corte d'appello di Genova, 20 giugno 1856).

Le espressioni genericamente ingiuriose usate in un ricorso all'Autorità contro un pubblico funzionario e con deliberato intendimento di offenderne la dignità ed il carattere, costituiscono il reato d'ingiuria scritta (Cassazione di Torino, 28 aprile 1853). — V. DIFFAMAZIONE.

INGOMBRI SULLE STRADE PUBBLICHE. — Non si può, anche momentaneamente, impedire il passaggio e la libera circolazione delle persone, dei cavalli e dei carri nelle strade pubbliche. È in facoltà del Sindaco di ordinare la rimozione immediata degli oggetti impedienti il passaggio in siti pubblici, facendo eseguire gli ordini relativi a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale, a norma dell'articolo 104 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865.

INONDAZIONE. — Le Autorità locali possono, nei casi di inondazione, richiedere l'opera ed i soccorsi dei cittadini, e denunziare all'Autorità giudiziaria coloro che vi si fossero ricusati (art. 685, N. 8 del codice penale).

Gli articoli 659 e 660 del codice penale stabiliscono pene criminali contro coloro che volontariamente distruggendo, rompendo o perforando argini, dighe e simili ripari di fiumi e di torrenti hanno cagionato inondazione di terreni I proprietari, affittaiuoli od altri utenti, che prevalendosi anche legittimamente delle acque, danno luogo per qualsiasi loro fatto o negligenza ad inondazioni di strade o terre altrui, sono puniti con multa, che non può eccedere il guasto dei danni cagionati (art. 680)

La pena è maggiore, se l'inondazione sarà avvenuta per fatto di Guardie campestri, di Guardaboschi o di qualunque altro pubblico Agente incaricato d'impedirla o prevenirla (art. 681) — V. Avvenimenti straordinari.

INSCRITTI DI LEVA — V. Leva militare.

INSEGNE — Non può stabilirsi alcuna insegna, che porti alcunchè di contrario alle leggi ed ai buoni costumi.

Le condizioni per lo stabilimento delle insegne, in quanto alla loro forma esterna, sono determinate da regolamenti locali o di polizia urbana o edilizii

INTELLIGENZE COI NEMICI — V. Sicurezza dello Stato

INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFIZI — L'interdizione è una pena criminale Essa consiste: nella esclusione perpetua del diritto di elettorato e da quello di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, ed in generale da ogni altro diritto politico; nella esclusione perpetua da ogni funzione, impiego od uffizio pubblico, nella decadenza dal beneficio ecclesiastico, di cui il condannato fosse provvisto, nella perdita di tutte le decorazioni nazionali ed estere, di tutti i distintivi d'onore civili e militari, di tutti i titoli pubblici, di tutti i gradi e di tutte le dignità accademiche; nella incapacità di essere tutore o curatore o di concorrere negli atti relativi alla tutela, tranne per proprii figli nei casi dalla legge contemplati (articolo 13 e 19 del codice penale)

La condanna ai lavori forzati a tempo porta seco l'interdizione dai pubblici uffizi. Produce gli stessi effetti la condanna alla reclusione quando è pronunziata pei crimini di grassazioni, di estorsioni, di rapine, di furti, di falsificazione di monete, cedole, obbligazioni dello Stato, carte di pubblico credito equivalenti a moneta, bolli, sigilli o scritture, di falsa testimonianza e di calunnia, e così pure la condanna alla

reclusione ed alla relegazione negli altri casi dalla legge espressamente determinati (art. 21)

INTERDIZIONE DALL' ESERCIZIO DI UNA CARICA OD ARTE. — È una pena accessoria, aggiunta alle condanne per crimini commessi con abuso dell'esercizio d'una carica, d'un impiego, d'una professione, d'una negoziazione o di un'arte, che rende il condannato incapace di esercitarla per l'avvenire (art. 38-40 del codice penale).

INTERROGATORIO — Qualunque individuo arrestato, presentato all'Ufficiale di polizia giudiziaria, deve essere immediatamente, o nelle ventiquattro ore al più tardi, interrogato sul suo nome, cognome, soprannome, sul nome di suo padre, sull'età, patria, professione, sul possesso dei beni, s'egli sia celibe, maritato o vedovo, se abbia prole, se sia militare, se sappia leggere e scrivere, e se sia stato altra volta arrestato, detenuto e processato; deve essere parimente interrogato sopra i motivi del di lui arresto

L'interrogatorio deve essere preceduto dalla descrizione della persona con indicazione dei connotati o contrassegni particolari che possono farla distinguere Si presenteranno all'arrestato gli oggetti che gli fossero stati sequestrati, e lo si interpellerà sulla provenienza e sulla destinazione dei medesimi, e a dichiarare come esistessero presso di lui

L'interrogatorio deve essere chiaro, preciso e diretto ad accertare imparzialmente i fatti.

L'interrogatorio deve essere sottoscritto dall'arrestato e dall'Ufficiale di polizia giudiziaria; e se l'interrogato non sa scrivere, o si rifiuta di firmare, se ne fa menzione nel verbale.

Negli interrogatorii che dagli Uffiziali di polizia giudiziaria si deferiscono ai testimonii, ai periti, od altre persone intervenute negli atti, cui procedono, non si può far prestare il giuramento

I verbali d'interrogatorio devono poi essere trasmessi, a seconda dei casi, all'Autorità cui spetta di provvedere per l'arrestato.

INTROMETTITORE AMBULANTE. — V. PROFESSIONI AMBULANTI

INUMAZIONI. — Avvenuta la morte di un individuo, e constatata questa e dichiarata nel modo e colle cautele prescritte dalle leggi sullo stato civile, sulla pubblica sicurezza e

sulla sanità pubblica, il cadavere deve essere trasportato nel cimitero in cassa inchiodata, e con essa sepolto.

Per regola generale le inumazioni tutte devono aver luogo nei recinti dei cimiteri comuni. Quindi deve essere in questi (ove già non esistano località all'uopo) destinata una parte dell'area da distinguersi dalla rimanente con fossa, muro o siepe, a norma dei casi e dell'importanza edilizia dei luoghi, per i seppellimenti degli acattolici, salvo alla podestà ecclesiastica di permettere i riti e le formalità solite a praticarsi dalla medesima in tali contingenze. Egualmente una parte separata del cimitero comune deve essere destinata all'inumazione dei bambini nati da genitori cattolici e morti prima del rito battesimale. Ma ogni classificazione fra i defunti che appartengono allo stesso culto, come, per esempio, per i suicidi, pei giustiziati e simili, non deve essere ammessa, giacchè la separazione di sepoltura entro il recinto comune è fondato unicamente sulle differenze dei culti professati dalle popolazioni (Circolare del Ministero dell'interno 31 marzo 1861).

È vietato di dare sepoltura nelle chiese, nei tempii, nelle cappelle e negli altri luoghi destinati al culto (art. 65 del regolamento sulla sanità pubblica, 8 giugno 1865).

Le inumazioni nei cimiteri devono aver luogo in fosse separate disposte in linee parallele, od in fosse o sepolture particolari, il cui terreno è concesso dai Comuni a norma dei regolamenti municipali sui cimiteri e per un tempo non minore di dieci anni (art. 74).

Le fosse tanto comunali che particolari debbono avere la profondità di un metro e mezzo a due metri, la larghezza di ottanta centimetri e la lunghezza di due metri e cinque centimetri. La distanza di una fossa dall'altra deve essere di trenta a quaranta centimetri per ogni lato (art. 75).

Nei cimiteri dove è ammesso il sistema di tumulazione in sepolture private, queste debbono essere costrutte e disposte in modo da evitare la diffusione di miasmi all'aria libera, quando rimangono chiuse, e rendere innocua la loro apertura nel caso che sieno destinate alla deposizione di più feretri (art. 76).

Coloro che, senza precedente autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, avranno fatto seppellire il cadavere di un neonato o di altra persona qualunque, e coloro che avranno in altro modo contravvenuto alle leggi ed ai regolamenti relativi alle inumazioni, sono puniti col carcere estensibile a due mesi, o con una multa estensibile a lire duecentocinquanta; salve le pene maggiori per gli altri reati, dei quali si fossero resi colpevoli (art. 517 del codice penale).

Chiunque, prima che siasi proceduto alla visita giudiziale, avrà rimosso, trasportato, seppellito, o avrà permesso che si seppellisse il cadavere di un neonato o di altra persona estinta di morte violenta, è punito con multa estensibile a lire centocinquanta. se lo avrà nascosto, la pena è del carcere da sei mesi a due anni (art. 518).

È punito colla relegazione estensibile ad anni cinque, o col carcere, o con multa sino a lire cinquecento, secondo la maggiore o minore gravezza dei casi, chiunque si rese colpevole d'insulti ai cadaveri, o di violazione di tombe o di sepolcri (art. 519).

Il Parroco che, avvertito dal Giudice di non far trasportare un cadavere senza concerto con lui, non obbedisce, cade in contravvenzione all'art. 518 del codice penale (Cassazione di Torino, 28 maggio 1854).

Le escavazioni di terra mista di resti umani da un cimitero, la cessione della stessa, il trasporto nei campi per servire d'ingrasso, è fatto costituente di per sè il reato di violazione dei sepolcri, indipendentemente da ogni intenzione di fare oltraggio alle tombe. Lo scopo innocente, la pubblicità del fatto, i riguardi raccomandati possono soltanto diminuire la gravità del reato, e ridurlo anche alla proporzione di delitto punibile con ammenda correzionale. Spetta al giudice del merito l'apprezzare consimili circostanze (Cassazione di Torino, 11 febbraio 1852).

Ogni atto, che tenda direttamente a violare il rispetto dovuto alle ceneri dei morti, ancorchè non siasi ad esse materialmente attentato, cade sotto l'applicazione dell'art. 519. Quindi è colpito dal disposto di quest'articolo il fatto d'aver percosso con un bastone sulla tomba dei morti, con aggiuntevi interpellanze oltraggiose ai Mani di quelli che vi si trovano rinchiusi (Cassazione francese, 22 agosto 1859). — V. Cadaveri — Cimiteri.

INVENZIONI E SCOPERTE INDUSTRIALI. — V. Privative industriali.

INVIOLABILITA' DEL DOMICILIO — V. Domicilio

INVIOLABILITA' DEL SEGRETO EPISTOLARE. — Il segreto delle lettere è inviolabile. Il Governo ed i funzionari da lui dipendenti ne sono risponsabili, e vigilano rigorosamente perchè non siano aperte da alcuno, nè venga presa in alcun modo cognizione del loro contenuto (art. 27 della legge 5 maggio 1862).

È vietato agli Agenti doganali ed agli Uffiziali di polizia, nella visita delle vetture e degli oggetti trasportati dai corrieri o procacci, di visitare le valigie, i sacchi od i pieghi postali contenenti la pubblica corrispondenza. Possono però, in caso di grave sospetto di violazioni delle leggi e dei regolamenti doganali, accompagnarli fino all'ufficio di Posta per quivi assistere all'apertura delle valigie, sacchi e dispacci suddetti, che deve sempre essere eseguita dagl'impiegati delle Poste (art 38 della legge, e 9 del relativo regolamento 21 settembre 1862).

L'impiegato delle Regie Poste, il quale, senza speciale autorizzazione della legge, apre o lascia aprire qualche lettera o piego consegnati alla Posta, o lascia in qualunque modo prendere cognizione del loro contenuto, è punito colla pena del carcere non minore di sei mesi, estensibile ad anni due; ed in caso di soppressione della lettera o piego, colla pena del carcere per due anni Alla pena del carcere verrà sempre aggiunta la sospensione dall'impiego. In nessun caso può servire di scusa un ordine superiore (articolo 237 del codice penale)

Il principio sancito nell'art. 237 del codice penale non si oppone punto alle investigazioni della giustizia, chè la giustizia non viola il segreto delle lettere quando in caso di gravità ordina il sequestro di quelle presunte contenere indizi necessari per acquistar lumi nell'indirizzo di un procedimento (art. 31 della legge suddetta, e Corte d'assise della Loira 11 giugno 1830).

ISPETTORI DI PUBBLICA SICUREZZA. — V. Amministrazione di S. P.

ISRAELITI. — V Inumazioni — Liberta' di culto.

ISTITUTORI. — V. Correzione.

ISTRUZIONE PUBBLICA — Il Ministro della pubblica istruzione governa l'insegnamento pubblico in tutti i rami e ne promuove l'incremento: sopravveglia il privato a tutela della morale, dell'igiene, delle istituzioni dello Stato e dell'ordine pubblico. Dipendono da lui, eccettuati gli istituti militari e di nautica, e commerciali, industriali ed agricoli, tutte le scuole e gli istituti pubblici di istruzione e d'educazione e rispettivi stabilimenti, e tutte le podestà incaricate della direzione ed ispezione delle scuole e degli istituti medesimi nell'ordine stabilito dalla legge

Vigila inoltre, col mezzo dei suoi ufficiali o d'altre persone appositamente da lui delegate, le scuole e gl'istituti privati d'istruzione e di educazione, e qualora i Direttori di tali istituti ricusino di conformarsi alle leggi, può ordinarne il chiudimento, previo il parere del Consiglio superiore d'istruzione.

Il Ministro, in caso d'urgenza o per far cessare un grave scandalo, può sospendere d'autorità propria un Professore universitario fino a provvedimento da emanarsi dal Consiglio superiore.

In caso d'urgenza, i Provveditori, ciascuno per gli stabilimenti che sono nella loro Provincia, i Municipii per rispettivi loro ginnasii, ed in difetto di questi o di quelli, i Direttori dei ginnasii ed i Presidi dei licei hanno la facoltà d'interdire l'accesso degli stabilimenti, cui sovraintendono, ai Professori e ai Reggenti che se ne fossero comunque resi indegni, salvo a riferirne immediatamente al Ministro.

Gli stabilimenti ed i corpi d'istruzione secondaria, che vengono aperti senza averne data preventiva partecipazione al Provveditore della Provincia, e prima che questi abbia data la propria adesione, che può essere anche tacita, quando cioè entro due mesi dalla fatta dichiarazione non sia intervenuta per parte del Provveditore un'opposizione motivata, ufficialmente notificata al dichiarante, devono essere senz'altro chiusi, e coloro che li avranno aperti, sono passibili di una multa estensibile dalle cento alle cinquecento lire. In caso di recidiva, alla multa potrà essere aggiunto il carcere che non ecceda i tre mesi.

Nessuna corporazione religiosa può dare insegnamento in opposizione della regola, sotto il regime della quale fu riconosciuta nello Stato come corpo morale.

I padri e coloro che ne fanno le veci sono obbligati di procacciare, nel modo che crederanno più conveniente, ai loro figli dei due sessi in età di frequentare le scuole pubbliche elementari del grado inferiore, l'istruzione che vien data nelle medesime. Coloro che avendo comodo di adempiere a quest'obbligo per mezzo delle scuole comunali, si asterranno dal mandarvi i figli senza provvedere effettivamente in altra guisa all'istruzione loro, devono essere esortati dal rispettivo Sindaco ad inviarli a queste scuole; e quando senza legittimo motivo persistano nella loro negligenza, saranno puniti a norma delle leggi penali dello Stato. Tali disposizioni sono applicabili a tutti coloro, che tengano in custodia, impieghino od abbiano comecchessia sotto la loro dipendenza fanciulli, che sono in età di frequentare le scuole pubbliche.

In caso d'urgenza è data facoltà al Sindaco, d'accordo coll'Ispettore, di sospendere senz'altro, per modo di provvisione, dall'esercizio delle sue funzioni quel maestro, che non potrebbe, senza grave inconveniente, continuarle, o che per cause a lui imputabili sarà divenuto, comecchessia, occasione di scandalo o di disordini gravi nel Comune. Hanno un'eguale facoltà gl'Ispettori di Circondario rispetto ai maestri, cui è affidata la reggenza di scuole pubbliche non dipendenti dai Municipi.

Non possono esercitare un ufficio qualunque nelle scuole elementari sì pubbliche che private, nè essere a qualsiasi titolo applicati od ascritti agl'istituti contemplati nella legge sull'istruzione, coloro che sono stati condannati a pene criminali, o ad una pena qualunque per falso, furto, truffa o pravi costumi — (Legge sull'istruzione pubblica 13 novembre 1859).

L

LACUNA. — Vacuo, interruzione nella scrittura — V. ABBREVIAZIONE.

LADRI DI CAMPAGNA E PASCOLO ABUSIVO. — Le persone sospette per furti di campagna o per pascolo abusivo devono essere denunziate al Giudice di Mandamento dagli Ufficiali ed Agenti di P. S., dai Carabinieri Reali, dalle Guardie campestri o forestali e dai Cantonieri. Possono pure esserlo da qualunque cittadino a norma dei principii generali della procedura penale. — Contro l'individuo accusato di furti di campagna o di pascolo abusivo dalla voce pubblica, e per tale notoriamente considerato, il Giudice deve procedere anche senza specifica denunzia (articolo 97 della legge di S. P. 20 marzo 1865).

Se la denunzia è appoggiata a sufficienti indizi, o se trattasi di notorietà pubblica, ovvero altrimenti apparisca fondato il sospetto, il Giudice procede sommariamente, e risultandogli giustificata l'accusa od il sospetto, fa comparire dinanzi a se il denunziato, e lo ammonisce formalmente a meglio comportarsi. Se l'individuo sospetto di pascolo abusivo o di furti campestri è inoltre indicato come solito a tenere bestiame, che notoriamente non può mantenere, il Giudice, dopo aver verificato il fatto in contradditorio del denunziato, gl'in-

giunge di ridurre il bestiame al numero di capi da esso determinato entro il termine prefissogli colla stessa ordinanza, diffidandolo che altrimenti si procederà al sequestro del bestiame eccedente, e si procederà alla vendita del medesimo all'asta pubblica. — Sono considerati sospetti di pascolo abusivo i conduttori di gregge, che transitano dall'uno all'altro Comune, quando lo facciano fuori dei tempi determinati dai regolamenti locali, o quando non giustifichino di avere provvisto ai mezzi di mantenimento del loro gregge lungo il viaggio (art. 98).

Ove insorgano gravi indizi che una persona già ammonita ritenga legna, biade od altri frutti o prodotti di campagna di provenienza furtiva, o sia fatta denunzia dal danneggiato, il Giudice o l'Uffiziale di P. S. procede a perquisizione. — Venendosi a riconoscere l'esistenza degli oggetti suaccennati, se non ne viene subito dal detentore giustificata la provenienza, se ne ordina il sequestro, e si provvede alla custodia dello stesso detentore nel carcere del Mandamento o nella camera di sicurezza del Comune, per tradurlo, nel termine di 24 ore, dinanzi al Giudice di Mandamento per l'opportuno processo (art. 99).

Se una persona come sovra ammonita viene sorpresa nelle campagne, nei boschi o sulle strade con legna, biade od altri frutti rurali, e non ne sa indicare la legittima provenienza, deve essere immediatamente arrestata e messa a disposizione dell'Autorità giudiziaria (art. 100).

Gli oggetti sequestrati od il loro prezzo, se venduti perchè non suscettivi di essere conservati, qualora non vengano reclamati dal proprietario entro tre mesi dal giorno dell'avviso che il Giudice avrà fatto pubblicare ed affiggere all'albo pretorio del luogo, in cui il sequestro fu operato, sono, per ordinanza del medesimo, rimessi agli asili infantili dello stesso luogo, ed in difetto alla Congregazione locale di carità (art. 101).

Quando la persona ammonita non abbia, nel termine stabilito nell'ordinanza di ammonizione, ridotto il numero del suo bestiame come le fu ordinato, il Giudice procede immediatamente al sequestro del bestiame eccedente, e fa quindi procedere alla vendita del medesimo all'asta pubblica. Il prezzo ricavato, dedotte le spese, viene rimesso al proprietario. Se nell'atto del sequestro il possessore del bestiame dichiara che questo in tutto od in parte appartiene ad altri, di cui indichi il nome, l'atto del sequestro viene in tal caso significato, nel termine di due giorni, dal Giudice al proprietario designato, il quale presentandosi prima della vendita, e giustificando la sua proprietà,

può rivendicare il suo bestiame, purchè paghi tutte le spese, salvo il regresso verso il possessore contro il quale fu operato il sequestro art. 102).

Se l'accusato con denunzia o per voce pubblica è minore d'anni 16, in tal caso risultando al Giudice fondata l accusa, provvedendo perchè il minorenne sia, secondo le circostanze, consegnato a'suoi genitori o tutori, o ricoverato in uno stabilimento pubblico di lavoro, chiama dinanzi a sè le persone responsabili della condotta dell'accusato per ammonirle severamente, avvertendole come la legge le faccia responsabili degli atti del minorenne che sta sotto la loro sorveglianza (art. 103).

Quando l'individuo ammonito come sospetto o come responsabile non ha per due anni consecutivi subito veruna condanna, cessa, sulla di lui instanza, l'effetto della ammonizione (art 104) A tale scopo, ottenuta dall'Autorità giudiziaria dichiarazione della cessazione degli effetti dell'ammonizione, egli deve farla registrare presso l'uffizio di P S. locale (art. 106 del regolamento di S. P 18 maggio 1865).

LAPIDI SEPOLCRALI. — V. Cimiteri.

LATRINE. — V. Pozzi neri.

LAVORI — Chiunque con vie di fatto si oppone all'esecuzione dei lavori autorizzati o comandati dal Governo, è punito col carcere da tre mesi a due anni, e con multa non eccedente il quarto dei danni cagionati: salvo il preventivo avviso da darsi, a termini delle leggi, al proprietario, qualora si tratti di lavori a farsi ne'suoi fondi I provocatori di tale reato soggiacciono al *maximum* della pena (codice penale, art. 668).

Sono riputati lavori autorizzati dal Governo tutti quelli che sono fatti per conto dello Stato, sia che esso li faccia eseguire da' suoi agenti, sia che abbia trattato con intraprenditori per la loro esecuzione (Chevaux ed Hélie, t. IV, pagina 151, ediz. Brux.).

Tali sono anche quelli legalmente autorizzati da pubblici funzionari (Cassazione francese, 30 maggio 1834).

LAVORI FORZATI. — Fra le pene criminali havvi quella dei lavori forzati a vita o a tempo (codice penale, art. 13).

I condannati ai lavori forzati sono sottoposti alle opere più faticose a profitto dello Stato, colla catena ai piedi, e nel modo prescritto dai regolamenti (art. 16).

Le condanne alla pena dei lavori forzati a vita traggono seco la perdita dei diritti politici e civili (art. 20)

La condanna ai lavori forzati a tempo porta seco l'interdizione dai pubblici uffizi (art. 21)

Ogni condannato ai lavori forzati a tempo è, durante la pena, in istato di interdetto legale; e gli è nominato un tutore per agire in suo nome, e per amministrare i suoi beni nelle forme prescritte dalle leggi civili per gli interdetti Scontata la pena sono restituiti al condannato i suoi beni, ed il tutore gli rende conto della sua amministrazione, secondo le norme fissate dalle leggi civili. Durante la pena, non può essere rimessa al condannato alcuna somma o porzione delle sue rendite, eccetto che si tratti di tenue sussidio alimentario da somministrarglisi nel modo determinato dai regolamenti (art. 22).

Le sentenze di condanna alla pena dei lavori forzati a tempo sono stampate, affisse e pubblicate nelle città, in cui sono state pronunziate, nel capo-luogo del Comune, in cui fu commesso il crimine ed in quello del domicilio o della dimora del condannato. Lo stesso si pratica per le sentenze di condanna ai lavori forzati a tempo, quando siano pronunciate pei crimini di grassazioni, di estorsioni, di rapine, di furti, di falsificazioni di monete, cedole, obbligazioni dello Stato, carte di pubblico credito equivalenti a moneta, bolli sigilli, e scritture, di falsa testimonianza e di calunnia (art. 23).

Le donne condannate ai lavori forzati sono chiuse in una casa di forza per tutto il tempo stabilito dalla condanna, coll'obbligo del lavoro nell'interno di essa a tenore dei regolamenti (art. 68)

Il condannato alla pena dei lavori forzati, che al tempo della condanna avesse compito gli anni settanta, o fosse riconosciuto inetto fisicamente al genere di lavori prescritti per quella pena, è dispensato da tali lavori, ed impiegato in lavori meno faticosi e più adatti alle sue forze Lo stesso ha luogo pel condannato che compisse gli anni settanta mentre sta scontando la pena, o che per fisica indisposizione divenisse inetto a scontarla (art. 69). — V. Bagni di pena

LEGALIZZAZIONE — È l'atto con cui un funzionario od ufficiale pubblico di un ordine superiore attesta la verità della firma apposta ad un altro atto e la qualità di coloro che l'hanno fatto o spedito, affinchè sia prestata fede a questa firma. La formalità della legalizzazione non suppone, da parte di chi l'ha fatta, alcuna approvazione di ciò che può

essere contenuto nell'atto, a' cui piedi essa legalizzazione è posta.

LEGGI. — La proposizione delle leggi appartiene al Re ed a ciascuna delle due Camere, dei Deputati e dei Senatori. Però ogni legge d'imposizione di tributi o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato deve essere presentata prima alla Camera dei Deputati.

Ogni proposta di legge deve essere prima esaminata dalle Giunte, che sono da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta viene trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione, e poi presentata alla sanzione del Re.

Il Re solo sanziona le leggi, e le promulga.

L'interpretazioni delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo (Statuto fondamentale del Regno, art. 7, 10, 35 e 73).

La promulgazione delle leggi, come di qualunque altro atto che debba essere intitolato in nome del Re, è espressa nella formola seguente:

(Il nome del Re)
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

(Testo della Legge)

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato (art. 1 della legge 23 giugno 1854, estesa a tutto il Regno, ed unico della legge 21 aprile 1861 — R. Decreto 21 aprile 1861).

La legge deve portare la firma del Re, essere controsegnata dal Ministro proponente, e munita del visto del Guardasigilli, che vi apporrà il sigillo dello Stato (art. 2 e 6 della legge 23 giugno 1854).

Le leggi sono esecutorie in virtù della promulgazione che ne è fatta dal Re prima della sessione parlamentare immediatamente successiva a quella in cui furono votate, salvo che nella legge medesima sia stato stabilito un altro termine di promulgazione (art. 3).

Le leggi promulgate sono inserte nella raccolta degli atti del Governo Esse sono senz'altro osservate in tutte le Provincie di terraferma il decimo giorno, e nelle Isole il quindicesimo giorno dopo la loro inserzione, salvochè nella stessa legge promulgata sia altrimenti disposto. — Il Governo provvede tuttavia acciò si affigga pubblicamente in tutti i capo-luoghi di Comuni un esemplare della legge (art. 4).

L'inserzione per l'effetto contemplato dall'articolo precedente prende data dal giorno, il cui il Giornale ufficiale del Regno, per cura del Ministro Guardasigilli, ne dà ufficialmente avviso, coll'indicazione del numero progressivo della raccolta, nella quale la legge promulgata è stata inserta (art. 5).

Le disposizioni degli articoli 2, 4 e 5 della legge più volte citata sono anche applicabili ai Decreti e Regolamenti emanati dal Re, necessari per l'esecuzione delle leggi, e che interessano la generalità dello Stato (art. 6) (1).

LETAMAI. — V. Immondizie.

LETTERE — V. Inviolabilita' del segreto epistolare — Poste.

LEVA MILITARE. — L'esercito di terra e l'armata di mare si reclutano con uomini chiamati a far parte della leva o che si arruolano volontariamente. — Tutti i cittadini dello Stato sono soggetti alla leva.

Leva militare di terra.

Il contingente d'uomini che ciascuna leva deve somministrare per mantenere al numero l'esercito è per ciascun anno determinato per legge. Questo contingente è ripartito fra i Circondari dello Stato per Decreto Reale in proporzione del numero degli inscritti sulle liste di estrazione della classe chiamata; ed il contingente assegnato a ciascun Circondario è dal Sotto-Prefetto ripartito fra i Mandamenti, di cui il Circondario stesso si compone, in proporzione del numero degli inscritti sulle liste d'estrazione d'ogni Mandamento. Le liste

(1) Il nuovo codice civile, mandato a pubblicare con R. Decreto 25 giugno 1865, e che andrà in vigore il 1° gennaio 1866, provvede circa il modo di pubblicazione e la efficacia obbligatoria delle leggi, riproducendo in massima parte le disposizioni della legge 23 giugno 1854, determina i modi e le condizioni dell'abrogazione espressa o tacita delle leggi, e contiene disposizioni intorno alla loro interpretazione ed applicazione (art. 1-12).

In pari modo le Autorità civili e militari devono denunziare ai Tribunali ogni scambio di numero o surrogazione seguita in frode della legge. Le stesse Autorità tanto in questo caso che in ogni altro in cui si verificassero gli estremi di reato flagrante a senso degli art. 51 e 52 del codice di procedura penale, devono ordinare l'arresto dell'imputato o degli imputati in esecuzione del successivo art. 53 dello stesso codice (§ 889).

La frode negli scambi di numero e nelle surrogazioni è punita col carcere da tre mesi a due anni, senza pregiudizio delle pene più gravi applicabili nel caso di falsità (art. 171).

Gl'inscritti, che scientemente producono documenti, o fanno produrre ai Consigli di leva documenti falsi od infedeli, sono designati, senza riguardo al loro numero di estrazione, e perdono ogni diritto che loro potesse competere all'esenzione od alla dispensa. In caso fossero incorsi nel reato di falsità, è inoltre contro di loro e contro dei complici e fautori promosso penale procedimento, giusta le disposizioni del codice penale (art. 172 e § 890).

Gl'inscritti colpevoli d'essersi procacciate infermità temporarie o permanenti al fine di esimersi dal servizio militare, sono puniti col carcere estensibile ad un anno. I medici, chirurghi, flebotomi e speziali, che siansi resi complici di questo reato, sono puniti colla pena del carcere da sei mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a lire due mila (art. 173).

Avendosi fondato motivo ad arguire che un inscritto siasi procurato infermità temporarie o permanenti per lo scopo suaccennato, deve essere denunziato ai Tribunali civili, trasmettendo ai medesimi un estratto delle assunte informazioni ed il parere del medico chiamato a perito dal Consiglio di leva. Nel caso di condanna, l'inscritto, scontata la pena e riconosciuto idoneo ad un servizio militare qualunque, viene assentato, senza riguardo avuto al numero toccatogli in sorte od alla esenzione od alla dispensa che gli potesse competere. La stessa disposizione disciplinare è anche applicabile all'inscritto che abbia simulato od in altro modo prodotto l'apparenza di qualsivoglia infermità o fisico od intellettuale difetto per conseguire la riforma (art. 173 e §§ 891 e 892).

I medici o chirurghi chiamati come periti nel servizio di leva, i quali abbiano ricevuti doni od accettate promesse per usare favori ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti col carcere da due mesi a due anni. Tale pena è loro applicata, sia che al momento dei doni o delle promesse essi

fossero già chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni o delle promesse abbia avuto luogo nella previsione di tale chiamata — Si fa luogo all'applicazione della pena anche nel caso di riforma giustamente pronunziata (art. 180 e § 896).

Le Autorità sì civili che militari, i pubblici funzionari e gli agenti ed impiegati del Governo, che sotto qualsiasi pretesto abbiano autorizzato od ammesso dispense, esenzioni, riforme, esclusioni, scambi di numero e surrogazioni, assoldamenti di anziani o volontari oppostamente al disposto della legge, ovvero abbiano data arbitraria estensione sia alla durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari, sono puniti come rei di abuso di autorità colle pene stabilite dal codice penale, senza pregiudizio delle pene maggiori prescritte dallo stesso codice nel caso di circostanze che ne aggravino la colpa (art. 181).

Renitenti. — L'inscritto designato per far parte del contingente, che, senza legittimo impedimento, non si presenta al Consiglio di leva in occasione della riunione del contingente per essere assentato, è considerato e punito come renitente. — Per legittimo impedimento s'intende lo stato d'infermità, la detenzione ed ogni altro ostacolo costituente forza maggiore, che ponga l'inscritto nella impossibilità di obbedire (art. 174 della legge più volte citata, e § 914 del relativo regolamento).

Dieci giorni dopo la promulgazione del discarico finale, i Sotto-Prefetti fanno pubblicare nel capo-luogo di Circondario la lista generale degl'inscritti appartenenti all'ultima leva incorsi nella renitenza. La stessa lista è per copia conforme trasmessa al Procuratore del Re presso il Tribunale di Circondario, al Comandante locale dei Reali Carabinieri, non che al Ministro della guerra. Per cura degli stessi Sotto-Prefetti le liste parziali dei renitenti sono pur anche pubblicate nei Comuni, cui i medesimi appartengono per ragione di leva (§ 916).

Corre obbligo ai Sindaci di cooperare alla presentazione volontaria ed all'arresto dei renitenti, somministrando all'uopo ai Carabinieri Reali tutte le indicazioni atte a secondarne la ricerca. Devono altresì impiegare la loro influenza onde convincere gl'inscritti designati, che non impunemente cercherebbero sottrarsi al servizio, cui sono chiamati (§ 922).

Devono inoltre i Sindaci esercitare una vigilanza sugli stranieri al Comune, i quali si recassero ivi a domiciliarsi, quando per la loro età si supponesse che loro incombe di compiere ai doveri verso la leva (§ 923).

Il renitente che si costituisce spontaneo a qualunque Auto-

rità, od è arrestato dai Carabinieri o dagli altri Agenti di Pubblica Sicurezza, è indirizzato o tradotto avanti al Sotto-Prefetto del Circondario, in cui concorse alla leva. Il Sotto-Prefetto trasmette l'atto d'arresto colle opportune annotazioni al Ministero della guerra, e dopo accertamento dell'identità personale del renitente costituitosi spontaneo od arrestato, lo fa visitare dal Consiglio di leva espressamente riunito senza che occorra speciale autorizzazione. Dopo che siasi statuito sulla di lui attitudine od inabilità al servizio militare, viene fatto tradurre in carcere a disposizione del Procuratore del Re, al quale per cura del Sotto-Prefetto deve essere trasmesso l'atto autentico della decisione del Consiglio, e fatta istanza affinchè si proceda a termini di legge contro il renitente. Il Sotto-Prefetto farà cancellare dalle note dei renitenti e senza formalità ulteriore i deceduti, gli arrestati e quelli che si presentano spontaneamente, porgendone avviso al Procuratore del Re, al Sindaco, al Comandante locale dei Reali Carabinieri, onde sulle liste siano fatte le occorrenti cancellazioni (art. 175, e §§ 934-938).

I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni; quelli che si presentano spontaneamente prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza, incorrono nella pena del carcere da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena di carcere da sei mesi ad un anno. I renitenti inabili al servizio militare sono puniti col carcere da un mese ad un anno. Tali pene sono portate al doppio in tempo di guerra (art. 176).

I renitenti assolti e quelli che scontarono la pena a cui furono condannati, sono esaminati da un medico chirurgo in presenza del Sotto-Prefetto o Prefetto e del Comandante militare del Circondario o Provincia, e qualora siano riconosciuti idonei al servizio sono assentati ed inviati al Corpo cui vengono ascritti. Quando compariscono inabili al servizio, sono rimandati al Consiglio di leva nella sua prima seduta (art. 177).

Chiunque abbia scientemente nascosto od ammesso al suo servizio un renitente, è punito col carcere estensibile a sei mesi. Chi coopera scientemente alla di lui fuga, è punito col carcere da un mese ad un anno. La stessa pena si applica a coloro, che con colpevoli maneggi abbiano impedita o ritardata la presentazione all'assento di un inscritto designato. Se il delinquente è ufficiale pubblico, ministro del culto, agente od impiegato del Governo, la pena si può estendere

a due anni di carcere, e si fa luogo ad una multa estensibile sino a lire duemila (art. 178 della legge più volte citata, e art. 2 della legge 24 agosto 1862)

I reati di ommissione sulle liste di leva e di renitenza non danno luogo a prescrizione (art. 179).

I renitenti all'estero cessano di godere della protezione del Governo del Re. I Regi Ufficiali diplomatici e consolari all'estero devono per conseguenza tralasciare per qualsivoglia causa od evento dal prestare assistenza ai renitenti, e rifiutarsi dal concedere loro passaporti od altro documento all'oggetto di procurare ai medesimi protezione dalle Autorità estere dello Stato, a meno che si dispongano a ripatriare per restituirsi spontanei, nel qual caso rilascieranno loro un foglio di via obbligatorio fino alla frontiera per costituirsi al Sotto-Prefetto del loro Circondario, informandone subito il Ministero della guerra (§ 933)

Il Ministero della guerra promuove l'estradizione e la consegna dei renitenti rifuggiti all'estero, quando all'uopo fosse seguita particolare convenzione tra il Governo del Re e quello in cui gli stessi renitenti risultano riparati (§ 37 della prima appendice al regolamento sulla leva, 14 luglio 1856)

Gl'individui assentati, che siano chiamati al capo-luogo di Circondario per la partenza posteriormente all'assento, ed i quali o non si presentino entro cinque giorni dopo quello stato loro prescritto, senza che abbiano fatto constare di legittimo impedimento, ovvero, essendo avviati dal capo-luogo al deposito di leva, non vi si rechino, e ne rimangano assenti pel termine sovra indicato di giorni 5, si rendono colpevoli del reato di diserzione previsto dall'art 129 del Codice penale militare Essi sono quindi denunciati dal Comandante militare del Circondario all'Avvocato fiscale militare della rispettiva Divisione militare, e dati in nota come disertori ai Reali Carabinieri. A tal fine i Comandanti dei depositi di leva fanno conoscere ai Comandanti militari di Circondario gli individui partiti, che non siano giunti al deposito entro il termine sovra stabilito (§ 177 della 3ª appendice approvata con R. Decreto 5 ottobre 1862)

Inseguimento ed arresto dei renitenti. — È dovere degli Agenti di Pubblica Sicurezza di eccitare i giovani chiamati a far parte della leva a presentarsi nelle epoche stabilite nel luogo, ove si fanno le operazioni di leva, e di praticare tutte le diligenze possibili per la presentazione volontaria e l'arresto degli indugiatori e renitenti, consegnando all'Autorità politica della Provincia o del Circondario quelli di cui operarono l'arresto.

I Prefetti e Sotto-Prefetti trasmettono le liste dei renitenti ai Comandanti di Compagnia e Luogotenenza dei Reali Carabinieri, affinché sia da questi diramato ai Comandanti le Stazioni lo stato nominativo di quelli compresi nella circoscrizione di ciascuna Stazione. Il Ministero dell'interno poi dirama per mezzo delle Prefetture e Sotto-Prefetture a tutti gli Agenti di Pubblica Sicurezza le note dei renitenti per tutto il Regno

Venendo in cognizione che taluno dia ricovero agli inscritti renitenti od indugiatori, li protegga, li consigli alla disobbedienza, e cerchi in qualche modo di sottrarli alla vigilanza della Pubblica Sicurezza, se ne dovrà dare denuncia all'Autorità giudiziaria pel relativo procedimento

È accordata la gratificazione di cinquanta lire agli Agenti della forza pubblica qualunque, che arrestino un renitente. Questa gratificazione è portata al doppio in tempo di guerra (§ 932 del regolamento sul reclutamento dell'esercito, in data 31 marzo 1855). — V PASSAPORTO. — PREMI PER ARRESTI.

Leva marittima.

Sono soggetti alla leva marittima, e debbono esser cancellati dalle liste della leva di terra i cittadini dello Stato, i quali per lo spazio di 24 mesi in qualunque età, o per 12 mesi dopo l'età di 15 anni compiti, abbiano esercitata la navigazione, la pesca sia costiera sia in alto mare ed all'estero, il mestiere di barcaiuolo dei porti e spiaggie, o le arti di maestro od operaio d'ascia e di calafato, ovvero siano stati addetti alle costruzioni navali in ferro Sono parimente soggetti alla leva marittima colle stesse condizioni di esercizio i macchinisti, i fuochisti ed altri individui impiegati sotto qualsivoglia denominazione al servizio delle macchine a vapore dei bastimenti addetti alla navigazione marittima. Tutti questi individui fanno parte della gente di mare, e sono inscritti sulle matricole della marineria (art. 4 della legge 28 luglio 1861).

Le disposizioni penali e disciplinari sono pressoché identiche a quelle stabilite per la leva di terra. — V. MATRICOLAZIONE DELLA GENTE DI MARE ED IMBARCO DEI MOZZI.

LEVATRICE. — La professione di levatrice è sottoposta alla sorveglianza dei Consigli sanitari (art. 17 della legge sulla sanità pubblica 20 marzo 1865).

Niuna donna può esercitare questa professione senza averne riportata patente d'idoneità in una delle Università del Regno. Quelle donne che alla data del regolamento sulla sanità

pubblica 8 giugno 1865 esercitassero legalmente la professione di levatrice in virtù di una patente d'idoneità diversa da quella sovraindicata, possono continuare nell'esercizio di tale professione. Esse devono però esattamente attenersi a quanto è loro prescritto nella patente d'idoneità o in forza d'altro atto ufficiale qualunque (art. 115 del regolamento succitato).

Le levatrici legalmente autorizzate all'esercizio della loro professione devono far registrare la loro patente d'idoneità nell'ufficio di segreteria del Comune dove sono domiciliate (art. 116).

La proibizione di cui sopra non riguarda certamente quelle donne che fornite di una pratica esperienza, o per ispirito di carità, o per tratto d'amicizia e confidenza, prestano la loro assistenza alle partorienti in uno o più casi isolati, senza che possano dirsi esercenti propriamente la professione di levatrice.

Nelle circostanze di parti pericolosi è obbligo della levatrice di chiamare il concorso e l'assistenza del chirurgo. — V. Rifiuto di servizio — Segreto.

LIBELLO FAMOSO. — V. Diffamazione.

LIBERCOLI OSCENI. — V. Figure oscene.

LIBERTA'. — La libertà è il diritto che ha l'uomo di dare a tutte le sue facoltà fisiche, morali, intellettuali ed acquisite lo svolgimento e l'applicazione che meglio gli aggrada, purchè non ne venga nocumento agli altri uomini. Il sentimento della libertà è connaturale all'uomo, ma si sviluppa e progredisce di pari passo coll'avanzarsi dell'incivilimento. — La libertà perchè non degeneri in abuso, in licenza, che è appunto il peggiore nemico della libertà, conviene che abbia limiti. Il limite naturale e necessario della libertà di ciascuno è la libertà di tutti gli altri, e la miglior guarentigia della libertà di tutti è una legge che la moderi e freni (Boccardo, *Manuale dei diritti e doveri dei cittadini*).

Lo Statuto fondamentale del Regno garantisce la libertà individuale dei cittadini, in quanto stabilisce che niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio se non in forza della legge e nelle forme che essa prescrive (art. 26).

Gli attentati alla libertà individuale possono costituire, secondo i casi, i reati contemplati dagli articoli 194-204 del codice penale).

LIBERTA' DI COSCIENZA E DI CULTO. — Consiste la libertà di coscienza nel diritto che ha ogni cittadino di pensare quello che vuole, in fatto di religione, senza essere molestato o violentato a cagione de' suoi pensamenti. La libertà di culto invece consiste nel diritto che ha il cittadino di esercitare liberamente quegli atti esterni, coi quali l'uomo presta omaggio al Creatore.

Ambedue queste libertà sono di diritto naturale; entrambe appartengono a tutti i membri di una civile società, ma in gradi differenti e sotto ben diverse condizioni. La libertà di coscienza è di sua natura illimitata ed assoluta. La coscienza fu ben nomata dai filosofi il *fôro interno*, perchè forma quasi un tribunale interiore, nel quale l'uomo giudica se medesimo, e nel quale nessuno ha nè diritto nè potere di penetrare. I sentimenti che l'uomo nutrisce, e le idee che egli si forma sulla natura della divinità, sopra i suoi attributi, sono di loro natura incoercibili e non violentabili dalla legge. È bensì dovere di ogni onesto e dotto, che s'accorga dell'altrui errore intorno a così importanti materie, il procurare con la persuasione, colla scienza, col buon esempio di correggerlo, ma sarebbe un'intollerabile tirannia ed un imperdonabile delitto il voler adoperare la forza delle leggi e del Governo a regolare cotesti rapporti che la coscienza individuale ha con Dio.

Non così può dirsi della libertà di culto. Questa riguarda il *fôro esterno* cioè una serie di azioni visibili e sensibili, sulle quali è possibile, senza far violenza alle coscienze, esercitare una legale influenza. Non devesi con ciò intendere che la legge debba o possa violentare la libertà del culto, chè questa pure debbe essere lasciata, quanto più è fattibile, larga ed intera; ma solo che essa *può* venire *regolata* dalle leggi, mentre l'altra assolutamente non può. Alle leggi infatti non è dato di obbligare le coscienze a credere piuttosto una cosa che un'altra, ma possono invece prescrivere certe norme di ordine pubblico ai modi di esercitare gli atti esterni del culto.

Queste norme sono latissime nei paesi più inciviliti, nei quali è a tutte le religioni conceduto di adorare l'Ente supremo con tutti i riti e con tutte le forme che di ciascuna di esse sono proprie. In altri paesi, all'incontro, non è permesso altro culto, che quello della maggioranza dei cittadini, e i dissidenti sono costretti al silenzio. Altrove finalmente si adottò un regime medio, nel quale, senza ammettere come nelle prime nazioni la piena libertà dei culti, non si cadde però nell'opposto estremo di assolutamente vietarla. È questo il così detto regime della tolleranza dei culti. Esso vige presso di noi, dove l'art. 1

dello Statuto dichiara: « La religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi. » Con le quali ultime parole il legislatore ha prima di tutto escluso dalla tolleranza i culti ora non esistenti, cioè appartenenti a novelle religioni, che per avventura altri volesse introdurre; ed in secondo luogo ha sottoposto i culti differenti del cattolico a quelle discipline legislative, le quali senza violentarli e senza diminuire la libertà del loro esercizio, tendono però ad impedire che questo possa tralignare e diventare cagione di perturbazione dell'ordine pubblico (Boccardo, libro cit.). — V. Funzioni religiose.

LIBERTA' DI STAMPA. — V. Stampa

LIBERTA' PROVVISORIA DI UN ACCUSATO. — Spetta esclusivamente all'Autorità giudiziaria, nei modi e pei reati contemplati nella sezione VIII, titolo II, libro I del codice di procedura penale, l'accordare la libertà provvisoria dell'accusato, contro cui fu rilasciato mandato di cattura.

Non possono in nessun caso essere posti in libertà provvisoria gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti ed altre persone sospette menzionate nel capo III, titolo VII, libro II del codice penale (articolo 199 del codice di procedura penale)

LIBRETTI PER GLI OPERAI — V. Operai.

LIBRI — V. Commercio di libri e stampe — Opere d'ingegno — Stampa

LITOGRAFIE. — Nessuno può esercitare l'arte litografica e simili, senza averne fatta dichiarazione all'Autorità locale di S. P. (art. 51 della legge di S. P. 20 marzo 1865).

Tale dichiarazione è solamente valida per la località ove è seguita, e qualora l'esercente l'arte litografica e simili intenda trasportare in altro Comune la sua officina, deve rinnovare presso l'Autorità locale del Comune stesso la sua dichiarazione. Queste dichiarazioni devono essere fatte in iscritto ed in carta da bollo a forma della legge. Copia della medesima deve essere trasmessa al Prefetto (art. 67 del regolamento di P. S., 18 maggio 1865). — V. Tipografie.

LIQUORISTI. — L'esercizio del commercio ed industria di liquorista è soggetto alla sorveglianza dei Consigli sanitari

(art. 17 della legge sulla sanità pubblica 20 marzo 1865). Quelli dei liquoristi, che tengono negozi aperti per fare smercio di liquori al minuto, sono soggetti alle stesse prescrizioni degli esercenti pubblici — V. ESERCIZI PUBBLICI.

LOCANDIERI. — V. ESERCIZI PUBBLICI.

LOGGIE MASSONICHE. — V. ADUNANZE — ASSOCIAZIONI.

LOTTERIE PUBBLICHE. — V. GIUOCHI PROIBITI — LOTTO.

LOTTO. — È provvisoriamente mantenuto il giuoco del lotto a favore dello Stato (art. 2 della legge 27 settembre 1863).

Nessuno, sotto qualsiasi titolo, può ricevere o far ricevere giuochi sul lotto senza autorizzazione. I contravventori sono puniti con una multa da lire 100 a lire 300, e i recidivi da lire 300 a 600 (art. 29 del R. Decreto sull'ordinamento del giuoco del lotto, 5 novembre 1863).

È proibito a chiunque il vendere od esporre in vendita biglietti del lotto pubblico fuori dei luoghi destinati ad uso di ricevitoria, sotto pena pecuniaria di lire 30 (art. 30). — V. GIUOCHI PROIBITI.

LUOGHI PUBBLICI. — Gli Ufficiali ed Agenti di P. S. possono sempre entrare nei luoghi pubblici, ove sono ammessi indistintamente tutti i cittadini con o senza mercede, fino all'ora però in cui trovansi aperti. Essi sono incaricati del mantenimento dell'ordine pubblico in tutti i luoghi di riunione pubblica, come ad esempio, le fiere, mercati, feste pubbliche, pubblici spettacoli, ecc. Gli Ufficiali poi hanno l'obbligo di curare perchè siano frequentemente dagli Agenti visitati, nelle ore in cui sono aperti, gli alberghi, le osterie, i caffè, le sale da bigliardo e da giuoco per vegliare all'ordine, osservare se vi siano persone state segnalate come colpevoli o sospette, facendosi perciò dare comunicazione dei registri delle consegne; e visitare poi essi stessi questi stabilimenti, in qualunque ora, ogniqualvolta abbiano fondati sospetti che in quei locali tengansi giuochi proibiti (art. 41 e 44 della legge di P. S.). — V. ESERCIZI PUBBLICI — SPETTACOLI PUBBLICI — TEATRI.

LUOGO CINTO E CHIUSO. — Nella qualificazione del furto si considera per *luogo cinto e chiuso* qualunque fondo circondato da fossa in larghezza di metri due, o da muri, o stec-

cati, o cancelli di legnami o di ferro o di altra solida materia, qualunque sia il modo particolare di loro costruzione, o la vetustà dei medesimi, e quand'anche siffatte chiusure non abbiano porte serrate a chiave od altrimenti, oppure abbiano le porte od i cancelli d'ingresso abitualmente aperti (art. 615 del codice penale).

Uno steccato di tavole legato con fune è chiusura, il cui guasto rende qualificato il furto (Cassazione di Torino, 20 luglio 1857).

Un pascolo chiuso è un recinto nel senso di quest'articolo. Così il furto di una vacca commesso con rottura della chiusura di una prateria, dove essa pascolava, debbe ritenersi qualificato pel mezzo (Cassazione francese, 14 gennaio 1813).

Una proprietà non debbe considerarsi chiusa per ciò che sia circondata da un fiume, giacchè un fiume è assimilato ad una grande strada (Cassazione francese, 12 febbraio 1830).

M

MACELLO — Qualunque individuo può aprire macelli. L'esercizio però di tali negozi è condizionato alle discipline che i Comuni, nell'interesse della sicurezza, della salubrità, della sanità pubblica e della decenza, possono prescrivere. Gli Agenti di P. S. devono concorrere cogli Agenti comunali ad esercitare la più attiva sorveglianza sulla vendita delle carni — V. Commestibili.

MACERATOI DI CANAPE E LINO. — Sono grandemente nocive alla pubblica salute le putride esalazioni che emanano dalle acque, ove si tengono a macerare la canapa ed il lino. Di qui l'obbligo alle Autorità municipali, siccome quelle specialmente incaricate della sanità pubblica nel loro Comune, di rimuovere questa causa d'insalubrità, ordinando e vegliando perchè i maceratoi siano ad una certa distanza dell'abitato, e fatti possibilmente in acqua corrente.

MAESTRO. — V. Correzione — Istruzione pubblica

MAGISTRATO. — Il titolo di *Magistrato* si applica a qualunque funzionario pubblico dell'ordine giudiziario od ammi-

nistrativo, che non sia nè un Agente della forza pubblica, nè un impiegato di segreteria.

MALATTIE CONTAGIOSE. V EPIDEMIE — EPIZOOZIE.

MALFATTORI (*associazioni di*) — Ogni associazione di malfattori in numero non minore di cinque, all'oggetto di delinquere contro le persone o le proprietà, costituisce per sè stessa un reato contro la pubblica tranquillità (codice penale, art. 426).

Questo reato esiste pel solo fatto della organizzazione delle bande, o di corrispondenza fra esse ed i loro capi, o di convenzioni tendenti a rendere conto o distribuire o dividere il prodotto dei reati (art. 427).

Gli autori, direttori o capi di tali bande sono puniti pel solo fatto dell'associazione o coi lavori forzati a tempo, o colla reclusione, secondo la qualità dei malfattori o l'oggetto del disegno e del concerto (art. 428).

Il codice penale colpisce pure le persone, le quali scientemente e volontariamente somministrano a dette bande od a parte di esse armi, munizioni, istrumenti atti al reato, alloggio, ricovero o luogo di riunione (art. 429).

Non possono considerarsi quali associazioni di malfattori se non quelle composte di individui, che già siansi resi colpevoli di cattive azioni, e che sono abituati a commettere reati (Carnot, sul corrispondente art. 265 del codice penale francese, N. 5).

Perchè l'associazione di malfattori cada sotto il disposto della legge penale, bisogna che si annunzi con atto preparatorio, e quest'atto è l'organizzazione di bande. Quindi vi ha associazione dal momento che sonvi bande organizzate per la nomina dei capi e per corrispondere tra di loro (Chevaux ed Hélie, t. III, ediz. 3ª).

MALTRATTAMENTI — I cattivi trattamenti di un coniuge verso l'altro, quando siano gravi o frequenti, sono puniti coll'ammonizione, con comminazione degli arresti in caso di recidiva. Per questi fatti ha luogo soltanto l'azione privata (art. 515 del codice penale). — V CORREZIONE.

MANDANTE. — Il mandante d'un reato è punito come reo di reato mancato o tentato, quando l'esecuzione del mandato sia stata sospesa, o non abbia prodotto il suo effetto, sia pel pentimento del mandatario, sia per qualunque altra causa

indipendente dalla volontà del mandante (art. 99 del codice penale).

Perchè sia luogo all'applicazione contro il mandante della pena stabilita dalla legge penale, è d'uopo che il mandato sia stato accettato, non basta a tal effetto un'accettazione apparente e simulata e disgiunta da qualsiasi atto d'esecuzione (Cassazione di Torino, 24 dicembre 1854).

MANDATO DI CATTURA. — Se per mandato di cattura vuolsi intendere ordine d'arresto, questo può essere rilasciato da qualunque Uffiziale di polizia giudiziaria che abbia il diritto di richiedere direttamente la forza pubblica nei casi di flagrante reato che importi pena del carcere o maggiore, ed in quelli in cui concorrono gravi indizii contro una persona che abbia commesso il reato, ovvero tentativo o grave sospetto di fuga, oppure la persona sia fra quelle indicate dal cod. pen nel libro II, tit VIII, cap III. *Degli oziosi, vagabondi, mendicanti ed altre persone sospette.*

Nel senso legale però della parola il mandato di cattura è l'atto, col quale il Giudice istruttore ordina di procedere all'arresto dell'imputato e di farlo tradurre nelle carceri per essere interrogato sull'imputazione ascrittagli (art. 181 del codice di procedura penale).

Il mandato di cattura deve enunciare il nome e cognome dell'imputato, il soprannome, se ne ha, il nome del di lui padre, l'età, la professione, il domicilio o la dimora, se sono noti, e in difetto, deve indicare i connotati proprii a farlo conoscere. In esso mandato si fa sempre enunciazione sommaria del fatto, del titolo del reato, e dell'articolo di legge relativo al reato (art 188)

I mandati di cattura rilasciati dall'Autorità giudiziaria sono esecutorii in tutto lo Stato, essi non possono però, salvi i casi preveduti dalla legge, eseguirsi di notte tempo, in veruna abitazione particolare senza un'autorizzazione speciale per iscritto dell'Istruttore che ha spedito il mandato, e senza l'assistenza del Giudice di Mandamento, o del Delegato od Applicato di Pubblica Sicurezza o del Sindaco o di colui che ne fa le veci: in caso contrario, si fa solamente circondare dalla forza pubblica l'abitazione, dove si presume che l'imputato possa trovarsi, o si prendono altre precauzioni dirette ad impedirne la fuga (art. 194).

Il mandato di cattura è eseguito dalla forza pubblica. Esso viene ordinariamente trasmesso con apposita richiesta ai Reali Carabinieri. Le Autorità giudiziarie ne danno nel tempo stesso

avviso agli Ufficiali di P. S., i quali sono tenuti a somministrare all'Arma tutte le notizie che possono giovare al più pronto ed esatto eseguimento del mandato stesso, facendolo anche eseguire direttamente dalle Guardie di Pubblica Sicurezza nei casi di riconosciuta urgenza (art. 192 del codice di procedura penale, 48, 66 e 121 del regolamento del Corpo dei Reali Carabinieri, e Circolari del Ministero di grazia e giustizia, 4 luglio 1864, e del Ministero dell'interno, 25 stesso mese ed anno).

I Carabinieri Reali incaricati dell'esecuzione d'un mandato devono impiegare tutti i mezzi possibili per ottener il migliore esito, senza aver diritto di esaminarne la giustizia e la regolarità. Qualora il mandato di cattura non possa essere eseguito, il Comandante di Stazione incaricato deve trasmetterne copia al Comandante la Luogotenenza unendovi possibilmente i connotati e le indicazioni che avrà raccolte, ed occorrendo avesse dei dati si fosse rifugiato nel distretto di altra Stazione, deve direttamente trasmettere pure al Comandante la medesima copia autentica del mandato, e parteciparglі ogni nozione. Ognivolta poi il mandato di cattura non possa avere il suo effetto per ricerca infruttuosa o per accidenti sopravvenuti nelle operazioni, dovrà sempre l'azione dei Carabinieri risultare da processo verbale debitamente vidimato dal Giudice o dal Sindaco, che verrà trasmesso dal Comandante alle Autorità richiedenti nelle ventiquattro ore. I Comandanti di Divisione e di Compagnia sono obbligati di far tenere senza indugio al Ministero dell'interno le copie dei mandati di cattura rilasciati contro gl'individui, le ricerche dei quali siano riuscite infruttuose (art. 192 del codice di proc. penale, e articoli 252, 253, 149 del regolamento dei Carabinieri Reali, e Circolare del Ministero-interni 9 aprile 1861).

I Carabinieri sono responsabili dell'eseguimento dei mandati che hanno ricevuto, anche quando ottengono un rinforzo di Guardia nazionale e di truppa di linea (art. 11 del R. Decreto 24 gennaio 1861).

Rifugiandosi nelle chiese od in altri luoghi già considerati immuni qualcheduno, alla cui cattura si debba procedere, questa vi si debbe immediatamente eseguire, osservandosi però i riguardi dovuti al luogo, e le cautele necessarie affinchè l'esercizio del culto non venga turbato. Occorre inoltre darne contemporaneamente o nel più breve termine possibile avviso al Parroco e Rettore delle chiese o del convento (art. 6 della legge 9 aprile 1860). — V. Arresto.

MANIACI — V. DEMENTI.

MANIFATTURE NOCEVOLI — V. STABILIMENTI INSALUBRI, PERICOLOSI ED INCOMODI.

MANO-FORTE. — Mano-forte è quella assistenza che gli Agenti di P. S. prestano a tutte le Autorità ed Impiegati del Governo, e che ricevono a vicenda.

Pei Carabinieri Reali il loro speciale regolamento specifica i casi in cui essi possono richiedere mano-forte da ogni altro organo della forza pubblica, e sono invece tenuti a prestarla.

Allorquando i Carabinieri si trovassero minacciati od attaccati nell'esercizio delle loro funzioni, oppure quando prevedessero di non poter eseguire un ordine dell'Autorità senza il concorso di una forza maggiore, possono richiedere in iscritto ed anche a voce, in caso d'urgenza, le altre truppe, le Guardie nazionali, le Guardie doganali, le Guardie campestri ed ogni altro membro della forza pubblica, di prestare mano-forte.

I Carabinieri debbono prestare mano-forte, ogniqualvolta ne sieno richiesti ai percettori delle contribuzioni e di ogni altra esazione riscossa per conto diretto del Governo, agl'impiegati alle esazioni dei diritti di barriera ed altri simili, ai preposti alle R. dogane e gabelle, ed a quelli deputati per la conservazione dei boschi e delle strade, agli uscieri e servienti dei Tribunali e dei Comuni, ed impiegati della giustizia per l'esecuzione delle sentenze ed ordinanze, e finalmente a qualunque persona, che, trovandosi molestata od in pericolo, abbisogni del loro soccorso.

La mano-forte che debbono prestare i Carabinieri ai percettori ed agli esattori di contribuzioni o diritti riscossi per conto diretto del Governo, consiste nello assisterli e proteggerli ogniqualvolta corrano evidente pericolo di essere insultati, od incontrino resistenza, od assoluta difficoltà per parte dei contribuenti o debitori. Fuori dei casi d'urgenza le richieste per assistenza agli agenti delle finanze vogliono essere fatte dai Prefetti o Sotto-Prefetti, non avendo gli agenti medesimi diritto di richiesta diretta se non quando fossero minacciati, od altrimenti corressero pericolo. Non ne sono eccettuati i banchieri di sale e tabacco od altri contabili che si recano a far i versamenti.

Il caso di difficoltà nell'esazione è quello, in cui vengono i Carabinieri, in concorrenza colle altre truppe, spediti sulle

spese dei morosi. In tali circostanze devono i Carabinieri far uso di quella moderatezza e prudenza che è il carattere loro distintivo, procurando sempre colla persuasione d'indurre i ritardatari a soddisfare alle loro quote, e di essere ai medesimi di quanto meno possibile aggravio; questo servizio però dovendo essere eseguito da altra truppa, od esigendo più volte una lunga assenza dei Carabinieri dalla residenza, i Comandanti delle Stazioni debbono esimersene con motivate rappresentanze alle Autorità richiedenti, ognìqualvolta potesse esserne pregiudicato il servizio abituale.

L'assistenza dei Carabinieri ai preposti alle dogane e gabelle deve essere attivissima, essendo pure compresa nelle inerenti loro attribuzioni la sorveglianza su d'ogni genere di contrabbando; la circostanza però di esservi una forza a ciò espressamente destinata dal Governo deve limitare la cooperazione dei Carabinieri o la loro azione ai casi di richiesta per parte dei medesimi, od incontro di frodatori, senza che abbiano a farne un oggetto speciale di servizio che li distoglierebbe dalle essenziali loro funzioni.

In quanto agli altri preposti per la conservazione dei boschi e strade, od agli uscieri, servienti e simili impiegati della giustizia per l'esecuzione delle sentenze ed ordinanze, i Carabinieri non sono obbligati a prendere parte alle loro funzioni, ma debbono bensì proteggerne l'adempimento, e qualora venissero queglino ad essere insultati, assaliti, o corressero prossimo pericolo di esserlo, devono, prescindendo da ogni inopportuno puntiglio, reprimere coll'uso della forza le resistenze e le violenze.

Non sono tenuti i Carabinieri di prestare la loro opera agli appaltatori o sublocatori per la esazione dei diritti che loro spettano, però essendo uno degli obblighi principali dell'Arma quello d'invigilare alla sicurezza di tutte le persone, debbono essi assistere ogni persona che ne richieggia il soccorso in caso di pericolo.

Occorrendo la circostanza di distaccamenti o di militari isolati in marcia, che si trovassero abbisognare dell'assistenza dei Carabinieri, devono questi mostrarsi premurosissimi a prestarvisi, riconoscintone plausibile il motivo, e facilitare inoltre ai medesimi il mezzo di ottenere ciò che loro può spettare.

Indipendentemente da quanto sopra, i Carabinieri devono prestare in ogni occasione e senza ritardo mano-forte alle Autorità legittime, quando ne siano richiesti, senza esaminare la giustizia o la regolarità dell'operazione: mentre nello

stesso modo che cade sopra di esse la responsabilità dell'operazione, ridonderebbe sui Carabinieri quella dei danni che fossero per derivare a pregiudizio del pubblico servizio da un rifiuto colpevole (Regolamento dei R. Carabinieri, art. 155 e 344-352).

MASCHERA. — Antico ed assai radicato nelle abitudini italiane si è l'uso delle maschere e dei travisamenti nei tempi carnevaleschi, nè si può dire che l'uso degeneri in abuso, e si abbiano gravi inconvenienti a lamentare

La legge di S. P. del 13 novembre 1859 prescriveva che nessuno potesse comparire in maschera nelle vie, sulle piazze, nè in qualunque altro luogo pubblico, senza l'autorizzazione in iscritto dell'Autorità politica locale.

Una tale presunzione si ritenne superflua, troppo rigorosa ed ineffettuabile. L'art. 34 della nuova legge di S. P. 20 marzo 1865, col dare all'Autorità di S. P. la facoltà di prescrivere i tempi e i modi, nel mentre lascia alla medesima una sufficiente larghezza per moderar l'uso dei travisamenti, non l'obbliga a troppi minuti e vessatorii dettagli

Le disposizioni dell'Autorità di S P, relative all'uso della maschera debbono essere in tempo opportuno portate a cognizione del pubblico (articolo 42 del regolamento di P. S 18 maggio 1865).

Modulo di manifesto:

(Qualità del funzionario locale superiore).

Veduti gli art 34 della legge di P S. 20 marzo 1865, e 42 del regolamento 18 maggio 1865,

Determina.

1. A datare dal . . sino al. . è permesso il travestimento e la maschera al volto.

2. È proibito alle persone mascherate d'introdursi nelle altrui case senza l'espresso consenso di chi le abita, di portare armi, bastoni ed altri stromenti atti ad offendere, di usare fuochi d'artifizio. materie combustibili, proiettili o cosa qualunque che possa recar danno od incomodo altrui, di proferire discorsi o parole, come pure di far atti che possano tornare ad oltraggio dei terzi o essere altrimenti causa di provocazione a brighe e disordini.

3. Sono proibite le maschere e i travestimenti che facciano

oltraggio al buon costume, che possano rendere chi li assuma spettacolo indecente agli occhi del pubblico, o che siano in qualunque modo riprovevoli per indebite illusioni.

4. La persona in maschera deve sulla richiesta degli Ufficiali ed Agenti di P. S. scoprirsi il volto senza opposizione e dare le spiegazioni che le fossero richieste.

5. Le contravvenzioni sono punite con pene di polizia, ed i colpevoli, oltre al venire allontanati dai luoghi pubblici, sono denunziati alle competenti Autorità giudiziarie, salve le più gravi sanzioni del codice penale pel caso di crimine o delitto.

Gli Agenti di P. S. sono incaricati dell'esecuzione del presente.

. . . . addì . . . .

(firma dell'Autorità)

MATERIE VENEFICHE. — Le materie velenose, delle quali è permessa ai droghieri, fondachieri ed agli speziali la vendita o dispensa, devono essere custodite in un armadio particolare, chiuso a chiave e sotto la propria responsabilità (art. 411 del codice penale, e 102 N 1 del regolamento sulla sanità pubblica, 8 giugno 1865).

I droghieri e fondachieri non possono vendere o dispensare droghe od altre sostanze velenose fuorchè agli speziali, artisti, artigiani od altri ai quali sono necessarie tali sostanze per la loro professione: in quest'ultimo caso poi devono notare in un libro a parte le qualità delle droghe vendute, ed il giorno, nome, cognome, patria e professione delle persone a cui le hanno vendute; e devono far sottoscrivere il compratore, o, non sapendo egli scrivere, farlo sottosegnare in presenza di due testimonii, i quali vi appongano pure la loro sottoscrizione. Se le persone, le quali si dicono di professione per cui siano necessarie le droghe velenose, sono loro incognite, devono inoltre pretendere che loro si presenti una dichiarazione autentica del Giudice del Mandamento, la quale esprima il loro nome, cognome, patria e professione: questa dichiarazione sarà inscritta dal fondachiere o droghiere nel libro particolare sopraccennato (art. 407-409 del codice penale).

Ai farmacisti è vietato lo spedire materie velenose o rimedi atti a produrre subiti e grandi effetti anche in piccola o piccolissima dose senza la ricetta del medico o di un veterinario patentato (art. 100 del regolamento sulla sanità pubblica, 8 giugno 1865).

All'infuori dei fondachieri o droghieri, dei farmacisti e di coloro a cui sono necessarie per l'esercizio della loro professione o mestiere, è vietato a chiunque di ritenere materie venefiche. I trasgressori sono puniti con multa estensibile a lire trecento, ed eziandio col carcere, secondo le circostanze dei casi (art. 406 del codice penale)

MATRICOLAZIONE DELLA GENTE DI MARE ED IMBARCO DEI MOZZI. — Ad ottenere che la matricolazione della gente di mare, la quale è aperta alle persone di qualunque età, tranne ai ragazzi minori di dieci anni, sia fatta in modo tale da impedire le frodi di coloro che volessero servirsene come di un mezzo per eludere le disposizioni del regolamento sul reclutamento dell'esercito, il quale nella sezione 1ª del capitolo IX, libro XII, prescrive alcune garanzie per l'espatriazione dei giovani soggetti alla leva militare, con Circolare del Ministero della marina 28 maggio 1863 N. 63 è stato stabilito quanto segue:

1. La matricolazione è incondizionata quando essa è richiesta prima che sia incominciato l'anno solare, entro il quale il giovine compie il 16° di sua età.

2. Il giovine che intende dedicarsi alla navigazione, se sia incominciato l'anno in cui egli compie il 16° di sua età, e sino a che non abbia passato l'età della leva, deve produrre una licenza rilasciata dall'uffizio di Prefettura o Sotto-Prefettura, in cui si dichiari nulla ostare che il giovane stesso intraprenda viaggi di mare, esclusi però quelli nei mari d'America e nelle Indie. Se però il giovine si assoggetti a prestare le garanzie, di cui nei §§ 1122 e seguenti del regolamento per la leva di terra 31 marzo 1855, la licenza potrà essere illimitata, e quindi incondizionata è la matricolazione.

3. La matricolazione dei mozzi da pesca è soggetta alle stesse regole stabilite per coloro che si danno alla navigazione, giacchè anche l'esercizio della pesca in alto mare ed all'estero può equivalere all'espatriazione per tutti gli effetti della leva. — V. Passaporto.

MEDAGLIE AL VALOR CIVILE. — V. Azioni coraggiose.

MEDICINALI. — La vendita ed il commercio qualunque di sostanze medicinali a dose ed in forma di medicamento non sono permessi che a chi sia nel legale esercizio di una farmacia (art. 99 del regolamento sulla sanità pubblica 5 giugno 1863). — Gli Uffiziali ed Agenti di P. S. sono autorizzati

a sequestrare quei medicinali che si vendessero da persona non autorizzata, e stenderne verbale di contravvenzione. — V. Empirico

È vietato ai farmacisti lo spedire medicinali atti a produrre subiti e grandi effetti anche in piccola o piccolissima dose senza la ricetta del medico o di un veterinario patentato. — Sul recipiente de'medicinali spediti deve il farmacista scrivere la data, l'indicazione del malato, i componenti principali del rimedio, se per uso interno od esterno, il modo con cui deve essere somministrato. Se trattasi di rimedi per cura di bestiame, si deve scrivere su di una etichetta *ad uso veterinario* (art. 100 e 101 del regolamento citato). — V. Farmacie — Materie venefiche.

MEDICO. — Sono sottoposte alla sorveglianza dei Consigli sanitari, quanto alla legalità dell'esercizio, le professioni di medico o medico chirurgo ed esercente parte della chirurgia e qualunque altra arte salutare (art. 17 della legge sulla sanità pubblica 20 marzo 1865).

Nessuno può esercitare la medicina o la chirurgia, se non abbia ottenuto il relativo diploma in una Università del Regno (art. 94 del regolamento per l'esecuzione della legge succitata, approvato con R. Decreto 8 giugno 1865). — V. Empirico.

I medici ed i chirurghi che si stabiliscono o siano di già stabiliti in un Comune per esercitarvi la loro professione, devono far registrare il loro diploma nell'ufficio municipale del Comune ove hanno il loro domicilio (art. 95).

Le disposizioni, di cui è parola nei due precedenti articoli, non sono applicabili ai medici o chirurghi, che avendo diploma di qualche Università, scuola o collegio di medicina all'estero, esercitano la loro professione presso i soli stranieri, essi però sono tenuti di presentare il loro diploma all'Autorità competente ogni qualvolta ne vengano richiesti (art. 96).

I medici, chirurghi ed altri uffiziali di sanità debbono notificare entro le ventiquattro ore, e nei casi di grave pericolo immediatamente, il venefizio, i ferimenti od altre offese corporali qualunque, per cui abbiano prestato i soccorsi dell'arte, al Giudice incaricato dell'istruzione o a qualunque altro Uffiziale di polizia giudiziaria del luogo, ove si trova la persona offesa, od, in loro mancanza, all'Uffiziale di polizia giudiziaria più vicino. Nella dichiarazione devesi indicare il luogo dove trovasi l'offeso, e per quanto sarà possibile, il suo nome e cognome, e descrivere le ferite, lacerazioni e contusioni, in-

dicandone la località, la lunghezza, la profondità, se mortali o non, o pericolose, se fatte con armi da fuoco, o con armi da punta, o a taglio, o contundenti, od in altro modo, il tempo in cui si presume siano state fatte, e quello in cui possono essere sanabili (art. 102 e 131 del codice di procedura penale).

Qualora più chirurghi o più medici abbiano avuta la cura di una stessa persona, l'obbligo di fare la dichiarazione è del primo che l'ha curata, e se l'abbiano curata simultaneamente, vi sono tutti egualmente tenuti. Se però uno di essi ha adempiuto ad un tale obbligo, gli altri ne sono dispensati (art. 103).

I medici, chirurghi ecc., i quali esercitano la loro arte, se legittimamente chiamati, ricusano senza giusta causa di presentarsi a dare il loro giudizio o prestare l'opera loro, sono puniti con multa estensibile a lire cento, e possono anche essere sospesi dall'esercizio della propria professione (art. 307 del codice penale).

I medici, i chirurghi, gli speziali, le levatrici e qualsivoglia altra persona, che, fuori dei casi nei quali sono dalla legge obbligati a darne parte alla pubblica Autorità, rivelano i segreti, di cui sono depositari per ragione di stato, di professione o di ufficio, sono puniti col carcere non minore di un mese, estensibile a sei, od anche colla sospensione dall'esercizio dell'ufficio o della professione, a seconda dei casi (articolo 587 del codice penale).

Il medico, chirurgo od altro uffiziale di sanità, che per solo favore rilascia un falso certificato di malattia o di indisposizione qualunque, proprio ad esimere taluno da un pubblico servizio legittimamente dovuto o richiesto, soggiace alla multa da lire cento a mille. Se poi siasi indotto a ciò fare per doni o promesse, soggiace inoltre al carcere non minore di sei mesi (art. 360).

Sono puniti come gli agenti principali i medici, chirurghi, ecc., i quali scientemente abbiano indicato o somministrato i mezzi per cui sia seguito l'aborto di una donna incinta (art. 504).

MENDICANTI. — La legge di S. P. del 13 novembre 1859 stabiliva che nelle Provincie, in cui non fossero eretti ricoveri di mendicità, gl'individui privi di ogni mezzo di fortuna e resi incapaci al lavoro o per infermità o per età provetta, e che non avessero parenti ai quali incombesse l'obbligo del mantenimento, potessero essere muniti dall'Autorità locale

di S. P. di speciale licenza di mendicare non oltre il proprio Comune, e portassero appesa al petto una lastra, che veniva loro rilasciata gratuitamente a spese del Comune.

Nella nuova legge di S. P. 20 marzo 1865 non solo si è tolto il provvedimento della lastra da appendersi al petto del mendicante, siccome segno visibile ed odioso di accattonaggio legale, e siccome misura non informata a sentimenti di cristiana civiltà, che vorrebbe velate le umane infermità, ma si ritenne che lo espresso *permesso* di mendicare facesse offesa al principio che non vorrebbe eretta la mendicità in istituzione sociale, e che l'Autorità debba limitarsi a constatare l'inabilità al lavoro e l'impossibilità del mendicante a procurarsi i mezzi di sussistenza.

Ma anche in questo caso la questua non può tollerarsi in quei luoghi dove venne impiantato un ricovero di mendicità. Mancherebbe in vero lo scopo di cotesti benefici stabilimenti, mancherebbe la spinta ai corpi morali ed alle persone filantropiche di fondarli, se coll'erezione dei medesimi non avesse a chiudersi la brutta piaga dell'accattonaggio, ed il mendicante potesse continuare a porgere querulo la mano là dove l'ospizio può pietosamente ricoverarlo.

Siccome poi è necessario il dare alla custodia nel ricovero un carattere forzato, ne consegue la necessità pur anco di stabilire le condizioni che rendono legale il ricovero forzato, onde impedire gli illegali sequestri di persona. A tutto ciò provvede la legge di S. P. 20 marzo 1865, le cui disposizioni sulla materia sono le seguenti:

Art. 67. — « Nei Comuni per i quali non è stabilito un ricovero di mendicità, o nei quali vi sia insufficiente, gl'individui non validi al lavoro che non abbiano mezzi di sussistenza, nè parenti legalmente tenuti a somministrarli loro, riceveranno dall'Autorità municipale un certificato di indigenza e di inabilità al lavoro, il quale certificato, allorchè riporti il *visto* dell'Autorità politica del Circondario, varrà per l'indigente come permesso di mendicare nel territorio del Circondario stesso.

Dove già sono stabiliti ricoveri pei poveri di uno o più Comuni d'un Circondario, il mendicante non potrà in essi questuare.

In ogni altro caso la questua è proibita. »

Art. 68. — « È però sempre proibito di mendicare facendo mostra di piaghe, di mutilazioni o di deformità con grossi bastoni o con altre armi, ovvero proferendo parole o facendo gesti od atti di disperazione.

È pur sempre proibito di mendicare durante la notte ».

Art. 69. — « Chi non autorizzato viene còlto a mendicare, sarà tradotto avanti l'Autorità locale di P. S., la quale lo rimetterà a disposizione dell'Autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento.

Nei Comuni pei quali sia stabilito un ricovero di mendicità, ove la persona còlta a mendicare sia inabile al lavoro e priva di mezzi di sussistenza, l'Autorità di P. S. la invierà al ricovero per rimanervi finchè non giustifichi presso l'amministrazione del pio stabilimento di aver acquistato mezzi di sostentamento o non sia reclamata da persona che presti idonea cauzione di mantenerla ».

L'Autorità di S. P. può rifiutare il visto al certificato, del quale è parola nell'art. 67 della legge di S. P., quando non le risulti comprovata l'indigenza e l'incapacità al lavoro di colui, cui il certificato fu rilasciato (art. 81 del regolamento di P. S. 18 maggio 1865).

Nell'apporre tale visto l'Autorità di P. S. designa i Comuni, a benefizio dei quali è attivato un ricovero di mendicità, ed in cui è proibita la questua (art. 82).

Negli uffizi di Prefettura e Sotto-Prefettura è tenuto un registro di tutti gl'individui, cui è stato concesso il visto al certificato per mendicare. Lo stesso registro è tenuto appo i Sindaci per gl'individui appartenenti al Comune in cui tale certificato sia stato rilasciato (art. 83).

La proibizione di mendicare, di cui all'art. 68 della legge di S. P., si estende:

Nell'inverno, ossia dal 21 dicembre al 21 marzo, dal tramonto del sole al sorgere di esso;

Negli altri mesi dell'anno, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora dopo il levare del sole (art. 84).

Le amministrazioni dei ricoveri di mendicità, ogniqualvolta in virtù della facoltà loro fatta dall'art. 69 della legge di S. P. rilasciano un ricoverato, devono darne avviso immediato all'Autorità locale di S. P. Devono inoltre, quando ne siano richieste, giustificare presso il Prefetto o Sotto-Prefetto le disposizioni da esse date a tale riguardo. Quando venga a risultar loro che un mendicante mandato al ricovero avesse mezzi di sostentamento, devono avvertirne l'Autorità di S. P. perchè lo faccia riprendere e consegnare ai Tribunali per l'opportuno procedimento (art. 85).

I genitori o tutori che prestano i loro figli od amministrati perchè altri se ne serva come di mezzo al mendicare, sono puniti col carcere estensibile a tre mesi, e coll'ammonizione (art. 445 del codice penale).

I mendicanti nati nello Stato sono tenuti, dopo scontata la pena, ad eleggere un domicilio, nè possono più variarlo senza previa partecipazione all'Autorità amministrativa del Comune, ove l'avranno eletto A tal uopo prestano sottomissione avanti la detta Autorità amministrativa; e questa ne dà avviso all'Autorità giudiziaria (art. 440 e 446).

I mendicanti minori di anni 16 sono per la prima volta consegnati ai loro genitori o tutori, previa sottomissione per parte di questi ultimi di attendere alla loro educazione professionale. In caso di contravvenzione alla prestata sottomissione, i genitori o tutori possono essere condannati ad una multa estensibile a lire cento cinquanta, od al carcere da uno a tre mesi; e i detti minori sono ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro, finchè abbiano appreso un mestiere od una professione. La durata del ricovero non può prolungarsi oltre la maggiore età (art. 441 e 446).

Se il mendicante è straniero, viene espulso dai Regi Stati; ed in caso che vi rientrasse, è punito col carcere estensibile ad un anno (art. 439 e 440).

I mendicanti validi sono considerati come persone sospette, e sono in conseguenza loro applicabili le disposizioni contemplate negli art. 448-452 del codice penale (art. 447). — V. Ricoveri di mendicità — Questue religiose.

MERCANZIE. — L'alzamento o l'abbassamento del prezzo delle mercanzie o derrate al dissopra o al dissotto di quello che sarebbe stato determinato dalla naturale e libera concorrenza dei commercianti, quando sia l'effetto della divulgazione di fatti falsi nel pubblico, o di offerte maggiori del prezzo richiesto dai venditori stessi, o di concerto coi principali possessori di una medesima mercanzia o derrata, perchè o non sia venduta, o sia venduta ad un determinato prezzo, o di qualsiasi altro mezzo doloso, veste il carattere di delitto, e chi se ne rende colpevole è punito col carcere da un mese ad un anno, ed inoltre con multa da cinquecento lire a cinquemila. È circostanza aggravante di questo reato l'essere i maneggi surriferiti stati praticati per rispetto ai grani, granaglie, farine, sostanze farinacee, pane e vino (art. 379 e 380 del codice penale).

L'alterazione volontaria, mediante materia corrosiva o con qualsiasi altro mezzo, di mercanzie od altre materie ad uso di manifatture, è punita col carcere da un mese a due anni, e con multa estensibile a lire cinquecento, oltre al risarcimento dei danni. Se il reato è stato commesso da un operaio

della fabbrica o da un commesso della casa di commercio, la pena del carcere non è minore di un anno, oltre alla multa ed all'indennizzazione come sopra (art. 397).

La coalisione, cui allude l'art. 389 del codice penale, non potendo risultare se non da un concerto fra più persone, non potrebbe esistere fra diversi membri di una stessa società; quindi i membri di una società commerciale, che per la riunione dei loro capitali e della loro industria inducono l'abbassamento del prezzo delle mercanzie, per quanto eccessivo esso sia, non possono ritenersi colpevoli del delitto suddetto (Cassazione francese, 26 gennaio 1838).

Questo delitto non esiste se non in quanto ebbe luogo l'alzamento o l'abbassamento (Cass. franc., 1° febbraio 1834).

Appartiene ai Tribunali di apprezzare i fatti che costituiscono una coalisione diretta ad operare il rialzo del prezzo delle mercanzie. Essendo pertanto difficile il determinare *a priori* in una coalisione se siavi colpa nel senso surriferito, l'Autorità di P. S. deve limitarsi a denunciare i fatti all'Autorità giudiziaria. — V. PRIVATIVE INDUSTRIALI.

MERCATI. — V. FIERE.

MERCIAIUOLI AMBULANTI. — V. PROFESSIONI AMBULANTI.

MERCURIALI. — Sono quadri officiali che constatano il prezzo corrente di alcune derrate di prima necessità, che si contrattano sui pubblici mercati. Le Autorità locali, per disposizioni ministeriali, sono incaricate della compilazione e trasmissione periodica delle mercuriali.

Queste mercuriali devono essere trascritte sui registri a ciò destinati tutti i giorni di mercato, e trasmesse ogni settimana, ogni quindici giorni od ogni mese alla Prefettura, che le invia al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Il Ministero con questo mezzo conosce il prezzo delle derrate, e ne fa tesoro per formarsi un criterio su uno dei rami più importanti di pubblica amministrazione.

MERETRICE. — V. PROSTITUZIONE.

MILITI A CAVALLO. — I Militi a cavallo nelle Provincie siciliane, creati con Decreto dittatoriale 8 giugno 1860, allo scopo di tutelare nei distretti la sicurezza generale ed i beni rurali, coll'obbligo della risponsabilità per i danni ed i furti,

non differenziano nel concetto organico dalle antiche Compagnie d'armi.

L'istituzione delle Compagnie d'armi rimonta ai primi tempi del medio evo; sorvisse ferma a tutti gli sconvolgimenti politici e secolari, e per il voto emesso nei Parlamenti siciliani degli anni 1810 e 1812, col Decreto 16 dicembre 1813 di S. A. R. il Brigadiere Principe di Carini, Vicario generale nell'Isola, fu per la prima volta ordinata a sistema certo e regolamentare.

Sotto il regno di Ferdinando II, il Governo borbonico, dispotico e sospettoso, nell'intento di togliere ai Compagni d'armi quei pochi tratti d'indipendenza e libera azione che avanzavano dal primo ordinamento costituzionale, col Decreto Regio e coi Regolamenti 13 maggio e 21 giugno 1833, volle immedesimarli per quanto possibile alla Gendarmeria reale, e renderli forza militare del Regno.

Per tal modo, falsata nella base l'antica istituzione, sorsero vivissimi i conflitti ed il dualismo fra le Autorità militari ed i Capitani d'armi responsabili; scemò la forza morale e l'azione zelante e sincera, e crebbe talmente il disordine che, col R. Decreto 14 aprile 1837, fu necessario abolire tutte le Compagnie d'armi della Sicilia e sostituirvi la Gendarmeria napolitana a cavallo.

Addì 12 gennaio 1848, rovesciato il trono borbonico dalla riscossa popolare, tanto il succeduto Comitato governativo coll'ordinamento 8 febbraio, quanto il Parlamento siciliano col decreto 18 maggio richiamarono in vigore le antiche Compagnie d'armi sulle basi organiche dell'anno 1813.

Nel successivo anno 1849, abbenchè restaurata la dinastia e l'antico Governo, il Principe di Satriano, Luogotenente generale nell'Isola, edotto dagli errori commessi coll'ordinamento dell'anno 1833 e dall'insuccesso della Gendarmeria napolitana posteriormente al 1837, con ordinanza 16 giugno 1849 ne sanzionò l'organizzazione ampliandola negli attributi politici, onde avvicinarla all'essenza dispotica del potere e contrapporla alle aspirazioni popolari e liberali.

E per tal modo crebbe l'odio e la concitata opinione pubblica che il Dittatore Generale Garibaldi, col Decreto 8 giugno 1860, instaurando l'antica istituzione, non solo la volle informata alle popolari vetuste simpatie, ma vide bensì la necessità di mutarne il nome e l'uniforme; per la quale cosa ne sorsero le attuali Compagnie dei Militi a cavallo.

Oggidì la costituzione e le regole di questo Corpo, i suoi attributi, l'azione, l'amministrazione e la disciplina, la sua di-

pendenza dalle Autorità politiche colle esigenze della responsabilità, sono determinate dal R. Decreto 30 settembre 1863 e dal regolamento della stessa data.

Però in alcune Provincie (Palermo, ad es., e Trapani) non essendosi potuto attuare le disposizioni portate dal capo V del regolamento suddetto, i Militi a cavallo furono sciolti, ed il relativo servizio di Pubblica Sicurezza venne affidato all'Arma dei Reali Carabinieri, sì e come è prescritto dalla sua istituzione (R. Decreti 24, 25 dicembre 1864).

MILIZIA NAZIONALE. — V. Guardia nazionale.

MILLANTERIA. — Colui che millantando credito od influenza presso un uffiziale od impiegato, fa supporre falsamente di averlo corrotto o guadagnato con danaro, o con doni, o con promesse, è punito colla pena del carcere non minore di tre mesi, oltre una multa estensibile a lire trecento (art. 313 del codice penale).

Se il colpevole di tale reato ha carpito danaro od altra cosa estimabile in danaro, sia per farsi pagare il preteso suo favore, sia a pretesto di aver dato per quest'oggetto una somma qualunque od altra cosa estimabile, è punito colla pena del carcere non minore di due anni, e con multa doppia del valore ricevuto, senza che possa essere minore di lire cento (art. 314).

MINACCIE. — Le minaccie di morte, d'incendio o di altro grave danno, fatte per iscritto con ordine di dare o deporre in luogo indicato una qualche somma, o di adempiere ad un'altra condizione, quando non costituiscono il reato di estorsione, sono punite colla pena del carcere non minore di tre anni, oltre una multa estensibile a lire mille (art. 431 del codice penale).

Se le minaccie non sono state accompagnate da alcun ordine o condizione, la pena è del carcere da tre mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a lire cinquecento (articolo 432).

Ogni altra minaccia è punita con pena di polizia (articolo 686, N. 2).

L'ordine dato di non passare per una tale strada, sotto pena di ricevere un colpo di fucile, cade sotto il disposto degli art. 431 e 432 del cod. penale (Bordeaux, 2 febbraio 1834).

Le minaccie con ordine o sotto condizione sono punibili senza che siavi luogo a distinguere se l'ordine dato sia giusto

od ingiusto, e se la condizione era o non di pregiudizio al diritto di colui, cui la minaccia era diretta (Cassazione francese, 18 settembre 1851).

MINIERE. — Il servizio relativo alle miniere, cave, ed usine è posto sotto la dipendenza del Ministero dei lavori pubblici. — La polizia è affidata ad uffici speciali di persone tecniche, residenti in ciascuno dei distretti minerologici, in cui viene diviso lo Stato.

Le miniere non possono essere coltivate, se non in virtù di una sovrana concessione: dalla data di tale atto di concessione la miniera diventa una proprietà nuova, perpetua, disponibile e trasmessibile come tutte le altre proprietà.

Spetta al Prefetto della Provincia, sulla relazione dell'ingegnere delle miniere, di ordinare la sospensione o la chiusura dei lavori, allorchè è per qualsiasi causa minacciata o compromessa la sicurezza delle persone.

È proibito, sotto pena di un'ammenda di L. 5 a 50 da infliggersi dai Tribunali ordinari di lasciar discendere e lavorare nelle miniere i ragazzi in età minore degli anni dieci.

In caso di accidente occorso nella miniera o negli opifizi che ne dipendono, il quale abbia cagionato la morte o gravi ferite a qualche persona, i coltivatori, direttori, capi-minatori od altri preposti sono in dovere d'informarne tosto il Sindaco del Comune e l'ingegnere delle miniere. La stessa obbligazione è loro imposta allorquando l'accaduto infortunio comprometta la sicurezza dei lavori e delle miniere o quella delle proprietà esistenti alla superficie. La cognizione delle contravvenzioni a queste obbligazioni è di competenza dei Consigli di Prefettura.

In ogni caso di accidente occorso nelle miniere, il Sindaco o altro Ufficiale di P. S. debbono portarsi sul luogo in compagnia dell'ingegnere delle miniere, od in assenza di questo, di persone esperte nella materia, da essi nominate, per visitare la coltivazione e riferire in un processo verbale da trasmettersi al Prefetto tutto quanto sarà loro occorso di rilevare.

Appena il Sindaco od altri Ufficiali di Pubblica Sicurezza sono avvertiti sia dai coltivatori, sia dalla pubblica voce, di un sinistro accaduto in una miniera, devono darne avviso all'Autorità superiore, ordinando frattanto, d'accordo coll'ingegnere delle miniere, ove egli sia presente, tutte le disposizioni atte a far cessare il pericolo od a prevenirne le conseguenze. A questo fine essi hanno eziandio facoltà di far richiesta di utensili, di cavalli e d'uomini, e debbono dare all'uopo gli

ordini necessari. Il rifiuto a tali richieste dà luogo alla contravvenzione prevista dall'art. 685, N. 8 del codice penale (Legge sulle miniere 20 novembre 1859).

MINISTERI (*attribuzioni dei*). — Le attribuzioni dei vari Ministeri sono determinate dal regolamento approvato con R. Decreto 21 dicembre 1850, N. 1122, riportato colle modificazioni avvenute dopo e con annotazioni a pag. 35 e seguenti della Raccolta di atti governativi sull'amministrazione comunale e provinciale nei rapporti col Ministero dell'interno, edita per cura dello stesso Ministero coi tipi della Stamperia Reale, Torino, dicembre 1861.

MINISTERO PUBBLICO. — Il Ministero Pubblico è il rappresentante del potere esecutivo presso l'Autorità giudiziaria, ed è posto sotto la direzione del Ministero di grazia e giustizia.

Le funzioni del Pubblico Ministero sono esercitate.

a) Presso la Corte di cassazione e presso le Corti d'appello e d'assisie, dai Procuratori generali e sostituiti Procuratori generali;

b) Presso i Tribunali di Circondario, dai Procuratori del Re e loro sostituiti;

c) Davanti ai Giudici di Mandamento, dal Delegato di S. P.; in sua mancanza, impedimento od assenza, dal Sindaco del Comune, al quale può surrogarsi o il Vice-Sindaco o un membro del Consiglio municipale da lui destinato, od il Segretario del Comune;

d) Davanti ai Giudici di polizia, da Procuratori fiscali, i quali sono scelti fra gli Uditori, e da sostituiti Procuratori fiscali scelti fra i laureati in legge e fra i candidati notai o procuratori non esercenti.

Il Pubblico Ministero veglia all'osservanza delle leggi, alla pronta ed imparziale amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, dei corpi morali e delle persone amministrate; promuove la repressione dei reati; fa eseguire i giudicati, richiedendo a tale scopo la forza pubblica, ed ha azione diretta per far eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico, e che interessano i diritti dello Stato, semprechè non sia ad altri pubblici uffiziali tale azione attribuita.

Gli uffiziali del Pubblico Ministero hanno nell'esercizio delle loro funzioni il diritto di richiedere direttamente la forza armata.

È attribuito al Pubblico Ministero rispetto agl'imputati od accusati l'esercizio libero della polizia ed una generale sor-

vegliano su tutti i detenuti nelle carceri giudiziarie (legge sull'ordinamento giudiziario 13 novembre 1859, e R. Decreto 11 giugno 1865).

MINISTRI DEI CULTI. — I ministri della religione dello Stato o dei culti tollerati, che nell'esercizio del loro ministero pronunciano in pubblica adunanza un discorso contenente censura delle istituzioni o delle leggi dello Stato, o commettono fatti che siano di natura da eccitare il disprezzo ed il malcontento contro le medesime, o coll'indebito rifiuto dei propri uffici turbano la coscienza pubblica o la pace delle famiglie, sono puniti colla pena del carcere da tre mesi a due anni. La pena è del carcere da sei mesi a tre anni, se la censura sia fatta per mezzo di scritti, d'istruzioni o di altri documenti di qualsivoglia forma, letti in pubblica adunanza, od altrimenti pubblicati. In tutti i casi alla pena del carcere è aggiunta una multa, che può estendersi a lire duemila (art. 268 del codice penale).

Se il discorso, lo scritto o gli atti summentovati contengono provocazione alla disobbedienza alle leggi dello Stato o ad altri provvedimenti della pubblica Autorità, la pena è del carcere non minore di tre anni e d'una multa non minore di lire duemila. Ove la provocazione sia susseguita da sedizione o rivolta, l'autore della provocazione è considerato come complice (art. 269).

Qualunque contravvenzione alle regole vigenti sopra la necessità dell'assenso del Governo per la pubblicazione od esecuzione di provvedimenti relativi alla religione dello Stato od agli altri culti è punita, secondo i casi, col carcere estensibile a sei mesi, o con multa estensibile a lire cinquecento (art. 270) — V. Exequatur R — Placito R.

MINISTRI SEGRETARI DI STATO. — I Ministri sono nominati e revocati dal Re.

Essi non hanno voto deliberativo nell'una o nell'altra Camera, se non quando ne sono membri. Vi hanno sempre l'ingresso, e debbono essere sentiti sempre che lo richieggano. I Ministri sono risponsabili. Le leggi e gli atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un Ministro.

La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri e di tradurli innanzi al Senato, costituito in Alta Corte di giustizia (Statuto fondamentale del Regno).

MISURE. — V. Pesi e Misure.

MOCCIO O CIMURRO. — Crediamo utile di riportare una Circolare del Ministero dell'interno, in data 15 agosto 1861, colla quale si danno alcune istruzioni igieniche e curative di questa malattia:

« Nel mese di aprile 1861 in Massafiscaglia (Provincia di Ferrara) avvennero alcuni casi di *moccio* comunicato all'uomo per fatto di trasgressione alle cautele sanitarie da parte delle persone che ne furono sgraziatamente la vittima.

« Sebbene l'esistenza di regolamenti sanitari e di disposizioni generali relative alle epizoozie, in vigore tanto nelle antiche come nelle nuove Provincie del Regno, facciano ritenere come bastantemente nota ad ogni classe di persone non solo la qualità contagiosa del *moccio* o *cimurro* tra individui della stessa specie, ma eziandio la sua comunicabilità all uomo, tuttavia ad evitare, per quanto è possibile, che si rinnovellino casi analoghi a quelli di Massafiscaglia, s'invitano colla presente Circolare tanto le Autorità politiche e amministrative, quanto gli esercenti la professione di medico veterinario a voler adempiere e far adempiere esattamente nei casi di *moccio*, ciascuno in ciò che lo riguarda, e nella sfera delle sue attribuzioni, tutte quelle prescrizioni che l'igiene e la medicina veterinaria suggeriscono in ogni epizoozia onde arrestare o limitare almeno il progresso d'un morbo contagioso, e renderlo meno fatale che sia possibile, adoperandovi il miglior metodo curativo.

« Tali prescrizioni, prese per sommi capi, possono riassumersi nelle seguenti:

1. L'isolamento delle bestie affette da *moccio* o anche semplicemente sospette, e la proibizione di metterle in circolazione

2. L'adempimento di ogni cautela atta ad impedire il contatto e l'assorbimento della materia *moccio-farcinosa* del cavallo infetto nelle persone che non ne possono evitare la comunicazione.

3. La proibizione di mettere in vendita gli animali infetti o anche semplicemente sospetti di *moccio* sia vivi, sia macellati o morti naturalmente.

4. L'assotterramento con tutte quelle precauzioni particolari che i regolamenti sanitari prescrivono nei casi di bestie infette da malattia contagiosa, morte naturalmente od uccise.

5. La disinfezione delle stalle o dei locali in cui sieno stati ricoverati gli animali mocciosi.

Quanto al metodo curativo del *moccio* o *cimurro* nella

specie equina, le numerose esperienze ed osservazioni fatte dal chiar. professore Ercolani, Direttore della R. Scuola di medicina veterinaria in Torino sull'uso dell'arsenito di stricnina, suggerito già dal chiar professore Geminiano Grimelli di Modena, essendo state seguite da tali successi da incoraggiare ulteriori esperienze, il Ministero le vedrà volentieri ripetute dai veterinari, i quali e nella scelta del sale stricnino e nel modo di apprestarlo potranno con vantaggio valersi delle varie pubblicazioni fatte intorno il nuovo metodo di cura del *moccio*, e pubblicare essi stessi, a profitto della scienza e della società, le loro proprie esperienze ed osservazioni ».

MOGLIE. — L'attuale legislazione civile in Italia stabilisce che la moglie non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del marito, e se questi non voglia o non possa prestarla, il Tribunale può autorizzarla. L'autorizzazione del marito non è però necessaria quando si tratta di giudizi contro della moglie per crimini, delitti o contravvenzioni.

Il marito può portare querela per la moglie; salvo il disposto dagli articoli 482 e 483 del codice penale (art 105 del codice di procedura penale).

MONETE. — La fabbricazione e l'emissione delle monete non può aver luogo che nei limiti determinati da leggi speciali.

L'unità monetaria nel Regno è la lira.

Le monete sono d'oro, d'argento e di bronzo.

Le monete d'oro sono:

Pezzi da . .	L.	100
»	»	50
»	»	20
»	»	10
»	»	5

Le monete d'argento sono:

Pezzi da . .	L.	5
»	»	2
»	»	1
»	»	0 50
»	»	0 20

Le monete di bronzo sono:

Pezzi da . .	Cent.	10
»	»	5
»	»	[illegible]
»	»	1

Di qualunque specie siano le monete, hanno per impronta l'effigie del Re e la leggenda: Regno d'Italia o Re d'Italia. — Il Governo con Decreto Reale stabilisce le altre condizioni delle impronte e il diametro di ciascuna specie delle monete.

Niuno è obbligato a ricevere una somma maggiore di lire cinquanta in monete divisionarie d'argento, le quali sono invece senza alcun limite ricevute nelle pubbliche casse.

La moneta di bronzo può essere impiegata nei pagamenti soltanto a compimento delle frazioni di lira.

Le monete calanti, oltre alla tolleranza determinata dalla legge, e tutte quelle tosate, bucate, sfigurate e logore per modo che non sia più riconoscibile l'impronta da entrambi i lati o da un solo, sono escluse dal corso, e ricevute solamente come pasta negli uffici di cambio delle zecche.

Nei contratti e negli atti pubblici, nei registri di contabilità delle pubbliche amministrazioni, ed in ogni altro libro e documento che riguardi gli interessi del pubblico, i valori devono essere calcolati ed espressi in lire e centesimi della moneta italiana Ogni contravvenzione commessa da un ufficiale pubblico è punita colla multa di lire 50.

La stessa obbligazione è estesa a tutte le scritture private; i contravventori sono soggetti ad una multa da lire 5 a lire 50 (legge 24 agosto 1862). — V. Falsificazione.

MONOPOLIO — V. Coalisione — Incetta di mercanzie.

MONTE DI PIETA'. — Sono così detti gli stabilimenti, in cui si fanno imprestiti di danaro per una durata più o meno lunga di tempo sovra pegni, con o senza interesse, a comodo dei poveri. Gli istituti pii e gli ospizi di pubblica beneficenza profittano esclusivamente dei benefizi dei Monti di Pietà.

I Monti di Pietà sono considerati come opere pie, e sottoposti perciò alle stesse disposizioni di legge Dipendono per rispetto alla loro origine dal Ministero dell'interno. I loro regolamenti di amministrazione interna sono approvati con Decreto Reale

Allorquando vengono presentati in pegno oggetti riconosciuti o gravemente indiziati di furtiva provenienza, gli impiegati dell'amministrazione dei Monti di Pietà devono fare tutte le ricerche necessarie per appurare il vero, e riferirne, secondo le circostanze, all'Autorità giudiziaria, sospendendo il prestito e trattenendo l'oggetto presentato fino a pratiche compiute.

Se un oggetto messo in pegno è rivendicato dal proprietario, a cui sia stato rubato, o che l'abbia smarrito, non potrà questi ottenerne la restituzione, senza aver provato legalmente il suo diritto di proprietà sull'oggetto reclamato, e previo il rimborso della somma sborsata dall'amministrazione. — V. AGENZIE PUBBLICHE — SENSALI.

MONUMENTI PUBBLICI. — V. DETURPAZIONE DI OGGETTI D'ARTE.

MORTARETTI. — È proibito, sotto pena di polizia, lo sparare mortaretti nei luoghi abitati e nelle loro vicinanze, senza il permesso dell'Autorità locale di P. S. (art. 90 della legge di P S). — V. FUOCHI D'ARTIFIZIO.

MORTE. — V. DECESSO.

MORTE ACCIDENTALE. — V. AVVENIMENTI STRAORDINARI.

MORTE (*pena della*). — La pena della morte è una pena criminale. L'esecuzione si fa nel Comune, dove siede la Corte che pronunciò la sentenza (art. 13 e 14 del codice penale).

Se il condannato alla morte per sentenza divenuta irrevocabile fugge dalle mani della giustizia, o viene per morte procurata a mancare prima dell'esecuzione, l'esecutore di giustizia affigge ad una colonna nel luogo a ciò destinato un cartello, in cui siano scritti a grandi caratteri il nome, il cognome, il soprannome, se ne ha, la professione, la patria, il domicilio del condannato, il crimine e le sue qualità, la pena pronunciata e la data della sentenza. Il cartello rimane affisso per ore tre almeno (art. 15).

Le condanne alla pena di morte traggono seco la perdita dei diritti politici e civili, e sono riguardate dalla legge come infamanti (art. 20 e 24).

MORTE VIOLENTA. — Nel caso di morte violenta o di morte di cui sia ignota la causa, l'Uffiziale di Pubblica Sicurezza deve immediatamente informarne l'Autorità giudiziaria prendendo nota delle circostanze dell'accaduto, e provvedendo alla conservazione dello stato delle cose fino all'arrivo del Giudice — V CADAVERE — INUMAZIONI — UFFIZIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA.

MOZZI. — V. MATRICOLAZIONE DELLA GENTE DI MARE.

MULINI. — Non si possono costrurre mulini sui fiumi navigabili senza il permesso del Governo (legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865).

Le norme per l'esercizio dei mulini vengono determinate con disposizioni speciali da inserirsi nei regolamenti locali di polizia urbana. — V. FIUMI — POLIZIA MUNICIPALE.

MULTA. — La multa è una pena correzionale. Essa consiste nel pagamento all'erario dello Stato di una determinata somma maggiore di lire cinquanta da applicarsi secondo le leggi ed i regolamenti relativi (art. 26 e 34 del codice penale).

La multa, nel caso di non effettuato pagamento, è commutata nel carcere col ragguaglio di lire tre per ogni giorno, purchè non ecceda il termine di due anni (art. 67).

MURO MINACCIANTE ROVINA. — V. EDIFIZI.

MUTILAZIONE VOLONTARIA. — V. EVIRAZIONE — LEVA MILITARE.

N

NASCITE. — Le dichiarazioni di nascita sono fatte ne'cinque giorni successivi al parto dinanzi all'uffiziale dello stato civile, il quale ne distende atto in registri a ciò destinati. La dichiarazione dev'essere fatta dal padre, o da un suo procuratore speciale; in mancanza, dal dottore di medicina o chirurgia, o dalla levatrice, o da qualche altra persona che abbia assistito al parto, o se la puerpera era fuori della sua ordinaria abitazione, dal capo della famiglia, o dall'uffiziale delegato dello stabilimento in cui ebbe luogo il parto.

La dichiarazione può anche essere fatta dalla madre o da persona munita di suo speciale mandato. L'atto di nascita è redatto immediatamente dopo in presenza di due testimoni scelti dalla parte interessata, i quali siano di sesso maschile, abbiano compiuti gli anni ventuno, e risiedano nel Comune. L'atto di nascita indica il Comune, la casa, il giorno e l'ora della nascita, il sesso del neonato, il nome che gli è stato dato, il nome e cognome, la professione e il domicilio del padre e della madre, se la nascita è da unione legittima, e

se da unione illegittima, il nome e cognome, la professione e il domicilio del genitore o dei genitori dichiaranti, e quando la dichiarazione è fatta da altre persone, il nome e cognome, la professione e il domicilio della sola madre, se consti per atto autentico che questa acconsente alla dichiarazione.

Chiunque trovi un bambino, è tenuto a farne la consegna all'uffiziale dello stato civile, colle vesti e cogli altri oggetti ritrovati presso il medesimo, e a dichiarare tutte le circostanze del tempo e del luogo in cui è stato trovato. L'uffiziale stende della consegna un circostanziato processo verbale che enuncierà inoltre l'età apparente del bambino, il sesso, il nome che gli sarà dato, e l'Autorità civile a cui verrà consegnato: questo processo verbale viene iscritto sui registri dello stato civile.

Quando un fanciullo sia stato conseguato ad un pubblico ospizio, la Direzione di esso per mezzo di uno de'suoi impiegati di ciò incaricato ne trasmette la dichiarazione scritta, nei tre giorni successivi, all'uffiziale dello stato civile del Comune in cui è stabilito l'ospizio, indicando il giorno e l'ora in cui fu raccolto il fanciullo esposto, il sesso, l'età apparente e gli oggetti ritrovati presso il medesimo. L'amministrazione deve pure indicare all'uffiziale dello stato civile il nome e cognome dato al fanciullo e il numero d'ordine in cui sarà inscritto (codice civile italiano, art. 371-378).

L'omissione, per parte di chi vi è tenuto dalle leggi o regolamenti sullo stato civile, di fare le dichiarazioni di nascita, ovvero di notificare o trasmettere tali dichiarazioni, sia alle persone che sono legittimamente incaricate della tenuta dei libri o registri dello stato civile, sia ad altra pubblica autorità, costituisce un reato punibile con pene correzionali (art. 521 del codice penale).

Nascite sul mare.

Se nasce un bambino durante un viaggio di mare, l'atto di nascita deve formarsi entro le 24 ore, sui bastimenti della R. marina, dal commissario di marina o da chi ne fa le veci, e sui bastimenti di privata proprietà, dal capitano o patrone della nave, o da chi ne fa le veci. L'atto di nascita viene inscritto a piè del ruolo dell'equipaggio. Nel primo porto in cui approderà il bastimento, se il porto è in paese estero, e vi risieda un Agente diplomatico o consolare, il commissario di marina, il capitano od il patrone sono tenuti a depositare presso di lui copia autentica degli atti di nascita che avranno

fatti; e se il porto è nel Regno, sono tenuti a depositare gli atti originali presso l'Autorità marittima, la quale ne farà trasmissione all'uffiziale dello stato civile del domicilio del padre del bambino, o della madre se il padre non è conosciuto (codice civile, art. 380 e 381).

Nascite nelle carceri.

Avvenendo che una detenuta partorisca nelle carceri, il Direttore ne ragguaglia il Ministero dell'interno, e trasmette entro le 24 ore apposita dichiarazione di nascita all'uffiziale dello stato civile, provvedendo, ove d'uopo, per il battesimo, e prende intanto le cautele necessarie, rivolgendosi all'uopo eziandio all'Autorità politica del domicilio della madre, perchè il neonato sia al più presto possibile affidato alla sua famiglia o collocato in uno stabilimento di carità. Quando la partoriente si trovi nelle carceri giudiziarie, si può, avuto riguardo alla breve durata della detenzione di essa, o ad altre circostanze particolari, in cui questa si trovi, permetterle di custodire con sè il neonato, sempre quando la Commissione visitatrice, dietro avviso del medico, attesti che il neonato abbisogna delle cure materne All'epoca del rilascio della madre, le si rilascia dalla Direzione del carcere il titolo, con cui possa presentarsi per ritirare il suo nato dallo stabilimento di carità, in cui fosse stato ritirato (art. 434 e 435 del regolamento generale per le case di pena 13 gennaio 1862; art. 320 di quello per le carceri giudiziarie 27 gennaio 1861).

NATURALIZZAZIONE. — La naturalizzazione è l'atto, col quale lo straniero ottiene gli stessi diritti e privilegi dei nazionali

Nell'esame delle domande che si presentano dagli stranieri per ottenere la naturalità ne'Regi Stati, il Ministero dell'interno si fa sempre a ricercare quale vantaggio acquisti lo Stato nell'accordare la naturalità a quello o a quell'altro straniero.

Perciò, ogni volta che il Ministero ha veduto l'acquisto di una capacità, sia materiale, sia civile, di un capitale, sia materiale, che intellettuale, il quale potesse accrescere la ricchezza della nazione con lavori intellettuali, con intraprese industriali o con l'introduzione di capitali, ha sempre accolta la domanda

Questo pensiero è sempre stato prevalente, ma non mai scompagnato dalle informazioni sulla morale, sui mezzi di

sussistenza, sui principii politici del petente, non che sulle altre qualità del medesimo.

Le domande poi debbono essere anche corredate della fede di nascita, della dichiarazione di elezione di domicilio, e di un certificato constatante che il petente non è debitore alla giustizia del luogo di origine, ed ove d'uopo, dell'ultimo domicilio, per commessi crimini o delitti, a norma del Regio Decreto 4 dicembre 1849.

Sulla base del Decreto anzicitato, della legge elettorale politica del 20 dicembre 1860 e delle leggi civili del Regno, il Ministero formula e promuove la sanzione dei relativi progetti di Decreto.

A questo riguardo crediamo cosa utile insieme e gradita riportare qui appresso un parere in proposito del Consiglio di Stato, in data 5 giugno 1863, adottato dal Ministero:

« Udito il relatore, ecc., ecc.

« Ha considerato, che la legge, onde i non Italiani, cui non è stata concessa la naturalità per legge sono esclusi dall'elettorato politico, non impedisce che il Decreto enunciato a termini dell'art. 26 del codice civile Albertino attribuisca loro la naturalità italiana, nè che il Re possa continuare ad accordarla colla stessa forma, stando ferma sempre per essi l'incapacità stabilita dalla legge elettorale, dalla quale non possono essere rilevati, che mediante la naturalità concessa dalla podestà legislativa;

« Che i diritti acquistati, a termini del menzionato articolo 26 del codice civile Albertino, non possono in alcun caso mai confondersi con quelli, che sotto la denominazione generale di diritti civili, sono riconosciuti agli stranieri, in virtù dei trattati internazionali, e delle leggi delle nazioni civili sotto condizione di reciprocità, o senza, poichè per somiglianti trattati e leggi gli stranieri non sono ammessi a godere presso di noi se non se dei diritti, che possono esercitarsi rimanendo stranieri, senza rinunciare cioè ai diritti ed ai doveri, che le leggi del loro paese non riconoscono, e non impongono che ai cittadini, senza rinunziare sopratutto a quel complesso di diritti, che si designa comunemente sotto il nome di *statuto personale*, che segue il cittadino ovunque si rechi all'estero, e che non cessa di essere obbligatorio per lui, se non se quando abbia assunto un altro statuto personale, quando cioè abbia acquistato un'altra naturalità, il che accade appunto presso di noi nel caso, in cui gli stranieri abbiano conseguito i diritti che il Re accorda in base all'art. 26 del codice civile Albertino, diritti pei quali essi acquistano le condizioni essenziali della cittadinanza italiana;

« Che queste condizioni si applicano agli stessi diritti conferiti a termini delle leggi vigenti nelle parti del Regno, dove non vige il codice civile Albertino, ove gli stranieri, che avranno ottenuto, od otterranno la naturalità, a termini di tali leggi, vogliono essere pareggiati, salva l'incapacità elettorale di cui sopra, ai cittadini retti dalle citate leggi, nessuno dei quali cessa di essere cittadino pel fatto che sia colpito da un'incapacità elettorale, da cui la legge solo potrebbe rilevarlo;

« Che se per evitare la possibile confusione di diritto, ed avanzare l'unificazione legislativa, è a desiderarsi che una sola legge venga a determinare per tutte le Provincie del Regno le condizioni, i casi, i modi, con cui si acquista e si perde la cittadinanza italiana, ciò non è perchè manchi al Governo modo di conferirle, giacchè ciascuna legislazione vigente in Italia gli offre, sotto diverse forme, i mezzi legali a tale intento,

« Per questi motivi, è di parere che i diritti accordati a termini dell'art. 26 del codice civile Albertino costituiscano una vera concessione di naturalità;

« Che non altrimenti si debba dire degli stessi diritti concessi secondo quanto è stabilito in proposito dalle altre legislazioni vigenti nel Regno;

« Che nell'accordare questi diritti si abbia costantemente ad indicare la legge, sotto l'impero della quale sono accordati » (1).

NAUFRAGIO. — Nel caso di naufragio od altro sinistro di qualche bastimento sul litorale marittimo dello Stato, qualunque pubblica Autorità marittima od amministrativa deve accorrere e prestarsi con tutti i mezzi possibili a sollievo dei naufraganti. E nei luoghi, ove non risieda un Amministratore di marina, è dovere del Sindaco, nel cui distretto accade il sinistro, di immediatamente informarne il viciniore Amministratore della marina mercantile, e di dare i primi e necessari provvedimenti. L'Autorità, che procede al salvataggio, ha facoltà di richiedere la forza pubblica ed il servizio di qualunque cittadino (art. 136 del codice per la marina mercantile, pubblicato con R. Decreto 25 giugno 1865 n. 2360).

(1) Il nuovo codice civile, mandato a pubblicare con R. Decreto 25 giugno 1865, e che andrà in vigore il 1 gennaio 1866, fa scomparire la diversità di legislazioni esistenti sulla materia, e stabilisce norme uniformi per l'acquisto della cittadinanza mediante la naturalità.

Ogni capitano o patrone di un legno nazionale, il quale incontri qualche bastimento, anche straniero o nemico, in pericolo di perdersi, deve accorrere in suo aiuto e prestargli ogni possibile assistenza, sotto pena di multa da L. 200 a 1000, e di sospensione dall'esercizio delle sue funzioni da sei mesi ad un anno (art. 134 e 403).

Sono passibili di pena di polizia coloro che nei casi di naufragio avranno ricusato o trascurato di far quei lavori o servizi, o prestare quei soccorsi, di cui saranno da legittima Autorità richiesti. Se tali individui sono della gente di mare anche di nazione estera, pescatori, barcaiuoli o facchini del litorale, andranno soggetti in una pena pecuniaria estensibile a L. 100, e, secondo la gravità dei casi, anche nel carcere estensibile ad un mese (art. 685 n. 8 del codice penale comune, e art. 427 del codice per la marina mercantile).

I colpevoli di volontaria sommersione di bastimenti od altre navi, o di attentato per farli perdere o pericolare, sia somministrando false indicazioni, sia accendendo fuochi di notte tempo in siti pericolosi per trarre ivi i bastimenti e le navi, sono puniti a termini degli art. 658, 660, 661 del codice penale, e 321 del codice per la marina mercantile.

Le merci, gli effetti, gli attrezzi od altre cose provenienti da naufragii, ritrovati in mare, a galla, o sulle spiaggie, o sott'acqua, devono nelle ventiquattro ore essere consegnati all'Amministratore di marina locale, e dove non ne risieda alcuno, al Sindaco del luogo. — V. Oggetti smarriti e trovati.

NAVIGAZIONE. — La navigazione è sottoposta a regole particolari, secondo che ha luogo nel mare, o nei fiumi, o nei laghi. La suprema ispezione sulla navigazione marittima è affidata al Ministero della marina, quella sulla navigazione fluviale e lacuale spetta al Ministero dei lavori pubblici.

La navigazione sul mare è retta dal regolamento per la marina mercantile, 13 gennaio 1827, dal regolamento pel trasporto dei passeggieri nei viaggi di mare, 11 febbraio 1859, e dal regolamento sull'illuminazione per la navigazione notturna e dei segnali in tempi di nebbia, 12 settembre 1858, estesi a tutto il Regno con R. Decreto 22 dicembre 1861 (1); la navigazione fluviale e lacuale dalla legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865.

(1) Col 1 gennaio 1866 cessano d'aver vigore i regolamenti succitati per effetto del nuovo codice per la marina mercantile, pubblicato con R. Decreto 25 giugno 1865.

NEGOZI AMBULANTI. — V. PROFESSIONI E TRAFFICI AMBULANTI.

NETTEZZA. — Spetta alle Autorità comunali nell'interesse della pulizia e della salubrità pubblica l'inserire nei regolamenti di polizia urbana disposizioni per la spazzatura e nettezza delle strade, delle piazze, delle passeggiate pubbliche, ecc., ecc. L'art. 87 N° 6 della legge comunale dà loro i necessari poteri. — V. POLIZIA MUNICIPALE.

NEVE. — È oggetto di polizia municipale il provvedere allo sgombro delle nevi dai tetti, quando questi minacciano rovina, e dalle strade per la sicurezza ed il comodo degli abitanti. — V. POLIZIA MUNICIPALE.

NOBILTA'. — A termini dell'art. 79 dello Statuto fondamentale del Regno furono mantenuti i titoli di nobiltà a coloro che vi avevano diritto; il Re può conferirne dei nuovi. Niuno può ricevere titoli di nobiltà da una Potenza estera senza l'autorizzazione del Re (art. 80).

L'art. 290 del codice penale commina la pena del carcere estensibile ad un anno, ed alla multa da 100 a 500 lire, a coloro che si saranno arrogati titoli di dignità, che non siano loro stati legittimamente conferiti.

NOME. — Nessuno deve prendere nome diverso da quello che è espresso nell'atto di nascita. Cade nella contravvenzione prevista dall'art. 685, N. 10 del codice penale, colui che mentisce il proprio nome e cognome avanti le Autorità che hanno diritto a richiederlo. L'assumere o il dare falso nome può vestire anche il carattere di delitto, nei casi contemplati dagli art. 354 e 626 del codice penale. — V. PASSAPORTO — TRUFFA.

NOTAIO. — V. DEPOSITARI PUBBLICI — DEPOSITI PUBBLICI — FALSIFICAZIONE.

NOTORIETA' *(atto di)*. — Diconsi tali gli atti fatti davanti l'Autorità giudiziaria, od un notaio, od il Sindaco per constatare l'individualità di una persona o la sussistenza di un fatto.

NOTTE. — Quando la *notte* serve a qualificare od a render più grave il furto, si ha per *notte* tutto quel tempo che corre da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole (art. 613 del codice penale).

NUMERO DELLE CASE. — La numerazione delle case, egualmente che la denominazione delle strade, è nelle attribuzioni del Consiglio comunale. — V Polizia municipale.



OBBLIGAZIONI DELLO STATO. — V Cedole — Falsificazioni.

OCCULTAMENTO DI REI. — Art. 285 del codice pen — « Coloro che avranno occultato o fatto occultare persone, sapendo che queste avevano commesso un reato punibile con pene criminali, saranno puniti col carcere estensibile a due anni.

« Questa disposizione però a soltanto luogo, quando si tratti di persone condannate, o contro cui siasi rilasciato ordine d'arresto pei reati punibili colle pene anzidette.

« E sono dalla medesima eccettuati il coniuge, od ascendente o discendente, fratello o sorella, od affine negli stessi gradi, ovvero zio o nipote della persona condannata od imputata »

Il codice penale militare poi commina la pena del carcere militare da sei mesi ad un anno contro qualsiasi persona estranea alla milizia, la quale, senza essere in qualsivoglia modo concorsa nel reato di diserzione, avrà sottratto il disertore alle ricerche della giustizia, o ne avrà favorito la fuga, oppure avrà in tempo di guerra scientemente e di libera volontà somministrato alloggio o ricovero ad un disertore Sono egualmente eccettuati da queste disposizioni la moglie, gli ascendenti o discendenti, fratelli o sorelle od affini in gradi eguali, ovvero zio o nipote del disertore (art. 218).

Il fatto di ricevere nella propria casa un condannato dopo la sua evasione dal carcere, affinchè possa di seguito emigrare all'estero, di fornirgli i mezzi necessari per travestirsi, e di condurlo poi sano e salvo oltre alla frontiera dello Stato, costituisce il crimine di occultazione (Corte d'assise della Senna, 24 aprile 1816).

L'articolo 285 del codice penale comune non è applicabile, se non in quanto l'occultatore avesse personale cognizione della colpabilità dell'individuo occultato: la cognizione per notorietà pubblica d'una imputazione diretta contro quest'individuo non basterebbe (Cassazione francese, 15 ottobre 1833).

ODORI INSALUBRI. — V. Esalazioni fetide e nocive.

OFFESE CORPORALI. — V Ferite e percosse.

OGGETTI SMARRITI E TROVATI. — Chi trova un oggetto mobile che non sia tesoro, deve restituirlo al precedente possessore: e se non lo conosce, deve senza ritardo consegnarlo al Sindaco del luogo dove lo ha trovato. Il Sindaco rende nota la consegna anzidetta per mezzo di pubblicazione nelle forme consuete da rinnovarsi in due domeniche consecutive. Passati due anni dal giorno della seconda pubblicazione, senza che si presenti il proprietario, la cosa, oppure il suo prezzo, ove le circostanze ne abbiano richiesta la vendita, appartiene a chi l'ha ritrovata. Tanto il proprietario quanto il ritrovatore, ripigliando la cosa o il prezzo, devono pagare le spese per essa occorse. Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo comune della cosa ritrovata. Ove tale somma o prezzo ecceda le lire due mila, il premio pel soprappiù sarà solamente del vigesimo (art. 715-718 del codice civile).

Colui che avendo trovato danaro od oggetti smarriti non ne fa prontamente la consegna, o le pubblicazioni, o le notificazioni ordinate dalle leggi civili, è punito con multa eguale al doppio del valore della cosa trovata, se il valore della cosa stessa è maggiore di lire due, ma non eccede lire trenta; se il valore supera lire trenta, è punito col carcere estensibile a mesi sei, e con multa eguale al valore della cosa trovata. Cessa ogni atto di procedimento, quando risulterà che il ritrovatore ha restituito al proprietario nella sua integrità la cosa trovata, o l'ha soddisfatto intieramente del danno reale sofferto (art. 634 del codice penale).

Le merci, gli attrezzi ed altri oggetti d'ignota provenienza trovati nel litorale dello Stato, in mare, a galla, sott'acqua, o sulla spiaggia, salvo che il loro valore non eccedesse lire cinque, come pure le vesti ed altri oggetti trovati sopra cadaveri di naufraghi, devono dai ritrovatori essere denunziati entro ventiquattro ore all'Amministratore di marina locale, od altrimenti al Sindaco. I ritrovatori che fanno la consegna entro il termine sopra stabilito, hanno diritto al rimborso delle spese ed al premio del decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata, ed ove la somma od il prezzo eccedesse lire duemila, al vigesimo pel soprappiù. Il Console di marina provvede al ritiro ed alla custodia delle cose ritrovate o alla vendita, se esse non si possono conservare, o la loro custodia

importa grave spesa, e mediante avviso da inserirsi nel Giornale ufficiale del Regno diffida gl'interessati a giustificare le loro ragioni di proprietà sugli oggetti ritrovati. Qualora il residuo di detti oggetti non sia reclamato dagli aventi diritto nel termine di un anno, o quando i reclami siano stati rigettati con sentenza passata in giudicato, o sia andato perento il relativo giudizio, il detto residuo è devoluto al ritrovatore (art. 149 e 150 del codice per la marina mercantile).

Chiunque trovasse nel litorale dello Stato, in mare, a galla, o sott'acqua, o sulla spiaggia oggetti d'ignota provenienza, e non ne facesse nelle ventiquattro ore la prescritta dichiarazione, è punito colla stessa pena portata dall'art. 634 del codice penale comune contro coloro che non fanno la pronta consegna degli oggetti smarriti. Ove poi avesse raccolto oggetti provenienti manifestamente da naufragio, e non ne avesse fatto l'immediata consegna all'Autorità marittima che procede al salvataggio, o, in difetto, al Sindaco, è considerato reo di furto, e punito a termini del codice penale comune (art. 405 del codice per la marina mercantile).

OGGETTI RUBATI. — V. COSE FURTIVE.

OLTRAGGIO. — L'oltraggio è una specie d'ingiuria od offesa, punita più o meno gravemente, secondo le persone e le cose, cui è diretta, ed il luogo in cui è fatta.

Oltraggio contro la persona del Re o contro le persone della Reale Famiglia.

Ogni pubblico discorso, ogni scritto o fatto, ancorchè non serva a provocare reato di natura tale da eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro la persona del Re o le persone della Reale Famiglia, è punito col carcere o col confino, estensibili a due anni, e con multa estensibile a lire 3000, avuto riguardo alle circostanze di tempo e di luogo ed alla gravezza del reato (art. 471 del codice pen.). — V. STAMPA.

Oltraggio contro i ministri del culto.

Gli oltraggi e gli insulti contro i ministri della religione e dei culti tollerati nello Stato sono puniti col carcere estensibile a mesi sei, e con multa estensibile a lire 500; salve sempre le pene maggiori, quando gli oltraggi e gli insulti siano

accompagnati da fatti, che costituiscano un reato più grave (codice penale, art. 187 e 188).

Oltraggio contro un pubblico Ufficiale o un Agente della pubblica forza.

L'oltraggio ad un pubblico funzionario, o ad un giurato, fatto con parole tendenti ad intaccare il suo onore e la sua rettitudine, oppure ad un agente o depositario della pubblica forza, o ad altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle loro funzioni, o a causa di esse, è punito con pene correzionali, a termini degli articoli 258-260 del codice penale.

Le espressioni ingiuriose intese ad intaccare l'onore di un Sindaco, usate bensì fuori della sua presenza, ma al cospetto dei Carabinieri che ne eseguivano il mandato, e nell'atto che lo eseguivano, ed in ragione appunto del mandato, costituiscono quell'oltraggio contro un pubbblico funzionario a causa delle sue funzioni, che è previsto dalla spirito e dalla lettera dell'art. 258 del codice penale (Cassazione di Torino, 1 marzo 1852).

Un capitano del porto è un pubblico ufficiale dell'ordine amministrativo, o quanto meno una persona incaricata di un pubblico servizio; quindi le parole ingiuriose proferite contro lo stesso nell'esercizio od a causa delle sue funzioni costituiscono un vero oltraggio nel senso dell'art. 258 (Cassazione di Torino, 18 luglio 1856).

I Commissari di polizia (Ufficiali di P. S.) sono Magistrati nel senso dell'articolo suddetto; gli oltraggi loro fatti nell'esercizio delle loro funzioni od all'occasione di queste, sono quindi punibili colla pena prevista dallo stesso articolo (Cassazione francese, 30 luglio 1812). — V. Diffamazione — Ingiuria.

OLTRAGGIO PUBBLICO AL PUDORE. — V. Costumi

OMICIDIO. — L'omicidio è *volontario* o *involontario*.

Omicidio volontario.

È reo di *omicidio volontario* quegli che toglie volontariamente ad alcuno la vita (art. 522 del codice penale).

È qualificato *parricidio* l'omicidio volontario dei genitori, o di altri ascendenti legittimi, o di genitori naturali quando

questi abbiano legalmente riconosciuto il figlio uccisore, ovvero del padre o della madre adottivi (art. 523).

L'omicidio volontario, quando è commesso col mezzo di sostanze venefiche, in qualunque modo siano state adoperate o somministrate, è qualificato *venefizio* (art. 524).

Infanticidio è l'omicidio volontario d'un infante di recente nato (art. 525).

Dicesi *assassinio* l'omicidio commesso con *prodizione* o con *premeditazione* o con *agguato*. Sono pure riputati colpevoli di assassinio i malfattori che per l'esecuzione di un crimine fanno uso di tormenti, o commettono altri atti di gravi sevizie (articoli 526 e 530).

Sono circostanze attenuanti dell'omicidio la sorpresa in flagrante adulterio o stupro, la collera in seguito a *grave* provocazione, la difesa eccessiva della vita o del pudore, l'esecuzione eccessiva della forza pubblica, la rissa (art. 561-564).

Omicidio involontario.

L'omicidio dicesi involontario allorchè è stato commesso, o si è dato causa per inavvertenza, disattenzione, imprudenza, negligenza, o per imperizia nell'esercizio d'un'arte o d'una professione, o per inosservanza dei regolamenti (codice penale, art. 554).

Omicidio non imputabile.

Non vi è reato quando l'omicidio è ordinato dalla legge e comandato dall'Autorità legittima (art. 558 del codice penale).

Similmente non vi è reato quando l'omicidio è comandato dalla necessità attuale di legittima difesa di sè stesso o di altrui, od anche del pudore in atto di violento attentato (art. 559).

OMNIBUS. — V. Vetture pubbliche

OPERAI. — Sotto questo nome la legge di S. P. comprende tutti gl'individui dell'uno e dell'altro sesso, che prestano la loro opera con mercede, qualunque sia la loro arte ed il loro mestiere, e sotto qualsivoglia titolo o denominazione servano o lavorino nelle botteghe e nei pubblici stabilimenti, convivano o non nelle case dei padroni stessi cui servono.

Secondo la legge del 13 novembre 1859 tutti gli operai e domestici dovevano essere forniti di un libretto rilasciato dal-

l'Autorità di P. S. I muniti di libretto non potevano intraprendere alcun viaggio senza far apporre dall'Autorità di P. S. il visto sul libretto, che dovevano presentare alla medesima Autorità entro le ventiquattro ore del loro arrivo. Era proibito a chiunque di dar lavoro ai medesimi od accettarli al servizio, se non erano muniti di libretti. In sostanza i domestici e gli operai erano sottoposti alla sorveglianza della polizia.

Ma la sorveglianza della polizia è una pena contemplata dal codice penale. Perchè colpire colla stessa in massa una classe così numerosa e benemerita? Non v'ha dubbio che tra i domestici pur troppo se ne annoverano degli infedeli; che molti non vestono il farsetto dell'operaio se non per mascherare pravi disegni. Ma se vuolsi assicurare la società contro la possibilità dei reati, sarebbe forza colpire e sorvegliare il mondo intiero. D'altronde non è vero che tra i domestici si rinvengono esempi di fedeltà ed amorevole devozione? E gli operai non sono essi il nerbo del commercio e dell'industria? È una buona legge economica quella che li deprime in faccia alla società, e stampa loro in fronte il marchio del sospetto?

Ma v'ha di più. Secondo la stessa legge del 13 novembre 1859, l'operaio o persona di servizio, cui fosse stata anticipata qualche somma di danaro sul suo salario, o si fosse obbligato a lavorare per un tempo determinato, non poteva pretendere che gli fosse consentito il congedo, se prima non aveva saldato ogni suo debito e soddisfatto gli obblighi contratti. Adunque se un tale fissava al suo servizio un domestico per lungo lasso di tempo, se gli anticipava il salario, rimaneva quest'ultimo vincolato, nè poteva liberarsi. Non era questa un'aperta violazione del principio di diritto, secondo cui le obbligazioni di fare, in caso d'inadempimento per parte del debitore, si risolvono nel risarcimento dei danni ed interessi?

Inoltre se l'operaio o domestico risultava debitore verso dei padroni precedenti, quegli che lo accettava al suo servizio era tenuto a fare una ritenzione del quinto sul salario, di avvisare i creditori di tenere il denaro in serbo a disposizione dei medesimi, a pena di pagare in proprio. Ecco adunque tramutato il nuovo padrone in tutore, in agente contabile, in servitore de' suoi servitori

Nella nuova legge di Sicurezza Pubblica, 20 marzo 1865, sono abolite coteste disposizioni; però coll'art. 48 è fatta del libretto una istituzione volontaria; è ivi tracciato il metodo, col quale il medesimo dev'essere tenuto. In questa guisa

s'impedisce quel turbamento che potrebbe per avventura essere prodotto in quelle Provincie, ove i libretti formano da più tempo la base delle relazioni fra locatari e conduttori di opere, si somministra all'operaio che lo desidera un mezzo di provare la sua buona condotta e la facilità di collocarsi.

I capi di fabbrica, gli esercenti arti e mestieri, gl'impresari, i capi-mastri da muro devono nei primi cinque giorni d'ogni mese consegnare all'Autorità locale di P. S. la nota di tutti gli operai, i quali somministrano lavoro, e di quelli che ne sono usciti (art. 49).

Nuova è la disposizione dell'art. 50 della legge 20 marzo 1865, con cui si vieta di scientemente alloggiare o ricevere al servizio o al lavoro i disertori e i renitenti alla leva. Questo precetto, tratto dall'art. 34 dell'antico regolamento toscano di polizia punitiva, completa le disposizioni che mirano all'esecuzione della leva ed alla disciplina dell'armata di terra e di mare.

OPERE D'INGEGNO. — Mancava in Italia una legge compiuta e precisa, la quale determinasse e tutelasse efficacemente i diritti spettanti agli autori delle opere d'ingegno. Una legge di tal fatta venne compresa tra quelle che il Governo fu autorizzato colla legge 2 aprile 1865 a pubblicare in tutte le Provincie per la unificazione legislativa del Regno. Essa è stata pubblicata colla data del 25 giugno 1865.

Noi esponiamo qui il concetto fondamentale di questa legge.

Il primo quesito che si propose il legislatore fu questo: è egli giusto e conforme alla materia stessa di cui si tratta, che la legge guarentisca all'autore il diritto esclusivo di pubblicare un'opera dell'ingegno, o di riprodurre le copie dopo averla pubblicata?

In un'opera qualsiasi dell'ingegno umano, vuoi d'arte, di lettere o di scienza, è da distinguere il concetto, che n'è la materia, dalla forma, in cui il concetto è investito. La forma che compie la concezione della mente, e le dà corpo, non è altro che la manifestazione sensibile della forma interna del pensiero, e sotto questo aspetto una vera *produzione*. Certamente a nessuno può essere concesso di strappare all'autore un'opera non ancora pubblicata e darla fuori contro la sua volontà, poichè a lui solo che la concepì e disegnò spetta anche il diritto di farla rientrare nel nulla, o di darle, a così dire, un'esistenza estrinseca, col pubblicarla. Ma quando l'opera è pubblicata per volontà dell'autore, la legge debbe guarentirgli la facoltà esclusiva di riprodurre le copie, o il diritto, in

certi casi, di ottenere un compenso da chi vuol riprodurle. La ricognizione di questo diritto non impedisce nè l'acquisto nè l'uso delle idee pubblicate, ma impedisce soltanto che altri possa riprodurre senza alcun nuovo lavoro intellettuale, e solo per servirsene come materia d'industria, la forma esternata che costituisce l'opera individuale. La pubblicazione e la riproduzione costituiscono così l'essenza del diritto di autore, che ha un fondamento naturale e di assoluta giustizia.

Ma questo diritto dell'autore fu nella legge di cui si tratta, ad esempio di tutte le altre legislazioni d'Europa, limitato. Si è considerato che quantunque la forma sostanziale ed estrinseca del pensiero sia opera puramente individuale dell'autore, pure è innegabile che in un'opera scientifica, letteraria o artistica sia una parte grandissima presa a prestito dal patrimonio comune dell'ingegno umano, ed una parte che è vera creazione dell'ingegno individuale. La quale parte anch'essa non è tutta frutto del lavoro e dell'arte individuale dell'autore e della qualità dell'ingegno suo, ma sino ad un certo segno dipende dalla natura dell'argomento.

In quanto adunque alla durata del diritto, la legge dispone che l'autore per tutta la vita abbia l'esclusiva facoltà di riprodurre la sua opera, e se egli cessi di vivere prima che dalla pubblicazione di questa siano decorsi quaranta anni, lo stesso diritto esclusivo, fino a compimento di tal termine, continui nei suoi eredi od aventi causa; e che morto poi l'autore o decorsi gli anni quaranta nel caso suindicato, l'opera possa essere da tutti riprodotta e spacciata, con che per un periodo di quaranta anni venga pagato un premio a chi abbia il diritto d'autore. Questo secondo periodo è l'ultima espressione ragionevole della conciliazione fra i diritti dell'autore e quelli della società, tra l'esclusiva facoltà riservata all'uno e la libertà conceduta a tutti di riprodurre l'opera sua. Solo per le pubblicazioni fatte dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni e dalle Accademie è ristretto l'esercizio del diritto alla durata di anni venti.

Con accorgimento poi viene determinato sulla legge di cui si tratta il diritto dell'autore riguardo al suo obbietto, definendosi molte controversie che hanno tenuta incerta la giurisprudenza. Dopo di che si provvede alle condizioni ed al modo di trasmetterli e di esercitarli, ed infine, per rendere efficace la legge, alla sanzione penale delle varie sue disposizioni.

Fra le disposizioni generali merita speciale considerazione quella, per cui è stabilito che la legge sarà applicabile agli autori di opere pubblicate in paese estero, con cui non siano

o cessino di aver vigore speciali trattati, purchè ivi sia assicurata la reciprocanza alle opere pubblicate nel Regno d'Italia. Questo liberale ed utile provvedimento supplirà ai trattati internazionali, e sarà modo indiretto per riuscire a sostituire a quella la reciprocità, e giungere poco a poco per mezzo di questa all'uniformità della legislazione delle colte nazioni sui diritti degli autori.

Alla legge 25 giugno 1865 N. 2337 fa seguito un Reale Decreto della stessa data N. 2338, con cui si danno provvisoriamente alcune disposizioni regolamentari per l'esecuzione della detta legge.

ORAZIONE PRO REGE. — Essendosi mosso il dubbio, se l'omettere il nome del Re nelle preci e collette, che, secondo la liturgia cattolica si sogliono recitare nelle funzioni del Venerdì e del Sabato Santo, costituisca un reato da potersi punire a termini di legge, il Ministero di grazia e giustizia e di culti, con Circolare del 24 febbraio 1863 diretta ai Prefetti ed ai Procuratori generali, ha dichiarato, che, secondo le disposizioni, onde è retta la cattolica liturgia, non si suole proferire nelle collette il nome di alcuno, ancorchè costituito in dignità civile, senza il beneplacito della suprema Autorità ecclesiastica od un apposito rescritto della sacra Congregazione dei Riti, o senza che consti di tale beneplacito, o del tacito consenso per via di consuetudine riconosciuta ed ammessa dalla competente Autorità ecclesiastica. Ora risultando che tale beneplacito nè sia stato chiesto dalla Maestà del Re d'Italia, nè sia stato concesso per tutte le Provincie del Regno, non possono gli ecclesiastici essere chiamati in colpa di omettere di proferire il nome del Re nelle summentovate preci o collette, se non nel caso che constasse del suddetto tacito consenso per legittima consuetudine. Notisi però che il caso dell'omissione è ben diverso dall'altro di chi osasse tuttavia, in dette preci o collette, proferire nomi di cessata civile potestà, la cui ricognizione sarebbe in contrasto col voto nazionale e coll'integrità del Regno.

ORDINE GIUDIZIARIO. — V. Giustizia.

ORDINE PUBBLICO. — Sotto questa denominazione si comprende tutto ciò che interessa il benessere della società. L'ordine pubblico abbraccia tre parti essenziali: 1° quella di prevenire e di rimuovere i danni, che minaccierebbero la vita dei cittadini; 2° quella di far godere del bene possibile nella

più grande estensione col proteggere il lavoro e l'esercizio delle facoltà morali, e per fine di procurare la sicurezza e di prevenire i disordini.

Non si può derogare con convenzioni particolari alle leggi che riguardano l'ordine pubblico ed i buoni costumi.

ORDINI CAVALLERESCHI. — Gli ordini cavallereschi attualmente esistenti nel Regno sono quattro:

1. Ordine supremo della SS. Annunziata;
2. Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
3. Ordine civile di Savoia;
4. Ordine militare di Savoia.

Nell'ordine supremo della SS. Annunziata non vi ha che una sola classe intitolata: — *Cavalieri dell'Ordine supremo della SS. Annunziata.*

Nell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro vi sono cinque classi: Cavalieri di Gran Croce decorati del Cordone; Grandi Ufficiali; Commendatori; Ufficiali; Cavalieri.

I Cavalieri dell'ordine civile di Savoia sono di una sola classe; essi non eccedono i quaranta.

Le classi dell'ordine militare di Savoia sono cinque come nell'ordine Mauriziano, cioè: Gran Croci; Grandi Ufficiali; Commendatori; Ufficiali; Cavalieri.

Chiunque porta pubblicamente una decorazione che non gli appartenga, o non gli sia stata legittimamente conferita, è punito col carcere non minore di un mese ed estensibile ad un anno, e con multa (art. 290 del codice penale).

Niuno può ricevere decorazioni da una Potenza estera senza l'autorizzazione del Re (art. 80 dello Statuto fondamentale del Regno).

OREFICE. — Gli orefici, orologiai, gioiellieri, e qualsivoglia persona che attenda alla compra e vendita di ori, argenti e gioie, gli ottonai, stagnaiuoli, caldarai, rigattieri e ferravecchi, devono fare all'ufficio di P. S., e, dove questo non esista, al Sindaco del Comune, una distinta circostanziata dichiarazione di tutte le cose che comprano o ricevono in pegno, pagamento o permuta, oppure per vendere, esprimendone la quantità, qualità ed altri connotati, non che il prezzo per cui avranno quelle avute, ed indicando altresì il nome e cognome, patria e condizione delle persone che le avranno loro vendute o rimesse. Tale dichiarazione dev'esser fatta entro 24 ore dopo che avrà luogo la vendita o rimessione. Sono però eccettuate dall'obbligo della dichiarazione le robe che sono

comprate dai fondachi o negozi aperti (art. 641 del codice penale, e R. Decreto 23 agosto 1850).

Le persone suindicate non possono prima della dichiarazione, nè per giorni otto dopo la medesima, variare od alterare lo stato e le forme delle cose come sopra rimesse (art. 643).

La trasgressione alle disposizioni di questi articoli costituendo un reato punibile con pene correzionali, l'Autorità di S. P. deve denunziare chi se ne rende colpevole al Tribunale di Circondario pel relativo procedimento. I soli recidivi possono essere arrestati. — V. Oro ed argento.

ORFANI POVERI. — Sono quei fanciulli che non avendo più nè padre nè madre, mancano di qualsiasi mezzo di sussistenza. Pel collocamento di questi infelici esistono stabilimenti eretti o mantenuti dalla carità cittadina, e taluni di essi sono anche sussidiati dal Governo. Spetta più specialmente alle Autorità comunali il promuovere il ricovero di questi orfani.

ORINATOI PUBBLICI. — Nell'interesse della pubblica decenza e della pubblica salute, i Municipi possono stabilire orinatoi pei diversi punti della città, [illegible] coloro che orinano fuori di questi luoghi. — V. Polizia municipale.

ORIUOLAIO. — Orefice.

ORO ED ARGENTO. — La garanzia del titolo dell'oro e dell'argento è assicurata mediante un bollo o marchio applicato, dopo il saggio della materia, da uffizi speciali dipendenti dalla Direzione delle zecche.

Chi avrà ingannato il compratore sul titolo delle materie d'oro e d'argento, sulla qualità di una pietra falsa venduta per fina, o sulla natura di qualunque altra mercanzia, è punito col carcere da un mese ad un anno, ed inoltre con multa estensibile a lire mille. Gli oggetti del reato od il loro valore, se appartengono ancora al venditore, sono confiscati (art. 392 del codice penale).

OSCENITA'. — V. Costumi — Figure oscene.

OSPEDALI. — Luoghi pubblici in cui si raccolgono gratuitamente i malati e gli infermi. — V. Ammalati.

OSPITE. — È considerato *ospite* in senso della legge penale chi è raccolto o ricevuto in casa altrui anche per bre-

vissimo tempo, siano quali si vogliano le persone od il trattamento usato (Cassazione di Torino, 7 agosto 1848).

Colui che prende alloggio non gratuito in un albergo, non si considera quale *ospite* all'oggetto di tenere come qualificato il furto da lui commesso (Cassazione di Torino, 25 luglio 1854).

Subaffittate diverse camere separatamente a diversi, se l'*ospite* di uno di essi rubi nella camera dell'altro, il furto non è qualificato per la persona. Le camere subaffittate non sono più case del conduttore generale, ed ognuna di esse è casa particolare del respettivo subaffittuario (Cassazione di Torino, 10 marzo 1854).

L'idea di *ospite* si adatta ad un parente per qualificare il furto, massime se soltanto affine (Cassazione di Torino, 6 aprile 1857).

OSTERIA. — V. Esercizi pubblici.

OTTONAIO. — V. Calderaio.

OZIOSI E VAGABONDI. — L'ozio ed il vagabondaggio sono pur troppo occasione e causa di reati; considerati anzi in loro stessi costituiscono un delitto punito dal codice penale. La legge di S. P., la quale intende allo scopo di prevenire i misfatti, tenta di arrestare cotesti sciagurati sul lubrico pendio. Dessi sono denunziati dal Giudice del Mandamento; egli li ammonisce, li esorta a rientrare nel retto sentiero, solo se l'ammonizione è disprezzata, se il denunziato non si corregge, subentra l'azione della giustizia punitiva (art. 70-72 della legge di S. P. 20 marzo 1865).

Si hanno per *oziosi* coloro, i quali, sani e robusti, e non provveduti di sufficienti mezzi di sussistenza, vivono senza esercitare professione, arte o mestiere, o senza darsi a stabile lavoro (art. 435 del codice penale).

Ozioso pertanto non solo vuol essere considerato colui che sta oziando per le piazze, nelle osterie ed in simili ritrovi, ma ben anche colui, che, sebbene privo di mezzi, vedesi, nelle città specialmente, vestire da signore, aggirarsi nei caffè, nei teatri, la cui comoda esistenza è un mistero, e non puossi concepire come altrimenti provveda a se stesso, tranne che con mezzi immorali e delittuosi, ad esempio, col giuoco, colla truffa, col furto. Non basta poi un periodo breve di tempo, in cui taluno anche onesto e laborioso può trovarsi sprovveduto di lavoro, ma occorre, per qualificare una persona come oziosa nel senso del codice penale, una certa successività di tempo

passato senza professione e senza lavoro da colui che sano e robusto non ha altri mezzi per procacciarsi la sussistenza.

Si hanno per *vagabondi*:

1. Coloro i quali non hanno nè domicilio certo, ne mezzi di sussistenza, e non esercitano abitualmente un mestiere od una professione;

2. Coloro che vagano da un luogo all'altro affettando l'esercizio di una professione o di un mestiere, ma insufficiente per sè a procurare la loro sussistenza.

3. Coloro che fanno il mestiere di indovinare, pronosticare o spiegare sogni per ritrarre guadagno dall'altrui credulità (art. 436 del codice penale).

I vagabondi, dichiarati legalmente tali, sono, per questo solo fatto, puniti col carcere da tre mesi a sei mesi. Alla stessa pena soggiacciono gli oziosi che hanno contravvenuto ad una precedente ammonizione, fatta loro in conformità della legge di P. S. A tali pene è sempre aggiunta quella della sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza (art. 437).

In caso di seconda od ulteriore recidiva, la pena del carcere può pel maggiore d'età estendersi fino ad anni cinque (art. 438).

Ove i vagabondi dichiarati tali siano stranieri, sono espulsi dai Regi Stati; ed in caso che vi rientrassero, sono puniti col carcere estensibile ad un anno (art. 439).

Quindici giorni prima che il condannato per ozio o vagabondaggio abbia scontata la pena, il Ministero Pubblico ne dà avviso all'Autorità politica del Circondario. Scontata la pena, se si tratta di non regnicolo, l'Autorità politica può farlo tradurre ai confini per essere espulso dallo Stato. Qualora non sia possibile conoscerne la nazionalità, ed il luogo dove possa essere avviato e ricevuto, la stessa Autorità politica può assegnargli un luogo di confino, sino a che si possa procedere alla sua espulsione Lo stesso si pratica per i non regnicoli stati condannati per reati contro la proprietà (art. 73 della legge di P. S.). — V. Espulsioni.

Trattandosi di cittadino, l'Autorità politica lo fa comparire, scortato dalla forza pubblica, dinanzi a sè, e lo indirizza con foglio di via obbligatorio all'Autorità locale del Comune, in cui l'imputato ha dichiarato di voler fissare la sua dimora, sottoponendolo all'obbligo di non variarla senza preventiva partecipazione alla stessa Autorità locale (art 74).

Se l'ozioso o vagabondo si scosta dallo stradale statogli designato, o non si presenta nel termine che gli fu fissato avanti l'Autorità a cui fu diretto, ovvero si allontana, senza auto-

rizzazione della dimora assegnatagli è arrestato e riconsegnato all'Autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento. Scontata la pena che gli è inflitta, l'Autorità locale del Circondario lo fa tradurre colla forza avanti l'Autorità locale per l'effetto di cui all'articolo precedente (art. 75).

Può il Prefetto, nell'interesse del comune e della pubblica sicurezza, vietare al condannato come ozioso e vagabondo di stabilire dimora nel comune [illegible] altri luoghi della sezione. Il Ministro dell'interno può ordinare per gravi motivi di sicurezza e d'ordine pubblico di stabilire per un termine non maggiore di un anno il luogo nel quale l'ozioso o vagabondo recidivo dovrà stabilire il suo domicilio (art. 76).

In conseguenza ogni qualvolta l'ozioso o vagabondo sia stato condannato come recidivo in tale qualità, il Procuratore del Re presso il Tribunale dal quale emanò la condanna, trasmette copia della relativa sentenza al Ministero dell'interno, e gli dà inoltre [illegible] sul condannato:

1. Il nome e cognome, la filiazione, il domicilio, la patria, l'età, la professione [illegible] la situazione della sua famiglia, quando abbia moglie e figli, e i mezzi di sussistenza;

2. Il carcere in cui si trova, se detenuto per espiare la pena, e l'epoca in cui questa pena sarà scontata;

3. Il suo parere sulla convenienza, avuto riguardo ad ogni circostanza, di designare al condannato, dopo avere scontato la pena, il luogo in cui egli debba fissare il suo domicilio (art. 87 del regolamento per l'esecuzione della legge di P. S., 18 maggio 1865).

Il Ministero dell'interno dà gli ordini opportuni affinchè il condannato sia tradotto al luogo designatogli per stabilirvi il domicilio, e trasmette a quell'Autorità di P. S. tutti i documenti relativi, dando le prescrizioni che crede opportune (art. 88).

Ogni ufficio di Prefettura deve tenere registro degli individui di cui è parola negli articoli precedenti, dal quale risulta:

1. Di tutte le indicazioni accennate nel n° 1 dell'art. 87;

2. Della data della sentenza di condanna per recidività, del Tribunale che l'ha pronunciata, e della durata della pena inflitta;

3. Della data del decreto del Ministero dell'interno che designa il luogo in cui il condannato debba stabilire il suo domicilio, il luogo designato e la durata del suo domicilio;

4. Della data dell'ordinata traduzione al luogo designato (art. 89).

Nel luogo designato a domicilio il condannato recidivo rimane libero, ma è sottoposto a sorveglianza. L'Autorità gli indica gli obblighi che gli sono imposti, lo ammonisce a procacciarsi utile lavoro, gli prescrive di dichiarare fra otto giorni l'occupazione che crede poter intraprendere, non che l'abitazione scelta (art. 90).

Se l'individuo non è in grado di trovare immediatamente alloggio, a cura dell'Autorità [illegible] provveduto in luogo adatto. Se manchi di mezzi di sussistenza, può per lo spazio di [illegible] giorni [illegible] dell'arrivo essere dall'Autorità sussidiato o provveduto [illegible] terminato [illegible] molo ulteriormente soccorso quando risulti [illegible] da esso non dipendente [illegible] occupazione (art. 91).

Spirato il termine del domicilio assegnato, il condannato con foglio di via obbligatorio [illegible] nel luogo nel quale ha dichiarato voler fissare la [illegible] avviso ne viene dato al Prefetto che ne [illegible] Autorità di P. S. [illegible] (art. 92).

I minori di anni [illegible] oziosi e vagabondi sono per la prima volta [illegible] al luogo [illegible] resteranno sottomessi [illegible] sionale. In caso di contravvenzione [illegible] i genitori o tutori possono essere condannati ad una multa estensibile a lire 150, od [illegible] detti minori sono ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro finchè abbiano appreso un mestiere od una professione. Sono del pari ricoverati [illegible] che siano privi di genitori o tutori, o che non ostante la cura di essi, non vogliano darsi allo studio o al lavoro. La durata del ricovero non può prolungarsi oltre la maggiore età (art. 441 del codice penale, e 72 della legge di P. S.).

Gli oziosi e vagabondi sono considerati come *persone sospette*, e sono perciò loro applicabili le disposizioni del codice penale e del regolamento di P. S. relative a tali categorie di persone. — V. PERSONE SOSPETTE.

P

PALCHI IN TEATRO — V. Teatri.

PARLAMENTO NAZIONALE. — Il Parlamento nazionale si compone di due Camere: il Senato e la Camera dei Deputati. Esso esercita collettivamente col Re il potere legislativo.

Senato.

Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età di quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

1. Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;
2. Il Presidente della Camera dei Deputati;
3. I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;
4. I Ministri di Stato;
5. I Ministri Segretari di Stato;
6. Gli Ambasciatori;
7. Gli Inviati straordinari, dopo tre anni di tali funzioni;
8. I Primi Presidenti e Presidenti della Corte di cassazione e della Corte dei conti;
9. I Primi Presidenti delle Corti d'appello,
10. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dopo cinque anni di funzioni;
11. I Presidenti di classe delle Corti d'appello, dopo tre anni di funzioni,
12. I Consiglieri della Corte di cassazione e della Corte dei conti, dopo cinque anni di funzioni;
13. I Procuratori generali presso le Corti d'appello, dopo cinque anni di funzioni;
14. Gli Ufficiali Generali di terra e di mare; tuttavia i Maggiori Generali e i Contrammiragli devono avere da cinque anni quel grado in attività;
15. I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni;
16. I Membri dei Consigli provinciali, dopo tre elezioni alla loro presidenza;
17. I Prefetti, dopo sette anni di esercizio;
18. I Membri della Regia Accademia delle scienze, dopo sette anni di nomina;

19. I Membri ordinari del Consiglio superiore d'istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio;

20. Coloro che con servizio o meriti eminenti avranno illustrata la patria;

21. Le persone che da tre anni pagano tre mila lire di imposizione diretta, in ragione dei loro beni o della loro industria.

I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente Entrano in Senato a ventun anno, ed hanno voto a venticinque.

I Presidenti ed i Vice-Presidenti del Senato sono nominati dal Re.

Il Senato è costituito in Alta Corte di giustizia con Decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati In questi casi il Senato non è corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziari, per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato, se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.

Gli atti coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le morti dei membri della Famiglia Reale, sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito nei suoi archivi.

Camera dei Deputati.

La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai collegi elettorali conformemente alla legge.

Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera se non è suddito del Re, non ha compiuta l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sè gli altri requisiti voluti dalla legge

I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole Provincie in cui furono eletti. Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli elettori.

I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.

La Camera dei Deputati nomina il Presidente, i Vice-Presidenti e i Segretari nel proprio seno al principio di ogni sessione per tutta la sua durata.

Se un Deputato cessa per qualunque motivo dalle sue funzioni, il Collegio che l'aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera.

Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un Deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.

La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di giustizia.

Disposizioni comuni alle due Camere.

Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo. Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell'altra è illegale, e gli atti ne sono interamente nulli.

I Senatori ed i Deputati prima d'essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento d'essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria.

Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità.

I Senatori e i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.

Le sedute delle Camere sono pubbliche, ma quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.

Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali nè valide se la maggiorità assoluta dei loro membri non è presente. Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggioranza dei voti.

Ogni proposta di legge è dapprima esaminata dalle Giunte che sono da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta è trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione, e poi presentata alla sanzione del Re. Le discussioni si fanno articolo per articolo.

Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non può essere più riprodotto nella stessa sessione.

Ognuno che sia maggiore di età ha diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed, in caso affermativo, mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffici per gli opportuni riguardi. Nessuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere. Le Autorità costituite hanno sole il diritto di indirizzare petizioni in nome collettivo.

Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, nè sentire altri, fuori dei proprii membri, dei Ministri e dei Commissarii del Governo.

Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammissione dei proprii membri. Così il Senato, come la Camera dei Deputati, determina per mezzo d'un suo regolamento interno il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni. La lingua italiana è la lingua ufficiale delle Camere. Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione e per squittinio segreto. Quest'ultimo mezzo è sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge e per ciò che concerne il personale.

Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato (Statuto fondamentale del Regno).

PARRICIDIO. — L'omicidio volontario dei genitori o di altri ascendenti legittimi, o dei genitori naturali, quando questi abbiano legalmente riconosciuto il figlio uccisore, ovvero del padre o della madre adottivi, è qualificato *parricidio*. I colpevoli di parricidio sono puniti colla morte. Il condannato per parricidio viene condotto al luogo del patibolo a piedi nudi e col capo coperto di un velo nero (art. 523 e 531 del cod. pen.).

PARTE CIVILE — V. Azione penale — Querela.

PASCOLO ABUSIVO — Il guasto, danno o deterioramento volontario cagionato in un fondo altrui, sia facendovi pascolare, sia abbandonandovi animali, è punito colla pena del carcere, e della multa nei gradi stabiliti dall'art. 672 del codice penale.

Fuori di questo caso il reato di pascolo abusivo nei fondi altrui è punito con pene di polizia. — È sempre applicato il *maximum* di queste pene al colpevole, che avrà contravvenuto ad una precedente ammonizione datagli in conformità della

legge di P. S. In caso di recidiva può essere inflitta la pena del carcere ed una multa estensibile a lire 200 (art. 674 del codice penale). — V. LADRI DI CAMPAGNA.

PASSAGGIO. — Cadono in contravvenzione coloro che senza permissione entrano per qualsivoglia motivo nell'altrui fondo chiuso da muro, da siepe o fossa, o da altro consimile riparo, o vi fanno passare bestie. Cessa questa contravvenzione nel caso di passaggio, se la pubblica via si è resa assolutamente impraticabile per colpa di tutt'altro, che di colui che passa nell'altrui fondo (art. 687, N. 2 del codice penale).

Le Autorità politiche e municipali possono prescrivere che nelle ore di notte non si possa nelle case lasciare aperto più di un accesso verso la pubblica via. Tali prescrizioni non escludono quelle portate dai regolamenti di polizia (art. 112 della legge di S. P. 20 marzo 1865, e 110 del relativo regolamento 18 maggio 1865).

PASSAPORTO. — Il passaporto è un documento che viene rilasciato per constatare l'identità personale del latore, ed abilitarlo a circolare liberamente nello Stato o recarsi all'estero

Esso è o *per l'interno* o *per l'estero.*

Passaporto per l'interno.

Nel mentre si riconosce in un cittadino di libero Stato il diritto di recarsi ove gli piaccia, non gli deve essere lecito di rifiutarsi, quando è sconosciuto, di giustificare, a richiesta degli Uffiziali ed Agenti di P. S., l'essere suo e le sue condizioni.

La legge di S. P. 20 marzo 1865 non rende obbligatorio il passaporto per l'interno. Unicamente se ne tiene parola nell'art. 65 per chiarire l'obbligo all'Autorità di rilasciarlo quando le ne fosse fatta domanda da chi, per suo comodo, desideri un documento atto a liberarlo da qualunque molestia, allorchè debba recarsi in località ove sia sconosciuto. — V. VIANDANTI.

Il passaporto per l'interno è rilasciato dal Sindaco. Esso è soggetto alla tassa di bollo di cent. cinquanta: agli indigenti ed ai giornalieri è rilasciato gratuitamente, ma devesi far constare sul medesimo della condizione della persona (art. 78 del regolamento di P. S. 18 maggio 1865, e art. 24 N. 10 e 25 N. 25 della legge sul bollo 21 aprile 1861).

Passaporto per l'estero.

I passaporti per l'estero sono dati in nome del Re:

Nell'interno, dal Ministero per gli affari esteri, e per sua delegazione dagli uffizi di Prefettura e Sotto-Prefettura, nei capo-luoghi di Provincia e di Circondario, o dai Delegati di P. S. che ne abbiano speciale incarico in altre città;

All'estero, dagli Agenti diplomatici capi di missione, dai Consoli generali e dai Consoli.

Il passaporto per l'estero è valido per un anno.

Per regola generale i passaporti per l'estero sono soggetti al pagamento di una tassa unica, la quale è di due sorta, cioè di lire *dieci* e di lire *una*. Sono soggetti alla tassa di lire dieci i passaporti che si concedono ai possidenti, ai negozianti, agli esercenti una professione liberale, agl'impiegati civili e militari, ed in genere ad ogni altra persona di civile ed agiata condizione. Sono soggetti alla tassa di una lira i passaporti che si danno agli operai, ai braccianti, ai giornalieri, ai merciai ambulanti e ad ogni altra persona che per dichiarazione della competente Autorità locale comprovi di non essere in grado di sottostare alla tassa maggiore.

Sono esenti dalla tassa:

1. I passaporti speciali conceduti ai membri del Corpo diplomatico, ai Consoli generali e Consoli, alle persone incaricate di una missione governativa ed ai Grandi Ufficiali dello Stato;

2. I passaporti conceduti alle persone che viaggiano per regio servizio, ai sott'uffiziali e soldati che rientrano nel Regno per ragione di servizio, ai religiosi ed alle religiose degli ordini mendicanti, non che ai religiosi ed alle religiose che prestano servizio negli ospedali; alle persone munite di certificati di povertà. Il certificato di povertà dev'essere rilasciato od autenticato da un'Autorità amministrativa.

Il passaporto per l'estero viene conceduto sulla *personale conoscenza* o sulla presentazione di un *nulla-osta* per parte dell'Autorità di P. S. I Sindaci, qualora vi esista legittima causa, possono fare direttamente domanda di passaporti a favore d'individui abitanti nel loro Comune rispettivo e da loro personalmente conosciuti.

Gl'impiegati civili e militari in attività di servizio od in aspettativa, i tesorieri od impiegati contabili delle comunità, delle opere pie o di altri corpi morali, posti sotto la dipendenza governativa, gl'interdetti, i minori non abilitati, le

persone soggette alla patria podestà che non abbiano compiuto il 25° anno di età e la moglie non legalmente separata, per ottenere il passaporto devono, oltre la presentazione del *nulla osta*, fare fede in modo che ne provi la verità, del consenso dato dal rispettivo capo di amministrazione, del tutore, padre o marito.

I militari di qualunque grado in effettivo servizio non possono ottenere il passaporto senza il permesso del Ministero della guerra, ed i [illegible] in congedo illimitato senza il permesso del Comandante militare del Circondario.

Sulla richiesta dell'Autorità giudiziaria è ricusato il passaporto agl'inquisiti di crimini o di delitti punibili colla pena del carcere o maggiore. Si può [illegible], all'istanza degl'interessati, sospendere la concessione di passaporto alle persone contro cui esista mandato d'arresto personale per debiti o per ragioni di commercio. In tal caso però gl'interessati devono presentare copia autentica della relativa ordinanza d'arresto. Le Autorità di P. S. possono esigere dalle persone aventi titolo ad un passaporto [illegible] ovvero ad un passaporto gratuito per causa di indigenza, ch'esse [illegible] mezzi sufficienti per fare il viaggio [illegible]

Anche quando non vi sia una richiesta dell'Autorità giudiziaria, il passaporto deve essere denegato [illegible] il richiedente è colpevole di crimini o di [illegible] si trovi condannato alla sorveglianza speciale della P. S. Nei rari casi in cui speciali circostanze consiglino di permettere a questi condannati alla sorveglianza [illegible] Stato prima di rilasciare loro passaporto si deve informare il Ministero dell'interno per le opportune direzioni. Solo quando la loro andata all'estero ha quel carattere di [illegible] bisogno e di straordinarietà [illegible] regola generale sovraesposta, il Ministero dell'interno autorizza la concessione del passaporto, che altrimenti l'uscita dallo Stato sarebbe per loro un mezzo di sottrarsi alla espiazione di una pena legalmente inflitta, e che deve avere il suo termine, a meno che intervenga in loro favore uno speciale Decreto Reale di grazia.

Non si può concedere passaporto agli stranieri, i quali abbiano Ministri od altri Agenti del loro Governo accreditati o riconosciuti nello Stato. Agli stranieri che non abbiano rappresentante del loro Governo può concedersi passaporto dal Ministero degli affari esteri, o dai Delegati nelle Provincie in seguito a speciale autorizzazione per ogni singolo

caso. La concessione dei passaporti agli emigrati politici riconosciuti [illegible] dall'Autorità competente, può farsi dal solo Ministero degli affari esteri [illegible] richiesta del Ministero dell'interno. È poi vietato agli Agenti diplomatici e consolari del Re all'estero di dare passaporti ad individui non sudditi senza prima averne ottenuta per ciascun caso speciale l'autorizzazione del Ministero per gli affari esteri (R. D. citato sui passaporti 13 novembre 1857, ed istruzioni relative).

[illegible] to nell'anno in cui compie il 16° di sua età, e fino a che faccia constare di aver adempito all'obbligo della leva militare, può conseguire passaporto per l'estero senza il consenso del Ministero della guerra, cui spetta di giudicare di autorizzare il rilascio [illegible] dello stesso Ministero è attribuita ai Prefetti e Sotto Prefetti la predetta facoltà. — S'intende aver soddisfatto all'obbligo della leva quegli soltanto che dopo il discarico finale della leva ordinaria, a cui concorse, risulti riformato, esentato definitivamente, avere scambiato di numero, o surrogato od essersi [illegible].

Sul passaporto del giovine che già è inscritto sulle liste di leva, viene espresso con apposita annotazione che, qualora designato non si presenti all'assento, incorrerà negli effetti e nelle pene comminate ai renitenti. Prima del rilascio del passaporto quest'ammonizione gli deve essere ripetuta a viva voce.

Insorgendo presunzioni od argomenti a credere che il giovane chiedente di recarsi fuori Stato sia per sottrarsi all'obbligo della leva, gli deve essere [illegible] il passaporto, a meno che presti una cauzione in rendita dello Stato del reddito di lire 200.

Non può essere dai R. Agenti diplomatici o consolari all'estero rinnovato agl'inscritti il conseguito passaporto, allorquando questi appartengono, per ragion di età, ad una classe già chiamata alla leva, a meno che esibiscano loro un certificato comprovante l'esito avuto nella leva, da cui risulti che non furono còlti da designazione, o vennero riformati, esentati, dispensati, ovvero scambiarono di numero, conseguirono la liberazione, o surrogarono.

I giovani entrati nell'anno in cui compiono il 19° di loro età, e che perciò devono essere inscritti sulle liste, come pure quelli che già inscritti non hanno peranco soddisfatto definitivamente all'obbligo della leva, sono esclusi dal poter ottenere passaporto per l'America e per le Indie, ancorchè sia colà migrata l'intiera famiglia. In via eccezionale è tut-

tavia in facoltà del Governo, per mezzo dei Prefetti e de' R. Agenti diplomatici e consolari all'estero, di rilasciare ai giovani predetti passaporti per l'America o per le Indie, mediante che a guarentigia de' loro doveri facciano depositare nella cassa della tesoreria del loro Circondario una o più cedole del debito pubblico dello Stato della rendita di lire 200. Il Sotto-Prefetto dà, per questo riguardo, le analoghe disposizioni (§ 1117-1131 del regolamento sulla leva militare, 31 marzo 1855, e § 117 e 148 dell'appendice 2ª al regolamento suddetto, 29 agosto 1857).

Non si deve concedere alcun passaporto agl'inscritti di leva marittima, se non siavi una licenza dell'Amministratore di marina del loro domicilio, e quando si presenta un inscritto per chiederlo senza essere munito della prescritta licenza, gli deve essere ritenuta la matricola da trasmettersi all'Amministratore suddetto (art. 29 del regolamento per la marina mercantile 16 gennaio 1827, esteso a tutto il Regno con R. Decreto 22 dicembre 1861).

Per assentarsi dallo Stato, quando non fa parte dell'equipaggio di un legno nazionale, o per imbarcarsi sopra un legno di estera bandiera, il matricolato deve, a tenore delle leggi generali dello Stato, ottenere il passaporto per l'estero, il quale non gli dev'essere rilasciato se non consta sul suo libretto che n'abbia fatta la dichiarazione al Console di marina del Circondario marittimo al quale appartiene (art. 12 del R. Brevetto 17 settembre 1842, esteso come sopra — Circolare del Ministero-interni 25 gennaio 1863). — V. MATRICOLAZIONE DELLA GENTE DI MARE ED IMBARCO DEI MOZZI.

Modificazioni al R. Decreto sui passaporti. — In generale non devesi chiedere ai viaggiatori sì all'ingresso che all'uscita dello Stato la presentazione del passaporto; tale recapito non debbe richiedersi che in via eccezionale, quando si avessero fondati sospetti su qualche persona, o quando, per circostanze politiche o d'ordine pubblico, si reputassero necessarie straordinarie precauzioni (Risoluzione presa in Consiglio dei Ministri, 11 settembre 1860). — Per naturale conseguenza non si può più esigere la tassa, di cui era menzione nell'art. 15 del R. Decreto sui passaporti 13 novembre 1857.

È tolto l'obbligo del passaporto per l'estero ai viaggiatori italiani che si recano nei Paesi Bassi (Circolare N. 115 del Ministero-interni in data 30 dicembre 1861), nell'Inghilterra (Circolare N. 61 del 17 giugno 1862), nel Belgio (Circolare N. 157 del 20 dicembre 1862) e nella Spagna (Circolare N. 17 del 16 gennaio 1863). Nelle convenzioni però fatte a tale ri-

guardo col Belgio e colla Spagna si è stabilito che i viaggiatori debbano essere possessori di un documento qualunque, che valga, occorrendo il caso, a comprovare la loro identità e nazionalità, come ad esempio, di un certificato di domicilio, di un libretto di servizio, se il viaggiatore è domestico od operaio. Per la Spagna può servire a questo scopo una dichiarazione scritta da due persone residenti nel luogo, in cui il viaggiatore si presenterà, ad oggetto di certificare ch'esse lo conoscono, e che egli dichiara la verità, e giustifichi eziandio il luogo donde procede, e lo scopo del viaggio. E quantunque nelle convenzioni conchiuse coi Governi dell'Aia e di Londra non esista tale clausola, tuttavia è dello interesse degli stessi viaggiatori, nell'allontanarsi dallo Stato, di andare provvisti di un qualche documento atto a giustificare la loro nazionalità ed a constatare l'identità di persona, affine di evitare le spiacevoli conseguenze, cui potrebbero andare incontro, ove non avessero nei luoghi, in cui viaggiano, personali conoscenze, colle quali dare, all'occorrenza, contezza di se (Circolare N. 157 del 20 dicembre 1862).

Sono ammessi nel territorio della Confederazione Elvetica i RR. sudditi senza che abbiano bisogno di riportare sul loro passaporto il *visto* di un Agente diplomatico o consolare svizzero qui residente, ed eguale agevolezza fu consentita dal Governo del Re riguardo ai viaggiatori svizzeri, che vengono nel Regno Italiano (Circolare del Ministero dell'interno 12 gennaio 1862).

Fuori dei casi sopra specificati rimangono in vigore in materia dei passaporti le discipline anteriori, in forza delle quali gl'individui che si recano all'estero debbono non solo essere provveduti di passaporto per l'estero, ma riportare eziandio sul medesimo il *visto* di un Agente diplomatico o consolare dello Stato, cui sono diretti. L'omissione di questa formalità può esporre il viaggiatore ad inconvenienti assai gravi, e persino all'arresto ed alla espulsione (Circolare 26 dicembre 1862).

PAZZIA. — La pazzia, se piena, esclude affatto la colpabilità del reato; e quando non si riconosce a tal grado da rendere non imputabile affatto l'azione, è diminuita od anche commutata la pena a seconda delle circostanze dei casi (art. 94 e 95 del codice penale). — V. DEMENTI.

PECULATO. — È il crimine di trafugamento o sottrazione di danaro pubblico o di qualunque altra cosa dell'erario dello

Stato, come pure di danaro e di altri fondi provinciali o comunali, commesso dal depositario o contabile pubblico, a cui tali danari ed oggetti erano affidati per ragione delle sue funzioni (art. 210 del codice penale)

PENA. — Nessuna pena può essere stabilita nè applicata che in forza della legge.

I reati essendo personali, le pene, qualunque esse sieno, pronunziate contro un colpevole, e l'infamia che ne può risultare, gli sono pure personali; esse non imprimono alcun marchio di disonore o d'ignominia alla sua famiglia: l'onore di quelli che gli appartengono non rimane per ciò intaccato, ed essi continuano ad essere ammessi ad ogni sorta di funzioni.

Secondo il codice penale comune le pene sono *criminali*, *correzionali* e di *polizia*: alle medesime possono essere aggiunte pene accessorie.

Le pene criminali sono: 1° la *morte*; 2° i *lavori forzati a vita*; 3° i *lavori forzati a tempo*; 4° la *reclusione*; 5° la *relegazione*; 6° l'*interdizione dai pubblici uffizi* (art. 13).

Le pene correzionali sono: 1° il *carcere*; 2° la *custodia*; 3° il *confino*; 4° l'*esilio locale*; 5° la *sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi*; 6° la *multa* (art. 26).

Le pene di polizia sono gli *arresti* e l'*ammenda*, e nei casi espressamente determinati dalla legge l'*ammonizione* (art. 35).

Sono pene accessorie· 1° l'*interdizione* o la *sospensione dall'esercizio di una carica od impiego determinato, d'una determinata professione, negoziazione od arte*; 2° la *sorveglianza speciale della pubblica sicurezza*; 3° l'*ammonizione* (art. 38.)

Secondo il codice penale militare le pene sono le seguenti: 1° la *morte col mezzo della fucilazione nella schiena*, 2° i *lavori forzati a vita*; 3° i *lavori forzati a tempo*; 4° la *reclusione ordinaria*; 5° la *degradazione militare*; 6° la *destituzione*; 7° la *morte col mezzo della fucilazione nel petto*, 8° la *reclusione militare*; 9° il *carcere militare*: 10° la *dimissione*; 11° la *rimozione del grado*, 12° la *sospensione dall'impiego*. Le prime sei rendono indegno il condannato di appartenere alla milizia (art. 4 e 5).

Secondo la legge penale militare marittima:

a) Se per i bassi-ufficiali, marinari, cannonieri e soldati, operai, impiegati negli arsenali e cantieri, e coloro che fanno parte degli equipaggi o di servizio nei R. cantieri: 1° la *morte ignominiosa* (fucilazione nella schiena); 2° la *morte militare* (fucilazione nel petto); 3° la *galera perpetua* o *limitata*; 4° la

degradazione; 5° le *verghe* o la *bolina;* 6° la *catena militare marittima;* 7° le *cinghie* (bretelle) o le *trinelle,* 8° la *prigionia:* 9° la *cassazione;* 10° la *prolungazione di servizio* o il *servizio con paga di grado inferiore.*

b) Contro gli ufficiali guardia-marina, piloti, bassi-ufficiali brevettati ed impiegati nell'amministrazione marittima militare: 1° la *morte ignominiosa;* 2° la *morte militare;* 3° la *degradazione;* 4° la *prigionia perpetua* o *limitata;* 5° la *destituzione;* 6° la *dimissione;* 7° la *detenzione in una fortezza od in un'isola;* 8° la *retrocessione temporaria d'un grado.*

Secondo il codice per la marina mercantile, le pene sono le medesime stabilite dal codice penale comune, coll'aggiunta di punizioni disciplinari

PENITENZIARI. — V. Carcere.

PENSIONI — Il diritto e le regole pel conferimento delle pensioni agli impiegati civili sono determinate dalla legge 14 aprile 1864, e dal relativo regolamento 24 dello stesso mese ed anno

PERCOSSE — V. Ferite — Violenze.

PERITI. — In tutti i casi nei quali per la disamina di una persona o di un oggetto si richiedono speciali cognizioni ed abilità, vi si procede coll'intervento di periti, di regola in numero non minore di due. Essendovi pericolo nel ritardo, o trattandosi di un caso di poca importanza, basta l'intervento anche di un solo perito (art. 152 del codice di procedura penale)

Coloro che in un processo penale non possono sentirsi come testimoni, non possono assumersi in esso come periti (art. 153). — V. Testimoni

Gli Ufficiali di P. S., gli Ufficiali e Bassi-Ufficiali dei RR. Carabinieri, i Sindaci o chi ne fa le veci, negli atti a cui procedono in qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria, non possono far prestare giuramento ai periti intervenuti a tali atti (art. 67).

I periti che ricusano senza giusti motivi di prestare la loro opera o di dare il loro giudizio, incorrono nelle pene portate dall'art. 307 del codice penale Di tale rifiuto devesi stendere processo verbale da trasmettersi al Procuratore del Re per l'opportuno procedimento. — V. Rifiuto di servizio.

Falsa perizia. — I periti che scientemente attestano fatti falsi o false circostanze in giudizio, ovvero dolosamente vi portano giudizi falsi, sono puniti con pene criminali o correzio-

nali, secondochè depongono in materia criminale, correzionale, o di polizia, o civile (articolo 367 del codice penale).

I subornatori, gl'istigatori od altri cooperatori alle false perizie soggiacciono alle stesse pene, ed anche a maggiori se nella loro subornazione, istigazione o cooperazione sia stato dato o promesso danaro od altro correspettivo, ovvero sia stato usato inganno o fatta violenza (art. 368).

Se il perito ritratta la falsa perizia, o palesa il vero in giudizio prima che contro di lui sia instituito procedimento penale, o, in difetto di penale procedimento, prima della sentenza relativa alla causa, in cui sarebbesi reso colpevole di falsità, la pena alla quale avrebbe dovuto soggiacere è diminuita da uno a tre gradi. Nei giudizi penali il colpevole di falsa perizia non soggiace a pena, semprechè nella orale discussione si ritratti, o palesi il vero prima che sia chiuso il dibattimento (art. 372).

PERQUISIZIONE. — La perquisizione ha per iscopo la ricerca di oggetti formanti corpo di reato od influenti alla prova del reato, e si fa sulla persona o a domicilio dell'imputato, ovvero al domicilio d'ogni altra persona sospetta di connivenza.

Qualunque Agente autorizzato all'arresto può perquisire sulla persona dell'arrestato.

Le Guardie campestri, le Guardie di P. S. ed i semplici Carabinieri non possono introdursi in alcuna casa per farvi perquisizioni, senza essere accompagnati da un Ufficiale di Sicurezza Pubblica, o da un Ufficiale o Basso-Ufficiale dei Carabinieri Reali, o dal Sindaco. o da chi ne fa le veci (codice di procedura penale, art. 59)

Nel caso di flagrante reato, che importi pena del carcere o maggiore, gli Ufficiali di Pubblica Sicurezza. gli Ufficiali e Bassi-Ufficiali dei Carabinieri Reali, i Sindaci o chi ne fa le veci, avendo obbligo, come Ufficiali di polizia giudiziaria, di raccogliere le prove che possono essere sull'istante somministrate relativamente ai fatti più importanti, possono, qualora vi sia pericolo nell'indugio, procedere a perquisizioni nel domicilio degli imputati o di ogni altra persona sospetta di connivenza (art. 64).

Anche fuori del caso di flagrante reato, l'Autorità di P. S. può procedere, quando siavi grave sospetto, a perquisizioni domiciliari presso le persone comprese negli articoli 105-107 della legge di Pubblica Sicurezza (art. 108 della legge di P. S.).

Avvertasi che non si può mai perquisire nè la persona nè

il domicilio degli Agenti diplomatici accreditati o riconosciuti nello Stato, nè di quelle altre persone, di cui la legge o i trattati consacrano l'inviolabilità.

Non si può procedere a perquisizioni dal primo ottobre sino al 31 marzo prima delle ore sette del mattino e dopò le ore otto di sera. Questo divieto non ha luogo quando vi sia pericolo imminente nel ritardo, e si farà ciò risultare dal verbale di perquisizione.

Nelle perquisizioni gli Ufficiali di polizia giudiziaria sovra menzionati devono far intervenire due testimoni: qualora non possano procurarsi immediatamente i testimoni, procederanno senza la loro assistenza. I Sindaci devono inoltre essere assistiti dal Segretario del Comune o da qualsiasi altra persona capace di stendere un verbale, sempre quando l'intervento dell'uno o dell'altra può conciliarsi colla celerità che esigono le operazioni.

Il verbale deve essere sottoscritto dall'Ufficiale che fa la perquisizione appiè di ciascuna pagina, e deve essere pure infine sottoscritto da esso e da tutti gli intervenuti nell'atto. Gli oggetti sequestrati saranno sigillati coll'indicazione del numero dei sigilli e del loro impronto, e saranno rimessi al Procuratore del Re.

PERSONE SOSPETTE. — Oltre gli oziosi, i vagabondi e i mendicanti validi, il codice penale all'art. 447 considera come *persone sospette*: 1° coloro che sono diffamati per crimini o per delitti, e singolarmente per grassazioni, estorsioni e truffe; 2° coloro che sono sottoposti alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

Debbonsi ritenere essere diffamati per crimini e delitti non solo quelli, che già per tali motivi soffrirono o replicate condanne od una sola per replicati fatti, ma quelli altresì che sono o colpiti da mandato di cattura, o condannati in contumacia per varii reati e specialmente per quelli di grassazioni, furti e truffe, e quelli infine che il pubblico ha in concetto di grassatori, ladri o truffatori, quando però tale concetto sia l'espressione dell'opinione generale delle persone oneste, e sia appoggiata ad argomenti di fatto, come la associazione con malviventi, la vita scioperata, le notturne escursioni senza legittima causa e misteriose, od altri simili amminicoli.

Le persone sospette, le quali siano trovate in qualunque maniera travestite, o siano côlte con scalpelli, lime, grimaldelli, succhielli od altri ferri od ordigni atti a forzare porte, finestre, steccati o recinti, o a dar modo di penetrare nelle

case, botteghe, o stalle o magazzini, qualora non giustifichino una legittima attuale destinazione di tali oggetti, sono per questo solo fatto puniti con carcere da sei mesi a tre anni. Se tali individui sono stati sorpresi di nottetempo con alcuno degli oggetti sopra indicati, la pena è del carcere non minore di due anni. Se furono côlti in qualsiasi tempo con alcuno di quegli oggetti e con armi proprie, la pena è della reclusione (art. 448 del codice penale).

Le persone suddette sono punite col carcere da tre mesi a due anni, se si trovano presso delle medesime generi, od altri effetti, o somme di danaro non confacenti al loro stato e condizione, quando non ne giustifichino la legittima provenienza (art. 449).

A cura dell'Autorità di S. P devono essere denunziate al Giudice di Mandamento gl'individui sospetti come grassatori, ladri, truffatori, borsaiuoli e ricettatori, e coloro che esigono danaro abitualmente ed illecitamente sugli altrui guadagni ed industrie (art. 105 e 120 della legge di S. P. 20 marzo 1865).

Il Giudice di Mandamento, assunte le opportune informazioni, chiama dinanzi a se i denunciati, e li ammonisce severamente a non dare motivo ad ulteriori sospetti, facendo risultare della fatta ammonizione da processo verbale, che è compilato senza loro spesa. In caso di contravvenzione all'ammonizione, gli ammoniti incorrono nelle pene, e possono essere assoggettati nelle misure sancite per gli oziosi e vagabondi. I già condannati per reati contro la proprietà possono inoltre essere sottoposti alla sorveglianza della polizia per un termine non maggiore di un anno (art. 106).

Se le denunzie si riferiscono a persone minori di anni diciotto, le quali abbiano il padre, l'avo, la madre o il tutore, ovvero altre persone responsabili della condotta del minore che seco loro conviva, il Giudice, provvedendo per il minorenne, a norma dell'art. 72 della legge di Pubblica Sicurezza chiama dinanzi a sè queste persone responsabili per ammonirle a vegliare attentamente sulla condotta del minore, sotto le pene sancite dalla legge stessa (art. 107).

In ogni caso di grave sospetto l'Autorità di Pubblica Sicurezza può procedere a perquisizioni domiciliari presso le persone sospette (art 108).

Se in tali perquisizioni si trovano effetti, somme di danaro od oggetti non confacenti allo stato e condizione dei perquisiti, senza che ne giustifichino la legittima provenienza, gli oggetti devono essere sequestrati, le persone arrestate e ri-

messe entro 24 ore all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene comminate dal codice penale (art. 109).

Se si ponga mente che gli autori dei reati più gravi contro le persone e contro le proprietà sogliono d'ordinario rinvenirsi fra coloro che vivono in preda all'ozio ed al vagabondaggio, o che già ebbero a subire precedenti processi o condanne per altri reati, è facile il persuadersi come di grandissimo giovamento alla Sicurezza Pubblica debba riuscire l'esercizio di accurata ed incessante vigilanza su tali individui. Non potrebbero però le premure che siano per darsi a questo riguardo i funzionari di Sicurezza Pubblica produrre abbastanza soddisfacenti risultati, senza che fosse adottata la massima di tenere nota esatta di cotesti individui, i quali, benchè privi di beni di fortuna, vivono oziosi, frequentano le bettole ed altri simili luoghi pubblici, consumano buona parte del loro tempo al giuoco ed altri passatempi, o fanno spese eccedenti i loro mezzi, oppure sogliono senza plausibile motivo girovagare da un luogo ad altro, frequentando in ispecie le feste, le fiere ed i mercati, e così ancora di quelli che dopo aver già incontrate contabilità colla giustizia, non abbiano colla posteriore loro condotta date convincenti prove di ravvedimento. Queste note, ove siano compilate e tenute colla voluta esattezza, pongono certamente i funzionari di Sicurezza Pubblica in grado di meglio vegliare sulle persone summentovate, e somministrano loro, quando sia accaduto un qualche reato, utili indicazioni per riuscire a scoprirne gli autori, potendo essi, allorchè conoscono le persone sospette, agevolmente accertarsi se qualcheduna di esse fosse assente dalla dimora, oppure si trovasse in prossimità del luogo in cui fu un reato commesso, nel tempo della perpetrazione di questo, e procedere quindi senza indugio, in caso di fondato sospetto, a perquisizioni ed a quegli altri atti che siano richiesti per scoprire le tracce del reato medesimo.

A questo scopo tendono appunto le prescrizioni degli art. 107-109 del regolamento per l'esecuzione della legge di P. S. 18 maggio 1865. Per essi è fatto obbligo agli Uffiziali di S. P. in ogni Comune di avere un registro caratteristico degli oziosi, vagabondi, mendicanti validi, ladri di campagna e persone sospette. Su questo registro debbono essere indicate le generalità tutte ed i personali contrassegni d'ogni individuo che siavi inscritto, e notati i rilievi fatti sulla condotta precedente del medesimo, le condanne da lui già sofferte, ed in seguito quanto di sfavorevole fosse ancora per risultare a di lui carico: in una parola esso deve contenere per così dire la biografia

di tutte le persone pericolose alla pubblica sicurezza. — Ogni mese i suddetti Uffiziali debbono mandare la nota degl'individui inscritti nel registro al Sotto-Prefetto, il quale ordina la formazione di un registro per tutto il Circondario, diviso in Comuni. Il Sotto-Prefetto poi nello stesso periodo di tempo deve trasmettere un estratto del registro del Circondario, come sopra formato, al Prefetto, il quale ordina la compilazione di un registro generale della Provincia. Gli Agenti di S. P. hanno l'obbligo di dare in nota all'Autorità di P. S. gl'individui che possono essere compresi nel registro, e sorvegliare quelli che di già vi sono inscritti.

PESCA. — L'esercizio della pesca è regolato da discipline diverse, secondochè ha luogo nel mare, o nei fiumi, torrenti, laghi ed altre simili acque.

Pesca marittima.

La pesca nei mari dello Stato si divide in pesca *limitata* e pesca *illimitata*.

La pesca limitata è quella che si fa in vicinanza di terra, nei limiti del circondario marittimo a cui appartiene il battello che la esercita, e comprende l'interno dei porti, i canali e stagni, in cui le acque siano salate, ed abbiano comunicazione col mare.

La pesca illimitata è quella che si fa lungo le coste dello Stato al di là dei limiti di cui sopra.

La pesca nelle acque marittime dello Stato è sottoposta agli Amministratori di marina, per quanto spetta alla polizia del mare e della navigazione. Alle regole d'ordine e di polizia dell'esercizio della pesca è provveduto con leggi e regolamenti per cura e sulla proposta di competenti Dicasteri (Ministero della marina e Ministero d'agricoltura, industria e commercio).

Lo stabilimento di tonnare o mugginare, o di opere relative all'allevamento ed alla coltura dei pesci, dei testacei, dei crostacei, dei molluschi, del corallo e delle spugne, nei mari dello Stato, non può effettuarsi se non per concessione del Ministro di marina, di concerto con quello da cui dipende la pesca (Ministero d'agricoltura, industria e commercio). Questa concessione è fatta coll'onere di un annuo canone, e con le altre condizioni ed oneri che sono determinati nei relativi decreti.

La pesca del corallo nei mari dello Stato è sottoposta al pagamento di un'annua finanza, la quale viene stabilita per Decreto Reale. I bastimenti esteri, i quali non sieno per trat-

tati ammessi a pescare alle stesse condizioni dei nazionali, pagano il doppio della finanza.

La pesca del pesce nei mari dello Stato è esente da qualsiasi finanza per i legni dei pescatori nazionali e per gli esteri ammessi in forza dei trattati a pescare alle stesse condizioni dei nazionali

I battelli esercenti la pesca limitata devono essere provveduti di una licenza da rinnovarsi ogni anno. Quelli destinati alla pesca illimitata o all'estero devono essere muniti delle stesse carte di bordo stabilite per la navigazione.

Chiunque vuole assumere la direzione di un battello destinato alla pesca limitata deve avere compito l'età di ventun anno, ed avere diciotto mesi di esercizio di pesca, ovvero la qualità di marinaro Per comandare battelli destinati alla pesca illimitata od all'estero si richiede. *a)* l'età di ventiquattro anni compiti, *b)* che sia portato sulla matricola della gente di mare, *c)* che abbia mesi trentasei di effettiva navigazione, della quale la metà almeno sopra bastimenti nazionali; *d)* che faccia prova d'idoneità Questi individui devono essere muniti di apposita autorizzazione (codice per la marina mercantile, pubblicato con R. Decreto 25 giugno 1865)

Pesca fluviale, lacuale, ec., ec.

L'esercizio della pesca nei fiumi, torrenti, laghi e simili acque, salvi i diritti di coloro che ne fossero investiti con titolo legittimo, spetta esclusivamente al Demanio, al quale solo compete di accordare l'esercizio o per mezzo di affitti od in altro modo, e di stabilire le relative discipline

Spetta al Consiglio provinciale di provvedere alla determinazione del tempo entro cui la pesca può essere esercitata, ferme le altre disposizioni delle leggi relative (art. 172 N. 2 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865)

L'esercizio della pesca nelle acque non pubbliche è un diritto di proprietà privata, e non ha quindi alcuna relazione coll'amministrazione pubblica.

PESI E MISURE. — I pesi e le misure nel Regno sono unicamente quelli del sistema metrico decimale, le cui unità sono le seguenti:

Per le misure lineari — Il *metro*, unità fondamentale dell'intiero sistema, ed eguale alla diecimilionesima parte del quarto del meridiano terrestre;

Per le misure di superficie — Il *metro quadrato*;

Per le misure di solidità — Il *metro cubo;*

Per le misure di capacità — Il *litro*, eguale al cubo della decima parte del metro;

Per i pesi — Il *gramma*, peso nel vuoto di un cubo, avente il lato della centesima parte del metro, d'acqua distillata alla temperatura di quattro gradi centigradi.

Sono anche ammesse le seguenti unità e denominazioni:

Per le misure agrarie — L'*ara*, eguale ad un quadrato di dieci metri di lato;

Per le misure di legno — Lo *stero*, equivalente al metro cubo.

I multipli e summultipli di detti pesi e misure seguono la progressione decimale con le denominazioni seguenti:

Misure lineari.

Unità. . . . . —	Metro
Multipli. . . —	Decametro, eguale a dieci metri.
»	Ettometro, eguale a cento metri.
»	Chilometro, eguale a mille metri.
»	Miriametro, eguale a diecimila metri.
Summultipli —	Decimetro, eguale alla decima parte del metro.
»	Centimetro, eguale alla centesima parte del metro.
»	Millimetro, eguale alla millesima parte del metro.

Misure superficiali.

Unità . . —	Metro quadrato.
Multipli. . —	Decametro quadrato.
»	Ettometro quadrato.
»	Chilometro quadrato.
»	Miriametro quadrato.
Summultipli —	Decimetro quadrato.
»	Centimetro quadrato.
»	Millimetro quadrato.

Misure speciali agrarie.

Unità. . . . —	Ara, decametro quadrato o cento metri quadrati
Multipli. . . —	Ettara, ettometro quadrato o diecimila metri quadrati.
Summultipli —	Centiara, metro quadrato.

Misura di solidità o volume.

Unità — Metro cubo (*i multipli e summultipli non si usano con denominazioni speciali*).

Misura speciale di solidità per il legno.

Unità . . . . — Stero, metro cubo.
Multipli. . . — Decastero, dieci metri cubi.
Summultipli — Decistero, decimo di un metro cubo.

Misura di capacità.

Unità . . . — Litro, decimetro cubo.
Multipli. . — Decalitro, dieci litri.
» Ettolitro, cento litri.
» Chilolitro, mille litri.
Summultipli — Decilitro, decimo del litro.
» Centilitro, centesimo del litro.
» Millilitro, millesimo del litro o centimetro cubo.

Peso.

Unità . . . . — Gramma.
Multipli. — Decagramma, dieci grammi.
» Ettogramma, cento grammi o dieci decagrammi.
» Chilogramma, mille grammi o dieci ettogrammi.
» Miriagramma, diecimila grammi o dieci chilogrammi.
» Quintale metrico, dieci miriagrammi o cento chilogrammi.
» Tonnellata di mare, dieci quintali o mille chilogrammi.
Summultipli — Decigramma, decimo di un gramma.
» Centigramma, centesimo di un gramma.
» Milligramma, millesimo di un gramma.

I pesi e le misure materiali debbono essere identici a quelli sopra indicati. Possono anche rappresentare i doppi e la metà di essi.

Negli atti pubblici, ne'libri e registri di commercio, negli

annunzi ed affissi, ogni peso o misura dev'essere espresso con la sua denominazione secondo il sistema metrico decimale. Nelle menzioni ed estratti di titoli, e nei certificati e volture di catasti che siano compilati in misure e pesi antichi o diversi, si deve aggiungere il ragguaglio di detti pesi e misure con quelli del sistema legale. Ogni convenzione di quantità che non sia di solo denaro, anche per privata scrittura, deve farsi in pesi e misure legali.

Coloro che fanno uso di pesi o misure per la vendita o compra, o per commercio di qualsiasi mercanzia e prodotti, per la consegna delle materie da essi lavorate o ridotte ad altra forma, e per determinare la quantità di lavoro o di mercede degli operai, devono tener affisso ed esposto nel luogo del loro esercizio il ragguaglio dei nuovi pesi e misure da essi adoperati con gli antichi già in uso nel Comune e nelle altre Provincie del Regno secondo le tavole pubblicate per cura del Governo Lo stesso ragguaglio deve tenersi affisso ed esposto per cura dell'amministrazione comunale nei luoghi di fiere e mercati per tutti gli antichi pesi e misure dei Comuni del Circondario. Questa disposizione però cesserà nel 31 dicembre 1870

Gli utenti devono sempre tenere esposti alla vista ed ispezione degli accorrenti i pesi e le misure legali, di cui devono essere provveduti. È loro proibito di apporre ai pesi ed alle misure segni qualunque, che possano aver rapporto alle misure ed a'pesi antichi.

I recipienti ad uso dei consumatori nei luoghi, in cui si vendono le bevande, non sono considerati come misure Ogni volta che il compratore ne faccia la domanda, il venditore è obbligato di riscontrare le quantità vendute col mezzo delle misure legali, che deve possedere. Il compratore può sempre chiedere che il venditore verifichi alla sua presenza l'esattezza del peso e della misura delle mercanzie che si vendono a pacco o a pezzi, e dei recipienti chiusi, come bottiglie, mezzine e altri vasi suggellati contenenti liquidi in quantità che dicasi corrispondente ad un peso o ad una misura determinata.

Fabbricazione dei pesi e delle misure.

Nessuno può fabbricar pesi e misure senza aver prima fatta una dichiarazione del luogo, dove egli intende esercitare la sua arte, e della specie di pesi e misure che si propone di fabbricare; a questa dichiarazione devono essere annessi i seguenti documenti.

1. Una fede di buona condotta rilasciata al dichiarante dall'Autorità municipale del luogo di sua residenza;

2. Un'impronta del marchio che apporrà agli oggetti da lui fabbricati, e che deve contenere le lettere iniziali del nome e cognome del dichiarante, ed un segno particolare di sua scelta;

3. Un certificato, dal quale risulti che una eguale impronta è stata da lui deposta negli archivi del Comune, nel quale egli intende esercitare la fabbricazione, e nell'ufficio del Verificatore del Circondario.

La dichiarazione ed i documenti devono essere presentati al Sotto-Prefetto del Circondario, il quale ne rilascia ricevuta, e ne fa trasmissione al Prefetto della Provincia.

Verificazioni.

I pesi e le misure sono sottoposti a due verificazioni, la prima e la periodica. La verificazione dei pesi e misure a mano si fa nell'ufficio del Verificatore tanto nel capo-luogo del Circondario, quanto nei capo-luoghi di Mandamento e negli altri Comuni indicati dalle Deputazioni provinciali, quella dei pesi e misure fissi, nel negozio, officina o magazzino dell'utente.

Sono sottoposti alla prima verificazione i pesi e le misure tanto fabbricati di nuovo che raggiustati nello Stato o provenienti dall'estero, prima d'essere posti in vendita o in uso di commercio. La prima verificazione è gratuita.

Sono tenuti alla verificazione periodica coloro che fanno uso di pesi e misure per la vendita o compra, o per commercio qualsiasi di mercanzie e prodotti; per la consegna delle materie da essere lavorate o ridotte ad altra forma, e per determinare la quantità di lavoro e la mercede degli operai. La verificazione periodica non è obbligatoria per coloro che si servono di pesi e misure per lo smercio nelle loro abitazioni dei prodotti della terra e del bestiame, di cui abbiano, a qualunque titolo, la proprietà, l'usufrutto o il godimento. La verificazione periodica annuale è accertata col mezzo di un punzone, che porta l'impronta di una delle lettere dell'alfabeto, ed è soggetta ad un diritto annuo, fisso, secondo i ruoli formati dal Verificatore, riveduti e pubblicati dalle Giunte municipali, ed approvati e resi esecutorii dal Prefetto della Provincia.

In sul principio d'ogni anno i Prefetti pubblicano un manifesto per rammentare agli utenti l'obbligo della verificazione

periodica e per fissare l'ordine col quale sarà eseguita nei Circondari e Mandamenti Un altro manifesto è quindi pubblicato dal Sotto-Prefetto almeno otto giorni prima della verificazione, in esso è fissata l'epoca precisa del principio e del compimento della verificazione in ogni Mandamento. Il Verificatore dei pesi e delle misure, salvo circostanze eccezionali, è obbligato di compiere il giro di verificazione nel termine che gli è assegnato.

I Sindaci devono prestare al Verificatore la necessaria assistenza, ed in occasione della verificazione periodica o di visite straordinarie, porre a sua disposizione una guardia o l'inserviente comunale, e somministrargli tutte quelle nozioni di fatto che giovino ad agevolargli l'adempimento delle sue attribuzioni Il Sotto-Prefetto, occorrendo, lo fa assistere dalla forza pubblica.

Contravvenzioni, accertamento e pene.

I Verificatori dei pesi e delle misure, alla presenza del Sindaco o di chi ne fa le veci, procedono ad accertare le infrazioni alle leggi e regolamenti in materia di pesi e misure ed al sequestro dei pesi e misure falsi o di cui l'uso è vietato I loro verbali sono sottoscritti da due testimoni, e fanno fede in giudizio sino a prova contraria.

In tutto il tempo che stanno aperti al pubblico i negozi, magazzini, officine ed altri luoghi di vendita, i Verificatori hanno libero accesso in essi, sia per procedere alla formazione dei ruoli, sia per verificare se gli utenti abbiano adempito agli obblighi imposti loro dalla legge e dai regolamenti sul servizio dei pesi e misure. Quando i luoghi sono chiusi. si procede per accertare le contravvenzioni con le forme ordinate dalla legge per le visite domiciliari.

Nei Comuni non capo-luoghi di Mandamento gli oggetti sequestrati saranno, se trasportabili, depositati senza ritardo nell'uffizio comunale.

Gl'Impiegati dell'insinuazione o demanio e i Verificatori del bollo e del registro sono semplicemente incaricati di scoprire e far constare le contravvenzioni commesse negli atti pubblici per l'uso di denominazioni illegali di pesi e misure. Le contravvenzioni della stessa specie negli affissi ed annunzi sono verificate da tutti gli Uffiziali ed Agenti della polizia giudiziaria, non meno che dai Verificatori di pesi e misure.

I Giudici devono trasmettere al Verificatore un sunto delle sentenze pronunziate entro tre giorni dalla data delle medesime.

Nel mese di dicembre di ciascun anno i Prefetti indirizzano al Ministro d'agricoltura, industria e commercio un rapporto sul modo col quale si eseguisce nella Provincia la sorveglianza in materia di pesi e misure. I Sindaci e gli Uffiziali di Pubblica Sicurezza somministrano a tale effetto i necessari ragguagli sulle visite che sono state fatte nell'anno.

Sono puniti:

1. Con ammenda o multa da lire 25 a 100 coloro che espongono in vendita, o introducono in commercio pesi o misure mancanti del bollo di prima verificazione;

2. Con ammenda da lire 2 a 50 gli utenti che sono tenuti alla verificazione periodica annuale, e non adempiono a quest'obbligo, e generalmente tutte le contravvenzioni alla legge ed ai regolamenti sul servizio delle misure e dei pesi, per le quali non è inflitta una pena speciale;

3. Con ammenda di lire 20 i notai ed altri ufficiali pubblici che siano incorsi in contravvenzione per uso di denominazioni illegali di pesi e misure nei loro atti e scritture, e con l'ammenda di lire 10 ogni altra persona che sia incorsa nella stessa contravvenzione.

L'ammenda è dovuta per ogni atto pubblico o privata scrittura in cui si verifichi la contravvenzione. Rispetto ai libri o registri di commercio è inflitta una sola ammenda per tutte le contravvenzioni che sono verificate ogniqualvolta che si producono in giudizio.

4. Con l'ammenda di lire 5 a 20 i contravventori alla prescrizione di tenere affisse ed esposte le tavole di ragguaglio dei nuovi pesi e misure cogli antichi. L'ammenda a cui fossero condannate le amministrazioni comunali, è dovuta ad esse in rimborso dall'uffiziale, a cui la contravvenzione è imputabile.

Cadono ancora in contravvenzione coloro che usano pesi e misure differenti da quelle stabilite dalla legge; e coloro che ritengono falsi pesi e false misure, anche senza farne uso, nei magazzini, nelle botteghe, fabbriche, case di commercio, piazze, o sulle fiere o mercati (art. 685, N. 12 del codice penale).

Doveri speciali degli Ufficiali ed Agenti di P. S.

Oltre all'obbligo di scoprire e far constare qualunque contravvenzione in generale in materia di pesi e di misure, i Sindaci e gli altri Ufficiali e gli Agenti di P. S., ai quali è affidata per legge la polizia delle fiere e mercati, e delle vendite di merci e prodotti, devono visitare i magazzini, bot-

teghe ed altri luoghi di vendita, al fine di assicurarsi dell'esattezza e dell'uso regolare dei pesi e delle misure. Essi debbono inoltre esaminare se i pesi e le misure portino l'impronta dei punzoni di verificazione, e se dopo la verificazione accertata dai punzoni non abbiano sofferta variazione accidentale o fraudolenta; sorvegliare gli uffici pubblici dei pesi e delle misure stabiliti nei loro Comuni, praticare frequenti visite alle stadere, bilancie e sovra ogni altro strumento destinato per pesare; assicurarsi infine della giustezza e della libertà dei movimenti di essi pesi.

Essi debbono ancora vegliare perchè non si abusi sullo smercio dei prodotti fabbricati o gittati a forma, che si vendono a pezzi o a pacchi come corrispondenti ad un determinato peso, e nella vendita dei liquidi in bottiglie, mezzine ed altri vasi chiusi che si fanno come corrispondenti ad una misura determinata (Legge 28 luglio 1861 — Regolamento sul servizio dei pesi e delle misure 28 luglio 1861 — Regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, 13 ottobre 1854) (1).

PESO PUBBLICO. — I Comuni, nel caso d'insufficienza delle loro rendite hanno facoltà di dare in appalto l'esercizio con privativa del diritto di peso pubblico, purchè questo diritto non vesta carattere coattivo (art. 118, N. 2 della legge comunale, 20 marzo 1865).

Questo diritto di privativa può essere concesso nell'interesse generale, nè può ledere i privati, ai quali è libero di servirsi o non dell'opera dei pubblici pesatori. Si considera come lesivo di questo diritto comunale di privativa il peso di un privato, quando per la sua forma, portata e posizione è in condizione di poter fare una concorrenza dannosa a quello del Comune. Può quindi il Municipio impedire la posizione di detto peso, anche nel caso che non sia constatata alcuna contravvenzione alla sua privativa (Sentenza della Camera dei conti di Torino, 3 febbraio 1857).

PETARDI. — V. Fuochi d'artifizio.

PETIZIONI AL PARLAMENTO. — Ognuno che sia maggiore

(1) Con R. Decreto 11 settembre 1864 è stato ridotto e riordinato il ruolo organico del personale dei pesi e delle misure, stabilito con Decreti Reali 28 luglio 1861 e 27 luglio 1862, e sono state date alcune disposizioni generali per rendere più spedito e regolare l'andamento del servizio di verificazione dei pesi e misure.

d'età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed in caso affermativo mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizi per gli opportuni riguardi (art. 57 dello Statuto).

Nessuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere. — Le Autorità costituite hanno solo il diritto di indirizzare petizioni in nome collettivo (art. 58).

A comprovare la maggiore età prescritta dallo Statuto per poter usare del diritto di mandare petizioni alle Camere, è necessario che intervenga una almeno delle seguenti condizioni, cioè: che la petizione sia accompagnata dalla fede di nascita del postulante, oppure che la firma apposta alla petizione sia legalizzata dal Sindaco del Comune, ove il postulante dimora; che la petizione sia presentata alla Camera da un Deputato, salvo però sempre al postulante di valersi, ove il credesse, di altre prove legali (Circolare del Ministero-interni 30 marzo 1863).

PIAZZE-FORTI. — Quando è dichiarato lo stato di guerra, ovvero una piazza forte o porto militare sono dal nemico assediati o investiti, od egli è a tre giornate ordinarie di marcia, gli autori e complici, chiunque essi sieno, d'un fatto qualunque, con cui si opponga resistenza, impedimento o rifiuto alla esecuzione degli ordini dalle Autorità emanati per la sicurezza o difesa delle dette piazze di guerra o porti marittimi, sono puniti col carcere militare, salvo sempre le maggiori pene stabilite per gli speciali reati che con tali fatti si fossero commessi (art. 229 del codice penale militare).

Il Generale comandante in capo, ovvero il Comandante d'un corpo d'esercito o d'una fortezza assediata, che non siano in comunicazione col Comandante in capo, possono pubblicare bandi militari, che hanno forza di legge nella periferia del proprio comando (art. 231).

PIETRE (*getto di*). — Cadono in contravvenzione coloro che gettano pietre od altri corpi od immondizie nei giardini o nei recinti altrui, o contro le finestre, porte, muri delle altrui case o ricoveri, o pubblici edifizi, o vi fanno appostatamente sfregi tali da guastarne o sformarne l'ornamento e la nettezza (art. 687, N. 1 del codice penale).

PIROSCAFI. — Nei fiumi, laghi e canali non si può eser-

citare la navigazione coi piroscafi senza averne ottenuta la concessione dal Governo (art. 151 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1815). — V. Fiumi.

PIROTECNICI. — V. Stabilimenti insalubri, pericolosi ed incomodi.

PISTOLE. — V. Armi.

PITTURE OSCENE. — V. Figure oscene.

PLACITO REGIO. — Sono sottoposti al *Regio Placito*:

1. Tutti i rescritti o decreti degli Ordinari diocesani, abbiano la denominazione di bolle, patenti od altra, portanti nomina a beneficii vacanti.

2. Tutti i rescritti o decreti degli Ordinari diocesani, che inchiudono disposizioni sovra i beni ecclesiastici in quelle Provincie dove è stabilito che esse non abbiano efficacia senza l'approvazione dell'Autorità governativa, quando non siano atti esecutivi di provvisione provenienti dall'estero muniti del *R. Exequatur*.

La facoltà di concedere o negare il *Regio Placito* è demandata ai Procuratori generali presso le Corti d'appello. Ogni concessione di *Regio Placito* è dal Procuratore generale notificata al Prefetto ed all'Economo generale dei beneficii vacanti della Provincia, al Giudice di Mandamento ed al Sindaco del Comune in cui il beneficio è situato.

È obbligo dei Giudici di Mandamento, dei Sindaci ed in genere di tutti i pubblici funzionari, che per ragione dei loro uffici possono avere notizia dell'assunzione di possesso d'un beneficio per parte di chi non abbia riportato il *Regio Placito*, di denunziare il fatto al Procuratore generale (R. Decreto 26 luglio 1863, e relativo regolamento della stessa data — R. Decreto 12 luglio 1864).

POLIZIA. — La *polizia* ha per oggetto di vegliare costantemente al mantenimento dell'ordine e della tranquillità pubblica, della libertà, della proprietà e della sicurezza individuale. La polizia è essenzialmente preventiva; ma concorre anche colla giustizia alla repressione dei reati. Di qui la sua divisione in *polizia amministrativa* ed in *polizia giudiziaria*.

La *polizia amministrativa* ha per iscopo di prevenire le infrazioni delle leggi e dei regolamenti d'ordine pubblico. — Considerata nelle sue operazioni ordinarie, la polizia ammi-

nistrativa veglia a tutto ciò che ha rapporto col governo e e coll'ordine pubblico; impedisce che si turbi la tranquillità e la sicurezza dei cittadini, sorveglia il commercio, tien d'occhio le persone sospette; rende a tutti i cittadini la più esatta e pronta giustizia, e ne cura la prosperità, s'adopera per sovvenire ai pubblici e privati infortunii e per comporre pubblici e privati dissidii Essa reprime gli abusi, e quelli che non possono esser repressi contiene negli stretti limiti della necessità con sagace discernimento lascia passare ciò che val meglio lasciare passare che punire; non usa severità che quando la legge il richiede, e sempre con giustizia. La vigilanza di una buona polizia non lascia sovente nè la speranza del successo, nè la possibilità di agire al malvagio, il quale la sente senza vederla, e s'indispettisce degli ostacoli che il caso sembra porgli dinanzi senza che egli giammai dubiti che il preteso caso è frutto di profonda saggezza. — La polizia amministrativa assume denominazioni diverse a seconda degli oggetti, cui più particolarmente si riferisce; e così abbiamo la *polizia propriamente detta* o *Sicurezza Pubblica*, la *polizia sanitaria*, la *polizia della navigazione*, la *polizia dei porti e delle spiaggie*, ecc., ecc.

La polizia propriamente detta o Sicurezza Pubblica si divide in *polizia generale* ed in *polizia municipale*. — La polizia generale ha per base la legge di S. P e tutte quelle altre leggi e quei regolamenti che provvedono al mantenimento dell'ordine pubblico e della tranquillità e sicurezza dei cittadini. Essa comprende la vigilanza sugli esercizi pubblici sui forestieri. sulle professioni e traffici ambulanti e sull'esercizio delle professioni insalubri, pericolose od incomode, le riunioni e gli assembramenti, gli spettacoli o trattenimenti pubblici, le tipografie e litografie; la moralità pubblica, i passaporti, le precauzioni onde prevenire disastri, le inumazioni, la oziosità, il vagabondaggio e la mendicità, la sorveglianza sulle persone sospette, l'associazione di malfattori; la provocazione a commettere i reati, gli arruolamenti illeciti, il porto d'armi; i giuochi proibiti, ecc., ecc. — V. Amministrazione di S. P — Uffiziali di P. S.

Della polizia municipale noi ci occupiamo in apposito articolo sotto questa parola

La *polizia giudiziaria* ricerca i reati d'ogni genere che la polizia amministrativa non ha potuto impedire, ne raccoglie le prove, e fornisce alla giustizia tutte le indicazioni che possono condurre allo scoprimento degli autori e dei complici Essa è esercitata sotto la direzione del Procuratore generale

presso la Corte d'appello e del Procuratore del Re presso il Tribunale di Circondario, nel quale esercitano le loro funzioni.

1. Dagli Agenti di P. S.

2. Dagli Ufficiali e dai Bassi-ufficiali dei Carabinieri Reali, dai Delegati ed Applicati di Pubblica Sicurezza, dai Sindaci o da chi ne fa le veci; osservati da ciascuno i limiti delle sue attribuzioni, e senza pregiudizio della subordinazione dovuta a'suoi superiori, il tutto a norma degli speciali regolamenti,

3. Dai Giudici di Mandamento;

4. Dai Giudici Istruttori. — V. Uffiziali di polizia giudiziaria

POLIZIA DEI PORTI E DELLE SPIAGGIE. — V. Porti e spiaggie

POLIZIA DELLA NAVIGAZIONE. — V. Navigazione.

POLIZIA MUNICIPALE — La polizia municipale si divide in *urbana propriamente detta*, la quale comprende anche l'*igiene pubblica*, in *rurale* e *edilizia*

La polizia urbana:

1. Provvede all'annona ed all'igiene, dichiarando le regole e le cautele opportune per la fabbricazione e per lo smercio dei commestibili, non che per l'esercizio delle arti relative,

2. Determina le norme per le mete o calmieri dei generi annonari e di prima necessità, quando le circostanze locali e le consuetudini ne giustificano l'opportunità,

3. Provvede alla pulitezza dell'abitato, e determina i tempi ed i modi per la tenuta e lo spurgo dei luoghi e dei depositi immondi;

4. Prescrive norme per lo sgombramento delle immondezze e delle nevi dalle vie e da altri luoghi pubblici e per l'innaffiamento delle strade;

5. Determina gli obblighi dei privati in ordine alla sistemazione e conservazione dei canali di spurgo o di scolo, dei selciati, fossi e stillicidi sui luoghi pubblici, fissando la competenza passiva per tali spese;

6. Provvede alla libera circolazione nelle vie e nei luoghi pubblici ed a rimuovere i pericoli derivanti dalla ricostruzione e riparazione di strade, ponti di fabbriche, depositi di materiali, scavi, ecc.;

7. Fa divieto permanente o temporaneo di passaggio in certe vie interne per i carri e gli animali, quando ne sia di-

mostrata la necessità, e determina gli spazi per le fiere, per i mercati e per i giuochi pubblici, senza pregiudizio dei diritti delle proprietà circostanti;

8. Regola l'uso dei bagni nei luoghi pubblici;

9. Fissa norme per la custodia e circolazione dei cani;

10. Prescrive norme per l'ammasso, il deposito e la custodia delle materie accendibili, determina le altre cautele necessarie per evitare gl'incendi tanto nell'abitato che nelle campagne, e provvede per la loro pronta esecuzione;

11. Provvede in generale ad altri oggetti consimili che non siano già regolati dalle leggi e dai regolamenti generali dello Stato (art. 67 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R. Decreto 8 giugno 1865).

La polizia rurale regola:

1. Le comunioni generali esistenti per l'uso dei beni privati, per impedire i passaggi abusivi o prevenire i furti di campagna;

2. I consorzi per l'uso delle acque quando interessano la maggior parte degli abitanti o delle terre di un Comune o di una frazione;

3. La manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinate alla irrigazione, allo scolo, specialmente nei terreni bonificati o fognati;

4. Lo spigolamento e l'esercizio di altri atti consimili sui beni dei privati quando la popolazione vi abbia diritto per titolo o per consuetudine;

5. Il divieto dei pascoli non conciliabili coll'interesse generale del Comune,

6. Il divieto dei modi di trasportare i carichi che siano contrari alla conservazione in buono stato delle strade;

7. Le norme circa i tempi ed i modi da osservarsi per la distruzione degli insetti e d'altri animali nocivi alle campagne, in quanto non vi provvedano le leggi ed i regolamenti generali (art. 68).

Appartiene pure alla polizia urbana e rurale:

1. Il provvedere alla mondezza e salubrità delle fonti e delle altre acque destinate ad uso pubblico;

2. Lo stabilire la pianta organica e la divisa degli Agenti municipali, siano essi isolati, o riuniti in corpi, purchè per altro non siano assimilati nelle denominazioni, nei distintivi dei gradi o nelle divise ai varii corpi dell'esercito ed agli Agenti di S. P. e doganali (art. 69).

La polizia edilizia o d'ornato sancisce le norme sopra:

1. La formazione delle Commissioni edilizie comunali con voto puramente consultivo;

2. La determinazione del perimetro dell'abitato, a cui si debbono intendere assolutamente circoscritte le prescrizioni dei regolamenti edilizi;

3. I piani regolatori dell'ingrandimento e di livellazione, o di nuovi allineamenti delle vie, piazze o passeggi pubblici (*osservate però le disposizioni contenute su tale materia nella legge sull'espropriazione per causa di utilità pubblica 25 giugno 1865*);

4. L'erezione, demolizione o restauro dei fabbricati o costruzioni murali poste a vista del pubblico e gli obblighi relativi dei proprietari ad oggetto che non siano violati i piani di cui al numero precedente, ed al fine che non sia impedita la viabilità, e non sia deturpato l'aspetto dell'abitato;

5. L'intonaco e le tinte dei muri e delle facciate quando la loro condizione deturpi l'aspetto dell'abitato, rispettando gli edifizi di carattere monumentale sì pubblici che privati;

6. L'altezza massima permessa per i fabbricati in correlazione all'ampiezza della via e dei cortili;

7. Le sporgenze di qualunque genere sull'area delle vie e piazze pubbliche;

8. I lavori sotterranei da eseguirsi nel pubblico sotto-suolo e la forma delle ribalte destinate a dar luce od accesso ai luoghi sotterranei sì pubblici che privati quando tali ribalte esistano nei luoghi di pubblico passaggio;

9. L'apposizione e la conservazione dei numeri civici;

10. La formazione, la conservazione ed il restauro dei marciapiedi, dei lastricati nei portici e de' selciati nelle vie o piazze (art. 70). — V. REGOLAMENTI DI POLIZIA MUNICIPALE.

POLIZIA SANITARIA. — La polizia sanitaria comprende la sanità pubblica continentale e la sanità marittima.

Alla tutela della sanità pubblica continentale si provvede a tenore della legge 20 marzo 1865 e del regolamento per l'esecuzione della legge stessa, 8 giugno 1865.

Il servizio della sanità marittima è regolato dalle convenzioni internazionali in vigore e dalla legge 30 giugno 1861, N° 64. La legge 31 luglio 1859, messa in esecuzione in tutte le Provincie del Regno colla legge ora citata del 30 giugno 1861, provvede all'applicazione di pene per le infrazioni delle cautele sanitarie marittime (1).

Riserbandoci a parlare della sanità continentale del Regno sotto la parola *Sanità pubblica*, noi ci occupiamo qui esclu-

(1) Il servizio sanitario delle armate di terra e di mare è regolato da leggi speciali, ed attribuito rispettivamente ai Ministeri di guerra e di marina.

sivamente della polizia sanitaria marittima, riportando le principali disposizioni delle leggi 30 giugno 1861 e 31 luglio 1859 riflettenti codesto servizio.

Servizio della sanità marittima.

Il servizio della sanità marittima dipende dal Ministro della marina (1), il quale solo ha facoltà di decretare e revocare: 1. le quarantene alle quali possono andare soggette all'approdo nel Regno le procedenze marittime, 2. ogni altra nuova misura sanitaria diretta a tutelare la salute pubblica per rapporto alle procedenze di mare

Vi sono in tutto lo Stato cinque Direzioni di sanità marittima, sedenti in Genova, Livorno, Napoli, Palermo ed Ancona.

Presso ciascuna Direzione è istituito un Consiglio sanitario marittimo, composto del Prefetto presidente, del Sindaco o Gonfaloniere, del Presidente della Camera di commercio, del Capitano del porto, del Direttore sanitario, del Vice-Presidente del Consiglio di sanità terrestre, del Direttore delle dogane, di due membri del Consiglio comunale nominati dal medesimo, di due capitani marittimi nominati dalla Camera di commercio del medico applicato alla Direzione di sanità marittima e di un medico dell'ospedale maggiore civile nominato dal Consiglio comunale.

Sono agenti di sanità marittima in qualunque altro punto d'ancoraggio del litorale gli Amministratori di marina ed i Capitani di porto delegati dal Ministero Negli scali o nelle spiagge ove non esistono Amministratori di marina od Ufficiali di porto, può essere delegato come agente di sanità un impiegato delle R dogane.

Infrazioni delle cautele stabilite per impedire l'importazione di morbi contagiosi per via di mare.

Chiunque introduca nello Stato, o faccia in qualunque modo comunicare con quello persone o cose procedenti dal mare e

(1) Con R Decreto 7 maggio 1865 fu stabilito quanto segue

Art 1 « Il servizio della sanità marittima, continuando ad essere regolato dalla legge del 30 giugno 1861 N 64, è posto sotto la dipendenza del Ministero dell interno. e ne è discaricato quello della marina »

Art 2 . . . . . .

Art 3. « Finchè non siano coordinati i servizi di sanità marittima con quelli della terrestre, continueranno nelle loro attuali attribuzioni le Direzioni di sanità marittima e gli altri funzionari stabiliti dal R. Decreto 4 agosto 1861 N 172 facendo capo dal 1 luglio 1865 al Ministero dell interno »

non ammesse ancora a libera pratica, è punito colla reclusione, se il legno d'arrivo provenga da paese di patente brutta; e con carcere non maggiore di sei mesi e multa non maggiore di lire 1000, se proceda da luogo di patente netta, salva l'applicazione a termini del codice penale, di quelle maggiori pene a cui potesse farsi luogo per circostanze aggravanti di ribellione, rottura, uso di armi o altra violenza qualsiasi.

Chiunque al fine di esimere sè od altri, o di sottrarre merci o cose mobili qualunque dalle discipline sanitarie prescritte nei punti d'approdo, formi una patente o una carta sanitaria qualsiasi falsa, o ne falsifichi una vera, o faccia uso di patenti cui sapesse false o falsificate, è punito colla reclusione. Incorre nella stessa pena il capitano o patrone il quale collo scopo medesimo occultasse la propria patente, o ne producesse una non sua, comunque regolarmente spedita e non alterata nella forma.

Qualunque agente del Governo all'estero e qualunque ufficiale od impiegato sanitario, il quale nell'emettere un certificato o una dichiarazione, o nel fare una relazione in materia sanitaria, alterasse scientemente o dissimulasse i fatti in modo da esporre a pericolo la salute pubblica, è punito colla reclusione. La pena è del carcere e della multa se gli agenti od ufficiali summentovati abbiano, per colpevole negligenza, omesso d'informare le Autorità competenti di fatti ad essi noti, i quali potessero essere cagione di pericolo alla sanità pubblica, ovvero abbiano permesso o tollerato che venissero in qualunque modo violate o trascurate le discipline sanitarie. Ai reati commessi da agenti all'estero non sudditi è applicabile il disposto dell'art. 7 del codice penale.

Chiunque risponda falsamente alle interrogazioni che gli siano fatte dagli ufficiali sanitari ai luoghi d'approdo, e nasconda a disegno, o alteri fatti, i quali esposti secondo verità avrebbero potuto essere cagione che la nave e gli individui di bordo fossero soggetti a contumacia, è punito come segue:

Se la falsità si riferisce a casi di malattia a bordo anche di bastimenti con patente netta, avvenuti nel tragitto, e che appartengono alla classe di morbi verso cui sono prescritte contumacie ed espurghi, colla reclusione;

Se la falsità si riferisce a sostanze alterate o corrotte che facciano parte del carico, col carcere da quindici giorni a tre mesi, e con multa da lire 100 a 1000.

E per qualunque altro caso di dichiarazione falsa, col car-

cere da dieci giorni a due mesi, e con multa non maggiore di lire 1000. Però se tale dichiarazione apparisce scompagnata dal proposito di far frode alla legge sanitaria, e di fatto non avesse apportato alcun danno, si può discendere a pene di semplice polizia

I medici sanitari, destinati dai regolamenti a bordo dei piroscafi che trasportano passeggieri i quali occultassero alle Autorità sanitarie del luogo di approdo le circostanze che erano a loro notizia sulle malattie contagiose o sospette dominanti nel luogo di partenza o negli scali intermedii toccati dalla nave, o quando tacessero i casi di malattia o di morte avvenuti a bordo durante il tragitto sono puniti: se per causa della loro deposizione o del loro silenzio il bastimento, che avrebbe dovuto sottoporsi a quarantena di rigore, fu invece ammesso a libera pratica, colla reclusione e col carcere da tre mesi a due anni, se il bastimento avrebbe dovuto sottoporsi a quarantena di osservazione La pena può essere ridotta a semplice multa non maggiore di lire 250, se per le risposte date, o per le circostanze ammesse non avesse potuto derivare alcuna diversità nel trattamento contumaciale da imporsi alla nave.

Il medico sanitario, il quale non abbia tenuto nelle forme prescritte, o non presenti alle Autorità sanitarie del luogo di arrivo il giornale indicato nell'art. 62 del regolamento sanitario internazionale, è punito con multa estensibile a lire 500.

Chiunque in occasione di visite sanitarie a bordo nascondesse oggetti, che a termini delle disposizioni vigenti dovessero sottoporsi a disinfettazione ed espurgo, è punito con carcere non maggiore di tre mesi, e con multa estensibile a lire 500 Se il nascondimento è avvenuto per disattenzione e negligenza del capitano o padrone, possono questi, abbenchè ignari del fatto, essere condannati a multa estensibile sino a lire 500.

Chi avrà con proposito deliberato rotto una contumacia è punito: se la contumacia sia di rigore, colla reclusione, e col carcere non minore di sei mesi, se la contumacia sia di semplice osservazione. La pena sarà di multa non maggiore di lire 250, se la violazione sia accaduta per imprudenza o disattenzione Si intende rotta una contumacia quando un individuo, in quella compreso, si metta a contatto con persone di libera pratica, o dia alle medesime oggetti ancora sottoposti a quarantena, o quando un individuo in pratica si metta in comunicazione con persone e con oggetti in quarantena, e torni poi a comunicare con persone in pratica.

La violazione dei recinti quarantenari e dei lazzaretti, sia

che avvenga per parte dei quarantenanti, i quali eludendo le vigilanze consuete si rechino in luoghi di pratica, sia che accada per parte d'individui che entrino indebitamente in quei recinti, se non è seguita da alcuna comunicazione, è punita col carcere non eccedente un mese, ovvero con multa non eccedente le lire 250.

Introduzione per via di mare di materie dannose alla pubblica sanità

Il capitano o padrone di bastimento che non dichiara all'ufficio di sanità nel punto di approdo le qualità delle materie componenti il suo carico, è punito come segue:

Se le materie del carico sono di loro natura soggette a corruzione o putrefazione, o si compongono di pelli, cuoia e spoglie di animali, siano fresche, secche o salate, colla pena del carcere da quindici giorni a tre mesi, o con multa dalle lire 250 alle lire 2000;

Se di sostanze non soggette di loro natura a decomposizione, fermentazione o corruzione, colle pene di semplice polizia.

La pena è di un anno di carcere e della multa da lire 500 a 2000, quando le materie dichiarate già fossero a saputa del capitano corrotte e degradate in modo da riuscire pregiudizievoli alla pubblica sanità. Tale pena è aumentata di un grado, se per difetto della dichiarazione si è effettuato lo sbarco o l'introduzione di oggetti nocivi all'insaputa dell'Autorità sanitaria del luogo.

Quando per effetto dell'introduzione di sostanze alimentari e bevande guaste o corrotte, di medicinali alterati o sofisticati, e di pelli e cuoia infette da carbonchio, ne siano derivati casi di morte o di malattie, il capitano o padrone è punito col carcere per tre anni e colla multa di lire 3000.

Il capitano o padrone di bastimento, che si rifiutasse di distruggere o gettare in mare la parte del carico giudicata nociva alla pubblica sanità, è punito con multa da lire duecento alle duemila.

Gli ufficiali e gli agenti sanitari, i quali avessero permesso o tollerato sbarco o introduzione di oggetti saputi nocivi alla pubblica sanità, sono puniti col carcere da uno a tre anni. Colla stessa pena sono pure puniti i periti chiamati d'ufficio, i quali colle loro dolose dichiarazioni avessero contribuito allo sbarco ed introduzione dianzi indicati.

Violazione delle regole relative alla polizia di bordo.

Il capitano o padrone che intraprenda un viaggio di lungo corso o di grande cabotaggio senza essere munito della cassetta di medicinali prescritta dai regolamenti sanitari, e della dichiarazione del perito chimico designato dall'Autorità sanitaria del luogo di partenza, che comprovi la qualità e quantità di detti medicinali, è punito con multa estensibile a lire duecento cinquanta.

Il capitano o padrone che in un viaggio di lungo corso o di grande cabotaggio imbarchi un numero di passeggieri eccedente quello stabilito dai vigenti regolamenti, in relazione alla portata, dimensione e capacità del bastimento, è punito col carcere da uno a tre mesi, e con multa, per ogni passeggiere eccedente, dalle lire cento alle lire cinquecento

Il capitano o padrone che salpasse per lunghi viaggi con passeggieri a bordo senza che prima siano stati sottoposti alla visita sanitaria, a termini dei regolamenti, o che avesse imbarcato clandestinamente individui senza curarne la inscrizione sulla patente di sanità, è punito con multa da lire cento alle cinquecento.

Il capitano o padrone che avesse imbarcato o trasportato individui che dalla visita sanitaria fossero stati prima riconosciuti affetti da malattia contagiosa, o in altro modo pericolosa per la salute delle persone a bordo, è punito col carcere da uno a tre mesi e con multa estensibile a lire cinquecento. Qualora si tratti di malattia annoverata fra quelle contro le quali sono dalla legge prescritte contumacie ed espurghi, la pena è della reclusione.

Il capitano o padrone convinto di aver lasciato mancare per propria colpa i viveri necessari al sostentamento delle persone del suo bordo, o di non aver rinnovato negli scali intermedi le provviste alimentari alterate e l'acqua corrotta, quando ne aveva la possibilità, è punito col carcere da tre mesi a due anni e con multa estensibile a lire mille.

Il capitano o padrone che, levata l'ancora, a lungo viaggio, contravvenisse volontariamente alle disposizioni prese dall'Autorità sanitaria locale, e ad esso comunicate per lo sgombro del corridoio destinato agli alloggi dei passeggieri a bordo, o in altro modo variasse le dimensioni e la posizione delle cucette in opposizione a quanto è prescritto dai regolamenti sul trasporto dei passeggieri, è punito col carcere da uno a tre mesi e con multa da lire cento a cinquecento.

Il capitano o padrone, il quale non siasi munito del numero di salvagente e di imbarcazioni prescritto dai regolamenti in proporzione della portata della nave, è punito con multa da lire duecento cinquanta a mille. Se durante la traversata siasi verificata alcuna disgrazia, a cui si sarebbe potuto riparare quando si fossero trovati a bordo gli oggetti come sopra mancanti, alla pena della multa è aggiunta quella del carcere estensibile a mesi sei.

Il capitano o padrone che abbia ingannato l'Autorità sanitaria del luogo di partenza, facendo dichiarazioni false o incomplete, o adoperandosi in altro modo qualunque per esimersi dalle ispezioni sanitarie di bordo dirette ad accertare le condizioni igieniche della nave, la qualità dei viveri e la capacità della nave relativamente al numero delle persone imbarcate, è punito con multa da lire cento a cinquecento.

Il medico sanitario di bordo, convinto di essersi rifiutato all'assistenza dei malati a bordo, o di aver commesso altre gravi mancanze nello adempimento dei doveri ad esso imposti dai relativi regolamenti, è punito col carcere da uno a sei mesi, o con multa da lire cento a cinquecento

Attribuzioni delle Autorità sanitarie in ordine alla polizia giudiziaria ed ai giudizi di semplice contravvenzione.

Gli Agenti del servizio sanitario esercitano esclusivamente la polizia giudiziaria per ogni qualsiasi reato nei lazzaretti, nei luoghi destinati alla contumacia ed altri riservati. Nelle altre parti del loro distretto la eserciteranno pei reati contro la sanità marittima in concorrenza cogli Ufficiali di polizia giudiziaria. Non possono esercitare queste funzioni prima di aver prestato giuramento avanti il Tribunale di Circondario.

I reati per infrazioni alle leggi sanitarie sono giudicati dai Tribunali ordinari, fatta solamente eccezione per le contravvenzioni di semplice polizia commesse nel recinto dei lazzaretti e altri luoghi riservati, il giudizio delle quali appartiene alle Autorità sanitarie.

I Commissari di sanità, ed in loro mancanza i Consoli di marina, conoscono delle anzidette contravvenzioni, assistiti i primi da un Applicato di sanità, e i secondi dal Vice-Console o da altro impiegato degli uffici sanitari che verranno chiamati a fare ufficio di Segretari.

Dalle sentenze proferite dai Commissari o dai Consoli si dà appello alla Direzione di sanità marittima della giurisdizione. L'appello deve essere notificato, entro otto giorni da quello in

cui fu pronunziata la sentenza, all'ufficio del Commissario o del Console che hanno pronunziata la prima sentenza, e questi ne dà avviso alla Direzione, che fissa il giorno per la nuova discussione e per la spedizione dell'appello

Le citazioni si fanno mediante semplice avviso sottoscritto dall'Autorità che procede, e vengono intimate tanto ai contravventori quanto ai testimoni per opera di una Guardia sanitaria a ciò destinata dalla stessa Autorità. Il procedimento si fa in modo al tutto sommario, sentito però sempre l'imputato nelle sue difese.

Ove l'imputato non comparisse in persona, nè per mezzo di procuratore speciale, è giudicato in contumacia. Qualora però fosse impedito di comparire per causa delle regole sanitarie, si sospende il giudizio finchè abbia terminata la quarantena. Ove poi fosse impiegato in un lazzaretto od altro luogo di riserva, per cui fosse tenuto ad abituale sequestramento, se non si costituisce un procuratore, gli viene questo assegnato d'ufficio.

Disposizioni generali.

Ogni infrazione delle leggi e dei regolamenti sanitari marittimi, per cui non è stabilita una pena speciale, è punita con pene di polizia.

Per qualunque reato contemplato nella legge senza speciale designazione di persone, si applica sempre il massimo della pena, se i colpevoli abbiano un impiego o ufficio sanitario qualunque

Qualunque comandante della forza pubblica, il quale richiesto dalle Autorità sanitarie ricusasse di far agire per un servizio a queste affidato la forza posta sotto i suoi ordini, è punito a termini dell'art. 305 del codice penale Ogni altra persona che, richiesta in caso d'urgenza abbia ricusato la sua cooperazione pel servizio sanitario, è punita con multa estensibile a lire duecento

Le infrazioni previste nella legge sono esenti da qualunque pena, qualora non fossero commesse che per forza maggiore, o per portar soccorso in caso di grave pericolo, purchè siane stata immediatamente fatta la dichiarazione all'Autorità competente

Può anche essere liberato da ogni inquisizione o pena colui che, avendo da prima alterato la verità o trascurato di dirla nei casi preveduti dalla legge, riparerà l'omissione, o ritratterà il già detto avanti che siane potuto risultare verun

danno per la pubblica sanità o che siansi conosciuti i medesimi fatti per altra via.

POLVERE PIRICA — La fabbricazione o la vendita delle polveri da fuoco è di privativa, ossia riservata a benefizio esclusivo dello Stato, meno nelle Provincie della Toscana, nelle Romagne, Marche ed Umbria e nel Circondario di Pontremoli.

Nelle Provincie, nelle quali è in vigore la privativa delle polveri da fuoco, è proibito a chiunque di fabbricare, introdurre, comprare, vendere od altrimenti commerciare alcuna sorte di polvere, eziandio in minima quantità, come pure di ritenere altra polvere, fuori di quella provvista od autorizzata dalle finanze dello Stato, sotto le pene stabilite contro i contrabbandieri dei generi di privativa nazionale. Indipendentemente da dette pene, la fabbricazione delle polveri è punita colla multa da lire 100 a 300, oltre alla confisca di tutti gli utensili inservienti e destinati per siffatta fabbricazione. È però permessa l'introduzione della polvere da fuoco dall'estero in quantità non maggiore di chilogrammi 10, mediante autorizzazione del Direttore della dogana e soltanto per uso particolare. — Le relative contravvenzioni sono accertate dagli Impiegati ed Agenti instituiti per assicurare l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti finanziari. Essi possono procedere a visite domiciliari coll'assistenza di un Ufficiale di polizia giudiziaria nel caso in cui siavi fondatamente luogo a credere che si trovino nei locali da visitarsi polveri di contrabbando. Anche gli altri Agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza e della repressione di qualunque abuso che si tentasse di commettere contro questo ramo di privativa nazionale (regolamento sulle privative dello Stato 12 settembre 1860).

La tariffa dei prezzi per la vendita delle polveri da fuoco nelle Provincie in cui ne è in vigore la privativa, è determinata per legge (R. Decreto 3 settembre 1863), e le relative discipline sono stabilite dal Ministero delle finanze. Fra queste discipline havvi l'obbligo dei magazzinieri delle privative di porgere immediato avviso alle Autorità locali, ogniqualvolta loro occorra di far importanti e straordinarie vendite di polveri da cannone e da mina, affinchè quelle possano provvedere all'interesse della sicurezza pubblica, sia facendole scortare durante il trasporto, sia col farne sorvegliare i depositi privati (Decreto del Ministero delle finanze 26 settembre 1863, N. 1481).

Nelle Provincie dove la fabbricazione e la vendita delle polveri non è una privativa dello Stato, nessuno può fabbricare polvere da fuoco od altre materie esplodibili, nè tenerne in deposito una quantità eccedente cinque chilogrammi, senza permesso dell'Autorità provinciale di S. P. Ognuno poi è tenuto di osservare quelle regole che per la sicura custodia fossero imposte dal Prefetto (art. 89 della legge di S. P. 20 marzo 1865).

Tra le cautele, che il Prefetto può prescrivere nell'accordare la licenza, vi devono sempre essere le seguenti: che cioè il locale, in cui si fabbrica, o si tiene deposito di polvere, sia ad una conveniente distanza dall'abitato e dalle strade pubbliche, e che sulla porta esterna debba esservi una iscrizione indicante l'esistenza della fabbricazione e del deposito stesso (art. 101 del regolamento per l'esecuzione della legge citata di P. S., approvato con R. Decreto 18 maggio 1865).

Per il trasporto delle polveri per conto dei privati si devono osservare le seguenti prescrizioni:

1. Nessuno può trasportare da un luogo ad un altro una quantità di polvere eccedente un chilogramma e mezzo, senza che sia contenuta in una botte perfettamente chiusa su cui sia scritto in carattere ben leggibile *Polvere da fuoco*, il nome dello speditore e del destinatario, ed indicata la quantità di polvere contenuta.

2. Il trasporto delle polveri in quantità eccedente un chilogramma e mezzo non può essere effettuato per mezzo delle vetture, dei piroscafi, delle barche e dei battelli destinati a trasportare viaggiatori, a meno che manchino assolutamente altri mezzi: ed in tal caso il conduttore delle navi o vetture deve prevenire i viaggiatori. Deve inoltre la polvere essere rinchiusa in botte perfettamente chiusa ed interamente ricoperta da piombo, zinco o pelle cruda, che deve poi essere collocata alla maggiore possibile distanza dai viaggiatori, e sui piroscafi eziandio a distanza dalla caldaia.

3. Il conduttore incaricato di trasportare polvere da fuoco in quantità eccedente un chilogramma e mezzo deve, quando si ferma in un luogo abitato, darne immediato avviso all'Autorità di P. S. uniformandosi alle prescrizioni di cautela che gli saranno fatte (art. 102).

Non si può far uso di lume nel vendere o distribuire polvere da fuoco (art. 103).

Sono applicabili anche ai depositi ed allo spaccio delle polveri da fuoco di privata fabbricazione le cautele di visita e custodia, portate dal regolamento sulle privative 12 settem-

bre 1860 e dal decreto ministeriale 26 settembre 1863 N. 1481 (art. 104).

PORTI E SPIAGGIE. — Il comando, la direzione e la polizia dei porti e delle spiaggie sono attribuiti ad una categoria di Ufficiali della R. marina in servizio sedentario, denominata *Stato Maggiore dei porti*. Questo servizio è ripartito in Capitanerie che possono essere suddivise in Luogotenenze. I Capitani dei porti sono indipendenti gli uni dagli altri; per la disciplina sono soggetti all'autorità del Comandante generale del Dipartimento marittimo in cui risiedono; pel servizio particolare dei porti cui sono preposti corrispondono direttamente col Ministero della marina. I Luogotenenti dipendono amministrativamente e per la disciplina dal Capitano di porto, nella giurisdizione del quale si trovano. Nei punti del litorale dove non sia destinato o venga a mancare un Ufficiale di porto, il servizio di direzione e di polizia è affidato agli Amministratori della marina mercantile (R. Decreto 30 giugno 1861, N. 171).

All'amministrazione dei porti e delle spiaggie provvedono, per ciò che concerne la conservazione, il miglioramento e le nuove opere, la legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, e per ciò che riflette i movimenti e la polizia, il regolamento del 24 novembre 1827, esteso a tutto il Regno con Regio Decreto 22 dicembre 1861 (1).

Per il servizio sanitario dei porti e delle spiaggie veggasi Polizia Sanitaria.

PORTO D'ARMI. — V. Armi.

POSTILLA. — Spiegazione succinta posta in margine ai libri; aggiunta o variazione fatta al testo di un atto e portata in calce di esso. — V. Abbreviazione.

POSTE. — Appartiene all'amministrazione delle Poste la privativa del trasporto per terra e per mare fra i diversi paesi del Regno e fra questo e l'estero, e della distribuzione delle corrispondenze epistolari e delle stampe periodiche nazionali ed estere non eccedenti il peso di 100 grammi. Tale disposizione però non si applica ai privati, i quali senza fine di lucro siano latori di qualche lettera. Sono parimenti eccettuati

(1) Col 1° gennaio 1866 vi provvederà per quest'ultima parte il nuovo codice per la marina mercantile, pubblicato con R. Decreto 25 giugno 1865.

1° le lettere e le stampe periodiche, che portino un bollo, il quale provi che sia stato soddisfatto il diritto postale; 2° le lettere aperte quando siano trasportate da individui che non non ne facciano professione; 3° le lettere che una persona spedisce ad un'altra per mezzo di espresso; 4° le lettere ed i pieghi, che un individuo, il quale abita in un Comune dove non havvi ufficio di posta, ritira o fa ritirare, porta o fa portare in altro Comune limitrofo in cui esiste ufficio postale. Questa eccezione si intende estesa ai Comuni, dove il servizio postale non è giornaliero per le lettere ed i pieghi che si spediscono ne' giorni in cui non vi ha partenza della posta; 5° le lettere ed i pieghi, che si trasportano sulle linee delle strade ferrate, riguardanti unicamente l'amministrazione o l'esercizio delle linee medesime. Nessuno però può fare incetta di lettere o di pieghi altrui per spedirli in alcuno dei modi sopradetti.

Chiunque trasporti o distribuisca corrispondenze in frode della privativa postale, oltre il pagamento della doppia tassa, incorre in una pena pecuniaria eguale al decuplo, e che non sarà mai minore delle lire cinque. In caso di recidiva, all'ammenda può essere aggiunta la pena del carcere estensibile a tre mesi.

Gli Agenti della forza pubblica sono autorizzati a fare delle perquisizioni sopra i vagoni delle strade ferrate, sulle vetture pubbliche, sui piroscafi, non che sopra i vetturali, mulattieri, barcaiuoli e pedoni, ed a sequestrare tutti gli oggetti in frode della privativa postale. Sono però vietate le perquisizioni sulle persone dei viaggiatori. — (Legge 5 maggio 1862, e relativo regolamento 21 settembre 1861) (1). — V. Franchigia postale — Francobolli postali — Inviolabilita' del segreto epistolare.

POTERE ESECUTIVO. — Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli l'esercita per mezzo di Ministri, che ne sono responsabili (art. 5 e 67 dello Statuto fondamentale del Regno).

Al potere esecutivo compete di far osservare le leggi dello Stato e di emanare i regolamenti necessari alla retta applicazione delle medesime. I Ministri hanno sotto di sè Ufficiali ed Impiegati, ripartiti nei diversi rami d'amministrazione, i quali esercitano quella parte di potere che loro è conferita dalla legge o delegata dai Ministri. — V. Ministri Segretari di Stato.

(1) Con R. Decreto 25 giugno 1865 N. 2363 è stato approvato un nuovo ordinamento del personale delle Poste.

POTERE GIUDIZIARIO. — V. GIUSTIZIA.

POTERE LEGISLATIVO. — Il potere legislativo è collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato e quella dei Deputati (art. 3 dello Statuto fondamentale del Regno) — V. LEGGE — PARLAMENTO NAZIONALE.

POZZI D'ACQUA. — V. EDIFIZI — FONTANE PUBBLICHE.

POZZI NERI. — Le Autorità municipali, siccome quelle specialmente incaricate di tutto ciò che interessa la salubrità e la comodità degli abitanti, possono prescrivere misure riflettenti la costruzione, il riattamento, la manutenzione e le vuotature dei cessi o pozzi neri.

PREFETTO. — In ogni Provincia vi è un Prefetto.
Il Prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la Provincia; esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi, e veglia sul mantenimento dei diritti dell'Autorità amministrativa, elevando, ove occorra, i conflitti di giurisdizione secondo la legge 20 novembre 1859, provvede alla pubblicazione ed esecuzione della legge; veglia sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, ed in caso d'urgenza fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio, sopraintende alla pubblica sicurezza, ha diritto di disporre della forza pubblica e di richiedere la forza armata, dipende dal Ministro dell'interno, e ne eseguisce le istruzioni.

Se il Prefetto è assente od impedito, ne fa le veci il Consigliere di Prefettura che è a ciò espressamente delegato per R. Decreto. Nei casi di prolungato impedimento od assenza, ed in quelli di vacanza può essere con R. Decreto provveduto per una reggenza temporaria.

Il Prefetto e coloro che ne fanno le veci non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore Autorità amministrativa, nè sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato — (Art. 2-4 e 8 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865. Vedasi anche il regolamento per l'esecuzione della legge stessa approvato con R. Decreto 8 giugno 1865).

Lo stipendio dei Prefetti è stabilito dalla legge 11 maggio 1865; il R. Decreto 13 agosto 1863 stabilisce le indennità loro dovute allorchè si recano in ispezione amministrativa nella Provincia, ed il R. Decreto 31 dicembre 1864 determina l'inden-

nità annua di rappresentanza che è accordata a' Prefetti delle città più cospicue del Regno.

Il trattamento da corrispondersi ai Prefetti imbarcati sopra una nave dello Stato e gli onori militari da rendersi loro quando indossano la divisa del grado e sono in forma pubblica, sono stabiliti dalle Circolari 25 ottobre 1864 del Ministero della marina e 8 febbraio 1865 del Ministero della guerra.

PREMEDITAZIONE. — La *premeditazione* è una circostanza aggravante dell'omicidio e degli atti di violenza. Essa consiste nel disegno, formato prima dell'azione, di attentare ad una persona determinata od anche indeterminata, che sarà trovata od incontrata, quand'anche un tale disegno fosse dipendente da qualche circostanza o da qualche condizione (art. 528 del codice penale) — V. Omicidio — Ferite e percosse — Violenze.

PREMI PER ARRESTI. — Ai Carabinieri Reali vengono corrisposti i seguenti premi per ogni arresto:

Di un militare disertore		L.	25
Di un renitente alla leva, se in tempo di pace		»	50
Se in tempo di guerra		»	100
Di un fuggitivo dai bagni		»	50
Di un fuggitivo dalle carceri		»	10
Di un contumace condannato ai lavori forzati, alla reclusione ed al carcere	da 1 a 5 anni	»	6
	da 5 a 10	»	10
	da 10 a 20	»	15
	oltre ai 20	»	30
Di un contumace condannato a vita		»	30
Di un condannato a morte		»	40

(art. 92 del regolamento del Corpo dei Reali Carabinieri).

Per ottenere questi premi, meno quelli per arresto di renitenti e disertori, i Comandanti di Divisione devono far pervenire ai Comandanti di Legione coi verbali d'arresto tutte le nozioni e carte atte a comprovare l'operazione, onde possa il medesimo appoggiare la trasmissione al competente Ministero, dal quale viene ordinato il pagamento. I Comandanti di Legione trasmettono, oltre i verbali d'arresto, al Ministero della marina uno stato degli arresti dei disertori dell'armata di mare ed altro degli arresti degli evasi dai bagni marittimi, al Ministero dell'interno uno stato degli arresti dei contumaci e degli evasi dai penitenziari o carceri (art. 93 del regolamento del Corpo, e Nota del Ministero-interni 9 aprile 1861)

Sebbene nel regolamento delle Guardie di Pubblica Sicurezza del 16 gennaio 1860 non siano stabilite, come in quello,

del 1852, apposite ricompense per l'arresto di contumaci e fuggitivi dalle carceri ed altri luoghi di pena, pure il Ministero dell'interno, prevalendosi della facoltà attribuitagli dall'articolo 32 dell'ultimo regolamento, corrisponde speciali gratificazioni agli Agenti che abbiano operato simili arresti. Tali gratificazioni sono pagate di trimestre in trimestre; epperciò i Prefetti devono raccogliere e in principio d'ogni trimestre trasmettere al Ministero dell'interno uno stato generale corredato dei relativi verbali di tutti gli arresti di individui condannati in contumacia ad una pena corporale eccedente la durata di cinque anni, e di fuggitivi dalle carceri o da altri luoghi di pena che siano stati operati dagli Agenti di Pubblica Sicurezza nella loro Provincia nel corso del trimestre precedente (Circolare del Ministero-interni, 18 luglio 1860).

Agli altri Agenti della forza pubblica, all'infuori delle Guardie doganali, nessun premio è per disposizione esplicita accordato per l'arresto di malfattori condannati, evasi dai luoghi di pena o contumaci, tuttavia sogliono essere dal Ministero accordate ai medesimi Agenti speciali gratificazioni ogniqualvolta ne sia fatta proposta dalle Autorità politiche locali, e lo comporti la importanza degli arresti operati. Queste gratificazioni d'ordinario vengono accordate sulla base di quelle stabilite a favore dei Carabinieri Reali e delle Guardie di Pubblica Sicurezza (V. circolare del Ministero-interni 11 settembre 1860, N. 64, e la relazione che precede il R. Decreto 28 luglio 1863).

I premi però che sono devoluti ai Carabinieri per l'arresto dei renitenti alla leva e disertori, sono pure accordati ai Militari di bassa forza, alle Guardie di P. S., Guardie nazionali, Guardie campestri, Guardie doganali ed altri Agenti della forza pubblica (§ 932 del regolamento sul reclutamento dell'esercito 31 marzo 1855, e R. Decreto 31 maggio 1863).

Un'istruzione del Ministero della guerra, in data 1° ottobre 1863, diramata ai Prefetti con Circolare del Ministero dell'interno 13 ottobre 1863, regola il modo di effettuare il pagamento dei premi dovuti per l'arresto dei disertori e dei renitenti alla leva. In essa istruzione è stabilito:

1. Che qualunque sia il numero dei disertori o renitenti arrestati in una sola operazione, non potrà mai venir corrisposto più di un doppio premio per ogni individuo componente il distaccamento della forza armata che procedette all'arresto;

2. Che il premio è dovuto ai soli individui di bassa forza che compongono il distaccamento arrestante, siano essi Carabinieri Reali od altri Militari, Guardie di P. S., Guardie na-

zionali, Guardie campestri, Guardie doganali od altri Agenti della forza pubblica;

3. Che quando il distaccamento è composto in parte di Carabinieri ed in parte di Militari o di Guardie di S. P. od altri Agenti della forza pubblica, l'ammontare del premio o dei premi sarà diviso in due porzioni eguali, delle quali una verrà poi ripartita fra i Carabinieri, e l'altra fra i Militari o Guardie ed altri Agenti della forza pubblica qualunque sia il loro numero; ed al contrario, quando il distaccamento è composto esclusivamente di una delle Armi od altri Agenti della forza pubblica, ovvero misti (esclusi però i Carabinieri), l'intiero ammontare del premio o dei premi sarà diviso in parti eguali fra gl'individui che compongono il distaccamento.

4. Che in massima generale non sarà effettuato alcun pagamento di premi senza che sia stabilita la qualità di *disertore* o *renitente*. La prima viene constatata dal Corpo al quale lo individuo appartiene; la seconda dal Prefetto o Sotto-Prefetto del Circondario in cui il renitente concorse alla leva, ed al quale deve essere tradotto, giusta il disposto del § 935 del regolamento sul reclutamento dell'esercito;

5. Che ai Carabinieri Reali il premio è pagato di volta in volta dalla rispettiva Legione; al qual fine il Comandante della Legione dovrà rivolgersi direttamente al Comandante del Corpo cui l'arrestato apparteneva, od al Prefetto o Sotto-Prefetto del Circondario in cui concorse alla leva, per ottenere il certificato di diserzione nel primo caso, e quello di renitenza nel secondo;

6. Che ai Militari dell'esercito il premio viene corrisposto dal Comandante del Corpo pure di volta in volta, e previo l'adempimento delle stesse formalità prescritte pei Carabinieri Reali;

7. Che alle Guardie di P. S., Guardie nazionali, Guardie campestri, Guardie doganali ed altri Agenti della forza pubblica il premio viene pagato dai Comandanti militari. A tal fine il Prefetto o Sotto-Prefetto del luogo in cui fu eseguito l'arresto, ed appena avuta contezza del medesimo, trasmetterà al Comandante militare la domanda di pagamento del premio. Se trattasi di renitente, lo stesso Prefetto o Sotto-Prefetto dovrà unire alla domanda il certificato di renitenza rilasciato dal Prefetto o Sotto-Prefetto del Circondario, in cui l'arrestato concorse alla leva, giusta il § 935 del regolamento sul reclutamento. Se trattasi invece di disertore, lo stesso Comandante militare dovrà rivolgersi al Corpo cui appartiene per ottenerlo;

8. Che verificandosi il caso che l'arresto sia operato da un distaccamento composto di Carabinieri e di truppa, ovvero di Carabinieri ed altri Agenti della forza pubblica, il premio sarà pagato a tutti indistintamente gl'individui che lo compongono dal Comandante la Legione dei Reali Carabinieri. Ove poi il distaccamento sia composto di truppa ed altri Agenti della forza pubblica (esclusi i Carabinieri), il premio sarà pagato a tutti indistintamente gl'individui dal Comandante del Corpo.

PREPOSTI DELLE DOGANE. — V. GUARDIE DOGANALI.

PRESCRIZIONE. — V. ESTINZIONE DEI REATI E DELLE PENE.

PREVARICAZIONE. — Ogni crimine commesso da un ufficiale pubblico nell'esercizio delle sue funzioni è una prevaricazione. Ogni prevaricazione, contro la quale non è stabilita dalla legge una pena maggiore, è punita coll'interdizione dai pubblici uffizi. Il semplice delitto non costituisce l'uffiziale pubblico reo di prevaricazione (art. 207-209 del codice penale).

PRIGIONI. — V. CARCERE — EVASIONE.

PRIVATIVA POSTALE. — La privativa postale consiste nel diritto esclusivo riservato all'amministrazione delle Poste di trasportare lettere o plichi suggellati o aperti, i giornali e le opere periodiche non eccedenti il peso di 100 grammi per ogni esemplare. — V. POSTE.

PRIVATIVE DELLO STATO. — I diritti che lo Stato si riserva sopra oggetti particolari, che i cittadini non possono assolutamente coltivare e trafficare, o nol possono fare nè servirsene senza permissione dello Stato medesimo, ed alle condizioni che questo ad essi impone, costituiscono le *privative dello Stato*. Tali sono il monopolio del tabacco, del sale, delle polveri da fuoco, le saline, il conio delle monete o la zecca, le poste, i diritti d'ancoraggio e dei porti di mare, ecc., ecc. — V. CONTRABBANDO — POLVERI DA FUOCO — POSTE — SALE — TABACCO.

PRIVATIVE INDUSTRIALI. — L'autore di una nuova invenzione o scoperta industriale ha il diritto di attuarla e di trarne frutto esclusivamente pel tempo, nei limiti e sotto le condizioni prescritte dalla legge. Questo diritto esclusivo costituisce una privativa industriale.

L'esercizio di una privativa industriale ha per titolo legale un attestato rilasciato dalla pubblica amministrazione. Gli effetti di un attestato di privativa, rispetto ai terzi, cominciano dal momento, in cui ne fu prodotta la domanda.

La durata di una privativa non può essere maggiore di anni quindici, nè minore di un anno. La durata di una privativa per invenzione o scoperta già munita di privativa all'estero non può eccedere quella della privativa straniera conceduta per il termine più lungo, ed in ogni caso non oltrepasserà quindici anni.

Le domande per ottenere attestati di privativa, ed i documenti ed altri oggetti che possono o che debbono esservi aggiunti, devono essere diretti al Ministero di agricoltura, industria e commercio per mezzo della Prefettura o Sotto-Prefettura locale, la quale compilerà un processo verbale della presentazione ed oggetto della domanda, e nei cinque giorni susseguenti trasmetterà le carte, gli oggetti tutti depositati e copia del processo verbale al Ministero.

Coloro che in frode e contravvenzione di una privativa fabbricano prodotti, adoperano macchine o altri mezzi ed espedienti industriali, ovvero incettano, spacciano, espongono in vendita, o introducono nello Stato oggetti contraffatti, commettono reati punibili con una multa estensibile sino a lire 500 L'azione correzionale contro tali reati non può essere esercitata senza querela della parte lesa (Legge sulle privative industriali 30 ottobre 1850, estesa a tutto il Regno con legge 31 gennaio 1864, e relativo regolamento 31 gennaio 1864)

PROCESSIONI NOTTURNE. — V FUNZIONI RELIGIOSE.

PROCESSO VERBALE. — Il *processo verbale* è l'atto col quale l'Uffiziale od Agente di Pubblica Sicurezza constata in iscritto le circostanze relative ad un fatto qualunque, non che le operazioni da lui ordinate od eseguite in conseguenza del fatto medesimo.

Il processo verbale deve essere chiaro e preciso, e contenere le seguenti indicazioni:

L'anno, il giorno, il mese, l'ora ed il luogo in cui è redatto,

Il nome, prenome e qualità dell'Uffiziale od Agente che procede, non che, ove ne sia il caso, l'Autorità mandante o richiedente;

Il nome, prenome, figliazione, età, professione, patria, do-

micilio ed abitazione di tutte le persone notate nel verbale, siano esse querelanti o richiedenti od imputati:

L'esposizione circostanziata del fatto, il luogo, il giorno e l'ora in cui è accaduto:

Le deposizioni dei testimoni, e il giudizio o rapporto dei periti e delle altre persone intervenute;

Nel caso di perquisizione, la descrizione di tutti gli oggetti sequestrati;

Trattandosi di reato, gli indizi e le prove a carico dei presunti colpevoli, le interrogazioni fatte ai medesimi e le loro risposte;

Il risultato dell'operazione e le misure prese.

Il verbale deve essere, previa lettura, sottoscritto appiè di ciascuna pagina dall'Ufficiale od Agente che lo redige, e firmato infine da esso e possibilmente da tutte le persone che vi sono menzionate. Se alcuna non sa scrivere, farà il suo segno. Se altri non vuole o non può nè sottoscrivere nè segnare, se ne fa menzione. L'ultimo a sottoscriversi deve essere l'Ufficiale od Agente che redige il verbale, e nel caso di più Ufficiali od Agenti si sottoscrivono prima gli inferiori, poi il superiore di grado.

Sequestrandosi danaro od altri effetti l'Ufficiale di polizia giudiziaria deve suggellarli e farvi apporre sopra la firma della persona, a cui il danaro e gli effetti vennero sequestrati, se trovasi presente; rifiutandovisi questa, si fa risultare nel processo verbale.

Gli Ufficiali predetti non possono far prestare giuramento ai testimoni, ai periti o ad altre persone intervenute negli atti a cui procedono.

PROCURATORE. — V. Causidico.

PROCURATORE DEL RE. — Il Procuratore del Re è un Ufficiale del Pubblico Ministero presso i Tribunali di Circondario.

Il Procuratore del Re è tenuto nel distretto del Tribunale, presso cui esercita le sue funzioni:

Di promuovere e proseguire le azioni penali derivanti da crimini o delitti colle norme prescritte dal codice di procedura penale;

Di vegliare e richiedere che sieno osservate le leggi e le regole di procedura, che sia mantenuto l'ordine delle competenze, e che siano spedite sollecitamente le cause;

Di far eseguire le ordinanze delle Corti, dei Tribunali e dei Giudici istruttori nella formazione dei processi;

D'informare il Procuratore generale di tutti i crimini e delitti commessi nel distretto del Tribunale (art. 41 del codice di procedura penale.

Alla compilazione degli atti, a cui procede il Procuratore del Re, deve intervenire il suo Segretario o quello del Tribunale, ed in mancanza od impedimento di questi, un Uffiziale di P. S., o un notaio, o un *candidato* notaio, od un Consigliere comunale, o due testimoni (art. 51).

Se giunto sul luogo del reato il Procuratore del Re trova che gli atti, a cui si deve procedere, furono già iniziati da Uffiziali subalterni di polizia giudiziaria, egli può riassumerli e proseguirli, o commetterne a quelli la continuazione. Può pure commetterne loro l'esecuzione, quand'anche non avessero prima del suo arrivo proceduto ad alcun atto (art. 52).

Molte, oltre quelle determinate dai codici di procedura penale e civile, sono le attribuzioni dei Procuratori del Re nelle materie concernenti l'amministrazione, poichè essi sono incaricati di promuovere i necessari procedimenti in fatto di contravvenzione alle leggi regolamentarie che regolano il fisco: ma di queste attribuzioni noi non parliamo, siccome estranee al nostro lavoro.

PROCURATORE GENERALE. — Il Procuratore generale è un Ufficiale del Pubblico Ministero presso le Corti di appello e di assisie.

Sarebbe troppo lungo l'accennare tutte le attribuzioni del Procuratore generale, ed impossibile forse l'annoverare distintamente tutti i casi in cui esso può essere chiamato ad esercitare il suo ministero. Basti per noi il dire che secondo il codice di procedura penale esso veglia nel distretto della sua giurisdizione al mantenimento dell'ordine in tutti i Tribunali; riceve le denunzie e querele che gli vengono indirizzate direttamente dalla Corte o da un funzionario pubblico; può ricevere quelle di qualsiasi altra persona; ne tiene registro, e le trasmette al Procuratore del Re.

Gli Ufficiali di polizia giudiziaria sono sottoposti alla sua sorveglianza.

PRODIZIONE. — La *prodizione* è una circostanza aggravante dell'omicidio e delle offese corporali. Essa si verifica quando con simulazione di amicizia od in qualunque altro modo siasi tratto nelle insidie colui che fu ucciso od altrimenti offeso, e che non aveva motivo di diffidare dell'uccisore od offenditore (art. 527 del codice penale).

PRODUZIONI DRAMMATICHE. — V. CENSURA TEATRALE.

PROFESSIONI E TRAFFICI AMBULANTI — Per l'esercizio del mestiere ambulante di saltimbanco, ciarlatano, suonatore o cantante, non che per vendere o distribuire sulle piazze o per le vie candelette, scapulari ed imagini, ed anche per farla da intromettitore ambulante, da barcaiuolo pel trasporto dei passeggieri, da servitore, cocchiere o facchino di piazza, deve l'esercente farsi inscrivere annualmente in apposito registro tenuto dall'Autorità politica locale, la quale gli rilascierà certificato della fatta iscrizione Questo certificato deve essere munito del *visto* dell'Autorità politica del Circondario, a cui verrà trasmesso dall'Autorità locale ogniqualvolta l'esercente ne faccia richiesta (art 57 della legge di S. P 20 marzo 1865).

L'iscrizione nel registro ed il *visto* dell'Autorità superiore sono ricusati se il richiedente non è persona di buona condotta (art 58).

In questi certificati d'iscrizione sono espresse le condizioni, le cui infrazioni possono dar luogo alla revoca del certificato stesso (art 71 del regolamento di P. S. 18 maggio 1865).

L'Autorità locale di P S., in occasione di feste e fiere, può accordare concessioni temporarie non soggette al *visto*. Tali concessioni 1° sono soltanto valide nel territorio del Comune; 2° non possono eccedere il termine di giorni otto (art. 59 della legge)

La licenza per coloro che non appartengono allo Stato deve essere accordata per iscritto dall'Autorità politica del Circondario In occasione di fiere però e di mercati nei luoghi che distano non più di quindici chilometri dai confini dello Stato, può essere accordata anche dall'Autorità locale di S. P Nell'un caso e nell'altro debbe l'Autorità avere l'avvertenza, prima di concedere la licenza, di constatare che il forestiero è provveduto di regolari recapiti, e che la sua industria ambulante abbia qualche utilità, o non presti facile adito alla frode (art. 60 della legge e 72 del regolamento).

Le iscrizioni e le licenze sono valide per un anno. Tuttavia per causa di pubblico interesse ed ogniqualvolta l'esercente ne abusi, l'Autorità che concedeva, può sempre, anche nel corso dell'anno, revocare l'accordata facoltà (art. 61 dellalegge).

È dovere dell'esercente di presentare il certificato d'iscrizione o la licenza a semplice richiesta degli Uffiziali ed Agenti di S. P.; ove ricusi, vien tradotto innanzi all'Autorità di P S., la quale entro 24 ore lo restituisce in libertà, se

non trattasi che di rifiuto di esibizione del certificato o della licenza. Se invece risulta che l'esercente era sprovvisto di licenza o di certificato, ovvero che esibiva il certificato o la licenza d'altri, in tal caso esso esercente e quegli che rimettevagli il proprio certificato o licenza sono deferiti all'Autorità giudiziaria per essere sottoposti a procedimento (articolo 62)

Nessuno degli esercenti professioni o traffici ambulanti può tenere presso di sè individui minori d'anni 18, a meno che giustifichi d'aver ottenuto il consentimento scritto di chi eserciti su di essi la patria potestà o tutela, vidimato dall'Autorità locale di P. S., ed in loro mancanza dall'Autorità medesima. Quando e finchè questa giustificazione non venga fatta, questi minori sono restituiti a'genitori o tutori o ricoverati in conformità del disposto dell'art 102 della legge di S P Non ostante la prova di questo consenso e di qualsiasi patto, è data facoltà all'Autorità di S. P. di separare i minori medesimi dagli esercenti suddetti cui siano stati consegnati, quando l'Autorità medesima riconosca che costoro li sottopongono a mali trattamenti, o che abusano delle loro persone, ed ove non vi sia altro mezzo di provvedere ai loro bisogni, li ricondurre ai parenti o tutori (art 63)

Nuova è la disposizione di questo articolo; essa ha per iscopo, per quanto alla pubblica Autorità è consentito dai riguardi dovuti alla famiglia, di impedire od almeno porre un argine allo scandaloso commercio di fanciulli sottratti all'educazione per essere avviati barbaramente in carriere non meno pericolose che l'ozio ed il vagabondaggio.

PROPRIETA' — La proprietà e il diritto di disporre delle cose nella maniera più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi e dai regolamenti.

Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte mediante una giusta indennità conformemente alle leggi (art. 29 dello Statuto fondamentale del Regno). — V. Espropriazione per causa d'utilita' pubblica

PROPRIETA' LETTERARIA ED ARTISTICA. — V. Opere d'ingegno.

PROSTITUZIONE. — La prostituzione è una delle piaghe più schifose che deturpano la società. Per quanto facessero i

Governi per sradicarla dal corpo sociale, essa sfidò pur sempre tutti gli sforzi anche i meglio diretti. Infatti non mancarono mai nè leggi, nè ordinamenti rigorosi di proibizione, nè minacce di pene severissime, ma tutto invano, perchè il male proseguiva sempre, tutt'al più da pubblico si rendeva clandestino; ciò che lo peggiorava. Dacchè quindi non è possibile togliere questa piaga della società, deve essere cura di ogni savio e ben ordinato Governo di vegliarne l'andamento, e fare provvedimenti, i quali circondino di cautele l'abbiezione delle meretrici, e raffrenino la funesta diffusione del morbo che ne è conseguenza, massime nei centri più ragguardevoli di popolazione, non solo cagionando la rovina dell'individuo che n'è vittima, ma anche concorrendo perniciosamente alla degenerazione della specie umana.

Già la legge di P. S. 13 novembre 1859 all'art. 119 (corrispondente all'art. 86 della legge 20 marzo 1865), stabiliva che il Governo, nell'interesse dell'ordine e del costume pubblico, ed in quello della pubblica salute, può fare regolamenti relativi alle donne che si abbandonano al meretricio. In base a questo principio il Ministero dell'interno emanava un regolamento sulla prostituzione, in data 15 gennaio 1860, che è quello presentemente in vigore, salve poche modificazioni, in tutte le Provincie del Regno.

Secondo esso, le infelici, che dal meretricio ricavano i mezzi di sussistenza, sono obbligate a farsi inscrivere in registri appositi, ed in mancanza della loro domanda, vi si inscrivono d'ufficio sulla base di certi determinati fatti. Il meretricio viene esercitato in postriboli, ed in alcuni casi specialissimi in abitazioni particolari.

Le inscrizioni d'ufficio non si fanno, se non dopo disordini che facciano prova di una profonda demoralizzazione, e dopo che siano tornati inutili i consigli, gli avvertimenti, le esortazioni a lasciare questa via abbominevole. Se si riconosce che la donna che si vuol fare inscrivere ha intrapreso il meretricio senza aver calcolato la gravità della risoluzione, o non di sua libera volontà, o che desidera di abbandonarlo, si cerca della sua famiglia, si scrive ai genitori, ai parenti, si fa appello alle Autorità del suo paese, invitandoli a strappare alla prostituzione la preda che sta per ingoiare; nobili uffici che dànno all'Autorità politica una parte di tutela morale, che ella non esercita mai abbastanza.

È però doloroso il confessare che sono rari i casi, nei quali un felice successo coroni i suoi tentativi. Il vizio è così profondamente radicato, quando si presenta per ultima e deplo-

revole risorsa la inscrizione, che d'ordinario il cuore è chiuso ad ogni rimorso, ad ogni sentimento morale.

Contro le meretrici, le mezzane, i tenenti-postriboli per le infrazioni al regolamento procede il Direttore dell'ufficio sanitario. Questa giustizia sommaria, a porte chiuse, eccezionale, unica nel nostro regime legale, si fonda sopra consuetudini di vecchia data, ed è ratificata dal regolamento; riceve una esecuzione non discussa, ed è così potente la voce della morale e dell'opinione, che in questi tempi nei quali tutte le instituzioni anche più stabili furono messe in discussione, niun lagno si è levato contro l'esercizio di tale potere.

Tutte le meretrici inscritte sono assoggettate a due visite sanitarie in ogni settimana da medici appositamente a ciò destinati. Le visite si eseguiscono per alcune meretrici a domicilio, per altre o nel postribolo o nell'ufficio sanitario. La meretrice che manca alla visita, senza averne dato avviso all'ufficio, viene tosto arrestata e presentata per essere visitata.

Ogni meritrice, riconosciuta affetta da sifilide primitiva o costituzionale o da altra malattia contagiosa, è inviata immediatamente al sifilicomio, e qualora questo non esista, è custodita in luogo di sicurezza per essere accompagnata all'ospedale celtico più vicino e capace.

La polizia della prostituzione è sempre posta fra due scogli: facile ed indulgente, offende i costumi; severa ed insensibile, minaccia il riposo delle famiglie. Saper tenere il giusto mezzo fra questi due opposti interessi è il dovere dell'Autorità incaricata di tale missione, ed il pubblico sembra accettare le misure attualmente in vigore, come la soluzione meno cattiva di un problema che non ne presenta alcuna che non sia deplorabile. — V. Costumi

PROVINCIA. — Il Regno si divide in Provincie, Circondari, Mandamenti e Comuni.

La Provincia è corpo morale, ha facoltà di possedere, ed ha un'amministrazione propria che ne regge e rappresenta gl'interessi.

L'amministrazione d'ogni Provincia è composta di un Consiglio provinciale e di una Deputazione provinciale. Il Prefetto, che è a capo della Provincia, vi esercita le attribuzioni che gli sono affidate dalla legge.

Sono sottoposti all'amministrazione provinciale: 1° i beni e le attività patrimoniali della Provincia e de'suoi Circondari; 2° le istituzioni o gli stabilimenti pubblici ordinati a pro'della Provincia o de'suoi Circondari; 3° i fondi e sussidi lasciati a

disposizione della Provincia dalle leggi speciali; 4° gl'interessi dei diocesani quando, a termini delle leggi, sono chiamati a sopperire a qualche spesa (art. 1, 152, 153 e 154 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865).

PROVOCAZIONE A REATI. — I discorsi, gli scritti dei ministri della religione dello Stato e dei culti tollerati pronunziati in pubblica adunanza nell'esercizio del loro ministero, contenenti censura delle istituzioni e delle leggi dello Stato, oppure gli atti di natura tale da eccitare il disprezzo ed il malcontento contro le medesime, se contengono anche provocazione alla disobbedienza alle leggi dello Stato o ad altri provvedimenti della pubblica Autorità, costituiscono un reato punibile colla pena del carcere non minore di tre anni e di una multa non minore di due mila lire. Ove la provocazione sia susseguita da sedizione o rivolta, l'autore della provocazione è considerato come complice (art. 269 del codice penale).

È punito colla pena del carcere per anni due e con multa di lire quattro mila chiunque, sia con discorsi tenuti in adunanze o luoghi pubblici, sia col mezzo di stampe o scritti affissi o sparsi o distribuiti al pubblico, abbia provocato a commettere un attentato contro la persona del Re o contro le persone che compongono la Famiglia regnante (art. 468)

La provocazione con alcuno dei mezzi sovraindicati a commettere qualsiasi altro reato è punita, se si tratta di crimine, col carcere estensibile a un anno, e con multa estensibile a lire duemila, se di delitto, col carcere estensibile a tre mesi, e con multa estensibile a lire cinquecento, se di contravvenzione, cogli arresti, aggiuntavi l'ammonizione, secondo i casi, e con multa estensibile a lire cento (art 469)

Se però il reato provocato è stato commesso, il colpevole della provocazione soggiacerà alla pena dei complici secondo le regole stabilite nell'art. 104 del codice penale, salve le altre speciali disposizioni della legge riguardo ai provocatori (art. 470).

Ogni altro pubblico discorso, come pure ogni altro scritto o fatto non compresi negli articoli precedenti, che siano di natura da eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro la persona del Re, o le persone della Reale Famiglia, o contro le istituzioni costituzionali, sono puniti col carcere o col confino, estensibile a due anni, e con multa estensibile a lire tremila; avuto riguardo alle circostanze di tempo o di luogo, e alla gravezza del reato (art. 471)

I banditori, espositori, venditori e distributori di scritti o di stampe, che contengano provocazione a reati, sono puniti, se vi ha luogo, come complici dei provocatori (art. 472).

Le precitate disposizioni sono applicabili ancorchè si tratti di scritti o di stampe provenienti dall'estero (articolo 473). — V. Stampa.

PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI. — V. Leggi.

PUDORE. — V. Costumi



QUARANTENA. — Chiamasi impropriamente *quarantena* il tempo, durante il quale le navi, e le persone e mercanzie a bordo di navi, provenienti da luoghi sospettati infetti da malattie contagiose, sono messe in istato d'isolamento per vedere se durante la sequestrazione si svolga o manifesti in alcuno degli individui arrivati la malattia temuta. Quest'isolamento durava in origine 40 giorni; di qui la parola *quarantena*. Oggidì può avere la durata anco solo di poche ore, a seconda dei casi e delle provenienze. Le leggi sanitarie marittime provvedono a questo ramo di servizio.

QUERELA. — Ogni persona che si pretenda offesa o danneggiata da un reato, può portarne querela avanti all'Autorità, alla quale può farsene la denunzia. — V. Denunzia.

Possono anche portare querela il marito per la moglie, l'ascendente pei discendenti minori sottoposti alla sua podestà, ed il tutore per chi è soggetto alla sua tutela; salvo il disposto degli articoli 482 e 483 del codice penale.

Nei crimini punibili colla morte, o coi lavori forzati, o colla reclusione, o colla relegazione, ed anche nei delitti, quando siasi rilasciato mandato di cattura, l'imputato non può controquerelarsi, a meno che non si costituisca in carcere, o non abbia ottenuta la libertà provvisoria. Se poi si tratta di crimini punibili colla sola pena della interdizione dai pubblici uffizi, o di delitto per cui siasi di già rilasciato mandato di comparizione, la controquerela non è ammessa, se l'imputato non si presenta per essere sentito nelle sue risposte.

L'Autorità politica, quando riceve querela dai privati, deve

farsi esporre con chiarezza il fatto colle sue circostanze e colle indicazioni proprie ad accertare il reato, a determinarne la natura ed a farne conoscere gli autori ed i complici. Tali querele devono essere immediatamente ridotte in iscritto dall'Uffiziale che le riceve, ed il relativo verbale è, previa lettura, sottoscritto da lui e dal querelante. Se questi poi non sa scrivere, fa il suo segno; se non vuole o non può nè sottoscrivere nè segnare, ne è fatta menzione. Le querele fatte per iscritto devono sempre essere firmate dal querelante. In caso di querela fatta da un procuratore speciale, la procura deve enunziare il fatto e le circostanze sopra specificate, ed essere spedita in brevetto, annessa alla querela.

Ogni persona offesa o danneggiata da un reato può costituirsi parte civile nel giudizio penale, benchè non abbia portato querela. Le persone, che non hanno la libera amministrazione dei loro beni, non possono costituirsi parte civile, se non sono autorizzate nelle forme prescritte per le azioni civili.

La persona offesa o danneggiata non è riputata parte civile, se non lo dichiara formalmente o nella querela, o con altro atto prima che sia terminato il pubblico dibattimento. Quando però trattasi di reati, pei quali ha luogo la *citazione diretta* dell'imputato, la dichiarazione deve farsi contemporaneamente alla querela, ove questa esista, e deve in tal caso essere notificata al Pubblico Ministero ed all'imputato: non essendovi querela, la dichiarazione deve farsi prima che siasi rilasciata l'ordinanza di citazione, ed è parimenti notificata.

Entro il termine di cinque giorni dalla dichiarazione formale di costituirsi parte civile, la persona offesa o danneggiata deve somministrare tutti i mezzi di prova atti a chiarire i fatti e ad accertare i danni.

Nei reati, nei quali l'azione penale non può esercitarsi senza istanza della parte, può questa desistere dalla sua querela. Avverta in questo caso l'Uffiziale di polizia giudiziaria di ricordare al querelante il diritto che gli compete di desistere dall'istanza, e che se si costituisce parte civile, egli è tenuto, nel caso in cui si dichiari non essere luogo a procedimento, o si assolva l'imputato, a rimborsare le spese anticipate dall'erario (codice di procedura penale, art. 104-116).

QUESTORE DI P. S. — V. Amministrazione di P. S.

QUESTUANTI — V. Mendicanti — Questue religiose.

QUESTUE RELIGIOSE. — Più d'una volta fu fatta questione

se alle questue religiose potesse applicarsi il disposto della legge di P. S. e del codice penale relativamente ai mendicanti. Tale questione si risollevava con una speciale opportunità ora all'attuarsi della nuova legge di S. P. 20 marzo 1865, uniforme per tutto il Regno. Risultato delle discussioni che si fecero in proposito tra il Ministero dell'interno e quello di grazia e giustizia, ed alle quali fu chiamato a prender parte il Consiglio di Stato, si fu che siccome, ove si eccettui la viziosa mendicità, per cui determinano le leggi di polizia in generale, non v'ha disposizione che in modo assoluto divieti le questue, si devono queste intendere come tollerate, sia che abbiano uno scopo religioso od apparentemente caritatevole, sia che mirino a porgere attestati di riconoscenza o di ammirazione per benemerenze sociali, comunque si facciano in pubblico od in privato, per collette o per sottoscrizioni.

In conseguenza fu altresì determinato non esser in facoltà di provvedere contro tali questue, nè dall'Autorità municipale, a cui le leggi non attribuiscono su tale materia nè espressamente nè implicitamente alcuna competenza, nè dal potere esecutivo, i cui ordinamenti possono soltanto riflettere la esecuzione di una legge preesistente, la quale nel caso concreto manca in modo assoluto, a meno che la questua rivestisse il carattere di truffa, come sarebbe se si esercitasse o con fine meno onesto, o, se anche con scopo lodevole, con mezzi meno legittimi, abusando, ad esempio, della buona fede e dell'ignoranza dei cittadini specialmente delle campagne, nei quali casi dovrebbe l'Autorità vegliare ed impedire che la si eserciti.

Ed invero che la legge di S. P. non abbia avuto in mira di colpire le questue religiose si deduce da che mentre essa regola l'esercizio della questua in taluni casi, nei quali sarebbe stata troppo iniqua la proibizione di questuare, tace affatto delle condizioni e delle cautele onde debbasi circondare la questua religiosa, che pure in alcuni casi ha fondamento legale, come accade per rispetto agli ordini religiosi mendicanti. Qui si è voluto colpire il vizio, non la dura necessità o le pie consuetudini, e di ciò si ha nuovo argomento dall'essersi le disposizioni del codice penale collocate nel capo III, dove è discorso degli oziosi e vagabondi, de' mendicanti o di altre persone sospette, e dall'avere la legge di S. P. annoverato i mendicanti tra le persone sospette, tra le quali, per quanto gravi possano essere gli abusi derivanti da alcune questue, non si vorranno mettere assolutamente coloro che facciano questue per iscopo di religione o di beneficenza.

Ogni dubbia interpretazione poi a questo riguardo scompare,

ove si consideri che nel progetto di legge per la estensione a tutto il Regno della legge di P. S. 13 novembre 1859, approvato dal Senato e presentato alla Camera dei Deputati dal Ministro dell'interno nella tornata del primo febbraio 1863, nel mentre si aboliva la licenza dell'Autorità politica del Circondario per l'esercizio del commercio librario, si manteneva invece per coloro che vanno in giro, e s'introducono nelle case e negli uffizi allo scopo di raccogliere associati, e vi si assoggettavano pur anco gli esercenti l'ufficio di *collettore*, la Commissione, al contrario, della Camera dei Deputati, incaricata di riferire su tale progetto (che poi non andò per allora in discussione) tolse l'obbligo della licenza anche per questa ultima categoria di persone, dichiarando espressamente (relazione Castagnola, pag 42) che la libertà di fare pubblicamente raccolta di danaro, sia per privati o pubblici infortunii, sia per cause filantropiche, politiche o *religiose*, forma parte del nostro giure pubblico interno, come non è vietato di manifestare la propria adesione e simpatia ad un fine ed oggetto determinato, sì per mezzo della stampa che di popolari comizi, non lo è egualmente colle pubbliche soscrizioni e raccolte di danaro o d'altri oggetti, questa libertà non deve essere impedita, se non allorquando reca offesa alle leggi generali, al che provvede il codice penale Ora la legge di S. P. 20 marzo 1865 ha letteralmente riprodotto in questa parte il progetto suaccennato

Solo nelle Provincie dell'Emilia potrebbe invocarsi una legge per proibire le collette religiose, il Decreto cioè del Dittatore dell'Emilia in data 19 gennaio 1830, col quale sono stati aboliti i diritti di questua dei ministri della religione, determinando si avesse a dare un compenso dallo Stato ai sacerdoti con cura d'anime, ai quali il difetto delle questue togliesse la congrua di L. 800 Se non che puossi per codeste Provincie con ragione domandare: ha esso il Governo soddisfatto a questa ultima condizione? No; perchè diffatti quando si venne a liquidare il dovuto compenso, si riconobbe che sarebbe occorsa una spesa totale di L. 332,197, 26, laddove sul bilancio dello Stato erasi stanziata una spesa soltanto di L. 40,000. Di qui i reclami dei Parroci che chiedono la congrua promessa, i lagni dei Sindaci dei Comuni perchè non siasi dato esecuzione al Decreto stesso, e finalmente il fatto delle popolazioni che, strette alle consuetudini, continuano nella maggior parte dei luoghi a corrispondere le loro oblazioni come per l'addietro.

Che se è universalmente sentito il bisogno di un qualche provvedimento al riguardo, questo pare non possa ora nelle

presenti condizioni adottarsi, giacchè non si può vietare la questua senza dare un più o meno largo compenso a chi prima ne traeva sussistenza, ed esercita pure un ufficio necessario, o mantiene quel lustro di culto che mal volontieri vedrebbero ora le popolazioni cessare specialmente nei piccoli Comuni. E questo che non è a supporre voglia dare lo Stato, non possono dare gli Economati e la Cassa Ecclesiastica, gravati d'altri infiniti carichi, ai quali è più stringente e precipuo obbligo il far fronte, e tanto meno il possono i Comuni già oberati di altre gravissime spese, e che in talune Provincie già si ricusano pur anco degli obblighi, ai quali sono legati per istretto diritto. È quindi certamente minor danno il tollerare cosa che ha ragione in abitudini antiche, piuttostochè sollevare i guai, che seco trarrebbe una assoluta proibizione delle questue religiose. E pare che qui debba il còmpito dell'Autorità di S. P. restringersi ad impedire gli abusi che si facciano dal questuare o con minaccie o con violenze che tolgono a siffatte questue il carattere del promuovere soltanto una volontaria oblazione, abusi ai quali sono sufficiente rimedio le disposizioni del codice penale.

Se però colla legislazione attuale non si possono assolutamente proibire le questue religiose, vigono tuttavia in più Provincie speciali discipline sulla materia, non punto finora abrogate, le quali hanno per iscopo di regolare le suddette questue, e d'impedire qualsivoglia abuso. Nella Lombardia, ad esempio, è tuttora in osservanza il regolamento sulle fabbricerie del 15 settembre 1807, in cui è stabilito che siano permesse due sole questue annuali, una pei morti che cade il 2 novembre, in cui la liturgia cattolica celebra la commemorazione dei defunti, l'altra per la chiesa, che si riparte nelle varie epoche dell'anno, in cui si raccolgono i principali prodotti agricoli, i bozzoli, il grano, l'uva, ecc. Nelle Provincie già facenti parte del Regno delle due Sicilie sono ancora in vigore il Dispaccio 4 agosto 1766 e le Circolari 11 maggio 1822, 20 novembre 1826, 7 febbraio e 29 dicembre 1827, e 27 maggio 1829 della cessata Commissione generale di Polizia. Queste prescrizioni furono appunto dettate nell'intento di ovviare all'inconveniente che taluno, abusando dell'abito religioso o della carità pubblica, potesse questuare per proprio interesse senza verun carattere, o perchè le questue non divenissero oggetto di lucro indebito o di vessazioni. La materia delle questue è altresì regolata dall'art. 4 del R. Decreto 16 ottobre 1861.

In genere poi, anche dove non sono in vigore apposite di-

sposizioni, prevalgono consuetudini antichissime, le quali mirano allo stesso scopo, di regolare l'esercizio delle questue religiose. Ben sarebbe opportuno che intorno a ciò s'introducessero pratiche uniformi in tutto il Regno; di che sappiamo avere il Ministro di grazia e giustizia divisato tener riguardo nella compilazione di un nuovo disegno di legge da presentarsi al Parlamento sulle fabbricerie od opere parrocchiali da estendersi a tutto lo Stato, e che formerà parte od appendice dell'altro nuovo disegno di legge che si sta maturando sull'ordinamento dell'asse ecclesiastico.

QUIETE PUBBLICA. — È vietato richiamare concorso di gente e mettere in moto l'autorità e la forza pubblica, gridando nelle piazze e vie pubbliche false notizie, simulando disastri non esistenti, abusando di campane, tamburi ed altri simili strumenti rumorosi, o di qualunque altro mezzo atto ad eccitare apprensione nel pubblico (art. 84 della legge di S. P. 20 marzo 1865)

Dopo le ore undici di notte, o quell'altra che viene determinata dalla Giunta municipale, è proibito di sturbare la pubblica quiete con clamori, canti e rumori, oppure coll'esercizio di professioni, arti e mestieri incomodi o rumorosi (art. 85).

I disturbatori della pubblica quiete con clamori, canti e rumori sono invitati a desistere, ed in caso di persistenza possono essere arrestati. L'Autorità di P. S., cui siano consegnati, redige apposito verbale dell'infrazione, da rimettersi all'Autorità giudiziaria (art. 96 del regolamento per l'esecuzione della legge di P. S., 18 maggio 1865).

Quando gli abitanti abbiano a lagnarsi per l'esercizio di professioni, arti e mestieri incomodi o rumorosi, gli esercenti sono invitati a desistere, se persistessero, sono denunziati con apposito verbale all'Autorità giudiziaria (art. 97).

R

RABBIA. — V. Idrofobia

RAGGIRI FRAUDOLENTI. — V. Truffa.

RAPINA — La *rapina* ossia il furto commesso con violenza sulla persona, senza il concorso di alcun'altra circostanza che

costituisca il reato di grassazione, è punita colla reclusione. Quando però la rapina sia accompagnata da alcuna delle circostanze che rendono qualificato il furto, la pena può estendersi ai lavori forzati a tempo (art. 604 del codice penale)

RAPPRESENTAZIONI TEATRALI. — V. Censura teatrale — Teatri.

RATTO. — Art. 493 del codice penale. — « Il ratto violento di una donna maggiore di età, sia essa nubile, vedova, o maritata, sarà punito colla relegazione estensibile ad anni dieci, quando sia commesso per abusarne, od anche per solo oggetto di matrimonio ».

Art. 494. — « Colla stessa pena sarà punito chiunque con violenza o con frode, o per qualsiasi fine, rapisca od abbia fatto rapire persone minori degli anni ventuno, le quali siano poste sotto la podestà dei genitori o di tutori, o si trovino in una casa d'educazione, o presso persone che ne hanno assunta, od alle quali ne fu affidata la direzione »

Art. 495. — « Se la persona rapita è minore degli anni sedici, il colpevole incorrerà nella pena suddetta anche quando siasi valso della sola seduzione.

In questo caso però, se il colpevole di ratto sarà minore degli anni ventuno, sarà punito col carcere da sei mesi a tre anni ».

Art. 497. — « Qualora il rapitore, nei casi degli articoli 493, 494, 495, e prima che abbia luogo alcun procedimento od alcuna denunzia od istanza, rimetta volontariamente in libertà la persona rapita senz'averla offesa e senz'averne abusato, restituendola alla propria famiglia o alla casa di sua educazione, od in quella in cui era collocata, oppure ponendola in altro luogo sicuro, la pena sarà del confino, o dell'esilio locale, o del carcere, secondo le circostanze ».

Art. 498. — « Ove il rapitore avesse sposato la donna rapita, non si potrà procedere contro di lui se non ad istanza delle persone, il consenso delle quali sarebbe stato necessario per contrarre il matrimonio; in questo caso il rapitore sarà punito come nel precedente articolo »

RE. — La persona del Re è sacra ed inviolabile. Il Re esercita il potere legislativo collettivamente colle due Camere, col Senato cioè e con la Camera dei Deputati. Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è Capo supremo dello Stato; comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra; fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio od altri, dandone no-

tizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettono, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati, che importassero un onere alle finanze o variazioni di territorio dello Stato, non avranno effetto, se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere. Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato, e fa decreti e regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne l'osservanza o dispensarne. Il Re solo sanziona le leggi, e le promulga. Il Re può far grazia, e commutare le pene. Il Re convoca ogni anno le due Camere; può prorogarne le sessioni e disciogliere quella dei Deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi. La proposizione delle leggi appartiene al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione di tributi o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato è prima presentata alla Camera dei Deputati. Il Re è maggiore all'età di diciotto anni compiti.

Sono esercitati dal Re i diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria, o concernenti all'esecuzione delle provvisioni d'ogni natura provenienti dall'estero. Il Re può disporre del suo patrimonio privato, sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili, che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi, che reggono le altre proprietà. Il Re governa per mezzo de'suoi Ministri, i quali soli sono responsabili (Statuto fondamentale del Regno).

L'attentato contro la persona del Re è punito come il parricidio (codice penale, art. 153).

La sola cospirazione diretta al crimine suddetto è punita coi lavori forzati a vita (art. 155). — V. Oltraggio — Stampa.

REATO. — Qualunque violazione della legge penale è un *reato* (art. 1 del codice penale).

Il reato che la legge punisce con pene criminali è un *crimine*. Il reato che la legge punisce con pene correzionali è un *delitto*. Il reato che la legge punisce con pene di polizia è una *contravvenzione* (art. 2).

Nessun reato può punirsi con pene che non erano pronunciate dalla legge prima che fosse commesso. Se la pena che era imposta dalle leggi al tempo del commesso reato, e quella stabilita dalla legge posteriore, fossero diverse fra loro, è sempre applicata la pena più mite. Se la nuova legge cancella dalla classe dei reati un'azione considerata come reato dalla legge anteriore, cessano di diritto tutti gli effetti del procedimento e della condanna (art. 3).

Il regnicolo, che ha commesso in estero territorio un crimine contro la sicurezza dello Stato, o di contraffazione del sigillo, delle monete, cedole, obbligazioni dello Stato, o carte di pubblico credito equivalenti a moneta, è giudicato e punito nello Stato secondo le disposizioni del codice penale patrio (art. 5).

Il regnicolo che ha commesso in estero territorio un crimine a danno di un regnicolo o di uno straniero, ove rientri in qualunque modo nei Regi Stati, è giudicato e punito colle pene stabilite nel codice penale patrio, le quali però potranno, secondo le circostanze dei casi, essere diminuite di un grado. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il regnicolo ha commesso in estero territorio un delitto a danno di un regnicolo, se la parte offesa ne porti querela. Lo stesso ha luogo se il delitto è stato commesso in estero territorio a danno di uno straniero, semprechè nel paese a cui lo straniero appartiene si osservi eguale trattamento a favore dei regnicoli (art. 6).

È giudicato e punito a termini del codice penale vigente nei Regi Stati lo straniero, che avendo in estero territorio commesso un crimine contro la sicurezza dello Stato, o di contraffazione del sigillo, delle monete, cedole, obbligazioni dello Stato, o carte di pubblico credito equivalenti a moneta, fosse arrestato nei Regi Stati, o consegnato da altri Governi (art. 7).

Lo straniero che ha commesso in estero territorio, sia contro un regnicolo, sia contro un altro straniero, alcuno dei crimini indicati negli articoli 596 a 600 inclusivamente, se venga arrestato nei Regi Stati, o consegnato da altri Governi, è giudicato e punito a norma dell'art. 6, semprechè il crimine sia seguito a distanza non maggiore di un mezzo miriametro dai confini dei Regi Stati, o essendo seguito a maggiore distanza, abbia il colpevole trasportato nei Regi Stati danaro od effetti depredati (art. 8).

Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, lo straniero che, avendo commesso in estero territorio un crimine a danno di un regnicolo, entrasse nel territorio dei Regi Stati, è arrestato, e, previa l'autorizzazione del Governo del Re, ne viene offerta la consegna al Governo da cui dipende il luogo del commesso crimine per esservi giudicato. Ricusando quel Governo di riceverlo, sarà il colpevole giudicato e punito nei Regi Stati a norma dell'art. 6. Lo stesso ha luogo pei delitti commessi da uno straniero a danno di un regnicolo in territorio estero, quando in parità di caso fosse il regnicolo punito nel paese cui appartiene lo straniero; salva però sempre l'azione civile (art. 9).

Le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 non hanno luogo quando i colpevoli sono già stati giudicati definitivamente nel paese in cui commisero il reato, e vi hanno in caso di condanna scontata la pena (art. 10)

Per i reati militari provvede il codice penale militare, in data 1 ottobre 1859, e per i reati marittimi la legge penale per la marina mercantile del 13 gennaio 1827, meno gli articoli 1-9, 98, 121, 132 e i primi due capoversi dell'articolo 135, pubblicata per tutto il Regno con R. Decreto 22 dicembre 1861 (1), ed il R. Editto 18 luglio 1826, esteso a tutte le Provincie del Regno col Regio Decreto succitato.

RECIDIVO. — È considerato *recidivo* colui che, dopo essere stato condannato per un crimine o delitto con sentenza divenuta irrevocabile, commette altro crimine o delitto (art 118 del codice penale)

In materia di contravvenzioni vi ha recidiva soltanto allorchè il condannato, dopo una sentenza di condanna od una pena di polizia, ha, nell'intervallo di un anno dalla data sentenza, commesso un'altra contravvenzione nel distretto della stessa Provincia (art. 688, alinea 2°).

La recidiva porta con sè un aggravamento di pena.

RECLUSIONE. — La reclusione è una pena criminale. I condannati alla reclusione sono rinchiusi in una casa di forza e sottoposti ai lavori che vi si eseguiscono, a norma dei regolamenti (art. 13 e 17 del codice penale).

La reclusione porta seco in alcuni casi la interdizione dai pubblici uffizi. Il condannato alla reclusione è durante la pena, in istato d'interdetto legale, e gli è nominato un tutore per agire in suo nome, e per amministrare i suoi beni nelle forme prescritte dalle leggi civili per gli interdetti. Scontata la pena, saranno restituiti al condannato i suoi beni, ed il tutore gli renderà conto della sua amministrazione, secondo le norme fissate dalle leggi civili. Durante la pena, non può essere rimessa al condannato alcuna somma o porzione delle sue rendite, eccetto che si tratti di tenue sussidio alimentario da somministrarglisi nel modo determinato dai regolamenti (art. 21 e 22). — V. Carcere.

RECLUTAMENTO MILITARE. — V. Leva militare

(1) Col 1° gennaio 1866 cesserà d'avere effetto la legge penale 13 gennaio 1827, ed andrà in sua vece in vigore il codice per la marina mercantile, pubblicato con R. Decreto 25 giugno 1865.

REFRATTARI ALLA LEVA. — V. LEVA MILITARE.

REGOLAMENTI DI POLIZIA MUNICIPALE. — Già abbiamo veduto sotto la parola *Polizia municipale* quali materie possano formare oggetto de'regolamenti di polizia locale. Le osservazioni che noi facciamo qui seguire (1) sono applicabili a tutti i regolamenti municipali, siano essi urbani, d'igiene pubblica, d'ornato, o rurali.

Forma estrinseca dei regolamenti.

I regolamenti di polizia municipale si formulano per cura della Giunta municipale (legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, art 93, N. 7), come quella che trovandosi coll'opera sua continuamente a sussidio delle operazioni del Sindaco, conosce meglio i bisogni locali.

Come ogni altro provvedimento precettivo e disciplinare, i regolamenti di polizia municipale constar devono di due parti, della dispositiva, cioè, e della penale; nelle disposizioni loro si deve usar sempre la forma imperativa, non di consiglio, ed evitare ogni motivazione inutile. Le materie che si contemplano devono essere regolarmente classificate e senza interruzione trattate. Questi regolamenti essendo di loro natura poco estesi, conviene evitare in essi le soverchie partizioni in titoli o capi, ed usare per gli articoli una numerazione unica e progressiva per tutto intiero il regolamento, un sistema contrario, anzichè chiarezza, genera confusione. Le disposizioni non devono essere troppo vaghe ed indeterminate da creare, o lasciar supporre una contravvenzione in ogni atto negativo o positivo, fosse anche il più indifferente; dovendosi aver di mira di tutelare o difendere, non vessare o molestare senza ragione. Lo stile deve essere corretto, semplice, assoluto, non equivoco.

Preparati dalla Giunta municipale, i detti regolamenti si trasmettono al Consiglio comunale, che solo rappresenta realmente il Comune, ed il quale nella sessione di primavera, od in quella d'autunno indifferentemente (art. 87 N. 6), od in altra tornata straordinaria a ciò autorizzata (art. 78), li esamina, li discute, li modifica, e li respinge od approva.

Quantunque così deliberati, questi regolamenti debbono essere pubblicati all'*Albo Pretorio* in un colla relativa delibera-

(1) V. Circolare del Ministero di agricoltura, industria e commercio in data 25 aprile 1865 sulla formazione dei regolamenti di polizia rurale.

zione del Consiglio comunale nei modi dalla legge stabiliti (art. 90) a giusta guarentigia degl'interessi sì pubblici che privati, e per dar luogo a quelle opposizioni od eccezioni che potessero elevarsi, le quali avvenendo, spetta alla stessa Giunta di deliberare in merito, rassegnando quindi ogni cosa alla Deputazione provinciale (art. 138 N. 6), la quale, esaminato il progetto di regolamento colle eccezioni ed opposizioni insorte e con le repliche della Giunta, emette la propria deliberazione.

Se la deliberazione conchiude per l'approvazione, la Deputazione appone ai piè di quella il decreto d'approvazione, valendosi di una formola la più semplice, come ad esempio: *Visto dalla Deputazione provinciale di . . . , si approva l'avanti esteso regolamento di polizia (urbana, rurale, edilizia ecc.) del Comune di . . . . , . (Sigillo, firma del Presidente, firma del Segretario)*

In caso contrario fa conoscere alla Comunità proponente i motivi che inducono alla *sospensione o al diniego di approvazione*, e sulle repliche del Consiglio stesso emette le definitive sue decisioni (art. 140), essendo però interdetta alla Deputazione ogni modificazione d'ufficio nel senso dell'art. 233

Il Prefetto quale Presidente della Deputazione provinciale trasmette copia del regolamento approvato dalla Deputazione medesima al competente Ministero (1), il quale, sentito il Consiglio di Stato, può annullarlo in tutto od in parte in relazione all'ultimo paragrafo dell'art. 138. La Deputazione rinvia al Comune il regolamento originale non sì tosto accertato che non v'ha luogo a totale o parziale annullamento. Il regolamento originale col relativo decreto d'approvazione è allora nuovamente pubblicato, facendosene constare della seguita pubblicazione, ed esso prende forza di legge locale dal ventunesimo giorno dalla pubblicazione, ove non sia stabilito altro termine dal Consiglio comunale

Dal giorno in cui il regolamento entra in vigore, il Sindaco ne sorveglia col mezzo degli Agenti del Municipio la esecuzione a termini degli art. 102 N. 6 della legge comunale e 8 della legge di P. S

L'originale di esso regolamento col relativo decreto d'approvazione sarà custodito negli archivi comunali. Copia autentica del medesimo sarebbe bene stesse continuamente affissa per

(1) I regolamenti di polizia urbana e d'igiene pubblica devono essere trasmessi al Ministero dell'interno, quelli di polizia rurale al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, quelli d'edilità al Ministero dei lavori pubblici, quelli dei dazi e delle imposte al Ministero delle finanze

comodo della popolazione in una delle sale della casa municipale; altra simile dovrà trasmettersi all'ufficio della Giudicatura mandamentale perchè il Giudice sia in grado di pronunciare sulle contravvenzioni che gli verranno deferite ogni qualvolta un amichevole componimento avanti il Sindaco non sia riescito (art. 148 e 149).

Forma intrinseca.

In quanto allo intrinseco dei regolamenti di polizia municipale occorre di ritenere anzitutto che in siffatte disposizioni i Municipi non possono assolutamente discostarsi dai principii generali di diritto, e tanto meno modificare con esse i provvedimenti legislativi, alterarli, cambiarne il concetto, o mettersi comunque in urto coi medesimi, avvertendo che quando una materia è regolata da leggi, i regolamenti non possono estenderne o riformarne le disposizioni.

Non possono variare la natura delle penalità inflitte dalle leggi stesse, o fissar misure e limiti diversi da quelli dalle medesime stabiliti per identiche contravvenzioni

Non possono occuparsi di materie affatto estranee alla polizia municipale, nè confondere colle semplici contravvenzioni reati che costituiscono crimini o delitti altrimenti puniti dal codice che con semplici pene di polizia

Non includervi disposizioni che riguardano i diritti, gli oneri o le incumbenze del Sindaco o dell'amministrazione comunale per lo più definite dalla stessa legge, oppure le incumbenze ed i doveri degli Agenti municipali cui è demandato essenzialmente di invigilare sull'osservanza dei regolamenti di polizia e denunciare le contravvenzioni, e per i quali devono formularsi appositi regolamenti organico-disciplinari

I Municipi devono inoltre avvertire come non abbiano la facoltà di obbligare i semplici privati alla denuncia delle contravvenzioni medesime, ciò essendo contrario ai principii generali di diritto, e non mancando, quand'anche gl'interessati tacessero, chi vi è tenuto per legge.

Carattere anche molto importante di un savio provvedimento regolamentare quello si è che dal medesimo verun incaglio non sia per risentire la libertà del commercio e dell'industria, dovendosi per ciò evitare dalle Comunità qualsiasi ingerenza diretta nelle contrattazioni, fabbricazioni od industrie, ed astenersi dal sottoporre le medesime ad altri obblighi che non siano quelli voluti dall'interesse pubblico o dalla pubblica igiene; e tanto meno stabilirvi tasse di prezzi, es-

sendo fatto inespugnabile, allo stato delle odierne economiche dottrine, che da tali ingerenze e da tali tutele e relativi ordinamenti delle Autorità nessun bene può derivare al paese, cui anzi giovano la concorrenza e la libertà degli scambi e del lavoro. Si deve, in una parola, avere presente che la tutela municipale, men rettamente intesa, non introduca inutili carichi, nè ingeneri vessazioni, o disconosca i diritti individuali, o manchi di uniformarsi al disposto delle leggi.

Ritenuto inoltre essere i regolamenti di polizia municipale leggi semplicemente locali, ne segue che in massima devono i Municipi astenersi dal riprodurre in essi quelle provvidenze, che, essendo d'ordine pubblico, già formano oggetto di disposizioni di leggi generali, e costituiscono principii di diritto riconosciuti.

Inutile per conseguenza ripetere le prescrizioni contenute nelle leggi sulla sicurezza pubblica, sull'igiene pubblica, sulle opere pubbliche, acque, ponti e strade, sui boschi, sui pesi e sulle misure, sulla caccia, sulla pesca e simili, salvo riguardo a queste due ultime materie il disposto dell'art. 172 N. 20 della legge comunale e provinciale.

Inutile di accennare al modo ed alle norme di riscossione delle pene pecuniarie e delle oblazioni o transazioni per fatto di contravvenzioni ai regolamenti, non solo perchè vi' provvede appositamente l'art. 6 della legge del 26 gennaio 1865 N. 2134, ma anche perchè ciò riferendosi ad alcun obbligo dei comunisti, può dirsi estraneo al regolamento.

Similmente per la disposizione dell'art. 2 della stessa legge torna inutile dichiarare che il prodotto delle pene, oblazioni e transazioni appartiene al Municipio, il quale può darvi quella destinazione a lui più benevisa ed anche stabilire negli stessi regolamenti a favore degli Agenti proprii e di quelli dei cointeressati agli introiti dell'amministrazione quell'aliquota che crederà conveniente (§ ultimo, articolo 3, citata legge).

Inutili sopratutto i provvedimenti sanciti dal codice civile, o contenuti nella legge penale, nel titolo specialmente delle contravvenzioni, non che quelli del codice di procedura penale, dei quali tutte le amministrazioni comunali devono limitarsi a curarne la esecuzione e denunciarne i contravventori, restando pur sempre nelle attribuzioni loro il prescrivere con regolamenti speciali, che non siano in opposizione alle leggi stesse i modi, i tempi e le condizioni; e ciò oltre a quelle disposizioni che si riferiscono ad oggetti non proveduti nelle leggi, vero scopo utile ed essenziale di que-

sto genere di regolamenti, giudicate necessarie al ben essere dei loro amministrati.

Se le Comunità devono *in massima* astenersi dal ripetere nei regolamenti di polizia municipale ordinamenti già contenuti nelle leggi generali, non deve però intendersi assolutamente escluso che qualcuno di tali ordinamenti, riferentesi a materia che forma oggetto dei regolamenti stessi, possa talora utilmente venire riprodotto. E veramente nei borghi e nei villaggi specialmente non suole essere molto estesa di fatto la conoscenza delle leggi civili, della legge penale, forestale, sulle opere pubbliche, sulla sanità pubblica, di pubblica sicurezza e di tante altre da cui tali ordinamenti vengono desunti: sicchè trattandosi di discipline sparse in diverse leggi non sarà sempre il caso di tutte eliminarle, anzi può essere ottimo pensiero quello di così coordinarle e riunite riprodurle, tanto più se si introducesse, siccome sarebbe convenientissimo, l'usanza in ogni Comune di pubblicare annualmente ed anche due volte l'anno i regolamenti in vigore di questo genere in ciascun Comune, dal che ne risulterebbe che si richiamerebbe così l'attenzione del pubblico sugli oneri principali che gli sono imposti, e sui divieti da cui si trova colpito.

Ma in ciò fare massime essere devono la parsimonia e la circospezione a che nulla venga detratto, aggiunto o variato alle disposizioni legislative medesime tanto in ciò che concerne la loro portata, quanto in ordine alla misura della sanzione penale, anzi converrà sempre in ciò far uso di semplice espressioni di richiamo alle disposizioni delle leggi medesime, che a modo di appendice convenientemente si avrebbero a trascrivere testualmente in calce ai regolamenti stessi.

Con questo modo si eliminerà totalmente il pericolo dell'errore in cui spesso cadono le amministrazioni comunali, le quali obbliando non potersi stabilire, per esempio, modi di accertamento delle contravvenzioni e norme di procedimento diverse da quanto è prescritto per legge, nè altre penalità fuori di quelle dalle leggi sancite (art. 146-150 della legge comunale e provinciale), alterano l'ordine della procedura, ed infliggono penalità differenti, non ne osservano gli estremi loro propri, e ne falsano persino la denominazione ed il carattere; penalità che non di rado riescono inapplicabili.

Ma riguardo a questa inflizione delle pene giova avvertire che quantunque non assolutamente condannevole sia il sistema di fissarle tassativamente per le singole contravvenzioni entro i limiti alle pene di polizia prefissi nell'art. 1.0 della legge comunale, siccome però per lo più si osserva che nella

gradazione o misura difficilmente corrispondono con proporzione all'entità delle contravvenzioni medesime, così miglior sistema è quello di lasciare alla prudenza del Giudice l'applicazione, entro i limiti fissati dalla legge, delle pene medesime, secondo i diversi imprevidibili casi, e giusta i vari gradi d'imputabilità che possono verificarsi nei contravventori, e secondo l'infinita disparità delle circostanze

Accertamento delle contravvenzioni.

Per l'accertamento delle contravvenzioni ai regolamenti di polizia municipale basta sino a prova contraria la deposizione asseverata con giuramento nelle 24 ore dinanzi al Sindaco di uno degli Agenti municipali o di uno degli Agenti della pubblica forza contemplati nel codice di procedura penale (art. 147 della legge comunale e provinciale).

Sì prima che dopo la detta deposizione, il Sindaco chiama i contravventori avanti a se colla parte lesa onde tentare la conciliazione Il verbale di conciliazione acconsentito e firmato da ambe le parti col Sindaco esclude ogni procedimento. Quando non vi esista parte lesa, il contravventore è ammesso a fare oblazione per l'interesse pubblico. L'oblazione è accettata dal Sindaco per processo verbale, che ha lo stesso effetto di escludere ogni procedimento (art 148)

Non riuscendo l'amichevole componimento, i processi verbali asseverati come sopra sono immediatamente trasmessi dal Sindaco per l'opportuno procedimento, al Giudice di Mandamento che ne spedisce ricevuta (art 149).

L'asseverazione è una conferma giurata delle denunzie contenute nei processi verbali delle contravvenzioni, e debb'essere fatta avanti quel funzionario che è stabilito per legge (che nel caso di contravvenzioni ai regolamenti municipali è il Sindaco). L'atto dell'asseverazione dev'essere scritto di seguito al processo verbale, e di questo devesi prima dar lettura al processante per sentire se lo conferma in tutte le sue parti Se nel tempo dell'asseverazione alcuno degli asseveranti riconoscesse di avere usato nel processo verbale espressioni oscure od erronee, le spiegazioni da lui date devono essere inserte nell'atto di asseverazione.

REI DI PIU' REATI. — I rei di più reati sono puniti giusta le norme contemplate dagli articoli 107-117 del codice penale

RELAZIONI DELLE AUTORITA' POLITICHE COL MINI-

STERO DELL'INTERNO. — Di regola generale i soli Prefetti corrispondono col Ministero dell'interno; tuttavia in casi speciali o d'urgenza possono anche le altre Autorità inferiori dirigersi al Ministero, informandone contemporaneamente l'Autorità immediatamente superiore. Lo stesso pratica il Ministero nelle sue corrispondenze colle Autorità di Sicurezza Pubblica.

I Prefetti corrispondono col Ministero dell'interno non solo per gli affari che eccedono le loro competenze, ma ancora inviando ogni quindici giorni una relazione, nella quale siano notati per sommi capi i reati e gli arresti verificatisi nella loro Provincia, con sufficienti indicazioni di tempo, di luogo, di persone e di provvedimenti dati dalle Autorità locali, gli avvenimenti fortuiti ed ogni altro atto riferentesi alla polizia giudiziaria. Ove in detto periodo di tempo nulla fosse accaduto di notabile, deve inviarsi la relazione tuttochè negativa.

Oltre le relazioni della quindicina, debbonsi inviare relazioni straordinarie tutte le volte che nella Provincia, di cui i Prefetti sono a capo, si verifichino fatti gravi che possano meritare la speciale attenzione del Ministero, o per la loro importanza richiedano speciali provvedimenti. tali fatti costituiscono due categorie diverse, quella cioè di avvenimenti o reati ordinari che interessano la polizia giudiziaria, e quelli che possono interessare la politica; così i primi come gli altri devono essere segnalati in rapporti distinti, e separatamente inviati al Ministero. Nei casi d'urgenza si avviserà per telegrafo.

Nel riferire gli arresti di disertori, di renitenti alla leva o di persone colpite da mandato di cattura, debbesi indicare da chi sia stato operato l'arresto, cioè se dalla Guardia nazionale o dalla truppa, dai Carabinieri Reali, dalle Guardie di S. P. o da altri Agenti, con un cenno dell'Arma e del reggimento, a cui appartiene il disertore, o della classe di leva alla quale appartiene il renitente; la data del mandato d'arresto, o la Circolare a stampa del Ministero-interni, in cui furono segnalati per essere ricercati ed arrestati.

Ogni mese i Prefetti debbono trasmettere al Ministero un prospetto statistico dei reati e degli arresti verificatisi durante il mese nella loro Provincia, il quale serve a dare una giusta idea dello stato morale della Provincia.

Oltre le relazioni anzidette, i Prefetti alla fine di ogni trimestre devono inviare al Ministero, sotto piego riservato, una relazione sulle condizioni della loro Provincia durante il trimestre stesso. Questo rapporto, che deve essere uno dei loro lavori più importanti ed il compendio storico dell'andamento

morale e politico della loro Provincia e degli atti più notevoli della loro amministrazione, deve versare principalmente sui partiti politici, sulle manifestazioni dell'opinione pubblica, sul giornalismo, sulle esigenze del pubblico servizio, sui lavori e sui miglioramenti che occorresse promuovere, e in generale sovra ogni altra materia che si credesse dover segnalare alla particolare attenzione del Governo.

Infine in novembre di ogni anno i Prefetti fanno una relazione al Ministero dell'interno intorno alle condizioni generali della loro Provincia e dei suoi corpi morali. Tale relazione deve per sommi capi versare sugli oggetti seguenti.

1. Condizione economica dei Comuni;
2. Regolarità delle elezioni e frequenza degli elettori;
3. Guardia nazionale e modo con cui è fatto quel servizio;
4. Condizione economica e morale degli istituti di beneficenza;
5. Sicurezza pubblica e mendicità;
6. Apertura di nuove strade e manutenzione di quelle esistenti;
8. Istruzione pubblica;
9. Industria in generale, notando se gli stabilimenti e le fabbriche industriali si trovino in via di aumento o di diminuzione;
10. Condizioni morali ed economiche in genere delle popolazioni, delle città, terre e campagne, paragonate a quelle dell'anno precedente, e confronto sulla più o meno facile esazione delle imposte;
11. Tutte quelle altre materie che possono ulteriormente essere indicate dal Ministero dell'interno.

Tranne queste relazioni, ogni affare deve essere accompagnato da una informazione speciale, nè si possono unire più affari in una stessa lettera d'invio. Ogni informazione o lettera d'invio deve portare in margine l'argomento dell'affare cui si riferisce, e se trattasi di risposta, devesi indicare con precisione la data, il numero di protocollo e quello di Divisione nella missiva indicati.

Ogni semestre i Prefetti devono fare relazione al Ministero dell'interno sulla condotta e sull'attitudine degli impiegati della loro Provincia.

I Prefetti devono chiedere al Ministro la risoluzione di quegli affari che sono pendenti al Ministero da più di un mese. Essi devono rendere conto della avvenuta esecuzione di tutte le risoluzioni emesse dal Ministero. Devono egualmente rendere conto di tutti i provvedimenti che eccedono la loro competenza, presi in casi d'urgenza.

Qualunque reclamo scritto sia presentato ai Prefetti contro pubblici funzionari deve essere rimesso direttamente al Ministro con la conveniente informazione

Ogni volta che i Prefetti dubitino della propria competenza o della vera intelligenza di leggi e regolamenti da applicarsi in materie non contenziose, devono renderne conto al Ministro, unendovi il parere del Consiglio di Prefettura. — (Estratto dalle Istruzioni ai Prefetti in relazione all'amministrazione centrale, date dal Ministero dell'interno con Circolare del 15 ottobre 1861, dalle Circolari dello stesso Ministero 31 ottobre 1864, 7 gennaio 1865 18 aprile 1865 ed altra della stessa data *riservata*, dal regolamento per l'esecuzione della legge comunale provinciale approvato con R. Decreto 8 giugno 1865).

Il Corpo dei Reali Carabinieri corrisponde pure direttamente col Ministero dell'interno per mezzo dei Comandanti di Legione. Questi debbono spedire giornalmente al Ministero una relazione de' reati commessi nel loro distretto, degli avvenimenti rimarchevoli pervenuti a loro notizia, degli arresti eseguiti, degli individui ricevuti in consegna dalla forza estera, degli espulsi dallo Stato o consegnati in estradizione ad Agenti di altro Stato, e ogni tre mesi lo stato nominativo degli arresti operati durante il trimestre di individui condannati in contumacia a pene maggiori di un anno di carcere, oppure fuggiti dalle carceri ed altri luoghi di pena, esclusi però i bagni marittimi, le evasioni dai quali devono essere partecipate al Ministero della marina. — È fatta facoltà anche ai Comandanti di Divisioni, Compagnie e Luogotenenze di corrispondere direttamente col Ministero per somministrare le notizie necessarie alla compilazione della Circolare periodica delle ricerche A tale effetto essi debbono far tenere al Ministero 1° i mandati di cattura rilasciati contro imputati di crimini e delitti, le ricerche dei quali siano riuscite infruttuose; 2° la nota degli evasi dalle carceri od altri luoghi di pena, oppure dalle mani della forza pubblica; 3° gli estratti d'assento dei disertori dalle truppe di terra e di mare, non che gli elenchi dei renitenti alla leva militare, 4° le specifiche degli oggetti di valore caduti in furti rilevanti, tuttavolta che siavi riconosciuta opportunità di inscriverli nella Circolare Essi debbono pure far tenere al Ministero gli avvisi per la revoca delle ricerche, segnatamente quando si tratti di individui segnalati per l'arresto (Circolari del Ministero-interni 9 aprile 1861, 15 novembre 1862 e 18 aprile 1865).

RELEGAZIONE. — La relegazione è una pena criminale.

Essa consiste nella detenzione del condannato in un castello od in altro luogo forte, e nel modo prescritto dai regolamenti (art. 17 e 18 del codice penale)

RELIGIONE. — La religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi (art. 1 dello Statuto fondamentale del Regno). — V. LIBERTA' DI COSCIENZA — LIBERTA' DI CULTO.

Reati contro la religione e gli altri culti.

Le violenze, o vie di fatto, o minaccie, o i tumulti tendenti ad impedire, interrompere o turbare le funzioni o cerimonie della religione dello Stato, nelle chiese o fuori di esse, oppure l'esercizio dei riti o delle funzioni dei culti tollerati, sono puniti colla pena del carcere estensibile a mesi sei, e con multa estensibile a lire cinquecento (art. 183 e 188 del codice penale)

Chiunque, per offendere la religione, conculchi, distrugga od infranga cose consacrate per il culto divino, in luoghi sacri, ovvero anche fuori dei luoghi sacri, ma in occasione di funzioni religiose, è punito colla pena del carcere non minore di sei mesi, e con multa estensibile a lire mille (art. 184).

Le pubbliche contumelie proferite con animo deliberato ad oltraggio della religione o dei culti tollerati sono punite con multa estensibile a lire cinquecento, o cogli arresti, secondo le circostanze. Incorre nella stessa pena chiunque pubblicamente commetta altri fatti che siano di natura da offendere la religione, od eccitarne il disprezzo, e producano scandalo (art. 185 e 188).

Alle pene correzionali inflitte pei reati contro la religione dello Stato e gli altri culti è sempre aggiunta l'ammonizione (art. 189). — V OLTRAGGIO — STAMPA.

RENITENTI ALLA LEVA. — V. LEVA MILITARE — PREMI PER ARRESTI.

RETICENZA. — L'occultazione in tutto od in parte della verità per parte del testimonio chiamato a deporre in giudizio costituisce il reato di reticenza. Questo reato è punito con pene diverse, secondo che ha luogo in materia criminale, correzionale, di polizia, o civile (codice penale, art. 364 e 369). — V. TESTIMONI.

REVISIONE TEATRALE. — V CENSURA TEATRALE

RIABILITAZIONE DE'CONDANNATI. — Ogni condannato ad una pena criminale importante l'interdizione dai pubblici uffici o dall'esercizio di una carica od impiego determinato, di una determinata professione, negoziazione od arte, che ha scontata la sua pena, o che ha ottenuto Decreto Reale di indulto, di commutazione o di condono per grazia, può essere riabilitato. La riabilitazione fa cessare per l'avvenire nella persona del condannato tutte le incapacità che risultano dalla condanna (Vedansi gli articoli 213-286 del codice di procedura penale).

RIBELLIONE. — È reato di ribellione:

1 Qualunque attacco e qualunque resistenza con violenza o vie di fatto contro la forza pubblica, contro gli uscieri o servienti di giustizia, le guardie campestri o forestali, gl'incaricati dell'esecuzione delle tasse o delle contribuzioni, o coloro che portano per essi gli atti esecutivi; contro gli ufficiali ed agenti addetti al servizio dei telegrafi e delle strade ferrate nominati ed approvati dal Governo, contro i preposti delle dogane o gabelle, contro i sequestratari, gli ufficiali od agenti della polizia giudiziaria od amministrativa, quando agiscono per l'esecuzione delle leggi, degli ordini dell'Autorità pubblica, dei mandati di giustizia, e delle sentenze,

2 Ogni violenza o via di fatto usata per isciogliere la unione di un Corpo legittimamente deliberante, o per impedire l'esecuzione di una legge, di una decisione, o di una sentenza, o di qualunque ordine di una podestà legittima, o per ottenere una determinazione od un provvedimento qualunque della legittima Autorità, o per sottrarsi dall'adempimento di un dovere imposto dalla medesima (art. 247 del codice penale).

La riunione si reputa armata quando due persone portano armi apparenti (art. 250)

È considerata come ribellione qualunque unione armata non minore di cinque persone, la quale, senza avere commesso violenze o vie di fatto, fosse diretta col suo contegno ad incutere timore onde impedire l'esecuzione degli atti od ordini dell'Autorità governativa, giudiziaria od amministrativa, e di cui nell'art. 247 (art. 253).

Le esenzioni di pene stabilite dal codice penale in alcuni casi di associazione a bande armate sono pure applicabili negli identici casi e sotto le stesse condizioni ai fatti di ribellione (art. 254) — V BANDE ARMATE.

Sono considerate come riunioni di ribelli quelle che, for-

mate con armi o senza, fossero accompagnate da violenze o da minaccie contro un pubblico ufficiale dell'ordine giudiziario od amministrativo, gli Agenti di giustizia o di P. S., o la forza pubblica:

1. Dagli operai o giornalieri nei pubblici opifici o manifatture;
2. Dalle persone ammesse nei pubblici ospizi;
3. Dai detenuti imputati o condannati per reati, o dai detenuti per qualsivoglia altra causa (art. 256).

RICETTATORI. — La ricettazione di danaro od altre cose depredate, rubate, truffate e simili, come pure la compra o intromissione per farle vendere, costituisce un reato punibile con pene criminali o correzionali, in grado maggiore o minore, secondo il reato della provenienza di tali cose, e secondo che i ricettatori o compratori avessero o non qualche precedente trattato od intelligenza cogli autori del reato stesso di provenienza (art. 638 e 639 del codice penale).

La donna che ricetta oggetti, che sa essere stati rubati dal marito, si fa colpevole di complicità punibile (Cassazione francese, 15 marzo 1821).

La legge non esige punto che il ricettatore abbia approfittato della cosa ricevuta; la circostanza che l'inquisito di ricettazione ha ricevuto in semplice deposito la cosa rubata, od anche ne ha pagato il prezzo, non otterrebbe quindi il carattere criminoso della ricettazione (Chevaux ed Helie, t. 1, pag. 435, ediz. 3ª). — V. COSE FURTIVE.

RICHIESTE DELLA FORZA PUBBLICA — V. FORZA PUBBLICA E FORZA ARMATA.

RICOMPENSE AGLI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA. — I Carabinieri Reali, facendo parte dell'esercito, partecipano cogli altri militari alle ricompense che il Governo accorda per segnalati servizi. I Comandanti delle Divisioni ragguagliano il Comandante della Legione di tutte le azioni importanti e distinte dei loro subordinati, spiegando la spedizione e le circostanze, le difficoltà incontrate, i pericoli affrontati, ed infine tutto ciò che può stabilire il merito. I Comandanti di Legione trasmettono, per mezzo del Comitato dell'Arma, le proposte per le medaglie al valore militare e civile al Ministero della guerra, che provvede per il corso ulteriore (articoli 89 e 90 del regolamento dell'Arma).

Sul bilancio passivo del Ministero dell'interno è pure asse-

gnato un fondo per gratificazioni ai Reali Carabinieri, che si distinguono per zelo e per servizi importanti. Le proposte debbono esser fatte direttamente dal Comandante di Legione al Ministero dell'interno.

Tali ricompense e gratificazioni sono accordate anche alle Guardie di P. S. ed agli altri Agenti della forza pubblica sulla proposta che ne fanno i Prefetti, e sempre quando il comporti l'importanza delle operazioni per loro eseguite (Regolamento delle Guardie di P. S., e Circolare del Ministero interni 11 settembre 1860). — V. Premi per arresti.

RICORSI AL RE. — Oltre alle materie, alle quali è provveduto per leggi speciali, è sempre aperta la via del ricorso al Re contro la legittimità di provvedimenti governativi di *carattere amministrativo*, pei quali siano già esaurite, e non si possono proporre in via gerarchica le dimande di riparazione. Il Re provvede, previo parere del Consiglio di Stato, a norma dell art. 9, N. 4 della legge sul Consiglio di Stato 20 marzo 1865.

Quando simili ricorsi sono mandati alle Prefetture, o direttamente dagli interessati, o di rimando dal Ministero, le Prefetture medesime debbono corredarli in originale o per copia delle determinazioni impugnate e dei documenti che possono chiarire i fatti in controversia, e delle osservazioni della Prefettura in ordine alle eccezioni dei reclamanti. Le Prefetture poi nel comunicare alle parti interessate le decisioni del Re sui ricorsi in discorso, devono relasciare alle medesime una copia dei motivi, ai quali si appoggiano le decisioni istesse, essendo giusto e conforme ai principii generali del diritto che le parti, di cui si decidono gli interessi, abbiano conoscenza dei motivi che dettarono le decisioni delle insorte questioni (Circolare del Ministero dell'interno, 29 agosto 1883).

RICOVERI DI MENDICITA'. — Sono stabilimenti di pubblica beneficenza, destinati a raccogliere i mendicanti non validi al lavoro, privi di mezzi di sussistenza, e che non hanno parenti tenuti legalmente al loro mantenimento.

L'erezione di questi stabilimenti è autorizzata con Decreto Reale, secondo le norme generali prescritte per la erezione delle opere pie, e sempre colla condizione speciale di ricevere i mendicanti che vengono inviati dalla amministrazione di Sicurezza Pubblica. — V. Mendicanti.

RIFIUTO DI GIUSTIZIA. — Qualunque Giudice e qualunque Autorità amministrativa, che sotto qualsiasi pretesto, anche

di silenzio, oscurità, contraddizione od insufficienza della legge, ricusa di esercitare un atto del suo ministero, di fare giustizia alle persone che ne lo richiedono, e persevera nel suo rifiuto dopo l'avvertimento e l'ordine dell'Autorità superiore, sarà punito colla sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi e con multa estensibile a lire trecento. Queste pene possono anche imporsi separatamente (art 235 del codice penale)

RIFIUTO DI SERVIZIO. — Il rifiuto di un Agente della forza pubblica di aderire alle richieste che gli siano state legalmente fatte dall'Autorità giudiziaria od amministrativa, è punito con uno a tre mesi di carcere, senza pregiudizio delle indennizzazioni civili che potessero esser dovute per il danno derivatone (art 305 del cod penale)

I testimoni citati per deporre avanti l'Autorità, o i giurati chiamati a prestare il loro uffizio nelle Corti d'assise, i quali per esimersi dal comparire o dall'assumere il loro incarico hanno allegata una scusa riconosciuta falsa, sono punibili col carcere estensibile a due mesi; salve, per la non comparizione dei testimoni, le disposizioni degli articoli 278, 279, 280, 281 del codice di procedura penale, e, quanto ai giurati, le disposizioni degli articoli 82, 83 della legge 13 novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario (art. 306).

Chiunque esercita pubblicamente un'arte od una professione, e, legittimamente chiamato, ricusa senza giusta causa di presentarsi e dare il suo giudizio o prestare l'opera sua, è punito con multa estensibile a lire cento, e può anche essere sospeso dall'esercizio della propria arte o professione (articolo 307).

I medici, i chirurghi ed ogni altro uffiziale di sanità, che nei casi di venefizio, ferimenti ed altre offese corporali, ommettono o ritardano le notificazioni o le relazioni prescritte dal codice di procedura penale, nel libro I, titolo II, capo V, sezioni I e III, sono puniti con multa estensibile a lire cento; e nei casi gravi può essere aggiunta anche la pena del carcere, e la sospensione dall'esercizio della professione (articolo 308).

Il ministro del culto, che dall'indebito rifiuto dei propri uffizi turba la coscienza pubblica o la pace delle famiglie, è punito colla pena del carcere da tre mesi a due anni, oltre una multa che può estendersi a lire due mila (art. 268).

Sono puniti con pene di polizia coloro che, nei casi di tumulti, di naufragi, di inondazioni, di incendi o di altre ca-

lamità, ricusano di fare quei lavori o servigi, o prestare quei soccorsi, di cui siano da legittima Autorità richiesti (art. 685, N. 8).

RIGATTIERE — V. Ferravecchio.

RIMEDI SECRETI. — V. Empirico.

RIPARAZIONE D'ONORE. — La riparazione d'onore è una dichiarazione pubblica che ha la parte offesa ha il diritto di esigere dalla persona offenditrice, portante che quest'ultima riconosce l'offeso per un uomo d'onore e probo, incapace dei fatti ch'essa le ha attribuiti. Questa dichiarazione può essere fatta davanti un ufficiale pubblico, se l'offeso ne è contento, o altrimenti davanti il Tribunale competente a giudicare dell'ingiuria. Il giudizio che pronuncia la condanna tiene luogo della riparazione d'onore.

RIPARAZIONE DI MURI MINACCIANTI ROVINA. — Vedi Edifizi.

RIPARI. — Colui che lascia materiali o cose simili, o fa scavi nei luoghi pubblici o nelle pubbliche strade, è obbligato a mettere i necessari ripari, in difetto cade nella contravvenzione prevista dall'art. 685, N. 1 del codice penale. — V. Dighe — Inondazioni.

RISAIE. — Leggi speciali nell'interesse della pubblica salute regolano la coltivazione del riso, che rende i luoghi pantanosi e malsani per i miasmi che ne sollevano. Esse stabiliscono che prima di incominciare qualunque operazione preparatoria per ridurre un terreno a risaia si ottenga il permesso dalla Prefettura, la quale, previi i necessari esami e sentito il parere del Consiglio provinciale sanitario, può concederlo quando esso terreno si trovi nelle regioni e nei perimetri destinati a tale coltura. Le leggi stesse poi stabiliscono le pene contro i contravventori.

RISPONSABILITA'. — In materia penale è massima che nessuno si abbia a tener risponsabile dei fatti altrui commessi a sua insaputa. Però in alcuni delitti e contravvenzioni i terzi possono talvolta essere tenuti risponsabili dei mali prodotti da persone o da animali posti sotto la loro tutela o custodia. Tali sono i casi di omicidio, ferite od altre offese corporali

involontarie, o di morte o ferite di animali appartenenti ad altri.

RISSA. — Gli Agenti di P. S. debbono intromettersi per prevenire o porre fine alle risse, e quando alcuno dei contendenti possa colla sua condotta provocante far temere seri disordini, possono ancora procedere al di lui arresto, salvo all'Autorità di rimetterlo in libertà appena cessato il pericolo.— V. Ferite e percosse — Omicidio.

RITROVAMENTO. — V. Oggetti smarriti e trovati.

RIUNIONE ARMATA. — V. Ribellione.

RIUNIONI. — V. Assembramenti.

RIVOLTE. — V. Assembramenti — Ribellione.

ROTTURA. — La *rottura* nella perpetrazione dei furti è una circostanza che rende qualificati i medesimi pel mezzo, a termini dell'art. 610 del codice penale.

La rottura è *esterna* od *interna* (art. 616)

È *rottura esterna* ogni guasto, ogni demolizione od altra violenza simile fatta ai muri od alle pareti di qualunque specie, ai tetti, alle soffitte, serrature, chiusure di legname o di ferro o di altra solida materia, che facciano impedimento ad introdursi in un fabbricato, in una bottega anche mobile, in un luogo cinto e chiuso, od in un appartamento od alloggio particolare, di modo che non possa seguire tale introduzione o passaggio, senza che si rompa o si scomponga siffatto impedimento (art. 617)

È *rottura interna* quella fatta dal ladro, dopo essersi introdotto in qualsiasi modo nei luoghi, di cui è menzione nel precedente articolo, nei muri, nelle porte, nelle finestre, o nei recinti interiori, come pure negli armadi, nelle casse od in altri mobili di solida materia, che siano chiusi ed inservienti a custodire le robe. È compresa nella classe delle rotture interne la semplice esportazione di casse o di altri mobili sopra indicati, i quali non possano aprirsi senza rottura, benchè questa sia seguita fuori del luogo del commesso furto (art. 618).

Dalle definizioni della rottura date dall'art. 617 derivano due regole, che la pratica non deve perdere di vista: 1ª la rottura consiste nella frattura di un oggetto qualunque; 2ª l'og-

getto fratturato deve avere avuto per destinazione sia di chiudere, sia di impedire il passaggio (Chevaux ed Hélie, t. V. pag. 199, ediz 3ª).

Non è rottura la frattura delle catene e corde che tengono fissi dei colli di mercanzia sopra un carro (Cassazione francese, 25 febbraio 1830).

La rottura costituisce una circostanza aggravante del furto, ancorchè abbia solo avuto luogo per uscire dalla casa, in cui fu commesso il furto (Merlin, *Rép. Furto*).

Colui che, dopo essersi introdotto in una casa, svelle e sottrae il catenaccio servente di chiusura ad una finestra esteriore, commette un furto con rottura (Cassazione francese, 7 novembre 1812).

RUMORI. — V. Quiete pubblica.

S

SACCHEGGIO —Qualunque saccheggio o guasto di generi, di mercanzie o di altre cose mobili, commesso con unione o banda di persone e con aperta violenza, è punito colla reclusione non minore di anni cinque, od anche coi lavori forzati a tempo, a seconda dei casi. Coloro però che proveranno di essere stati tratti per provocazioni o sollecitazioni a prendere parte in tali violenze, sono puniti colla reclusione estensibile agli anni cinque. Se poi i generi saccheggiati o distrutti sono granaglie o farine o vino, i capi, gl'istigatori o provocatori soggiacciono alla pena dei lavori forzati a tempo (articolo 670 del codice penale).

Se è riconosciuto in fatto che il tumulto destato contro la casa di alcuno aveva per iscopo il saccheggio, che già erasi proceduto a gravi atti di violenza, impeditane solo la prosecuzione dalla forza pubblica, havvi tentativo di saccheggio (Cassazione di Torino, 30 giugno 1855)

Se in un mercato una turba costringa con violenza i possessori di merci a venderle a prezzo minore del corrente, e ne disponga contro loro volontà, si tratta di saccheggio, non di ostacolo all'esercizio dei proprii diritti o di monopolio (Cassazione di Torino, 1° settembre 1855).

A costituire il reato di saccheggio non è necessaria una organizzazione di banda, nè previo concerto· basta l'appro-

priazione della roba altrui, l'aperta violenza e l'unione di più persone anche repentina ed accidentale allo stesso fine (Cassazione, come sopra).

SACRILEGIO. — Insulto o disprezzo delle cose consacrate al culto divino.

Il codice penale punisce chiunque, per offendere la religione, conculchi, distrugga od infranga cose consacrate per il culto divino, in luoghi sacri, ovvero anche fuori dei luoghi sacri, ma in occasione di funzioni religiose (art. 184).

Per cose consacrate al culto divino non devonsi intendere se non i simboli del culto, che sono esposti pendente il suo esercizio, e che sono impiegati al servizio del culto stesso (Chevaux ed Hélie, t. I, N. 2233, ediz. Brux.).

SALE. — L'estrazione del sale dalle acque del mare, dalle sorgenti saline e dalle miniere, e l'importazione e lo spaccio sono riservati allo Stato. Continua però la fabbricazione e la vendita del sale ad essere libera nelle isole di Sardegna e di Sicilia; ma il sale che quivi si fabbrica non può essere trasportato in altri luoghi del Regno, dove la privativa è in vigore, senza il permesso del Ministero delle finanze, il quale può accordarlo alle condizioni determinate dalla legge sulla privativa dei sali e tabacchi (edizione ufficiale annessa al R. Decreto 15 giugno 1865 N. 2397), e dal regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con R. Decreto 15 giugno 1865 N. 2398.

Il prezzo al quale il Governo vende il sale ai rivenditori, quello al quale i rivenditori debbono venderlo ai consumatori, ed il prezzo del sale che vende il Governo per uso dell'agricoltura, della pastorizia, dell'industria e delle arti è stabilito per legge (art. 18 della legge citata).

La vendita dei sali deve essere fatta in appositi magazzini ai rivenditori autorizzati dal Governo, e dai rivenditori al pubblico (art. 20 § 1).

I rivenditori sono obbligati:

1. Di attenersi per la vendita al prezzo ed alle condizioni stabilite nelle tariffe in vigore;

2. Di tenere esposto nel luogo dove vendono un esemplare della tariffa;

3. Di vendere i generi come si ricevono dai magazzini senza alterarli e senza mescolarne le qualità;

4. Di provvedersi ai magazzini loro assegnati e avere una provvisione sufficiente ai bisogni della consumazione (art. 21).

Le Guardie doganali e gli altri Agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza e della repressione di qualunque frode ed abuso che si tentasse di commettere contro questo ramo di privativa nazionale (art. 155 del regolamento 15 giugno 1865 N. 2398).

In caso di indizi di contrabbando o di fabbricazione clandestina di sali, si possono far visite o perquisizioni domiciliari in qualunque parte del territorio del Regno, coll'intervento dell'Autorità giudiziaria, ed in mancanza di questa, di un Uffiziale di P. S., o di uno degli amministratori comunali del luogo (art. 22 della legge).

La richiesta per l'assistenza delle Autorità giudiziarie o politiche alle perquisizioni domiciliari in luoghi chiusi deve farsi per iscritto, ed indicarvisi lo scopo della visita, il domicilio o il luogo dove s'intende di eseguirla. Nei casi d'urgenza basta la richiesta verbale, tranne se la perquisizione dovesse farsi da Guardie doganali travestite (art. 141 del regolamento).

Le perquisizioni e le visite ai locali delle rivendite possono farsi, senza il concorso delle Autorità suddette, dagli Agenti della finanza. Perciò i locali dai rivenditori tenuti per deposito si considerano come parte de' locali delle rivendite (art. 142). — V. Contrabbando.

SALTIMBANCHI. — L'esercizio del mestiere di saltimbanco è sottoposto alla sorveglianza immediata dell'Autorità di P. S., e soggetto alle cautele stesse stabilite per le professioni e i traffici ambulanti. — V. Professioni e traffici ambulanti.

SALVOCONDOTTO. — È una specie di privilegio per cui si accorda ad una persona il diritto di andare in un determinato luogo e di ritornarvi con piena sicurezza della sua persona.

Il salvocondotto può essere conceduto dall'Autorità giudiziaria, ordinaria o militare, agli individui sottoposti a processo o condannati per crimine o delitto, che non siano a disposizione della giustizia, per essere sentiti come testimoni o come periti (codice di procedura penale, articoli 170 e 282, e codice penale militare, art. 357). Si accorda anche dal Tribunale di commercio al fallito, che si trovi in arresto o sotto custodia, per presentarsi a dare schiarimenti sulla propria amministrazione (codice di commercio).

La persona, alla quale fu concesso il salvocondotto, non può essere nè direttamente nè indirettamente molestata durante il tempo per cui venne accordato; ed in caso di seguito arresto, deve essere immediatamente posta in libertà.

SANITA' PUBBLICA. — La tutela della sanità pubblica sì continentale che marittima è affidata al Ministro dell'interno, escluse solo le competenze attribuite dalle leggi e dai regolamenti speciali ai Ministri della guerra e della marina in ordine al servizio delle armate di terra e di mare (art. 1 della legge 20 marzo 1865, e R. Decreto 7 maggio 1865).

Il Ministro dell'interno vi provvede: se per la sanità terrestre, a tenore della legge 20 marzo 1865 e del regolamento per l'esecuzione della legge stessa, 8 giugno 1865; se per la sanità marittima, a tenore delle convenzioni internazionali in vigore e della legge 30 giugno 1861.

Sotto la parola *Polizia sanitaria* abbiamo parlato del servizio della sanità marittima; ora qui ci occupiamo del servizio della sanità pubblica terrestre

Amministrazione sanitaria.

La tutela della sanità pubblica terrestre è affidata altresì, sotto la dipendenza del Ministro dell'interno, ai Prefetti, ai Sotto-Prefetti ed ai Sindaci. Nell'esercizio delle attribuzioni relative il Ministro è assistito da un Consiglio superiore di sanità, i Prefetti da Consigli sanitari provinciali, i Sotto-Prefetti da Consigli sanitari di Circondario, ed i Sindaci da Commissioni municipali di sanità. Il Ministro, i Prefetti ed i Sotto-Prefetti possono nominare Commissioni, Ispettori o Delegati temporari, e commettere loro una parte delle proprie attribuzioni (art. 1 della legge sulla sanità pubblica 20 marzo 1865, e art. 8 del relativo regolamento 8 giugno 1865).

Attribuzioni del Ministero.

Le attribuzioni dei Ministero dell'interno si estendono a tutti gli atti di pubblica amministrazione, concernenti la sanità pubblica nel Regno.

Sono di esclusiva competenza del Ministero:

1. Le relazioni col Consiglio superiore di sanità;

2. La revisione dei regolamenti comunali d'igiene pubblica, approvati dalle Deputazioni provinciali, e la facoltà di annullarli conformandosi al disposto dell'art. 138 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale 20 marzo 1865;

3. La prescrizione di cautele sanitarie speciali che possono praticarsi nei confini continentali del Regno, a tenore dell'art. 2° della convenzione internazionale sanitaria e del regolamento annessovi del 3 febbraio 1852;

4. Il divieto d'introduzione del bestiame da confini esteri nell'interno del Regno in occasione di epizoozie;

5. I provvedimenti sanitari d'interesse generale in tutti i casi non previsti nel regolamento sulla sanità pubblica 8 giugno 1865, e le istruzioni per la retta applicazione e l'interpretazione del medesimo.

Per cura del Ministero dell'interno si pubblica alla fine d'ogni biennio un rapporto statistico sulla sanità pubblica nel Regno (art. 1, 4, 6 del regolamento sulla sanità pubblica 8 giugno 1865).

Attribuzioni dei Prefetti.

I Prefetti:

a) Vegliano alla salute pubblica in tutto il territorio della loro Provincia, e fanno osservare le leggi ed i regolamenti sanitari;

b) Informano il Ministro dell'interno di qualunque fatto straordinario interessante la sanità pubblica, e, in attesa di superiori disposizioni, ordinano e fanno immediatamente eseguire i provvedimenti sanitari dichiarati d'urgenza dal Consiglio provinciale di sanità;

c) Sottopongono al Consiglio provinciale di sanità tutte le questioni concernenti la sanità pubblica nella Provincia, e sulle quali essi stimano opportuno di sentirne il parere;

d) Alla fine d'ogni anno compilano un rapporto statistico sullo stato sanitario della loro Provincia, e dopo averlo sottoposto all'esame del Consiglio provinciale di sanità, lo trasmettono al Ministero dell'interno colle osservazioni del Consiglio;

e) Esercitano tutte le altre attribuzioni loro assegnate da speciali leggi e regolamenti che concernono la pubblica salute (art. 6 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla sanità pubblica, approvato con R. Decreto 8 giugno 1865).

Attribuzioni dei Sotto-Prefetti.

I Sotto-Prefetti:

a) Vegliano alla salute pubblica nel territorio del loro Circondario, e fanno osservare le leggi ed i regolamenti sanitari;

b) Esercitano tutte le altre attribuzioni loro assegnate da speciali leggi e regolamenti che concernono la sanità pubblica;

c) Alla fine di ogni semestre compilano un rapporto statistico sullo stato sanitario del Circondario, e dopo averlo sot-

toposto all'esame del Consiglio circondariale di sanità, lo trasmettono al Prefetto della rispettiva Provincia (art. 7 del regolamento succitato).

Attribuzioni dei Sindaci.

I Sindaci vegliano nel proprio Comune all'osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia sanitaria.

La loro vigilanza in materia igienica si estende nei luoghi pubblici:

1. Agli alimenti ed alle bevande posti in commercio corrotti ed alterati, od in condizioni tali da renderli nocivi;

2. Alla rimozione degli oggetti che siano cagione di insalubrità.

Quanto alle abitazioni ed ai siti destinati soltanto ad uso di privati, i Sindaci possono dare gli ordini opportuni, ed all'uopo farli eseguire d'ufficio, al fine di rimuovere le cause d'insalubrità al vicinato (art. 28 e 29 della legge sulla sanità pubblica 20 marzo 1865)

Formazione dei Consigli e delle Commissioni municipali di sanità.

Il Consiglio superiore di sanità è composto:

Di un Presidente;

Del Procuratore generale presso la Corte d'appello residente nella Capitale;

Di sei Consiglieri ordinari,

Di sei Consiglieri straordinari.

Il conservatore del vaccino stabilito nella Capitale ne è membro e relatore nato per tutto ciò che riflette il vaiuolo ed il vaccino.

Uno dei membri ordinari viene annualmente designato dal Ministro dell'interno per esercitare le funzioni di Vice-Presidente.

Quando il Ministro interviene alle sedute del Consiglio, ne assume la presidenza.

In ogni capo-luogo di Provincia ha sede un Consiglio di sanità presieduto dal Prefetto, e composto di un Vice-Presidente, del Procuratore del Re presso il Tribunale del Circondario, di sei Consiglieri ordinari e quattro straordinari.

Nei capo-luoghi di Circondario vi è un Consiglio di sanità presieduto dal Sotto-Prefetto e composto di un Vice-Presidente, del Procuratore del Re presso il Tribunale ove esiste,

in difetto del Giudice di mandamento, di tre Consiglieri ordinari o due straordinari.

Nel Circondario dei capo-luoghi di Provincia le funzioni attribuite ai Consigli sanitari di Circondario sono esercitate dal Consiglio provinciale di sanità.

Il Presidente ed i membri del Consiglio superiore, i Vice-Presidenti ed i membri dei Consigli provinciali di sanità sono nominati dal Re. I Vice-Presidenti ed i membri dei Consigli sanitari di Circondario sono nominati dal Ministro dell'interno, sentito il Prefetto (art. 3-11 della legge succitata)

Pel più facile disimpegno del servizio sanitario interno, ciascun Sindaco è assistito da una Commissione municipale di sanità composta di quattro membri nei Comuni la cui popolazione non sia minore di 10.000 anime, e di due in quelli di minore popolazione. Il medico condotto del Comune, dove siavene uno soltanto, o il medico più anziano di condotta, ove siavene un maggior numero, o il primario medico del Comune stesso, in mancanza del condotto, fa parte della Commissione. Il più giovane dei membri esercita le funzioni di segretario.

I membri della Commissione municipale di sanità sono eletti dal Consiglio comunale; qualora le condizioni del Comune lo consentano, fra i membri componenti la Commissione devono trovarsi un medico ed un ingegnere. I membri della Commissione municipale di sanità non possono essere contemporaneamente stipendiati dal Comune, *fatta eccezione pel medico condotto* (art. 17-19 del regolamento sulla sanità pubblica 8 giugno 1865).

Attribuzioni dei Consigli sanitari in generale.

I Consigli sanitari vegliano alla conservazione della sanità pubblica anche per quanto riguarda le epizoozie, e vegliano altresì all'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi, proponendo all'Autorità superiore gli opportuni provvedimenti.

La loro vigilanza si estende sopra gli ospedali, i luoghi di detenzione, gli istituti pubblici di educazione e gli stabilimenti sanitari non dipendenti dai Consigli sanitari militari. Uno o più dei membri dei Consigli vengono dal Ministro, dai Prefetti o dai Sotto-Prefetti rispettivamente delegati per l'ispezione degli stabilimenti suddetti, quando se ne riconosca la necessità.

Sono sottoposti alla sorveglianza dei Consigli sanitari, quanto alla legalità dell'esercizio, le professioni:

Di medico o medico-chirurgo;

Di chirurgo od esercente parte della chirurgia;

Di levatrice, veterinario, farmacista. Sono inoltre sottoposti alla loro sorveglianza i commerci e le industrie di droghiere, liquorista, confettiere, erbolaio, fabbricante di prodotti chimici, fabbricante d'acque e fanghi minerali, fabbricante e venditore di birra, e di acque gazose e di altre bevande artificiali.

I Consigli sorvegliano più specialmente gli esercenti stipendiati dai Comuni e dagli istituti di beneficenza od in altra guisa addetti ai servizi caritativi.

Avendo indizio di alterazioni nocive in sostanze destinate ad alimento o rimedio, o di preparazioni che possano in qualche modo pregiudicare la sanità, i Consigli ne riferiscono all'Autorità superiore; e si procede alla visita delle merci sospette, delle officine, dei negozi o magazzini in cui si contengono, coll'assistenza di quello fra i loro membri che verrà delegato dall'Autorità provinciale o di Circondario.

I Consigli danno parere in ordine alla costruzione e al trasporto dei cimiteri, sugli stabilimenti insalubri, sulla tassazione delle note controverse per provviste farmaceutiche od onorarii per servizi sanitari, quando ne siano richiesti dai Tribunali, e nella sfera della rispettiva competenza su tutto ciò che interessa la pubblica sanità.

I Consigli sanitari raccolgono i dati di statistica igienica e medica, e si occupano di coordinarli di concerto colle Commissioni e Giunte di statistica generale (art. 15-21 della legge succitata).

Attribuzioni speciali del Consiglio superiore.

Il Consiglio superiore di sanità deve rivedere almeno ogni dieci anni la farmacopea, e proporre le opportune modificazioni per le quali è all'uopo statuito con Decreto Reale. Pronuncia sui richiami contro le deliberazioni del Consiglio provinciale in materia disciplinare (art. 26 e 27 della legge citata).

Il Consiglio superiore di sanità è inoltre incaricato dello studio di tutte le questioni igienico-sanitarie, sulle quali venisse chiesto il suo parere dal Ministro. Esso è specialmente consultato:

1. Sulle cautele da usarsi allo scopo di prevenire e combattere le epidemie, le malattie endemiche e le epizoozie;

2. Sul modo di migliorare le condizioni sanitarie della classe operaia applicata alle manifatture ed alla industria agricola e ad altre industrie bisognevoli di speciali soccorsi igienici;

3. Sulla propagazione del vaccino;
4. Sul servizio medico e farmaceutico;
5. Sugli stabilimenti sanitari;
6. Sugli stabilimenti insalubri e sugli istituti di manifatture;
7. Sulla risicoltura;
8. Sulla macerazione del lino e della canape;
9. Sui grandi lavori di utilità pubblica per ciò che ha rapporto alla igiene pubblica,
10 Sulle quarantene è sul servizio sanitario che concerne le medesime;
11 Sui regolamenti comunali d'igiene pubblica, qualora il Ministro creda valersi della facoltà accordatagli dall'art. 138 della legge comunale e provinciale (art. 21 e 22 del regolamento sulla sanità pubblica 8 giugno 1865).

Attribuzioni speciali de'Consigli provinciali.

I Consigli provinciali di sanità hanno le seguenti attribuzioni.

1. Deliberano quando sono richiesti dai Prefetti contro gli esercenti professioni sottoposte alla loro vigilanza, intorno ai provvedimenti disciplinari determinati dal regolamento sulla sanità pubblica 8 giugno 1865;
2. Giudicano della validità dei titoli degli esercenti nazionali per invito dei Prefetti;
3. Coordinano ad uso della statistica igienico-sanitaria della Provincia i dati statistici raccolti dai Consigli circondariali, ed alla fine di ogni anno li rimettono al Prefetto accompagnati dalle proprie osservazioni,
4. Danno il loro parere in tutte le questioni concernenti la sanità pubblica, intorno alle quali saranno stati consultati dai Prefetti (art. 30 della legge sulla sanità pubblica 20 marzo 1865).

Attribuzioni speciali dei Consigli di Circondario.

I Consigli circondariali di sanità rassegnano al Prefetto le proposte pel miglioramento delle condizioni igieniche e del servizio sanitario nel Circondario rispettivo. Essi pubblicano in ogni anno un quadro degli esercenti professioni sanitarie nel Circondario. Un esemplare di questo quadro deve essere affisso in tutte le farmacie dei Comuni sottoposti alla loro ispezione.

Appartiene ai Consigli di Circondario di tassare sulla richiesta degli interessati le note di provviste farmaceutiche od

onorari per servizi medici, chirurgici, ostetrici o veterinari. Questa estimazione è fatta dai Consigli secondo le consuetudini locali e le norme direttive che vengono loro impartite dall'Autorità superiore (art. 22-24 della legge succitata).

I Consigli circondariali di sanità danno il loro parere su tutte le questioni igienico-sanitarie, che il Sotto-Prefetto avrà rimesso al loro esame. Essi sono specialmente consultati:

1. Sul modo di riparare alle insalubrità dei luoghi e delle abitazioni;

2. Sulle cautele da usarsi per prevenire e combattere le malattie endemiche, epidemiche e contagiose;

3. Sulle epizoozie;

4. Sulla propagazione del vaccino;

5. Sul modo di migliorare le condizioni sanitarie della classe operaia applicata alle manifatture ed all'industria agricola;

6. Sulla salubrità degli alimenti posti in commercio, sullo scolo debito delle acque, sullo spazio e ventilazione sufficiente delle abitazioni, sulla nettezza di esse, sugli ammassi nei luoghi abitati d'immondizie e di materie organiche suscettive di corrompersi;

8. Sulla risicultura nei limiti del Circondario;

9. Sulla macerazione del lino e della canape.

Coordinano ad uso della statistica igienico-sanitaria del Circondario i dati statistici raccolti dai Sindaci, ed ogni semestre li rimettono al Sotto-Prefetto accompagnati dalle proprie osservazioni (art. 40 del regolamento 8 giugno 1865).

Attribuzioni speciali delle Commissioni municipali di sanità.

Le Commissioni municipali di sanità, come Corpi meramente consultivi, danno il loro avviso ai Sindaci su tutti gli affari pei quali questi credono d'interrogarle.

Per delegazione del Sindaco e nel territorio del proprio Comune:

1. Provvedono a rimuovere ogni causa di insalubrità dal territorio del Comune;

2. Sorvegliano all'esatto adempimento dei regolamenti locali di polizia urbana e rurale adottati dal Municipio;

3. Esercitano particolare sorveglianza sugli spedali del Comune, scuole, asili d'infanzia, stabilimenti di beneficenza, orfanotrofi, ecc., perchè dal lato igienico nulla manchi alla salubrità di quegli stabilimenti;

4. Sorvegliano sulle inumazioni nei cimiteri del Comune,

curando l'esatta osservanza delle prescrizioni igieniche in vigore a tale riguardo.

Informano sollecitamente il Sindaco sui casi di vaiuolo verificatisi nel Comune, su quelli di malattie specifiche assumenti il carattere di malattie popolari, ed ogni altra cagione che alteri la pubblica incolumità. Fanno rapporto al Sindaco sulle vaccinazioni eseguite durante l'anno nel Comune, curando che siano estese nella più alta proporzione possibile (art. 45-48 del regolamento succitato)

Reati contro la sanità pubblica

Oltre alle contravvenzioni previste dalle leggi e dai regolamenti particolari concernenti la pubblica sanità, il codice penale prevede e reprime i seguenti reati:

1. La ritenzione di materie venefiche, salvo a coloro, ai quali sono necessarie per l'esercizio della loro professione o mestiere, ed a termini dei regolamenti (art. 406)

2. La vendita o dispensa, per parte dei fondachieri, droghieri o rivenditori di spezie o così dette *robe vive*, di droghe velenose, mercuriali, oppiati, caustici, corrosivi e simili, fuorchè agli speziali, artisti, artigiani od altri, ai quali sono necessarie tali droghe per la loro professione (art. 407).

3 La vendita o dispensa, per parte dei farmacisti, di veleni o robe pericolose, salvochè siane fatta la prescrizione da un medico o da un chirurgo (art. 410).

4. La trasgressione dell'obbligo che hanno coloro, ai quali è permessa la ritenzione o la vendita delle materie venefiche o pericolose, e coloro, che per la loro professione sono obbligati valersene di ritenerle sotto la propria risponsabilità in luogo a parte, chiuso a chiave da custodirsi presso di loro (art 411).

5. La fabbricazione e somministrazione, oppure soltanto l'acquisto e smercio ad altri di materie venefiche senza esserne autorizzato (art. 413).

6. La preparazione, ritenzione o dispensa, fatta con frode dagli speziali, di medicinali che fossero riconosciuti dannosi (art. 414).

7. Le somministrazioni, per parte degli speziali o di chi è autorizzato a farne le veci, anche senza volontà di nuocere, di medicinali non corrispondenti in qualità od in peso alle mediche ordinazioni (art. 415).

8. Il frammischiamento, per parte di qualunque venditore di commestibili, di vini, di spiriti, di liquori o di altra be-

vanda, di materie che o per indole loro siano atte a nuocere, o che diventino tali col mescolarle a cibi o bevande (art. 416).

9. L'alterazione di vini, di spiriti o liquori, o di altre mercanzie, prodotta dal mescolamento di sostanze nocevoli, fatta da vetturali, barcaiuoli e loro dipendenti, o da ogni altra persona incaricata del trasporto (art. 417).

SCALATA. — Si considera *scalata* nei furti l'entrare in una casa o nelle sue dipendenze, in un fabbricato od edifizio qualunque, od in luoghi cinti o chiusi, mediante apposizione di scala o con qualunque altro mezzo, non escluso quello di arrampicarsi, ascendendo o discendendo muri, porte, tetti, finestre o qualunque altra chiusura dell'altezza di metri due. — È circostanza aggravante al pari della scalata l'ingresso nei luoghi anzidetti per una apertura sotterranea diversa da quella che è destinata per introdurvisi (art. 619 del codice penale).

Non è necessario che il ladro abbia fatto uso, sia di scale, sia di altri strumenti per raggiungere le chiusure. Quindi l'introduzione per una finestra può costituire la scalata anche allora che questa finestra non fosse elevata se non di alcuni metri al di sopra del suolo, e che l'agente vi fosse arrivato senza alcun appoggio (Cassazione francese, 26 dicembre 1827).

Il ladro che per entrare nella casa, ove derubò, si arrampicò prima su per una capanna, poi nuovamente tanto da raggiungere una finestra alta dal suolo più di due metri, è reo di furto con scalata; poco importa che l'arrampicamento sia diviso in diversi modi (Cassazione di Torino, 9 aprile 1859).

L'introduzione seguita passando il rivo sul ghiaccio, che serve di chiusura ad un terreno, mentre questo rivo è in istato di gelo, non costituisce scalata (Cassazione francese, 20 maggio 1813).

La scalata debbe essere esteriore di sua natura per costituire una circostanza aggravante del furto. Così l'individuo che è entrato nell'interno di una casa senza scalata, in qualunque modo penetri nelle altre parti della casa con aperture praticate nell'interno della casa stessa, non commette scalata (Cassazione francese, 13 maggio 1826).

SCANDALO. — V. COSTUMI.

SCHIAMAZZI. — V. QUIETE PUBBLICA

SCIARPA TRICOLORE. — È il distintivo di cui l'Uffiziale di P. S. deve fregiarsi dinanzi al pubblico nell'esercizio delle

sue funzioni. Essa è di seta, della larghezza di dodici centimetri circa per i Questori, gl'Ispettori e i Delegati di 1ª classe, ed ha alle due estremità fiocchi in argento. Per gli altri Delegati e per gli Applicati è in lana coi fiocchi pure in lana. I Questori fanno uso della sciarpa tricolore cinta al fianco. Tutti gli altri Uffiziali di S. P. la portano ad armacollo (art. 19 della legge di S. P. 20 marzo 1865, e 22 del relativo regolamento 18 maggio 1865)

Il distintivo del Sindaco consiste in una fascia tricolore in seta da portarsi cinta attorno ai fianchi. La fascia ha nelle due estremità una frangia di cordoncini d'argento della grossezza di millimetri due, dell'altezza di centimetri otto (art. 101 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, e 51 del relativo regolamento 8 giugno 1865).

SCIOPERO DI OPERAI. — V. Coalizione.

SCORTE DI SICUREZZA. — Le scorte di sicurezza, che i Carabinieri Reali sono obbligati a somministrare senza retribuzione, sono quelle accennate nell'art. 373 del regolamento generale del Corpo, in data 16 ottobre 1822. Per ogni altra scorta che possa essere fornita ai viaggiatori, i Carabinieri hanno diritto ad una retribuzione fissata all'art. 106 dello stesso regolamento.

Anche la Guardia nazionale è obbligata, sulla richiesta dell'Autorità amministrativa, a fornire il numero di uomini necessari per le scorte di convogli, di fondi od effetti appartenenti allo Stato, sempre quando vi sia insufficienza dei Reali Carabinieri e delle truppe di linea (articolo 112 della legge 4 marzo 1848).

SCUOLE. — V. Istruzione pubblica.

SCUSA. — La *scusa* è quella circostanza di fatto, che altera la definizione legale del reato, e attenua la colpa di chi lo commette. — La scusa è da meno della giustificazione, la quale toglie via la colpa, ed esclude il fatto dal novero dei reati. La provocazione grave, l'età minore, ecc., sono scuse; la demenza, il caso fortuito, la necessità attuale della difesa sono fatti giustificativi, che tolgono ogni imputabilità.

L'Uffiziale di polizia giudiziaria nel raccogliere le notizie dei reati e riferirne all'Autorità giudiziaria, avrà cura di non omettere le scuse dell'imputato.

SEDIZIONE. — *Ea dissenno civium qua seorsum eunt alii ad alios seditio dicitur* (Cicerone).

Gli autori dei reati commessi durante il corso e per occasione di una sedizione sono puniti colle pene stabilite per ciascun reato giusta le norme prescritte per i *rei di più reati* (art. 168 del codice penale).

SEDUZIONE. — La seduzione, seguita da disonoramento, di una giovane minore degli anni diciotto sotto promessa di matrimonio non adempita, è punita, semprechè vi abbia querela, col carcere estensibile a tre mesi e con multa (art. 500 del codice penale)

SEGRETO. — In alcuni casi la legge fa del rispetto al segreto un dovere pubblico. Così gli avvocati e i procuratori non possono, sotto pena di nullità, essere obbligati a deporre sopra quei fatti o circostanze di cui essi non abbiano cognizione che in seguito a rivelazione o confidenza ad essi fatta dai loro clienti nell'esercizio del proprio ministero. Lo stesso ha luogo riguardo ai medici, chirurghi od altri uffiziali di sanità, agli speziali, alle levatrici e ad ogni altra persona, cui per ragione del suo stato o della sua professione od ufficio fu fatta confidenza di qualche segreto, salvi i casi in cui la legge li obbliga espressamente ad informarne la pubblica Autorità (codice di procedura penale, art. 274).

La rivelazione dei segreti per parte di queste persone, fuori dei casi ordinati dalla legge, costituisce un reato punibile col carcere non minore di un mese estensibile a sei, od anche colla sospensione dall'esercizio dell'uffizio o della professione, a seconda dei casi (codice penale, art. 587).

La dispensa dal deporre in giudizio si restringe al solo caso, in cui il segreto sia stato per un'assoluta necessità imposta o dalla natura o dalla legge confidato a chi per ragione di professione, stato od officio era legalmente destinato ad esserne depositario, sotto la condizione espressamente od implicitamente prescritta dalla legge di custodirlo (Cassazione di Torino, 29 novembre 1856).

La legge dispensa dal deporre in giustizia certe persone che per professione o stato hanno un ministero inevitabile, cui sono annesse confidenze necessarie. I preti cattolici non sono tenuti a deporre segreti confidati in confessione, ma il curato non può rifiutarsi per confidenze fatte altrimenti (Cassazione di Torino, 11 dicembre 1855).

Le persone obbligate al segreto non sarebbero sciolte da

quest'obbligo nemmanco col consenso della parte interessata (Cassazione francese, 11 maggio 1844).

SENATO DEL REGNO. — V. PARLAMENTO NAZIONALE.

SENSALI. — Chiamansi con questo nome gli agenti intermediari che si intromettono fra negozianti od altre persone per agevolare contratti di qualunque sorta.

Convien distinguere i sensali, le cui operazioni sono estese e d'importanza, che quindi hanno un uffizio o negozio, ove hanno luogo le operazioni, o dove si dirigono quelli che richiedono l'opera loro, e che sono generalmente riconosciuti siccome pubblici mediatori, dagli altri che trattano affari minuti e di poco rilievo, non hanno fissa residenza o fisso recapito. Questi ultimi cadono nella categoria degli esercenti professioni o traffici ambulanti, per cui si richiede il certificato d'iscrizione prescritto dall'art 57 della legge di P S. 20 marzo 1865. — V. PROFESSIONI E TRAFFICI AMBULANTI.

Per gli altri invece la loro professione è libera sotto la osservanza però delle disposizioni sancite dal codice di commercio e dalla legge 10 luglio 1861. — V. AGENTI DI CAMBIO

L'esercizio del mestiere di sensale dei monti di pietà è soggetto alle stesse disposizioni di legge che regolano lo stabilimento degli uffici pubblici di agenzia, di corrispondenza, ecc. (art. 64 della legge di P. S.) — V. AGENZIE PUBBLICHE

Sono puniti col carcere estensibile ad un anno coloro che sui pubblici mercati o sulle fiere od in occasione delle medesime s'intromettono nei contratti come sensali, se la loro mediazione avrà cooperato alla frode commessa da alcuno dei contraenti (art. 627 del codice penale). — V. TRUFFA

SENTENZE PENALI. — Le sentenze sono pronunciate in nome del Re.

Ogni sentenza contiene:

1. Il nome e cognome dell'accusato od imputato, il soprannome se ne ha, il nome del padre, il luogo di nascita, l'età, il domicilio o la dimora, e la professione,

2. L'enunciazione dei fatti che formano il soggetto dell'imputazione o dell'accusa;

3. I motivi su cui la sentenza è fondata,

4. La condanna o l'assolutoria, o la dichiarazione che non si è fatto luogo a procedimento, colla indicazione degli articoli della legge applicati;

5. La data, il giorno, mese ed anno, e l'indicazione del luogo in cui fu pronunciata;

6. La soscrizione dei Giudici e del Segretario. — È nulla la sentenza nella quale la persona dell'imputato od accusato non sia stata sufficientemente indicata, ovvero manchi alcuno dei requisiti prescritti ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 (art. 311 del codice di procedura penale).

L'esecuzione delle sentenze è affidata al Pubblico Ministero, il quale può a tale effetto richiedere l'assistenza della forza pubblica (art. 586). — V. Esecuzione delle condanne.

Le sentenze portanti condanna alla sorveglianza della pubblica sicurezza sono trasmesse per estratto dal Pubblico Ministero al Ministero dell'interno per la loro esecuzione (art. 577). — V. Condannati a sorveglianza.

A cura del Pubblico Ministero deve essere trasmessa copia delle sentenze pronunziate contro oziosi e vagabondi condannati come recidivi in tale qualità (art. 87 del regolamento di Pubblica Sicurezza). — V. Oziosi e vagabondi.

È vietato lo smercio di sentenze o di qualunque atto di procedura penale senza preventiva autorizzazione dell'ufficio di Pubblico Ministero presso il Tribunale o la Corte, innanzi cui il processo ha avuto luogo (art. 52 della legge di S. P.) — V. Commercio di libri e stampe.

SEPOLCRI. — V. Cimiteri.

SEPOLTURE. — V. Inumazioni.

SEQUESTRO. — Il sequestro è o di persona o di cose. Il sequestro di persona consiste nel privarla della piena libertà individuale e custodirla in luogo appartato. Il sequestro di cose, nel senso previsto dal codice di procedura penale, consiste nel porre sotto custodia oggetti formanti corpo di reato od influenti a reato.

Sequestro di persona.

Il sequestro di persona è legale o illegale. È legale quando è fatto per ordine delle Autorità competenti, e nei casi di flagrante reato o di clamore pubblico, o di quegli altri nei quali la legge autorizza l'arresto. Ogni altro sequestro è illegale, e costituisce un reato punibile a norma degli articoli 199-204 del codice penale.

Se non può dubitarsi che i privati possano procedere in proprio all'arresto del delinquente sorpreso in flagrante reato, o con oggetti appartenenti a crimine o delitto, e ciò massime

quando il reato sia commesso in persona sua e de'suoi, ciò però non li autorizza a condurre il delinquente in luogo di custodia privata, o ritenerlo a lungo privatamente; eglino debbono tradurlo tosto dinanzi alla pubblica Autorità più vicina, o consegnarlo alla prima forza pubblica che da loro si incontri; altrimenti si fanno rei del reato previsto dagli art. 200 e seguenti del codice penale (Cassazione di Napoli, 14 agosto 1833).

Il fatto, per parte di individui facienti parte di una riunione sediziosa, d'aver collocato delle guardie alla porta di un Comandante della forza pubblica, affine d'impedirgli l'uscita di casa e di ricevervi persona, costituisce un sequestro illegale di persona (Grénoble, 17 aprile 1832).

Il sequestro di persona può esistere ancorchè non vi sia nè arresto nè detenzione. Così il padre e la madre che hanno rinchiuso un loro figlio per più d'un mese in un angolo della loro abitazione, possono venire ricercati in forza dell'art. 199 e seguenti del codice penale (Cassazione francese, 27 settembre 1838).

Sequestro di cose.

Il sequestro di cose è un atto di polizia giudiziaria, il quale si compie:

a) Dagli Agenti di P. S. nelle contravvenzioni che sono tenuti a ricercare ed accertare:

b) Dagli Uffiziali di P. S., dagli Ufficiali e Bass'Ufficiali dei Carabinieri, dai Sindaci e da coloro che ne fanno le veci per conservare le tracce di un crimine o delitto, di cui siano venuti in cognizione, o per raccogliere le prove a carico degl'imputati di un reato, o delle persone sospette, di cui sono autorizzati all'arresto;

c) Dagli altri Uffiziali di polizia giudiziaria nei casi e limiti determinati dal codice di procedura penale.

Si può anche addivenire al sequestro di cose in altri casi preveduti dal codice penale, dalle leggi finanziarie, dalla legge di P. S. e dai regolamenti di polizia sanitaria e municipali.

SICUREZZA DELLO STATO. — Sono reati contro la sicurezza interna dello Stato:

1. L'attentato o cospirazione contro la persona del Re e contro le persone della Famiglia regnante (art. 153-155 del codice penale);

2. L'attentato o cospirazione che ha per oggetto di cangiare o distruggere la forma del Governo, o di eccitare i regnicoli

e gli abitanti ad armarsi contro i poteri dello Stato (art. 156 e 158);

3. L'attentato o cospirazione avente per oggetto di suscitare la guerra civile tra i regnicoli o gli abitanti dello Stato inducendoli ad armarsi gli uni contro gli altri, oppure di portare la devastazione, la strage od il saccheggio in uno o più Comuni dello Stato, o contro una classe di persone (art. 157 e 158).

4. La formazione di bande armate e l'associazione alle medesime (art. 162-168).

Sono reati contro la sicurezza esterna dello Stato:

1. Il portare le armi contro lo Stato; le macchinazioni od intelligenze con Potenze estere per eccitarle a commettere ostilità contro lo Stato, o per procurarne loro i mezzi; i maneggi o le intelligenze coi nemici dello Stato, o per consegnare ad essi città, fortezze, porti, arsenali, vascelli o bastimenti dello Stato, o per somministrare loro soccorsi di uomini, di denaro, di viveri, di armi o di munizioni, o per assecondare i progressi delle loro armi contro le forze di terra o di mare dello Stato; la comunicazione ad una Potenza nemica od a'suoi agenti di un segreto che interessi la conservazione politica dello Stato, per parte di chi ne è istruito officialmente; le comunicazioni ai nemici di piani di fortificazioni, di arsenali, di porti o di rade; il ricovero dato scientemente a spie od a soldati nemici spediti ad oggetto di esplorazione (art. 169-173 del codice penale),

2. Gli atti ostili non approvati dal Governo, pei quali lo Stato può essere esposto ad una dichiarazione di guerra (art. 174);

3. Gli atti non approvati dal Governo, pei quali siano stati esposti i regnicoli a soffrire rappresaglie (art. 175);

4. La cospirazione contro la vita del Capo di un Governo straniero, manifestata con fatti preparatorî della esecuzione del reato (art. 176),

5. Gli arruolamenti illegali (art. 177);

6. L'accettazione, senza autorizzazione del Governo, di pensioni o stipendi da Potenza straniera in tempo di guerra colla medesima (art. 178).

SICUREZZA PUBBLICA. — Sotto questa denominazione intendesi il complesso di quei provvedimenti che mirano a proteggere la libertà individuale, la sicurezza delle persone e delle proprietà, e la tranquillità pubblica. — La parte dell'amministrazione pubblica, alla quale appartiene la esecuzione

di questi provvedimenti, dicesi amministrazione di P. S. — V. AMMINISTRAZIONE DI P. S.

Delle leggi e disposizioni di pubblica sicurezza altre sono *generali*, cioè obbligano tutti i cittadini ed abitanti dello Stato; altre sono *speciali*, ed obbligano una determinata classe di persone, come ad esempio, quelle che riguardano l'esercizio dell'arte di orefice, ferravecchio, chiavaiuolo, ecc.; altre infine sono *locali*, e riflettono una società comunale: tali sono i regolamenti di polizia municipale — V. POLIZIA.

SIEPE. — È un riparo fatto sui ciglioni dei campi od agli orti con piante vive di pini, di marruca, di ginepro o d'altra specie.

La distruzione di siepi, fatta volontariamente per cagionare guasto, danno o deterioramento in un fondo altrui, è punita col carcere e colla multa, o con l'una o l'altra di queste pene separatamente (art. 672 del codice penale).

Coloro che per qualsivoglia motivo entrano senza permissione nell'altrui fondo chiuso da siepe, o vi fanno passare bestie, sono puniti con pene di polizia (art. 687, N. 2).

SIFILICOMI. — Ospedali destinati particolarmente alla cura delle malattie veneree. — A cura ed a spese del Governo sono stabiliti nelle primarie città del Regno sifilicomi per la cura delle meretrici infette. L'amministrazione di questi sifilicomi dipende dal Ministero dell'interno, ed il servizio sanitario è regolato dal R. Decreto 25 novembre 1862. Dove non esistono sifilicomi, il Governo provvede alla cura delle meretrici infette negli ospedali civili, mediante una retribuzione determinata per ciascuna donna ricoverata.

SIGILLI DELLO STATO. — V. FALSIFICAZIONE.

SIGILLI (*rottura dei*). — La rottura dei sigilli apposti o per ordine dell'Autorità amministrativa, o in esecuzione di un'ordinanza giudiziale proferita in materia civile o penale, è punita col carcere da un mese ad un anno; e se la rottura è seguita sopra carte od effetti di un imputato di reato punibile colla pena della morte o dei lavori forzati a vita, ovvero di un condannato ad una di queste pene, è punita colla reclusione. — I custodi, per la semplice negligenza, sono puniti col carcere estensibile a sei mesi; e col carcere da tre mesi a due anni, quando la rottura è seguita sopra carte od effetti di un imputato di reato punibile colla pena della morte

o dei lavori forzati a vita, ovvero di un condannato ad una di queste pene. Se poi gli stessi custodi sono autori della rottura, sono puniti colla pena degli altri autori, accresciuta di uno o due gradi (codice penale, art. 291-294)

È punita col carcere da un mese ad un anno la rottura di sigilli apposti ad un testamento: in caso però in cui il notaio od altri che ne fosse il depositario, siano colpevoli di semplice negligenza, sono essi puniti col carcere estensibile a sei mesi (art. 295)

L'aprimento di una lettera o di un piego sigillato, o la sottrazione di lettere o pieghi fattasi deliberamente da colui che non vi ha alcun diritto. sono puniti colla multa estensibile a lire cinquecento, od eziandio col carcere estensibile ad un anno, e se si tratta di un impiegato postale, è questi punito colla pena del carcere non minore di sei mesi, estensibile a due anni (art. 296).

Il furto commesso colla rottura dei sigilli apposti per ordine dell'Autorità giudiziaria od amministrativa è considerato come furto commesso mediante rottura (art. 297).

SINDACO. — Il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale ed ufficiale del Governo.

Il Sindaco quale capo dell'amministrazione comunale:

1. Spedisce gli avvisi per la convocazione del Consiglio comunale, e lo presiede;

2. Convoca e presiede la Giunta municipale, distribuisce gli affari su cui la Giunta deve deliberare tra i membri della medesima; veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun Assessore, e ne firma i provvedimenti anche per mezzo di altro degli Assessori da esso delegato;

3. Propone le materie da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;

4. Eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio, tanto rispetto al bilancio, quanto rispetto ad altri oggetti, e quelle della Giunta, e firma gli atti relativi agli interessi del Comune;

5. Stipula i contratti deliberati dal Consiglio comunale e dalla Giunta;

6. Provvede alla osservanza dei regolamenti;

7. Attende alle operazioni censuarie secondo il disposto delle leggi;

8. Rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà; compie gli altri atti consimili attribuiti all'amministrazione comunale, e non riservati esclusivamente alla Giunta;

9. Rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto, e fa gli atti conservatorii dei diritti del Comune;

10. Sovraintende a tutti gli uffizi ed istituti comunali;

11. Può sospendere tutti gl'impiegati e salariati del Comune, riferendone alla Giunta ed al Consiglio nella prima adunanza, secondo le rispettive competenze di nomina;

12. Assiste agl'incanti occorrenti nell'interesse del Comune.

Quale ufficiale del Governo è incaricato sotto la direzione delle Autorità superiori:

1. Della pubblicazione delle leggi, degli ordini e dei manifesti governativi;

2. Di tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi;

3. Di provvedere agli atti che nell'interesse della pubblica sicurezza e dell'igiene pubblica gli sono attribuiti o commessi in virtù delle leggi e dei regolamenti;

4. D'invigilare a tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico;

5. Di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione;

6. D'informare le Autorità superiori di qualunque evento interessante l'ordine pubblico;

7. Ed in generale di compiere gli atti che gli sono dalle leggi affidati.

I Consiglieri comunali che surrogano il Sindaco sono essi pure riguardati quali uffiziali del Governo.

Appartiene pure al Sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed emergenti per l'esecuzione dei regolamenti d'igiene, edilità e polizia locale attribuiti dalla legge ai Comuni, e di far eseguire gli ordini relativi a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi. La nota di queste spese è resa esecutoria dal Prefetto, sentito l'interessato, ed è rimessa all'esattore che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi (art. 102-104 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865).

Nei Comuni ove non sia un Uffiziale di P. S., il Sindaco o chi ne fa le veci ne esercita le attribuzioni sotto la direzione del Prefetto o del Sotto-Prefetto. Egli deve in conseguenza uniformarsi alle prescrizioni che riguardano gli altri Uffiziali di P. S. (art. 4 della legge di S. P. 20 marzo 1865, e 6 del relativo regolamento 18 maggio 1865).

Il Sindaco o chi ne fa le veci è anche Uffiziale di polizia giudiziaria, ed in tale sua qualità ha comuni i doveri ed i diritti cogli altri Uffiziali di polizia giudiziaria menzionati nel capo II, titolo II, libro I del codice di procedura penale.

SOMMERSI. — V. Annegati.

SOMMERSIONE. — La sommersione volontaria di bastimenti od altre navi, di un porto, di una barca, di un molino o di un battello, è punita colla reclusione non minore di anni cinque, se i manufatti sommersi erano di altrui spettanza, e colla reclusione estensibile ad anni cinque, se erano di appartenenza del colpevole, ed abbia egli volontariamente cagionato danno ad altri. È circostanza attenuante di questo reato se il danno non eccede il valore di lire 500 (art. 658 del codice penale)

La pena è molto maggiore quando per la sommersione sia avvenuta la morte, ferita o lesione d'alcuno (art. 660)

SONNAMBULISMO. — Il sonnambulismo è riguardato dai giureconsulti come una malattia fisico-morale. Sulla imputabilità del sonnambulismo sono divise le opinioni Alcuni osservano che il reato commesso dal sonnambulo debbe essergli imputato, se vi concorre colpa per parte dell'agente, vale a dire se il medesimo non aveva prese prima d'addormentarsi le precauzioni che la prudenza gli suggeriva Altri respingono quest'opinione, ed escludono affatto ogni imputabilità nel sonnambulo, di quest'ultima opinione è il Rossi nel suo *Trattato di diritto penale.*

SOPRASSOLDO ALLE TRUPPE PER SERVIZIO DI S. P. V Indennità per servizi diversi della forza pubblica.

SORDO-MUTO. — Il sordo-muto dalla nascita o dall'infanzia, di qualunque età, se egli ha agito con discernimento, è punito colle pene applicate ai minori degli anni quattordici. Se però ha compiti gli anni ventuno, può essere punito colle pene inflitte ai maggiori degli anni quattordici e minori dei diciotto, secondo le circostanze aggravanti del commesso reato e la malizia del delinquente (art. 92 del codice penale)

Il sordo-muto che sa leggere e scrivere, se al tempo del commesso reato non ha compiti gli anni diciotto, è punito come i minori degli anni quattordici: se ha compito gli anni diciotto, è punito come i minori degli anni diciotto e maggiori dei quattordici; se ha compito gli anni ventuno, soggiace alle pene alle quali sono sopposti i minori degli anni ventuno e maggiori dei diciotto (art. 93). — V. Età.

SORVEGLIANZA SPECIALE DELLA P. S. — V. CONDANNATI A SORVEGLIANZA.

SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DEI PUBBLICI UFFICI — È una pena correzionale, e consiste nell'esclusione per un certo tempo del condannato dall'esercizio dei diritti politici e da qualunque funzione, impiego od ufficio pubblico (art. 31 del codice penale)

Se il condannato contravviene alla sospensione, è punito colla pena del carcere estensibile a mesi sei; ferma stando la durata della sospensione (art. 32).

SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DI UNA CARICA OD ARTE DETERMINATA — È una pena accessoria che consiste nel vietare al condannato l'esercizio, se di una carica od impiego, pel tempo non minore di un mese, nè maggiore di un anno, e se di una professione. negoziazione od arte, pel tempo non minore di quindici giorni, nè maggiore di tre mesi (art. 41 del codice penale).

Colui che fu sospeso dall'esercizio di una determinata carica od impiego, professione, negoziazione od arte, non può esercitarla nemmeno per interposta persona (art. 43).

SOTTO-PREFETTO — Il Sotto-Prefetto è l'Autorità prima politico-amministrativa del Circondario. Esso compie, sotto la direzione del Prefetto della Provincia, le incumbenze che gli sono commesse dalle leggi, eseguisce gli ordini del Prefetto, e provvede nei casi d'urgenza riferendone immediatamente al medesimo.

I Sotto-Prefetti e coloro che ne fanno le veci non possono essere chiamati a render conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore autorità amministrativa, nè sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato (art. 7 e 8 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865).

In assenza od impedimento del Sotto-Prefetto, ne fa le veci il Segretario di Sotto-Prefettura; ma ogni incumbenza relativa alla pubblica sicurezza deve essere disimpegnata dal Delegato di S. P. più anziano (Vedansi su questo proposito le Circolari del Ministero dell'interno 3 gennaio 1853, N. 41, e 5 marzo 1861, N. 16).

SOTTRAZIONI. — V. DEPOSITI PUBBLICI — FURTO — SIGILLI — AFFINITA'.

SPARO D'ARMI. — Lo sparo per giuoco d'archibugi, pistole od altri strumenti simili nelle città, borghi o villaggi, dalle finestre, dai balconi o dai terrazzi, ovvero nelle piazze o nelle contrade è punito con pena di polizia (art. 685, N. 3 del codice penale),

SPESE DI S. P. — Sul bilancio del Ministero dell'interno è stanziato un apposito fondo per le spese occorrenti al servizio di sicurezza pubblica. Servono queste per facilitare all'amministrazione di P. S. la scoperta e l'arresto di malfattori, per far esercitare la necessaria sorveglianza sui luoghi pubblici, sulle persone sospette, sulla morale e salute pubblica, non che per sovvenire a privati disastri e sventure accidentali (V. Circolare del Ministero-Interni 12 marzo 1862, N. 23).

SPETTACOLI PUBBLICI. — Chiunque voglia esercitare in un Comune, anche temporariamente, una delle professioni o mestieri intesi al pubblico trattenimento, ovvero esporre alla pubblica vista *rarità, persone, animali, gabinetti ott ci*, o qualunque altro oggetto di curiosità, deve provvedersi di apposita licenza dell'Autorità locale di Pubblica Sicurezza (art. 32 della legge di P. S. 20 marzo 1865).

Tali licenze sono valide soltanto nel territorio del Comune dalla cui Autorità di P. S. sono concesse. Nel concederle l'Autorità locale deve curare che non si espongano oggetti che offendano il pudore od il buon costume, ovvero che destino ribrezzo o spavento; deve parimente vegliare che non si abusi dell'altrui credulità, e che non ridondi, specialmente dalle esposizioni di animali selvaggi e feroci, pericolo per la sicurezza delle persone, esigendo in questi casi le occorrenti precauzioni e cautele. L'Autorità di S. P. infine è in obbligo di vegliare che ogni edifizio stabile o provvisorio, destinato a pubblico spettacolo, offra tutte le possibili garanzie di solidità (art. 32 — 34 del regolamento per l'esecuzione della legge di P. S., 18 maggio 1865). — V. Teatri

SPEZIALI. — V. Farmacie.

STABILIMENTI PERICOLOSI, INSALUBRI OD INCOMODI. — È dovere dell'amministrazione pubblica di intervenire con apposite disposizioni per regolare l'esercizio di certe arti, mestieri ed industrie, che per le loro emanazioni, per gli odori più o meno molesti o insopportabili si rendono o pericolose

o perniciose alla salute pubblica o privata, o riescono più o meno incomode nel mezzo della popolazione. Manca in Italia una legge organica di tal fatta, la quale, senza ledere o intralciare il progresso e il miglioramento delle arti e delle industrie, tuteli con sufficienti cautele gl'interessi della pubblica e privata igiene Solo provvede in modo incompleto l'art. 88 della legge di P. S., lasciando all'arbitrio delle Deputazioni provinciali, sull'istanza delle Giunte municipali o di persona interessata, di dichiarare coll'approvazione del Prefetto quali manifatture, fabbriche e depositi debbano considerarsi come insalubri, pericolosi od incomodi

Avviene però quasi sempre che i Municipi o non se ne interessano, o se pure sono obbligati ad occuparsene, non è che per alcune speciali industrie o troppo pericolose o troppo insalubri, che susciterebbero grandi imbarazzi alla pubblica autorità e forti reclami per parte degli abitanti, qualora non si promuovessero gli opportuni provvedimenti Ma anche in questi casi non sono che misure di polizia locale, diverse nei diversi luoghi, che s'impongono senza essere talvolta giustificate dalla ragione. Egli è perciò a desiderarsi una legge organica generale, che dia ordinamento all'esercizio delle tante industrie che vanno crescendo fra noi, sotto il duplice aspetto di favorirne lo sviluppo e di tutelare la sicurezza o l'igiene.

In Francia invece la legislazione che regola questa materia è completa. Il Decreto di Napoleone I del 15 ottobre 1810, che d'allora in poi servì di codice legislativo per tutte le industrie, il cui esercizio richiegga l'autorizzazione del Governo nell'interesse della salubrità e della sicurezza pubblica, è uno dei tanti monumenti che additano la sapienza napoleonica, che caratterizza in un modo singolare tutti gli atti legislativi emanati durante il primo impero, e che non hanno confronto nè con quelli dei governi anteriori, nè con gli altri dei governi successivi. Quel Decreto subì in processo di tempo varie aggiunte e modificazioni, rese necessarie dal progredire e dal perfezionamento delle industrie, per cui l'esercizio di molte di esse fu reso innocuo alla pubblica salute; ma il fondo e le sue basi sostanziali vennero sempre mantenute, ed oggi ancora forma la parte più essenziale delle norme legislative su questa materia.

La legge francese classifica e distribuisce in tre distinte categorie le manifatture e gli opifizi, secondochè sono più o meno insalubri, pericolosi od incomodi, prescrive secondo la classe degli stabilimenti l'adempimento di diverse formalità, ed impone agli esercenti obblighi e condizioni diverse.

La prima categoria comprende quelle che devono esser allontanate dalle abitazioni particolari, tali sono, le fabbriche di capsule fulminanti, la fabbricazione e depurazione del catrame, le fabbriche di calce, di concimi, di fulminato d'argento, di mercurio, ecc., la fabbricazione d'idroclorato d'ammoniaca; le fabbriche di litargirio; i depositi di materie animali; la fabbricazione di materie infiammanti, le fabbriche di nero animale o animalizzato, la fabbricazione dell'olio animale per uso dei conciatori, il raffinamento dell'oro e dell'argento per mezzo dell'acido solforico, la calcinazione o carbonizzazione delle ossa, la fabbricazione in grande degli ossidi di piombo; le fabbriche e magazzini delle polveri da fuoco; la fabbricazione in grande dei prodotti chimici; la fabbricazione dell'acqua di ragia, la preparazione in grande del solfato di rame, i lavori in grande per la fusione e depurazione delle sostanze resinose, il deposito o asseccamento del sangue, le fabbriche dello smalto, di zolfanelli fosforici, di taffetà e di tele cerate e verniciate, lo stabilimento in cui si preparano le trippe, la fabbricazione in grande di urati; l'estrazione o sublimazione o raffineria dello zolfo, ecc., ecc.

La seconda categoria comprende gli stabilimenti, dei quali l'isolamento ed allontanamento dai luoghi abitati non è assolutamente necessario, ma non se ne può permettere l'erezione o attuazione senza che prima l'Autorità siasi assicurata in tutti i modi che l'esercizio di tale industria non potrà riuscire dannosa nè incomoda agli abitanti vicini. — Tali sono: la fabbricazione di bitumi; i forni di calce permanenti; gli stabilimenti per la battitura e pettinatura della canapa, le fabbriche di candele di sevo e steariche; le fabbriche di tessuti impenetrabili di caoutchoux, le fabbriche di cappelli, la fabbricazione di carbonato di piombo, le cartiere; la fabbrica di cementi bituminosi, i depositi e magazzini di cenci, la fabbrica della colla di pelli d'animali e della colla di pesce; le concierie di pelli; i depositi di pelli fresche, i filatoi da seta; le fonderie di caratteri; le fornaci da calce, se permanenti tutto l'anno; i forni per la maiolica; la fabbrica del fosforo; le fucine per grandi lavori; la fabbrica in grande di grasso d'ossa e di grasso per macchine; la fabbrica di idroclorato di stagno; l'imbianchimento delle tele e fili di canapa, cotone, lino col cloro; la fabbricazione dell'indaco; gli stabilimenti per affumicare il lardo, la fabbricazione in grande di liquori alcoolici ed eterei distillati; la fabbricazione della maiolica; i mulini da calce, da gesso e da pietre; la fabbricazione in grande dell'ossido di zinco; la fabbrica di pergamene; la fabbricazione

delle pipe da fumo, la fabbricazione in grande del solfato di zinco; la manifattura del tabacco; le tintorie in generale; la fusione e laminatura dello zinco; la raffineria dello zuccaro; la fabbricazione in grande dello zuccaro di barbabietole, ecc., ecc

Nella terza categoria sono collocati gli stabilimenti che possono rimanere vicino o nel mezzo delle abitazioni, ma devono essere soggetti alla sorveglianza della polizia. Tali sono la fabbricazione dell'acido acetico, dell'acido tartarico; i lavori colle barbe di balena, i laboratorii per batter l'oro e l'argento; la battitura in grande e giornaliera della lana, borra, cotone, tappeti e pelli d'animali, la fabbrica di birra; la fabbrica di bottoni d'osso o metallici, la fabbrica di carte colorate o dipinte, la fusione e depurazione della cera; i laboratorii di sostanze cornee; la fabbrica o raffinamento del cremore di tartaro, la fabbricazione in grande di fecola di patate; la fabbrica del ferro bianco (latta), i depositi di formaggi; le fornaci da calce non permanenti, lo stabilimento da materassaio, i mestieri del calderaio, dello stagnaiuolo, dell'ottonaio, del fabbro-ferraio, del ramaio o magnano, della lavandaia, ecc.; i magazzini di pesci salati, le fabbriche di tessuti di seta, gl'impresari di vetture con scuderie di cavalli unite; la fabbricazione di vetture e carrozze, ecc., ecc (1)

STAGNAIUOLO — V. Calderaio.

STAMPA. — La libertà della stampa, che è necessaria guarentigia delle istituzioni di ogni ben ordinato governo rappresentativo, non meno che precipuo istrumento d'ogni estesa comunicazione di utili pensieri, vuol essere mantenuta e protetta in quel modo che meglio valga ad assicurarne i salutari effetti E siccome l'uso della libertà cessa dall'essere propizio allorchè degenera in licenza, quando invece di servire ad un generoso svolgimento d'idee, si assoggetta all'impero di malaugurate passioni, così la correzione degli eccessi debb'essere diretta e praticata in guisa che si abbia sempre per tutela ragionata del bene, non mai per restrizione arbitraria.

Per queste considerazioni dopo essersi, nell'art. 28 dello Statuto fondamentale del Regno, dichiarato che la stampa è libera, si è pure prescritto che una legge ne avrebbe represso gli abusi Questa legge, che è in vigore in tutte le Provincie del Regno, porta la data del 26 marzo 1848. Noi ne riportiamo

(1) Freschi, *Dizionario d'igiene pubblica e privata.*

qui le principali disposizioni cogli articoli del codice penale che vi si riferiscono.

Disposizioni generali

La manifestazione del pensiero per mezzo della stampa e di qualsivoglia artificio meccanico atto a riprodurre segni figurativi è libera: quindi ogni pubblicazione di stampati, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili è permessa, con che si osservino le norme seguenti:

Ogni stampato, così in caratteri tipografici, come in litografia od altro simile artificio, deve indicare il luogo, la officina e l'anno in cui fu impresso ed il nome dello stampatore. La sottoscrizione dell'editore o dell'autore non è obbligatoria.

Ogni stampato che non abbia le indicazioni del luogo, dell'officina, dell'anno in cui fu impresso, e del nome dello stampatore, è considerato come proveniente da officina clandestina, e lo stampatore è punito per questo solo fatto con multa da lire 100 a 300

Le azioni penali stabilite dalla legge sulla stampa, salve le eccezioni per le pubblicazioni periodiche, sono esercitate in primo luogo contro l'autore, secondariamente contro l'editore, se l'uno o l'altro siano sottoscritti od altrimenti conosciuti, e finalmente contro lo stampatore, in modo che l'uno sia sempre tenuto in sussidio dell'altro

L'azione esercitata contro l'autore o l'editore non può estendersi allo stampatore per il solo fatto della stampa, a meno che non consti ch'egli operò scientemente e in modo da dover essere considerato complice.

Ogni stampatore deve presentare la prima copia di qualsiasi stampato, se nella Provincia dove risiede una Corte d'appello, all'ufficio del Procuratore generale, se negli altri luoghi, all'ufficio del Procuratore del Re presso il Tribunale di Circondario; ciò tutto salvo il disposto della legge circa le pubblicazioni periodiche La trasgressione di questa prescrizione è punita con multa estensibile a lire 300.

Gli stampatori e riproduttori di stampati, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili devono, nel termine di giorni dieci successivi alla pubblicazione di qualsiasi opera per essi riprodotta, consegnarne una copia agli Archivi di corte, ed una alla Biblioteca dell'Università, nel cui Circondario è seguita la pubblicazione. Lo stampatore o riproduttore che fosse in ritardo nell'eseguire la consegna sopraddetta, è punito coll'ammenda di lire 50. Il tutto senza pregiudizio di quanto è

stabilito dalle leggi relative all'acquisto ed alla conservazione della proprietà letteraria.

Gli stampatori che riproducono uno scritto qualunque, il quale fosse già stato condannato a termini della legge sulla stampa, sono puniti con pena non minore del doppio di quella stata pronunciata dalla sentenza che avrà condannato lo scritto.

È vietato, nel render conto dei giudizi vertenti o vertiti per reati di stampa, di pubblicare il nome dei Giudici del fatto, e le discussioni ed i voti individuali, così di quelli come dei Giudici di diritto. È pure vietata la pubblicazione delle discussioni e deliberazioni segrete del Senato e della Camera dei Deputati, a meno che se ne sia ottenuto dai respettivi Corpi la facoltà. È in egual modo vietata la pubblicazione dei dibattimenti davanti alle Corti od ai Tribunali che abbiano avuto luogo a porte chiuse. La trasgressione di queste prescrizioni è punita con multa da lire 100 a 500, oltre la soppressione dello stampato.

Sotto la medesima pena è vietata la pubblicazione degli atti d'istruttoria criminale o dibattimenti pubblici per cause d'insulti o d'ingiurie nei casi in cui la prova dei fatti infamanti od ingiuriosi non è permessa dalla legge.

Qualunque azione penale nascente da reati di stampa è prescritta con lo spazio di tre mesi dalla data della consegna della copia al Pubblico Ministero; e in quanto ai periodici, dalla data della loro pubblicazione (art. 1-12 della legge sulla stampa 26 marzo 1848).

Provocazione pubblica a commettere reati.

Chiunque con stampati, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili, tanto separati, quanto uniti con cose di diversa natura, sia che si vendano, o si distribuiscano, o si pongano in vendita, o si espongano in luoghi o riunioni pubbliche, o si distribuiscano in modo che tenda a dar loro pubblicità, avrà provocato a commettere un crimine, un delitto od una contravvenzione, è punito: se si tratta di crimine, col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire 2000; se di delitto, col carcere estensibile a tre mesi e con multa estensibile a lire 500; se di contravvenzione, con gli arresti, aggiuntavi l'ammonizione, secondo i casi, e con multa estensibile a lire 100. Se però il reato provocato è stato commesso, il colpevole della provocazione soggiace alle pene stabilite

dal codice penale pei complici; salve le altre disposizioni della legge riguardo ai provocatori.

La provocazione per altro a commettere il crimine di attentato contro la persona del Re e le persone che compongono la Famiglia regnante, è punita colla pena del carcere per anni due e con multa di lire 4,000.

È punito colle stesse pene l'impiego di qualunque dei mezzi suindicati per impugnare formalmente la inviolabilità della persona del Re, l'ordine di successione al trono, l'autorità costituzionale del Re e delle Camere.

Ogni altro stampato, incisione, litografia e simili, che siano di natura da eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro la persona del Re o le persone della Reale Famiglia, o contro le istituzioni costituzionali, sono puniti col carcere o col confino estensibile a due anni, e con multa estensibile a lire tremila; avuto riguardo alle circostanze di tempo e di luogo e alla gravezza del reato.

I banditori, espositori, venditori e distributori di stampe, disegni e simili, che contengono provocazione a reati, sono puniti, se vi ha luogo, come complici dei provocatori.

Le precitate disposizioni sono applicabili ancorchè si tratti di stampe, disegni e simili provenienti dall'estero (art. 13 e 14 della legge sulla stampa, e 465-473 del codice penale).

Reati contro la religione dello Stato, gli altri culti tollerati, ed il buon costume

Chiunque col mezzo di stampati, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili deridesse od oltraggiasse alcuna delle religioni o dei culti permessi nello Stato, è punito col carcere estensibile a mesi sei e con multa estensibile a lire cinquecento.

Chiunque offenda i buoni costumi, è punito col carcere non maggiore di un anno o con pene di polizia, secondo le circostanze. Nei casi in cui si abbiano ad applicare pene correzionali, sarà aggiunta una multa estensibile a lire 1,000 (articoli 17 e 18 della legge 26 marzo 1848).

Offese pubbliche contro la persona del Re.

Chiunque con stampati, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili si sarà reso colpevole verso la persona del Re o Reale Famiglia o Principi del sangue, è punito col carcere estensibile a due anni e con multa non minore di lire 1,000,

e non maggiore di lire 3,000, avuto riguardo alla persona contro cui è diretta l'offesa, alle circostanze di tempo e di luogo, ed alla qualità e gravezza del reato.

Chiunque farà risalire alla persona del Re il biasimo o la responsabilità degli atti del suo Governo, è punito col carcere da un mese ad un anno, e con multa da lire 100 a 1,000 (articoli 19 e 20 della legge 26 marzo 1848).

Offese pubbliche contro il Senato o la Camera dei Deputati, i Sovrani ed i Capi dei Governi esteri, ed i membri del Corpo diplomatico.

Chiunque con stampati, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili oltraggi il Senato o la Camera dei Deputati, è punito col carcere estensibile a due anni e con multa non minore di lire 1,000 e non maggiore di lire 3,000, avuto riguardo alle circostanze di tempo e di luogo ed alla qualità e gravezza del reato.

Sono puniti colle stesse pene coloro che avranno fatto pubblicamente atto di adesione con uno dei succitati mezzi a qualunque altra forma di governo, o coloro che avranno manifestato voto o minaccia della distruzione dell'ordine monarchico costituzionale.

Sono puniti colle stesse pene coloro che divulgassero segreti che possono compromettere la sicurezza esterna dello Stato o giovare direttamente ai nemici del medesimo.

Qualunque offesa contro la inviolabilità del diritto di proprietà, la santità del giuramento, il rispetto dovuto alle leggi; ogni apologia di fatti qualificati crimini o delitti dalla legge penale, ogni provocazione all'odio fra le varie condizioni sociali e contro l'ordinamento della famiglia, è punita col carcere non maggiore di un anno, o con pene di polizia, secondo le circostanze. Nei casi nei quali si abbiano ad applicare pene correzionali, sarà aggiunta una multa estensibile a lire 1,000.

Le offese contro i Sovrani o i Capi dei Governi stranieri sono punite col carcere estensibile a sei mesi e con multa da lire 100 a 1,000.

Le offese contro gli Ambasciatori, i Ministri ed Inviati od altri Agenti diplomatici delle Potenze estere accreditati presso il Governo del Re, sono punite con le pene pronunciate per le offese contro i privati, raddoppiata però la multa (articolo 21-26 della legge 26 marzo 1848).

Diffamazioni, ingiurie pubbliche e libelli famosi.

Per questi reati provvedono gli art. 570-580 del codice penale. — V. DIFFAMAZIONE — INGIURIE.

Disposizioni speciali.

Non possono dar luogo ad azione: le pubblicazioni dei discorsi tenuti nel Senato o nella Camera dei Deputati; le relazioni o qualunque altro scritto stampato per ordine delle medesime; il rendiconto esatto, fatto in buona fede, delle discussioni del Senato o della Camera dei Deputati; la pubblicazione degli scritti prodotti avanti i Tribunali In quest'ultimo caso la Corte o il Tribunale, pronunciando nel merito, potrà ordinare la soppressione degli scritti ingiuriosi. e dichiarare la parte colpevole tenuta ai danni.

In caso di recidiva nei delitti o nelle contravvenzioni previste dalla legge sulla stampa, le multe sono accresciute della metà.

Il carcere nel quale si devono scontare le pene per reati di stampa, è sempre distinto da quello stabilito per i delinquenti comuni (art. 30-34 della legge 26 marzo 1848).

Pubblicazioni periodiche.

Circa le pubblicazioni periodiche noi ci siamo diffusamente intrattenuti sotto la parola *Giornali*.

Disegni, incisioni, litografie ed altri emblemi di qualsiasi sorte.

Ogni disegno, incisione, litografia, oggetto di plastica e simile che non sia uno scritto, deve essere consegnato, se nella Provincia dove risiede una Corte d'appello, all'ufficio del Procuratore generale, se negli altri luoghi, all'ufficio del Procuratore del Re presso il Tribunale di Circondario, ventiquattro ore prima che sia esposto o messo in circolazione.

Il Procuratore generale, il Procuratore del Re o il Giudice di Mandamento possono rispettivamente, nell'intervallo sovra espresso, far procedere al sequestro di tutti gli esemplari degli oggetti che riconoscessero contrarii alle disposizioni della legge; nel qual caso, entro il termine di ventiquattro ore, si dovrà da loro promuovere l'opportuno procedimento.

Nel caso in cui i suddetti oggetti non siano stati esposti o messi in circolazione, ma si trovino in luoghi aperti al pubblico, e si riconoscano dalla Corte o dal Tribunale contrari al disposto della legge, non si fa luogo ad altra pena che a quella della distruzione degli oggetti medesimi (art. 51-53 della legge 26 marzo 1848).

Competenza e procedimento.

Appartiene alle Corti d'assise coll'intervento dei giurati la cognizione dei seguenti reati di stampa:

a) Per provocazione a commettere un attentato contro la persona del Re o le persone della Famiglia regnante;

b) Per essersi impugnata formalmente la inviolabilità della persona del Re, l'ordine della successione al Trono, l'autorità costituzionale del Re e delle Camere;

c) Per offese contro la religione dello Stato, gli altri culti tollerati ed il buon costume;

d) Per offese pubbliche contro la persona del Re o le persone della Reale Famiglia o dei Principi del sangue;

e) Per offesa verso il Re, col far risalire al medesimo il biasimo o la responsabilità degli atti del suo Governo,

f) Per oltraggi contro il Senato o la Camera dei Deputati;

g) Per adesione pubblica a qualunque altra forma di governo, o per manifestazione di voto o minaccia della distruzione dell'ordine monarchico costituzionale;

h) Per divulgazione di segreti che possano compromettere la sicurezza esterna dello Stato, o giovare direttamente ai nemici del medesimo;

i) Per offese contro la inviolabilità del diritto di proprietà, la santità del giuramento, il rispetto dovuto alle leggi; per ogni apologia di fatti qualificati crimini o delitti dalla legge penale; per ogni provocazione all'odio fra le varie condizioni sociali e contro l'ordinamento della famiglia.

La cognizione di tutti gli altri reati appartiene ai Tribunali di Circondario o ai Giudici di Mandamento, secondo che trattasi di reati punibili con pene correzionali o di polizia.

L'azione penale per i reati di stampa è esercitata d'ufficio colle avvertenze seguenti:

Nei casi d'offesa verso il Senato o la Camera dei Deputati, l'azione penale non è esercitata se non precede l'autorizzazione del Corpo contro cui fosse diretta l'offesa.

Nel caso d'offesa contro i Sovrani od i Capi dei Governi

esteri, l'azione penale non viene esercitata che in seguito a richiesta per parte dei Sovrani o dei Capi degli stessi Governi.

Nei casi d'offesa contro le Corti, Tribunali o altri Corpi costituiti, l'azione penale non viene esercitata che dopo deliberazione presa dai Corpi medesimi in adunanza generale.

Nel caso d'offesa contro persone rivestite in qualche modo dell'autorità pubblica, o contro gl'Inviati ed Agenti diplomatici stranieri accreditati presso il Governo del Re, o contro privati, l'azione non viene esercitata che in seguito a querela sporta dalla persona che si reputa offesa.

Il Pubblico Ministero nelle sue istanze, quando esercita l'azione penale d'ufficio, o il querelante nella sua querela sono tenuti di specificare le provocazioni, gl'insulti, le offese, gli oltraggi, i fatti diffamatorii, o le ingiurie che danno luogo all'istanza o querela, sotto pena di nullità.

Immediatamente dopo l'istanza o querela, l'Istruttore può ordinare il sequestro degli scritti o stampati che vi abbiano dato luogo.

L'ordine di sequestro ed il relativo verbale sono notificati, entro lo spazio di ventiquattro ore, alla persona contro la quale avrà avuto luogo il sequestro medesimo.

Il procedimento, ritenuto l'ordine delle competenze, ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura penale colle modificazioni di cui infra.

Quando il reato di stampa non si presenti come complicità di un crimine, la Corte o il Tribunale deve sulla domanda dell'imputato, e sentito il Pubblico Ministero, concedere all'inquisito la libertà provvisoria mediante idonea cauzione di presentarsi a tutti gli atti del processo e per l'esecuzione della sentenza.

Il Pubblico Ministero può far citare direttamente gl'inquisiti a comparire nel termine di tre giorni davanti alla Corte o al Tribunale quand'anche si fosse precedentemente eseguito il sequestro degli scritti, disegni, incisioni, litografie, medaglie od emblemi. In questo caso però la citazione non può essere intimata che dopo la notificazione all'inquisito del verbale di sequestro.

La Corte o il Tribunale può, ogniqualvolta lo creda opportuno, ordinare che i dibattimenti abbiano luogo a porte chiuse, e proibire che vengano stampate le difese dei difensori (art. 54-62 e 77 della legge sulla stampa 26 marzo 1848, e art. 9-11 del codice di procedura penale).

STATO CIVILE. — Sotto il nome di *stato civile* s'intende quella condizione per la quale l'uomo è capace di diritto e di doveri in società; ossia lo insieme delle qualità che determinano la posizione assoluta o relativa di ciascun individuo nella società in generale e nella famiglia in particolare, verso cui queste qualità gl'impongono certi doveri, e gli attribuiscono certi diritti.

Gli atti dello stato civile di una persona comprendono la nascita, il matrimonio, la morte. Le leggi civili regolano le formalità a cui sono sottoposti tali atti. Queste leggi sono ancora diverse secondo i diversi Stati in cui era divisa l'Italia. L'accertamento dello stato civile in pressochè tutte le Provincie del Regno è ancora oggidì intieramente in mano ai Parroci, come lo fu per lo passato in quasi tutti gli altri Stati d'Europa. Lo scopo degli atti dello stato civile essendo quello di fissare in modo certo l'esistenza o l'epoca di diritti acquisiti, delle obbligazioni contratte o trasmesse, ognun vede come questo sia un affare puramente civile, che non ha alcuna relazione col rito religioso. È quindi altamente sentito il bisogno, anche per togliere gl'inconvenienti che si hanno a lamentare nel sistema attuale, che l'Autorità civile rivendichi a sè questo mandato, e dia agli atti dello stato civile quella certezza e guarentigia che debbono avere, come quelli che sono la base fondamentale della società e della costituzione della famiglia (1).

Le violazioni delle leggi e regolamenti sulla tenuta dei libri o registri dello stato civile, commesse dalle persone che sono legalmente incaricate della medesima, sono punite col carcere estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire cinquecento, salve sempre le pene maggiori in caso di reato più grave. Le dette pene del carcere e della multa potranno anche essere inflitte separatamente (codice penale, art. 520).

Coloro che dalle leggi o regolamenti sullo stato civile sono obbligati a fare dichiarazioni di nascita, o di matrimonio, o di morte, ovvero a notificare o trasmettere le fatte dichiarazioni, sia alle persone legittimamente incaricate, sia ad altra pubblica autorità, se ometteranno di fare tali dichiarazioni, notificazioni o trasmissioni, saranno puniti col carcere per un tempo non maggiore di tre mesi, o con multa non maggiore di lire duecentocinquanta (art. 521). — V. Nascite — Decesso.

(1) Nel nuovo codice civile, che andrà in vigore il 1° gennaio 1866 per tutto il Regno, si è provveduto a questo bisogno.

STATUTO. — È la legge fondamentale dello Stato — Lo Statuto è il fondamento del nostro diritto pubblico: tutte le leggi debbono uniformarsi ai principii sanciti nel medesimo Lo Statuto stabilisce la forma del Governo, le prerogative del Re e della Famiglia Reale; divide i poteri dello Stato, e ne segna le attribuzioni; indica e guarentisce i diritti ed i doveri dei cittadini.

Crediamo superfluo di riportar qui il testo dello Statuto fondamentale del Regno, avvegnachè ogni volta che la materia ne offre argomento, diamo quelle parti di esso che alla materia stessa si riferiscono.

STEMMI GENTILIZI. — Sono certi segni d'onore e di dignità dipinti o figurati, che il Sovrano accorda od approva per distinzione delle famiglie e dei casati.

La facoltà di valersi di stemmi non è riservata solamente ad individui, ma è altresì attribuita ai corpi morali, come a Città, Comuni, Ordini cavallereschi, ecc

Gli stemmi ed armi gentilizie sono per le famiglie, che ne hanno il legittimo possesso, una proprietà come qualunque altra; se un'altra famiglia se ne volesse ornare, quella può chiamarla dinanzi ai Tribunali per costringerla a giustificare il suo diritto, o a non più valersi degli stemmi usurpati.

La disposizione dell'art. 290 del codice penale, in cui si stabiliscono pene contro coloro che si arrogano titoli di dignità che loro non appartengono, pare comprenda anche l'uso indebito di stemmi o armi gentilizie.

STRADE FERRATE. — V. Ferrovie.

STRANIERO. — È principio generale che l'arresto di uno straniero sul territorio italiano per delitti commessi in altri Stati non può legalmente aver luogo, che in seguito di estradizione accordata dal Reale Governo, e di ordini dal medesimo impartiti alle Autorità competenti Nondimeno, nel solo scopo d'impedire la fuga di un malfattore, le Autorità politiche possono, in linea provvisoria, assicurarsi della persona di un estero, allorchè il di lui arresto sia domandato da un Agente consolare o diplomatico dello Stato, a cui il medesimo appartiene In questo caso è obbligo delle Autorità locali, appena eseguito l'arresto provvisorio, di darne avviso al Governo centrale per le opportune disposizioni all'oggetto

Sarà giudicato e punito, a termini del codice penale, lo straniero, che, avendo in estero territorio commesso un cri-

mine contro la sicurezza dello Stato, o di contraffazione del sigillo, delle monete, cedole, obbligazioni dello Stato, o carte di pubblico credito equivalenti a moneta, fosse arrestato nei Regi Stati, o consegnato da altri Governi (art. 7 del codice penale)

Lo straniero che avrà commesso in estero territorio sia contro un regnicolo, sia contro un altro straniero, il crimine di grassazione, se venga arrestato nei Regi Stati, o consegnato da altri Governi, sarà giudicato e punito colle pene stabilite dal codice penale, le quali però potranno, secondo le circostanze dei casi, essere diminuite di un grado, semprechè il crimine sia seguito a distanza non maggiore di cinque chilometri dai confini dei Regi Stati, o, essendo seguito a maggiore distanza, abbia il colpevole trasportato nei Regi Stati danaro od effetti depredati (art. 8).

Fuori di questi casi, lo straniero che, avendo commesso in estero territorio un crimine a danno di un regnicolo, entrasse nel territoro dei Regi Stati, sarà arrestato, e, previa l'autorizzazione del Governo del Re, ne sarà offerta la consegna al Governo da cui dipende il luogo del commesso crimine, per esservi giudicato. Ricusando quel Governo di riceverlo, sarà il colpevole giudicato e punito nei Regi Stati colle norme più sopra indicate. Lo stesso avrà luogo pei delitti commessi da uno straniero a danno di un regnicolo in territorio estero, quando in parità di caso fosse il regnicolo punito nel paese cui appartiene lo straniero; salva però sempre l'azione civile (art. 9).

STUPIDO. — Dicesi l'uomo tardo nel concepire e nel comprendere. — La stupidità non esclude il senso comune, nè la facoltà di ragionare, le azioni quindi commesse dallo stupido non possono essere assolutamente non imputabili. — S'aspetta al Magistrato il conoscere nei singoli casi sino a quale grado possa la stupidità giovare all'imputato

STUPRO VIOLENTO. — Commette stupro violento colui che togliendo i mezzi di difesa, od inspirando gravi timori a persona di altro sesso, abusa della medesima — Lo stupro si considera sempre violento: 1° quando la persona stuprata non abbia ancora compiuta l'età di dodici anni; 2° quando la persona, di cui si abusa, trovisi per malattia, per alterazione di mente o per altra causa accidentale fuori dei sensi, o ne sia stata artificiosamente privata.

Lo stupro violento è punito colla relegazione estensibile ad

anni dieci, secondo la maggiore o minore gravità delle circostanze. La pena è dei lavori forzati per anni dieci se il colpevole è della classe di coloro, i quali hanno autorità sulla persona che ha patita la violenza, o se egli è istitutore o domestico salariato della medesima o della sua famiglia, o se il colpevole, qualunque siasi, ebbe aiuto per commettere il reato da una o più persone (art. 489-491 del codice penale.

I due elementi del crimine di stupro sono il commercio illecito e la violenza. La violenza si esercita quando togliendo i mezzi di difesa, la libertà del corpo ed il libero consiglio della mente, si fa della vittima un puro strumento fisico della turpitudine; oppure quando si inspirano gravi timori, o si acquista tale autorità sopra la persona da toglierle ogni forza d'animo per opporre resistenza. Non è poi necessario, a costituire stupro violento, che sia seguita deflorazione compiuta, ma basta l'abuso della persona.

È rettamente qualificato come *stupro tentato* il fatto di colui, che con gravi violenze sulla persona di una giovane tentò deflorarla, sebbene, attesa la resistenza dell'oltraggiata od altre circostanze, desistesse volontariamente di portare a consumazione il reato (Cassazione di Torino, 30 giugno 1850).

Egualmente è qualificato *tentativo di stupro violento* e non semplice *attentato al pudore* il fatto imputato, quando risulta che il reato, avuto un principio di esecuzione, non fu compiuto per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà dell'autore (Cassazione di Torino, 5 aprile 1854).

Lo stupro poi commesso su d'una fanciulla minore di anni dodici si considera sempre violento. La legge difende l'età e l'inesperienza. Non si potrebbe fare eccezione, quand'anche la persona stuprata fosse già corrotta ed anzi meretrice (Cassazione di Torino, 1° marzo 1857).

L'articolo 490 del codice penale, che considera come violento lo stupro commesso sopra persona non sana di mente, comprende ogni qualsiasi stato di persona la quale, o per causa permanente, o per causa passeggiera, si trovi nell'impossibilità di prestare il necessario consenso o di opporre una resistenza. Nell'un caso come nell'altro concorre la ragione della legge, la tutela cioè della persona incapace a difendersi (Cassazione di Torino, 13 luglio 1859).

SUGGESTIONE. — Da *sub-genere*, mettere sotto mano a taluno in pensiero quel che non ha, o non ha sì vivo.

La suggestione è il consiglio che non hanno esercitata se non una influenza secondaria sull'autore del reato, che non

furono una delle cause determinanti l'azione, non debbono colpirsi di pena. Nel caso poi in cui la suggestione e il consiglio fossero stati seguiti da effetto, od avessero potuto determinare l'azione, l'autore di un tale consiglio non potrebbe nemmeno considerarsi quale autore principale del reato (Rossi, *Trattato di diritto penale*)

Non bisogna confondere la suggestione colla *istigazione*, la quale ultima è un modo più pressante di eccitare e sospingere, e tende a far operare, oppure ad affrettare ed accendere gl'impeti di colui che è già disposto al male — L'istigatore è sempre considerato come complice — V. COMPLICI

SUICIDIO — Allorquando un Ufficiale di P. S. ha notizia di un accaduto suicidio, si trasporta, sull'avviso che ha ricevuto o d'ufficio, nel luogo dell'avvenimento Egli si fa assistere da persona dell'arte, la quale, dopo avere esaminato il cadavere, fa in un rapporto le sue osservazioni sulla natura, sul numero, sulla situazione e sulla gravità delle ferite, ed esprime nel tempo stesso la sua opinione sulla possibilità in cui si trovava il suicida di darsi da sè stesso la morte coi mezzi impiegati. L'Ufficiale di S. P. constata lo stato della località, i mezzi che ha dovuto impiegarvi per penetrarvi, sia che abbia dovuto farne aprire la porta, sia che questa fosse aperta, s'impadronisce delle armi e degli strumenti che hanno potuto servire al suicida, e constata il loro stato, egli raccoglie tutte le dichiarazioni e le prove che possono stabilire le incertezze sul carattere del suicidio o sulla possibilità di un omicidio Egli ricerca con diligenza le lettere che il deceduto avesse potuto lasciare sulla causa della sua morte, raccoglie le altre carte autografe, con cui si possa paragonare e riconoscere l'identità della scrittura del defunto per impedire qualunque frode che tendesse a dissimulare un crimine, ed unisce il tutto al processo verbale Egli deduce dalle circostanze che hanno preceduto, accompagnato o seguito la morte la possibilità di un omicidio o la presunzione che alcuno v'abbia contribuito direttamente o indirettamente alla morte, e dà il suo avviso nel processo verbale Per tal modo il Giudice, che dovrà subito essere avvertito dell'accaduto dall'Ufficiale stesso, è messo in grado di compiere gli ulteriori atti di sua competenza. E se si trovano in casa del defunto lettere suggellate, si rimettono al Giudice.

Se non v'ha che un tentativo di suicidio, l'Ufficiale fa prestare al malato le cure che il suo stato richiede, e lo fa trasportare al bisogno nell'ospedale più vicino.

Di ogni cosa deve essere informato anche il Procuratore del Re.

SUONATORI AMBULANTI. — V. Cantanti ambulanti.

SUSSISTENZE MILITARI. — Chiunque, o personalmente, o come membro di una compagnia, è incaricato di provviste, di appalti o di amministrazioni per conto dell'armata di terra e di mare, e, senza esservi stato costretto da forza maggiore, abbia fatto mancare il servizio di cui è incaricato, è punito colla reclusione o col carcere, secondo le circostanze. Quantunque il servizio non sia mancato, se fu ritardato dolosamente, e se vi fu frode nella natura, qualità o quantità dei lavori, della mano d'opera o delle cose somministrate, i colpevoli sono puniti col carcere. Gli ufficiali pubblici od altri agenti incaricati o stipendiati dal Governo, che abbiano prestato aiuto ai colpevoli, sono puniti colle pene stabilite per questi ultimi, oltre alla sospensione dagli uffici pubblici (articoli 396-400 del codice penale).

In tutti questi casi il procedimento contro i rei non può aver luogo che sopra l'istanza delle rispettive Autorità superiori (art. 401).

T

TABACCHI. — La fabbricazione, l'importazione e lo spaccio dei tabacchi sono riservati allo Stato.

Il Ministro delle finanze ha, per un quinquennio e per le località dove la coltivazione del tabacco fu fin qui permessa, facoltà conformemente alle leggi vigenti di determinare ogni anno e notificare coi manifesti delle Direzioni delle gabelle i siti opportuni alla coltivazione ed il numero delle piante che si potranno coltivare per l'approvigionamento delle fabbriche del Governo e per l'esportaziane all'estero; stabilisce pure il prezzo dei tabacchi della ventura raccolta destinati per l'approvigionamento delle fabbriche. La spesa occorrente per la sorveglianza della coltivazione del tabacco permessa ai privati è sopportata da questi in proporzione della superficie dei terreni destinati a tale uso. Non può estendersi la coltivazione del tabacco nelle località, nelle quali non esiste at-

tualmente, se non per legge, salva tuttavia al Ministro delle finanze la facoltà di fare esperimenti in proposito.

La vendita dei tabacchi nello Stato deve esser fatta in appositi magazzini ai rivenditori autorizzati dal Governo, e dai rivenditori al pubblico. La tariffa dei prezzi è determinata da legge.

I rivenditori sono obbligati: 1° di attenersi per la vendita al prezzo ed alle condizioni stabilite dalla tariffa in vigore; 2° di tenere esposto nel luogo, dove vendono, un esemplare della tariffa, 3° di vendere i tabacchi come si ricevono dai magazzini senza alterarli e senza mescolarne le qualità; 4° di provvedersi ai magazzini loro designati e di avere una provvisione sufficiente ai bisogni della consumazione.

In caso d'indizi di contrabbando e di fabbricazione clandestina di tabacchi, si possono fare visite e perquisizioni domiciliari in qualunque parte del territorio del Regno coll'intervento dell'Autorità giudiziaria, ed, in mancanza di questa, di un Uffiziale di P. S. o di uno degli amministratori comunali del luogo. La richiesta per l'assistenza delle Autorità giudiziarie o politiche alle perquisizioni domiciliari in luoghi chiusi deve farsi per iscritto, ed indicarvisi lo scopo della visita, il domicilio o il luogo dove s'intende di eseguirla. Nei casi d'urgenza basta la richiesta verbale, tranne se la perquisizione dovesse farsi da Guardie doganali travestite.

Le perquisizioni e le visite a'locali delle rivendite possono farsi, senza il concorso d'altra Autorità, dagli Agenti delle finanze.

Gli Agenti di P. S. sono incaricati colle Guardie doganali della vigilanza e della repressione di qualunque frode ed abuso che si tentasse di commettere contro la privativa dei tabacchi (legge sulla privativa dei sali e tabacchi, edizione ufficiale annessa al R. Decreto 10 giugno 1865 N. 2397, e regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con R. Decreto 15 giugno 1865 N. 2398). — V. Contrabbando.

TASSA. — Imposta in somma determinata, ordinaria o straordinaria, messa sopra persone o cose. — V. Imposte.

TASSA DI BOLLO — V. Bollo.

TASSA SUI CANI. — A termini dell'art. 118, N. 4 della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, i Comuni per sopperire all'insufficienza delle loro rendite hanno facoltà d'imporre una tassa sui cani.

I regolamenti relativi per essere resi esecutorii devono essere approvati dalla Deputazione provinciale. È però fatto obbligo al Prefetto di trasmettere copia dei regolamenti approvati dalla Deputazione provinciale al Ministero delle finanze, il quale, udito il Consiglio di Stato, può annullarli in tutto od in parte, in quanto siano contrari alle leggi e ai regolamenti generali (art. 138).

L'imposizione della tassa sui cani non può non avere per fondamento principale quello voluto dalla legge: ma in più casi avvenne di considerare la tassa quale mezzo indiretto per ottenere la diminuzione di questi animali e scemare il pericolo dei casi d'idrofobia. Colpiti da un annuo balzello è evidente che i cani non potranno tenersi che da coloro, i quali avranno i mezzi di pagare; e se pagheranno, avranno anche cura dei loro cani, e non li lascieranno vagare, come avviene dei cani senza padrone, i quali, non avendo chi pensi ad essi, sono d'ordinario bistrattati, e per conseguenza i più pericolosi e i più accessibili all'idrofobia.

Quindi crediamo opportuno, per norma delle amministrazioni comunali, di dare qui appresso un progetto di regolamento per l'imposizione e riscossione di dette tasse:

Art. 1 È stabilita a favore del Comune di . . . . . . una tassa annuale sui cani esistenti nel Comune stesso, in conformità dell'annessa tariffa.

Art. 2. Sono eccettuati dalla tassa i cani esclusivamente destinati alla custodia delle greggie e degli edifizi rurali, come come pure quelli che non abbiano ancora oltrepassata l'età di giorni quaranta.

La tassa non è applicabile ai cani degli individui non aventi stabile domicilio nel Comune, purchè facciano constare all'ufficio comunale, sulla richiesta del Sindaco, della pertinenza dei medesimi.

Essa tassa non è pure applicabile ai cani che servono di guida ai ciechi.

Art. 3. Ogni proprietario di uno o più cani dovrà farne la dichiarazione alla Segreteria comunale nel termine di giorni trenta dalla pubblicazione di apposito avviso per parte del Sindaco, coll'indicazione dell'età, del sesso e della specie dell'animale posseduto, e della residenza del proprietario.

Tale consegna s'intenderà obbligatoria e prosecutiva di anno in anno, fino a diffidamento per parte dell'interessato.

Art. 4. Il pagamento della tassa a mani dell'esattore comunale avrà luogo nel mese successivo alla pubblicazione dell'avviso del Sindaco di cui nell'art. 3.

Per coloro poi che in avvenire diventeranno possessori o ritentori di cani indicati dalla tariffa, la consegna ed il pagamento della tassa dovranno essere effettuati nel termine di giorni venti da quello del possesso o della ritenzione

Art. 5. Non si fa luogo al rimborso del diritto p . l cesso dei cani, nè per la traslazione di proprietà dei medesimi, ma in questo ultimo caso sarà tenuto conto al nuovo proprietario del tempo per cui è stato soddisfatto.

La tassa pagata per un cane può valere parimenti al dichiarante pel possesso d'un altro cane surrogato al primo, purchè ne sia fatta la dichiarazione.

Art. 6. In tutti i casi di contravvenzione al presente regolamento si incorrerà in un'ammenda, non minore del quadruplo della tassa.

Art. 7 In ordine alla competenza per la cognizione delle cause sì civili che penali, concernenti il diritto anzidetto, si osserveranno le leggi vigenti

Art. 8. Le contravvenzioni verranno dichiarate per via di denuncia degli Agenti comunali che le avranno scoperte, e apparterrà al Sindaco di curarne l'inquisizione, colla facoltà di comporle per mezzo d'oblazioni.

Ogni azione relativa sarà prescritta col trascorrere di giorni trenta, ed il montare netto delle ammende e delle transazioni spetterà per metà agli Agenti scopritori e per l'altra metà al Comune.

Tariffa per ogni cane di qualunque specie e razza, tanto maschio che femmina. lire italiane . . . . . annue.

Diviso di manifesto:

Il Sindaco

Veduta la deliberazione della Deputazione provinciale in data . . . . colla quale venne approvato il regolamento proposto da questo Consiglio comunale per l'imposizione di una tassa sui cani.

In esecuzione del medesimo determina quanto segue:

Art. 1. Ogni proprietario o ritentore di cani in questo Comune dovrà farne la dichiarazione all'ufficio comunale nel termine di giorni trenta dalla pubblicazione del presente manifesto.

Art. 2. Coloro che per l'avvenire diverranno proprietari o ritentori di cani, faranno eguale dichiarazione entro giorni venti da quello del loro possesso.

Art. 3. Saranno indicati nelle dichiarazioni l'età, il sesso e

la specie del cane che è conseguato, il cognome, nome e la residenza di chi lo possiede. La dichiarazione avrà effetto continuativo sino a contraria notificazione dell'interessato.

Art 4. Dopo la dichiarazione ed eseguito il pagamento della tassa, il consegnante riceverà gratuitamente una lastra metallica da essere apposta al collare del cane in segno dell'essersi adempito al regolamento Le lastre saranno mutate annualmente di forma e d'impronta.

Art. 5. Nel mese di gennaio d'ogni anno si debbono rinnovare le dichiarazioni, per ritirare la nuova lastra da apporsi al collare del cane consegnato Ogni cane dovrà essere munito di collare, su cui sia scritto il nome del proprietario, e la lastra vi sarà applicata in modo visibile a primo aspetto.

Art 6. La tassa annua di lire , stabilita del regolamento sarà pagata all'esattore comunale in un solo versamento, senza che vi sia luogo a rimborso per cessazione di possesso nell'anno. Nei casi di possesso incominciato dopo il termine fissato all'art. 1°, o dopo il principio degli anni successivi, la tassa è dovuta soltanto in ragione dei mesi che restano a decorrere nell'anno, tenuto per intiero il mese in cui ha luogo la prima dichiarazione

Art. 7. I pagamenti dovranno aver luogo per la prima volta entro un mese dalla data dichiarazione; per ogni altra nuova dichiarazione entro venti giorni dalla data del possesso del cane; per le quote annue successive entro il mese di gennaio

Art. 8. Chi acquista un cane, per cui si è già fatta la dichiarazione e pagata la tassa, è esente da un nuovo pagamento per il rimanente dell'anno, però deve presentare la quitanza di pagamento e fare la dichiarazione della sua residenza.

Art 9 In caso di traslocazione dal Comune dei militari e dei pubblici funzionari, o di altri quivi dimoranti, sarà ai medesimi restituita la tassa in ragione dei mesi restanti a compimento dell'annata.

Art. 10. La tassa pagata per un cane può valere parimenti al dichiarante pel possesso di un altro cane surrogato al primo, purchè ne sia fatta dichiarazione

Art. 11. I cani, che saranno trovati nel territorio comunale senza lastra, potranno essere sequestrati Saranno pure sequestrati i cani che, sebbene muniti di collare e di lastra, siano affetti o supposti affetti d'idrofobia, ovvero, appartenendo alla Specie dei *bull-dogs*, non sieno condotti con catenella conformemente ai regolamenti di polizia, e quelli sospetti d'idrofobia saranno, occorrendo, fatti visitare da un veterinario.

Art. 12. I cani sequestrati saranno custoditi in locale ap-

posito per essere consegnati, qualora sieno riconosciuti innocui, al proprietario che ne chiederà la restituzione, purchè adempisca all'obbligo portato dal regolamento per la tassa, rimborsi la spesa di custodia e mantenimento fissata in centesimi.... al giorno, oltre al pagamento dell'ammenda in cui fosse incorso Non venendo ritirati entro il terzo giorno al più tardi, saranno venduti od uccisi.

Art. 13. Le disposizioni degli articoli 1 e 10 non sono applicabili ai cani, che non hanno oltrepassato l'età di giorni quaranta; ai cani delle persone che non hanno residenza nel Comune; ai cani che servono di guida ai ciechi; ai cani destinati alla custodia delle greggie e degli edifizi rurali, i quali però non potranno venir introdotti nel Comune se non assicurati con funicella o catenella.

Art. 14. Indipendentemente dalle surriferite disposizioni, si provvederà nell'interesse della pubblica sicurezza a norma delle leggi vigenti; eppercìò qualora fosse determinata la distruzione dei cani non muniti di musoliera, ovvero non manodotti, l'ordine sarà eseguito, previa pubblicazione, anche sui cani provveduti di collare colla lastra comprovante il pagamento della tassa. Sono applicabili in questo caso ai contravventori le pene di polizia stabilite dal codice penale.

Dall uffizio comunale di. ..

Il Sindaco

Il Segretario

TAVERNA. — Luogo pubblico ove non si dà, d'ordinario, che il vino. Le taverne essendo un ridotto di bevitori, più che d'altro, e di crapuloni, l'Autorità e gli Agenti di P. S debbono specialmente portare sopra di esse la loro vigilanza, avvegnachè quivi bene spesso si concertino e si preparino non pochi misfatti. — V. Esercizi pubblici.

TEATRI. — Nei teatri ed altri luoghi aperti al pubblico non possono darsi rappresentazioni, accademie, serenate, feste da ballo a pagamento o di solo invito, od altro qualsiasi trattenimento senza il permesso in iscritto dell'Autorità politica locale, la quale può determinare le cautele da osservarsi nell'interesse dell'ordine pubblico. Nessuna produzione teatrale poi può essere rappresentata o declamata, senza il permesso in iscritto dell'Autorità di S. P. provinciale. Però, non ostante tale permesso, l'Autorità di S. P locale può sempre vietare la rappresentazione e declamazione, se per qualche circostanza

locale la creda inopportuna, o tale da poter dare luogo a commozioni o disordini (articolo 32 § 2 della legge di S. P. 20 marzo 1865, e 35 del relativo regolam. 18 maggio 1865) — V. Censura teatrale

L'Autorità di S. P. interviene nei teatri e nei luoghi di pubblico spettacolo, e può dare le disposizioni occorrenti nell'interesse dell'ordine pubblico. Hanno anche libero ingresso nei teatri e nei luoghi di spettacolo pubblico gli Uffiziali di S. P. comandati di servizio (art. 36 del regolamento citato).

Oltre al palco che dee essere assegnato al Prefetto o Sotto-Prefetto, ve ne sarà un altro ad uso degli Uffiziali di S. P. comandati di servizio (1). Quando non si tratti di teatro propriamente detto, o di teatro costrutto senza palchi, o del quale i palchi siano tutti di privata proprietà e non disponibili, agli Uffiziali di P. S. compete in teatro un posto riservato e distinto, e tale da lasciar loro piena libertà di azione. Il palco od il posto come sopra ad uso degli Uffiziali di S. P. deve essere somministrato da colui che fa la domanda della licenza per pubblico trattenimento. La licenza s'intende sempre vincolata a quest'obbligo, qualunque sia per essere lo spettacolo, trattenimento o pubblico divertimento che abbia luogo in teatro (art. 37).

In caso di gravi disordini o di tumulto, l'Autorità di P. S.

(1) Fu sottoposta al Consiglio di Stato la questione se possa l'articolo 37 del regolamento di S. P. 18 maggio 1865 avere legale effetto a creare l'obbligazione di somministrare senza pagamento un palco al Prefetto o Sotto-Prefetto ed un altro agli Uffiziali di Sicurezza Pubblica comandati di servizio, anche nei teatri di proprietà privata, purchè addetti a pubblico spettacolo, dappoichè la legge di S. P. 20 marzo 1865 non fa parola di quella obbligazione. Il Consiglio di Stato in data del 13 luglio 1865 ha emesso il parere, adottato dal Ministro dell'interno, che noi riproduciamo testualmente, definendo esso una controversia che non di rado avviene tra l'Autorità ed i proprietari o conduttori di teatri.

« Sentito il relatore ec. ec.

« Considerando che le rappresentazioni teatrali sono dalla legge sottoposte alla vigilanza dell'Autorità di Sicurezza Pubblica, che ad essa sovrintende il Prefetto, e respettivamente il Sotto-Prefetto, e la dirige.

« Che il diritto di proprietà è sottoposto dal codice civile alle restrizioni che la legge non solo, ma anche i regolamenti possono imporre al godimento dei beni, che d'altronde trattasi di speciale proprietà, addetta al servizio pubblico, anche quando è rappresentata da un privato; e così il proprietario di un teatro nell'ora dello spettacolo non potrebbe vietare l'ingresso nella sala ad alcuno che adempia alle condizioni di entrata, benchè possa vietarlo ad arbitrio qualunque cittadino nella sua casa, anche quando vi faccia private rappresentazioni,

« Considerando che la legge ha sottoposto le rappresentazioni teatrali a norme speciali, che se l'Uffiziale di Pubblica Sicurezza deve assistere allo

può sospendere ed anche far cessare le rappresentazioni e fra sgombrare il teatro, e se il disordine procede da colpa di colui che dà lo spettacolo od il divertimento, per inadempimento delle sue promesse, l'Autorità di P. S. può anche provvedere per la restituzione, secondo le circostanze, del prezzo d'entrata (art. 38).

Compete agli Ufficiali e Sotto-Ufficiali dei Reali Carabinieri l'ingresso gratuito nei teatri e luoghi di spettacolo pubblico dei Comuni, sui quali si estende il loro comando — Tale facoltà è riservata esclusivamente all'Ufficiale più elevato in grado nel luogo, al Comandante la Compagnia da cui dipende la Luogotenenza diretta, ed al Comandante la Stazione locale (art. 15 del R. Decreto 24 gennaio 1861, e 41 del regolamento di P. S.).

Nei luoghi ove sono costituite Direzioni teatrali, i loro regolamenti per il servizio interno devono sempre essere decretati dal Prefetto (art. 39 del regolamento di P. S.) — V. DIREZIONI TEATRALI.

Nei detti regolamenti le Direzioni teatrali possono dettare le seguenti prescrizioni.

1. Gli spettacoli devono aver principio all'ora fissata dalla Direzione, che prescrive pure a quale ora devono essere terminati.

spettacolo, e l'Autorità pubblica sovraintendere ad esso, non può trovarsi eccezione a che intervenga gratuitamente e in modo decoroso in luogo pubblico (che tale è ogni teatro anche di proprietà privata nelle ore dello spettacolo) dove è chiamata per ragione d'uffizio;

« Che il pagamento della entrata e il fitto dei palchi non è che la retribuzione del godimento dello spettacolo, al quale spesso l'Autorità interviene più per debito di servizio o di rappresentanza, che per propria elezione; che d'altronde il regolamento di S. P. non ha imposto la somministrazione del palco come un tributo alla proprietà teatrale, ma come una condizione della licenza dello spettacolo, alla quale se il ricorrente è sottoposto, potrà esserlo come esercente, ma non come proprietario del teatro

« Che se l'onere di essa condizione può minimamente ridurre a scapito del prezzo di fitto del teatro, è questa una necessità inerente alla destinazione di questa proprietà, la quale, a tutto profitto del privato proprietario, impone all'Autorità pubblica servizi e cure maggiori di gran lunga di quelle di ogni altra proprietà privata;

« Che infine la detta condizione, conforme al servizio che la legge richiede, e che ha confidato a regolamenti del potere esecutivo (art. 32 § 2 della legge di S. P. 20 marzo 1865), non può dirsi eccessiva,

« È di avviso che nulla possa opporsi alla legittimità dell'art. 37 del regolamento di P. S. 18 maggio 1865, in quanto impone la somministrazione de' palchi al Prefetto o Sotto-Prefetto ed agli Uffiziali di Pubblica Sicurezza, anche nei teatri di proprietà privata, purchè addetti a spettacolo pubblico »

2. È proibito il dar ingresso nelle sale da spettacolo ad alcuno prima dell'ora stabilita per tutti, oppure per una porta diversa da quella aperta al pubblico.

3. Una porta sola dev'essere aperta per l'accesso allo spettacolo: al finir d'esso devono aprirsi tutte per facilitare l'uscita agli spettatori.

4. Nelle sale da spettacoli deve esservi una corsia nel mezzo della larghezza di un metro almeno, nella quale non possano fermarsi gli spettatori.

A scanso di contestazioni, i banchi saranno controsegnati con cifre indicanti il numero dei posti che devono contenere.

5. Quando la sala è piena di spettatori, il bollettinario ed il portinaio all'ingresso devono avvertirne i nuovi accorrenti, i quali prima di consegnare i biglietti hanno diritto al rimborso del prezzo pagato.

6. È vietato il fare traffico dei biglietti e delle chiavi dei palchi ad altro prezzo da quello annunziato negli affissi fuori del locale a ciò destinato, ed in ore diverse da quelle in uso.

7. L'accesso ai teatri e sale qualunque da spettacoli, quando vi possa essere concorso di carrozze, deve essere illuminato in modo che esse possano circolare, senza che per la mancanza di luce ne possa derivare veruna disgrazia.

8. Devono pure essere sufficientemente illuminate, prima dell'apertura, le sale, gli atrii, le scale, i corridoi, le latrine e tutte le altre dipendenze aperte al pubblico nei teatri ed altre sale da spettacoli.

I lumi poi non si devono spegnere finchè gli spettatori non siano tutti usciti dalla sala.

9. Quando la sala non sia illuminata con lampadario od altrimenti, e che solamente dalla ribalta riceva la luce, questa non si può abbassare al fine dello spettacolo senza che gli spettatori l'abbiano affatto sgombrata.

10. La sala, i palchetti, il palco scenico, l'atrio, la scala, i corridoi e le latrine devono spazzarsi ogni giorno almeno due ore prima dell'apertura al pubblico, così debbono tenersi aperti, durante il giorno per alcune ore, le finestre e gli sfiatatoi per l'esalazione dei miasmi e cattivi odori.

11. È proibito l'ingresso sul palco scenico a chiunque è estraneo alla Direzione, o non addetto al servizio del teatro.

12. Se nel giorno stesso di una data rappresentazione un attore cadesse ammalato, così che per causa sua si dovesse cangiare il dramma, per ottenere questo cangiamento si deve presentare la fede di un medico o chirurgo, addetto a tale servizio, comprovante la malattia.

13. Non si possono introdurre nelle sale, nei palchi scenici e nelle loro dipendenze cani od altri animali qualunque.

14. È proibito d'introdurre sotto verun pretesto, lume o fuoco nell'interno dei palchi, e di fumare tanto nella platea che nei corridoi, vestiboli o qualunque altro sito dei teatri.

15. All'alzarsi del sipario gli spettatori tutti devono scoprirsi il capo, e stare in attitudine decente, e tale che nessuno impedisca a'suoi vicini di godere dello spettacolo.

È proibito il fischiare e fare clamorose dimostrazioni in modo che ne venga molestia agli spettatori, o s'interrompa il corso della rappresentazione; ed è pure vietato di soffermarsi nei corridoi, sulle scale e nei vestiboli in guisa da incagliare la libera circolazione.

16. All'uscita principale della sala, prima del termine dello spettacolo, deve affiggersi in modo a tutti visibile, l'annunzio del dramma, opera in musica, ballo od altro spettacolo che si vuole rappresentare nel giorno susseguente.

17. Qualunque cangiamento si debba fare per causa fortuita nel giorno stesso della rappresentazione ad uno spettacolo qualunque, deve annunziarsi al pubblico mutando gli affissi, se il tempo ancora lo permette, ed in ogni caso con un avviso da apporsi al sito della distribuzione dei biglietti, in modo a tutti visibile, un'ora almeno prima che si apra la sala, affinchè gli accorrenti ne siano in tempo debito avvisati.

18. I conduttori di compagnie comiche, impresari, ecc., otto giorni prima dell'apertura del teatro, debbono presentare alla Direzione l'elenco di tutti gli artisti che impiegano in quella stagione.

19. Nessun dramma, melodramma ed azione mimica, ecc., può essere rappresentata senza essere preventivamente annunziato, come nessun avviso o cartellone scritto o dipinto può essere esposto al pubblico senza la permissione dell'Autorità di P. S., presso la quale devesi lasciare un doppio degli avvisi stampati. Dalle decisioni di questa si può sempre appellare al Prefetto della Provincia.

Così pure nessuna innovazione può farsi ad un dramma o programma di ballo senza previa la permissione della Autorità di P. S.

20. Le compagnie drammatiche, pel caso che per qualunque causa si dovesse cessare dalla rappresentazione già incominciata, devono aver sempre in pronto un dramma di facile ripiego, ed all'uopo una farsa, affinchè lo spettacolo duri all'incirca il tempo solito.

21. Gli impresari o conduttori di compagnie artistiche de-

vono depositare seralmente nel palco della Direzione, oltre l'elenco della compagnia affissovi in principio della stagione, l'annunzio stampato per lo spettacolo serale.

22. Gli attori devono trovarsi sul palco scenico col loro apposito vestiario prima della sinfonia; e dopo che lo spettacolo è incominciato, nessuno di quelli che vi hanno parte può uscirne.

23. Nessun attore può vestir abiti ecclesiastici di qualunque specie, divise civili o militari, o distintivi onorifici dello Stato, che non siano indicate nelle produzioni approvate.

24. Nella rappresentazione di un dramma, l'intervallo esistente tra due atti non può durare più d'un quarto d ora, ed esso durante, l'orchestra deve suonare qualche pezzo di musica.

25. È proibito agli attori ed a qualunque persona avente parte nello spettacolo, ed in servizio sul palco scenico, di stare fra le quinte; quando però la parte loro od il servizio richiegga ivi la loro presenza, devono starvi in modo che non possano esser veduti dagli spettatori fuori tempo.

26. È severamente vietato a qualunque uomo l'introdursi nei camerini delle donne, e viceversa alle donne in quelli degli uomini.

27. Non è permesso il condurre sul palco scenico ragazzi minori di dieci anni, fuorchè siano impiegati nello spettacolo.

28. Sul palco scenico devesi osservare il maggior silenzio possibile ed il contegno più decente. Eguale condotta deve tenersi alle prove.

29 Gli artisti, impiegati ed inservienti dei teatri devono contenersi verso il pubblico rispettosamente, sì nelle parole che nei gesti.

30. Ai macchinisti dei teatri è proibito di mettere in opera qualunque macchina o voluminosa, o sulla quale debbano ascendere persone, senza che prima ne abbiano avvisata la Direzione, la quale la fa visitare da un perito, indi ne permette l'uso, o non, quando crede possa esser pericolosa per le persone.

31. Quando un membro della Direzione, come dalla Direzione delegato, crede di dover chiamare al suo cospetto sul palco scenico o nel palchetto della Direzione l'intraprenditore del teatro, il conduttore di una compagnia, un artista o qualunque inserviente, dovrà il chiamato tosto presentarsi per udirne gli ordini superiori

32. I proprietari devono tener provveduti i loro teatri, le sale da spettacolo o di divertimento, di recipienti capaci e pieni d'acqua, ed una pompa a fuoco con quegli utensili che vi devono essere annessi, ed usare quelle precauzioni contro

gli incendi, che loro verranno indicate dal Direttore delle pompe a fuoco

33. È pure loro obbligo di procurare con ogni mezzo, che le latrine siano in numero sufficiente ed inodore

34. È proibito ai proprietari dei teatri od edifizi simili di tenervi portinai, distributori di biglietti od altri inservienti fissi senza che prima siano approvati dalla Direzione; devono essi a tal oggetto rimettere alla medesima un elenco di quelli che già tengono.

35. Gli attori che per propria causa mancassero al tempo prefisso per la rappresentazione, oltre i maggiori danni che potesse ripetere l'impresario od il conduttore della compagnia, sono sottoposti alla ritenuta di una somma equivalente ad un giorno di paga per la prima volta, per la seconda volta di due, e così in proporzione.

36. Quando un dramma, ballo o spettacolo qualunque non potesse aver effetto per la mancanza improvvisa, nel giorno stesso della rappresentazione, di un attore senza legittima causa oltre i maggiori danni che potesse ripetere l'impresario od il conduttore della compagnia, deve subire la prima volta una ritenuta equivalente a cinque giorni di stipendio, la seconda di dieci e la terza di venti.

37. L'attore il quale in una rappresentazione si permettesse variazioni od aggiunte, o che facesse atti o gesti indecenti, sarà soggetto ad una ritenuta da due a dieci lire, ed occorrendo, all'ammonizione od al carcere personale, qualora dette variazioni, aggiunte, atti o gesti recassero offesa al Re, al Governo, ai cittadini, alla pubblica sicurezza od ai buoni costumi, secondo i particolari casi determinati dal codice penale e dalla legge sulla stampa.

38. Quando un attore sì gravemente mancasse da poter essere causa di disordine o di grave scandalo, la Direzione può pronunziare riguardo al medesimo l'interdizione di recitare, cantare o danzare per quel tempo che ravviserà opportuno.

39. I macchinisti, illuminatori, bollettinari ed inservienti che contravvenissero agli obblighi imposti loro, sono sottoposti all'ammonizione, a ritenzioni sulle loro paghe, alla sospensione od anche al licenziamento, da pronunciarsi sempre dalla Direzione, secondo la gravità dei casi.

40. L'importo di tutte le ritenute deve versarsi settimanalmente nelle mani del segretario della Direzione dagli intraprenditori, conduttori di compagnie, o direttori di spettacoli, con uno stato nominativo delle persone e delle somme versate.

41. Le somme così incassate dal segretario si distribuiscono

al finir d'ogni stagione alle persone più meritevoli in gratificazioni o sussidi, sulla proposta dell'impresario. — Lo stato della distribuzione deve essere sottopposto all'approvazione della Direzione, ed affisso sul palco scenico l'ultima sera della stagione

42. Tutti i proprietari dei teatri qualunque intraprenditore o direttore di spettacoli. prima d'intraprenderne l'esercizio, devono passare sottomissione avanti alla Direzione di osservare esattamente i regolamenti dalla medesima emanati, e dichiarare di sottomettervisi senza opposizione alcuna.

43. I proprietari e conduttori dei teatri e sale di spettacolo dovranno tenervi costantemente affissi ed esposti al pubblico i regolamenti emanati dalla Direzione e i manifesti dell'Autorità di P. S. — Le contravvenzioni saranno punite a termini delle vigenti leggi, ed in conformità al lib. III, cap. IV del codice penale.

TELEGRAFI. — È riservato al Governo lo stabilimento, la manutenzione e l'esercizio dei telegrafi, salve le convenzioni speciali stipulate dal Governo stesso colle società concessionarie delle strade ferrate Questo ramo di servizio dipende dal Ministero dei lavori pubblici

Chiunque in contravvenzione alla suaccennata disposizione trasmette segnali con macchine teegrafiche, od usi altre combinazioni per simile trasmissione, ed a qualsiasi distanza, è punito con multa e con carcere estensibile ad un anno Queste pene possono anche applicarsi cumulativamente, secondo le circostanze (legge 23 giugno 1853)

I guasti o deterioramenti arrecati volontariamente ai fili, alle macchine ed agli apparecchi telegrafici, ed ogni altro danno per cui siasi cagionata la dispersione delle correnti, od in qualunque altro modo siasi interrotto o compromesso il servizio dei telegrafi, sono puniti col carcere estensibile ad un anno, o colla multa, od anche con queste pene unite, secondo le circostanze Se i guasti, deterioramenti e ogni altro danno ai telegrafi sono avvenuti per sola imprudenza o negligenza, il colpevole soggiace a pene di polizia (art 687 del cod pen.).

Alla sorveglianza delle linee telegrafiche sono destinate Guardie apposite. Tuttavia gli Agenti di P. S. devono adoperarsi acciò sia reso più facile e scevro di pericoli il cómpito delle Guardie suddette, e possono i colpevoli essere sorpresi, arrestati e deferiti al potere giudiziario per l'opportuno procedimento. V. — Franchigia telegrafica.

TENTATIVO DI CRIMINE O DELITTO. — V. Attentato.

TERMINE DI CONFINE. — Lo spostamento od amozione dolosa di termini od alberi di confine è punita colla pena del carcere non minore di un anno (art. 671 del codice penale).

Sotto il vocabolo di spostamento di termini devesi comprendere ogni specie di manovra dolosa, che tenda a sfigurare il segno di confine, il fatto, p. e., di variare la superficie del suolo, e di convertire gli alberi in arbusti, in modo da rendere il termine irriconoscibile (Paillet, nota sul corrispondente art. 456 del codice francese).

Lo storno d'acque servienti di limite a due stabili cade sotto il disposto di questo articolo. È la distruzione di una chiusura che non bisogna tuttavia confondere colla semplice deviazione di una parte delle acque separative (Carnot, sullo stesso articolo del codice francese, N. 8).

TERRAZZO — V. Balconi.

TERRITORIO. — È divisione civile o politica. Tanto dicesi territorio di un Comune o d'una Provincia, quanto dello Stato.

TESORIERE. — V. Concussione — Depositari pubblici — Peculato — Trafugamento.

TESORO. — Il tesoro nel senso definito dal diritto civile è qualunque oggetto mobile di pregio che sia nascosto o sotterrato, e del quale nessuno possa provare di essere padrone. Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, purchè sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per metà al proprietario del fondo ove fu trovato e per metà al ritrovatore.

Nel senso amministrativo è la cassa in cui viene raccolto il danaro nazionale proveniente dall'esazione delle diverse tasse dirette ed indirette.

TESTAMENTO. — Il testamento è un atto rivocabile, col quale taluno, secondo le regole stabilite dal codice civile, dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse in favore di una o più persone.

TESTIMONI. — Sono ammessi a fare testimonianza in materia penale tutte le persone dell'uno e dell'altro sesso che abbiano compiuta l'età d'anni quattordici, e non siano state condannate a pene infamanti oppure per falso giuramento.

Coloro che non hanno compito l'età d'anni quattordici, o che hanno perduta la capacità di deporre, non possono, sotto pena di nullità, essere sentiti come testimoni, se non per somministrare indicazioni o schiarimenti e senza giuramento.

Occorrendo agli Ufficiali di S. P., agli Uffiziali e Bassi-Uffiziali dei Carabinieri, ai Sindaci od a quelli che ne fanno le veci, negli atti a cui procedono in qualità d'Uffiziali di polizia giudiziaria, di esaminare testimoni, debbono essi sentirli separatamente, e prima di ricevere le loro deposizioni, rammenteranno loro l'obbligo che hanno e come uomini e come cittadini di dire tutta la verità, e non altro che la verità, sui fatti su cui sono chiamati a deporre. Indi li interrogheranno sul loro nome, cognome, soprannome, sul nome del loro padre, sulla loro età, patria, domicilio, stato, professione, sul valore dei loro beni, ed anche se sieno parenti, affini ed in quale grado, o se domestici, creditori o debitori dell'imputato o della parte offesa o danneggiata.

I testimoni deporranno a viva voce, senza che sia permesso loro di leggere alcuna risposta in iscritto. Potranno tuttavia far uso di note e memorie, quando la qualità dei testimoni e la natura della causa lo esigeranno. Le deposizioni saranno distese, il più che sia possibile, colle stesse espressioni da essi usate, e ciò particolarmente quando riferiscano discorsi tenuti dall'imputato o da altre persone

Se la deposizione è relativa ad un fatto che abbia lasciate traccie permanenti, il testimonio potrà essere condotto sul luogo, ove darà quelle spiegazioni che saranno del caso.

Gli Ufficiali suddetti non possono deferire ai testimoni il giuramento.

Falsa testimonianza.

Il testimonio che, deponendo in giudizio, scientemente allega fatti falsi o false circostanze, si rende colpevole di falsa testimonianza. Il colpevole di falsa testimonianza è punito con pene più o meno gravi, secondochè ha deposto, o in materia criminale, contro o in favore dell'imputato, o in materia correzionale, o in materia di polizia, o in materia civile (art. 364-366 del codice penale).

Alle stesse pene rispettivamente stabilite contro i testimoni falsi soggiacciono i subornatori, gl'istigatori od altri cooperatori alle false testimonianze. Tali pene sono accresciute di un grado, qualora nella subornazione, istigazione o cooperazione sia stato dato o promesso danaro od altro correspettivo, ovvero sia stato usato inganno o fatta violenza (art. 368).

Occultazione della verità.

Si rende colpevole di occultazione della verità il testimonio che, deponendo in giudizio, tace in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti od alle circostanze di cui viene interrogato. — I testimoni colpevoli di occultazione della verità o di rifiuto di deporre in giudizio nelle forme prescritte dalla legge sono similmente puniti con pene diverse, secondochè la reticenza o il rifiuto ha luogo in materia criminale, correzionale, di polizia, o civile (art. 364, 369 e 370 del codice penale).

La stessa regola, che nel reato di falsa testimonianza, si applica contro i subornatori, istigatori od altri cooperatori per distogliere i testimoni dal dire la verità, o per indurli ad occultarla, ovvero ai testimoni per distoglierli dal deporre (art. 371).

TINTORIA. — V STABILIMENTI PERICOLOSI, INSALUBRI OD INCOMODI

TIPOGRAFIE. — La legge di S. P. 20 marzo 1865, in confronto di quella del 13 novembre 1859, segna un progresso nella via della libertà.

La legge del 1859 vietava l'esercizio dell'arte tipografica, litografica e simili a chi non era munito del permesso del Prefetto, non offriva morali guarentigie, non aveva il corredo degli studi e del tirocinio.

La nuova legge invece (art. 51) non assoggetta gli esercenti ad altro obbligo che a quello della preventiva dichiarazione all'Autorità locale di S P. Scopo della legge essendo quello di impedire la stampa clandestina, si raggiunge egualmente colla preventiva dichiarazione, la quale deve necessariamente indicare il luogo dell'officina.

Questa dichiarazione è solamente valida per le località, ove essa è seguita; e qualora l'esercente intenda trasportare in altro Comune la sua officina, deve rinnovare presso l'Autorità locale del Comune stesso la sua dichiarazione. La dichiarazione deve essere fatta in iscritto ed in carta da bollo a forma della legge. Copia della medesima deve essere trasmessa al Prefetto (art. 67 del regolamento di P. S. 18 maggio 1865).

TIRO A SEGNO. — Le nazioni che vogliono conseguire e mantenere la propria indipendenza è necessario che si addestrino al maneggio delle armi, affine di potere colla forza tu-

telare il proprio diritto. Alla maggior parte d'Italia nostra che Governi nemici d'ogni sua politica prosperità vollero in passato snervata ed imbelle, più che ad ogni altra nazione del consorzio europeo, corre l'obbligo di rendersi armigera per ottenere che cessi una volta la abitudine di prepotenti stranieri di correrla e conculcarla colle armate loro, di addurla in servitù e di spargere nelle sue desolate provincie miseria e rovina.

A questo scopo tende la istituzione sorta coi novelli ordini in Italia del tiro a segno nazionale e la creazione di società per lo stesso oggetto nei Comuni, nei Mandamenti e nelle Provincie.

Questa istituzione non è nuova tra noi. Il capitano di artiglieria, Angelo Angelucci, in un recente suo scritto, all'appoggio di documenti sincroni, ha messo alla luce alcune notizie sull'antichità di quest'esercizio d'arme in Italia. Diamo qui la conclusione di questo suo ragionamento (1). — « Passandomi dal dar peso al *giuoco della spada* a Cremona nel 1270, la proibizione di trarre *con la balestra* in certi posti a Pisa nel 1286, è un fatto da tenerne in gran conto perchè innegabile. Così pure è innegabile che in questa epoca non solo, ma prima eziandio (chè non si proibisce se non ciò che è di uso radicato, per ovviare ad un abuso) il *trarre di mira* fosse in grande onore nella seconda città succennata, dove nel 1318 il *tiro a segno* è comandato alla milizia de' *balestrieri*, come nel 1350 a quelli di Firenze. Nel 1354, Genova compra un secondo pezzo di terra per l'esercizio de' suoi *balestrieri* che da tempo andavano a trarre in quel luogo; nel 1386 stanzia premi all'uopo, e poco oltre anche per le valli di Bisagno, di Polcevera e di Voltri. Nel 1423 il Comune di Recanati fa del *tiro a segno con la balestra* un divertimento di festa ordinaria. Nel 1443 la Repubblica di Lucca invita i *balestrieri* a trar di mira, e pubblica tale ordinanza per regolare il giuoco che farebbe onore ai più savi Municipi d'oggidì. Nel 14.. Iesi ordina il tiro a segno con la balestra per festa municipale, a ricordo che i « *fratelli hanno ucciso i fratelli* ». Nel 1487, il Comune di Lucca istituisce il giuoco cogli schioppetti, cogli archibugi e co' passavolanti, perchè (si noti questo *perchè*) *reputavano inutile avere nelle munizioni cotesti se non vi fosse chi sapesse adoperarle nel bisogno, e perchè miglior cosa e più sicura per lo Stato lo avere cittadini*

(1) *Il tiro a segno in Italia dal XII al XVI secolo* — Cenni storici pubblicati in Torino nel 1863.

tosto che estrani, nel maneggiare tali armi Nel 1491, Venezia, la regina dell'Adria per nove secoli, la povera ma superba mendica del 1849, la infelice delusa nel 1859, che, oppressa da straniero abborrito dominio, tende le braccia incatenate al Redentore d'Italia. Venezia, dico, istituì la *prima scuola dei bombardieri* Firenze nel 1507 volle che le sue ricomposte milizie cittadine si esercitassero nel trarre di mira con lo schioppetto; e Lucca nel 1520 il tiro a segno con armi da fuoco portatili comanda, e nel 1624 quello delle artiglierie istituisce. Con questi documenti si può dire d'avere qualcosa da far superbire la nazione »

Mentre poi in tutte le altre Provincie d'Italia le istituzioni tendenti ad avvezzare alle armi i cittadini scomparivano per effetto di Governi stranieri o paurosi, in Piemonte invece, dove la dinastia fece sempre de'suoi popoli il principale fondamento della sua forza, l'uso delle armi prendeva salde radici, e diveniva ogni giorno un'occupazione popolare. — Il Duca Emanuele Filiberto nel secolo XVI emanava ordini speciali in proposito, e Carlo Emanuele II, considerando giustamente la istituzione sotto il doppio aspetto politico e morale, con sagge disposizioni procurava generalizzarla e nobilitarla ad un tempo. Gli statuti del giuoco dell'archibugio di Torino di quell'epoca, riformati ed approvati con editto di quel Principe 30 giugno 1671, potrebbero fornire anche oggidì moltissime ed eccellenti norme, sia per le regole direttive, sia per gli allettamenti dei premi e delle onorificenze onde eccitare il popolo a concorrervi

Nel secolo decimo ottavo questa scuola deve avere avuto anche in Piemonte qualche interruzione, a cagione delle guerre che desolavano questo paese, non esclusa Torino, che nel 1706 patì quel fierissimo assedio, dal quale ebbe tanta fama per la fermezza e la ostinazione con cui esercito e popolo lo sostennero, finchè un minatore (*Pietro Micca*), amante più della patria che della sua vita, fattosi vittima volontaria, tolse in un attimo da ambagi assedianti e assediati Più tardi fu ripresa e senza interruzione continuata, e non sono molti anni che alle varie società stabilite in diversi luoghi si accordava dal Governo la polvere al prezzo di fabbrica.

Per trovare altri esempi di società nel tiro bisogna venire al 1859, anno primo della redenzione d'Italia, e questi esempi li troviamo in Toscana. — Caduto il Governo Lorenese, il barone Ricasoli, che allora era a capo di questa Provincia, nel 15 novembre 1859 emanava un Decreto, col quale si stabiliva in ogni città e terra della Toscana, ove fosse instituita la Guar-

dia nazionale, il tiro a segno con carabina o fucile, e una scuola di esercitazione di fanteria tanto di linea quanto leggera, secondo le discipline speciali che venissero dal Governo approvate.

Il nuovo Regno d'Italia non poteva intralasciare questa suprema cura dell'armamento, che se è prudente cautela e provvedimento conservativo agli Stati vecchi costituiti e consolidati, è tutela indeclinabile e necessario strumento per compiere le loro sorti agli Stati nuovi fra i sospetti e i pericoli che li circondano.

Il Governo e Parlamento italiano si diedero pensiero fin dall'aprile ed agosto 1861 della instituzione dei tiri e del tiro a segno nazionale. Un Decreto Reale del 1° aprile 1861 promuoveva e favoriva la instituzione dei tiri comunali e mandamentali e del tiro nazionale; una Legge del Parlamento del 4 agosto dello stesso anno decretava un sussidio di lire cento mila per le società dei tiri, destinandone la metà per quella del tiro nazionale. In esecuzione di quella legge ed in ordine ai principii stabiliti nel Decreto del 1° aprile si instituiva, con Decreto Reale dell'11 agosto, una società per promuovere i tiri a segno, e con Decreto del Ministero dell'interno dello stesso giorno si determinavano le basi principali su cui si costituirebbero le società del tiro per aver diritto di partecipare al sussidio decretato dal Parlamento.

In seguito, per rendere più efficace tale instituzione, il Governo credette opportuno di fondere in un solo Decreto tutte le norme in proposito prima emanate, facendovi quelle modificazioni e aggiungendovi quelle disposizioni che l'esperienza suggerì opportune, massime dopo avvenuto il primo tiro nazionale a Torino, il quale se dimostrò l'attitudine degl'Italiani a questo speciale esercizio, rese in pari tempo manifesto quanto restasse tuttavia a fare. Collo stesso Decreto, che ha la data dell'11 ottobre 1861, furono abrogati il R. Decreto 1° aprile 1861, non che il Decreto ministeriale 11 agosto stesso anno.

Prima di venire a parlare particolarmente dell'economia delle norme speciali che regolano presentemente i tiri in Italia, crediamo non inopportuno rendere conto delle origini di questa instituzione in Svizzera, essendo il tiro federale svizzero il tipo, sul quale è stato specialmente ordinato il nostro tiro nazionale. L'egregio Commendatore Luigi Torelli, già Prefetto a Sondrio, Palermo e Pisa, ed ora Ministro d'agricoltura, industria e commercio, uno dei più solleciti e zelanti per la instituzione del tiro a segno in Italia, si recò

fin dal 1850 in Svizzera collo scopo di studiare colà l'ordinamento dei tiri e trapiantarli in Piemonte. Nei mesi di novembre e dicembre dello stesso anno pubblicava nella *Rivista Italiana* il frutto delle sue indagini e le sue proposte, e da questi studi noi ricaviamo la storia dei tiri federali.

Le prime memorie in Svizzera, che ricordino esercizi pubblici di tiro, rimontano alla fine del secolo XIV. Già in quell'epoca si era formata a Lucerna ed a Zurigo una società detta la *Maestranza dei tiratori* (Schützenzunft), che aveva per iscopo di esercitarsi nel tiro dell'arco, l'arma comune conosciuta in allora. Le Autorità cantonali e locali fino da quei tempi furono le più attive a promuovere quelle instituzioni, che tanto influirono in appresso sullo spirito guerriero della popolazione.

Esiste tuttora il regolamento degli arcieri di Lucerna, datato dal 1427. In esso si leggono molti ed importanti privilegi accordati alla maestranza dei tiratori. Il Governo cedette loro una casa ove riunirsi, e per dieci domeniche nell'anno accordava alcune paia di calzoni di stoffa bianca ed azzurra ed alcune corazze da distribuirsi come premi ai migliori tiratori.

L'invenzione della polvere che produsse sì grande cambiamento nell'arte della guerra, non venne forse apprezzata in luogo alcuno in tutta la sua importanza, sì prontamente come in quegli antichi centri della libertà svizzera, ed in questo ancora le memorie storiche attestano la sollecitudine dei Governi. Sino dal tempo della battaglia di Sempach, Zurigo chiamò un rinomato tiratore di Strasburgo perchè istruisse in quell'arte la sua gioventù, ed il Consiglio di Basilea pagò nel 1473 la somma di 69 franchi a due cavalieri fatti venire per insegnare la *nobile arte del tiratore*, dice la cronaca. Da quell'epoca in poi sussistettero nella Svizzera entrambe le società o maestranze, come allora si chiamavano, ossia quella dei tiratori dell'arco o arcieri, e quella dei tiratori con arma da fuoco. Come era ben naturale la prima doveva scomparire a poco a poco e far luogo alla seconda; ma tale e tanta fu sempre la venerazione per l'antichissima instituzione patria, che i tiratori d'arco non sono ancora totalmente scomparsi, ma in alcune città, per esempio Berna, Zurigo, Winterthur, ecc., esistono ancora tiratori d'arco con apposito bersaglio, adoperando tuttora precisamente lo stesso arco col quale tiravano i loro padri prima dell'invenzione della polvere.

Tra le città che si segnalarono negli antichi tempi per le sollecitudini adoperate nel propagare questi esercizi, oltre le

tre città di Zurigo, Berna e Lucerna, fu Basilea. Il Magistrato aveva destinato un luogo apposito dal 1466, ed era lungo le mura della città presso la piazza di San Pietro ove i soci esercitavansi, ed ogni domenica ne'mesi d'estate eravi un premio accordato dal Governo a spese pubbliche, e da esso pure veniva poi dato ad ogni socio un archibugio per il quale n'era garante la maestranza.

Le maestranze avevano appositi capi nominati dai membri componenti le medesime, e questi capi avevano una giurisdizione sopra le stesse in oggetti concernenti lo scopo e la disciplina indispensabile ad osservarsi. Con simile organizzazione forte e ben ragionata non è a maravigliare se l'instituzione progredisse e fruttasse sino dai primi tempi della sua introduzione. Bentosto allargandosi sopra tutta la Svizzera d'allora, l'esercizio del tiro divenne nazionale, quindi ne nacque la moltiplicazione delle società e le gare fra di esse. Nel secolo XVI non vi era più città o grossa borgata che non avesse la sua società. A Winterthur, oggi ridente città, ma in allora piccola fortezza, vedonsi ancora nel casino del bersaglio i vetri dipinti cogli stemmi della maestranza degli arcieri di detto luogo e portanti la data del 1545; molti altri luoghi conservano rimembranze di società esistenti in quel secolo.

Saper maneggiare il suo fucile è considerata in Isvizzera già da tre secoli come una condizione di buon cittadino, di cittadino utile; nè l'esercizio del tiro è colà trattato come un divertimento o cosa meramente secondaria come in quasi tutti gli altri paesi, ma come cosa seria, ed a questo sentimento vuolsi ascrivere anche il grado di perfezione al quale si è giunto.

Anticamente quest'esercizio andava unito il più spesso anche ad altri esercizi ginnastici, come per esempio, la corsa, la lotta, il lanciar sassi, ecc. ecc.; tuttavia l'esercizio del tiro rimase sempre il principale.

Era ben naturale che le società che avevano tale scopo dovevano bentosto estendere la loro attività fuori del cerchio della loro residenza, e ponendosi al contatto le diverse società, ne veniva di conseguenza lo sforzo di voler primeggiare nel concorso, e quindi ancora la grande importanza che si accordò agli individui, che colla loro abilità onoravano fuori del paese la società cui appartenevano. Le riunioni generali dovettero nascere ben presto come conseguenza della natura stessa di quegli esercizi, tuttavolta la prima riunione della quale si ha menzione, e che sotto quasi tutti i rapporti rassomiglia ai tiri federali di oggigiorno, si fu quella che

ebbe luogo nel 1452 in Sursee, piccola città del Cantone di Lucerna, situata a poca distanza del lago di Sempach. L'esempio fu tosto imitato, e Berna convocava l'anno dopo tutti i tiratori ad una festa nella sua città. Il convegno fu molto numeroso, e l'idea di primeggiare era già sì forte che le città sussidiavano coloro dei cittadini che non avevano i mezzi di recarvisi. Nè solo dalla Svizzera convenivano, ma anche dai paesi esteri, e così da lontano da impiegare persino 80 e 100 ore di viaggio; il che, se si riguarda allo stato delle strade di quei tempi, può aversi come prova dell'importanza che si dava a quelle feste sino d'allora.

Altri consimili convegni ebbero luogo or in una or in altra città della Svizzera, sempre crescendo il concorso dei tiratori, finchè essa divenne la festa prediletta degli Svizzeri.

Nè solo gli adulti si esercitavano negli esercizi di tiro, ma perfino i giovanetti; e Diebold Schilling il cronicista racconta come nel 1507 i ragazzi di Uri invitassero formalmente quelli di Lucerna ad un tiro che ebbe luogo nell'autunno di detto anno, e quelli di Lucerna se ne tornarono con 14 premi.

Infine giovani ed adulti, abitanti delle città o delle campagne, tutti prendevano parte direttamente od indirettamente a simili feste che potevansi chiamare nazionali in tutta l'estensione del termine. Ciò non vuol però essere inteso nel senso che questa instituzione fosse esclusiva della Svizzera. La storia ricorda vari tiri di Strasburgo del secolo XV, ed uno poi grandissimo che ebbe luogo nel 1576, nel quale il primo premio era di 210 fiorini dell'Impero, somma che potrebbe valutarsi in oggi, ovverosia rappresentare un valore di oltre tremila franchi.

Dalle liste dei vincitori nei diversi e più famosi tiri che ebbero luogo in Svizzera, e che si conservano ancora, risulta chiaro come anche in alcune città della Germania dovesse fiorire quella istituzione e specialmente in Augusta ed Ulma, i cui cittadini figurarono spesso nella lista dei vincitori.

Per mostrare poi in qual conto gli esteri tenessero quell'istituzione basta accennare come in un tiro dato in Glarus nel 1641 figurasse fra le vincite una colomba di argento indorato, donata dall'Ambasciatore francese a nome del suo Re.

Ma per quanto già fosse radicata nella Svizzera antica questa utile e nobile instituzione, non potè resistere all'azione dissolvente delle discordie intestine che la lacerarono verso la metà del secolo XVII. Contribuirono a questo le discordie religiose, e vi contribuì l'uso divenuto sempre più universale di vendersi allo straniero. Questa cancrena della Svizzera aveva

degradato il suo popolo, e quantunque ad onor suo convenga dire che non mancarono mai uomini che alzassero potente la voce contro quell'empio mercato, tuttavia la vinse sempre la sete dell'oro sino ai nostri giorni nei quali la riprovazione divenne universale, ed il Governo pronunciò l'abolizione degli ingaggi di Svizzeri, formanti Corpi costituiti.

Per queste ragioni cadde l'antica instituzione, che per due secoli e mezzo era stata ad un tempo l'anello d'unione del popolo svizzero e l'occupazione sua prediletta. L'ultimo tiro grandioso fu quello in S. Gallo nel 1671, e quasi che quell'idea sì felice, che pure aveva contribuito tanto a mantenere il carattere belligero nel popolo svizzero, volesse avere la sua tomba là dove aveva avuta la culla, l'ultimo tiro definitivo, del quale si trova menzione, fu ancora tenuto in Sursee nel 1683. Da quell'epoca in poi fu totalmente abbandonato, e per quasi un secolo e mezzo rimase un ricordo storico di passata età. E qui cade in acconcio accennare che in quel tempo in Italia ed in ispecie in Piemonte questa instituzione era nel suo più fiorente sviluppo.

La storia del tiro federale de' nostri tempi è più precisa, poichè la sua origine è ancora ben vicina. Dopo la pace del 1815 sorsero nella Svizzera molte società di tiro, ma per lungo tempo rimasero nella sfera dei Comuni. Vi ebbero quindi tiri cantonali. Attivissimo fra i Cantoni fu in questo il Cantone di Argovia, e fu in esso appunto che rinacque l'idea d'introdurre il tiro federale. Il progetto venne da Schmid-Guiot, capo dei tiratori della città di Aarau, uomo amantissimo della sua patria ed ottimo tiratore; ora in occasione di un tiro cantonale tenuto nel 1822 in Aarau ei propose la formazione in Svizzera di una società per un tiro federale. La sua idea trovò grata accoglienza; fu dato mano a redigere il piano dettagliato, e nel corso dell'anno 1823 fu organizzato quanto era indispensabile per attivarlo, e vennero fissati i giorni dal 7 al 12 giugno 1824 come l'epoca nella quale doveva tenersi in Aarau il *primo tiro federale de' nostri tempi*.

Se ne' tempi antichi le Autorità svizzere si erano mostrate sollecite a promuovere questa instituzione, non lo furono meno quelle de' nostri tempi. Il Governo, al quale si diresse la società, afferrò benissimo la grande importanza di quell'idea e l'influenza che una simile instituzione doveva esercitare nella Svizzera, risvegliando una gara universale nell'abilità la più utile nella guerra. La Commissione militare, alla quale fu sottoposto il piano, lo approvò, e lo raccomandò caldamente al Governo, che per mezzo delle Autorità militari de' Cantoni or-

dinò che fosse fatto noto a tutta la Svizzera, facendo invitare le società cantonali de'tiratori a concorrere in Aarau a quella festa federale, ordinò inoltre che vi fossero spediti due cannoni cogli artiglieri e munizioni occorrenti per dare i segnali durante la festa, il tutto a spese del Governo. Vi mandò altresì 600 fiorini svizzeri (800 lire) per premio. Il mattino del 7 giugno ventidue colpi di cannone annunciavano il principio della festa. Vi intervennero da circa ottocento tiratori, venuti la maggior parte colla bandiera della società cui appartenevano, un colpo di cannone salutava l'arrivo d'ogni bandiera che poi si poneva accanto alla bandiera svizzera. Diciassette bersagli erano esposti alla gara dei tiratori. Le spese sommarono in complesso a 10,820 franchi svizzeri (15,545 lire nuove italiane). Questa spesa venne anticipata da una società di azionisti di Aarau, alla quale rimase però l'introito del bersaglio che cupre quasi sempre le spese, pagandosi una data somma per poter tirare ai diversi bersagli, come è portato dal piano di ogni tiro federale. Il 12 giugno ventidue colpi di cannone chiusero la festa che non venne intorbidata da nessun caso sinistro. In quella circostanza si diede principio a formare una società del tiro federale, e si combinò il piano dei futuri tiri, ed è quello che con poche modificazioni è ora costantemente seguito.

L'idea di un tiro federale trovò nella Svizzera un terreno ben preparato, perchè se anche l'antica instituzione era scomparsa, viva ancora era la passione, e le numerose società ed i tiri cantonali l'alimentavano di continuo. Quale dovesse essere il risultato dei primi esperimenti era quindi facile il prevederlo, tuttavia la realtà superò di lungo l'aspettativa, l'instituzione crebbe a passi da gigante, e prese dimensioni finora inaudite in altri luoghi. Fu conseguenza questa dei facili mezzi di comunicazione, dell'estensione maggiore della Svizzera in confronto all'antica, e della gara dei nuovi Cantoni di superare gli antichi, e parte anche di speciali circostanze politiche.

È da osservarsi, ad onore del suo fondatore Schmid-Guiot, che lo scopo di unire gli animi fu precisamente anche nelle sue mire, e se la Svizzera fu lacerata dalla guerra intestina anche dopo, nessuno sa dire quanto quella instituzione può avere influito a dare alla sua maggior parte quella unità d'idea e quella fermezza di azione che poi spiegò nella guerra, e che adoperata da un uomo di genio quale Dufour pose termine in pochi giorni ad una lotta che pareva dovere per lungo tempo insanguinare la Svizzera.

Ad ogni modo il pensiero del suo fondatore fu quello di

promuovere l'unione, ed il mezzo adoperato non poteva essere più in armonia collo spirito della nazione

In pochi anni l'instituzione prese uno sviluppo, quale appena si poteva attendere nel corso di più generazioni.

Nel 1827 fu tenuto a Basilea il secondo tiro federale. La spesa salì di già a 25 mila franchi ed il concorso a due mila e più tiratori

Al tiro di Berna del 1830 il numero degli accorsi fu di quattromila Vi si trovavano presenti settanta società, e si calcolavano 130 mila colpi.

Al tiro di Lucerna (1832) il numero dei bersagli fu portato a 37, e settantasette bandiere di società fecero corona alla gran bandiera federale.

Dopo Lucerna venne la volta di Zurigo, il che per chiunque conosce il paese è come dire che si doveva andare ben oltre; nè può essere altrimenti, poichè le comunicazioni celeri e moltiplicate fanno sì che Zurigo ora forma, per così dire, un sol corpo col suo lungo lago, il quale poi è vero semenzaio di società di tiro, ed inoltre un centro di vita e di ricchezze Gli apparecchi furono grandiosi; non bastando più 37 bersagli, furono portati a quarantadue. Ricche e numerose furono le offerte del Governo e delle società, le spese ammontarono a 76 mila frachi, e vi concorsero più di quattro mila tiratori e da circa ventimila persone per godere quello spettacolo. Le circostanze politiche diedero poi un carattere speciale a quel tiro, e contribuirono non poco al suo celerissimo sviluppo La Svizzera versava allora in difficili circostanze, molte Potenze mandavano note fulminanti, poichè si diceva essere la Svizzera il focolare dei moti rivoluzionari, in ispecial modo mostravasi minacciosa la Francia per l'ospitalità accordata a Luigi Bonaparte nel Cantone di Turgovia; il che toglieva il sonno a Luigi Filippo, che nella sua gioventù aveva pure anch'esso ricevuto asilo in Svizzera Il Governo cantonale, che sedeva allora a Zurigo, si era mostrato alquanto titubante, ma la voce pubblica lo rincorava, e quella festa finì a dargli l'energia che veramente era nella nazione I discorsi tenuti in quella occasione da diversi oratori sono i più interessanti fra quanti erano stati fatti fino allora, poichè era il caso che dal consiglio si poteva passare facilmente al fatto, e coloro che consigliavano non erano uomini che si contentano di far progetti, lasciando agli altri l'incarico di eseguirli ma erano uomini che mentre parlavano, si appoggiavano sopra carabine che all'atto pratico formano l'argomento più solido, e la coscienza che avevano di sapere adoperare quell'argomento

e la vista di migliaia di compagni, tutti di egual tempra, li rendeva arditi, e si tennero discorsi degni d'essere letti anche oggi giorno per la maschia energia che tanto piace, quando si vede in uomini che ne danno l'esempio.

Dopo il tiro di Zurigo, lo sviluppo della instituzione prese uno slancio ancora più rapido. Oltre i Governi cantonali e le società, cominciarono anche i particolari ad offrire doni, e questi divennero sempre più considerevoli. Al tiro di Losanna del 1836 si calcola di già il loro importo ad oltre dieci mila franchi, e le spese salirono a centomila franchi, le quali vennero come negli altri rimborsate dagli introiti. Ma segnalato sopra tutti sotto il rapporto dei doni fu il tiro di Coira del 1842. I regali dei privati non vennero solo dalla Svizzera, ma da tutte le parti del mondo. Il primo premio era un pezzo d'oro mandato da Svizzeri dimoranti a Baja nel Brasile, del valore di mille franchi. Gli Svizzeri di Mosca avevano mandati doni per 600 franchi, e così fecero quelli di Londra, d'Amsterdam, di Berlino, di Roma, di Napoli, di Milano e di Trieste; infine ne vennero da quasi tutte le capitali d'Europa, e fra questi e le offerte dei Comuni e di società private i doni salirono alla somma di 42 mila franchi svizzeri, oltre sei posti gratuiti nell'istituto Fellemberg per i figli dei poveri tiratori. Certamente fu quella una bella prova di quanto era divenuta già popolare quella instituzione.

Quando nel 1849 il giro ricondusse il tiro federale (si tiene ogni due anni) in Aarau, patria nativa dell'instituzione moderna, come Sursee era stata del tiro per l'antica Svizzera, non è a dire come splendidamente riuscisse. Il concorso passò tutti i limiti conosciuti, la città non fu in grado di contenere tanti ospiti, molti dei quali dovettero andare nei paesi vicini a pernottare, od agglomerarsi nelle case come truppe di passaggio; i bersagli che nel 1824 erano in numero di 17 vennero portati a 60, la strada ferrata da Zurigo a Baden diede un reddito straordinario derivato da quella circostanza; infine non sarebbe tampoco possibile il dire quanti mila uomini vi concorsero, tale e tanto si fu l'andirivieni. I colpi fatti si calcolarono ad oltre quattrocento mila, e in sì gran movimento nessun caso funesto intorbidò la festa, e tutto procedette con ordine e colla più perfetta armonia.

Ma ritorniamo a noi. Per radicare la instituzione dei tiri nelle abitudini del popolo importa non solo diffonderla, ma darle elementi di una vita duratura. Per diffonderla è opportuno ricorrere a quell'iniziativa patriottica popolare, che mai fa difetto quando si tratta d'istituzioni che possono riuscire a

dar forza alla nazione; perchè questa iniziativa si svolga vigorosamente, conviene che vi sia chi le ne dia l'impulso, e per consolidarla conviene sia collegata colle istituzioni già in pieno vigore, quali sono le Provincie, i Municipi e le Guardie nazionali.

A tali principii direttivi è appunto informato il Regio Decreto 11 ottobre 1863, col quale è autorizzata la costituzione di società per promuovere l'attivazione di tiri al segno, e si danno le norme perchè questa instituzione riesca veramente efficace.

Le società sono provinciali, mandamentali, comunali, secondochè si assumono l'incarico di dare periodicamente tiri di gara col concorso delle Guardie nazionali della Provincia o del Mandamento, non che delle società ivi regolarmente instituite, oppure circoscrivono la loro azione entro i limiti del Comune. Sono private quelle che hanno per iscopo la sola istruzione dei soci, anche queste possono formare tiri di gara.

Portano tutte il titolo di *Società del tiro a segno*, e possono essere iniziate tanto dalle rappresentanze provinciali o comunali, quanto dai privati. — Esse sono indipendenti tra di loro; nessuna ingerenza di comando possono avere le une sulle altre.

È vietato alle società di occuparsi di oggetti estranei all'instituzione dei tiri a segno.

Ogni cittadino non compreso nelle esclusioni previste dall'art. 13 della legge 4 marzo 1848 sulla Guardia nazionale può essere ammesso a far parte della società del tiro a segno, con che abbia raggiunto l'età d'anni ventuno, e dimori almeno una parte dell'anno nella Provincia, nel Mandamento o Comune rispettivi. — Siccome però la legge che regola l'esercizio della caccia permette il rilascio della relativa licenza al minorenne, quando la domanda sia accompagnata dal consenso dei genitori o del tutore, così possono anche i minorenni far parte della società colla esplicita e formale garanzia di chi civilmente li rappresenti, e possono poi ad ogni modo esercitarsi e gareggiare al tiro a segno, quando abbiano raggiunta l'età di 16 anni, sotto la speciale responsabilità di un socio (circolare N. 170 del Ministero-interni 31 dicembre 1863).

Ogni società ha una Direzione composta d'un Presidente e di quel numero di membri che viene determinato nello Statuto della società.

Le Direzioni delle società provinciali, mandamentali e comunali sono presiedute dal Comandante della Guardia nazio-

nale della propria sede, se vi esiste un Comando superiore, una Legione od un Battaglione, in difetto da altro Ufficiale della Guardia nazionale designato dall'Autorità politica della Provincia. Gli altri membri delle stesse Direzioni, come pure quelli delle Direzioni delle società private ed i Presidenti di queste ultime, sono nominati dai soci nel loro seno a maggioranza assoluta di voti ed a schede segrete. Può essere nominato nello stesso modo un Segretario anche fuori del novero dei soci.

Per la validità della riunione dei soci si richiede la presenza della metà dei soci stessi; però alla seconda convocazione le deliberazioni sono valide, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Appena nominata la Direzione, essa deve compilare lo statuto definitivo della società, e sottoporlo alle deliberazioni dei soci. Deve pure formare il proprio regolamento interno. Tanto lo statuto che il regolamento vogliono essere approvati per mezzo di Decreto Reale. La Direzione di ciascuna società ha la sua sede nel capo-luogo della Provincia, del Mandamento o del Comune rispettivo.

I tiri periodici di gara delle società provinciali e mandamentali si possono attuare in qualunque Comune della propria circoscrizione, il quale ne faccia domanda, si obblighi di sostenerne in tutto od in parte le spese nel caso d'insufficenza dei mezzi della società, e provi di aver un locale acconcio. Quando gli stessi tiri hanno luogo in Comune che non sia quello della sede della Direzione, questa può delegare le proprie attribuzioni a persone di sua confidenza le quali si rechino sul sito al fine di dirigere le occorrenti disposizioni.

Prima di aprire tiri di gara è necessario di ottenere il permesso dal Prefetto, alla cui approvazione devesi eziandio sottoporre il programma relativo. Un esemplare di questo devesi spedire al Ministero dell'interno a diligenza della Direzione della società.

In ogni tiro di gara, tranne i privati, la metà dei bersagli e dei premi è assegnata alle armi d'ordinanza italiana.

Per l'ammessione ai tiri di gara si esigono le stesse condizioni prescritte per poter far parte di una società. In nessun tiro di gara dato dalle società provinciali, mandamentali, comunali o private sono ammesse rappresentanze di società o Guardie nazionali non comprese nella rispettiva circoscrizione territoriale.

La Direzione cura lo sviluppo della società, ne amministra i fondi, fissa il prezzo dei tiri, i giorni e le ore del servizio,

e conferisce i premi, il tutto in conformità dei propri statuti. Essa mantiene l'ordine nei tiri, e pronuncia sulle contestazioni che insorgessero. Dalle decisioni della Direzione è lecito appellarsi al giudizio della Direzione di un'altra società debitamente approvata e scelta di comune accordo tra le parti interessate. Qualora però nel recinto del tiro nascessero contese con minacce di disordini, sono tutti obbligati ad osservare le disposizioni date provvisoriamente dall'Autorità municipale ivi presente, in difetto dal membro più provetto della Direzione, ed in mancanza di lui dal socio maggiore d'età che non abbia parte nella questione.

Possono essere sussidiate dal Governo le società legalmente costituite, le quali accordano l'uso del loro locale alla Guardia nazionale, e specialmente quelle che destinano inoltre bersagli liberi a tutti i cittadini in alcune ore dei giorni festivi per esercitarsi con armi d'ordinanza, mediante il solo pagamento delle munizioni. I sussidi governativi sono accordati unicamente per premi, per l'acquisto d'armi e munizioni e per sopperire ad altre spese d'ordinaria manutenzione dei tiri.

Il Governo concede alle società che ne fanno richiesta le munizioni da guerra al prezzo di fabbrica. Esso procura di fornire alle società che ne fanno domanda, e ne assumono il carico corrispondente, persona capace di conservare le armi, dirigerne ed insegnarne l'uso pratico, scegliendola fra i soldati dell'esercito benemeriti e divenuti inabili al servizio militare.

Ma perchè i tiri provinciali, mandamentali, comunali e privati possano avere una rigogliosa vita è necessario che di quando in quando si apra una palestra generale, ove i tiratori vengano a contendere fra di loro in nobile gara. A questo intento fu instituita con R. Decreto 11 agosto 1861 una società avente per iscopo di promuovere ogni anno uno o più tiri a segno nazionali, in una o più città del Regno. Il tiro nazionale è come il complemento della instituzione dei tiri provinciali, mandamentali, comunali e privati, ed ha ancora il vantaggio, col raccogliere annualmente in una sola città i tiratori delle diverse Provincie, di far sì che imparino questi a conoscersi a vicenda, e quindi stimarsi, e stringere i vincoli di una buona e leale fratellanza.

L'associazione è annuale. Il contributo è di lire 5. Pagandosi dieci annualità si diviene *socio perpetuo*. Le somme riscosse per tal titolo sono impiegate a frutto, e non si può disporre che del reddito.

In ogni tiro nazionale la metà almeno dei bersagli deve essere destinata per armi del calibro d'ordinanza. Vi è poi

sempre un bersaglio al quale non potranno concorrere che soci nazionali, ed a quello deve essere assegnato il primo premio.

A capo della società vi è una Direzione composta d'un Presidente, tre Vice-Presidenti e dodici Consiglieri. Il Presidente e i Vice-Presidenti sono nominati dal Re, i Consiglieri dal Ministro dell'interno. Durano in carica due anni, e possono essere rieletti La Direzione ha amplissimi poteri. Essa forma il programma del tiro annuale ed i relativi regolamenti, stabilisce i premi col contributo, col sussidio del Governo e coi sussidi che fossero dati senza una speciale destinazione, e determina le spese a farsi.

Oltre la missione di tendere allo scopo grande e principale di diffondere mediante l'introduzione di questi esercizi l'amore alle armi, la Direzione ha ancora quella di fare una collezione la più perfetta possibile delle armi di precisione, come pure delle opere tecniche relative alle medesime

Questa missione è importante L'arma di precisione costituisce uno de'problemi più essenziali a sciogliersi Il quesito, *quale sia l'arma di precisione che può meglio convenire ad un esercito*, non è ancora sciolto. Poterle avere tutte sott'occhio, colle descrizioni dei loro vantaggi, colle relazioni degli uomini de l'arte, è un vantaggio grande, e che può condurre gli uomini che vi si applicano di proposito a fare nuove scoperte, e fu quindi ottimo divisamento quello di affidare simile incarico alla Direzione generale del tiro nazionale

La Direzione forma d'ordinario un Comitato esecutivo, a forma di quello che si pratica in Svizzera nel tiro federale. Il Comitato esecutivo ha l'ufficio di dare tutti i provvedimenti per la buona riuscita del tiro nazionale nel luogo e nell'anno pel quale è nominato, eccita lo zelo dei cittadini, ne raccoglie i doni da distribuirsi in premi ai vincitori, determina le norme, le guarentigie, i procedimenti del tiro

Il primo tiro nazionale fu tenuto nel 1863 a Torino, il secondo nell'anno appresso a Milano, ed il terzo addì 18 giugno 1865 in Firenze

TITOLI DI DIGNITA'. — L'usurpazione di titoli di dignità è punita col carcere non minore di un mese ed estensibile ad un anno, e con multa da cento a cinquecento lire In caso di recidiva nello stesso reato avrà sempre luogo il carcere non minore di mesi tre (art. 290 del codice penale).

TOMBE. — Qualunque violazione di tombe o di sepolcri è

punita colla relegazione estensibile ad anni cinque o col carcere, o con multa sino a lire cinquecento, secondo la maggiore o minore gravezza dei casi (art. 519 del codice penale). — V. Cadaveri — Cimiteri — Inumazioni.

TOMBOLA. — V. Giuochi proibiti.

TORBIERE. — Il Sotto-Prefetto, preso il parere dell'ingegnere delle miniere, prescrive le condizioni alle quali ogni coltivazione di torbiera deve, secondo i casi e le circostanze locali, essere assoggettata nell'interesse della sicurezza e della salubrità pubblica. Queste condizioni sono notificate al coltivatore per mezzo del Sindaco del Comune, il quale avrà incarico di curarne l'osservanza.

I proprietari, coltivatori od i loro aventi diritto, i quali non si conformassero alle condizioni imposte dal Sotto-Prefetto per la coltivazione delle torbiere, possono essere ingiunti a desistere dalla coltivazione. Contro tale decreto di sospensione vi è ricorso al Ministro dei lavori pubblici, il quale provvede, sentito il Consiglio delle miniere.

Allorquando la vicinanza di diverse torbiere rende necessaria qualche opera nell'interesse della sicurezza e della salubrità pubblica, i concessionari possono per l'esecuzione di tali opere essere riuniti in consorzio da stabilirsi con Decreto Reale, previo parere del Consiglio delle miniere, e sentito il Consiglio di Stato (legge 20 novembre 1859).

TRADIMENTO. — Il tradimento è un reato militare. È reputato reo di tradimento:

1. Il militare che porta le armi contro lo Stato;

2. Il militare che abbandona al nemico, od a qualsivoglia altra persona nell'interesse del nemico, l'esercito od una frazione di esso, di cui avesse il comando, la piazza o porto qualunque statogli affidato, o le provviste dell'esercito in armi, munizioni, viveri o danaro;

3. Il militare che in qualsivoglia modo fa conoscere al nemico gli stati o la situazione dell'esercito, i piani delle fortezze, arsenali, porti o rade, degli accampamenti o posizioni, la parola d'ordine o di campagna, il segreto del posto, d'una operazione, spedizione o trattativa, ovvero lo stato delle provvisioni in armi, munizioni, viveri o danari;

4. Il militare che fa in qualunque modo conoscere al nemico le carte topografiche, i profili o rilievi di terreno che gli fossero affidati, o che con violenze, artifizi o corruzione avesse potuto sottrarre;

5. Il militare che partecipa a complotti, o fa tumulto in faccia al nemico o in una piazza assediata per costringere il Comandante a retrocedere od arrendersi o capitolare, ovvero provoca alla fuga, od impedisce alla truppa che si rannodi, o sparge notizie tendenti ad incutere lo spavento ed il disordine nelle file;

6. Il militare che espone con un fatto od omissione l'esercito od una parte di esso a qualche pericolo, od impedisce il buon esito di una operazione militare, od in qualsivoglia modo toglie o tenta di toglere all'esercito o ad una parte di esso alcun mezzo di agire contro il nemico, o facilita a questo il modo di meglio difendersi o maggiormente nuocere;

7. Il militare che ricusa di prestare obbedienza, nello scopo di tradire, all'ordine di combattere, si dà alla fuga, o si tiene a parte fuori della mischia;

8. Il militare infine che, nell'intenzione di tradire, entra in qualsiasi modo in intelligenza o corrispondenza col nemico, la quale possa arrecar danno (art. 71-73 del codice penale militare).

TRADUZIONE DEI DETENUTI. — Le traduzioni dei detenuti si eseguiscono di regola ordinaria dai Carabinieri Reali col mezzo delle corrispondenze. — Possono tuttavia essere richiesti gli altri Agenti della forza pubblica, ed in mancanza od insufficienza di questi, la truppa di linea e la Guardia nazionale.

Il trasporto dei condannati, che devono passare da un carcere giudiziario in una casa di pena, si fa in apposite vetture cellulari; per gli imputati od altri detenuti si fa pure uso, ove si possa, di vetture cellulari, od almeno di appositi carri coperti: potranno però farsi trasportare a proprie spese in apposite vetture; nel qual caso si sottometteranno a tutte quelle cautele d'ordine e di sicurezza, che prescriverà l'Autorità, la quale ne ordinò il traslocamento, od il capo della scorta incaricato della traduzione.

Le norme, alle quali debbono i Carabinieri Reali attenersi nella traduzione dei detenuti, sono definite dagli articoli 292-342 del loro regolamento.

TRAFUGAMENTO. — Il trafugamento, la sottrazione, la soppressione, la distruzione di depositi pubblici, commessi da depositari pubblici o da altri agenti, a cui erano affidati in custodia, sono puniti colle pene rispettivamente stabilite dagli articoli 210-213 e 298-300 del codice penale. — V. DEPOSITARI PUBBLICI — DEPOSITI PUBBLICI — PECULATO.

Chiunque, dopo aver prodotto in una controversia giudiziaria qualche titolo, documento od altro scritto, l'avrà in qualsiasi modo trafugato, è punito con multa estensibile a lire 300 (art. 633).

TRANSAZIONE. — È l'atto con cui due parti contendenti convengono in una causa cominciata o già nel cominciare, cedendo un poco delle pretese loro.

TRASFERTE DEGLI UFFICIALI ED AGENTI DI P. S. — V. Indennita' di trasferta.

TRASGRESSIONE. — Da *transgredi*, che significa fare al di là del permesso. Questa parola s'applica comunemente per indicare qualunque contravvenzione alle leggi di polizia, o un atto qualunque che sorpassi i limiti del comando posto, o contrario al comando stesso od alla legge.

TRASLOCAMENTO D'IMPIEGATI. — V. Indennita' di traslocazione.

TRASPORTO D'INDIGENTI. — V. Indennita' di via e mezzi di trasporto agli indigenti.

TRATTATI. — Appartiene al Re di fare i trattati che regolano i rapporti politici e commerciali dello Stato colle Potenze estere, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati, che importassero un onere alle finanze o variazione di territorio dello Stato, non hanno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere (art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno).

I trattati diplomatici non possono, finchè non sono stati promulgati, costituire il fondamento di giudiziaria inquisizione contro i cittadini per infrazione a questi trattati, infrazione da cui si pretendesse derivare l'esistenza di un crimine contro la sicurezza esterna dello Stato (Cassazione francese, 28 maggio 1834).

TRIBUNALI. — V. Giustizia.

TROVATELLI. — Sotto questo vocabolo generale comprendonsi tutti quei fanciulli, il mantenimento e l'educazione de'quali è affidata alla pubblica carità. Sono essi: 1° i bam-

bini esposti; 2° i fanciulli abbandonati; 3° gli orfani poveri. — V. ESPOSTI — FANCIULLI ABBANDONATI — ORFANI POVERI.

TRUFFA. — Chiunque, sia facendo uso di falsi nomi o di false qualità, sia impiegando raggiri fraudolenti per far credere l'esistenza di false imprese di un potere o di un credito immaginario, o per far nascere la speranza od il timore di un successo, di un accidente o di qualunque altro avvenimento chimerico, o con qualsivoglia altro artifizio o maneggio doloso atto ad ingannare od abusare dell'altrui buona fede, si sarà fatto consegnare o rilasciare danaro, fondi, mobili, obbligazioni, disposizioni, biglietti, promesse, quitanze o liberazioni che non gli spettino, ed avrà con alcuno di questi mezzi carpito la totalità o parte degli altrui beni, sarà punito col carcere e con multa estensibile a lire duemila, salve sempre le pene maggiori se vi è reato di falso (art. 626 del codice penale).

Tre sono gli estremi necessari perchè si verifichi l'esistenza del delitto previsto da quest'articolo, l'impiego di mezzi fraudolenti, la rimessione di valori ottenuti all'egida di questi mezzi, lo storno o la dissipazione di questi valori che fanno consumata la truffa (Cassazione di Torino, 23 giugno 1855).

In materia di truffa avvi principio di esecuzione, cadente sotto la sanzione penale, e quindi *reato tentato* anche senza che la rimessione dei valori abbia cominciato ad avere effetto. Basta che i raggiri siano condotti a tale, che il truffato sia pronto alla detta rimessione, impedita da contingenze indipendenti dall'agente. L'effettiva consegna darebbe al reato maggior gravità, e ne costituirebbe la consumazione (Cassazione di Torino, 24 marzo 1849 e 18 giugno successivo).

Se un procuratore assume contemporaneamente la difesa delle due parti in una stessa causa, mediante il presta-nome di altro causidico per una di esse ad insaputa del cliente, se si fa rimettere fondi dal patrocinato che si crede da lui difeso, se conduce la causa in modo proficuo a sè anzichè ai clienti, se tiene corrispondenza con ambi, quale loro procuratore, e riscuote da entrambi onorari e spese, tutto ciò combinato, costituisce il reato di truffa giusta il presente articolo (Cassazione di Torino, 12 luglio 1854).

Chi, supponendo aver ricevuto mandato di assassinare una persona, riesce a carpire da questa una somma che essa paga per sottrarsi al temuto pericolo, è colpevole di estorsione, non di sola truffa (Cassazione di Torino, 22 maggio 1855).

Il vetturale che sotto altrui nome prende un carico di mercanzia, e ne dispone a suo profitto, non commette un falso,

se non sottoscrive alcun documento; questo fatto involve semplice truffa (Cassazione francese, 14 germile anno XIII).

Chi, profittando della coincidenza del nome altrui col proprio, assumendo una qualità che non gli spetta, allegando relazioni e fatti inesistenti, si fa consegnare dall'ufficio postale una lettera assicurata contenente valori che si appropria con dolo, è reo di truffa (Cassazione di Torino, 10 agosto 1857).

Il fatto di aver spediti certificati di visita e percepito onorarii, assumendo la falsa qualità di chirurgo, costituisce il delitto di truffa (Cassazione francese, 6 agosto 1807).

Lo stabilimento di un simulacro di una casa di commercio nello scopo di persuadere l'esistenza di un credito immaginario, ed in cui nome si sono fatte rilasciare mercanzie a mezzo di manovre fraudolente, costituisce l'uso di falsa qualità nel senso di questo articolo (Cassazione francese, 28 marzo 1839).

A costituire la truffa basta il concorso di qualsivoglia artifizio o maneggio doloso atto ad inspirare timore di qualsiasi avvenimento chimerico, o ad ingannare o ad abusare dell'altrui buona fede, coll'intendimento di carpir somme o danari. Se non costituirebbe truffa il fatto di colui che minaccia il colpevole di un reato di denunciarlo alla giustizia mettendo a prezzo il suo silenzio, questo fatto può divenir truffa, quando concorse un concerto fra diversi, un raggiro fondamentale per inspirare timori chimerici, per ingannare e sorprendere l'altrui buona fede (Cassazione di Torino, 5 settembre 1856).

Gli artifizi e maneggi dolosi, usati col mezzo di giuoco di carte per ingannare l'altrui buona fede e carpir danari, costituiscono pure il reato di truffa (Cassazione di Torino, 13 giugno 1856).

Colui che con falsi raggiri si fa credere proprietario di beni di non sua spettanza, e dando ipoteca sopra gli stessi, riesce a carpire un mutuo per somma eccedente il valore dei beni proprii, è colpevole di truffa (Cassazione di Torino, 10 giugno 1851).

Se con finta lettera un individuo induca il proprietario di una merce a farne consegna e deposito in un dato luogo, e poi la distrugga a proprio vantaggio, avvi in ciò truffa, non semplice abuso di confidenza (Cassazione di Torino, 23 febbraio 1849).

È reo di truffa colui che col mezzo di cambiali sottoscritte da persone o supposte o sconosciute e di niun credito, e colla scienza preventiva che l'importo delle stesse non sarebbe mai pagato, riesce a carpir merci da corrispondenti che trae in

inganno. Se il falso aggrava la truffa, non la costituisce. Anche nella truffa si dà reato tentato (Cassazione di Torino, 6 maggio 1856).

Chi abusando dell'altrui buona fede, e vantando poteri straordinari per liberare alcuno dal servizio militare carpisce denaro, è reo di truffa (Cassazione di Torino, 27 gennaio 1859).

Chi rimette altrui un biglietto di banca per lire cinquanta, e facendo assegnamento sull'ignoranza del ricevente e sull'apparenza del viglietto, allega che sia del valore di lire cinquecento, e riesce al suo intento, commette il reato di truffa: in questo fatto il dolo è *iure ipso* (Tribunale correzionale di Torino, 26 maggio 1860).

L'agente per militare surrogazione, il quale dichiara falsamente al surrogante che il surrogato non ha che due anni in luogo di cinque di servizio a compiere sotto le bandiere, e che per impedire la scoperta di questa falsa allegazione, lo guarda a vista, e gli impedisce di comunicare con terzi, si rende colpevole di truffa (Cassazione francese, 16 luglio 1852).

Il domestico, che incaricato di comprare in suo nome personale e presso mercanti di sua scelta le provviste di tavola pel suo padrone, il cui rimborso è ad esso fatto direttamente da questo, si fa rilasciare provviste a credito in nome del suo padrone, senza autorizzazione, ed in luogo di pagare i mercanti, dissipa il denaro che gli è rimesso, commette truffa a pregiudizio di questi mercanti (Cassazione francese, 22 gennaio 1813).

Il medico che accetta una somma di denaro ad esso offerta, allo scopo e dietro promessa da esso fatta di ottenere l'esenzione dal servizio militare di un inscritto di leva, si fa colpevole del delitto di truffa, ancorchè egli siasi obbligato di restituire la somma, se l'inscritto non fu liberato (Cassazione francese, 4 aprile 1839).

Chi per dolo od artifizio tenta di scroccare una somma esigendo una seconda volta un pagamento già avuto, e distruggendo una copia di un atto, avuto solo in prestito, sul dorso della quale era scritta la ricevuta, e cedendo il supposto credito come buono, è reo di truffa (Cassazione di Torino, 30 giugno 1858).

Il potere od il credito debbe riputarsi immaginario dal momento che l'agente non può adempiere le sue promesse, e che egli sapeva di non poterle adempiere dal punto stesso in cui le faceva. Quindi vi ha truffa da parte del notaio, il quale nel persuadere ad un suo cliente l'esistenza d'un credito immaginario, gli fa sottoscrivere biglietti in bianco, e questi im-

piega nel suo interesse personale (Cassazione francese, 15 ottobre 1849)

Il mandatario che fa sottoscrivere a suo profitto biglietti, aventi per causa la vendita di mercanzie cedute a prezzi eccessivi, facendo nascere nello spirito del mandante la speranza di un beneficio immaginario, si rende colpevole di truffa (Cassazione francese, 8 dicembre 1853).

Vi ha delitto di truffa da parte del guardacaccia, che si fa dar danaro per non redigere processo verbale a causa di un delitto di caccia commesso su proprietà diverse da quelle affidate alla sua guardia (Cassazione francese, 21 marzo 1827).

È reo di truffa e non di semplice abuso di deposito colui che, riuscito a farsi consegnare il danaro altrui, inventa una grassazione con depredazione del medesimo per liberarsi dalla restituzione. Lo stesso riflette sul complice (Cassazione di Torino, 1° aprile 1850)

Il veterinario, che curando un cavallo dichiara al proprietario essere morboso, lo consiglia di abbatterlo, s'incarica di farlo, ma invece lo adopera per alcun tempo per suo ed altrui servizio, e lo vende a suo profitto, è reo di truffa; postochè l'animale aveva un valore che ei sottrasse al proprietario (Cassazione di Torino, 7 marzo 1856).

Non commette il delitto di truffa colui che si fa servire da bere e da mangiare in un albergo sapendo di non avere di che pagare (Bourges, 5 marzo 1840).

TRUPPE IN MARCIA. — V. Alloggi militari

TUMULTO. — È una grave turbazione, una confusione d'atti e di voci, un gonfiarsi, per così dire, dell'onda popolare, avente per lo più scopo di minacciare la sicurezza dei cittadini o l'ordine pubblico. — V. Assembramenti — Sedizione

U

UBBRIACHEZZA. — I criminalisti sono concordi nel considerare l'ubbriachezza siccome una circostanza mitigante del reato commesso in tale stato, quando però l'ubbriachezza non sia abituale, e non sia stata contratta per incitamento o mezzo a delinquere.

L'art. 95 del codice penale italiano stabilisce che allorquando

il reato è commesso nello stato di piena ubbriachezza, contratta senza deliberato proposito da colui che non è solito ubbriacarsi, i Giudici applicheranno al colpevole la pena del carcere, estensibile, secondo le circostanze dei casi, anche ad anni dieci.

Perchè l'ubbriachezza possa escludere l'animo determinato a delinquere, è d'uopo che sia a tale grado da togliere il discernimento dell'azione delittuosa che si commette; in grado minore costituisce solo una circostanza attenuante (Cassazione di Torino, 27 agosto 1833).

UFFIZIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA. — Sono Uffiziali di polizia giudiziaria:

1. Le Guardie campestri e gli Agenti di P. S.;

2. Gli Uffiziali e i Bassi-Uffiziali dei Carabinieri Reali, i Delegati ed Applicati, e gli Uffiziali in genere di Pubblica Sicurezza, che per leggi speciali abbiano, e possano esercitare tutte le attribuzioni di questi ultimi, i Sindaci e chi ne fa le veci; osservati da ciascuno i limiti delle sue attribuzioni, e senza pregiudizio della subordinazione dovuta a'suoi superiori, il tutto a norma degli speciali regolamenti:

3. I Giudici di Mandamento;

4. I Giudici Istruttori.

Gli Uffiziali di polizia giudiziaria menzionati nei numeri 2, 3 e 4 hanno nell'esercizio delle loro funzioni il diritto di richiedere direttamente la forza pubblica (V. art. 57 del codice di procedura penale, e vedi pure art. 1, 2 e 6 della legge di P. S.: art. 1° del regolamento dei Carabinieri, e le istruzioni relative).

Gli Uffiziali di polizia giudiziaria sono sottoposti alla sorveglianza del Procuratore generale Quando questi riconosce in essi qualche mancanza o negligenza, ne li rende avvertiti Quest'avvertimento è da lui notato in apposito registro (art. 37 del codice di procedura penale)

In caso di recidiva del funzionario, il Procuratore generale provvede, quanto ai Giudici, nel modo determinato dalla legge sull'ordinamento giudiziario, e quanto agli altri Uffiziali di polizia giudiziaria, ne fa relazione al Ministero di grazia e giustizia perchè promuova gli opportuni provvedimenti. — Vi è recidiva allorchè il funzionario sarà nuovamente incorso in qualche mancanza o negligenza prima che sia trascorso un anno dal giorno dell'avvertimento (art. 38).

Diremo ora degli speciali doveri e delle attribuzioni degli Uffiziali di polizia giudiziaria menzionati ai N. 1 e 2 dell'art. 57 del codice di procedura penale

Agenti di P. S. — Loro doveri e facoltà.

Le attribuzioni delle Guardie campestri e degli altri Agenti di P. S., considerati come Uffiziali di polizia giudiziaria, sono chiaramente definite dagli art. 58, 59, 60 e 61 del codice di procedura penale, e 6, 9 e 18 della legge di P. S. Si rammenta soltanto:

a) L'obbligo che essi pure hanno di *stendere* verbale circostanziato, a senso dell'art. 59 di procedura penale, con trasmetterlo poi al Giudice di Mandamento od al Procuratore del Re del Circondario, secondochè si tratti di contravvenzione o di delitto; e di procedere al sequestro degli oggetti colle cautele e nella conformità dal detto articolo indicate;

b) Il diritto e l'obbligo di arrestare, di tradurre avanti il Giudice qualunque individuo che essi avranno sorpreso in flagrante reato, o che sarà denunciato per clamore pubblico, allorchè il reato importi la pena del carcere o più grave

Uffiziali di Pubblica Sicurezza;
Uffiziali e Bassi-Uffiziali dei Carabinieri Reali.

Doveri generali — Facoltà — Importanza delle loro funzioni — La ricerca e lo scoprimento dei reati e dei loro autori risiede in massima parte presso i medesimi La legge appunto loro affida la formazione de'primi atti, dai quali per lo più dipende l'esito dei procedimenti penali; sparsi in fatti tali Uffiziali in varie località sempre più prossime ai luoghi dei reati di quello che sia il Procuratore del Re, essi sono a buon diritto gli ausiliari ed i rappresentanti di questo, ed in tale qualità, come in esso la legge concentra l'esercizio dell'azione pubblica, così ad esso debbono far capo in ciò che riguarda la polizia giudiziaria e le direzioni di cui abbisognano, senzachè per altro trascurino di procedere tosto a quegli atti che la legge loro impone di fare

Obbligo di prendere notizia dei reati commessi. — L'articolo 62 del codice di procedura penale li dichiara tenuti a prendere notizia di qualunque reato di azione pubblica commesso nel luogo ove esercitano le loro funzioni, a ricevere le querele e le denunzie relative ai suddetti reati, e le querele ancora dei reati di azione privata.

Relazioni ai Giudici di Mandamento ed ai Procuratori del Re. — L'alinea dello stesso articolo impone loro di porgere indilatamente al Giudice di Mandamento le notizie acquistate, non che le querele e denunzie ricevute (prescindendo tutto

al più da ciò nei casi semplici di *citazione diretta*), e, se si tratti di crimine o di delitto, di darne avviso al Procuratore del Re.

Conferenze col Procuratore Generale e coi Procuratori del Re. — Sia pel disposto dell'art. 57 del codice di procedura penale, che pone la polizia giudiziaria sotto la direzione del Procuratore generale e del Procuratore del Re, sia in conseguenza di istruzioni speciali (vedi, per esempio, il numero 13 delle Istruzioni sulla pubblica sicurezza 20 febbraio 1860, e le Circolari analoghe del Ministero-interni luglio 1832 e marzo 1863), deve qualcuno fra gli Ufficiali di polizia giudiziaria in luogo recarsi pure a conferire a voce colle Autorità suddette nell'interesse del servizio.

Persone sospette — Sorveglianza — Indicazioni. — Una legge speciale (14 dicembre 1851), oltre al dovere di informare il Procuratore del Re dei reati di azione pubblica commessi nel loro distretto, imponeva pure agli Uffiziali di polizia giudiziaria l'obbligo di informarlo delle persone sospette che in esso risiedessero, o vi si mostrassero, e generalmente d'ogni circostanza che potesse condurre allo scoprimento dei reati e dei loro autori

Queste disposizioni non sono in ogni parte letteralmente richiamate dal codice di procedura penale in vigore; però è evidente la convenienza di osservarle

Persone sospette residenti nel distretto. — Il Procuratore del Re conosce o deve conoscere i reati che si commettono nel suo distretto; se egli terrà ad un tempo la indicazione precisa delle persone sospette, che esistono in ciascun luogo, sarà in grado di instare acciò si assumano informazioni sul contegno di tali persone, ed ove d'uopo sulla loro presenza o nel luogo del seguìto reato o in luoghi vicini, sull'impiego da esse fatto del tempo in cui seguì il reato, sulla spendita che abbiano fatto di danari, e sui mezzi coi quali se li siano procurati, non che sulla loro frequenza od associazione colle persone indiziate autori del reato, e ciò all'oggetto di nulla lasciare d'intentato nello scoprimento dei reati, dei loro autori e complici.

Persone sospette estranee al distretto. — E quanto alle persone sospette, che si mostrino in ciascun luogo, è pure assai giovevole, nell'interesse della giustizia, che il Procuratore del Re ne sia informato, imperocchè in occasione massime di gravi reati commessi, o nel distretto di cadun Uffiziale di polizia giudiziaria, o nei distretti vicini, la comparizione improvvisa di tali individui può collegarsi col reato stesso, può somministrare indizi di associazione con altri anche sospetti, può

aiutare a scoprire o il concorso al reato o la preparazione al medesimo, od il tentativo di farne scomparire le traccie. D'ordinario i più famosi grassatori hanno pronta una prova d'*alibi* per istabilire la loro presenza in altro luogo che quello della grassazione nel tempo in cui quella si commette, profittando con singolare astuzia di quella mancanza di precisione che è connaturale nel detto o dei testimoni o dei grassati intorno all'ora in cui seguì il reato, cosicchè una mezz'ora di sbaglio conduce talvolta ad un'assolutoria.

Queste considerazioni sono talmente gravi, che non si saprebbe troppo raccomandare agli Uffiziali di polizia giudiziaria la celerità nell'informare il Procuratore del Re di queste subite apparizioni di cotali individui, massime quando non abbiano apparenza di causa legittima: e saviamente adopreranno gli Uffiziali stessi se accenneranno in quell'informativa e l'ora in cui gl'individui suddetti comparvero, ed i luoghi nei quali si trattennero, e le persone colle quali si trovarono, ed il contegno o misterioso o ansioso od altrimenti rimarchevole che avranno tenuto, e gli oggetti di cui faranno mostra, e le armi delle quali per avventura fossero provvisti, colle altre indicazioni che potessero rintracciare.

Designazione delle persone sospette. — Chi abbia poi a considerarsi quale persona sospetta, lo accennano l'art. 447 del codice penale e gli art. 105 e 120 della legge di S. P.

Esse sono: 1° gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti validi; 2° i diffamati per crimini o per delitti e singolarmente per grassazioni, estorsioni, furti e truffe, i ladri di campagna, borsaiuoli, ricettatori; 3° i sottoposti alla sorveglianza speciale della polizia.

Tali erano pure considerati un tempo gli stranieri nello Stato senza passaporto od altra carta regolare, e che mancassero d'ogni giustificazione sulla loro qualità. Benchè questa legale qualificazione di persona sospetta non sia più in oggi apposta agli stranieri, ed anzi si raccomandi verso i medesimi la massima tolleranza, sarà però sempre opportuno che si eserciti intorno ad essi una qualche vigilanza.

Quali persone debbansi ritenere per diffamate per crimini e delitti. — Il mezzo per conoscere gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti e le altre persone sospette non può mancare agli Uffiziali di polizia giudiziaria, a fronte delle disposizioni contenute nella legge di S. P. Che se vogliasi ricercare quali persone inoltre abbiano a ritenersi per *diffamate* per crimini e delitti, se ne trova la definizione nell'art. 570 del codice penale, che accenna essere diffamazione la imputazione pubblica di crimini o delitti.

Partendo da questo principio, egli è ovvio essere diffamati per crimini o delitti non solo quelli che già per tali motivi soffrirono o replicate condanne, od una condanna sola per replicati fatti, ma quelli altresì che sono o colpiti da mandati di cattura, o condannati in contumacia per vari reati, e specialmente per quelli di grassazioni, furti, truffe, e quelli infine che il pubblico ha in concetto di grassatori, ladri o truffatori. Quest'ultima condizione però è evidente dover risultare da fatti, da circostanze per le quali la pubblica imputazione sia stabilita, quindi non basta il qualificare negli elenchi alcuno per diffamato affinchè tale egli divenga, ma la qualificazione suddetta non deve essere che la conseguenza di ciò che esiste. Al quale effetto gli Uffiziali di polizia giudiziaria d'ogni distretto nel raccogliere le informazioni non debbono deferire ad un'opinione per avventura isolata, che da taluno siasi espressa, o anche ad un fatto isolato che siasi prodotto, ma bensì all'opinione generale delle persone oneste ed agli argomenti di fatto che la avvalorano, come l'associazione con malviventi, la vita scioperata, le notturne escursioni senza legittima causa e misteriose, ed altri simili ammennicoli; e siccome i Sindaci rappresentano il Comune, e debbono avere perfetta conoscenza dei loro amministrati e della riputazione di cui godono, così non sarà inopportuno che nella classificazione dei diffamati gli Uffiziali di polizia giudiziaria, che non siano gli stessi Sindaci, si indirizzino a questi per le opportune notizie.

Prontezza delle relazioni ai Procuratori del Re. — Gli Uffiziali di polizia giudiziaria, come sopra si disse, hanno l'obbligo di prendere notizia dei reati senza esitare troppo, come talora avviene, sulla loro competenza in ragion di luogo, e di informarne tosto l'Autorità giudiziaria.

A questo cômpito, loro imposto dall'art. 62 del codice di procedura penale, meglio soddisferanno gli Uffiziali di polizia giudiziaria, se essi, allorquando succede un reato avente il carattere di crimine, ovvero di delitto d'una certa gravità, o tale che occupi giustamente la pubblica attenzione, e richiami tutta la sollecitudine dell'Autorità, senza intralasciare di porgere le notizie acquistate al Giudice di Mandamento, trasmetteranno col mezzo più celere di comunicazione, e nei casi gravi, anche con apposito espresso, al Procuratore del Re un'informativa da essi firmata, e datata anche coll'ora, in cui si enunci la natura del crimine o delitto commesso, il giorno e l'ora in cui fu commesso, il nome, cognome, professione e dimora della parte lesa, e dell'imputato o indiziato autore, se lo si

conosce, la menzione dell'arresto se ne seguì alcuno, come il reato sia pervenuto a notizia dell'Ufficiale informante, ed in quale ora, ed infine quelle circostanze speciali che possono in ogni reato verificarsi, non ommettendo di accennare se siansi trasportati sul luogo, ed abbiano proceduto ad atti preparatorii e quali, e se ne abbiano dato avviso al Giudice di Mandamento, e se questi pure siasi già recato in luogo.

Accertamento dei reati e dei loro autori — Incumbenze di procedura devolute agli Ufficiali di polizia giudiziaria — Loro doveri — Loro facoltà. — Quest'obbligo è sicuramente il primo ed il più importante che incomba agli Ufficiali di polizia giudiziaria; ma esso sarebbe insufficiente a produrre un vero risultato nell'interesse della giustizia e della sicurezza dei cittadini e delle loro proprietà, se si soffermasse a questo punto, e non si esplicasse in alcun atto successivo e continuativo.

Epperciò la legge, dopo d'aver dichiarato che la polizia giudiziaria ha per oggetto di ricercare i reati di ogni genere, di raccoglierne le prove e di fornire all'Autorità giudiziaria tutte le indicazioni opportune, ha pure imposto agli stessi Ufficiali di accertare le traccie del reato, i fatti, gl'indizi, le prove, di provvedere per la conservazione di queste, di procedere, in caso di flagrante reato, ed altri determinati, all'arresto degli imputati, di operare perquisizioni e sequestri, di ricevere le denunzie, le querele, le relazioni, di fare, in una parola, gli atti tutti indicati nei relativi articoli del codice di procedura penale, ed in altre leggi speciali.

La legge, nel creare agenti di polizia giudiziaria sparsi in varie località, volle assicurare la più rapida, la più certa, la più accurata raccolta delle prove principali, e dalle prime operazioni dipende talora tutto l'effetto della giustizia punitrice.

Quando i detti Ufficiali procedono indilatamente agli atti previsti dai detti articoli, la loro autorità nasce dalla legge, ed è perciò che sono ausiliari del Pubblico Ministero, che rappresentano di pien diritto.

Quando poi procede il Procuratore del Re, siccome in questo si concentra l'autorità, così devono dal medesimo, per gli atti che occorrano, essere commessi, ed allora assumono la qualità di delegati del Ministero Pubblico. Sarebbe un errore il supporre che debbano gli Ufficiali di polizia giudiziaria attendere in ogni caso direzioni dal Procuratore del Re, i casi di flagrante reato, e molti altri anche di non flagrante reato, sarebbero impossibili per tale ritardo ad accertarsi, massime quando le traccie sono fuggitive, facili a distruggersi, o la violenza esige un immediato provvedimento che sarebbe troppo

tardivo, epperciò vano nel più delle località anche poco distanti dal capo-luogo di Circondario ove risiede il Procuratore del Re. La legge pone in mano agli Uffiziali di polizia giudiziaria tutti i mezzi per accertare prontamente i reati, senza attendere nè i Giudici di Mandamento o di Istruzione, nè il Procuratore del Re; quindi essi debbono usarli, salvo a rimettere ogni cosa nelle mani di dette Autorità, quando queste compaiono sul luogo.

Sarebbe del pari un errore il pensare che quelli non possano continuare gli atti cominciati od intraprenderli quando non siano cominciati, perchè il Procuratore del Re abbia direttamente assunto il procedimento.

La legge stessa autorizzando il Procuratore del Re a commettere ai detti Uffiziali la continuazione degli intrapresi atti, o ad intraprenderli quando non fossero cominciati, risolve ogni difficoltà, mantenendo le attribuzioni di ciascuna Autorità nei limiti i più razionali ed i più confacenti ad un tempo allo scopo principale della repressione dei reati. Vuolsi pure dagli Uffiziali stessi aver presente che, oltre le attribuzioni o proprie o delegate, di cui sopra si parlò, l'art. 69 del codice anzidetto loro ne conferisce ancora un'altra consistente in ciò che, venendo a loro notizia prove o indizi riguardanti il reato, o gli autori o i complici, per cui già il procedimento si trovi o presso il Giudice di Mandamento, o presso il Giudice Istruttore o presso il Procuratore del Re, essi debbono indilatamente procedere agli atti necessari per la conservazione delle prove.

Questa disposizione di legge è di estrema importanza, ed anzi spiega sempre più il concetto del legislatore di far concorrere in qualunque stadio del procedimento gli Uffiziali anzidetti all'accertamento dei reati e dei loro autori.

La regola di condotta dei medesimi nei casi accennati da quell'articolo sta appunto nelle ultime parole, colle quali si vuole che gli Uffiziali suddetti, mentre informano delle notizie, non soprassedano dal fare gli atti necessari.

Una grande parte di procedimenti criminali rimane lungo tempo senza traccie, e se ne ignorano gli autori, malgrado le indagini e le diligenze di tutte le Autorità, altri procedimenti sono talvolta aviati dalle vere traccie, e si corre dietro ad indizi o fallaci o conducenti a nessun risultato. In altri infine mancano prove od elementi stringenti di convinzione.

La legge volle che gli Uffiziali di polizia giudiziaria avessero qualità o missioni per tutti i casi nei quali una notizia ad essi pervenuta fosse per rischiarare la verità, in qualunque

tempo loro pervenga, e loro conferì il potere di procedere agli atti necessari per conservare le prove, informandone l'Autorità giudiziaria.

Egli è perciò che anche questa speciale attribuzione, figlia delle indagini che debbono praticare, e della conoscenza che hanno nei rispettivi distretti sì delle persone che delle cose, deve esser in ispecial modo raccomandata al loro zelo.

Opportuno è pure il fissare l'attenzione dei detti Uffiziali sulle prime ricerche così interessanti per la società, in caso di reato o già commesso o flagrante.

Essi debbono convincersi, che dal momento in cui un reato si commette, comincia l'azione della giustizia, e che le loro funzioni, per effetto della legge stessa, diventano funzioni giudiziarie; che il più lieve ritardo può produrre le più funeste conseguenze, e che la traccia scomparsa, sovente è scomparsa per sempre; che la constatazione del fatto, la fissazione dello stato dei luoghi, l'indicazione degli oggetti che si rinvengono, le dichiarazioni delle persone degli offesi e dei testimoni presenti, ed, in caso di sufficienti indizi, le pronte perquisizioni sono altrettanti atti che non possono ritardarsi senza compromettere il servizio della giustizia.

Querele e denunzie. — Le principali nozioni che debbono immediatamente sorgere dalle querele, come anche dalle denunzie, sono le date ben precise, l'indicazione delle ore, la descrizione delle località, le generalità bene specificate anche per età e dimora delle persone, siano esse parte lesa, imputati o testimoni, l'esposizione nitida del fatto, la presentazione degli oggetti ove abbia luogo, la specificazione del reato querelato, le testimoniali sulla persona del querelato o del querelante, colle formalità inoltre stabilite dagli articoli 99, 100 e 103 del codice di procedura penale, che sono applicabili a tutti gli Uffiziali di polizia giudiziaria, a mente degli articoli 98 e 104.

Queste osservazioni si applicano sia ai casi ordinari che a quelli di flagrante reato, in quanto è possibile.

Arresti e perquisizioni. — Quanto a questi ultimi casi è necessario l'avvertire che assai maggiore è la missione che la legge affida agli Uffiziali di polizia giudiziaria, facendo loro facoltà di ordinare e far eseguire tosto l'arresto degl'imputati, e di praticare perquisizioni non solo nel loro domicilio, ma altresì in quello di ogni altra persona sospetta di connivenza (art. 64 del codice di procedura penale).

Accertamento pronto di ogni elemento di prova — Dichiarazioni di periti e testimoni — Isolamento degli arrestati — Concessioni

di testimoniali, ecc. — *Traccie del reato* — La prontezza con cui si addivenga a questi atti, unita all'intelligenza nell'interrogare gli arrestati, nel sequestrare ciò che a reato possa influire, nel sentire le dichiarazioni sì di periti che di testimoni, nel dare le disposizioni acciò siano ben guardate le località affinchè nulla venga o distrutto o trafugato, nell'impedire ogni comunicazione degli arrestati con altre persone, nel constatare bene le località, nel concedere testimoniali o sulle persone o sulle cose secondo che occorre, sono atti troppo essenziali perchè si possano trascendare ed il solo cenno che se ne fa indica come dai medesimi dipende l'esito del procedimento, massimamente che una grande parte di essi non potrebbe più assolutamente aver luogo poco tempo dopo, come sarebbero l'accertamento delle traccie di sangue in terra, i segni delle pedate, le dichiarazioni del ferito a morte e tutto ciò insomma che in qualche ora scompare, o può essere anche naturalmente soggetto ad alterazione, ed una grande parte può benissimo ancora praticarsi, ma non con quell'efficacia, come sono le perquisizioni ed i sequestri di armi o di abiti e di altri oggetti e simili.

Località — *Segni* — *Stato delle cose* — Se è opportuno che gli Ufficiali di polizia giudiziaria procedano nei casi contingenti ai riferiti atti, imperocchè talora nei primi momenti del reato si raccoglie la verità, o vi è modo di chiarirla, e molte traccie non avvertite sull'istante scompaiono più tardi, i medesimi tuttavia debbono tenersi entro quei limiti, per cui l'Autorità giudiziaria possa sempre, quando non si tratta di traccie che scompaiono, riconoscere la località e la condizione delle cose. La norma di condotta è chiaramente segnata dall'art. 63 del codice di procedura penale e dagli altri precedenti e susseguenti.

Sta dunque che gli Ufficiali di polizia giudiziaria non appartenenti all'ordine giudiziario possano e debbano fare tosto quelle interrogazioni, quei rilievi, quei notamenti che si reputino al fatto relativi ed utili a conoscersi, massime se v'è pericolo nel ritardo, ma essi *tuttavolta che lo si possa*, debbono farsi uno studio di non alterare *menomamente* le località e la posizione delle persone o delle cose ivi esistenti, affinchè l'Autorità giudiziaria incaricata della istruzione dei processi possa essa medesima *vedere ed accertare il tutto*: molte volte l'esito d'un procedimento dipende dall'accertamento di un rilievo, che pareva il più insignificante, e ciò particolarmente avviene nelle concessioni di testimoniali per reati di furto qualificato, incendio, omicidio o ferimento grave e simili, in

cui bisogna nella concessione di testimoniali o nella perizia tener conto di ogni cosa e di ogni accidentalità anche minima, potendo da esse, e da esse soltanto talora venire la luce nella oscurità del fatto.

In queste contingenze quindi, giova ripeterlo, è conveniente che gli Ufficiali di polizia giudiziaria facciano studio di tutto, e raccolgano tutto il possibile a raccogliersi, e lo stabiliscano con appositi verbali, massime se v'è pericolo che le traccie scompaiano, ma quando per eseguire ciò ne viene necessariamente alterata la condizione e posizione materiale degli oggetti, delle cose e delle persone, e non v'è pericolo nel ritardo, quando in ispecie si attende, e sta per giungere sul luogo l'Autorità giudiziaria, anzichè alterare le località, le posizioni, le traccie, gli oggetti, i segni o le prove del fatto, è meglio che vi *provvedano con una rigorosa sorveglianza* fino all'arrivo dell'ordinario procedente.

Del resto gli Ufficiali di polizia giudiziaria non appartenenti alla Magistratura usino sempre nei loro atti ogni attenzione per conservare in simili contingenze le cose nello stesso stato; avvertendo più particolarmente, nei casi di morte violenta, che *il cadavere non sia rimosso, trasportato e tanto meno seppellito*, prima che si sia proceduto ai relativi atti.

Concerti colle Autorità giudiziarie. — Come si scorge da quanto sopra, e segnatamente dagli art. 52, 63 e 69 del codice di procedura penale, se gli Ufficiali enumerati nel numero 2 dell'art. 57 non debbono mai assumere le parti dell'Autorità giudiziaria e mettersi in di lei vece, o spingersi tant'oltre da togliere a questa il mezzo di accertare fatti e traccie importanti, è loro dovere però di non istarsene indifferenti, dopochè hanno avvertito il Giudice di Mandamento ed il Procuratore del Re, e solo perchè l'istruzione penale pel reato sia stata assunta da qualche Autorità giudiziaria.

Per altro, nell'adempimento pratico delle loro funzioni, sarebbe opportuno che gli Ufficiali di polizia giudiziaria, oltre all'aver ben presenti le cose ora dette, prendessero al riguardo ancora gli opportuni concerti colle Autorità giudiziarie, e si uniformassero pure a quelle direzioni che venissero loro fatte conoscere dai Procuratori del Re.

Ed anzi, per evitare ogni conflitto dove stanno i Giudici di Mandamento, *e quando non vi sia impossibilità di fare diversamente, o urgenza, o convenienza di accertare tosto i fatti e raccogliere le prove, e quando pure le varie necessità dei singoli luoghi non abbiano consigliato un diverso procedere*, potrebbe essere utile sistema quello, che gli Ufficiali di polizia

giudiziaria riferissero tosto i fatti al Procuratore del Re ed al Giudice di Mandamento (eccettuati forse soltanto i casi di *citazione diretta*), e si informassero, prima di procedere *ad atti non urgenti*, se quest'ultimo assuma, o possa assumerne immediatamente la procedura.

Così potrebbe in taluni casi evitarsi una duplice istruzione.

Ciò però debbe intendersi ristrettivamente ad una duplice compilazione di atti intorno alle stesse cose; chè del resto gli Ufficiali di polizia giudiziaria debbono sempre raccogliere ed accertare quello che venga a loro particolare notizia in ordine ai reati ed ai loro autori, osservate le norme sopra tracciate.

Forma degli atti cui procedono gli Ufficiali di polizia giudiziaria Necessità di osservarla — Stabilite in genere le attribuzioni degli Ufficiali di polizia giudiziaria, e determinata la loro sfera d'azione, d'uopo è fare alcuni cenni sulla forma de'loro atti.

Giova notare anzitutto che la forma degli atti ha una importanza politica grandissima, non è vero che la società sia disarmata contro l'opera dei tristi, sicchè i reati abbiano ad andare impuniti per certi principii generali che s'invocano molte volte fuori di proposito, e si dicono violati quando invece nol sono: certo che, fuori dei casi previsti dalle leggi, debbono essi rispettarsi, ma appunto gli stessi principii generali si richiamano alle leggi ed ai casi da essi previsti, ed alle forme prescritte; ed il codice di procedura penale e la legge di pubblica sicurezza sono lungi dal togliere i mezzi di reprimere i reati, di tutelare i cittadini onesti, di cogliere immediatamente i tristi, di promuovere efficacemente ed utilmente l'azione della giustizia.

E se talora si fanno al riguardo lagnanze, esse d'ordinario provengono non tanto perchè quei principii siano stati in fondo manomessi, quanto perchè gli Ufficiali procedenti non ebbero cura di fare risultare dai loro atti le *circostanze di fatto o di persona*, che loro consigliarono di procedere, e per cui essi sono o sarebbero stati legittimamente autorizzati ad addivenirvi, e di osservare le forme prescritte dalle leggi

Del resto, finchè l'Ufficiale di polizia giudiziaria non fa informare altro che il Procuratore Generale, il Procuratore del Re, il Giudice di Mandamento di un avvenimento, di una persona, di un indizio, la forma dell'informativa può essere quella qualunque che convenga agli usi della corrispondenza.

Come però si avvertì più sopra, i loro doveri non si compendiano soltanto nei ragguagli che debbono trasmettere all'Autorità giudiziaria, ma si estendono all'*accertamento dei*

fatti, ed a ricevere *querele, denunzie, deposizioni, risposte, relazioni e simili atti;* ed è in questi atti che vi debb'essere per una parte l'*esattezza e l'ordine, colle indicazioni di tutte le più minute circostanze* intorno al luogo, al tempo, alle persone informate ed a tutto quanto può influire all'apprezzamento della gravità del reato, ed al modo di stabilirlo, e per altra parte una *redazione* dell'atto fatta sì e come prescrive la legge.

Gli Ufficiali di polizia giudiziaria si persuaderanno di leggieri di questa necessità di osservare la legge, conforme d'altronde ai regolamenti speciali che li reggono, quando abbiano presenti sempre:

1. Gli art. 327, 328, 378 del codice di procedura penale, i quali stabiliscono che — « Le contravvenzioni si proveranno « sia con verbali o rapporti, sia con testimoni o con ogni « altro mezzo non vietato dalla legge (articolo 327) — I verbali « e rapporti stesi dagli Ufficiali di polizia giudiziaria « faranno fede dei fatti materiali relativi alle contravvenzioni « fino a prova contraria. Nondimeno i verbali firmati da un « solo degli Ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell'art. 58 « allora soltanto faranno fede, quando vi concorra qualche legittimo « indizio: altrimenti varranno come semplici denuncia « (art. 328) — Alla prova dei delitti sono applicabili le di« sposizioni degli art. 327 e 328 » (Art. 378 — Vedi anche gli art. 268, 524).

2. Che se i verbali non sono fatti secondo la legge, o bisogna che siano accompagnati da altri indizi, o valgono soltanto come semplici denunzie.

Conseguenze dell'inosservanza delle leggi relative alla forma degli atti. — Dall'inosservanza in questa parte della legge derivano inoltre molti inconvenienti, e fra gli altri quelli, di dovere molte volte ripetere e citare in giudizio gli Ufficiali di polizia giudiziaria, di dover citare testimoni dai quali avrebbe potuto prescindersi con vantaggio loro, della giustizia, dell'erario e della speditezza dei procedimenti; di non ottenere talora più quelle prove che sarebbero state assicurate, certe ed irrevocabili, se gli Ufficiali di polizia giudiziaria avessero esattamente raccolto tutti i fatti, tutti gli indizi, tutte le parole, tutte le *materialità*, tutto quello insomma che si può *vedere, sentire e toccare*, direbbesi, *con mano*, o lo avessero del pari esattamente consegnato in *verbale*.

Si comprende che talora *nei crimini e negli atti non urgenti, che ben si scorge dovere il Giudice procedente fare lui stesso o rinnovare*, si prescinda dalla redazione *di verbali*, e si restringano gli Ufficiali di polizia giudiziaria ad un semplice rag-

guaglio o cenno: ma *nei fatti transeunti, che si debbono tosto accertare, e nelle circostanze che importa di raccogliere e di stabilire tosto irrevocabilmente,* ma *nei reati leggieri e semplici costituenti delitti, che si possono giudicare tosto dai Tribunali in via di citazione diretta senza necessità di alcuna istruzione formale,* non basta, o non conviene che gli Ufficiali di polizia giudiziaria si limitino ad un cenno di ragguaglio; essi debbono invece stendere verbale di tutte le circostanze materiali rilevate, e di quanto costituisce elemento di prova e base di convinzione.

È inutile il cercare qui perchè la legge dia maggiore valore ad un *verbale* redatto secondo le sue prescrizioni, che non ad un semplice ragguaglio: essa esiste, e vuole essere osservata. Del resto è evidente che i verbali sono e debbono essere sottoscritti da tutte le persone che vi intervengono, che pel modo, con cui debbono essere redatti, ed a senso particolarmente degli art. 59 e 67 del codice di procedura penale richiamano maggiormente l'attenzione del funzionario, e sia per ciò, che pel concorso di altre persone nell'atto, essi acquistano maggior fede.

Nel dubbio poi che basti pel caso un ragguaglio, o se sia necessario un verbale, è più conveniente che gli Ufficiali di polizia si attengano a quest'ultima forma, piuttostochè a quella di un semplice ragguaglio.

Quale sia la forma dei verbali risulta abbastanza chiaramente dagli articoli ora citati, e dai moduli stessi che sono in uso e divulgati.

Citazione diretta. — Il còmpito che la legge affida agli Ufficiali di polizia giudiziaria d'informare l'Autorità giudiziaria d'ogni reato, di raccogliere e fornire le prove, di stendere *verbale* dei loro atti, ove venga esercitato con attività e con zelo, torna utile non solo alla repressione dei reati, ma anche alla celerità dei procedimenti.

Già per una parte, allorquando gli Ufficiali suddetti hanno proceduto con tutte le forme raccomandate, i Giudici istruttori possono prescindere dal rinnovare gli atti medesimi, ed è questo un grandissimo vantaggio che si apporta nella celerità dei procedimenti. Ma vi sono poi reati minori, costituenti semplice delitto punibile con pena del carcere, od altra correzionale, o di polizia, facili a stabilirsi, che si possono senza più giudicare sui semplici *verbali redatti dagli Ufficiali di polizia giudiziaria,* aggiunta tutto al più in alcuni casi una *perizia giurata.*

Il mezzo di giungere a spedire i processi penali per delitti in via di *citazione diretta* sui semplici verbali degli Ufficiali di polizia giudiziaria, pretermessa ogni istruzione formale sta nell'adempimento esatto per parte di ciascuno del codice di procedura penale, del regolamento 16 aprile 1860 per l'amministrazione della giustizia penale e delle altre avvertenze da noi indicate sotto la parola *Citazione diretta.*

Dovranno del resto seguirsi ancora quelle direzioni analoghe o dipendenti dalle varie condizioni od emergenze speciali che i Procuratori del Re possano impartire per raggiungere viemmeglio e più regolarmente il fine di attivare nei fatti che lo permettono la *citazione diretta.*

E in quest'opera gli Ufficiali di polizia giudiziaria non debbono mai vedere un nuovo lavoro, un peso più grave, cui non siano tenuti, ma un dovere loro imposto nello intendimento di rendere sempre più celere e pronta la spedizione dei processi e la repressione dei reati, un mandato di fiducia loro accordato dall'Autorità giudiziaria, un concorso onorifico loro richiesto dai Procuratori del Re.

Varietà dei reati — Necessità che le varie Autorità si tengano in relazione. — La troppa varietà dei reati e le svariatissime circostanze, nelle quali si commettono, non consentono di estendersi a maggiori specialità. Più sopra è accennato a ciò che generalmente è più indispensabile e di facile e pronta applicazione. Alle necessità e circostanze speciali suppliranno il criterio degli Ufficiali stessi di polizia giudiziaria e le istruzioni che ognuno può ricevere dal proprio Capo o dal Ministero Pubblico.

Talvolta d'altronde, per ragione di luogo o di persone o di fatti, occorre d'intendere e di stabilire di accordo alcuni temperamenti, i quali, lasciando intatte le norme generali, meglio provvedono alle emergenze locali e speciali, ed al fine ultimo cui tende la polizia giudiziaria. Ed è in questa parte che deve esistere tra le varie Autorità e gli Uffiziali dipendenti dalle medesime quel sistema di relazioni, quel comune intendimento e quell'accordo che nulla detraggono alla rispettiva qualità e indipendenza, e di cui tanto invece si giova l'amministrazione della giustizia penale.

Persone arrestate poste a disposizione dell'Autorità giudiziaria — Necessità di avvertire tosto il Pubblico Ministero, e di trasmettergli i rapporti ed i verbali intorno al fatto ed alla imputazione. — Avvertano gli Uffiziali di polizia giudiziaria, allorchè fanno consegnare individui arrestati in carcere a disposizione dell'Autorità giudiziaria, di osservare esattamente il

disposto degli articoli 785 e seguenti del codice di procedura penale, e di darne immediatamente avviso al Pubblico Ministero, trasmettendogli i ragguagli e i verbali relativi al fatto pel quale fu la persona arrestata, affinchè si possa senza inconvenienti e ritardi addivenire alla istruzione del procedimento penale.

Protezioni delle leggi agli Ufficiali di polizia giudiziaria nelle loro operazioni per la ricerca e scoperta dei reati. — Per ultimo si fa notare il disposto degli articoli 498 del codice di procedura penale e 579 del codice penale, secondo cui le *Autorità e gli Ufficiali pubblici* non potranno essere imputabili di diffamazione o d'ingiuria, od altrimenti molestati per le notizie od informazioni, che avessero date intorno ai reati, che essi credettero di avere scoperti nell'esercizio delle loro funzioni, salvo l'accusa di dolo o di corruzione, se v'ha luogo (1).

UFFIZIALI DI SICUREZZA PUBBLICA. — Gli Uffiziali di Sicurezza Pubblica sono nominati dal Re a proposta del Ministro dell'interno.

Le funzioni degli Uffiziali di S. P. si esercitano:

1. Nella polizia amministrativa o preventiva su tutto ciò che si riferisce all'osservanza delle leggi, ed al mantenimento del buon ordine, della tranquillità e sicurezza pubblica, sotto gli ordini del Prefetto e Sotto-Prefetto;

2. Nella polizia giudiziaria, sotto la direzione e dipendenza del Procuratore generale e del Procuratore del Re: *a*) come Uffiziali del Pubblico Ministero nelle contravvenzioni; *b*) come Uffiziali ausiliari del Procuratore del Re nei crimini e delitti.

Gli Uffiziali di S. P. nell'esercizio delle funzioni loro affidate dal codice di procedura penale, in quanto rivestono la qualità di Uffiziali di polizia giudiziaria, e per tutti quegli altri atti che sono necessari per mandarle ad effetto, sono sotto la direzione e dipendenza immediata del Procuratore generale e del Re. I Prefetti e Sotto-Prefetti non debbono e non possono ingerirsi nella trattazione degli affari per parte degli Uffiziali di di S. P., che riguardino unicamente la polizia giudiziaria, e per cui questi devono ricevere direzioni e dipendere soltanto dal Pubblico Ministero. — Le corrispondenze riflettenti il puro servizio della polizia giudiziaria debbono essere dirette agli Uffiziali di S. P., e non ai Prefetti e Sotto-Prefetti. Le stesse

(1) Estratto da una Circolare del Procuratore generale di Palermo in data 22 aprile 1863, riportata a pag. 942 del *Manuale del Funzionario di P. S. e di polizia giudiziaria*, anno I.

corrispondenze per parte degli Uffiziali di S. P. sono da essi stessi firmate, e non dalle Autorità suddette (Parere del Consiglio di Stato in data 23 dicembre 1864). — V. AMMINISTRAZIONE DI S. P — UFFIZIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA.

UNIFORME. — Chiunque porta pubblicamente un uniforme che non gli si appartiene, è punibile colla pena del carcere da un mese ad un anno, e con multa da lire cento a cinquecento (codice penale, art. 290). — V. DIVISA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI. — V. ISTRUZIONE PUBBLICA.

UNIVERSITA' ISRAELITICHE. — Le università israelitiche costituiscono altrettanti corpi morali autonomi, aventi per oggetto di provvedere all'esercizio del culto ed alla istruzione religiosa. Esse si considerano come persone, e godono dei diritti civili sotto le modificazioni determinate dalle leggi. La legge 4 luglio 1857 provvede alla costituzione, circoscrizione ed amministrazione di queste università.

USINE. — Sono gli opifizi in cui per mezzo del fuoco o di altro agente si trattano, e si elaborano le sostanze minerali per ricavarne metalli, o si fabbricano in generale prodotti inorganici.

Nella legge 20 novembre 1859 sono sancite le disposizioni, a cui vanno soggetti gli stabilimenti delle usine; queste prescrizioni, senza vincolare il libero esercizio di questo importante ramo d'industria, provvedono in modo che dallo stesso esercizio non possa avvenire danno alla pubblica igiene e pericolo di pubblici e privati disastri.

USURPAZIONI DI TITOLI E FUNZIONI. — V FUNZIONI PUBBLICHE — DIVISA — NOBILTA' — UNIFORME.

V

VACCINO. — Questa preziosa scoperta, fatta di pubblica ragione il 14 maggio 1798, è una di quelle che hanno reso i più grandi servizi all'umanità, essa è dovuta alle profonde osservazioni di Edoardo Jenner, medico inglese.

L'innesto del vaccino è considerato come il più efficace ed

innocuo preservativo del vaiuolo; è quindi supremo dovere dei Governi di provvedere affine di estendere ed assicurare i vantaggiosi effetti di questo ritrovato.

Il servizio sulle vaccinazioni nel Regno è presentemente regolato dalla legge 14 giugno 1859, cui fa seguito il regolamento pubblicatosi con Regio Decreto del 18 dicembre stesso anno.

Nella legge viene molto opportunamente stabilito, che nessuno potrà essere ammesso alle pubbliche scuole, nè agli esami dati dall'Autorità pubblica, nè ricevuto in un collegio od altro stabilimento d'educazione o d'istruzione dipendente o sussidiato o autorizzato dal Governo, se non è munito di certificato comprovante che ha sofferto il vaiuolo, o che è stato vaccinato con buon successo.

VAGABONDAGGIO. — Il vagabondaggio è un delitto. — L'articolo 436 del codice penale qualifica per vagabondi: 1° coloro i quali non hanno nè domicilio certo, nè mezzi di sussistenza, e non esercitano abitualmente un mestiere od una professione; 2° coloro che vagano da un luogo all'altro affettando l'esercizio di una professione o di un mestiere, ma insufficiente per sè a procurare la loro sussistenza; 3° coloro che fanno il mestiere d'indovinare, pronosticare o spiegar sogni per ritrarre guadagno dall'altrui credulità.

Oltre le disposizioni speciali contenute nel codice penale e nella legge di S. P., cui vanno soggetti i vagabondi, debbonsi questi sempre considerare quali persone sospette, e sono perciò loro applicabili le disposizioni del codice e della legge stessa stabilite contro questa categoria di persone. — V. Oziosi e vagabondi — Persone sospette.

VAGLIA POSTALE. — Il vaglia postale è il titolo comprovante la consegna di un deposito di danaro fatto in un uffizio di Posta affine di essere pagato in un altro ufficio ai destinatari indicati nel vaglia stesso. — V. Falsificazione.

VALORE. — Quando nei reati il valore del danno influisce sull'applicazione della pena, questo valore non si desume dall'utile ritratto dal colpevole, ma dal danno sofferto dal derubato o truffato nell'atto del reato (codice penale, art. 636).

Il valore dell'oggetto rubato dev'essere calcolato non secondo l'intenzione del ladro od il profitto ch'egli ebbe in mira, ma giusta il pregiudizio che la parte lesa ha sofferto in conseguenza del furto (Cassazione di Torino, 8 marzo 1855).

VALORE CIVILE. — V. Azioni coraggiose.

VELENO. — La fabbricazione e somministrazione, oppure soltanto l'acquisto e smercio ad altri di materie venefiche, fatto da chi non è autorizzato, è punito colla reclusione. — La sola fabbricazione, senza la debita facoltà, quand'anche non sia accompagnata da vendita, è punita col carcere non minore di sei mesi (cod. pen. art. 413). — V. Materie venefiche.

VENDEMMIE. — Fra i provvedimenti, dei quali non di rado si occupano i Municipi nell'intento di promuovere un utile maggiore delle proprietà di ciascuno, vi è quello di proibire la vendemmia delle uve prima dell'epoca determinata dai Municipi stessi.

Questa proibizione, di sua natura contraria al diritto di proprietà, di cui la legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, ad imitazione di quella del 23 ottobre 1859, non ha fatto parola se non per cause igieniche o di pubblico interesse ben dimostrate, può tuttavolta ammettersi quando lo esigono condizioni speciali di determinate località, come a ragione di esempio il grande frazionamento della proprietà.

Il giudice più competente di tali condizioni essendo il Consiglio comunale, deve esso decidere in massima se credesi necessario imporre tal vincolo ai possidenti. Nel caso affermativo l'applicazione della massima ossia la fissazione dell'epoca devesi lasciare alle Giunte Municipali.

Se ragioni speciali possono consigliare un tal vincolo, è ovvio però che desso deve limitarsi a restringere, quanto meno è possibile, la libertà dei cittadini. Tutti quei casi, ai quali il provvedimento vien meno per sua natura, come, p. es., rapporto ai luoghi cinti sì che la proprietà non corre pericolo, vogliono essere esclusi; il provvedimento infine, eccezionale per sua natura, deve limitarsi a quanto si ritiene strettamente necessario appoggiandosi sopratutto a consuetudini passate.

Simile divieto poi non dovrà far parte dei regolamenti di polizia rurale, essendo un provvedimento puramente temporario, ma venir decretato ogni anno dal Consiglio comunale in tempo opportuno affinchè possa ricevere la sanzione voluta dalla Deputazione provinciale (Circolare del Ministero di agricoltura, industria e commercio sulla formazione dei regolamenti di polizia rurale, in data 25 aprile 1863).

Del resto queste ed altre consimili prescrizioni, restrittive del diritto di proprietà e di libera disponibilità dei frutti, si

vanno ogni giorno perdendo a misura che progrediscono i principii economici, giusta i quali nessuno, meglio del proprietario, può curare i suoi interessi.

VENEFIZIO. — L'omicidio volontario quando è commesso col mezzo di sostanze venefiche, in qualunque modo siano state adoperate o somministrate, è qualificato *venefizio*. — Sono reputate materie venefiche non solo quelle che sono tali di loro natura e così atte a portare prontamente la morte, ma anche le altre, naturali od artefatte, che per la loro maligna qualità alterando insensibilmente la salute conducono pure alla morte (codice penale, art. 524).

Perchè si verifichi il crimine di venefizio, bisogna che l'attentato alla vita abbia avuto luogo per effetto di una sostanza suscettibile di dare la morte: se questa sostanza fu mescolata ad un'altra che abbia neutralizzato l'effetto del veleno, colui che amministrò tale mistura con intenzione di tòrre la vita, non è colpevole nè del crimine di avvelenamento, nè del tentativo di questo crimine (Cassazione francese, 20 novembre 1812 e 4 febbraio 1814).

Il crimine è consumato, quando il veleno ha prodotto il suo effetto, anche a riguardo di persona contro cui non si fossero diretti i preparativi, ed ancorchè l'agente abbia avvertita quella, che esso voleva avvelenare, di non trangugiare la bevanda (Chevaux ed Hélie, t. II, N. 2499. ediz. Brux).

VERBALE. — V. Processo verbale.

VERITA' (*occultazione della*). — V. Testimoni.

VETTURALE — Il vetturale è garante della perdita degli oggetti da trasportare, ad eccezione dei casi di forza maggiore. Egli è garante altresì delle avarie, fuori però di quelle che dipendono da vizio inerente alla cosa o da forza maggiore.

Se per effetto di forza maggiore il trasporto non è effettuato nel termine convenuto, non vi è luogo ad indennizzazione contro il vetturale per causa di ritardo.

La ricevuta degli oggetti trasportati ed il pagamento del prezzo della vettura estinguono ogni sorta di azione contro il vetturale.

Le questioni relative sono deferite al Tribunale di commercio, ed in sua mancanza al Giudice di Mandamento.

Queste disposizioni sono comuni ai padroni di barche ed agli impresari di diligenze e di vetture pubbliche.

Ogni azione contro il commissionario ed il vetturale, per motivo di perdita od avarie delle merci, è prescritta dopo sei mesi per le spedizioni fatte nell'interno dello Stato, e dopo un anno per quelle che sono fatte all'estero, da computarsi, pei casi di perdita, dal giorno in cui il trasporto delle merci avrebbe dovuto essere fatto, e pei casi di avarie, dal giorno in cui è stata fatta la consegna delle merci, e ciò senza pregiudizio dei casi di frode o di infedeltà (codice di commercio).

I vetturali od altre persone incaricate di un trasporto, che abbiano alterato vino, liquori od altre mercanzie ad essi affidate, sono puniti col carcere estensibile a mesi sei e con multa sino a lire cento; salve le pene maggiori qualora vi abbiano mescolato sostanze nocevoli (codice penale, art. 632).

Questo delitto esisterebbe anche allora che i vetturali o loro agenti si fossero incaricati della condotta delle mercanzie che avessero alterate, senza aver preteso salario (Carnot, sul corrispondente art. 387, N. 2, del codice penale francese).

VETTURE AD USO PUBBLICO. — Il servizio delle vetture ad uso pubblico deve essere considerato o ne'suoi rapporti cogl'interessi generali d'ordine pubblico, cui è chiamata a provvedere l'Autorità governativa, o nelle sue relazioni cogli interessi degli amministrati di un Comune.

La ingerenza dell'Autorità governativa su tale materia è ancora regolata da disposizioni legislative diverse, secondo le varie Provincie del Regno. Ecco un prospetto di queste disposizioni:

Antiche Provincie

Regie Patenti 21 luglio 1835 e 21 luglio 1846; Istruzione ministeriale 24 settembre 1846, R. Decreti 3 marzo e 19 maggio 1864.

Lombardia

Risoluzione sovrana 7 dicembre 1850; Decreto ministeriale 15 dicembre 1855; Circolare del Ministero-interni 1° giugno 1860, N. 38.

Provincie Parmensi e Modenesi.

Circolare del Ministero dell'interno 30 agosto 1860, N. 60.

Romagne.

Regolamento di polizia 17 marzo 1850; Circolare del Ministero dell'interno 30 agosto 1860, N. 60.

Marche ed Umbria.

Regolamento di polizia 17 marzo 1850.

Toscana.

Regolamenti 3 luglio 1852 e 30 luglio 1859; Regolamento di polizia punitiva 20 giugno 1853.

Provincie Napoletane.

Regolamento prefettoriale 16 marzo 1838.

Sicilia.

Regolamento prefettoriale 6 luglio 1842.

Si dà anche talora facoltà ai Municipi di regolare il servizio delle vetture ad uso pubblico nelle vie interne dell'abitato e di provvedere che nessun danno si cagioni ai cittadini dai vetturali od altri conducenti carri o vetture. Però anche in questo caso la sorveglianza governativa non deve mai venir meno: quindi nei relativi regolamenti municipali, che devono sempre essere approvati dal Governo, si pone d'ordinario, fra gli altri obblighi, quello agli esercenti vetture *cittadine o di piazza* di provvedersi di apposita licenza dagli uffizi di Pubblica Sicurezza (1). Non può poi disconoscersi all'Autorità municipale, quale tutrice del suolo pubblico nell'interesse del Comune, il diritto di determinare la località in cui ogni vettura può stanziare, e dare quindi o direttamente o per mezzo dell'ufficio di P. S. le occorrenti permissioni ai richiedenti.

I regolamenti di polizia municipale, ed in loro difetto i decreti dei Sindaci che regolano il carreggio pubblico nelle vie interne dell'abitato, debbono generalmente sancire il divieto della circolazione di carichi eccessivi nelle vie interne dell'abitato, ove può produrre inconvenienti; e debbono prescrivere che i conducenti nelle città e nei borghi regolino al

(1) Tale obbligo è ora sancito dall'art. 57 della nuova legge di S. P. 20 marzo 1865.

piccolo trotto i loro cavalli, ed avvertano per tempo i passeggieri che possano scansarsi ed evitare ogni sinistro, e che specialmente i carrettieri non possano star seduti od in piedi sui veicoli, ma traducano per mano i cavalli senza mai abbandonarli, avvertendo d'evitare lo schioppettio del frustino lungo le vie e piazze pubbliche; che infine i veicoli portino, durante la notte, un fanale acceso. Devesi pur proibire di percorrere con carri ed altri veicoli i viali, i giardini, le vie i porticati e lastricati destinati al passeggio delle persone a piedi, od appartenenti ai privati cittadini contro il loro divieto; di urtare e frangere monumenti, paracarri, pilastri, catene, cancelli e simili, o di recar pregiudizio agli alberi ed arbusti, comminando contro i contravventori le pene di polizia accennate dall'art. 146 della legge comunale, salve quelle maggiori portate dagli articoli 304 e 673 del codice penale.

VIANDANTI. — In occasione della discussione nel Senato del progetto di legge per l'estensione a tutto il Regno della legge di P. S. 13 novembre 1859 (seduta del 23 gennaio 1863), fu agitata e vivamente discussa la questione se dovesse mantenersi l'obbligo ai viandanti di dare contezza di sè, ad ogni richiesta degli Uffiziali ed Agenti di S. P.

Dicevano gli uni: — In un secolo che tende ad abolire i passaporti per l'estero, volete voi che il cittadino, il quale esce dal suo Circondario, sia obbligato di esibire il passaporto per l'interno, ovvero si faccia riconoscere da persona dabbene? Ciò si comprende ove si trattasse d'una legge eccezionale, ma l'inserire un tale obbligo in una legge che ha un carattere permanente, e che deve applicarsi in un paese ordinato, regolare, ed in cui vige lo Statuto, che accorda ad ognuno la libertà individuale è una enormità. Colla facilità che danno le strade ferrate ed i piroscafi di muoversi da un sito all'altro e portarsi a lontane distanze, può accadere ad ognuno di non avere avuto tempo di provvedersi di carte che giustifichino la sua individualità, o di non avere conoscenza con alcuno del paese che possa dare contezza di lui. Ora la legge debbe bensì prevenire i delitti e colpire chi li commette, ma non deve mettere i cittadini nella condizione troppo facile di comparire delinquenti per non avere carte o la testimonianza di persone che constatino la loro identità.

Rispondevano gli altri: — Senza che si tratti di condizioni eccezionali, non può dissimularsi esservi una quantità di gente, la quale offre pericoli grandissimi alla società. E quando noi abbiamo oggi tanta libertà in tutte le nostre azioni, è natu-

rale che bisogna pur dare al Governo qualche mezzo per poter rimuovere i pericoli che fanno sovrastare alla sicurezza dello Stato certi individui, i quali non si potrebbero colpire, se non dessero contezza di sè. Il togliere all'Autorità pubblica il diritto di domandare ad uno sconosciuto, che si presenti in una località, a dar conto di sè, sarebbe togliere assolutamente le braccia alla Pubblica Sicurezza, disarmare affatto il Governo contro una quantità di gente che va girovagando per commettere reati appunto là dove è sconosciuta, perchè più non potrebbe commetterli nel luogo dove è perfettamente conosciuta. È questo il mezzo più efficace di esercitare la polizia preventiva, quella polizia la quale risparmia tante volte l'applicazione della legge penale, tanti dolori alla società, tanti dolori ai cittadini. Del resto, quanto più sono facili le comunicazioni e più frequenti i viaggi, tanto più diventano maggiori le relazioni fra cittadini dell'una e dell'altra Provincia, per guisa che riesce oggi rarissimo il caso d'individui, i quali quando si muovono, non abbiano persone dabbene di loro conoscenza, se essi stessi sono persone dabbene.

Se erano gravi e degne del più serio esame le considerazioni dei primi, siccome quelle che muovevano principalmente dal giusto e santo zelo per il rispetto alla libertà individuale, non potevano di certo neanche tenersi in non cale le osservazioni pur gravi che contrapponevano i secondi, i quali ben giustificavano la convenienza, per non dire la necessità di disposizioni sulla materia per il grave rispetto all'ordine sociale, e principalmente tenendo ragione delle condizioni eccezionali anormali in cui versa di presente la nostra società.

Prevalse quindi nel Senato l'opinione di lasciare nella legge una tale disposizione, ma profondamente modificata da quella che era nella legge 13 novembre 1859, e fu adottato l'articolo che corrisponde ora al 65 della legge di S. P. 20 marzo 1865.

In esso non solo non è più reso obbligatorio il passaporto per l'interno, nè sono specificati i documenti che possono tener luogo di passaporto, siccome era stabilito nella legge del 1859, ma come è concepito l'articolo, abilita il cittadino a dare contezza di sè in qualsiasi modo da poter essere accettato da un ufficio pubblico; una corrispondenza, un biglietto col quale il viandante si possa far conoscere da qualche persona del luogo ove si trova, tutti gli elementi sono buoni. — V. Passaporto

VIE DI FATTO. — Nel diritto penale le espressioni *vie di fatto* e *violenze* si considerano come sinonimi. Tali sono l'omi-

cidio ancorchè mancato o tentato, le ferite o percosse e maltrattamenti qualunque, benchè commessi senz'armi, egualmente che qualsiasi tentativo di offendere con armi, i rigori non autorizzati dalla legge, ecc., ecc. — V. VIOLENZE.

VIOLAZIONE DI DOMICILIO — V. DOMICILIO.

VIOLENZE. — L'uso di violenze per costringere un ufficiale pubblico, o un agente od incaricato di una pubblica amministrazione a fare o non fare qualche atto dipendente dal suo ufficio è punito colla reclusione; salvo che la natura della violenza usata non portasse pena più grave (codice penale, art. 257).

Le violenze gravi usate contro un pubblico ufficiale dell'ordine giudiziario od amministrativo, od un giurato nell'esercizio delle sue funzioni od a causa di esse, oppure dirette contro un agente o depositario della forza pubblica od altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni od a causa di esse, sono punite, secondo le circostanze, colle pene stabilite agli articoli 262-266 del codice penale — V. ABUSO — ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI — ESTORSIONE — FERITE E PERCOSSE — GRASSAZIONE — OMICIDIO.

VISITE DOMICILIARI. — V. DOMICILIO — PERQUISIZIONI.

VIVANDE. — V. COMMESTIBILI.

VOLONTARI (*Impiegati*). — Il volontariato è il primo grado nella carriera delle diverse amministrazioni dello Stato. L'aspirante volontario deve dare saggio delle cognizioni ed avere le qualità prescritte dai relativi regolamenti.

Le condizioni richieste per l'ammissione alla carriera nell'amministrazione di Sicurezza Pubblica sono determinate da un regolamento emanato dal Ministero dell'interno in data del 24 luglio 1861, che noi riportiamo testualmente.

Art. 1. — « Gli aspiranti alla carriera nell'amministrazione di S. P. saranno esclusivamente scelti:

1. Tra coloro che abbiano conseguito la laurea nella facoltà legale;

2. Tra coloro che abbiano superato il corso tecnico di studi od il secondo anno di rettorica ».

Art. 2. — « Le domande d'ammissione saranno indirizzate all'Autorità politica della Provincia, che le trasmetterà al Mi-

nistero dell'interno. Esse devono essere corredate dagli opportuni documenti atti a comprovare: 1° che il richiedente ha compiti gli studi prescritti, 2° che è regnicolo, maggiore d'età, che ha adempito agli obblighi della leva, e non ha più di trenta anni compiti; 3° che è sano e senza deformità corporali; 4° che sarà provveduto di mezzi sufficienti di sussistenza durante il volontariato; 5° se è figlio di famiglia, il consenso del genitore; 6° la sua onesta e morigerata condotta ».

Art. 3. — « Gli aspiranti di cui al N° 2 dell'art. 1° saranno sottoposti ad un esperimento, che consiste nello svolgere un tema in lingua italiana, come lettera, narrazione, descrizione »

Art. 4. — Il Ministero sceglierà fra i più meritevoli nell'esperimento un numero proporzionato al bisogno di Volontari »

Art. 5. — « Chi sarà ammesso in qualità di Volontario, riceverà una lettera di nomina dal Ministero dell'interno ».

Art. 6. — « I Volontari saranno destinati in numero corrispondente alle esigenze del servizio presso gli uffici di P. S. delle Provincie e dei Circondari ».

Art. 7. — « La durata del Volontariato non potrà mai essere minore di un anno ».

Art. 8. — « Il Volontario per essere promosso ad impiego retribuito dovrà aver comprovata la sua attitudine mediante un esame »

Art. 9. — Quest'esame sarà scritto e verbale. Precederà l'esame in iscritto, il quale consisterà nello svolgere su apposita fatti-specie due temi scelti fra i seguenti: redazione di processo verbale di denunzia o querela d'un reato, testimoniali di visita locale, perquisizione, interrogatorio, esame di testimoni, relazione d'informazioni per un fatto criminoso od interessante l'ordine e la pubblica sicurezza.

Il candidato dovrà inoltre risolvere un quesito riguardante una delle quattro prime operazioni d'aritmetica con frazioni.

L'esame verbale durerà un'ora, e si aggirerà nel dare spiegazioni sui lavori scritti e nel rispondere a quesiti sulle seguenti materie:

1. Codice penale, capo III, titolo 8, libro 2: classificazione ragionata fra i reati di una data azione delittuosa in ragione alla pena con cui ne sarebbe punito l'autore, fra quelli di cui nel titolo X, libro 2 dello stesso codice;

2. Codice di procedura penale, azione penale, Uffiziali di polizia giudiziaria, loro attribuzioni;

3. Legge di Pubblica Sicurezza;

4. Statuto fondamentale dei diritti e dei doveri dei cittadini; leggi risguardanti la stampa ».

Art. 10. — « Questi esami saranno aperti in ogni anno in aprile e settembre nel capo-luogo di Provincia.

Il Volontario potrà aspirarvi senza riguardo al maggior o minor tempo di sua ammissione.

Nel dare l'esame in iscritto i candidati saranno separati, nè potranno comunicare fra di loro ne con estranei; potranno avere con loro i codici e la raccolta delle leggi ».

Art. 11 — « Gli esaminatori saranno designati dal Ministero in numero di tre; uno sarà il Procuratore del Re.

La votazione sarà segreta: ogni esaminatore disporrà di dieci punti.

Il candidato che dal risultato della votazione non avrà riportato due terzi del totale dei punti si intenderà dichiarato non idoneo ».

Art. 12. — « Se in un secondo esame il candidato non risulterà idoneo, non potrà in via ordinaria essere ammesso ad altro ulteriore esame ».

Art. 13. — « L'esame ha per iscopo di accertare l'idoneità come requisito d'ammessione ad impiego retribuito, e di stabilire l'anzianità fra i Volontari.

La classificazione di essi sarà fatta in ragione del maggior numero dei punti riportati ».

Art. 14. — « I Volontari che già si trovano ammessi in tale qualità, dovranno subire gli esami stabiliti coll'art. 9, e saranno loro applicabili le disposizioni degli art. 12 e 13 ».

Art. 15 — « Il passaggio dal grado di Applicato o di Delegato mandamentale (*ora Delegato di quarta classe*) a funzioni superiori avrà luogo previo nuovo esame scritto e verbale su quesiti concernenti la intelligenza e l'applicazione in genere del codice penale comune e penale militare, e di procedura penale, non che delle leggi penali concernenti materie speciali ».

Art. 16. — « Il disposto degli articoli 10, 11 e 12 sarà applicabile per gli esami di cui all'articolo precedente ».



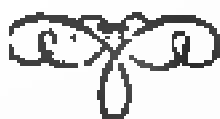
ZECCHE. — Il diritto di monetazione costituisce una privativa dello Stato, la cui violazione è colpita da gravissime pene. — V. FALSIFICAZIONE.

Il luogo dove si coniano le monete dicesi zecca. Presso le zecche trovansi pure uffici di marchio e del bollo sugli ori e gli argenti.

L'amministrazione centrale delle zecche dello Stato è concentrata nel Ministero di agricoltura, industria e commercio. Presso lo stesso Ministero avvi una Commissione permanente delle monete, le cui attribuzioni sono:

1. Di assistere alle operazioni di saggio delle monete coniate nelle zecche del Regno, e pronunciare il suo giudizio sulla emissione di esse in conformità delle leggi e dei regolamenti;
2. Rilasciare gli attestati di idoneità ai saggiatori del marchio a tenore dei regolamenti;
3. Risolvere le controversie, che fossero per insorgere sul titolo delle verghe e de'lavori d'oro e d'argento;
4. Emettere il suo avviso su tutte le questioni relative al servizio monetario, che le sono proposte;
5. Eseguire i lavori preparatorii per le proposte di leggi, regolamenti e tariffe intorno al detto servizio;
6. Proporre riforme e modificazioni alla tariffa delle monete e delle medaglie;
7. Far eseguire i saggi che crede necessari nell'interesse dello Stato, del commercio e dei privati per accertare il titolo o il peso delle monete estere;
8. Invigilare sulla integrità dei tipi delle monete che si coniano nelle zecche del Regno (R. Decreti 3 febbraio e 9 novembre 1861, N. 4646, 326 e 327).

ZINGARI. — Gli zingari sono compresi tra i vagabondi contemplati dall'art. 436, N. 3 del codice penale. — V. VAGABONDI.



LEGGE SULLA PUBBLICA SICUREZZA

20 marzo 1865

—

TITOLO I.

Organamento del personale della Pubblica Sicurezza.

CAPO I.

DEL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA

Art. 1

L'amministrazione di Pubblica Sicurezza è diretta dal Ministro dell'interno, e per esso dai Prefetti e Sotto-Prefetti.

Essa è esercitata sotto la loro dipendenza dall'Arma dei Carabinieri Reali, e per ordine gerarchico dai Questori, dagl'Ispettori, dai Delegati ed Applicati di Pubblica Sicurezza.

Art. 2

Nelle città capo-luogo di Provincia, delle quali la popolazione concentrata superi 60,000 abitanti, sono stabiliti uffizi di Questura.

Il Questore esercita le proprie attribuzioni nel Circondario di sua residenza. Esso è coadiuvato da Ispettori.

Art. 3

Presso gli uffizi di Prefettura, di Sotto-Prefettura e di Questura vi saranno Delegati di Pubblica Sicurezza, parte dei quali sarà ripartita anche temporaneamente all'uopo in vari punti della circoscrizione.

Art. 4

Nei Comuni ove non sia un Uffiziale di Pubblica Sicurezza, il Sindaco o chi ne fa le veci ne esercita le attribuzioni sotto la direzione del Prefetto o del Sotto-Prefetto.

Art. 5

La nomina di tutti gli Uffiziali di Pubblica Sicurezza è fatta per Decreto Reale a proposta del Ministro dell'interno.

La nomina delle Guardie di Pubblica Sicurezza spetta al Prefetto.

ART. 6.

Sono Agenti di Pubblica Sicurezza i Carabinieri Reali, le Guardie di Pubblica Sicurezza, le Guardie forestali, municipali o campestri.

Il Ministro dell'interno, d'accordo con quello delle finanze e dei lavori pubblici, può anche per ispeciali servizi attribuire la qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza alle Guardie doganali daziarie, telegrafiche e di strade ferrate, ed ai Cantonieri che abbiano prestato giuramento.

I rapporti intorno a tutto ciò che concerne la pubblica sicurezza dovranno dagli Agenti essere rimessi agli Ufficiali di Pubblica Sicurezza, oltre quanto ad essi impongono le leggi sulla procedura penale.

ART. 7.

I privati possono deputare Guardie particolari per la custodia delle loro terre.

Queste Guardie dovranno essere approvate dal Prefetto, ed avere i requisiti che saranno determinati da regolamenti approvati con Decreti Reali.

Esse presteranno giuramento innanzi al Giudice di Mandamento del luogo dove son chiamate a compiere il loro servizio, ed i loro verbali faranno fede fino a prova contraria.

ART. 8.

Per il concorso delle Guardie municipali e campestri o dei Cantonieri al servizio per la pubblica sicurezza, come per quello delle Guardie di Pubblica Sicurezza ai servizi della polizia urbana e rurale, saranno date dal Ministero dell'interno apposite istruzioni, sentiti i Consigli comunali.

CAPO II.

ATTRIBUZIONI E DOVERI DEGLI UFFIZIALI ED AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA

ART. 9.

Gli Uffiziali ed Agenti di Pubblica Sicurezza debbono vegliare all'osservanza delle leggi ed al mantenimento dell'ordine pubblico, e specialmente a prevenire i reati, a far opera per sovvenire a pubblici o privati infortunii, uniformandosi a tal uopo alle leggi ed agli ordini dell'Autorità competente.

Gli Uffiziali di Pubblica Sicurezza debbono eziandio prestare la loro opera alla composizione dei privati dissidi a richiesta delle parti, e distendere verbali della seguita conciliazione o dei patti relativi. Questi verbali firmati da loro, dalle parti e da due testimoni potranno essere prodotti e far fede in giudizio.

ART. 10.

Le Guardie di Pubblica Sicurezza contraggono una ferma di servizio a norma del regolamento approvato con Regio Decreto, potranno essere reclutate tanto tra i soldati di prima categoria in congedo illimitato, quanto tra i

soldati e gl'inscritti di seconda categoria, ed in tal caso il loro servizio verrà calcolato come fatto sotto le bandiere.

Lo stesso regolamento determina la forza, l'armamento e la disciplina

Art. 11.

Le infrazioni delle Guardie alle leggi e regolamenti sono punite nei modi e casi portati da detto regolamento colle seguenti pene:

1. L'ammonizione;
2. L'arresto nella sala di disciplina, estensibile a giorni quaranta;
3. La sospensione temporanea nell'uffizio e nello stipendio;
4. La perdita o retrocessione nel grado;
5. L'espulsione dal Corpo;
6. L'incorporazione nei Cacciatori franchi.

Art. 12.

In ogni capo-luogo di Provincia avrà sede un Consiglio di disciplina incaricato di dare ragionata deliberazione, allorchè si tratti di grave infrazione disciplinare punibile coll'espulsione dal Corpo o col rinvio ai Cacciatori franchi.

Questo Consiglio è presieduto dal Prefetto o dal Questore, o da chi ne fa le veci, ed è inoltre composto di due Uffiziali dell'esercito destinati dal Comandante militare del luogo ove risiede il Consiglio, di un Consigliere di Prefettura e di un Delegato di Pubblica Sicurezza estratti a sorte.

Un impiegato della stessa amministrazione, annualmente designato dal Prefetto, compirà le funzioni di relatore e segretario senza voto.

Art. 13.

Il Consiglio delibererà, sentito personalmente l'imputato nelle sue difese. Le deliberazioni saranno approvate dal Ministero dell'interno.

Art. 14.

È punita secondo il codice penale militare e dai Tribunali militari:

1. La diserzione qualificata, cioè con asportazione d'armi del Corpo;
2. L'insubordinazione al superiore accompagnata da minaccie o vie di fatto.

Art. 15.

Per l'esecuzione degli ordini di pubblica sicurezza, quando siano insufficienti o non disponibili i Reali Carabinieri o le Guardie di Pubblica Sicurezza, gli Uffiziali che ne sono incaricati possono richiedere la milizia nazionale o la truppa regolare.

Art. 16.

La forza armata richiesta per un servizio di pubblica sicurezza, mentre non cessa di essere sotto il comando de'suoi capi militari, deve prestarsi alle richieste dei funzionari civili, che soli hanno la responsabilità degli ordini che vengono da loro impartiti.

Art. 17.

La forza armata che procede a qualunque arresto, od intervenga sul luogo del commesso reato, è specialmente incaricata di sorvegliare a che sino al-

l'intervento dell'Autorità competente non venga alterato lo stato delle cose; si presteranno però frattanto i necessari soccorsi a chi può averne d'uopo.

L'arrestato dovrà essere presentato all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, ovvero all'Autorità dalla quale sia stato rilasciato il mandato di cattura

Riconosciuta la regolarità dell'arresto, l'arrestato dovrà sempre, entro le 24 ore, esser rimesso all'Autorità giudiziaria.

ART 18.

È dovere degli Uffiziali ed Agenti di Pubblica Sicurezza di consegnare in un chiaro ed esatto rapporto o verbale tutto quanto ebbero a compiere ovvero ad osservare nell'esercizio delle loro funzioni

ART 19

Dinanzi al pubblico, nell'esercizio delle sue funzioni, l'Uffiziale di Pubblica Sicurezza deve fregiarsi di un nastro tricolore ad armacollo; gli ordini e le intimazioni devono darsi in nome della legge

ART 20.

Per l'esercizio delle loro funzioni, oltre a quanto viene loro retribuito dallo Stato, gli Uffiziali ed Agenti di Pubblica Sicurezza non possono ricevere alcun compenso, o correspettivo, o regalo sotto qualsiasi forma.

L'accettazione di una retribuzione o regalo, la transazione sopra un verbale, il rifiuto di compiere i loro doveri, o l'ommissione volontaria dei medesimi, danno sempre luogo alla destituzione, salve le relative azioni penali

ART 21

Gli Uffiziali di Sicurezza Pubblica possono essere sospesi dal Prefetto, coll'obbligo di immediatamente riferirne al Ministro, il quale determinerà la durata della sospensione, senza che questa possa eccedere il termine di tre mesi

ART. 22.

I Prefetti, i Sotto-Prefetti ed i Questori, in caso di urgenza, mediante preventivo avviso all'Autorità preposta alla Provincia, ed a quella locale, possono ordinare in territorio fuori di loro giurisdizione l'esecuzione dei loro mandati per mezzo di qualsiasi Uffiziale ed Agente di Pubblica Sicurezza

CAPO III.

STIPENDI E PAGHE

ART. 23

La retribuzione dovuta ai Bass'Uffiziali e Guardie di Pubblica Sicurezza sarà per una metà a carico dello Stato e per l'altra a carico dei Comuni in cui prestano l'opera loro. Questi Comuni provvedono intieramente al casermaggio.

Le onorificenze, rimunerazioni o diritti a pensione, che possono spettare alle Guardie e alle loro famiglie per ferite, malattie e per morte incontrata nel servizio, saranno regolate colle norme vigenti per l'esercito

ART. 24.

Occorrendo di variare il numero delle Guardie di Pubblica Sicurezza stabilito in un Comune, il Prefetto deve avvertirne il Comune stesso prima del mese di ottobre, perchè comprenda l'aumento di spesa nel suo bilancio.

Esso deve comunicare al Comune i motivi che lo hanno indotto a decretarne l'aumento, onde l'amministrazione comunale sia in grado di rappresentargli le ragioni contrarie.

ART. 25.

In fine d'ogni anno il Prefetto deve comunicare ai Municipi lo stato delle giornate di presenza delle Guardie che siansi realmente compensate pel servizio prestato nel loro territorio. Ove questo numero sia nel suo complesso totale inferiore di oltre un decimo di quello che importerebbe il numero delle Guardie attribuite al Comune, si farà luogo a beneficio di questo ad una riduzione proporzionale della sua quota.

TITOLO II.

Disposizioni di Pubblica Sicurezza.

CAPO I.

DISPOSIZIONI PER L'ORDINE PUBBLICO.

SEZIONE I.

Delle riunioni e degli assembramenti.

ART. 26.

Ove occorra di sciogliere una riunione o un assembramento nell'interesse dell'ordine pubblico, le persone assembrate saranno prima invitate a sciogliersi dagli Uffiziali di Pubblica Sicurezza.

ART. 27.

A tale invito le persone assembrate saranno tenute di separarsi.

ART. 28.

Quando le persone assembrate non ottemperino a quell'invito, non potrà adoperarsi la forza se non dopo tre distinte formali intimazioni, ciascuna delle quali deve sempre essere preceduta da un rullo di tamburo o squillo di tromba.

ART. 29.

Effettuate le tre intimazioni, se riusciranno infruttuose, e così pure se per rivolta od opposizione non fosse possibile di procedere alle intimazioni, verrà usata la forza per isciogliere la riunione o l'assembramento, e le persone che ne faranno parte saranno arrestate.

In tal caso gli arrestati saranno immediatamente rimessi all'Autorità giudiziaria, la quale provvederà a termine di legge.

SEZIONE II.

Degli arruolamenti, munizioni da guerra e porto d'armi

Art. 30.

Nessuno può eseguire arruolamenti, ingaggi, accolte di uomini, d'armi e munizioni da guerra, senza licenza dell'Autorità governativa.

Art. 31.

Spetta all'Autorità politica del Circondario rilasciare permessi per porto d'armi.

Chiunque ritenga o faccia raccolta d'armi, dovrà farne denunzia all'Autorità politica locale.

Chiunque stabilisca fabbriche d'armi, o importi dall'estero armi in quantità eccedente il proprio uso, dovrà darne avviso preventivo al Prefetto.

SEZIONE III.

Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

Art. 32.

Chiunque voglia esercitare in un Comune, anche temporariamente, una delle professioni o mestieri intesi al pubblico trattenimento, ovvero esporre alla pubblica vista *rarità, persone, animali, gabinetti ottici* o qualunque altro oggetto di curiosità, dovrà provvedersi di apposita licenza dell'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

Per le rappresentazioni teatrali sono stabilite norme speciali nell'interesse della moralità e dell'ordine pubblico.

Art. 33.

Nei regolamenti decretati dai Prefetti o nei manifesti dell'Autorità locale di Sicurezza Pubblica relativi ai teatri, agli spettacoli e trattenimenti pubblici, si possono comminare pene di polizia, l'espulsione dal locale ed anche l'immediato arresto dei contravventori.

Art. 34.

Nessuno può portare la maschera in luogo pubblico od aperto al pubblico, se non nei tempi e in conformità delle prescrizioni stabilite dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

SEZIONE IV.

Degli alberghi, osterie, caffè e simili stabilimenti.

Art. 35.

Nessuno potrà aprire alberghi, trattorie, osterie, locande, caffè od altri stabilimenti o negozi in cui vendasi o si smerci vino al minuto, birra, liquori

bevande o rinfreschi, nè sale pubbliche di bigliardo o per altri giuochi leciti, senza averne ottenuta la permissione.

ART. 36

La domanda deve essere presentata al Sindaco del Comune in cui s'intende aprire l'esercizio.

Il Sindaco, raccolto il voto della Giunta municipale sulla convenienza di acconsentire all'apertura del nuovo esercizio, trasmette con tale voto la domanda all'Autorità politica del Circondario per le sue determinazioni, le quali, in caso di rifiuto, possono essere modificate dal Prefetto.

ART. 37

In occasione di feste, fiere, mercati ed altre di straordinario concorso di persone, l'Autorità locale di Pubblica Sicurezza può concedere licenze temporanee per tali esercizi per il solo tempo però dello straordinario concorso.

ART. 38.

Il permesso ordinario dura un anno, e s'intende rinnovato d'anno in anno se l'Autorità politica del Circondario, un mese prima della scadenza del medesimo, non notifichi all'esercente che gliene è ricusata la rinnovazione.

Da questo provvedimento è ammesso il ricorso per via gerarchica.

ART. 39.

La licenza è *personale*, nessuno può cederla ad altri a qualsiasi titolo, nè può far valere l'esercizio per interposta persona, nè aprire o tenere aperto più di uno dei prementovati esercizi senza apposita licenza dell'Autorità politica del Circondario.

ART. 40.

La chiusura dell'esercizio per lo spazio di oltre otto giorni senza averne avvisata l'Autorità politica locale importa la rinunzia al medesimo.

ART. 41.

Gli albergatori, osti e locandieri hanno obbligo di inscrivere giornalmente nel registro, conforme al modulo determinato per regolamento, tutte le persone che alloggieranno nei loro stabilimenti. Tale registro, a semplice richiesta, dovrà essere esibito agli Uffiziali ed Agenti di Pubblica Sicurezza.

ART. 42.

Gli stabilimenti, di cui all'art. 53, devono chiudersi a quell'ora di notte che sarà determinata dalla Giunta municipale.

ART. 43.

Devesi inoltre tenere accesa alla porta principale dello stabilimento una lanterna dall'imbrunire della sera fino al chiudimento dell'esercizio.

In tutte le pubbliche sale di bigliardo o di giuoco starà esposta una tabella vidimata dall'Autorità politica del Circondario, ove saranno indicati i giuochi che sono permessi.

ART. 44.

In questi stabilimenti e nell'alloggio dell'esercente, in comunicazione coi medesimi, sarà sempre facoltativo agli Uffiziali di Pubblica Sicurezza di procedere in qualunque ora a visite e ad ispezioni.

Art. 45.

Il Prefetto e l'Autorità politica del Circondario possono ordinare, in via amministrativa, la sospensione da uno ad otto giorni, di quegli esercizi nei quali fossero seguiti tumulti o gravi disordini.

Gli Uffiziali e gli Agenti di Pubblica Sicurezza, che si trovassero presenti in occasione di tali tumulti e gravi disordini, avranno pure la facoltà di far sgombrare lo stabilimento senza pregiudizio delle pene in cui gli espulsi o gli esercenti potessero essere incorsi.

Art. 46.

Nessuno potrà esercitare l'industria di affittare camere od appartamenti mobiliati, od altrimenti somministrare presso di sè alloggio per mercede per un tempo qualunque, minore di un trimestre, senza farne la dichiarazione in iscritto all'Autorità politica locale, che, acconsentendovi, apporrà il suo *visto* alla dichiarazione prima di rimetterla al richiedente.

Art. 47.

Gli albergatori, gli osti ed i locandieri e le persone contemplate nell'articolo precedente, devono, entro 24 ore, denunziare all'uffizio locale di Pubblica Sicurezza l'arrivo e la partenza delle persone cui avranno dato alloggio, trasmettendogliene un elenco conforme al modulo determinato con regolamento.

SEZIONE V

Degli operai

Art. 48.

Le Autorità di Pubblica Sicurezza, a richiesta degli operai e domestici, od a richiesta dei capi d'officina, impresari e padroni, devono rilasciare un libretto conforme al modello determinato dal regolamento.

In questo libretto dovranno essere inscritti, dal giorno nel quale sarà rilasciato in appresso, senza interruzione ed in modo intelligibile, tutti i servizi resi, gli obblighi contratti e la condotta dell'operaio o domestico.

Art. 49.

I capi di fabbrica, gli esercenti arti o mestieri, gli impresari e capi-mastri da muro dovranno, entro un mese dalla promulgazione della presente legge, consegnare all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza la nota di tutti gli operai ai quali somministrano lavoro; e successivamente dovranno, nei primi cinque giorni d'ogni mese, consegnare la nota di quelli entrati al loro servizio e di quelli che ne sono usciti.

Art. 50.

È vietato, oltre le prescrizioni delle leggi penali, di alloggiare o ricevere scientemente al servizio od al lavoro soldati e marinai italiani non autorizzati ad allontanarsi dalle bandiere, ovvero renitenti alla leva.

SEZIONE VI

Delle stamperie, smercio di atti giudiziari, affissioni, nettezza degli edifizi stampe e disegni fatti all'estero

ART 51

Niuno può esercitare l'arte tipografica, litografica e simili, senza averne fatta dichiarazione all'Autorità locale di Sicurezza Pubblica

ART 52

È vietato lo smercio sulle piazze e vie pubbliche delle sentenze, dei dibattimenti o di ogni altro atto di procedura criminale, senza preventiva autorizzazione dell'ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale o la Corte innanzi cui il processo ha avuto luogo.

ART 53.

Nessun stampato o manoscritto potrà essere affisso nelle vie, nelle piazze e nei luoghi pubblici, senza licenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. Sono esclusi da questo divieto gli stampati o i manoscritti relativi a cose commerciali, od annunzi di vendita o di locazione

Le affissioni dovranno essere fatte nei luoghi designati dall'Autorità competente

ART. 54.

È vietato di alterare in qualsiasi tempo, come pure di coprire, lacerare, ed in qualsivoglia altro modo distruggere, prima di un ora di notte, lo scritto o stampato affisso per ordine o per concessione dell'Autorità politica

ART 55

È vietato l'imbrattare gli edifizi prospicienti sulle pubbliche strade con scritti, figure e simili

Quando questi non sieno fatti cancellare dai proprietari, l'Autorità di Pubblica Sicurezza potrà farne eseguire la cancellazione

ART 56.

Le azioni penali sancite dalle leggi sugli stampati, sulle stampe, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili saranno applicabili eziandio a quelli provenienti dall'estero, in quanto concerne i loro espositori, venditori e distributori

SEZIONE VII

Delle professioni e dei traffici ambulanti

ART. 57

Per l'esercizio del mestiere ambulante di saltimbanco, ciarlatano, suonatore o cantante, non che per vendere o distribuire sulle piazze o per le vie candelette, scapulari ed immagini ed anche per farla da intromettitore am-

bulante, da barcaiuolo pel trasporto dei passeggieri, da servitore, cocchiere o facchino di piazza, deve l'esercente farsi inscrivere annualmente in apposito registro tenuto dall'Autorità politica locale, la quale gli rilascierà certificato della fatta iscrizione.

Questo certificato deve essere munito del *visto* dell'Autorità politica del Circondario, a cui verrà trasmesso dall'Autorità locale ogni qualvolta l'esercente ne faccia richiesta.

Art. 58.

L'iscrizione nel registro ed il *visto* dell'Autorità superiore saranno ricusati, se il richiedente non è persona di buona condotta.

Art. 59.

L'Autorità locale di Sicurezza Pubblica, in occasione di feste e fiere, può accordare concessioni temporarie non soggette al *visto*.

Tali concessioni:

1. Sono soltanto valide nel territorio del Comune;
2. Non possono eccedere il termine di giorni otto.

Art. 60.

La licenza per coloro che non appartengono allo Stato deve essere accordata per iscritto dall'Autorità politica del Circondario.

In occasione di fiere però o di mercati, nei luoghi che distano non più di quindici chilometri dai confini dello Stato, può essere accordata anche dall'Autorità locale di Sicurezza Pubblica.

Art. 61.

Le iscrizioni e le licenze sono valide per un anno. Tuttavia, per causa di pubblico interesse ed ogni qualvolta l'esercente ne abusi, l'Autorità che concedeva può sempre, anche nel corso dell'anno, rivocare l'accordata facoltà.

Art. 62.

È dovere dell'esercente di presentare il certificato d'iscrizione o la licenza a semplice richiesta degli Uffiziali ed Agenti di Sicurezza Pubblica.

Ove ricusi, sarà tosto tradotto innanzi all'Autorità di Pubblica Sicurezza, la quale entro 24 ore lo restituirà alla libertà, se non trattasi che di rifiuto di esibizione del certificato o della licenza. Se invece risulti che l'esercente era sprovvisto di licenza o di certificato, ovvero che esibiva il certificato o la licenza d'altri, in tal caso esso esercente e quegli che rimettevagli il proprio certificato o licenza saranno deferiti all'Autorità giudiziaria per essere sottoposti a procedimento.

Art. 63.

Nessuno degli esercenti professioni o negozi ambulanti potrà tenere presso di sè individui minori d'anni diciotto, a meno che giustifichi d'aver ottenuto il consentimento scritto di chi eserciti su di essi la patria potestà o tutela, vidimato dall'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, ed in loro mancanza dall'Autorità medesima.

Quando e finchè questa giustificazione non venga fatta, questi minori sa-

ranno restituiti ai loro genitori o tutori, o ricoverati in conformità del disposto dall'articolo 103.

Nonostante la prova di questo consenso o di qualsiasi patto, è data facoltà all'Autorità di Sicurezza Pubblica di separare i minori medesimi dagli esercenti suddetti cui siano stati consegnati, quando l'Autorità medesima riconosca che costoro li sottopongono a mali trattamenti o che abusano delle loro persone; ed ove non vi sia altro mezzo di provvedere ai loro bisogni, li ricondurrà ai parenti o tutori.

Art. 64.

Non è lecito di stabilire uffici pubblici di agenzia, di corrispondenza, di copisteria, di prestiti sopra pegno, nè di esercitare il mestiere di sensale dei monti di pietà senza averne fatta la dichiarazione in iscritto ed ottenuto l'assenso dall'Autorità politica del Circondario, la quale potrà dare speciali prescrizioni nell'interesse pubblico.

Contro il rifiuto dell'assenso si ha ricorso al Prefetto.

SEZIONE VIII

De' viandanti.

Art. 65.

Ogni cittadino fuori del Circondario al quale appartiene dovrà, sulla richiesta degli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza, dare contezza di sè, mediante l'esibizione del passaporto rilasciato dall'Autorità competente, del libretto di cui all'art. 48, o di qualche segno, carta o documento sufficiente ad accertare la identità della persona, o la testimonianza di persona dabbene.

Ove non possa farlo, sarà accompagnato dinanzi all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, la quale potrà o munirlo di foglio di via obbligatorio a rimpatriare, o, secondo le circostanze, farlo anche accompagnare dalla forza.

Art. 66.

Ogni individuo rilasciato dalle carceri giudiziarie o di pene, quando non abbia domicilio nello stesso luogo, potrà essere provveduto dall'Autorità di Pubblica Sicurezza di un foglio di via obbligatorio per recarsi al luogo di sua residenza.

SEZIONE IX

Dei mendicanti.

Art. 67.

Nei Comuni, per i quali non è stabilito un ricovero di mendicità, o nei quali vi sia insufficiente, gl'individui non validi al lavoro, che non abbiano mezzi di sussistenza, nè parenti legalmente tenuti a somministrarli loro riceveranno dall'Autorità municipale un certificato di indigenza e di inabilità

al lavoro, il quale certificato, allorchè riporti il *visto* dell'Autorità politica del Circondario, varrà per l'indigente come permesso di mendicare nel territorio del Circondario stesso

Dove già sono stabiliti ricoveri pei poveri di uno o più Comuni d'un Circondario, il mendicante non potrà in essi questuare

In ogni altro caso la questua è proibita

ART 68.

È però sempre proibito di mendicare facendo mostra di piaghe, mutilazioni o di deformità, o con grossi bastoni o con altre armi, ovvero proferendo parole o facendo gesti od atti di disperazione.

È pur sempre proibito di mendicare durante la notte.

ART 69.

Chi non autorizzato viene colto a mendicare, sarà tradotto avanti l'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, la quale lo rimetterà a disposizione dell'Autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento.

Nei Comuni per i quali sia stabilito un ricovero di mendicità, ove la persona còlta a mendicare sia invalida al lavoro e priva di mezzi di sussistenza, l'Autorità di Pubblica Sicurezza la invierà al ricovero, per rimanervi finchè non giustifichi presso l'amministrazione del pio stabilimento di aver acquistato mezzi di sostentamento, o non sia reclamata da persona che presti idonea cauzione di mantenerla

SEZIONE X

Degli oziosi e vagabondi

ART 70

Sulla denunzia scritta degli Uffiziali di Sicurezza Pubblica o dei Carabinieri Reali, come pure sulle denunzie presentate dagli Agenti di Pubblica Sicurezza all'Autorità locale da cui dipendono e da questa confermate con le sue informazioni, ovvero anche senza denunzia in seguito della pubblica voce o notorietà, il Giudice del Mandamento, ognorachè l'imputazione sia appoggiata a sufficienti motivi, avvalorati anche dalle prese informazioni, chiamerà dinanzi a sè l'incolpato d'oziosità o vagabondaggio entro un termine non maggiore di cinque giorni, colla comminatoria dell'arresto in caso di disobbedienza, ed appena comparso, se ammette od è altrimenti stabilita la sua oziosità o vagabondaggio, lo ammonisce a darsi immediatamente a stabile lavoro, e di farne constare nel termine che gli prefigge, ordinandogli nel tempo stesso di non allontanarsi dalla località ove trovasi senza preventiva partecipazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Se l'imputato contesta l'ascrittagli oziosità o vagabondaggio, ed il Giudice non abbia ancora argomenti bastevoli per credere falsa la data negativa, deve assumere ulteriori informazioni nel termine di giorni cinque, a meno che per queste non debba rivolgersi a località lontane, ed in seguito di

queste verificazioni, quando l'imputazione rimanga provata, il Giudice stesso pronunzia l'ammonizione di che nel paragrafo precedente.

Art. 71.

La persona ammonita a termini degli articoli precedenti, la quale non avrà fatto constare, nel termine prefissole, di essersi data a stabile lavoro, od avrà traslocato la sua abitazione senza farne la preventiva partecipazione all'Autorità politica locale, sarà arrestata e tradotta avanti l'Autorità giudiziaria per essere punita a norma del codice penale.

Art. 72.

Gli oziosi e vagabondi minori di anni sedici saranno, secondo le circostanze previste dal codice penale, consegnati ai loro genitori o tutori, o ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro.

Art. 73.

Quindici giorni prima che il condannato per ozio o vagabondaggio abbia scontata la pena, il Ministero Pubblico ne darà avviso all'Autorità politica del Circondario.

Scontata la pena, se si tratta di non regnicolo, l'Autorità politica potrà farlo tradurre ai confini, per essere espulso dallo Stato.

Qualora non sia possibile conoscerne la nazionalità ed il luogo dove possa essere avviato e ricevuto, la stessa Autorità politica potrà assegnargli un luogo di confino, sino a che si possa procedere alla sua espulsione.

Lo stesso si praticherà per i non regnicoli stati condannati per reati contro la proprietà.

Art. 74.

Trattandosi di cittadino, l'Autorità politica lo farà comparire, scortato dalla forza pubblica, dinanzi a sè, e con foglio di via lo indirizzerà all'Autorità locale del Comune in cui l'imputato avrà dichiarato di voler fissare la sua dimora, sottoponendolo all'obbligo di non variarla senza preventiva partecipazione alla stessa Autorità locale.

Art. 75.

Se l'ozioso o vagabondo si scosterà dallo stradale statogli designato, o non si presenterà nel termine che gli fu fissato avanti l'Autorità a cui fu diretto, ovvero si allontanerà senza autorizzazione dalla dimora assegnatagli, sarà arrestato e riconsegnato all'Autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento.

Scontata la pena che gli sarà inflitta, l'Autorità politica del Circondario lo farà tradurre colla forza avanti l'Autorità locale, per l'effetto di cui all'articolo precedente.

Art. 76.

Potrà il Prefetto, nell'interesse dell'ordine e della pubblica sicurezza, vietare al condannato come ozioso e vagabondo di stabilire domicilio nelle città ed altri luoghi da lui scelti.

Il Ministro dell'interno potrà eziandio per gravi motivi di sicurezza e d'ordine pubblico designare per un termine non maggiore di un anno il luogo nel quale l'ozioso o vagabondo recidivo dovrà stabilire il suo domicilio.

SEZIONE XI

Dei condannati alla speciale sorveglianza della polizia

ART. 77.

Se il condannato alla sorveglianza intenda di variare il domicilio eletto o fissatogli, dovrà per mezzo dell'Autorità locale rivolgerne la domanda all'Autorità politica del Circondario, adducendone i motivi e designando il luogo in cui vuole trasferirsi

Sono a lui applicabili le disposizioni dei precedenti articoli 71, 74, 75 e 76,

ART. 78.

Il condannato a sorveglianza, per recarsi all'autorizzata sua residenza, dovrà munirsi di foglio di via dell'Autorità politica del luogo di dove parte e dovrà tale foglio presentare immediatamente dopo il suo arrivo all'Autorità politica della nuova residenza.

ART 79.

Il condannato alla sorveglianza speciale della polizia, per tutto il tempo che dura la condanna, deve sempre avere presso di sè la carta di permanenza, che gli sarà rilasciata dall'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, secondo il modulo che sarà determinato

ART 80.

Egli è inoltre tenuto di uniformarsi alle seguenti prescrizioni

1. Di presentarsi all'Autorità di Pubblica Sicurezza nei giorni che saranno stabiliti nella suddetta carta di permanenza, e tutte le volte che sarà chiamato dalla stessa Autorità per farla vidimare.

2 Di rendere ostensiva la detta carta ai Carabinieri ed a qualunque Uffiziale di Pubblica Sicurezza, a semplice loro richiesta;

3 Di obbedire alle prescrizioni dell'Autorità di Pubblica Sicurezza di non comparire in un dato luogo, di non uscire in determinate ore dalla propria abitazione, di non portare armi o bastoni, e di non frequentare determinate persone, ed altre simili norme.

ART 81

Le prescrizioni, di cui è parola al numero 3 dell'articolo precedente, potranno essere indicate sulla carta di permanenza.

ART 82.

L'Autorità locale di Pubblica Sicurezza terrà apposito registro, in cui saranno annotati gl'individui sottoposti alla speciale sorveglianza nel suo distretto, e vi noterà i giorni nei quali il condannato dovrà presentarsi ed essa e le obbligazioni speciali che gli avrà imposte

Nel caso di procedimento, un estratto autentico di registro basterà a stabilire la contravvenzione sino a prova contraria.

ART 83

L'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, a seconda della condotta del condannato, potrà estendere od abbreviare il termine fissato per presentarsi per-

la vidimazione della carta, facendone apposita annotazione sulla carta stessa e sul registro.

SEZIONE XII

Del disturbo della pubblica quiete

ART. 84.

È vietato richiamare concorso di gente e mettere in moto l'Autorità e la forza pubblica, gridando nelle piazze e vie pubbliche false notizie, simulando disastri non esistenti, abusando di campane, tamburi ed altri simili strumenti rumorosi o di qualunque altro mezzo atto ad eccitare apprensione nel pubblico.

ART. 85.

Dopo le ore undici di notte, o quell'altra che verrà determinata dalla Giunta municipale, è proibito di sturbare la pubblica quiete con clamori, canti e rumori, oppure coll'esercizio di professioni, arti e mestieri incomodi o rumorosi.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA PUBBLICA MORALITÀ

ART. 86.

Le Autorità di Pubblica Sicurezza promuoveranno l'arresto di tutti coloro che esercitano clandestinamente case di prostituzione.

Nell'interesse dell'ordine e del costume pubblico, ed in quello della pubblica salute, il Governo può fare regolamenti relativi alle donne che si abbandonano al meretricio.

ART. 87.

L'Autorità locale fisserà, nell'interesse della sicurezza delle persone e dei buoni costumi, i tempi ed i luoghi in cui sia lecito bagnarsi nelle acque che trovansi nel territorio del Comune.

Gli stabilimenti di bagni sono soggetti alle prescrizioni degli articoli 35, 36, 37, 39, 42, 43, 45.

CAPO III.

DISPOSIZIONI PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ

SEZIONE I

Dell'esercizio delle professioni insalubri, pericolose ed incomode.

ART. 88.

La Deputazione provinciale, a richiesta della Giunta municipale o di persona interessata, dichiara quali manifatture, fabbriche o depositi debbano considerarsi come insalubri, pericolosi od incomodi.

Questa dichiarazione, approvata dal Prefetto, avrà per effetto d'impedire in quel Comune l'impianto od esercizio di tali manifatture, fabbriche e depositi.

Contro il decreto del Prefetto è aperto il ricorso in via gerarchica.

ART. 89.

Nessuno può, salve le leggi sulle privative dello Stato, fabbricare polvere da fuoco od altre materie esplodibili, nè tenerne in deposito una quantità eccedente i cinque chilogrammi, senza permesso dell'Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza. Ognuno è poi tenuto di osservare quelle regole che per la sicura custodia fossero imposte dal Prefetto.

SEZIONE II.

Precauzioni onde prevenire disastri.

ART. 90.

Nessuno può, senza il permesso dell'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, sparare armi da fuoco, mortaretti, lanciare razzi, accendere fuochi d'artifizio, innalzare areostati con fiamme, ed in generale fare esplosioni o accensioni pericolose od incomode nei luoghi abitati o nelle loro vicinanze.

ART. 91.

È proibita la circolazione dei cani così detti *bull-dogs* e di altri animali pericolosi, se non sono convenientemente custoditi e non si ottenne la previa autorizzazione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

ART. 92.

Non possono tenersi sulle finestre, sui balconi, nè in luoghi di pubblico passaggio animali o cose in modo che rechino, o possano, cadendo, recare offesa o grave disturbo ai passeggieri od ai vicini.

SEZIONE III.

Delle inumazioni.

ART. 93.

Non si darà sepoltura, se non dopo constatata e dichiarata la morte dall'Ufficiale sanitario a ciò destinato dall'Autorità municipale, e trascorse 24 ore pei casi ordinari, e 48 per quelli di morte improvvisa, calcolandole dall'ora della fatta dichiarazione.

Si avrà in ogni caso riguardo ai regolamenti particolari e alle leggi che vietano di seppellire i sospetti di morte violenta, se non dopo che il Giudice avrà eseguiti gli atti che gli incombono.

È vietato di rinchiodare il feretro, praticare l'autopsia e l'imbalsamazione, se non dopo la visita necroscopica e scorso il tempo indicato nella prima parte del presente articolo.

Art. 94

Potranno esentarsi dalle visite necroscopiche quelle frazioni di Comuni rurali, o que'piccoli Comuni, che vengano eccettuati con decreto dell'Autorità politica del Circondario, emanato sulla proposta del rispettivo Consiglio comunale.

Art. 95.

Potranno i Comuni stabilire camere di deposito provvisorio, per esservi tenuti i cadaveri, finchè si faccia luogo alla sepoltura.

Art. 96

I cadaveri non potranno essere esposti nè trasportati che in casse o bare coperte.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI PER LA PROPRIETA'.

SEZIONE I.

Dei furti campestri e del pascolo abusivo.

Art. 97.

Le persone sospette per furti di campagna o per pascolo abusivo saranno denunciate al Giudice di Mandamento dagli Ufficiali o dagli Agenti di Pubblica Sicurezza, dai Carabinieri Reali, dalle Guardie campestri e forestali e dai Cantonieri. Potranno anche esserlo da qualunque cittadino, a norma dei principii generali della procedura penale.

Contro l'individuo accusato di furti di campagna o di pascolo abusivo dalla voce pubblica, e per tale notoriamente considerato, il Giudice deve procedere anche senza specifica denunzia.

Art. 98.

Se la denunzia è appoggiata a sufficienti indizi, o se trattasi della notorietà di cui nell'ultimo alinea dell'articolo precedente, ovvero altrimenti apparisca fondato il sospetto, il Giudice procede sommariamente; e risultandogli giustificata l'accusa od il sospetto, fa comparire dinanzi a sè il denunziato, e lo ammonisce formalmente a meglio comportarsi.

Se l'individuo sospetto di pascolo abusivo o di furti campestri è inoltre indicato come solito a tenere bestiame che notoriamente non può mantenere, il Giudice, dopo aver verificato il fatto in contraddittorio del denunziato, gl'ingiunge di ridurre il bestiame al numero di capi da esso determinato entro il termine prefissogli colla stessa ordinanza, diffidandolo che altrimenti gli sarà applicabile il disposto dell'art. 109.

Saranno considerati sospetti di pascolo abusivo i conduttori di gregge che transitano dall'uno all'altro Comune, quando lo facciano fuori dei tempi de-

terminati dai regolamenti locali, o quando non giustifichino di avere provvisto ai mezzi di mantenimento del loro gregge lungo il viaggio.

Art. 99.

Ove insorgano gravi indizi che una persona già ammonita ritenga legna, biado od altri frutti o prodotti di campagna di provenienza furtiva, o sia fatta denunzia dal danneggiato, il Giudice o l'Ufficiale di Pubblica Sicurezza procederà a perquisizione domiciliare.

Venendosi a riconoscere l'esistenza degli oggetti suaccennati, se non ne sarà subito dal detentore giustificata la provenienza, se ne ordinerà il sequestro, e si provvederà alla custodia dello stesso detentore nel carcere del Mandamento o nella camera di sicurezza del Comune, per tradurlo, nel termine di 24 ore, dinanzi al Giudice di Mandamento per l'opportuno processo.

Art. 100.

Se una persona come sovra ammonita verrà sorpresa nelle campagne, nei boschi o sulle strade con legna, biado od altri frutti rurali, e non ne saprà indicare la legittima provenienza, sarà immediatamente arrestata e messa a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Art. 101.

Gli oggetti sequestrati, od il loro prezzo se venduti perchè non suscettivi di essere conservati, qualora non vengano reclamati dal proprietario entro tre mesi dal giorno dell'avviso che il Giudice avrà fatto pubblicare ed affiggere all'albo pretorio del luogo in cui il sequestro fu operato, saranno per ordinanza del medesimo rimessi agli asili infantili dello stesso luogo, ed in difetto alla congregazione di carità locale.

Art. 102.

Quando la persona ammonita non abbia, nel termine stabilito nell'ordinanza di ammonizione, ridotto il bestiame come le fu ordinato, il Giudice procederà immediatamente al sequestro del bestiame eccedente, e farà quindi procedere alla vendita del medesimo all'asta pubblica. Il prezzo ricavato, dedotte le spese, verrà rimesso al proprietario. Se nell'atto del sequestro il possessore del bestiame dichiara che questo in tutto od in parte appartiene ad altri di cui indichi il nome, l'atto del sequestro sarà in tal caso significato nel termine di due giorni dal Giudice al proprietario designato; desso, presentandosi prima della vendita, e giustificando la sua proprietà, potrà rivendicare il suo bestiame, purchè paghi tutte le spese, salvo il regresso verso il possessore contro il quale fu operato il sequestro.

Art. 103.

Se gli accusati con denunzia o per voce pubblica sono minori di anni 16, in tal caso, risultando al Giudice fondata l'accusa, provvedendo pel minorenne a norma dell'art. 72, chiamerà dinanzi a sè il padre, l'avo, la madre, il tutore o le altre persone responsabili della condotta del minore, per ammonirli severamente, avvertendoli come la legge li faccia responsabili degli atti del minorenne che sta sotto la loro sorveglianza.

Art. 104

Quando l'individuo ammonito come sospetto o come responsabile non avrà per due anni consecutivi subito veruna condanna, cesserà l'effetto dell'ammonizione, e sulla di lui istanza se ne farà risultare nella forma che verrà indicata dal regolamento.

SEZIONE II

Disposizioni speciali per alcune categorie di persone sospette.

Art. 105

Saranno a cura dell'Autorità di Pubblica Sicurezza denunziati gl'individui sospetti come *grassatori, ladri, truffatori, borsaiuoli e ricettatori*.

Art. 106

Il Giudice del Mandamento, assunte le occorrenti informazioni, chiamerà dinanzi a sè i denunziati, e li ammonirà severamente a non dare motivo ad ulteriori sospetti, facendo risultare della fatta ammonizione da processo verbale che sarà compilato senza loro spesa.

In caso di contravvenzione all'ammonizione, gli ammoniti incorreranno nelle pene, e potranno essere assoggettati alle misure sancite per gli oziosi e vagabondi.

I già condannati per reati contro la proprietà potranno inoltre essere sottoposti alla sorveglianza della polizia per un termine non maggiore di un anno.

Art. 107.

Se le denunzie si riferiscono a persone minori di anni 16, le quali abbiano il padre, l'avo, la madre o il tutore, ovvero altre persone responsabili della condotta del minore che seco loro convive, il Giudice, provvedendo per il minore nella forma dell'art. 72, chiamerà dinanzi a sè queste persone responsabili, per ammonirle a vegliare attentamente sulla condotta del minore sotto le pene sancite da questa legge.

Art. 108.

In ogni caso di grave sospetto l'Autorità di Pubblica Sicurezza potrà procedere a perquisizioni domiciliari presso le persone comprese nei tre articoli precedenti.

Art. 109.

Se in tali perquisizioni si troveranno effetti, somme di danaro od oggetti non confacenti allo stato e condizione dei perquisiti, senza che ne giustifichino la legittima provenienza, gli oggetti saranno sequestrati, le persone arrestate e rimesse entro 24 ore all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene comminate dal codice penale.

SEZIONE III.

Provvedimenti sul trasporto di mobili e sulla sicurezza delle abitazioni

Art. 110.

Da un'ora dopo il tramonto del sole fino all'alba nessuno potrà traspor

tare mobilie, biancherie ed argenterie, se non è persona conosciuta e risponsabile.

I contravventori potranno essere costretti a presentarsi immediatamente dinanzi all'Autorità di Pubblica Sicurezza, la quale, occorrendo, li rimetterà all'Autorità giudiziaria.

ART. 111.

È proibito di ricevere gli oggetti trasportati in contravvenzione al precedente articolo.

ART. 112.

Le Autorità politiche e municipali potranno prescrivere che nelle ore di notte non si possa nelle case lasciare aperto più di un accesso verso la pubblica via.

TITOLO III.

Delle Pene.

ART. 113.

Sono punite con pene di polizia o col carcere estensibile a tre mesi le contravvenzioni agli articoli 31, 34, 35, 50, 57, 73, 79, 84, 91, 92, 93, 110.

ART. 114.

Sono punite colla pena del carcere non minore di un mese, nè maggiore di un anno le trasgressioni agli articoli 29, 30, 51, 75, 76, 80.

ART. 115.

Nelle sentenze di condanna per le trasgressioni agli articoli 29 e 30 (1), verrà sempre pronunziata la confisca delle armi e delle munizioni.

ART. 116.

Quando l'esercente stabilimenti d'alberghi, trattorie, osterie, locande, caffè, bagni, case da giuoco ed altri simili venga condannato a pena maggiore di tre mesi di carcere, l'Autorità giudiziaria colla stessa sentenza potrà pronunziare, secondo la gravità dei casi, la sospensione o l'interdizione dall'esercizio dello stabilimento. La stessa pena potrà infliggersi a colui che per la seconda volta, nel periodo di un anno, viene condannato per contravvenzione alle norme relative al suo esercizio.

ART. 117.

Le contravvenzioni alla presente legge, per le quali non è espressamente stabilita una pena, saranno punite con pene di polizia.

La recidiva potrà essere punita anche col carcere.

ART. 118.

Le pene comminate dalla presente legge non escludono l'applicazione delle maggiori pene stabilite dal codice penale o da altre leggi.

(1) *Leggasi art. 30 e 31 — Correzione fattasi con R. Decreto 26 luglio 1865.*

TITOLO IV

Disposizioni transitorie.

ART. 119.

Rimane sospesa per due anni l'applicazione nelle Provincie napoletane delle disposizioni relative al pascolo abusivo, contenute nella sezione prima, capo quarto, titolo secondo.

ART. 120.

Coloro che esigono denaro abitualmente ed illecitamente sugli altrui guadagni od industrie sono annoverati fra le persone sospette, e quindi soggetti alle prescrizioni della sezione seconda, capo quarto, titolo secondo.

Se citati a comparire per essere ammoniti si rendono contumaci, o se ammoniti persistono nella loro prava abitudine, incorreranno nelle prescrizioni stabilite dagli articoli del capo suddetto.

ART. 121.

Il Governo del Re, mediante Reali Decreti, coordinerà il personale e gli stipendi degli Ufficiali e degli Agenti di Pubblica Sicurezza, uniformandoli a questa legge e alle relative tabelle.

ART. 122.

Cesseranno colla promulgazione della presente di aver vigore tutti i testi della legge 13 novembre 1859 sinora pubblicati, e così pure ogni altra legge o regolamento in tutte le materie contemplate nella presente legge.

Continuerà però ad avere nelle Provincie toscane forza di legge il regolamento di polizia punitiva 20 giugno 1853 in tutte le parti nelle quali non è contrario a questa legge, e sino a che non sia esteso anche alla Toscana il codice penale.

È mantenuta nelle Provincie napoletane l'abrogazione del decreto 11 ottobre 1826 relativo alla sepoltura dei suicidi e degl'impenitenti.

ART. 123.

Verranno pubblicati nella Toscana gli articoli 35, 36, 37, 62, 63, 436, 437, 438, 439, 440 e 441 del codice penale italiano (1).

(1) *Gli articoli sovracitati sono stati pubblicati con R. Decreto 11 giugno 1865 N.° 2329. Con R. Decreto 22 giugno 1865 N.° 2355, da convertirsi a suo tempo in legge, è stato pubblicato in Toscana l'art. 435 del codice penale italiano, che definisce gli oziosi, e che fu per inavvertenza omesso nel testo della legge di Sicurezza Pubblica.*

TABELLA N.° 1.

Stipendi degli Ufficiali di Pubblica Sicurezza

Questori	L.	5,000
Ispettori di Questura	»	3,200
Delegati di prima classe	»	3,000
Ispettori di sezione di prima classe	»	2,800
Ispettori di sezione di seconda classe	»	2,400
Delegati di seconda classe.	»	2 500
Delegati di terza classe.	»	2,000
Delegati di quarta classe	»	1,600
Applicati di prima classe	»	1,200
Applicati di seconda classe	»	1,000

TABELLA N.° 2.

Retribuzione pei Graduati e per le Guardie di Pubblica Sicurezza.

Comandante maggiore	L.	3,000
Comandante di compagnia di 1.ª classe (1/4)	»	2,500
Comandante di compagnia di 2.ª classe (1/4)	»	2,000
Comandante di compagnia di 3.ª classe (1/2)	»	1,500
Maresciallo d'alloggio	»	1,200
Brigadiere	»	1,000
Sotto-Brigadiere	»	900
Appuntato	»	800
Guardia	»	720

TABELLA N.° 3

Pensioni.

INDICAZIONE DEI GRADI	MONTARE DELLA PENSIONE ACCORDATA		
	Per quindici anni di servizio	Per venticinque anni di servizio	Per trenta anni di servizio
Comandante maggiore . . .	750 »	1,500. »	2,250 »
Comandanti di compagnia di 1ª classe	625. »	1,250 »	1,875 »
Idem di 2ª classe	500 »	1,000. »	1,500 »
Idem di 3ª classe	375 »	750. »	1,125 »
Maresciallo d'alloggio	300. »	600. »	900. »
Brigadiere	250. »	500 »	750. »
Sotto-Brigadiere	225. »	450. »	675. »
Appuntato . .	200 »	400 »	600. »
Guardia ed allievo .	180. »	360 »	540. »

Alla vedova del defunto senza prole il terzo della pensione che sarebbe spettata al marito.

Alla vedova del defunto con prole la metà.

Agli orfani durante la minorità (1) la metà ripartibile fra coloro che sono ancora minori di età sino a che non siano tutti maggiorenni.

(1) *Sono considerati come orfani quelli, la madre dei quali passa a seconde nozze.*

REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE

DELLA LEGGE DI PUBBLICA SICUREZZA 20 MARZO 1865

APPROVATO CON R. DECRETO 18 MAGGIO 1865.

Capo I del Titolo I.

ART. 1.

Gli uffizi di Questura sono stabiliti in quelle città capo-luogo di Provincia, la cui popolazione concentrata nella linea daziaria della città stessa superi i 60,000 abitanti.

ART. 2.

La distribuzione del personale, l'ordinamento degli uffici di Pubblica Sicurezza, i diversi rapporti tra questi ed il Ministero dell'interno, ed i registri che si debbono tenere, formano oggetto di speciali provvedimenti dello stesso Ministero.

È fatta però facoltà ai Prefetti, in casi d'urgenza, di destinare temporariamente Delegati di Pubblica Sicurezza in alcuni punti della Provincia, riferendone al Ministero.

ART. 3.

La spesa per fornire i locali di ufficio delle Questure, degli Ispettori di sezione e dei Delegati, che a norma dell'art. 3 della legge fossero ripartiti anche temporariamente in varii punti della circoscrizione della Provincia o del Circondario, è a carico dello Stato.

È egualmente a carico dello Stato la spesa per la mobilia degli uffici e per la riparazione o rinnovazione di essa.

Il Ministro dell'interno determina le spese d'ufficio per gli uffici di Pubblica Sicurezza.

ART. 4.

Ai Questori, agli Ispettori, ai Delegati capi d'ufficio nei capo-luoghi di Provincia e di Circondario, ed a quelli incaricati di reggere ufficio separato è assegnato a spesa dello Stato conveniente locale per alloggio.

Quando la sommministrazione dell'alloggio non possa essere fatta in natura, sono per tale titolo assegnate le seguenti indennità annue:

Al Questore di Napoli.	L. 2,000
Al Questore di Firenze	» 1,200

Agli altri Questori	L.	1,000
Agli Ispettori e Delegati capi di ufficio in Napoli	»	800
Agli stessi in Firenze	»	700
Agli stessi nelle altre città capo-luogo di Provincia	»	600
Ai Delegati capi d'ufficio nel capo-luogo di Circondario ed ai quelli ripartiti nei punti speciali della circoscrizione	»	400

Art. 5

L'alloggio degli Ufficiali prenominati, o sia somministrato dal Governo, o sia per il medesimo corrisposta indennità, deve essere possibilmente annesso, o quanto meno in prossimità della sede dell'ufficio rispettivo.

Art. 6

La qualità di Ufficiale di Pubblica Sicurezza è anche attribuita al Sindaco ed a chi ne fa le veci nel caso preveduto dall'art. 4 della legge ed in questa qualità egli deve uniformarsi alle prescrizioni che riguardano gli altri Ufficiali di Pubblica Sicurezza.

Art. 7

Per le nomine dei Graduati e per la destinazione di questi e delle Guardie di Pubblica Sicurezza provvede il regolamento speciale del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

Art. 8

L'azione delle Autorità e degli Ufficiali di Pubblica Sicurezza verso dell'Arma dei Reali Carabinieri si esercita per iscritto ed in forma di richiesta nel modo seguente.

Si designa:

1° La qualità dell'Autorità o dell'Ufficiale richiedente;

2° La richiesta;

3° Il Comandante a cui è diretta la richiesta;

4° L'oggetto della richiesta;

5° La data e la firma.

Qualora per l'urgenza non fosse possibile l'immediata estensione della richiesta in iscritto, può la medesima anche essere verbale, coll'obbligo a chi la fa di ridurla in iscritto al più presto possibile.

Queste richieste sono indirizzate al Comandante dei Carabinieri Reali del luogo in cui occorra siano eseguite.

Art. 9

Qualunque difetto di forma nella richiesta, di cui all'articolo precedente, non dà la facoltà ai Carabinieri di rifiutarvisi; essi hanno però il diritto di reclamare in seguito e di chiedere la riforma della richiesta.

Art. 10

Se al Comandante l'Arma dei Carabinieri Reali, per ragione di altri urgenti servizi, si trovi nell'impossibilità di aderire in tempo debito in tutto od in parte alla richiesta, deve prontamente riferirne all'Autorità od all'Ufficiale da cui la richiesta è partita.

Art. 11.

Oltre i rapporti, di cui all'ultimo alinea dell'art. 6 della legge, i Reali Carabinieri debbono rimettere una relazione giornaliera ai Prefetti e Sotto-Prefetti.

I Reali Carabinieri debbono inoltre riferire agli Ufficiali di Pubblica Sicurezza il risultato delle richieste da essi ricevute.

Art. 12.

Le Guardie particolari devono avere i seguenti requisiti:

a) Essere maggiore di età ed aver adempiuto agli obblighi della leva;

b) Saper leggere e firmare il proprio nome;

c) Non essere stato condannato per crimine o per delitto portante pena maggiore di un anno di carcere, o di non essere stato condannato a qualunque pena per reato contro la proprietà o per frode;

d) Essere dichiarata persona onesta e dabbene con un atto di notorietà rilasciato dal Sindaco.

Art. 13.

Le Guardie particolari riceveranno dal Prefetto un decreto d'approvazione, nel quale saranno indicate le proprietà, a benefizio delle quali prestano il loro servizio.

A tergo del decreto dovranno essere stampati gli articoli relativi alle infrazioni e contravvenzioni, pel cui accertamento le Guardie sono specialmente preposte.

Art. 14.

I Prefetti possono revocare tali nomine, qualora venga a mancare taluno dei prescritti requisiti.

Art. 15.

I Giudici di Mandamento, dopo la prestazione del giuramento per parte delle Guardie, prescritto dal 2° alinea dell'art. 7 della legge, stendono in calce al Decreto del Prefetto una dichiarazione da essi sottoscritta del tenore seguente:

« *Il Giudice del Mandamento di . . . . . . dichiara che N. N.* (*nome della* « *Guardia nominata*) *ha prestato addì . . . . . il giuramento* »

Art. 16.

Queste Guardie possono vestire quella divisa uniforme, che sulla domanda dei particolari sia stata dal Prefetto approvata. La divisa deve essere dissimile da quella dell'Esercito o di altro Corpo militare costituito e delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

Le Guardie particolari per far uso d'armi lunghe da fuoco devono ottenere e pagare la licenza del porto d'armi.

Capo II del Titolo I.

Art. 17.

Le attribuzioni e i doveri degli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza sono determinati dalla legge di Pubblica Sicurezza e dagli speciali regolamenti che li riguardano.

Art. 18.

Gli Ufficiali di Pubblica Sicurezza debbono indirizzare al Sindaco in iscritto le richieste pel concorso della Guardia nazionale, e devono indirizzare alla Autorità superiore militare del luogo quelle per l'intervento della truppa.

Queste richieste debbono indicare il numero approssimativo di uomini necessario, il luogo e l'ora in cui la forza abbia ad intervenire.

Art. 19.

Con la designazione di Autorità militare superiore del luogo s'intende.

Nelle città sedi di un gran Comando generale di Dipartimento militare, il Generale comandante del Dipartimento;

Nei capo-luoghi di Divisione militare, il Comandante della Divisione militare;

Negli altri capo-luoghi, il Comandante di Piazza e di Circondario. Dove non vi ha il Comandante locale, s'intende l'Ufficiale che ha il comando superiore della truppa.

Art. 20.

Nei casi che non ammettono dilazione, gli Ufficiali fregiati del distintivo stabilito dall'art. 19 della legge, od accompagnati da due Reali Carabinieri o da due Guardie di Pubblica Sicurezza, possono indirizzare richiesta anche verbale da essere poscia ridotta nel termine più breve in iscritto al Comandante un corpo di guardia, od alla caserma più vicina, per ottenere l'appoggio della forza.

Art. 21.

In qualunque caso di arresto che non sia la conseguenza di un mandato di cattura o di richiesta speciale di un'Autorità, la forza armata e gli Agenti di Pubblica Sicurezza devono sempre presentare la persona arrestata alla Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 22.

Il nastro tricolore, del quale è parola nell'art. 19 della legge, è di seta, della larghezza di 12 centimetri circa per i Questori, gl'Ispettori e Delegati di 1.ª classe, ed ha alle due estremità fiocchi in argento.

Per gli altri Delegati e per gli Applicati è in lana coi fiocchi pure in lana.

I Questori fanno uso della sciarpa tricolore cinta al fianco.

Art. 23.

La sospensione, di cui nell'art. 21 della legge, viene inflitta dal Prefetto con decreto motivato.

Collo stesso decreto è dichiarato se il funzionario, durante la sospensione, resti privato di tutto o solamente di una parte dello stipendio.

Capo I del Titolo II.

Art. 24.

L'Autorità governativa, di cui è parola nell'art. 30 della legge, è il Ministro dell'interno, al quale si possono far pervenire le istanze col mezzo dei Prefetti.

ART. 25.

Con la designazione di armi da guerra fatta nell'art. 30 della legge si comprende qualunque specie di armi da punta, da fuoco, da taglio, artiglieria, istrumenti da guerra ed anche la raccolta di parti delle armi stesse.

Così restano vietate, senza il prescritto permesso, le raccolte di canne da fucile o pistola, baionette, lame di sciabola e simili.

Nella designazione di munizioni da guerra sono comprese non solo le palle e le polveri, ma anche le raccolte di assise militari di qualunque genere, di oggetti di buffetteria, di attendamento, di affusti da artiglierie e simili.

ART. 26.

La denunzia, di cui è parola negli alinea 1° e 2° dell'art. 31 della legge, deve essere fatta in carta bollata.

Nella medesima devono essere indicate la qualità, la quantità delle armi e il luogo ove esse sono depositate.

La denunzia dev'essere ripetuta ogni qualvolta si cambia la qualità, la quantità ed il luogo di ritenzione, ossia di deposito delle armi.

ART. 27.

È sempre in facoltà dell'Autorità di Pubblica Sicurezza di procedere a visite in contraddittorio del denunziante per constatare l'esattezza della denunzia.

ART. 28.

Colui il quale ha fabbrica di armi, o ne importa dall'estero, secondo la facoltà fatta dall'alinea 2° dell'art. 31 della legge, ove abbisogni di trasportarle da un luogo all'altro fuori dell'opificio o negozio, deve darne preventivo avviso al Prefetto.

S'intendono sempre escluse dalla fabbricazione e dalla introduzione dall'estero, senza speciale licenza del Ministero dell'interno, le armi insidiose.

Il permesso della fabbricazione o della introduzione di armi insidiose non include quello di poterle smerciare nello Stato.

ART. 29.

La licenza per porto d'armi è stampata conformemente al modulo N.° 1 annesso al presente regolamento, essa è in carta da bollo.

Non può essere accordata a persone minori d'anni 16 ed a quelle che non giustifichino la loro buona condotta mediante attestato di notorietà, di cui al N.° 8 dell'art. 102 della legge comunale (1).

ART. 30.

Il permesso di porto d'armi ha la durata di un anno dalla sua data.

Non è concesso se non mediante il pagamento delle tasse stabilite dalla legge.

È sempre revocabile dal Prefetto per motivi di pubblica sicurezza.

(1) *Sono esclusi dalla facoltà del porto d'armi i condannati alle pene infamanti (art. 25 del codice penale).*

ART. 31.

La qualità di iscritto alla Guardia nazionale non esime dall'obbligo del permesso di porto d'armi fuori di servizio.

ART. 32.

Le licenze di cui è parola nell'art. 42 della legge sono valide soltanto nel territorio del Comune dalla cui Autorità di Pubblica Sicurezza sono concesse.

ART. 33.

Nel concedere siffatte licenze, l'Autorità locale deve curare che non si espongano oggetti che offendano il pudore od il buon costume, ovvero che destino ribrezzo o spavento, deve parimenti vegliare che non si abusi dell'altrui credulità e che non ridondi specialmente dalle esposizioni di animali selvaggi o feroci, pericolo per la sicurezza delle persone, esigendo in questi casi le occorrenti precauzioni e cautele.

ART. 34.

L'Autorità di Pubblica Sicurezza è in obbligo di vegliare che ogni edifizio stabile o provvisorio, destinato a teatro od a pubblico spettacolo, offra tutte le possibili garanzie di solidità.

ART. 35.

In esecuzione dell'alinea dell'art. 32 della legge sono stabilite le seguenti norme:

1. Non possono nei teatri ed altri luoghi aperti al pubblico darsi rappresentazioni, accademie, serenate, feste da ballo a pagamento o di solo invito, od altro qualsiasi trattenimento senza il permesso in iscritto dell'Autorità politica locale, la quale può determinare le cautele da osservarsi nell'interesse dell'ordine pubblico;

2. Nessuna produzione teatrale può essere rappresentata o declamata senza il permesso in iscritto dell'Autorità di Sicurezza Pubblica provinciale.

L'Autorità di Sicurezza Pubblica locale può però sempre, non ostante tale permesso, vietare la rappresentazione o declamazione, se per qualche circostanza locale la creda inopportuna, o tale da poter dar luogo a commozioni o disordini.

ART. 36.

L'Autorità di Sicurezza Pubblica interviene nei teatri e nei luoghi di pubblico spettacolo, e può dare le disposizioni occorrenti nell'interesse dell'ordine pubblico.

Hanno anche libero ingresso nei teatri e nei luoghi di spettacolo pubblico gli Ufficiali di Pubblica Sicurezza comandati di servizio.

ART. 37.

Oltre il palco che dev'essere assegnato al Prefetto o Sotto Prefetto, ve ne sarà un altro ad uso degli Ufficiali di Pubblica Sicurezza comandati di servizio.

Quando non si tratti di teatro propriamente detto, o di teatro costrutto senza palchi, o del quale i palchi siano tutti di privata proprietà e non disponibili, agli Ufficiali di Pubblica Sicurezza compete in teatro un posto riservato e distinto, e tale da lasciar loro piena libertà d'azione.

Il palco, od il posto come sopra, ad uso degli Ufficiali di Pubblica Sicurezza, deve essere somministrato a cura di colui che fa la domanda della licenza per pubblico trattenimento.

La licenza s'intende sempre vincolata a quest'obbligo, qualunque sia per essere lo spettacolo, trattenimento, o pubblico divertimento che abbia luogo in teatro.

Art. 38.

In caso di gravi disordini, o di tumulto, l'Autorità di Pubblica Sicurezza può sospendere ed anche far cessare le rappresentazioni e far sgombrare il teatro, o luogo pubblico; e se il disordine procede da colpa di colui che dà lo spettacolo od il divertimento, per inadempimento delle sue promesse, l'Autorità di Pubblica Sicurezza può anche provvedere per la restituzione, secondo le circostanze, del prezzo di entrata.

Art. 39.

Nei luoghi ove sono costituiti Direzioni teatrali, i loro regolamenti per il servizio interno del teatro devono sempre essere decretati dal Prefetto.

Art. 40.

I regolamenti e manifesti, di cui è parola nell'articolo 33 della legge, devono costantemente tenersi affissi in luogo visibile in ciascun teatro, o luogo di spettacolo o trattenimento pubblico.

Art. 41.

Agli Ufficiali e Bass'Ufficiali dei Carabinieri Reali compete l'ingresso gratuito nei teatri e luoghi di spettacolo pubblico nei Comuni sui quali si estendono le loro funzioni.

Tale facoltà è riservata esclusivamente all'Ufficiale più elevato in grado del luogo, al Comandante la Compagnia da cui dipende la Luogotenenza diretta, al Comandante la stessa Luogotenenza ed al Comandante la Stazione locale.

Art. 42.

Sotto nome di Autorità di Pubblica Sicurezza, della quale è parola nell'articolo 34 della legge, vuolsi intendere il funzionario locale superiore.

Le disposizioni relative all'uso delle maschere, debbono essere in tempo opportuno portate a cognizione del pubblico.

Art. 43.

La domanda per ottenere la permissione di esercizio di uno degli stabilimenti, cui accenna l'articolo 35 della legge, deve essere estesa su carta da bollo.

In essa il richiedente deve specificare la natura dello stabilimento che intende esercitare, la località in cui vuole aprirlo, l'insegna, o altra indicazione colla quale intende di qualificarlo.

Deve inoltre accertare:

Di non essere stato condannato per crimini o per delitti di furto, truffa, di giuoco di azzardo, o d'invito, ovvero più d'una volta per contravvenzioni relative all'esercizio di alcuno degli stabilimenti suindicati, di non aver fatto fallimento doloso, o di essere interdetto per prodigalità.

Art. 44.

Se il richiedente non abbia domicilio fisso nel Comune almeno da un anno, dev'egli giustificare la sua buona fama e condotta mediante attestato di notorietà del Sindaco del luogo del precedente domicilio.

Art. 45.

Le istanze volte al Prefetto per riparazione della determinazione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza del Circondario, eccetto nel caso di riconosciuta urgenza, devono essere sempre dal Prefetto comunicate ad essa Autorità di Pubblica Sicurezza del Circondario, per le sue osservazioni.

Art. 46.

Appena ricevute queste osservazioni il Prefetto pronunzia sulla fatta istanza, e sia che confermi o modifichi il denunziato provvedimento, trasmette le sue determinazioni all'Autorità di Pubblica Sicurezza del Circondario, per l'immediata loro esecuzione.

Art. 47.

I reclami al Ministero dell'interno contro le decisioni dei Prefetti, colle quali sia accordata o negata la licenza d'un esercizio pubblico, non ne sospendono l'esecuzione.

Le ragioni per dare o negare le licenze devono unicamente essere desunte da considerazioni di sicurezza e moralità pubblica.

Art. 48.

L'anno, di cui all'art. 38 della legge, si computa dalla data del permesso.

Art. 49.

Il ricorso, di cui all'alinea dell'articolo 38 della legge, non sospende l'esecuzione del decreto di chiusura, quando questo sia motivato da ragioni d'ordine pubblico.

Art. 50.

La licenza è in carta da bollo e in istampa secondo l'annesso modulo n° 2. Per la medesima non può essere percepito altro diritto che l'importo della carta bollata e della stampa.

Art. 51.

Le licenze temporarie che l'Autorità locale di Sicurezza Pubblica, a mente dell'art. 37 della legge, è autorizzata a concedere, sono accordate sotto quelle condizioni che essa stima apporvi nell'interesse pubblico, e vi deve essere sempre quella di revoca immediata ed istantanea, se l'esercente permetta, o tolleri, o tenga mano nei locali addetti al suo esercizio ai giuochi d'azzardo, o d'invito, ovvero per difetto di sorveglianza non abbia impedito che avvenissero nel suo esercizio disordini, o scandali.

Queste licenze sono accordate per iscritto.

Le medesime debbono sempre essere esibite agli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza a semplice richiesta.

Art. 52.

La licenza d'esercizio di pubblico stabilimento essendo personale, a termini dell'art. 39 della legge, ove risulti che la persona che ne è investita l'abbia

ceduta, o fece a valere lo stabilimento per interposita persona, lo stabilimento è considerato come esercito senza permissione; l'esercente deve essere denunciato per l'applicazione della pena portata dall'art. 117 della legge, ed al titolare della licenza può essere al fine dell'anno ricusata la rinnovazione.

Non è escluso che, a seconda dei casi, si intendano come persone interposte, oltre gli estranei, anche la moglie, il padre, la madre, i figli ed i fratelli dell'esercente.

Art. 53.

L'Autorità di Pubblica Sicurezza non deve usare della facoltà accordatale dall'art. 39 della legge col permettere che si faccia valere un esercizio per mezzo di interposta persona, se questa non ha i requisiti che sarebbero necessari per ottenere la licenza in suo capo.

Art. 54.

I privati possono contrarre tra loro tutte le convenzioni, che meglio reputano di loro interesse, anche per istabilire in società tra parecchi l'apertura d'esercizi pubblici, ma la licenza deve essere intestata ad una sola persona.

Questa sola è tenuta come esercente, ed essa sola è responsabile in faccia all'Autorità per l'adempimento delle prescrizioni delle leggi.

Art. 55.

Il modulo del registro che gli albergatori, osti e locandieri sono tenuti d'avere, per iscrivervi le persone alloggiate, è quale risulta dall'allegato n° 3.

Il registro è in carta da bollo, conformemente al prescritto delle leggi, ed è vidimato ad ogni mezzo foglio da un Ufficiale di Pubblica Sicurezza.

Art. 56.

Le deliberazioni delle Giunte municipali, relative alla fissazione della chiusura serale dei pubblici stabilimenti, debbono essere pubblicate nei luoghi e modi soliti.

A cura del Sindaco una copia di tale deliberazione deve essere trasmessa al Prefetto, non che al Comandante l'Arma dei Reali Carabinieri, nel cui Circondario si trovi il Comune, ed all'Autorità locale di Sicurezza Pubblica.

Una copia deve altresì essere rimessa a ciascun esercente per rimanere affissa in luogo, dove possa essere veduta da tutti gli accorrenti.

Art. 57.

Il Sindaco, previo conforme avviso della Giunta municipale, può permettere a tutti od a taluno degli esercenti di protrarre in determinate epoche la chiusura serale, informandone per norma l'Autorità di Pubblica Sicurezza e l'Arma dei Reali Carabinieri.

Tali licenze sono rilasciate in iscritto, e debbono essere esibite a semplice richiesta agli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza.

Esse portano sempre la condizione di non permettere o tollerare, dopo l'ordinaria ora di chiusura, l'esercizio dei giuochi di qualunque sorta.

Art. 58.

Il Prefetto ed il Sotto-Prefetto possono far ragione ai reclami dei pubblici esercenti o di abitanti contro le deliberazioni delle Giunte municipali o dei

Sindaci, relative alla chiusura serale di pubblici esercizi, ed hanno facoltà di modificarle quando riconoscono l'assoluta inopportunità dell'ora determinata.

ART. 59

Ciascun esercente sale di bigliardo, od altro giuoco qualsiasi, deve, entro quindici giorni dall'intrapreso esercizio, presentare alla vidimazione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza del Circondario, in conformità del disposto dell'alinea dell'art. 43 della legge, la tabella indicante i giuochi che saranno tenuti esclusivamente nel suo stabilimento.

L'Autorità esclude dalla tabella tutti quei giuochi che, secondo il codice penale, s'intendono proibiti.

Ogni qualvolta un giuoco dapprima permesso venga a risultare doversi annoverare fra quelli di azzardo o d'invito, l'Autorità prescrive che sia cancellato dalla tabella.

ART. 60

La sospensione, di cui nell'art. 45 della legge, è partecipata mediante decreto del Prefetto o Sotto-Prefetto.

ART. 61.

Per ottenere l'adesione, di cui nell'art. 46 della legge, il richiedente deve nella sua dichiarazione specificare le località ed il numero delle camere che intende affittare.

ART. 62.

L'elenco delle persone ospitate sì dagli albergatori, osti, locandieri, che dagli affitta-camere, che a termini dell'art. 47 della legge deve essere presentato all'Ufficio locale di Pubblica Sicurezza, corrisponde al modulo n° 4.

Quando nessuna persona sia arrivata o partita, si deve presentare analoga dichiarazione.

ART. 63.

Il libretto, di cui è cenno nell'art. 48 della legge, è legato in carta pecora con fettuccia che lo tenga chiuso.

Vi è indicata l'Autorità che lo rilascia, la data ed il luogo dov'è rilasciato, il nome, cognome, soprannome, se lo ha, la figliazione, la patria, l'età della persona a cui il libretto è conceduto, non che la professione o il mestiere che esercita.

Vi è altresì fatto cenno del numero dei mezzi fogli bianchi contenuti nel libretto, e ciascun mezzo foglio è vidimato dall'Autorità.

A tergo della stessa pagina sono descritti i contrassegni personali dell'individuo cui si dà il libretto, il tutto come dall'annesso modulo n° 5.

Il libretto nella prima pagina è sottoscritto dall'Autorità, ed è egualmente sottoscritto dalla persona che lo richiede, se essa sa scrivere; altrimenti deve essere da essa sottosegnato con croce.

Il libretto si rilascia al solo prezzo di costo.

ART. 64.

Ciascun'Autorità che rilascia libretti tiene apposito registro delle persone cui sono rilasciati.

ART. 65.

Il libretto non è rilasciato ai maschi maggiori d'età appartenenti al Regno, se non comprovano d'aver adempiuto agli obblighi della leva militare.

ART. 66.

Le consegne prescritte dall'art. 49 della legge debbono contenere l'indicazione del nome, cognome, soprannome, patria, età, professione, provenienza, direzione e carte di cui l'operaio è munito.

ART. 67.

La dichiarazione che dev'essere fatta all'Autorità di Pubblica Sicurezza per l'esercizio dell'arte tipografica, litografica e simili, è solamente valida per la località ove la dichiarazione è seguita; e qualora l'esercente intenda trasportare in altro Comune la sua officina, deve rinnovare presso l'Autorità locale del Comune stesso la sua dichiarazione.

Queste dichiarazioni devono essere fatte in iscritto ed in carta da bollo a forma della legge.

Copia di tali dichiarazioni deve essere trasmessa al Prefetto.

ART. 68.

L'autorizzazione del Pubblico Ministero, di cui nell'art. 52 della legge, è data in iscritto su carta bollata.

Essa deve essere presentata, a semplice richiesta, agli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza.

ART. 69.

Gli stampati o manoscritti, in cui sia stata permessa l'affissione a termini dell'art. 53 della legge, sono sottoposti al bollo a norma della legge.

Gli Agenti di P. S., dovendo cooperare cogli Agenti finanziari per l'esecuzione della legge sul bollo, debbono, per quanto riguarda l'affissione degli stampati o manoscritti soggetti alla tassa di bollo,

1. Redigere verbale tanto contro gli affiggitori di detti stampati o manoscritti in contravvenzione alla legge sul bollo, quanto contro le persone a cura e per interesse delle quali l'affissione ha luogo;

2. Staccare e ritirare tutti gli stampati o manoscritti affissi al pubblico indebitamente o senza bollo, annullando quelli pei quali non sia possibile accertare la contravvenzione.

ART. 70.

L'Autorità invita i proprietari degli edifizi alla cancellazione, di cui nell'art. 55 della legge, e quando essi non la eseguiscano, vi provvede essa stessa.

ART. 71.

I certificati d'iscrizione per l'esercizio di professioni e traffici ambulanti, annoverati nell'art. 57 della legge, sono conformi al modulo n° 6.

In questi certificati sono espresse le condizioni le cui infrazioni possono dar luogo alla revoca del certificato stesso, secondo l'art. 61 della legge.

ART. 72.

L'Autorità del Circondario cui spetta di concedere licenze per l'esercizio

di professioni e traffici ambulanti a non regnicoli, secondo il prescritto dell'art. 60 della legge, deve prima di concederla constatare che il forestiere è provveduto di regolari ricapiti, e che la sua industria ambulante abbia qualche utilità, e non presti facile adito alla frode.

La stessa avvertenza deve fare l'Autorità locale di Pubblica Sicurezza nelle circostanze prevedute dall'alinea dello stesso art. 60.

ART. 73.

Chiunque desidera stabilire alcuni degli uffizi designati dall'art. 64 della legge, nel fare all'Autorità di Circondario la relativa dichiarazione accompagnata dai documenti giustificanti la moralità sua e l'onesta sua condotta, deve designare specificatamente gli oggetti o rami nei quali intende estendere le proprie operazioni, il locale destinato al suo stabilimento, la tariffa delle mercedi.

ART. 74.

Colui il quale ha ottenuto l'assenso dell'impianto di uno dei sopra indicati uffizi, deve tenere apposito registro vidimato ad ogni mezzo foglio dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

In questo registro devono essere annotati il nome, cognome, qualità e residenza dei committenti, la natura ed il giorno dell'avuta commissione od incarico, i depositi ricevuti, la mercede pattuita, esatta o dovuta, non che l'esito dell'operazione.

Deve pure esservi colonna apposita nella quale possano i committenti scrivere i reclami che credessero fare.

ART. 75.

I titolari di questi uffizi sono tenuti ad esibire tale registro alle Autorità sulla loro richiesta.

ART. 76.

Nei loro uffizi deve poi costantemente rimanere affissa, a vista degli accorrenti, una tabella indicante la natura delle commissioni od incarichi che vi si disimpegnano, non che la mercede che si esige.

In essa tabella dev'essere fatta espressa menzione della facoltà riservata ai committenti d'inscrivere i reclami nel registro.

ART. 77.

L'assenso ottenuto è valevole per un anno, e s'intende rinnovato d'anno in anno, se l'Autorità del Circondario, un mese prima della scadenza del medesimo, non notifichi che è ricusata la rinnovazione.

Contro questo provvedimento è ammesso il ricorso in via gerarchica.

ART. 78.

Il passaporto per l'interno è rilasciato dal Sindaco, ed è conforme al modulo n° 7 unito al presente.

ART. 79.

Il foglio di via, cui accenna l'art. 66 della legge, deve essere conforme al modulo n° 8 unito al presente.

Art. 80.

Se il latore del foglio di via non percorre lo stradale in esso designato, può essere arrestato e tradotto al luogo ove risulti essere dal foglio di via diretto.

Art. 81.

L'Autorità di Pubblica Sicurezza del Circondario può rifiutare il visto al certificato del quale è parola nell'art. 67 della legge, quando non le risulti comprovata l'indigenza e l'incapacità al lavoro di colui cui il certificato fu rilasciato.

Art. 82.

Nell'apporre tale visto, l'Autorità di Pubblica Sicurezza designerà i Comuni, a beneficio dei quali è attivato un ricovero di mendicità ed in cui è proibita la questua.

Art. 83.

Negli uffizi di Prefettura e di Sotto-Prefettura è tenuto registro di tutti gl'individui cui è stato concesso il visto al certificato per mendicare.

Lo stesso registro è tenuto presso i Sindaci per gl'individui appartenenti al Comune cui tale certificato sia stato rilasciato.

Art. 84.

La proibizione di mendicare, di cui all'alinea dell'articolo 68 della legge, si estende:

Nell'inverno, ossia dal 21 dicembre al 21 marzo, dal tramonto del sole al sorger di esso.

Negli altri mesi dell'anno, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora dopo il levare del sole.

Art. 85.

Le amministrazioni de'ricoveri di mendicità, ogniqualvolta, in virtù della facoltà loro fatta dall'art. 69 della legge, rilasciano un ricoverato, devono darne avviso immediato all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza. Devono inoltre, quando ne siano richieste, giustificare presso il Prefetto o Sotto-Prefetto le disposizioni da esse date a tale riguardo.

Quando venga a risultar loro che un mendicante mandato al ricovero abbia mezzi di sostentamento, devono avvertirne l'Autorità di Pubblica Sicurezza, perchè lo faccia riprendere e consegnare ai Tribunali per l'opportuno provvedimento.

Art. 86.

L'espulsione del non regnicolo dallo Stato, della quale è cenno nell'articolo 73 della legge, non può aver effetto senza che sia stata preventivamente approvata dal Ministero dell'interno.

Art. 87.

Ogniqualvolta l'ozioso e vagabondo sia stato condannato come recidivo in tale qualità, il Procuratore del Re presso il Tribunale, dal quale emanò la condanna, trasmette copia della relativa sentenza al Ministero dell'interno, e gli dà nello stesso tempo le seguenti notizie sul condannato:

1. Il nome e cognome, la figliazione, il soprannome, la patria, l'età, la professione che sia in grado di esercitare, la situazione della sua famiglia, quando abbia moglie e figli, ed i mezzi di sussistenza;

2. Il carcere in cui si trovi, se detenuto per espiare la pena, e l'epoca in cui questa pena sarà compiuta;

3. Il suo parere sulla convenienza, avuto riguardo ad ogni circostanza, di designare al detenuto, dopo avere scontato la pena, il luogo in cui egli debba fissare il suo domicilio.

ART. 88.

Il Ministro dell'interno dà gli ordini opportuni affinchè il condannato sia tradotto al luogo designatogli per istabilirvi il domicilio, e trasmette a quell'Autorità di Pubblica Sicurezza tutti i documenti relativi, dando le prescrizioni che crede opportune.

ART. 89.

Ogni ufficio di Prefettura deve tenere registro degl'individui di cui è parola nei precedenti articoli, dal quale risulti:

1. Di tutte le indicazioni accennate nel numero 1 dell'art. 87;

2. Della data della sentenza di condanna per recidività, del Tribunale che l'ha pronunciata, e della durata della pena inflitta;

3. Della data del decreto del Ministro dell'interno che designi il luogo in cui il condannato debba stabilire il suo domicilio, il luogo designato e la durata del domicilio;

4. Della data dell'ordinata traduzione al luogo designato.

ART. 90.

Nel luogo designato a domicilio il condannato recidivo rimane libero, ma è sottoposto a sorveglianza.

L'Autorità gli indica gli obblighi che gli sono imposti, lo ammonisce a procacciarsi utile lavoro, gli prescrive di dichiarare fra otto giorni l'occupazione che crede di poter intraprendere, non che l'abitazione scelta.

ART. 91.

Se l'individuo non è in grado di trovare immediatamente un alloggio, a cura dell'Autorità è collocato provvisoriamente in luogo adatto.

Se manchi di mezzi di sussistenza, può, per lo spazio di dieci giorni da quello dell'arrivo, essere dall'Autorità sussidiato e provveduto di vitto nella misura determinata per i carcerati in traduzione, e può essere nello stesso modo ulteriormente soccorso, quando risulti che per causa da esso non dipendente non è in grado di attendere ad utile occupazione.

ART. 92.

Spirato il termine del domicilio designato, il condannato con foglio di via obbligatorio è inviato al luogo nel quale ha dichiarato voler fissare la propria residenza, ed avviso ne vien dato al Prefetto che ne ordinò la traduzione ed all'Autorità di Pubblica Sicurezza locale del luogo scelto a dimora.

ART. 93.

Il condannato alla sorveglianza speciale della polizia, il quale ha termi-

nato di scontare la pena principale, è per cura delle rispettive Direzioni carcerarie accompagnato avanti l'Autorità di Pubblica Sicurezza locale, la quale lo munisce di foglio di via obbligatorio per condursi al luogo del domicilio eletto od imposto, e ne dà avviso all'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo stesso.

L'Autorità di Pubblica Sicurezza di questo luogo, cui il Ministero dell'interno fa prima pervenire estratto della sentenza, provvede per l'esecuzione della medesima a norma degli articoli 79 e 80 della legge.

Art. 94.

La carta di permanenza è conforme al modulo n° 9.

Art. 95

Il registro, di cui all'art. 82 della legge, è conforme al modulo n° 10.

Art. 96.

I disturbatori della pubblica quiete con clamori, canti o rumori sono invitati a desistere, ed in caso di persistenza possono essere arrestati.

L'Autorità di Pubblica Sicurezza, cui sieno consegnati, redige apposito verbale dell'infrazione da rimettersi all'Autorità giudiziaria.

Art. 97.

Quando gli abitanti abbiano a lagnarsi per l'esercizio delle professioni, arti e mestieri, di cui nell'art. 85 della legge, gli esercenti sono invitati a desistere; se persistessero, sono denunziati con apposito verbale all'Autorità giudiziaria.

Capo II del Titolo II.

Art. 98

Le prescrizioni accennate nell'art. 87 della legge sono, a cura dell'Autorità municipale, pubblicate in ogni anno coll'aggiunta di quelle altre che l'interesse della sicurezza delle persone e dei buoni costumi suggeriscono.

Art. 99.

Sono applicabili agli stabilimenti di bagni le disposizioni del presente regolamento relative ai pubblici esercizi.

Capo III del Titolo II.

Art. 100.

I ricorsi presentati all'Autorità superiore contro a decreti dei Prefetti, che in virtù del disposto dell'art. 88 della legge abbiano ordinato la soppressione di una manifattura, fabbrica o deposito già esistente, sospendono necessariamente l'esecuzione del decreto.

Gl'interessati, per far fede del presentato ricorso, possono rimetterlo allo stesso ufficio di Prefettura che ne rilascia loro ricevuta, e lo trasmette all'Autorità cui è diretto.

Art. 101.

Fra le cautele, che il Prefetto può prescrivere nell'accordare la licenza a mente dell'art. 88 della legge, vi saranno sempre le seguenti: che cioè il locale in cui si fabbrica o si tiene deposito di polvere, sia ad una conveniente distanza dall'abitato e dalle strade pubbliche, e che sulla porta esterna debba esservi una iscrizione indicante l'esistenza della fabbricazione e del deposito stesso.

Art. 102.

Per il trasporto delle polveri per conto dei privati si debbono osservare le seguenti prescrizioni:

1. Nessuno può trasportare da un luogo ad un altro una quantità di polvere eccedente un chilogramma e mezzo senza che sia contenuta in una botte perfettamente chiusa, su cui sia scritto in carattere ben leggibile *Polvere da fuoco*, il nome dello speditore e del destinatario, ed indicata la quantità di polvere contenuta.

2. Il trasporto delle polveri in quantità eccedente un chilogramma e mezzo non può essere effettuato per mezzo delle vetture, dei piroscafi, delle barche e dei battelli destinati a trasportare viaggiatori, a meno che manchino assolutamente altri mezzi; ed in tal caso il conduttore delle navi o vetture deve prevenirne i viaggiatori.

Deve inoltre la polvere essere rinchiusa in botte perfettamente chiusa ed intieramente ricoperta di piombo, zinco o pelle cruda, che deve poi essere collocata alla maggior possibile distanza dai viaggiatori, e sui piroscafi eziandio a distanza della caldaia.

3. Il conduttore incaricato di trasportar polvere da fuoco in quantità eccedente un chilogramma e mezzo deve, quando si ferma in un luogo abitato, darne immediato avviso all'Autorità di Pubblica Sicurezza, uniformandosi alle prescrizioni di cautela che gli saranno fatte.

Art. 103.

Non si può mai far uso di lume nel vendere o distribuire polvere da fuoco.

Art. 104.

Sono applicabili anche ai depositi ed allo spaccio delle polveri da fuoco di privata fabbricazione le cautele di visita e custodia, portate dal regolamento sulle privative 12 settembre 1860 e dal decreto ministeriale 26 settembre 1863, n° 1481.

Art. 105.

Nell'accordare i permessi, di cui negli articoli 90 e 91 della legge, l'Autorità di Pubblica Sicurezza prescrive quelle cautele che, secondo le particolari circostanze locali, crede convenienti nell'interesse della sicurezza delle persone e della proprietà.

Capo IV del Titolo II.

Art. 106.

Quando, a termini dell'art 104 della legge, l'individuo ammonito abbia dall'Autorità giudiziaria ottenuto dichiarazione della cessazione degli effetti dell ammonizione, dovrà farla registrare presso l'ufficio di Pubblica Sicurezza locale

Art 107

Dagli Ufficiali di Pubblica Sicurezza in ogni Comune è tenuto un registro caratteristico degli oziosi, vagabondi, mendicanti validi, ladri di campagna e persone sospette.

Ogni mese si manda la nota degli individui inscritti in detto registro al Sotto-Prefetto, il quale ordina la formazione di un registro per tutto il Circondario diviso in Comuni

Il Sotto-Prefetto poi nello stesso periodo di tempo trasmette un estratto del registro del Circondario, come sopra formato, al Prefetto, il quale ordina alla sua volta la compilazione di un registro generale della Provincia

Art 108.

Il registro di cui nell'articolo precedente è conforme al modulo n° 11

Art. 109

Gli Agenti di Pubblica Sicurezza hanno l'obbligo di dare in nota all Autorità di Pubblica Sicurezza gl'individui che possono essere compresi nel registro in discorso e sorvegliare quelli che di già vi sono inscritti

Art 110.

Le prescrizioni portate dall'art. 112 della legge non escludono quelle portate dai regolamenti di polizia.

Titolo III.

Art. 111

La sentenza che, a mente dell art. 116 della legge, portasse la sospensione o la interdizione dall'esercizio di un pubblico stabilimento, a cura dell'Autorità che la pronuncia è immediatamente partecipata all'Autorità di Pubblica Sicurezza del Circondario, la quale fa i conseguenti provvedimenti.

Titolo IV

Art. 112.

Per effetto del disposto dell'art. 120 della legge, le prescrizioni degli articoli 107, 108, 109 del presente regolamento sono anche applicate alle persone in detti articoli dalla legge contemplati

INDICE ALFABETICO

DELL'OPERA

A

Abbandono . . . . Pag. 1
Abbreviazione . . . . » 2
Aberrazione mentale . . . . » ivi
Abigeato . . . . » ivi
Aborto . . . . » ivi
Abuso . . . . » ivi
Accattolici . . . . » 4
Accattoni . . . . » ivi
Accidenti . . . . » ivi
Accusato . . . . » ivi
Acque . . . . » 5
Adulterio . . . . » ivi
Adunanze . . . . » 6
Affiggitori . . . . » ivi
Affinità . . . . » 7
Affissi . . . . » ivi
Agenti di cambio e sensali . . . . » 9
Agenti diplomatici e consolari . . . . » ivi
Agenti di S. P. . . . . » 11
Agenti principali nei reati . . . . » 15
Agenti segreti . . . . » 16
Agenzie pubbliche . . . . » ivi
Agguato . . . . » 17
Albergatori . . . . » ivi
Allarme . . . . » ivi

Alloggi militari . . . . Pag. 17
Alterazione . . . . » ivi
Ambasciadori . . . . » ivi
Ammalati . . . . » ivi
Ammenda . . . . » 18
Amministrazione di S. P. . . . . » ivi
Ammonizione . . . . » 23
Amnistia . . . . » 24
Animali . . . . » ivi
Annegati . . . . » 26
Appaltatori . . . . » 32
Appello . . . . » ivi
Appropriazione indebita . . . . . . » ivi
Archivi . . . . . » ivi
Argini . . . . » ivi
Armaiuolo . . . . » ivi
Armi . . . . » 33
Arresto . . . . » 40
Arruolamenti . . . . . » 44
Asfissiati . . . . . . » 45
Assassinio. » 51
Assemblee . . . . » ivi
Assembramenti . . . . » 52
Associazioni . . . . » 53
Attentato . . . . » 55
Attestati di privativa . . . . . » ivi
Atti arbitrari . . . . » ivi
Atti esecutivi. . . . » ivi
Atti pubblici . . . . » ivi
Autorità politiche . . . . » 56
Avvelenamenti . . . . » ivi
Avvenimenti straordinari o fortuiti . . . . » ivi
Avvisi . . . . » ivi
Avvocati . . . . . » ivi
Azione penale . . . . . » 57
Azioni coraggiose . . . . . . » 60

B

Bagni di pena . . . . » 60
Bagni pubblici . . . . » 62
Banconote . . . . » 63

Balconi . . . . Pag. 64
Balli pubblici . . . . » ivi
Bancarotta . . . . . » 65
Banchi in chiesa . » 66
Bande armate » 67
Bande musicali . . . » ivi
Bandi militari . . . . » ivi
Bandi politici e campestri . . . . » 68
Barcaiuoli . . . . » ivi
Barroccelli . . . . » 69
Bastimenti . . . . » 70
Bastone animato . . . . » 72
Beccherie . . . . » ivi
Bestemmie . . . . » ivi
Bestiame . . . . . . » ivi
Bettolieri . . . . » ivi
Bevande . . . . » ivi
Bianco-segno . . . . » 73
Bibbie . . . . » ivi
Bigamia . . . . . » ivi
Bighardi . . . . » ivi
Bilance . . . . » 74
Bollo (tassa di) . . . . » ivi
Borsa di commercio . . . . » 76
Braccio-forte . . . . » ivi
Brevetti d'invenzione e scoperte industriali . . . . » ivi
Brevi e Bolle Pontificie . . . . » ivi

C

Caccia . . . . » 77
Cadavere . . . . » 78
Caffè . . . . » 82
Calderaio . . . . » ivi
Calunnia . . . . » 83
Camera dei Deputati . . . . » 84
Camere di commercio . . . . » ivi
Camorra . . . . » 85
Campane . . . . » 91
Camposanto . . . . » ivi
Cani . . . . » ivi

Cantanti ambulanti . . . . Pag. 96
Carabinieri reali. . . . . » ivi
Carcere. . . . . » 106
Carta bollata. . . . . » 109
Carte da giuoco . . . . » ivi
Carte di passaggio . . . . » 110
Carte di permanenza . . . . » ivi
Casa abitata . . . . » ivi
Case di lavoro . . . . » 111
Case di pena. . . . . » ivi
Case di tolleranza . . . . » ivi
Cassazione (*Corte di*) . . . . » 112
Cattura . . . . » ivi
Causidico . . . . » ivi
Cave . . . . » ivi
Cedole . . . . » ivi
Censura teatrale. . . . . » ivi
Cereali . . . . » 114
Certificati di buona condotta . . . . » ivi
Cessi. . . . . » ivi
Chiavaiuoli . . . . » ivi
Chiavi. . . . . » 115
Chiesa . . . . » ivi
Chirurgo . . . . » ivi
Ciarlatani. » 116
Cimiteri . . . . » ivi
Cimurro . . . . » 117
Circolari . . . . » ivi
Circostanze aggravanti ed attenuanti. . . . . » ivi
Citazione . . . . » 118
Citazione diretta . . . . » 119
Cittadinanza . . . . » 121
Clamore pubblico . . . . » 122
Coalizione . . . . » ivi
Collegi elettorali. . . . . » 123
Colpa . . . . » ivi
Coltelli. . . . . » ivi
Commercii ambulanti . . . . » ivi
Commercio d'armi . . . . » 124
Commercio di libri e stampe . . . . » ivi
Commestibili. . . . . » ivi
Commutazione delle pene . . . . » 125
Complici . . . . » ivi
Complotto. . . . . » 126

Concerti . . . . Pag. 126
Concilio . . . . » ivi
Concubinato . . . . » ivi
Concussione . . . . » ivi
Condannati a sorveglianza . . . . » 127
Condannati liberati dal carcere . . . . » 128
Confino. . . . . » ivi
Confisca . . . . » ivi
Confraternite . . . . » 129
Connivenza . . . . » ivi
Consegna dei delinquenti . . . . » ivi
Consegna delle persone . . . . » ivi
Consoli . . . . » 130
Contrabbando. . . . . » ivi
Contraffazione . . . . » 131
Contravvenzione. » ivi
Convivenza . . . . » ivi
Copisteria (*Uffici di*) . . . . » ivi
Corpi morali . . . . » ivi
Correo . . . . » 132
Correzione . . . . » ivi
Corrispondenza col Ministero . . . . » ivi
Corrispondenza coi nemici . . . . » ivi
Corrispondenze epistolari. . . . . » ivi
Corruzione . . . . » 133
Corte d'assisie . . . . » 134
Coscienza . . . . » ivi
Coscrizione. . . . . » ivi
Cose consacrate al culto divino . . . . » 135
Cose furtive . . . . » ivi
Cospirazione . . . . » ivi
Costumi . . . . » 136
Crimine . . . . » 137
Culto . . . . » ivi
Custodi delle carceri . . . . » ivi
Custodia . . . . » ivi

D

Dazio-consumo . . . . » 137
Debiti . . . . » 138
Decesso . . . . » ivi

Decorazioni . . . . Pag. 139
Delatori . . . . » 140
Delegati di P. S. . . . . » 141
Delegati straordinari comunali . . . . » ivi
Deliberazioni comunali . . . . » ivi
Delitto . . . . » 142
Dementi . . . . » ivi
Demolizione . . . . » ivi
Dentista . . . . » ivi
Denunzia . . . . » 143
Depositari pubblici . . . . » ivi
Depositi pubblici . . . . » 144
Deposito di materiali . . . . » ivi
Derrate . . . . » ivi
Desistenza . . . . » ivi
Deturpazione d'oggetti d'arte . . . . » 145
Devastamento . . . . » ivi
Dibattimenti . . . . » 146
Dichiarazione . . . . » ivi
Difesa legittima . . . . » ivi
Diffamazione . . . . » ivi
Dighe . . . . » 148
Diligenze . . . . » ivi
Direzioni teatrali . . . . » ivi
Diritti politici . . . . » 149
Discendenti . . . . » 150
Disciplina . . . . » ivi
Diserzione . . . . » ivi
Dispacci telegrafici . . . . » 152
Ditentori di chiavi false . . . . » ivi
Ditenuti (*fuga dei*) . . . . » ivi
Ditenzione illegale . . . . » ivi
Divisa . . . . » ivi
Dolo . . . . » ivi
Domestico . . . . » 153
Domicilio (*inviolabilità del*) . . . . » ivi
Droghieri . . . . » ivi
Duello . . . . » 154

E

Edifizi . . . . » 155
Editore . . . . » 156
Elezioni . . . . » ivi

Emblemi . . . Pag. 156
Emigrazione . . . » ivi
Empirico . . . » 158
Epidemie . . . » 159
Epizoozie . . . » 161
Errore . . . » 162
Esalazioni fetide e nocive . . . » ivi
Esazione indebita . . . » ivi
Esecuzione delle condanne penali . . . » ivi
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni » 163
Esercizi pubblici . . . » ivi
Esilio locale . . . » 168
Esposti . . . » ivi
Espropriazioni per causa di utilità pubblica . . . » 170
Espulsioni . . . » 175
Estero . . . » 178
Estinzione dei reati e delle pene . . . » ivi
Estorsione . . . » ivi
Estradizione . . . » 179
Età . . . » 180
Evasione . . . » 182
Evirazione . . . » 183
Exequatur Regio . . . » ivi

F

Fabbriche insalubri ed incomode . . . Pag. 184
Fabbri-ferrai . . . » ivi
Fallimento . . . » ivi
Falsificazione . . . » 185
Fame . . . » ivi
Famiglia regnante . . . » 186
Fanciulli abbandonati . . . » ivi
Farmacie . . . » ivi
Ferite, percosse e simili offese corporali . . . » ivi
Ferravecchio . . . » 188
Ferrovie . . . » 189
Festa nazionale . . . » 188
Feste da ballo . . . » ivi
Feste pubbliche . . . » ivi
Fiere e mercati . . . » 194

Gioielliere . . . Pag. 210
Giornale . . . » ivi
Girovago . . . » 212
Giudici di mandamento . . . » ivi
Giunta municipale . . . » ivi
Giuochi . . . » 213
Giuochi proibiti . . . » 215
Giuramento . . . » 218
Giurati . . . » ivi
Giustizia . . . » 220
Governo . . . » 221
Graduazione delle pene . . . » ivi
Granaglie . . . » 222
Grassazione . . . » ivi
Grazia sovrana . . . » 224
Grimaldelli . . . » ivi
Guardaboschi . . . » ivi
Guardia nazionale . . . » 225
Guardiani carcerari . . . » 228
Guardie di Sicurezza Pubblica . . . » 229
Guardie doganali . . . » 231
Guardie municipali, campestri e forestali . . . » 233
Guardie particolari . . . » 234
Guerra civile . . . » ivi

I

Idrofobia . . . Pag. 235
Igiene pubblica . . . » ivi
Ignoranza . . . » ivi
Illuminazione . . . » 236
Immagini oscene . . . » 237
Imbecillità . . . » ivi
Immondizie . . . » ivi
Impieghi (*cumulo di*) . . . » 238
Imposte . . . » ivi
Imputato . . . » ivi
Inamovibilità dei Giudici . . . » 239
Incanti pubblici . . . » ivi
Incendio . . . » 241
Incesto . . . » 242
Incetta di mercanzie . . . » ivi

Indennità d'alloggio ad alcuni Uffiziali di P. S. . . . Pag 242
Indennità di trasferta agli Uffiziali ed Agenti di P. S . . . » 243
Indennità di traslocazione agli Impiegati . . . . » 244
Indennità di via e mezzi di trasporto gratuiti . . . . » 245
Indennità di viaggio agli Impiegati in missione . . . . . . » 251
Indennità per servizi diversi della forza pubblica . . . . . . » 252
Indigenti . . . . » 254
Indizi . . . . » ivi
Indulto . . . . » ivi
Infamia . . . . » 255
Infante . . . . » ivi
Infanticidio . . . . » 258
Ingerenza illecita de' pubblici ufficiali . . . . . . » ivi
Ingiuria . . . . » 259
Ingombri sulle strade pubbliche . . . . » ivi
Inondazione . . . . » ivi
Inscritti di leva . . . . » 260
Insegne . . . . » ivi
Intelligenze coi nemici . . » ivi
Interdizione dai pubblici uffici . . . . . » ivi
Interdizione dell'esercizio d'una carica od arte . . . . . . » 261
Interrogatorio . . . . » ivi
Intromettitore ambulante . . . . » ivi
Inumazioni . . . . » ivi
Invenzioni e scoperte industriali . . . . » 263
Inviolabilità del domicilio . . . . » ivi
Inviolabilità del segreto epistolare . . . . » ivi
Ispettori di P. S. . . . . » 264
Israeliti . . . . » ivi
Istitutori . . . . » ivi
Istruzione pubblica . . . . . » ivi

L.

Lacuna . . . . Pag 266
Ladri di campagna e pascolo abusivo . . . . . » ivi
Lapidi sepolcrali . . . . » 268
Latrine . . . . » ivi
Lavori . . . . » ivi
Lavori forzati . . . . » ivi
Legalizzazione . . . . » 269
Leggi . . . . » 270

Letamai . . . . Pag 271
Lettere . . . . . . » ivi
Leva militare . . . . » ivi
Levatrice . . . . » 277
Libello famoso . . . . » 278
Libercoli osceni . . . . » ivi
Libertà . . . . . . » ivi
Libertà di coscienza e di culto . . . » 279
Libertà di stampa . . . . » 280
Libertà provvisoria di un accusato . » ivi
Libretti per gli operai . . » ivi
Libri . . . . » ivi
Litografie . . . . » ivi
Liquoristi . . . . » ivi
Locandieri . . . . » 281
Loggie massoniche . . . . » ivi
Lotterie pubbliche . . . . . . » ivi
Lotto . . . . . . » ivi
Luoghi pubblici . . . . » ivi
Luogo cinto e chiuso . . . » ivi

M

Macello . . . . Pag. 282
Maceratoi di canape e lino . . . . » ivi
Maestro . . . . » ivi
Magistrato . . . . » ivi
Malattie contagiose . . . . . . » 283
Malfattori (associazione di) . . . . . » ivi
Maltrattamenti . . . . » ivi
Mancanze . . . . » ivi
Mandato di cattura . . . . » 284
Maniaci . . . . . . » 286
Manifatture nocevoli . . . . . » ivi
Mano-forte . . . . » ivi
Maschera . . . . » 288
Materie venefiche . . . . » 289
Matricolazione della gente di mare ed imbarco dei mozzi » 290
Medaglie al valor civile . . . . » ivi
Medicinali . . . . . . » ivi
Medico . . . . » 291
Mendicanti . . . . » 292

Mercanzie . . . . . . Pag. 295
Mercati . . . . . . » 296
Merciaiuoli ambulanti . . . . . . » ivi
Mercuriali . . . . . . » ivi
Meretrici . . . . . . » ivi
Militi a cavallo . . . . . . » ivi
Milizia nazionale . . . . . . » 298
Millanteria . . . . . . » ivi
Minaccia . . . . . . » ivi
Miniere . . . . . . » 299
Ministeri (attribuzioni dei) . . . . . . » 300
Ministero pubblico . . . . . . » ivi
Ministro dei culti . . . . . . » 301
Ministri Segretari di Stato . . . . . . » ivi
Misure . . . . . . » ivi
M[illegible] o geometro . . . . . . » 302
Moglie . . . . . . » 303
Monete . . . . . . » ivi
Monopolio . . . . . . » 304
Monte di Pietà . . . . . . » ivi
Monumenti pubblici . . . . . . » 305
Mortaretti . . . . . . » ivi
Morte . . . . . . » ivi
Morte accidentale . . . . . . » ivi
Morte (pena della) . . . . . . » ivi
Morte violenta . . . . . . » ivi
Mozzi . . . . . . » ivi
Mulini . . . . . . » 306
Multa . . . . . . » ivi
Muro minacciante rovina . . . . . . » ivi
Mutilazione volontaria . . . . . . » ivi

N

Nascite . . . . . . Pag. 306
Naturalizzazione . . . . . . » 308
Naufragio . . . . . . » 310
Navigazione . . . . . . » 311
Negozi ambulanti . . . . . . » 312
Nettezza . . . . . . » ivi
Neve . . . . . . » ivi
Nobiltà . . . . . . » ivi

Nome . . . . *Pag.* 312
Notaio . . . . » ivi
Notorietà (*Atto di*) . . . . . . » ivi
Notte . . . . » ivi
Numero delle case. . . . . . . » 313

O

Obbligazioni dello Stato . . . . . . *Pag* 312
Occultamento dei rei . . . . » ivi
Odori insalubri . . . . » 314
Offese corporali . . . . » ivi
Oggetti smarriti e trovati . . . . . . » ivi
Oggetti rubati . . . . » 315
Oltraggio . . . . » ivi
Oltraggio pubblico al pudore . . . . . . » 316
Omicidio . . . . » ivi
Omnibus . . . . » 317
Operai . . . . » ivi
Opere d'ingegno . . . . » 319
Orazione pro *ergo* . . . . . . » 321
Ordine giudiziario . . . . » ivi
Ordine pubblico . . . . » ivi
Ordini cavallereschi . . . . » 322
Orefice . . . . » ivi
Orfani poveri . . . . » 323
Ornatori pubblici . . . . » ivi
Oriuolaio . . . . » ivi
Oro ed argento . . . . » ivi
Oscenità . . . . » ivi
Ospedali . . . . » ivi
Ospite . . . . » ivi
Osteria . . . . » 324
Ottonaio . . . . » ivi
Oziosi e vagabondi . . . . » ivi

P

Palchi in teatro . . . . *Pag* 328
Parlamento nazionale . . . . » ivi
Parricidio . . . . » 331
Parte civile . . . . » ivi
Pascolo abusivo. . . . . » ivi
Passaggio . . . . » 332

Passaporto	Pag	332
Pazzia	»	337
Peculato	»	ivi
Pena	»	338
Penitenziari	»	339
Pensioni	»	ivi
Percosse	»	ivi
Periti	»	ivi
Perquisizione	»	340
Persone sospette	»	341
Pesca	»	344
Pesi e misure	»	345
Peso pubblico	»	352
Petardi	»	ivi
Petizioni al Parlamento	»	ivi
Piazze-forti	»	353
Pietre (*getto di*)	»	ivi
Piroscafi	»	ivi
Pirotecnici	»	354
Pistole	»	ivi
Pitture oscene	»	ivi
Placito Regio	»	ivi
Polizia	»	ivi
Polizia dei porti e delle spiaggie	»	358
Polizia della navigazione	»	ivi
Polizia municipale	»	ivi
Polizia sanitaria	»	358
Polvere pirica	»	368
Porti e spiagge	»	368
Porto d'armi	»	ivi
Postilla	»	ivi
Poste	»	ivi
Potere esecutivo	»	369
Potere giudiziario	»	370
Potere legislativo	»	ivi
Pozzi d'acqua	»	ivi
Pozzi neri	»	ivi
Prefetto	»	ivi
Premeditazione	»	371
Premi per arresti	»	ivi
Preposti delle Dogane	»	374
Prescrizione	»	ivi
Prevaricazione	»	ivi
Prigioni	»	ivi

Privativa postale . . . . Pag. 374
Privative dello Stato . . . . » ivi
Privative industriali . . . . » ivi
Processioni notturne. . . . . » 375
Processo verbale. . . . . » ivi
Procuratore . . . . » 376
Procuratore del Re . . . . » ivi
Procuratore generale . . . . » 377
Prodizione. » ivi
Produzioni drammatiche . . . . » 378
Professioni e traffici ambulanti. . . . . » ivi
Proprietà . . . . » 379
Proprietà letteraria ed artistica. . . . . » ivi
Prostituzione . . . . » ivi
Provincia . . . . » 381
Provocazione a reati . . . . » 382
Pubblicazione delle leggi. . . . . » 383
Pudore . . . . » ivi

Q

Quarantena . . . . Pag. 383
Querela . . . . » ivi
Questore di Pubblica Sicurezza . . . . » 384
Questuanti . . . . » ivi
Questue religiose . . . . » ivi
Quiete pubblica . . . . » 388

R

Rabbia. . . . . Pag. 388
Raggiri fraudolenti. . . . . » ivi
Rapina . . . . » ivi
Rappresentazioni teatrali. . . . . » 389
Ratto. . . . . » ivi
Re . . . . » ivi
Reato. . . . . » 390
Recidivo. . . . . » 392

Reclusione . . . Pag. 392
Reclutamento militare . . . » ivi
Refrattari alla leva . . . » 393
Regolamenti di polizia municipale. . . . » ivi
Rei di più reati. . . . » 398
Relazioni delle Autorità politiche col Ministero. . . . » ivi
Relegazione . . . » 401
Religione. . . . » 402
Renitenti alla leva. . . . » ivi
Reticenza . . . . » ivi
Revisione teatrale . . . . » 403
Riabilitazione de'condannati. . . . » ivi
Ribellione . . . . » ivi
Ricettatori. . . . » 404
Richieste della forza pubblica . . . . » ivi
Ricompense agli Agenti della forza pubblica. . . . » ivi
Ricorsi al Re. . . . » 405
Ricoveri di mendicità . . . » ivi
Rifiuto di giustizia. . . . » ivi
Rifiuto di servizio. . . . » 406
Rigattiere. . . . » 407
Rimedi segreti . . . . » ivi
Riparazione d'onore. . . . » ivi
Riparazione di muri minaccianti rovina. . . . » ivi
Ripari. . . . » ivi
Risaie. . . . » ivi
Risponsabilità. . . . » ivi
Risse. . . . » 408
Ritrovamento. . . . » ivi
Riunione armata . . . » ivi
Riunioni. . . . » ivi
Rivolte . . . . » ivi
Rottura. . . . » ivi
Rumori . . . . » 409

S

Saccheggio. . . . Pag. 409
Sacrilegio. . . . » 410
Sale . . . . » ivi
Saltimbanchi . . . » 411

Salvocondotto . . . . Pag. 411
Sanità pubblica . . . . . » 412
Scalati . . . . » 420
Scandalo . . . . . » 420
Schiamazzi . . . . » ivi
Sciarpa tricolore . . . . » ivi
Sciopero di operai . . . . . . » 421
Scorte di sicurezza . . . . » ivi
Scuole . . . . . » ivi
Scusa . . . . » ivi
Sedizione . . . . » 422
Seduzione . . . . » ivi
Segreto . . . . » ivi
Senato del Regno . . . . » 423
Sensali . . . . » ivi
Sentenze penali . . . . » ivi
Sepolcri . . . . » 424
Sepolture . . . . » ivi
Sequestro . . . . » ivi
Sicurezza dello Stato . . . » 425
Sicurezza pubblica . . » 426
Siepe . . . . » 427
Sifilicomi . . . . » ivi
Sigilli dello Stato . . . . » ivi
Sigilli (rottura dei) . . . . » ivi
Sindaco . . . . » 428
Sommersi . . . . » 430
Sommersione . . . . » ivi
Sonnambulismo . . . . » ivi
Soprassoldo alle truppe per servizio di P. S. . . . » ivi
Sordo-muto . . . . » ivi
Sorveglianza speciale della P. S. . . . . » 431
Sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici . . . . » ivi
Sospensione dall'esercizio di una carica od arte determinata . » ivi
Sotto-Prefetto . . . . » ivi
Sottrazioni . . . . » ivi
Sparo d'armi . . . . » 432
Spese di S. P. . . . . » ivi
Spettacoli pubblici . . . . » ivi
Speziali . . . . » ivi
Stabilimenti pericolosi, insalubri od incomodi . . . . » ivi
Stagnaiuolo . . . . » 435
Stampa . . . . » ivi
Stato civile . . . . » 443

Statuto . . . . Pag. 444
Stemmi gentilizi. . . . . » ivi
Strade ferrate . . . . » ivi
Straniero . . . . » ivi
Stupido . . . . » 445
Stupro violento . . . . » ivi
Suggestione . . . . » 446
Suicidio . . . . » 447
Suonatori ambulanti . . . . » 448
Sussistenze militari. . . . . » ivi

T

Tabacchi . . . . Pag. 448
Tassa . . . . » 449
Tassa di bollo . . . . » ivi
Tassa sui cani . . . . » ivi
Taverna . . . . » 459
Teatri . . . . » ivi
Telegrafi . . . . » 460
Tentativo di crimine o delitto . . . . » ivi
Termine di confine . . . . » 461
Tetrazzo . . . . » ivi
Territorio . . . . » ivi
Tesoriere . . . . » ivi
Tesoro . . . . » ivi
Testamento . . . . » ivi
Testimoni . . . . » ivi
Tintoria . . . . » 463
Tipografie . . . . » ivi
Tiro a segno . . . . » ivi
Titoli di dignità . . . . » 467
Tombe . . . . » ivi
Tombola . . . . » 478
Torbiere . . . . » ivi
Tradimento . . . . » ivi
Traduzione di detenuti . . . . » 479
Trafugamento . . . . » ivi
Transazione . . . . » 480
Trasferte degli Ufficiali ed Agenti di P. S. . . . . . . » ivi
Trasgressione . . . . » ivi

Traslocamento d'impiegati . . . . Pag. 480
Trasporto d'indigenti . . . . » ivi
Trattati. . . . . » ivi
Tribunali. . . . . » ivi
Trovatelli . . . . » ivi
Truffa . . . . » 481
Truppe in marcia . . . . » 484
Tumulto . . . . » ivi

U

Ubbriachezza. . . . . Pag. 484
Ufficiale pubblico . . . . » 485
Ufficiali di polizia giudiziaria . . . . » ivi
Ufficiali di Sicurezza Pubblica. . . . . » 499
Uniforme . . . . » 500
Università degli studi . . . . » ivi
Università Israelitiche . . . . » ivi
Usine . . . . » ivi
Usurpazioni di titoli e funzioni . . . . » ivi

V

Vaccino . . . . Pag. 500
Vagabondaggio . . . . » 501
Vaglia postale . . . . » ivi
Valore . . . . » ivi
Valore civile. . . . . » ivi
Veleno. . . . . » 502
Vendemmia . . . . » ivi
Venefizio . . . . » 503
Verbale. . . . . » ivi
Verità (*occultazione della*) . . . . » ivi
Vetturale . . . . » ivi
Vetture ad uso pubblico. . . . . » 504
Viandanti. . . . . » 506
Vie di fatto . . . . » 507
Violazione di domicilio . . . . » 508

Violenze . . . . Pag 508
Visite domiciliari . . . . » ivi
Vivande . . . . » ivi
Volontari (*impiegati*) . . . . » ivi

Z

Zecche. . . . . Pag. 510
Zingari. . . . . » 511

FINE.

